

ANTONIO GUARINO

PROFESSORE ORDINARIO NELL'UNIVERSITÀ DI CATANIA

STORIA
DEL
DIRITTO ROMANO



64236



MILANO
DOTT. A. GIUFFRÈ - EDITORE
1948

Tutti i diritti sono riservati

PREFAZIONE

Questo sommario di Storia del diritto romano sintetizza alcuni 'corsi' di lezioni, solo in parte pubblicati, che ho tenuto presso l'Università di Columbia. Devo sì dirigere esclusivamente agli studenti, sebbene non manchi in me la speranza di poterlo, in una eventuale edizione successiva, presentare migliorato agli studiosi, arricchendolo di quell'apparato di note esplicative e di riferimenti, che questo volume, per motivi di opportunità editoriale, non è stato costretto ad eliminare del tutto.

Il compito, non certo facile, che mi sono proposto di assolvere, è stato di conciliare la stringatezza dell'esposizione con una trattazione critica dei più importanti problemi scientifici. Naturalmente, non prescindo affatto che le indicazioni generali e le soluzioni particolari da me accettate, o talvolta proposte, risultino sempre convincenti. Spero, tuttavia, che risulti sempre obiettiva e chiara la impostazione dei problemi, perché è ciò, se non erro, che conta.

Dedico il breve libro alla cara memoria di mio padre ed a mia madre, onorevole e magna facilitrice.

Napoli, 12 febbraio 1948.

U. G.



INDICE-SOMMARIO

Introduzione NOZIONI PRELIMINARI

§ 1. - Il diritto.

I.	1. <i>Il fenomeno sociale</i>		1
	2. <i>La società</i>		1
	3. <i>La società politica</i>		3
	4. <i>La formazione delle società politiche</i>		4
II.	5. <i>Lo Stato</i>		4
	6. <i>Struttura dello Stato</i>		5
	7. <i>Classificazione degli Stati</i>		7
III.	8. <i>L'ordinamento giuridico</i>		7
	9. <i>Struttura dell'ordinamento giuridico</i>		8
	10. <i>La produzione del diritto</i>		9
	11. <i>L'interpretazione del diritto</i>		9
IV.	12. <i>I rapporti giuridici</i>		10
	13. <i>Contenuto dei rapporti giuridici</i>		11
	14. <i>Categorie dei rapporti giuridici</i>		12
	15. <i>Rapporti giuridici pubblici e privati</i>		13
V.	16. <i>L'ordine giuridico</i>		14
	17. <i>Cause dell'ordine giuridico</i>		15
	18. <i>Gli atti giuridici di autonomia</i>		16
	19. <i>Classificazione degli atti giuridici di autonomia</i>		17

§ 2. - La storia romana.

I.	20. <i>La civiltà romana e il suo diritto</i>		18
	21. <i>La ripartizione in periodi dell'evoluzione giuridica romana</i>		19
	22. <i>Individuazione delle crisi della civiltà romana e del suo diritto</i>		19
	23. <i>I periodi della storia giuridica romana</i>		21
II.	24. <i>I mezzi di cognizione del diritto romano</i>		21
	25. <i>Classificazione delle fonti di cognizione</i>		22
	26. <i>Le fonti primarie di cognizione</i>		23
	27. <i>Le fonti derivate di cognizione</i>		24
III.	28. <i>Conni sulle fonti di cognizione in senso atecnico</i>		26
	29. <i>Le opere della storiografia praugustea</i>		26
	30. <i>Le opere di storiografia delle età augustea e postaugustea</i>		27
	31. <i>Gli scritti dei grammatici, degli eruditi e dei tecnologi</i>		28
	32. <i>Gli scritti dei retori e dei padri della Chiesa</i>		29
IV.	33. <i>Le principali raccolte di fonti di cognizione in senso tecnico</i>		30
	34. <i>Raccolte di fonti sui primi tre periodi</i>		31
	35. <i>Raccolte di fonti sul periodo postclassico</i>		31
	36. <i>Altre raccolte di fonti</i>		32

§ 3. - Lo studio del diritto romano

I.	37. Crisi nella storia degli studi di diritto romano	32
	38. Lo studio del diritto romano nel Medioevo	33
	39. La Scuola cotta	34
	40. La Scuola del diritto naturale	36
	41. La Scuola storica tedesca	36
II.	42. Lo studio storico-critico del diritto romano	37
	43. Problemi della comunicazione contemporanea	38
	44. L'insegnamento del diritto romano	40
III.	45. Programma del presente anno	41
IV.	46. Rassegna di bibliografia generale	41
	47. Opere generali di storia della civiltà romana	42
	48. Opere generali di storia del diritto romano	42
	49. Opere generali di diritto pubblico romano	43
	50. Opere generali sulle fonti del diritto romano	43
	51. Opere generali sul diritto criminale	43
	52. Opere generali sul diritto romano privato	43
	53. Opere generali sul diritto processuale civile	43
	54. Rivederle, lessici e stivati	44

SEZIONE PRIMA

II. DIRITTO QUIRITARIO

§ 4. - La civiltà quiritaria.

I.	55. Quadro generale	47
	56. La "civitas" quiritaria	47
	57. Le fasi storiche della "civitas" quiritaria	48
II.	58. La "proletaria" di Roma	49
	59. L'Italia nel sec. VIII a. C.	50
	60. Le origini di Roma nella leggenda	50
	61. Le origini di Roma nella realtà	52
III.	62. La fase latino-sabina della "civitas"	52
	63. La formazione della "civitas"	53
	64. La civiltà quiritaria nella fase latino-sabina	54
IV.	65. La fase etrusco-latina della "civitas"	54
	66. Caratteri del predominio etrusco	55
	67. La "plebs"	56
	68. La civiltà quiritaria nella fase etrusco-latina	57
V.	69. La crisi dello Stato quiritario	58
	70. Le crisi della crisi	59
	71. Le rivendicazioni della "plebs"	60
	72. L'organizzazione rivoluzionaria della "plebs"	62
	73. Gli sviluppi della crisi secondo la leggenda	63
	74. Gli sviluppi della crisi nella realtà	65

§ 5. - La città patriliniale.

I.	75. Quadro generale	65
	76. La formazione del governo patriliniale	65
	77. Il completamento del governo patriliniale	67
	78. La degenerazione del governo patriliniale	67
II.	79. La popolazione dello Stato quiritario	67
	80. La cittadinanza quiritaria	68
	81. La suddivisione quiritaria	69

III.	82. Il territorio dello Stato quiritario	70
IV.	83. Il governo dello Stato quiritario	71
	84. A) Il "comitia curiata"	71
	85. Le pretese attribuzioni dell' "haratio dei "comitia curiata"	72
	86. Le vere attribuzioni dei "comitia curiata"	72
	87. Le assemblee extracostituzionali	73
	88. L' "exercitus centuriatus"	74
	89. L'influenza politica dell' "exercitus centuriatus"	75
	90. B) Il "comitia"	76
	91. Le attribuzioni del "comitia"	76
	92. C) Il "rex"	77
	93. I poteri e gli attributi del "rex"	78
	94. La specificazione delle attribuzioni del "rex"	79
	95. Le attribuzioni regie di carattere militare	79
	96. Le attribuzioni regie di carattere civile	80
	97. Lo sviluppo della magistratura e dei sacerdoti	81
	98. Le magistrature ordinarie	82
	99. Le magistrature straordinarie	82
	100. Gli ausiliari di governo	84
V.	101. Gli enti parastatali quiritari	84
	102. Le "tribus" gentilizie	84

§ 6. - L'ordinamento giuridico quiritario

I.	103. Quadro generale	87
	104. L'identificazione del diritto quiritario	87
	105. Le fasi storiche del diritto quiritario	88
II.	106. La "proletaria" dell'ordinamento giuridico quiritario	89
	107. L'evoluzione del sistema del "fatum"	90
	108. La formazione del sistema del "ius"	90
	109. L'ordinamento delle comunità preville	91
III.	110. L'ordinamento dello Stato gentilizio	92
	111. Caratteri dell'ordinamento dello Stato gentilizio	92
IV.	112. L'ordinamento dello Stato postgentilizio	94
	113. Le "leges regiae"	94
	114. Caratteri dell'ordinamento dello Stato postgentilizio	95
V.	115. L'ordinamento del sistema del "ius Quiritium"	95
	116. La "familia"	96
	117. I rapporti giuridici assoluti	97
	118. La successione nei rapporti giuridici	97
	119. I rapporti giuridici di debito e le "obligationes"	98
	120. La tutela del diritto	99
VI.	121. La crisi dell'ordinamento giuridico quiritario	99
	122. La decadenza della religiosità dell'ordinamento	100
	123. La decadenza dell'esclusivismo patrio dell'ordinamento	100
	124. La decadenza dell'esclusivismo patrio della produzione del diritto	101
VII.	125. La legislazione decemvirale	101
	126. Valore politico e giuridico della legislazione decemvirale	103
	127. Il contenuto delle "leges XII tabularum"	104
	128. Le norme di diritto privato	105
	129. Le norme sulla tutela del diritto	106
	130. Le norme in materia penale	107

§ 7. - I messi di cognizione del diritto arabo.

I.	131. Quadro generale	109
----	----------------------	-----

	134. Incertezze della cronologia romana	109
II.	135. <i>Le fonti primarie di cognizione del diritto arcaico</i>	110
	136. I "Fasti"	111
	137. I ritrovati archeologici	111
III.	138. <i>Le fonti secondarie di cognizione del diritto arcaico</i>	111
	139. La palligenesi delle "leges regiae"	112
	140. La palligenesi delle "leges XII tabularum"	113
IV.	141. <i>I metodi di studio delle fonti sul periodo arcaico</i>	114
	142. La comparazione storica	114
	143. La induzione evolutivistica	115

SEZIONE SECONDA

IL DIRITTO ROMANO NAZIONALE

§ 8. - LA CIVILTÀ ROMANO NAZIONALE.

I.	144. <i>Quadro generale</i>	117
	145. La "repubblica" nazionale romana	117
	146. L'organizzazione del sistema politico romano	118
	147. Le fasi storiche della "repubblica" nazionale romana	119
II.	148. <i>La fase di assestamento della "repubblica" nazionale</i>	119
	149. Il rovesciamento dei privilegi patrizii	120
	150. Le guerre sannitiche	122
	151. Il completamento del processo di assestamento	123
	152. La civiltà romano-nazionale nella fase di assestamento	124
III.	153. <i>La fase di apogeo della "repubblica" nazionale</i>	125
	154. La prima guerra punica	126
	155. L'egemonia di Roma sul Mediterraneo	127
	156. La seconda guerra punica	127
	157. L'espansione nel Mediterraneo orientale	129
	158. Il completamento dell'egemonia mediterranea	130
	159. La struttura generale della "repubblica" nazionale e del suo impero	131
IV.	160. <i>La crisi della "repubblica" nazionale</i>	131
	161. Il rivolgimento del sistema economico	133
	162. La riforma dell'esercito	133
	163. Il disordine sociale	134
	164. La miopia politica di Roma	135
	165. Tiberio Gracco	136
	166. Caio Gracco	137
	167. La guerra giugurtina e l'ascesa di Mario	138
	168. Il predominio di Mario	139
	169. La guerra sociale e l'ascesa di Silla	140
	170. La reazione mariana e la restaurazione sillana	141
	171. Pompeo e Cesare	142
	172. Il primo triumvirato	142
	173. L'orto fra Pompeo e Cesare	144
	174. La guerra civile	145
	175. La dittatura di Cesare	146
	176. Gli avvenimenti successivi alla morte di Cesare	147
	177. Il secondo triumvirato e la vittoria di Ottaviano	148

§ 9. - LA REPUBBLICA DEMOCRATICA.

I.	178. <i>Quadro generale</i>	149
	179. La formazione della democrazia repubblicana	150

	180. L'apogeo della democrazia repubblicana	151
	181. La crisi della democrazia repubblicana	152
II.	182. <i>La popolazione della "repubblica" nazionale romana</i>	152
	183. I requisiti necessari per la partecipazione al governo	153
	184. La perdita e la variazione della qualifica di cittadino	154
III.	185. <i>Il territorio della "repubblica" nazionale romana</i>	155
	186. Le ripartizioni del territorio cittadino	155
IV.	187. <i>Il governo della "repubblica" nazionale romana</i>	156
	188. A) Le assemblee popolari	156
	189. I "comitia curiata"	157
	190. I "comitia centuriata"	157
	191. La riforma del "comitia centuriata" e le loro attribuzioni	159
	192. I "concilia plebis"	159
	193. I "comitia tributa"	160
	194. B) Il "senatus"	160
	195. La composizione del "senatus"	161
	196. Il funzionamento del "senatus"	162
	197. La "proditio interregis"	163
	198. L'"auctoritas"	163
	199. Le attribuzioni consultive del "senatus"	164
	200. C) Le magistrature	166
	201. Classificazioni delle magistrature	168
	202. L'ottenimento delle magistrature	168
	203. Il consolato	170
	204. La pretura	171
	205. L'edilità	171
	206. Il tribunato della plebe	172
	207. La questura	173
	208. Il vigintivirato	173
	209. La censura	174
	210. Le magistrature straordinarie	175
	211. Le promagistrature	176
	212. Gli uffici subalterni	177
	213. Gli ausiliari di governo	177
	214. I tre sommi collegi sacerdotali	178
V.	215. <i>Gli enti parastatali romani</i>	179
	216. I "municipia"	180
VI.	217. <i>L'organizzazione dell'"Imperium Romanum"</i>	180
	218. L'"ager publicus"	181
	219. Le "provinciae"	181
	220. Il sistema egemonico romano	182
	221. Il vassallaggio latino	183
	222. Il vassallaggio italico	183
	223. Il vassallaggio peregrino	183
VII.	224. <i>Le finanze della "repubblica" nazionale romana</i>	184
	225. Le entrate pubbliche	185

§ 10. - L'ORDINAMENTO GIURIDICO ROMANO NAZIONALE.

I.	226. <i>Quadro generale</i>	186
	227. L'identificazione del diritto preclassico	186
	228. Le fasi storiche del diritto romano nazionale	187
II.	229. <i>Il diritto preclassico nella fase di assestamento della "repubblica" nazionale</i>	187
	230. La decadenza del monopolio pontificale della giurisprudenza	188
	231. La formazione del "ius civile"	189

232.	La formazione del 'ius publicum'	190
233.	La equiparazione dei 'plébiscita' alle 'leges publicae'	191
III. 234.	<i>Il diritto preclassico nella fase di apogeo della 'respublica' nazionale</i>	192
235.	La struttura del 'ius publicum'	193
236.	L'influenza del 'ius publicum' sulla 'coëctio' magistratuale	194
237.	I rapporti tra 'ius publicum' e 'ius civile'	196
238.	Il 'praetor peregrinus' e la tutela dei nuovi rapporti commerciali	197
239.	La genesi del 'novum ius civile'	199
240.	Sviluppi dell'attività del 'praetor urbanus'	199
IV. 241.	<i>Il diritto preclassico nella fase di crisi della 'respublica' nazionale</i>	201
242.	La riforma della repressione criminale	202
243.	La procedura delle 'quaestiones perpetuae'	203
244.	I singoli 'crimina'	204
245.	La riforma abuzia e la costituzione del 'ius honorarium'	205
246.	Gli 'edicta magistratum'	206
247.	I principali mezzi tecnici adoperati dal 'praetor urbanus'	208
§ 11. - LA GIURISPRUDENZA PRECLASSICA.		
I. 248.	<i>Quadro generale</i>	210
249.	L'identificazione della giurisprudenza preclassica	211
250.	Le fasi storiche della giurisprudenza preclassica	212
II. 251.	<i>Modi e forme dell'attività giurisprudenziale preclassica</i>	213
252.	I 'responsa' in senso stretto	214
253.	I 'responsa' cautelari	214
254.	I 'responsa' in tema di 'actiones'	215
255.	Altri modi dell'attività giurisprudenziale	216
256.	Le forme della letteratura giuridica preclassica	216
III. 257.	<i>I giuriconsulti giureconsulti preclassici</i>	217
258.	I giuriconsulti della fase di apogeo della 'respublica' nazionale	217
259.	I 'fondatori' del 'ius civile'	218
260.	I giuriconsulti dell'ultimo secolo della 'respublica' nazionale	219
§ 12. - I MEZZI DI COGNIZIONE DEL DIRITTO PRECLASSICO.		
I. 261.	<i>Quadro generale</i>	221
II. 262.	<i>Le fonti primarie di cognizione del periodo preclassico</i>	222
263.	Resti epigrafici di 'leges'	222
264.	Resti epigrafici di 'senatusconsulta'	224
III. 265.	<i>Le fonti secondarie di cognizione del periodo preclassico</i>	225
266.	Le pallinnesi dell' 'edictum praetoris' e dell' 'edictum aedilium curulium'	225
IV. 267.	<i>I metodi di studio delle fonti sul periodo preclassico</i>	227

SEZIONE TERZA

IL DIRITTO ROMANO UNIVERSALE

§ 13. - LA CIVILTÀ ROMANO-UNIVERSALE.

I. 268.	<i>Quadro generale</i>	229
269.	La 'respublica' universale romana	230
270.	L'organizzazione dell' 'imperium Romanum' e i suoi rapporti con la 'respublica'	231

271.	Le fasi storiche della 'respublica' universale romana	232
II. 272.	<i>La fase di assestamento della 'respublica' universale romana</i>	232
273.	La restaurazione augustea della 'respublica'	233
274.	Il principato di Augusto	234
275.	I 'principes' Giulio-Claudii	235
276.	La prima anarchia militare e il principato dei Flavii	236
277.	Nerva e Traiano	237
III. 278.	<i>La fase di equilibrio tra 'respublica' e 'imperium Romanum'</i>	238
279.	I successori di Adriano	239
280.	La seconda anarchia militare	240
281.	I Severi	240
IV. 282.	<i>La fase di crisi della 'respublica' universale romana</i>	241
283.	La provincializzazione dell'esercito	241
284.	La decadenza demografica dell'Italia e la decadenza economica generale	242
285.	Il Cristianesimo	243
286.	La pressione dei barbari	243
287.	Gli sviluppi della crisi	244
288.	La terza anarchia militare	245
§ 14. - IL PRINCIPATO.		
I. 289.	<i>Quadro generale</i>	246
290.	La definizione giuridica del 'principatus'	246
291.	Il principato come democrazia autoritaria	247
292.	Il principato augusteo	248
293.	Il principato adrianeo	249
294.	La crisi del principato	250
II. 295.	<i>La popolazione della 'respublica' universale romana</i>	251
296.	I requisiti necessari per la partecipazione al governo	251
297.	L' 'ordo senatorius'	252
298.	L' 'ordo equester'	253
III. 299.	<i>Il territorio della 'respublica' universale romana</i>	254
300.	La città di Roma e la sua amministrazione	254
301.	La circoscrizione italica	255
IV. 302.	<i>Il governo della 'respublica' romana</i>	255
303.	A) Le assemblee popolari	255
304.	B) Il 'senatus'	256
305.	Le attribuzioni del 'senatus'	257
306.	C) Le magistrature	257
307.	Le singole magistrature	258
308.	D) Il 'princeps rei publicae'	259
309.	La posizione del 'princeps' nella 'respublica'	260
310.	I funzionari imperiali	261
V. 311.	<i>Gli enti parastatali romani</i>	262
312.	Il territorio e la popolazione dei 'municipia'	263
313.	I 'comitia' e il 'senatus' dei 'municipia'	264
314.	Le magistrature municipali	265
315.	L'amministrazione autonoma dei 'loci' e delle 'cannabae'	266
316.	Le finanze municipali	266
317.	Il 'princeps' e le autonomie municipali	266
VI. 318.	<i>L'organizzazione dell' 'imperium Romanum'</i>	267
319.	Il territorio e la popolazione delle 'provinciae'	267
320.	Il governo delle 'provinciae'	268
321.	Elementi completivi dell' 'imperium Romanum'	270
VII. 322.	<i>Le finanze della 'respublica' universale romana</i>	270
323.	I 'municipia publica'	271

§ 16. - L'ORDINAMENTO GIURIDICO NELLA CIVILTÀ ROMANA.

I.	324.	Quadro generale	272
	325.	L'identificazione del diritto classico	272
	326.	Le fasi storiche del diritto romano antichissimo	274
II.	327.	Il diritto classico nella fase augustea della "respublica" unita	274
	328.	L'interimento del "ius honorarium"	274
	329.	La temporanea ripresa della legislazione consuetudinaria	276
	330.	Le leggi sul matrimonio e sulle manomissioni	276
	331.	Il "senatusconsultum" normativo	278
	332.	I principali "senatusconsulta" normativi della fase augustea	279
	333.	Il "ius publicum responsurum"	281
	334.	La "cognitio extra ordinem" del "senatus" e del "magistratus"	282
	335.	L'attività "extra ordinem" dei "principes" ed il suo fondamento	283
	336.	Le forme dell'attività "extra ordinem" del "principes"	285
III.	337.	Il diritto classico nella fase intermedia della "respublica" unita	286
	338.	La estinzione del "ius honorarium"	286
	339.	L'assunto definitivo dell'"edictum perpetuum"	288
	340.	L'esaurimento del "ius publicum" e del "ius civile"	288
	341.	Il "ius extraordinarium"	290
	342.	Il fondamento del "ius novum" e le sue forme	290
	343.	La "cognitio extraordinaria" delle controversie private	291
	344.	La "cognitio extraordinaria" dei "crimina"	292
	345.	Le principali figure di "crimina extraordinaria"	293
IV.	346.	Il diritto classico nella fase di crisi della "respublica" unita	295

§ 16. - LA GIURISPRUDENZA CLASSICA.

I.	347.	Quadro generale	286
	348.	L'identificazione della giurisprudenza classica	286
	349.	Le fasi storiche della giurisprudenza classica	288
II.	350.	I modi dell'attività giurisprudenziale classica	288
	351.	L'emissione di "responsa"	289
	352.	L'attività consultiva	290
	353.	L'attività didattica	290
	354.	Le scuole sabiniana e proculeiana	290
III.	355.	Le forme della letteratura giuridica classica	292
	356.	Le opere di commento	293
	357.	Le opere di casistica	293
	358.	Le opere monografiche	294
	359.	Le opere didattiche elementari	295
IV.	360.	I principali giuriconsulti classici	295
	361.	I codici della Scuola sabiniana	296
	362.	I codici della Scuola proculeiana	298
	363.	Altri giuristi della fase augustea	300
	364.	Salvo Giuliano	300
	365.	Africano e Pomponio	311
	366.	Ulpiano	312
	367.	Il sistema delle "Institutiones" di Gaius	314
	368.	La data e i modelli delle "Institutiones" di Gaius	316
	369.	Marcellus e Scaevola	317
	370.	Papinianus	319
	371.	Paolo	320
	372.	Diplazio	321
	373.	Marciano, Modestino e altre figure minori	322

V.	374.	Le "positiones" dello "studium iuris" nella giurisprudenza classica	324
	375.	La distinzione tra "ius gentium" e "ius civile"	324
	376.	La distinzione tra "ius publicum" e "ius privatum"	325
	377.	La distinzione tra "ius ex scripto" e "ius ex non scripto"	326
	378.	La rilevanza romana dei rapporti giuridici	327

§ 17. - I METODI DI RICERCA DEL DIRITTO CLASSICO.

I.	379.	Quadro generale	328
II.	380.	Le fonti primarie di cognizione del periodo classico	328
	381.	Resti epigrafici di "leges"	329
	382.	Resti di "senatusconsulta" e di "constitutiones principum"	330
	383.	Resti di "constitutiones principum"	331
	384.	Trattamenti della prassi giuridica	331
III.	385.	Le fonti secondarie di cognizione del periodo classico	334
	386.	I resti delle "Institutiones" di Gaius	335
	387.	Frammenti minori	335
IV.	388.	I metodi di studio delle fonti nel periodo classico	339

SECONDA QUARTA

IL DIRITTO ROMANO DELLA DECADENZA.

§ 18. - LA DECADENZA DELLA CIVILTÀ ROMANA.

I.	389.	Quadro generale	339
	390.	La fase dell'impero unico	339
	391.	La fase del due imperi	341
	392.	La fase giustinianea	341
II.	393.	L'imperium Romanum	343
	394.	La popolazione e il territorio dell'"Imperium Romanum"	343
	395.	Il governo dell'"Imperium Romanum"	344
	396.	L'organizzazione amministrativa civile	345
	397.	La finanza dell'"Imperium Romanum"	346
III.	398.	Gli aspetti della decadenza della civiltà romana	347
	399.	La decadenza politica generale	347
	400.	La decadenza economica	348

§ 18. - LA DECADENZA DELLA GIURISPRUDENZA ROMANA.

I.	401.	Quadro generale	349
	402.	L'identificazione del diritto postclassico	350
	403.	La decadenza giuridica nella fase dell'impero unico	352
	404.	La decadenza giuridica nella fase dell'impero doppio	353
	405.	La decadenza giuridica nella fase giustiniana	353
II.	406.	I fattori della decadenza giuridica romana	354
	407.	I fattori mediati	354
	408.	I fattori immediati	356
	409.	Le "leges" imperiali	357
	410.	Le varie specie di costituzioni imperiali	358
	411.	Le principali riforme determinate dal "ius novum"	360
	412.	La giurisprudenza postclassica	362
	413.	L'attività giurisprudenziale didattica	363
	414.	Le forme dell'attività giurisprudenziale postclassica	363
III.	415.	Le opere della giurisprudenza postclassica	364

415. Le collezioni private di 'leges' preteodosiane	365
417. Il 'Codex Theodosianus'	366
418. La legislazione post-teodosiana	367
419. Le leggi romano-barbariche	367
420. I 'Tituli' di Ulpiano e le 'Sententiae' di Paolo	369
421. Altre compilazioni pregiustiniane di 'iura'	370
422. I 'Fragmenta Vaticana'	371
423. La 'Collatio'	372
424. Le altre compilazioni miste pregiustiniane	373
425. Il primo 'Codex Iustinianus'	374
426. Le 'Quinquaginta decisiones'	374
427. I 'Digesta'	375
428. I problemi attinenti al modo di compilazione del 'Digesta'	376
429. I presunti 'predigesti' postclassici	378
430. Le 'Institutiones'	379
431. Il 'Codex repetitae praelectionis'	380
432. Le 'Novellae' giustiniane e postgiustiniane	381
433. Manoscritti della compilazione giustiniana	381
434. Le compilazioni giuridiche postgiustiniane	382
§ 20. - LO STUDIO DELLE FONTI GIURIDICHE POSTCLASSICHE.	
I. 435. Quadro generale	383
436. La 'duplex interpretatio' delle fonti postclassiche	384
437. L'interpretazione critica delle fonti postclassiche	385
438. I vocabolari romanistici	386
439. Indici di letteratura romanistica	386
II. 440. Il procedimento critico-esegetico	387
441. L'analisi filologica del testo	388
442. L'analisi stilistica del testo	389
443. L'analisi logico-generale del testo	390
444. L'analisi logico-giuridica del testo	390
445. L'analisi storica del testo	391
446. L'analisi sistematica del testo	392
447. L'analisi esegetica-generica del testo	393
III. 448. Il procedimento critico-ricostruttivo	393
449. Il problema del numero e dell'età delle alterazioni testuali	399
450. Il problema del valore delle alterazioni testuali	394
TAVOLA CRONOLOGICA	397
INDICE ALFABETICO DELLE MATERIE	401

INTRODUZIONE

NOZIONI PRELIMINARI

§ 1. IL DIRITTO.

I. 1. IL FENOMENO SOCIALE. — L'affermazione di ARISTOTELE che l'uomo è un animale politico (*πολιτικόν ζῷον*) fa parte ormai della categoria dei luoghi comuni. Ma, almeno a nostro parere, bisogna guardarsi dal credere, affrettatamente, che l'uomo sia un essere sociale per sua natura.

Allo stato di natura l'Uomo, così come ogni altro animale, è un essere essenzialmente egoista, che non vede se non i suoi particolari bisogni e che, per soddisfare i medesimi, non rifuggirebbe — come ben vide l'HOBBES ('*homo homini lupus*') — dal sopraffare con la forza i suoi simili. Senonchè gli uomini, a differenza degli altri esseri animati, hanno anche avuto il dono prezioso di una intelligenza superiore, che li rende capaci di ragionamento e di sentimenti profondi. Se essi hanno mostrato *ab antiquo* una tendenza generale ed insopprimibile a consociarsi tra loro, ciò non è stato, dunque, per forza di istinto, ma proprio e solo per virtù di ragionamento: un ragionamento largamente utilitaristico, integrato e corroborato da sentimenti affettivi, che li ha indotti a sobbarcarsi ai sacrifici inevitabilmente imposti dalla convivenza con i loro simili in vista dei vantaggi che, per converse, solo una ben ordinata e disciplinata convivenza è in grado di assicurare.

L'abitudine della socialità, datando ormai da millenni, rende gli uomini evoluti praticamente inconsapevoli del loro primordiali istinti egocentrici ed è valsa a determinare in essi, a guisa di seconda natura, un *appetitus societatis*, un convincimento della necessità del vivere socialmente, che copre completamente, o quasi, nella normalità dei casi, quegli istinti primitivi. Ma, per poco che si eserciti una serena e spassionata introspezione di noi stessi, non possono non rivelarsi ai nostri occhi le tracce del nostro innato egoismo, che ancora è in agguato tra le pieghe della nostra coscienza civile.

2. *La società.* — Le precisazioni ora fatte valgono a chiarire che, contro ogni prima impressione, non ogni accolta di esseri una-

ni presenta i caratteri della società, nel senso proprio della parola.

Non merita il nome di società, non è società il complesso dei passeggeri di una nave o di un treno, o il gruppo di turisti che si trovano a visitare insieme un museo, o la fila degli acquirenti davanti alla porta di un negozio; essi si trovano casualmente, fisicamente accomunati, ma non vogliono formare unità, non hanno interesse a formarla. Non merita, in particolare, il titolo di vera e propria società l'orda (cd. 'società naturale'), cioè l'assembramento farraginoso ed incomposto dei primitivi, unicamente determinato da contingenze e da impellenze esteriori, quali la necessità di abbeverarsi ad una stessa fonte o di ripararsi in uno stesso luogo dalle intemperie. La formazione delle orde primordiali non ha significato il verificarsi del fenomeno sociale, ma ha soltanto favorito la successiva attuazione di esso, nel senso che dalle orde primitive, appunto, si enuclearono i primi aggregati sociali, a carattere religioso, economico o politico.

Le società, in senso proprio, hanno radici in una determinazione più o meno cosciente, ma sempre volontaria, degli uomini. Esse derivano da una esplicita o tacita *convenzione costitutiva* (il cd. 'contratto sociale' del Rousseau), vale a dire da un accordo, più o meno determinato, degli uomini di accettare una certa disciplina collettiva, onde poter realizzare certe finalità di comune interesse: finalità di culto religioso, di benessere economico, di ordine nelle relazioni esteriori, di elevamento morale, o altre. Queste 'convenzioni sociali' (termine ancor oggi di uso comune) si prolungano o si perpetuano nei secoli attraverso l'adesione dei discendenti di coloro che le hanno per primi concluse e non si risolvono, di regola, se non quando possa dirsi esaurita o superata la finalità per cui vi si è addiventati. Ma il vincolo sociale — si badi — non è mai tale da legare gli uomini contro la loro volontà. In qualsivoglia aggregato sociale si riconosce sempre, infatti, ai membri la facoltà di recedere, cioè la possibilità di uscire dalla società, sottraendosi volontariamente alla disciplina collettiva che più non si gradisce.

Esaminata dal punto di vista della sua struttura, è innegabile che ogni società è, in quanto tale, un ente (= una cosa che è), una istituzione (= un principio di disciplina e di ordine); insomma, una forma della realtà della vita, che si distingue dalle figure dei singoli consociati, sovrapponendosi ad esse, e si contraddistingue attraverso le sue specifiche finalità, che ne costituiscono la ragione di essere, la cd. *causa*.

Società significa, dunque, *organismo*, *organizzazione* più o meno complessa, ma sempre autonoma ed individuata, di persone fisiche o di organismi sociali minori. Ne consegue, logicamente, che, come tutte le organizzazioni, ogni società implica l'esistenza, in essa

e per essa, di un *ordinamento sociale*, cioè di un sistema di principi (*norme sociali*), che ne regolino l'assetto ed il funzionamento. L'ordinamento sociale sta alla società come lo spirito animatore sta al corpo animato. Un ente sociale non potrebbe sussistere se non fosse pervaso da un corrispondente ed adeguato ordinamento ('ubi societas ibi ordinatio').

3. *La società politica.* — Entro il vastissimo *genus* della società umana spicca, come una *species* ben distinta, la società politica.

Caratteristica della società politica è di porsi come *finalità generiche* quelle stesse, fra le varie finalità sociali, che appaiono, nel convincimento concorde dei consociati, più delle altre abbisognavoli di scienza ed universale applicazione pratica (quindi, principalmente, le finalità di ordine nelle relazioni esteriori tra i membri), ma di proporsi in più, come *finalità specifica e tipica*, il fine di mettere in atto ogni condizione umanamente possibile per assicurare la realizzazione di quelle sue finalità generiche. Ciò, beninteso, non significa e non può significare che i membri della società politica siano riducibili ad automi privi di volontà: trattandosi di un ente che deriva la ragione stessa della sua esistenza e della sua persistenza dalla volontà dei membri, la cosa non sarebbe ammissibile 'per la contraddizione che noi consente'. Ciò significa soltanto (ed è già molto) che la società politica si differenzia da ogni altra specie sociale per la finalità di giungere sino al punto di *costringere materialmente* i consociati a fare quanto è prestabilito che facciano, qualora essi non abbiano spontaneamente obbedito alla disciplina sociale che pure avevano accettato (cd. *causa politica*).

Il fine caratteristico, ora illustrato, della società politica importa la necessità che questa consista in una *organizzazione partecipatamente efficiente*, tale cioè da poter obiettivamente garantire che nessun consociato sia in grado di sottrarsi alla responsabilità assunta mediante l'infrazione della disciplina sociale. Ogni organismo politico ha, in conseguenza, se veramente è tale, la duplice peculiarità di una *illimitata autoritatività* nei riguardi dei consociati e di una *assoluta indipendenza* da ogni potestà sovraordinata (senza di che non potrebbe dirsi illimitata la autoritatività). La convenzione esplicita o implicita, che sta alla radice di ogni società politica (convenzione detta, comunemente, *costituzione politica*), non si limita a fissare l'impegno dei consociati ad operare, nei loro reciproci rapporti, secondo certe direttive, ma fa qualcosa di più e di diverso: stabilisce un *limite* alla libertà dei consociati e preordina i mezzi per la coazione dei medesimi alla riparazione ed alla espiazione nel caso che abbiano varcato quel limite. I membri della so-

cietà, dal canto loro, possono ben sottrarsi, giusta il principio generale (v. n. 2), alla eventualità di una futura coazione per infrazioni future, mediante l'esercizio della facoltà di recesso, ma non possono sottrarsi alla coazione relativa alla infrazione già commessa.

4. *La formazione delle società politiche.* — Come si siano andate formando le prime società politiche è materia di non poche discussioni.

A questo proposito, vi è chi sostiene che le società politiche si costituirono, primordialmente, attraverso la lenta trasformazione delle orde in aggregati autoritativi e indipendenti (*teoria matriarcale*: MYER), mentre vi è chi assume che il primo nucleo di esse è da ravvisarsi nelle famiglie patriarcali, organizzate sotto la potestà del capostipite maschio (*teoria patriarcale*: VICO). Secondo noi, è poco verosimile che, giusta i postulati della teoria matriarcale, le orde primitive si siano potute trasformare, per diretto processo evolutivo, in altrettante società politiche. Più verosimile è, invece, l'insegnamento della teoria patriarcale, secondo cui la convivenza familiare fu l'ambiente più adatto per il primo profilarsi dell'idea politica nel mondo.

Tutto ciò che sappiamo o intuiamo della vita primitiva fa, appunto, credere che la spinta decisiva verso più o meno stabili organizzazioni politiche venne dal complesso di sentimenti affettivi suscitati dalle unioni sessuali e dalle conseguenti prolificazioni. Parve ben naturale, in quest'orientamento di affetti, riconoscere nel marito e nel padre, fin che visse, l'autorità suprema del gruppo, il patriarca, e in questo spontaneo riconoscimento della sua autorità di esponente del gruppo e di tutore della sua disciplina fu il seme delle società politiche. Tuttavia, non deve credersi che, almeno in questo modo, la società politica sia sorta *ex abrupto* come tale, cioè come nettamente distinta da ogni altra specie sociale: è ovvio, invece, che i primi organismi sociali furono, ad un tempo, politici e religiosi ed economici e così via, senza molta possibilità di distinguere l'uno dall'altro carattere. La coscienza politica è, insomma, da ritenersi il portato di un processo assai lungo e complesso di maturazione della generica coscienza sociale degli uomini.

II. 5. *Lo Stato.* — La parola modernamente adoperata per designare gli enti politici è il termine *Stato*. Di fronte allo Stato ogni ente sociale privo di indipendenza e di autoritatività prende il nome di *società apolitica* (religiosa, morale, economica e via dicendo). Gli organismi sociali che, pur essendo autoritativamente organizzati nel loro interno, mancano del requisito fondamentale della indipendenza

non sono neppure essi società politiche, ma società parapolitiche (altrimenti denominabili *enti autarchici* o *parastatali*), cioè proiezioni di società politiche sovraordinate.

Il carattere di indipendenza e di autoritatività delle società politiche significa, in altri termini, la immanenza nello Stato di una *potestà di comando originaria*, di una potestà, cioè, che non deriva da alcuna potestà superiore, ma nasce con lo Stato e si spegne con esso. Della potestà di comando diceasi *sovranità*.

La sovranità, nello Stato, spetta ad una o più persone od enti, che ne è o ne sono i 'titolari', e viene esercitata dal titolare stesso o da altri per lui, ma, evidentemente, sempre da persone fisiche, cioè da uomini. La identificazione del titolare o dei titolari della sovranità è questione opinabile, la cui soluzione varia a seconda dei tempi o dei luoghi: si può andare dalla concezione semplicistica che essa spetti al suo supremo esecrente (il 'sovrano') sino alla concezione evoluta, caratteristicamente moderna, che essa appartenga allo Stato, nel senso che lo Stato sia, oltre che un ente, addirittura una persona (incorporale).

Anche gli enti politici, non diversamente dagli individui singoli, tendono, per il raggiungimento di scopi più generali, altrimenti irraggiungibili, a costituire *società* tra loro, sia a carattere apolitico (religioso, morale, economico ecc.), sia a carattere politico. In questo secondo caso, attraverso il fenomeno della cd. *federazione*, viene a costituirsi un super-Stato (cd. *Stato federale*), alla cui sovranità gli Stati membri sacrificano, in ordine a certuni interessi da soddisfare, la propria indipendenza, limitando cioè la propria sovranità. La storia dell'umanità insegna che per questa guisa si formano, nell'ambito del ciclo plurisecolare di ogni singola 'civiltà', Stati unitari sempre più grandi: è, infatti, in certo senso fatale che i super-Stati finiscano per soverchiare totalmente, alla fine, la sovranità degli Stati-membri, i quali o scompaiono del tutto o, sussistono l'opportunità, si riducono alla funzione di enti parastatali.

6. *Struttura dello Stato.* — L'analisi della struttura dello Stato, quale che sia l'ambiente di civiltà in cui esso si sia sviluppato e viva, porta costantemente alla identificazione di tre *elementi essenziali*, che sono: il popolo, il territorio e il governo.

(a) *Popolo* o 'popolazione' è l'insieme dei membri della consociazione politica. Esso può suddividersi in due categorie: a) la *cittadinanza*, che è il complesso di coloro, cui è riconosciuta la capacità di partecipare al governo dello Stato o ad alcune funzioni di esso (*cittadini*); b) la *sudditanza*, che è il complesso di coloro cui non è riconosciuta alcuna capacità di partecipazione al governo (*sudditi*). La categoria dei cittadini può articolarsi in svariate gra-

dazioni, a seconda dell'estensione della capacità di governo spettante a ciascuno: accanto ai *cittadini di pieno diritto*, capaci di tutte indistintamente le funzioni di governo, possono esservi, dunque, diverse classi di *cittadini parziali* o 'di minor diritto', aventi una capacità di governo limitata. La distinzione tra le infinite classi dei cittadini parziali e la categoria dei sudditi non è sempre agevole e dipende spesso da elementi variabili a seconda delle specifiche e contingenti forme politiche.

Perché uno Stato vi sia, non è necessario che vi siano sudditi, oltre che cittadini: è necessario, viceversa, che, per quanto pochi, vi siano in esso dei cittadini di pieno diritto, dato che la mancanza di questi ultimi implicherebbe la impossibilità dell'esistenza di un governo dello Stato.

(b) *Territorio* è la sede comune, anche se non fissa, del popolo. Esso può distinguersi in: a) *territorio metropolitano*, che è la sede normale dei cittadini o, quanto meno, degli organi di governo dello Stato; b) *territorio pertinenziale*, che è la sede normale dei sudditi permanenti, se ve ne sono. Il territorio pertinenziale può anche non esservi o può anche non essere considerato elemento dello Stato, ma soltanto oggetto della sua sovranità; il territorio metropolitano, per limitato che sia, non può invece mai mancare, perché se il governo fosse fissato sul territorio di un altro Stato, mancherebbe, evidentemente, la condizione fondamentale dell'indipendenza.

(c) Il *governo* è l'organizzazione di cittadini e di enti parastatali, cui spetta, a norma della costituzione politica, l'esercizio dei poteri sovrani. La sua funzione è quella di provvedere alla attuazione in concreto dei fini della società politica.

La funzione di governo dello Stato importa l'*attribuzione* ai suoi organi di un triplice ordine di attività potestative: a) l'*attività legislativa*, la quale consiste nella integrazione della costituzione politica con altri principi di disciplina sociale (*legislazione normativa* o *sostanziale*) e nella eventuale emanazione di provvedimenti concreti in nessun modo derogabili (*legislazione formale*); b) l'*attività sanzionatoria*, la quale consiste nella applicazione delle sanzioni, coattive e non coattive, previste dalla costituzione politica e dai provvedimenti legislativi; c) l'*attività amministrativa*, la quale consiste nella esplicazione autoritativa, entro i limiti posti dai principi costituzionali e dai provvedimenti legislativi o sanzionatori, di ogni altra mansione necessaria per il soddisfacimento dei pubblici interessi.

I tre tipi di attribuzioni ora descritti possono essere ulteriormente ripartiti in specifiche *competenze*, che vengono assegnate a vari *uffici di governo*: assemblee, consigli, organi monocratici o collegiali, ecc. L'esercizio concreto di esse, oltre che ai titolari di quegli uffici

(*funzionari di governo*), può essere affidato ad enti parastatali o anche a persone private di particolare rilevanza sociale (*ausiliari di governo*).

7. *Classificazione degli Stati*. — Con riguardo alla loro struttura, e in particolare alla struttura del governo, gli Stati vanno divisi in due grandi categorie: Stati a *governo aperto* e Stati a *governo chiuso*. Basterà la identificazione della prima categoria a far intendere, per esclusione, quali siano gli Stati rientranti nella seconda categoria.

Stati a *governo aperto*, o *democratici*, sono quelli caratterizzati dal fatto che: a) tutti i cittadini hanno la capacità di partecipare a tutte le funzioni di governo; b) lo *status* di cittadino di pieno diritto è reso accessibile a tutti coloro che, in un determinato momento storico, sono universalmente e astrattamente considerati capaci di partecipazione al governo. Dove non si realizzino o non si realizzino pienamente queste caratteristiche, e invece il governo sia riservato ad una famiglia (dinastia) o ad una casta inaccessibile, si versa nell'ipotesi di Stato a *governo chiuso*.

Per meglio chiarire il concetto di democrazia sono opportune le seguenti precisazioni: a) per l'esistenza di una democrazia è sufficiente che sia costituzionalmente prevista la capacità di tutti i cittadini, se non proprio di partecipare attivamente al governo, quanto meno di controllarne l'attività e di mutarne la struttura e il sistema di funzionamento; b) per il funzionamento pratico di una democrazia è necessario si ammetta che i cittadini deliberino, anziché ad unanimità, a maggioranza, semplice o qualificata (es.: i due terzi), dei presenti alla deliberazione; c) per il funzionamento pratico di una democrazia è altresì necessario si ammetta che talune funzioni siano affidate, a tempo determinato o indeterminato, oppure con possibilità di revoca, a talune persone, famiglie o caste di gradimento della maggioranza. L'uso più o meno largo del principio di affidamento, or ora illustrato, vale tuttavia a differenziare i *regimi* (= modi di funzionamento) *democratici* secondo tutta una gamma, di cui i due estremi sono: da un lato, il *regime democratico puro*, per cui il *minimum* di funzioni di governo è affidate ad assemblee o persone elette dalla maggioranza e a scadenza assai breve; dall'altro, il *regime democratico autoritario*, per cui tutte le funzioni di governo e le più essenziali di esse sono concentrate in un capo vitalizio elettivo.

III. 8. L'ORDINAMENTO GIURIDICO. — Come già si è detto (v. n. 2), ogni ente sociale implica un ordinamento, il quale determina l'assetto ed il funzionamento di esso. *Diritto* o *ordinamento giuridico* è l'ordinamento proprio ed esclusivo della società politica ('*ubi civitas ibi ius*').

La funzione dell'ordinamento giuridico consiste nello stabilire *a priori*, in via generale ed in alto, quali siano le condizioni necessarie e sufficienti per l'attuazione delle finalità dello Stato, e quindi per l'esistenza di questo. Tenendo presente quanto si è detto circa le finalità generali e la finalità specifica di ogni società politica (v. n. 3), può affermarsi che il diritto esplica due funzioni tra loro intimamente connesse: a) una *funzione direttiva*, consistente nella determinazione di tutto quanto è rilevante ai fini del diritto ('materie giuridicamente rilevanti') e nella determinazione, entro questa sfera, dei comportamenti che i soggetti sono lasciati liberi di tenere o di non tenere (*libero giuridico*) e dei comportamenti che i soggetti sono tenuti ad osservare (*obbligo giuridico*); b) una *funzione sancionatoria*, consistente nella determinazione della allegata e proporzionata sanzione, eventualmente anche reattiva, che si attaglia a chi si sia reso responsabile di un *illecito giuridico*, cioè della mancata osservanza di un comportamento giuridicamente obbligatorio.

Il compito del diritto si avvale, come si vede, alla subordinazione dei principi cui deve essere informata la vita della società politica. L'attuazione concreta di questi principi, cioè la realizzazione dell'ordine giuridico, dipende dall'effettivo verificarsi in atto delle fattispecie previste in ipotesi dall'ordinamento giuridico (v. n. 17).

9. *Struttura dell'ordinamento giuridico*. — Con riferimento alla sua struttura, l'ordinamento giuridico può essere definito un complesso di comandi normativi, aventi ad oggetto il regolamento di conflitti intersubiettivi di interessi in maniera conforme alla causa della società politica.

Detti comandi si dicono *norme giuridiche* e presentano le seguenti note caratteristiche: a) sono, anzi tutte, comandi *imperativi*, vale a dire comandi a carattere generale e *abstracto*, relativi ciascuno ad una fattispecie ipotetica che potrà verificarsi, in futuro, una, nessuna o concomitante volte; e diretti ciascuno ad una categoria generica di destinatari (es.: 'se taluno necciterà il suo simile, sarà del pari neciso'). b) sono, secondariamente, comandi normativi complessi, risultanti ciascuno dall'abbinamento di una norma a contenuto direttivo (ed *norma di condotta*; es.: 'se taluno è proprietario di una cosa, tutti gli altri consociati devono rispettare il suo godimento') con una norma subordinata, a contenuto sanzionatorio (ed *norma di tutela*; es.: 'se taluno infrange l'obbligo di rispettare il godimento del proprietario, sarà costretto a riparare il danno arrecatogli'); e) sono, in terzo luogo, comandi ed *reati giuridici* *contingenti*, nel senso che predispongono, nel caso di volontaria renitenza del destinatario alla condotta assegnatagli, il contriungimento fisico

dello stesso alla riparazione o alla espiazione. Il carattere di *coercibilità* costituisce appunto la 'differenzia specifica' delle norme giuridiche rispetto al 'genus proximum' delle norme sociali.

10. *La produzione del diritto*. — Le norme del diritto, appartenendo alla categoria dei comandi, esigono il essere attraverso atti di volizione, che si dicono le *fonti di produzione* di esse. Ma i comandi giuridici sono comandi *imperativi*, diretti cioè ad altri ('ad "destinatari"'), i quali debbono essere posti in condizione di conoscere l'esistenza e l'estensione. Poiché una norma giuridica sia pratica, ebe operante, non basta, dunque, la pura esistenza, ma occorre un qualche mezzo esteriore di manifestazione di essa, a quale mezzo i destinatari possono fissare lo sguardo.

La fonte di produzione naturale e originaria delle norme giuridiche è la *costituzione politica*, cioè la convenzione esplicita o tacita dei consociati (v. n. 3). Se la costituzione è esplicita, il mezzo di manifestazione delle norme è costituito dal documento costituzionale (ed. *statuto politico*). Se la costituzione è inespressa documentalmente (ipotesi assai più frequente), in tal caso essa si manifesta attraverso la uniforme ripetizione di un certo comportamento da parte della generalità (se non della universalità) dei consociati, fatto con la convinzione della sua giuridica necessità, fenomeno che si designa moderatamente con il termine di *consuetudine*.

Ma la costituzione politica può anche ammettere, e solitamente ammette, che norme giuridiche integrative vengano emanate da organi del governo dello Stato (principalmente, gli organi legislativi; v. n. 6) attraverso provvedimenti normativi. Fonti di produzione derivate e subordinata delle norme giuridiche sono, pertanto, i *provvedimenti normativi di governo*, e particolarmente i provvedimenti legislativi sostanziali. In linea logica i provvedimenti normativi non dovrebbero poter prevalere sulle norme costituzionali, sistematiche o consuetudinarie che siano. Molti ordinamenti giuridici moderni sono giunti, invece, attraverso una lenta evoluzione, sino al punto di ammettere la piena equivalenza dei provvedimenti normativi di governo con le norme statutarie o, addirittura, la prevalenza dei provvedimenti normativi di governo sulle norme consuetudinarie: alle quali ultime non rimane, dunque, riconosciuta alcuna efficacia, se si tratterà del essere *contra legem* o anche, talvolta, se aleno soltanto *intra legem*.

11. *Interpretazione del diritto*. — Affinchè i destinatari delle norme giuridiche le conoscano e le applichino, non è sufficiente che una volontà vi sia e sia manifestata, ma occorre che da parte degli stessi destinatari, si svolga una attività di accertamento di caso e della sua sfera di applicazione. Detta attività viene di *interpretazione*

zione del diritto, ed è ovvio che, in pratica, la precisa determinazione di una volontà normativa risulti spesso non meno dalla interpretazione che dalla manifestazione di essa.

L'accertamento delle norme giuridiche vigenti può essere di tre specie: a) diretto, quando consista nella ricognizione del documento in cui una norma giuridica (esplicita) si concreta; b) indiretto, quando consista nella ricognizione dei fatti, che fanno testimonianza della esistenza di una norma giuridica non documentata ('fatti di consuetudine'); c) presuntivo, quando consista nella logica deduzione da una norma giuridica accertata della esistenza di un principio giuridico inespresso, che di essa costituisce il presupposto. La funzione di accertamento presuntivo delle norme giuridiche dicesi *analogia* ed è, naturalmente, di estrema delicatezza e difficoltà. Essa è, peraltro, logicamente corretta e praticamente necessaria perchè serve ad individuare i principi regolatori di fattispecie, che, pur non potendosi dire giuridicamente irrilevanti, non risultano, tuttavia, previste esattamente da norme giuridiche direttamente o indirettamente accertate: è ovvio che il regolamento che meglio si attaglia a queste fattispecie sia, *mutatis mutandis*, quello dettato per casi simili.

L'accertamento del significato delle norme giuridiche accertate è operazione complessa, che consiste nel contemperamento del significato letterale della norma con le esigenze della logica e con le linee generali dell'ordinamento giuridico vigente. Non sempre la significazione sostanziale di una norma giuridica coincide con la sua significazione apparente, letterale: in tal caso, è evidente che è la significazione sostanziale che deve prevalere sull'altra.

L'interpretazione del diritto è compito comune dei destinatari delle norme. Vi è, peraltro, anche: una interpretazione autentica o normativa, che è quella esercitata eventualmente dal governo con provvedimenti legislativi sostanziali; una interpretazione giurisdizionale o sanzionatoria, che è quella esercitata dal governo come presupposto indispensabile per la emanazione di provvedimenti sanzionatori; una interpretazione giurisprudenziale o dottrinale, che è quella esercitata dai giurisperiti, cioè dagli interpreti professionali del diritto. L'efficacia degli atti di interpretazione autentica o giurisdizionale è quella stessa dei provvedimenti normativi o sanzionatori che li contengono e li assorbono (v. n. 6); l'efficacia dell'interpretazione giurisprudenziale è giuridicamente nulla, sebbene possa essere socialmente assai notevole in dipendenza dell'estimazione di cui godono i giurisperiti che la esercitano.

IV. 12. I RAPPORTI GIURIDICI. — Coerentemente alla funzione propria dell'ordinamento giuridico, ciascuna norma giuridica si risolve nella predisposizione del regolamento (direttivo e sanzionato-

rio) adeguato ad un certo tipo di rapporto (*rapporto giuridico*) intercorrente tra due o più soggetti (*soggetti giuridici*) in relazione ad un bene della vita sociale, cioè ad una fonte di interessi divergenti per i soggetti (*oggetto giuridico*). Data, dunque, la possibilità di un conflitto intersubiettivo di interessi in ordine a certi beni della vita sociale, interviene la norma giuridica (cd. *norma giuridica di relazione*) a stabilire a priori quale soggetto, ed a quali condizioni, meriti la prevalenza sull'altro o sugli altri soggetti concorrenti.

Tuttavia, prima ancora di stabilire il regolamento dei singoli tipi di conflitti intersubiettivi di interessi, fa d'uopo che l'ordinamento giuridico, mediante le cd. *norme giuridiche di qualificazione*, stabilisca i presupposti generali cui si riferisce, vale a dire quale sia la sua sfera di applicazione nel tempo, nello spazio e relativamente alle materie. Tra le varie categorie di qualificazioni giuridiche hanno particolare interesse le qualificazioni soggettive, o 'status', che consistono nella determinazione dei requisiti necessari per poter essere soggetti di rapporti giuridici in genere o di determinati rapporti giuridici in specie (es.: 'status' di uomo libero, 'status' di cittadino ecc.).

13. *Contenuto dei rapporti giuridici.* — La conseguenza della produzione di una norma giuridica di relazione è che, in ordine ad un determinato oggetto, si determina una situazione di preminenza (cd. *situazione attiva*) di uno o più soggetti attivi ed una correlativa situazione di subordinazione (cd. *situazione passiva*) di un altro o di altri soggetti passivi.

La situazione del soggetto passivo, destinatario della norma, prende il nome di *dovere giuridico* e consiste: a) nella necessità di osservare l'invito a fare o a non fare alcunché, contenuto in una norma direttiva (*obbligo*); b) subordinatamente alla inosservanza dell'obbligo, nella necessità di astenersi, anche contro la propria volontà, a quanto prescritto da una norma sanzionatoria (*soggezione*).

La situazione del soggetto attivo, favorito dalla norma, prende *ab antiquo* il nome di *diritto* (in senso) *soggettivo* (meglio, *potere giuridico*) e può consistere: a) nel potere di pretendere l'osservanza dell'obbligo da parte del soggetto passivo (*pretesa*); b) subordinatamente alla inosservanza dell'obbligo, nel potere di provocare direttamente o indirettamente, con il proprio comportamento, l'assoggettamento del soggetto passivo alla sanzione (*azione*).

Come la norma giuridica è una norma complessa (v. n. 9: norma di condotta e norma di tutela), così è un potere complesso il diritto soggettivo ed è un dovere complesso il dovere giuridico. Alla pretesa del soggetto attivo corrisponde l'obbligo del soggetto passivo,

alla azione esercitata dall'uno corrisponde la soggezione dell'altro.

L'analisi del *diritto soggettivo* porta a precisare che esso non consiste, normalmente, nel potere di soddisfarsi esclusivamente attraverso il comportamento del soggetto passivo. Al contrario il soddisfacimento di un interesse tutelato dall'ordinamento giuridico implica anzi tutto la distribuzione al soggetto attivo di facoltà e anche di oneri: a) *facoltà* sono le possibilità riconosciute e garantite dal diritto al soggetto attivo di soddisfare il proprio interesse con i propri mezzi, senza turbative da parte di altro o di altri soggetti giuridici (es.: la facoltà di godere della cosa o di disporre a piacimento, che compete al titolare del diritto di proprietà); b) *oneri* sono i sacrifici che talvolta si impongono al soggetto attivo affinché egli possa esercitare il proprio diritto (es.: onere di esprimere la propria pretesa al soggetto passivo, onere di ricorrere alla autorità giudiziaria per provocarne l'assoggettamento).

Si noti, infine, che l'azione, o meglio il potere di agire per l'assoggettamento del soggetto passivo alla sanzione, può essere tanto una azione *diretta*, cioè esercitata direttamente e personalmente per la tutela del proprio interesse violato, quanto una azione *indiretta*, cioè esercitata indirettamente, provocando l'attività sanzionatoria del governo. Mentre le società politiche più antiche, per deficienza di organizzazione interna, autorizzavano ampiamente l'esercizio della autotutela da parte dei soggetti giuridici, i più moderni Stati, assai meglio organizzati, tendono a limitare al massimo l'autotutela, rendendo obbligatorio il ricorso agli organi della funzione sanzionatoria di governo.

14. *Categorie dei rapporti giuridici.* — Tra le molte classificazioni possibili dei rapporti giuridici hanno fondamentale importanza le seguenti.

(a) *Rapporti assoluti e relativi.* I rapporti giuridici assoluti sono quelli che intercorrono tra uno o più soggetti attivi e tutti gli altri consociati, i quali sono quindi tenuti ad un comportamento di astensione ('non fare') nei riguardi del soggetto attivo. Il soggetto attivo di un rapporto giuridico assoluto viene ad avere, pertanto, una pretesa *erga omnes* di non essere turbato nell'esercizio delle sue facoltà giuridiche: in caso di inosservanza dell'obbligo relativo da parte di un soggetto passivo, si costituirà a carico di quest'ultimo un rapporto di responsabilità, eventualmente ad esecuzione coatta. Esempi tipici di r. g. assoluti sono il rapporto di sovranità (tutti i consociati sono tenuti ad astenersi dal contrastare l'esercizio delle potestà sovrane da parte degli organi o degli enti competenti), il rapporto di proprietà (tutti i consociati sono tenuti ad astenersi dal turbare il godimento di un oggetto giuridico da parte del proprietario), il rap-

porto di usufrutto (tutti i consociati, compreso il proprietario della cosa fruttifera, sono tenuti ad astenersi dal turbare lo sfruttamento della cosa da parte dell'usufruttuario). I rapporti giuridici *relativi* sono quelli che intercorrono tra uno o più soggetti (attivi e passivi) determinati: i soggetti passivi sono, in tal caso, tenuti ad un comportamento soddisfacente positivo o negativo ('dare', 'fare', 'non fare'), nel senso che questo comportamento vale a determinare per sé stesso il soddisfacimento di un interesse del soggetto attivo. Esempi tipici di r. g. relativi sono i rapporti ed. obbligatori (da compravendita, da mutuo, da atto illecito ecc.: il debitore è tenuto a soddisfare il creditore consegnandogli la merce, restituendogli la somma avuta in prestito, astenendosi dal fargli concorrenza ecc.).

(b) *Rapporti di debito e di responsabilità.* I rapporti giuridici di *debito* sono rapporti (assoluti o relativi) consistenti in un vincolo che si costituisce per effetto di un fatto giuridico involontario o di un atto giuridico lecito (v. n. 17). I rapporti giuridici di *responsabilità* sono rapporti giuridici relativi (mai assoluti) consistenti in un vincolo che si pone a carico di uno o più soggetti passivi determinati a titolo di responsabilità, per la commissione da parte loro di un atto giuridico illecito. Esempio di r. g. di responsabilità è il rapporto di risarcimento del danno provocato (l'autore del danno è tenuto a risarcire il danneggiato).

(c) *Rapporti ad esecuzione libera e ad esecuzione coatta.* I rapporti giuridici ad *esecuzione libera* sono rapporti (di debito o di responsabilità) caratterizzati dalla correlazione di una mera pretesa del soggetto attivo con un mero obbligo del soggetto passivo. I rapporti giuridici ad *esecuzione coatta* sono rapporti di responsabilità (mai di debito) caratterizzati dalla correlazione di una azione del soggetto attivo con una soggezione del soggetto passivo.

Tenuto conto di quanto si è detto circa gli elementi dei rapporti giuridici (v. n. 13), va precisato che, in realtà, ogni rapporto giuridico (assoluto o relativo) è anzi tutto un rapporto di debito e che, in dipendenza della inosservanza dell'obbligo da parte del soggetto passivo, esso si evolve successivamente in rapporto di responsabilità, eventualmente ad esecuzione coatta. Le distinzioni sopra esposte tra rapporti di debito e di responsabilità, ad esecuzione libera e ad esecuzione coatta, non sono, insomma, vere e proprie contrapposizioni di rapporti giuridici autonomi, ma precisazioni di fasi e di aspetti evolutivi di ogni rapporto giuridico.

15. *Rapporti giuridici pubblici e privati.* — Un'altra distinzione di fondamentale importanza tra i rapporti giuridici è quella dei rapporti giuridici pubblici e dei rapporti giuridici privati.

I rapporti giuridici pubblici sono quelli relativi alla esplica-

zione di una funzione di governo, quindi all'esercizio di una potestà sovrana (v. n. 5). Almeno uno dei soggetti di essi (attivo o passivo) è, dunque, lo Stato (nei suoi funzionari o ausiliari di governo) o un ente pubblico parastatale. Esempi di r. g. pubblici sono il rapporto di debito del servizio militare tra lo Stato ed il cittadino (o anche, eventualmente, il suddito), il rapporto di debito di accettazione della candidatura ad una funzione pubblica tra il cittadino (soggetto attivo) e lo Stato, il rapporto di responsabilità tra lo Stato ed il cittadino per la commissione, da parte di quest'ultimo, di un atto lesivo dei pubblici interessi ecc.

I rapporti giuridici privati sono quelli che non attengono alla esplicazione di una funzione di governo, ma al soddisfacimento di interessi estranei ai fini supremi della comunità politica. Anche i rapporti giuridici privati interessano la comunità (non sarebbero altrimenti previsti e regolati col diritto), ma non la interessano direttamente, bensì *di riflesso*, e cioè se ed in quanto il conflitto intersubiettivo di interessi possa, deintegrando, turbare l'esplicazione delle finalità dello Stato. Così, allo Stato non interessa, in sé e per sé, che il mutuatario restituisca alla scadenza la somma prestagli dal mutuatario, ma interessa che, in caso di inadempimento, la eventuale lite fra i due non turbi l'ordine sociale, ed è perciò che esso considera giuridicamente rilevante il rapporto di debito *ex mutuo*, regolandolo in un certo modo.

La distinzione tra rapporti pubblici e rapporti privati è, ripetiamo, una distinzione fondamentale dei rapporti giuridici, ma essa è soggetta a variazioni e specificazioni diverse a seconda dei tempi e dei luoghi. Può segnalarsi, in linea generale, che: a) mentre gli Stati antichi, per la inefficienza della loro organizzazione, avevano la tendenza a considerare rilevanti un mirino numero di rapporti privati, gli Stati moderni sono informati ed un orientamento opposto: non solo è fortemente aumentato il numero dei rapporti giuridici pubblici, ma la gran parte dei rapporti privati sono considerati giuridicamente rilevanti, e inoltre non pochi rapporti giuridici privati (es.: il rapporto coniugale) sono considerati legni di tanto rilievo, da essere sottoposti a regolamenti minuziosi e tassativi (ed. rapporti giuridici privati di *ordine pubblico*); b) mentre nei tempi antichi, per deficienza di riflessione giuridica, si aveva la tendenza a considerare pubblici tutti i rapporti di cui fosse soggetto un ente sovrano, anche se non relativi a funzioni di governo, nei tempi moderni si è determinato l'orientamento verso l'applicazione della qualifica di "pubblico" ai soli rapporti direttamente attinenti ad un pubblico interesse: molte categorie di rapporti giuridici sono, pertanto, considerate oggi di carattere privato per essendone soggetto attivo o passivo l'ente sovrano, e ciò in considerazione del fatto che in

quei rapporti l'ente sovrano non interviene in quanto tale, ma alla stregua di un qualunque ente privato e per il soddisfacimento di interessi che non toccano le funzioni di governo (es.: il rapporto di proprietà dello Stato in ordine a beni non di uso pubblico è considerata, oggi, privato).

V. 16. *Teoria giuridica.* — Fine dell'ordinamento giuridico è, come si è detto (v. n. 5), l'attuazione dell'ordine giuridico, cioè il verificarsi in concreto degli effetti che le norme giuridiche ricollegano alla ipotesi che si verifichi una delle fattispecie da esse previste nel *typus* giuridico.

L'ordine giuridico può risolversi in una triplice categoria di effetti giuridici: a) la *costituzione* di una qualificazione o di un rapporto sinora inesistenti; b) la *cessazione* di una qualificazione o di un rapporto sinora esistenti; c) la *modificazione* di una qualificazione o di un rapporto in uno dei suoi elementi caratteristici.

In particolare, il concetto di *modificazione* giuridica è un concetto che non ha un fondamento teorico (perché, a rigor di termini, qualivoglia modifica di una qualificazione o di un rapporto altro non è che estinzione di essi seguita dalla costituzione di qualificazioni o di rapporti nuovi), ma che ha un carattere essenzialmente empirico, dipendendo da criteri di valutazione variabili a seconda dei tempi e dei luoghi. L' tipo più caratteristico di modificazione di un rapporto o di un complesso di rapporti giuridici è rappresentato dal *caso* fenomeno della *espropriazione*, cioè del subentrare di un soggetto nella situazione o nelle situazioni giuridiche di un altro. Si tratta, dunque, di un caso di modificazione soggettiva, etc., più precisamente, può essere a titolo particolare (ed. "acquisto derivativo del diritto o del dovere giuridico"), se si subentra nella situazione attiva o passiva di un singolo rapporto, oppure a titolo universale, se in una sola volta si subentra nella totalità o in un complesso di rapporti di cui un soggetto (antecessore o "ante causa") è titolare (attivo o passivo). Si distingue, inoltre, una successione *inter vivos*, cioè ad un antecessore vivente, da una successione *mortis causa*, cioè ad un antecessore defunto.

17. *Causa dell'ordine giuridico.* — Causa dell'ordine giuridico è il prodursi in atto di accadimenti conformi alle fattispecie ipotetiche delle norme giuridiche (*facti giuridici*). La classificazione più semplice e generale dei fatti giuridici consiste nel distinguere tra fatti involontari e volontari e nel suddividere questi ultimi in leciti e illeciti.

(a) I fatti giuridici involontari sono quelli il cui accadimento è indipendente dalla volontà dei futuri o attuali titolari di una quali-

ficazione o di un rapporto in ordine a cui sono chiamati ad esercitare la loro influenza, ma dipende o dall'ordine naturale delle cose (cd. *fatti naturali*; es., la nascita o la morte di un soggetto, il perimento naturale di un oggetto giuridico) o dalla volontà di un soggetto del tutto estraneo (cd. *atti del terzo*; es., la requisizione di un oggetto di proprietà privata da parte dell'autorità di governo).

(b) I *fatti giuridici volontari*, anche detti atti giuridici, sono quelli il cui accadimento è determinato dalla volontà del futuro o degli attuali titolari di una qualificazione o di un rapporto in ordine a cui sono chiamati ad esercitare la loro influenza. (Gli atti giuridici si dicono: a) *leciti*, se il comportamento in cui consistono è permesso dall'ordinamento giuridico; b) *illeciti*, se il comportamento in cui consistono è vietato dall'ordinamento giuridico, che ad esso comportamento ricollega una situazione di responsabilità dell'agente.

18. *Gli atti giuridici di autonomia*. — A rigor di logica, la determinazione degli effetti riconnessi al verificarsi di un fatto giuridico dovrebbe essere in tutto e per tutto operata dall'ordinamento giuridico. I soggetti giuridici dovrebbero, in altri termini, poter influire sugli effetti giuridici soltanto nel caso in cui l'ordinamento giuridico faccia dipendere i medesimi da un fatto volontario e, in questo caso, solo nel senso di essere liberi tra il compiere l'atto, determinando gli effetti prestabiliti, o il non compierlo, impedendo la verificazione degli effetti stessi.

Senonchè questo sistema presuppone la esistenza di ordinamenti giuridici tanto perfetti e completi in ogni particolare, da potersi dire praticamente impossibile che un qualsivoglia effetto giuridico non sia stato da essi previsto. Siccome tutto ciò è assurdo, gli ordinamenti giuridici (e particolarmente quelli più primitivi e meno completi) usano lasciare, dove più dove meno, una certa sfera di autonomia ai soggetti giuridici nella determinazione degli effetti da riconnettersi al loro atti, purchè leciti. Di qui la distinzione degli *atti giuridici leciti* in: a) *veri atti giuridici*, che sono per l'appunto quelli i cui effetti sono esattamente stabiliti dall'ordinamento; b) *atti giuridici di autonomia*, che sono quelli i cui effetti sono totalmente o parzialmente stabiliti dai soggetti stessi che li compiono.

Gli *atti giuridici di autonomia* possono essere, più esattamente, definiti come atti lecitamente produttivi di effetti giuridici conformi alla volontà manifestata da chi li compie ed allo scopo pratico che con essi si è voluto raggiungere. L'ordinamento giuridico ne determina i limiti più o meno lati di licità, precisando chi sia capace di compierli, a quale tipo di oggetti giuridici possano riferirsi, quali tipi di scopi pratici possano essere destinati a realizzare (o, per meglio dire, quali scopi pratici non siano perseguibili con atti di

autonomia). Per il resto, gli effetti giuridici degli atti di autonomia dipendono esclusivamente dall'identificazione del loro specifico fine pratico (cd. *causa dell'atto*) e dalla interpretazione della *volontà manifestata* da chi li compie.

Dipende dal maggiore o minor grado di evoluzione di una civiltà giuridica il conferire maggiore o minore importanza, anzi che alla pura e semplice manifestazione esteriore della volontà (manifestazione che, per un complesso di motivi, può a volte anche non coincidere con la vera volizione dell'agente), alla *vera volontà* interna dell'atto, nonché all'indagine circa eventuali vizi che possono aver inficiato la stessa determinazione volitiva (es.: errore di valutazione dei fatti, raggirio della controparte, inibizione determinata dall'altrui minaccia). Ma, naturalmente, nessun ordinamento permette che, su questa strada, si proceda sino al punto da non tener alcun conto del ragionevole affidamento che la normalità dei soggetti giuridici possa aver avuto, in base ad una sommaria indagine, nella regolarità della determinazione volitiva e nella esattezza della manifestazione esteriore di volontà.

19. *Classificazioni degli atti giuridici di autonomia*. — Tra le molte classificazioni possibili degli atti giuridici di autonomia rivestono particolare interesse le seguenti.

(a) Dal punto di vista della loro *struttura*, gli atti giuridici di autonomia si distinguono in: a) *unilaterali*, se consistono nella manifestazione di volontà di un soggetto (cd. *atti unilaterali semplici*) e nel complesso delle conformi manifestazioni di volontà di più soggetti, dirette tutte allo scopo di realizzare interessi concorrenti (cd. *atti unilaterali complessi*); b) *plurilaterali* (anche detti *concezioni*), se constano di due o più manifestazioni o complessi di manifestazioni di volontà, rappresentativi ciascuno di interessi divergenti e diretti perciò alla conciliazione di opposti interessi (cd. *consensus in idem placitum*).

(b) Dal punto di vista della *causa*, gli atti giuridici di autonomia possono essere distinti in: a) atti (unilaterali o plurilaterali) a *titolo oneroso* (o di *corresponsione*), se hanno per iscopo di determinare lo scambio tra un vantaggio che si riceve e un sacrificio che si compie; b) atti (unilaterali o plurilaterali) a *titolo gratuito* (o di *gratificazione*), se hanno per iscopo di far acquistare a taluno un vantaggio senza un suo corrispondente sacrificio. Gli atti plurilaterali di corresponsione possono essere, più precisamente, a *prestazioni uguali* (o *corrispettive*) oppure a *prestazioni disuguali*, a seconda che la conciliazione delle opposte esigenze sia raggiunta con sacrifici equivalenti o non equivalenti degli interessi in giuoco.

(c) La distinzione fondamentale degli atti giuridici di autonomia va fatta con riguardo alla natura pubblica o privata degli inte-

ressi che essi sono diretti a soddisfare, cioè con riguardo al fatto che la loro causa consiste nella esplicazione di una funzione di governo o no. Da questo punto di vista si distinguono gli atti di *autonomia pubblica*, o *provvedimenti di governo*, dagli atti di *autonomia privata*, o *negozii giuridici*. I provvedimenti di governo si suddividono a loro volta, come si è detto (v. n. 5), in provvedimenti *legislativi*, *sanzionatori* ed *amministrativi*. Gli ordinamenti giuridici sogliono, ovviamente, stabilire una rigida *gerarchia* tra questi atti, nel senso che i negozi giuridici non possono comunque interferire nella sfera di efficacia dei provvedimenti di governo e che, tra questi ultimi, i provvedimenti legislativi prevalgono sugli altri, ed i provvedimenti sanzionatori prevalgono su quelli amministrativi.

(d) Per quanto, infine, riguarda gli *effetti* degli atti giuridici di autonomia, questi possono: a) determinare la integrazione dell'ordinamento giuridico con altri elementi normativi (*efficacia normativa dell'atto*); b) determinare l'attuazione dell'ordinamento giuridico mediante attuazione particolare e concreta (*efficacia operativa dell'atto*). I provvedimenti legislativi hanno, normalmente, *efficacia normativa* (ma possono, eccezionalmente, non averla: ed. legge in senso formale¹⁾; gli atti atti di autonomia hanno normalmente *efficacia operativa* ma possono, eccezionalmente, aver riconosciuta un'efficacia normativa).

Risulta, pertanto, che l'ordinamento giuridico è costituito sia dalle norme costituzionali, primarie, che dalle norme secondarie prodotte dai provvedimenti normativi, o, eventualmente, persino dai negozi giuridici ad efficacia normativa. L'ordine giuridico è, viceversa, realizzato da ogni sorta di fatti giuridici, che non siano gli atti giuridici di autonomia (pubblici o privati) ad efficacia normativa.

§ 2. IL DIRITTO ROMANO.

I. 20. LA CIVILTÀ ROMANA E IL SUO DIRITTO. — Lo studio critico della storia dell'umanità ha portato già da gran tempo ad individuare, accanto a molti altri, uno specifico settore spaziale ed uno specifico ed in tempo di essa, che debbono intitolarsi a Roma ed alla sua civiltà. *Diritto romano* è, dunque, l'ordinamento giuridico proprio di Roma e della sua civiltà in tutto il corso della loro evoluzione storica.

Definire esattamente il concetto di *civiltà* è impresa impossibile, oltre che illusoria, perchè la civiltà di un popolo non è un dato obiettivo della realtà, ma un prodotto della valorizzazione dello spirito umano, cioè il frutto di un ripensamento e riordinamento creativo di dati di fatto di per sé amorfi ed insignificanti. Certo è, peraltro, che il concetto di qualsivoglia civiltà non può mai essere

costituito dalla individuazione di una *società politica*, e quindi di un *ordinamento giuridico* relativo, che ne costituiscono, appunto, il nucleo, in certo senso più materializzato e percettibile. Ciò è a dirsi anche, in particolare, per la civiltà romana, le cui varie e molteplici caratteristiche filonomiche, più o meno a lungo perlungate o perduranti nei secoli, insistono indissolubilmente su un denominatore unico rappresentato dalla Stato romano e dal suo ordinamento giuridico.

Ne consegue che l'espressione *diritto romano* indica, più precisamente, l'ordinamento giuridico dello Stato romano, in tutti i vari gradi della sua plurisecolare evoluzione, anzi, più precisamente ancora, lo stesso Stato romano studiato *suo specie* del suo ordinamento giuridico.

21. La ripartizione in periodi dell'evoluzione giuridica romana.

— Poiché la storia dello Stato romano ebbe inizio, come generalmente si ammette, nel sec. VIII a. C. e terminò, al più tardi, nel sec. VI d. C., quelli due termini estrema, sempre che risultino approssimativamente determinati, valgono anche, e non possono non valere, per la storia del diritto romano.

Entre i tredici secoli intercorrevvi dal leggendario re Romolo, fondatore di Roma, a Giustiniano I, imperatore d'Oriente (m. 565 d. C.) lo Stato romano e il suo diritto non furono sempre identici a se stessi, ma mutarono continuamente col tempo, siccome è legge inderogabile delle cose umane. Occorre quindi, per formulare una sintesi che non astragga eccessivamente dalla realtà degli accadimenti, individuare, nelle sue grandi linee, questo *processo di trasformazione vitale*. Besardè anzi tutto alcuni più generali *periodi* dello sviluppo storico dello Stato e del diritto romano. Se da un lato questo procedimento implica il pericolo dell'arbitraria schematizzazione di una materia che tende a sottrarsi a schemi fissi, dall'altro esso importa, come si è detto, il vantaggio di facilitare, attraverso successive sintesi delle caratteristiche più spiccate, la ricostruzione critica della storia di Roma. Tutto sta nel determinare accuratamente i limiti che realmente valgono ad individuare i vari periodi storici.

Una ripartizione in periodi, che voglia essere la meno arbitraria possibile, deve, a parere del pri, tener conto delle più importanti fasi, di sviluppo o di decadenza, subite dallo Stato romano e dal suo diritto. Vero è che la vita dei popoli, come quella degli esseri umani, è essa stessa in una perpetua trasformazione, in una crisi continuamente rinnovantesi: che di crisi, dunque, non si potrebbe mai, a rigor di termini, parlare (Casson). Tuttavia è altresì vero che vi sono momenti, o addirittura fasi, talvolta lunghe o lunghissime, tanto nella vita dei singoli, quanto in quella delle società umane,

in cui la crisi di vita assume visibilmente un ritmo più rapido, integra una vicenda più concitata e concentrata.

È a queste fasi squisitamente *dinamiche*, che può ritenersi legittimo far capo, onde segnare la transizione da un certo assetto, apparentemente ed approssimativamente *statico*, ad un nuovo e diverso assetto statico di un organismo, naturale o sociale che sia.

22. *Individuazione delle crisi della civiltà romana e del suo diritto.* — Salvo qualche eccezione, gli storiografi del diritto romano sembrano orientati nel senso che non sia assolutamente possibile tracciare una periodizzazione unitaria per il diritto pubblico e per il diritto privato romano.

In merito al *diritto pubblico* si segnano ordinariamente come fasi critiche di transizione: a) il V sec. a. C., che vide il passaggio dall'originaria forma di governo monarchica alla forma comunemente detta repubblicana; b) il I sec. a. C., durante cui maturò la trasformazione della repubblica in principato; c) il III sec. d. C., in cui si profilò e prese piede il sistema di governo dell'impero assolutistico. In ordine al *diritto privato*, invece, le fasi critiche che si segnalano generalmente son due: a) il II sec. d. C., durante il quale, dopo la vittoria su Cartagine e la conquista del mondo mediterraneo, gli istituti del diritto privato, che prima avevano carattere esclusivistico e nazionale, dovettero adattarsi alle vaste e varie esigenze del nuovo impero mondiale; b) il III sec. d. C., che assistè, secondo la maggioranza dei romanisti, al crollo delle genuine istituzioni romane, segnando l'inizio dell'inquinamento provinciale (sopra tutto bizantino) di esse, e che comunque fu testimone, secondo altri (Racconosi, Chiazzeroni), del passaggio ad un periodo di fusione in un unico sistema di quelli che ancora erano, nel periodo precedente, ordinamenti giuridici separati e concorrenti.

Il nostro parere è, per vero dire, che una *periodizzazione unitaria* di tutta la materia del diritto romano, pubblico e privato, oltre che doverosa, è anche possibile. Che sia doverosa non può dubitarsi, sol che si tenga presente l'intima connessione che esiste e deve esistere tra *civitas* ed *ius* (v. n. 8), e quindi anche, a malgrado delle prime apparenze, tra diritto pubblico e diritto privato. Che sia possibile discenderà, come logica conseguenza, dall'esposizione di questo libro, se risulterà organicamente distribuita.

Noi riteniamo, in particolare: a) che legittima sia l'individuazione, sulla quale tutti concordano, della crisi del III sec. d. C., la quale riguardò certamente tutto l'ordinamento giuridico romano, sia pubblico che privato; b) che la crisi economico sociale del II sec. a. C., assunta generalmente come punto di transizione tra due periodi storici del diritto privato romano, sia, in realtà, soltanto un aspetto, un momento di una fase critica più lunga e complessa, che, dalla

metà del II sec. alla fine del I sec. a. C., determinò, ad un tempo, la trasformazione sia del diritto pubblico, che del diritto privato romano; c) che, se non è possibile prescindere, nella valutazione storica del diritto pubblico romano, dalla crisi che segnò il passaggio dall'aspetto costituzionale arcaico a quello dei tempi storici (crisi che, peraltro, apertasi nel V sec. a. C., si protrasse per buona parte del sec. IV a. C.), nemmeno è possibile prescindere dalla sicura, evidente trasformazione degli istituti privatistici arcaici, avvenuta nel corso dello stesso tratto di tempo e per influenza delle medesime cause.

Ciascuna delle tre crisi ora accennate è un po', tra l'una e l'altra fase statica del diritto romano, come la 'terra di nessuno' fra due belligeranti: ragion per cui sorge inevitabilmente il problema se sia conveniente trattarla in ordine alla fase che precede, o in ordine a quella che segue, o isolatamente. Noi siamo, contrariamente alla generalità degli storiografi, per il primo sistema: anzi tutto perchè riteniamo che ciascuna crisi stia essenzialmente a mostrarci la lenta e mesorabile dissoluzione di un periodo, piuttosto che la formazione degli elementi tipici del periodo successivo; secondariamente perchè è un fatto inegabile che l'organizzazione politica e giuridica di un popolo presenta sempre, nella storia della civiltà, la peculiare caratteristica di svolgersi e mutarsi assai più lentamente, di quanto non si evolvano i presupposti etici, economici e sociali di essa. Sopra tutto la storia di Roma ci dimostra che l'ordinamento giuridico vigente nelle fasi di crisi fu ancora, in buona sostanza, quello della fase statica precedente. Le ripercussioni di ciascun rivolgimento economico-sociale sull'assetto giuridico di Roma non furono quasi mai immediate e complete, ma, per la presenza di una caratteristica resistenza di inerzia, avvenne, in generale, che esse si profilarono e si approfondirono ad una certa distanza di tempo dalla deflagrazione della crisi sul piano economico-sociale.

23. *I periodi della storia giuridica romana.* — I periodi in cui va divisa la storia giuridica romana sono, pertanto, a nostro avviso, i seguenti.

(a) *Periodo del diritto romano universale (o classico):* che va dal VII sin verso la metà del sec. IV a. C.; o, per chi preferisce punti di riferimento più categorici (ma assai più arbitrari), dal 754 a. C. (fondazione di Roma) al 367 a. C. (leggi Licinio-Sestio).

(b) *Periodo del diritto romano nazionale (o preclassico):* che va dalla metà del sec. IV a. C. sin verso la fine del sec. I a. C.; o, se si preferisce, dal 367 a. C. al 27 a. C. (anno in cui furono conferiti ad Ottaviano i primi poteri costituzionali di *princeps*).

(c) *Periodo del diritto quiritario (o arcaico):* che va dal sec. III d. C. sin verso la fine del I sec. a. C.; o, se si

preferisce, dal 27 a. C. al 284 d. C. (fine della terza anarchia militare).

(d) *Periodo del diritto romano della decadenza* (o *postclassico*): che va dagli ultimi anni del III sec. d. C. sin verso la metà del sec. VI d. C.; o, se si preferisce, dal 284 d. C. al 565 d. C. (morte di Giustiniano I).

II. 24. I MEZZI DI COGNIZIONE DEL DIRITTO ROMANO. — Il problema preliminare di una ricerca o di una trattazione della storia giuridica romana è quello di ritrovare, ordinare e scovare i mezzi di cognizione dell'ordinamento giuridico romano.

La cosa non è così facile come per un ordinamento giuridico attualmente vigente. Il corso dei secoli ha di molto sbiadite le tracce del vecchio diritto romano, talvolta le ha rese confuse e spesso le ha del tutto o quasi del tutto cancellate. Se, per ricostruire il diritto romano, nelle varie fasi della sua evoluzione storica, ci si volesse contentare delle poche norme che restano testualmente documentate o riferite, la ricostruzione sarebbe praticamente impossibile, tanto è povero il complesso di queste fonti di cognizione. Occorre, dunque, necessariamente allargare il campo di indagini ed estenderlo a tutto quanto si sa, per nozione diretta o indiretta, della civiltà romana al fine di desumerne notizie o indizi sull'ordinamento giuridico di Roma.

Questo necessitato estendimento del novero dei mezzi di cognizione dell'ordinamento giuridico romano implica, come è chiaro, un pericolo assai grave: e cioè che, ponendosi sovra uno stesso piano questa con quella notizia, senza adeguatamente scerverne il valore, la ricostruzione risulti ricca, sì, ma falsa, fuorviante od equivoca. È necessario, perciò, che uno sforzo attento di critica venga esercitato non pur su ogni singola notizia, come è dovere di ogni storico-grafo, ma, prima ancora, sul tipo, sul genere, sulla fonte di quella notizia, che non sempre può e deve avere identico valore ai fini ricostruttivi.

25. *Classificazione delle fonti di cognizione.* — I mezzi di cognizione del diritto romano possono distinguersi, per quanto attiene al loro tipo, in tecnici e atecnici, primari e derivati.

(a) *Le fonti di cognizione in senso tecnico* sono quelle di cui si sa o si ha ragione plausibile di ritenere che riguardino la storia di Roma proprio *sub specie* del suo ordinamento giuridico (documenti giuridici, scritti giurisprudenziali); mentre le fonti di cognizione *in senso atecnico* sono quelle di cui, viceversa, si sa o si ha motivo plausibile di credere che, pur riguardando il diritto romano, stiano essenzialmente a rappresentare altri lati della civiltà romana (l'artistico, il culturale, l'economico ecc.).

(b) *Le fonti di cognizione primarie* sono quelle di cui si sa o si ha plausibile ragione di ritenere che riproducano fedelmente, senza elaborazioni o deformazioni di nessun genere, lo stato dell'ordinamento giuridico romano o gli aspetti dell'ordine giuridico che ne formò il risultato, quindi i documenti o anche le testimonianze di norme, di provvedimenti, di atti giuridici; mentre le fonti di cognizione *derivate* o *secondarie* sono quelle che espongono una qualunque elaborazione dell'ordinamento giuridico romano, ed impongono quindi una ricostruzione induttiva, indiziaria di esso.

Le due distinzioni ora esposte si combinano tra loro, di modo che possono aversi fonti di cognizione primarie in senso tecnico (es.: l'iscrizione di una legge, il papiro contenente un atto giuridico) e in senso atecnico (es.: la moneta che testimonia che in un certo anno era *coasus sine collega* una certa persona), fonti derivate in senso tecnico (es.: lo scritto o il frammento di scritto di un giureconsulto) e in senso atecnico (es.: le considerazioni di un letterato sullo stato del diritto romano alla sua epoca). Ed è ovvio che è tutt'altro che facile assegnare l'una o l'altra fonte, specie tra le derivate, alla categoria di quelle tecniche, piuttosto che a quella delle fonti atecniche.

Delle principali fonti di cognizione del diritto romano nei suoi vari periodi sarà fatto discorso nei luoghi opportuni. Qui è sufficiente che si caratterizzino più da vicino, ma sempre in linea generale, le varie specie di fonti primarie di cognizione (in senso tecnico o atecnico, che sia) e le varie classi di fonti derivate, con cenni particolari su quelle in senso atecnico.

26. *Le fonti primarie di cognizione.* — Giusta la definizione generale già data (v. n. 25), debbono intendersi per fonti primarie di cognizione del diritto romano i documenti o le testimonianze dirette di esso, sia nelle sue norme che nelle sue applicazioni. Le testimonianze possono trovarsi un po' dovunque, come trascrizioni fedeli di norme o rappresentazioni obiettive di situazioni. I documenti, quale che sia il loro contenuto, rivestono la forma di iscrizioni, di papiri o di ritrovati archeologici in genere.

(a) *Le iscrizioni* sono rappresentazioni grafiche effettuate, in latino o in altra lingua, su materiali dureroli (pietra, marmo, bronzo ecc.), allo scopo appunto di essere trasmesse alla posterità. L'uso di esse, diffuso anche oggi, fu ancor più diffuso nell'antichità ed attraverso i molti resti che ancora rimangono delle antiche iscrizioni (o, quanto meno, attraverso gli apografi che rimangono di iscrizioni scomparse, sempre che non siano falsi) è data rinvire molte ed interessanti notizie sul diritto vigente nei vari periodi della storia romana. Se relative ad argomenti giuridici, le epigrafi possono normalmente considerarsi fonti in senso tecnico, ma non sempre è lecito

partire da questo presupposto: gli elogi sepulcrali, ad esempio, possono ben dare notizie inesatte, ed usare una terminologia giuridicamente atecnica, e via dicendo. Vi è inoltre, a proposito delle iscrizioni, il pericolo, da tener sempre presente, che il lapicida sia incorso in errori di trascrizione o omissioni, o che, peggio, abbia riparatolo un errore con parole o frasi di suo proprio conto. Né va dimenticato che, quanto alle iscrizioni oggi non più esistenti, può anche darsi che ne sia inesatto Papocroste o, persino, che esse siano state oggetto, per motivi campanilistici o altro, di una parziale o totale falsificazione. Solo nel ser. XIX, per iniziativa del Mouraige, è stata iniziata una raccolta completa ed esatta delle iscrizioni latine (*Corpus inscriptionum latinarum* = *CIL*), cui si è poi aggiunta una raccolta delle iscrizioni in lingua greca (*Corpus inscriptionum graecorum* = *CIG*).

(b) Col termine generico, o meglio parziale, di *vestigi* si vogliono indicare tutte le rappresentazioni grafiche operate su materiali di corrente scrittura nell'antichità: fusti di papiro, fusti di pergamena, tavolette cerate, o anche cocci di terracotta graffiati ("ostenta"). Se poco numerose sono le tavolette cerate giunte sino a noi, la maggior unicità, causa la maggior durevolezza loro, sono i papiri e le pergamene, che ci permettono di conoscere testi di provvedimenti, brani di opere giuridiche, e sopra (tutte atti giuridici di ogni sorta. Di papiri è immensamente ricco l'Egitto, che fu, come è noto, nel gran tempo provinciale romano (dal 30 a. C.) ed lei sono state iniziate a partire dalla fine del sec. XVIII, ricerche sistematiche da istituzioni culturali di vari paesi del mondo che curano, ciascuna in una propria raccolta, la pubblicazione degli anagrafi relativi per uso degli studiosi. Quanto alle pergamene, molte sono giunte sino a noi attraverso le biblioteche medioevali in virtù della circostanza che si rifenne il pannello utilizzare per ulteriori scritture, cancellando sommarciamente le tracce delle scritture originali (manuscripti o "codices rescripti"): l'interesse dei moderni per l'antichità classica ha fatto sì che, con accorti sistemi, si sia fatto rivivere in questi palinsesti la *scriptura prior*.

(c) I *relievi* architettonici in genere, nella loro straordinaria varietà (vanni di mura, di esse, di raffigurazioni pittoriche o scolpite, suppellettili, monete, monete ecc.), sono, infine, anch'essi mezzi di cognizione primari del diritto romano, sebbene, per lo più, in senso atecnico. Per certi periodi e per certe zone non si dispone, in sostanza, che di essi: così, per la ricostruzione del periodo arcaico del diritto romano (sec. VIII-IV a. C.) o per la ricostruzione della vita romana nelle province dell'impero. Particolare valore va attribuita, in questo novato, alle monete, sia per le loro brevi scritte e sia per le loro figurazioni, anche allegoriche.

27. *Le fonti derivate di cognizione.* — Le fonti derivate di cognizione del diritto romano debbono necessariamente essere disposte in varie classi, a seconda del carattere più o meno tecnico delle elaborazioni in esse contenute.

Va da sé che il primo posto, nella gerarchia delle fonti di cognizione del diritto romano, va assegnato agli scritti o ai frammenti di scritti dei giuristi romani, comunque pervenuti a nostra conoscenza. Non solo sono da assegnarsi pienamente alla categoria dei mezzi tecnici di cognizione, ma può dirsi, per la maggior parte di essi, che sono a metà strada tra le fonti derivate e le fonti originarie, rappresentando delle testimonianze nell'ordinamento giuridico romano di più che sicuro affidamento.

Non appena si esce dal campo dei giuriconsulti, le cose cambiano e si profilano i dubbi relativamente ai propositi, alla preparazione, al grado di penetrazione con la vita e con il diritto dei tempi di ciascun singolo autore o di ciascuna sua opera. Dubbi di tal genere non hanno ragione di esistere soltanto in relazione ai *poeti satirici* (poeti, romanzieri ecc.), che certamente vanno confinati all'ultimo posto tra le fonti di cognizione giuridica. Ma anche per essi le eccezioni non mancano: come, ad esempio, per le commedie di Plauto e Terenzio (III-II sec. a. C.), per le satire di Orazio e Giovenale (I sec. d. C.), per il *Satiricon* di Petronio (I sec. d. C.), per le "Metamorfosi" (ed. *Attus metens*) di Apuleio (II sec. d. C.), tutte opere che abbondano di accenni alla vita vissuta del diritto romano.

Un posto intermedio tra le fonti tecniche e quelle fondamentalmente atecniche del diritto romano va riservato a Cicerone (M. T. Cicerone; 106 - 43 a. C.), il quale, se non fu proprio un giurista, fu però uno splendido avvocato e uomo politico, oltre che filosofo, ampiamente nutrito di cultura giuridica. Numerosi riferimenti al diritto arcaico ed a quello preclassico si trovano nelle sue opere retoriche: i due libri giovanili *De inventione* (ricalcati sulla *Rhetorica ad Herennium*, talmente attribuiti in passato allo stesso Cicerone e scritta invece a quanto pare, dal settore di poco antecedente Cozzarino) e i libri della *Topica*. Tra le opere filosofiche, sono per noi particolarmente importanti il *De republica*, ove in forma di dialogo viene trattato il problema della miglior forma di governo, giungendosi alla conclusione che il miglior governo è quello della repubblica romana, e il *De legibus*, dialogo connesso con il precedente, ove si discute l'eterno problema dei rapporti tra diritto positivo e giustizia ideale. Vi sono inoltre le numerose orazioni alcune, necessarie di argomento politico; altre di argomento criminale ("pro Fubio", "pro Rabirio Postumo", "pro Scauro", "pro Placco", "pro Plancio", "pro Murena", "pro Rabirio", "pro Roscio Amerino", "pro Claudio Pulchro", "pro Sulla", "pro Sestio", "pro M. Caelio Rufe", "pro

Milone', 'pro Archia', 'pro Balbo'); altre ancora di argomento privatistico ('pro Quinctio', 'pro Q. Roscio comodo', 'pro Tullio', 'pro Caecina'). Ma tutto il lunghissimo elenco delle opere ciceroniane potrebbe essere qui a buon diritto citato per l'utilità che esse opere rappresentano, in maggiore o minor misura, per gli storiografi del diritto romano.

III. 28. CENNI SULLE FONTI DI COGNIZIONE IN SENSO TECNICO. — Del rimanente bagaglio della letteratura latina, a ben poco servono gli scritti filosofici, se si eccettuino quelli di SENECA figlio (I sec. d. C.), con particolare riguardo all'opera *De beneficiis*, che tratta il problema della schiavitù.

Rivestono invece parecchio interesse le opere di storiografia generale, alcuni scritti di grammatici, eruditi e tecnologi, nonché, infine, sebbene su scala minore, le opere dei retori ed alcune di quelle dei padri della Chiesa.

L'utilità degli scritti degli antichi storiografi di Roma è sopra tutto notevole per la ricostruzione del diritto pubblico romano, le cui vicende sono intimamente connesse con quelle della ed. 'storia politica' romana. Essa utilità è per noi tanto maggiore, in quanto singolarmente scarse e scarse sono, in materia di diritto pubblico, le fonti di cognizione in senso tecnico di cui disponiamo. Da un lato può avere infinito su ciò il fatto che i giureconsulti romani, uomini tendenti essenzialmente al pratico ed al concreto, non molto si occuparono, a quanto risulta, degli altri problemi della costituzione dello Stato. Dall'altro lato, deve riconoscersi il suo peso alle circostanze che Giustiniano I non ebbe eccessivo interesse a tramandare, attraverso la compilazione dei *Digesta* (la quale costituisce i quattro quinti di quanto ci è pervenuto delle opere giurispandenziali romane), gli scritti relativi al vecchio e superato diritto pubblico dei tempi della repubblica nazionale e di quella universale.

Disgraziatamente, non è nemmeno possibile riporre cieca fiducia nelle opere antiche di storiografia politica. Non può non tenersi presente, infatti, che gli antichi concepirono gli scritti storiografici essenzialmente come lavori di retorica e di stilistica e che, pertanto, anche a prescindere da casi accertati di tendenziosità, è sempre necessaria molta cautela nell'utilizzare notizie, che quasi mai furono, a loro tempo, accertamento e sufficientemente vagliate da chi le raccolse e si occupò a tramandarle.

29. *Le opere della storiografia preaugusta.* — Assai poco ci rimane degli scritti dei primi storiografi romani, cioè degli *annalisti* del sec. III-I a. C.: FABIO PITTORE, CINCIO ALIMENTO, SEMPRONIO TUDITANO, CALPURNIO PISONE, CELSO ANTIPATRO, CLAUDIO QUADRIGIANO, VALERIO ANZILATE, CORNELIO SESTINA e gli altri. Le loro

cronache, generalmente inisiantisi con la leggendaria fondazione di Roma ad opera di Romolo, furono tuttavia largamente sfruttate dagli storiografi posteriori, e si trae invincibile l'impressione, a leggere i riferimenti di questi ultimi, che esse fossero davvero redatte con minimo senso critico.

Opera assai più obbiettiva, sebbene condotta in maniera schematica ('capitalatim'), pare abbia fatto Catone maggiore (M. PORCIUS CATO: 234-149 a. C.) con le sue *Origines* in sette libri; ma anche di questo lavoro ci è pervenuto direttamente non più di qualche frammento.

L'agitato periodo di crisi della repubblica democratica è ritratto dal vivo nei famosissimi *Commentarii de bello gallico*, in sette libri, e nel non meno famosi *Commentarii de bello civili*, in tre libri, di uno dei protagonisti, CESARE (C. IULIUS CAESAR: 100-44 a. C.), nonché nelle opere di Sallustio (C. SALLUSTIUS CRISPUS: 86-35? a. C.): il *Bellum Catilinae*, il *Bellum Jugurthinum* e le *Historiae*, queste ultime conservate in frammenti.

Con Cesare e Sallustio ebbe inizio la vera storiografia latina, ma già un secolo prima di loro della storia romana si era occupato con straordinaria profondità il greco POLIBIO di Megalopoli, nato circa il 200 a. C. e deportato nel 167 a. C. a Roma, ove era entrato in intima amicizia con Scipione Emiliano ed altri illustri personaggi dell'epoca: le sue storie, in quaranta libri, di cui ci restano solo i primi cinque e qualche frammento degli altri, descrivevano sommariamente gli avvenimenti romani e greci dal 264 al 220 e passavano poi ad una trattazione minuta della seconda guerra punica e degli avvenimenti successivi sino al 144 a. C.

Tra gli autori del I sec. a. C. va, infine, ricordato CORNELIO NEPOTE per le sue brevi monografie *De viris illustribus*, in almeno sedici libri, di cui rimane soltanto il *liber de excellentibus duobus ceterorum gentium* (utilizzabile per le biografie di Amilcare e di Annibale), più le vite di Catone maggiore e di T. Pomponio Attico, l'amico di Cicerone.

30. *Le opere di storiografia delle età augustea e post-augustea.* — Assai prodiga di opere storiografiche insigni fu la età augustea.

In Roma fiorì LIVIO (T. LIVIUS: 59 a. C. - 17 d. C.), il massimo storiografo della romanità, i cui *Libri ab urbe condita*, in numero di 142, incominciavano dalla mitica venuta di Enea in Italia e giungevano sino al 9 a. C., narrando gli avvenimenti anno per anno. Dell'opera insigna non restano però che 35 libri (i primi dieci e quelli dal 21 al 45), mentre il resto può essere sommariamente ricostruito attraverso le posteriori 'periochae' riassuntive. Contemporaneo di Livio fu DIODORO di Alicarnasso, che scrisse in greco *Ἰστορικὴ Ἀρχαιολογία* dalle origini all'inizio della prima guerra punica, di cui non riman-

gono che gli undici libri iniziali e una epitome del rimanente. Pure molto importante è la storia universale (*Ἡστορικὴ Γεωγραφία*) di Dioniso Sicolo, pubblicata nel 30 a. C., ma dei cui 40 libri sono conservati soltanto i primi cinque e quelli da 11 a 20.

L'opera di Tito Livio fu largamente sfruttata da molti storiografi posteriori, che tornarono a trattar gli argomenti da lui affrontati: il campano VELTIO PATERCOLO, che in due libri di *Historiae* tratteggiò sommariamente gli avvenimenti dalle origini a Tiberio; il greco PLUTARCO di Cheronea, autore di vite parallele di illustri personalità greche e romane; VALERIO MASSIMO, che scrisse nove *libri factorum et dictorum memorabilium*, i quali costituiscono una sorta di spezzettamento della storia romana e non romana in rubriche.

Di gran lunga superiore a tutti costoro fu Tacito (CORNELIUS TACITUS: fine I sec. d. C.), incomparabile storiografo dell'età del principato, cui dedicò i sedici libri di *Annales* da Tiberio a Nerone, e i quattordici libri, non tutti conservati, di *Historiae*, da Galba a Domiziano. Seguì a breve distanza di tempo Svetonio (C. Suetonius TRANQUILLUS: I-II sec. d. C.), che scrisse le vite dei *principes* da Giulio Cesare a Domiziano.

Nelle epoche successive la storiografia romana decadde. Possono tuttavia essere utilizzati con giovamento, a tacere d'altro: la storia romana di APPIANO Alessandrino (II sec. d. C.), di cui rimangono squarci relativi alla crisi della repubblica; la storia di Dione Cassio (DIO CASSIUS COCCHEIANUS: II-III sec. d. C.), di cui restano i libri relativi ai primi cinquanta o sessanta anni del principato; le biografie dei *principes* sino a Costantino, attribuite ad un gruppo di vari autori, i ed. *Scriptores Historiae Augustae* (Flavio VOPISCO, Elio SPERZIANO, Giulio CAPITOLINO, Volencio GALLICANO, Trebellio POLLIONE, Aulo LAMPRIDIO), sulla cui effettiva esistenza vertono, peraltro, non pochi dubbi e discussioni; il *Breviarium ob urbe condita* di EUTROPIO (IV sec. d. C.); la storia delle magistrature romane *περί ἀρχῶν τῆς Ρωμαίων πολιτείας* di GIOVANNI LIDO (VI sec. d. C.).

31. *Gli scritti dei grammatici, degli eruditi e dei tecnologi.* — Notizie giuridiche attendibili (a volte, vere e proprie testimonianze), ma poche e frammentarie, ci provengono dal gruppo dei grammatici, degli eruditi e dei tecnologi.

(a) L'utilità dei *grammatici latini* deriva dalle citazioni letterali di leggi e frammenti di giureconsulti, che essi, sia pure per altri scopi, ci offrono.

Possono essere particolarmente ricordati: VARRONE (M. TERENTIUS VARRO: 116-36? a. C.), per i cinque libri rimasti del *De lingua latina*; VALERIO PROBO (I sec. d. C.), autore di un lessico delle abbreviazioni giuridiche (*Juris notorum seu de litteris singularibus liber*),

di cui rimane traccia attraverso riferimenti altrui ed un manoscritto di Einsiedeln; POMPEO FASIO (II sec. d. C.), che scrisse una opera *De verborum significatis*, la quale costituì un estratto di altro scritto dello stesso titolo, composto da VARRONE FLACCO nel I sec. d. C. con materiale varroniano; PAOLO DIACONO (VIII sec. d. C.), autore di un compendio del lessico di Festo, utile a noi perchè del libro di Festo non ci è pervenuta che la seconda metà; NANNIO MARCELLO (II o III sec. d. C.), cui spetta un'opera intitolata *Compendiosa doctrina per litteras*. Carattere archeologico e filologico ad un tempo vogliono avere i *Libri originum sive ethnologiarum* di ISIDORO, vescovo di Siviglia (VI-VII sec. d. C.); di essi il quinto è particolarmente dedicato alla materia giuridica, che viene peraltro trattata con straordinaria leggerezza. Qualche ausilio possono infine apportare i commenti e gli scolii grammaticali di ASCONIO PROIANO (I sec. d. C.) e di altri anonimi (ad esempio, gli *Scholae Bobiensis*) alle opere di Cicerone; gli scolii di ACONIO (II sec. d. C.) a Terenzio e ad Orazio, quelli di POMPEIO (II sec. d. C.) ad Orazio ed i commenti di SVAVIO (IV sec. d. C.) a Vergilio.

(b) L'attendibilità degli *eruditi* deriva dallo stesso carattere delle loro opere, volte specificamente al riferimento esatto di dati e notizie. Vanno segnalati, fra gli altri, PLINIO il vecchio (C. PLINIUS CAECILIUS SECUNDUS: I sec. d. C.), per la sua *Naturalis historia*, e AULO GELLO (II sec. d. C.), autore di venti libri di *Noctes Atticae*, composti in una campagna dell'Attica, che riboccano di notizie e di citazioni insieme affastellate.

(c) I *tecnologi* si occuparono di diritto se ed in quanto questo potesse interessare di scorcio le materie da loro trattate e si gloriavano, occupandosi, di essere chiari e precisi. Tra gli scrittori di *agricoltura* vanno citati ancora una volta CAVERO maggiore (v. n. 29), per il *Liber de agricultura*, e VARRONE, per i *Libri tres rerum rusticarum*: l'uno e l'altro preziosi per la ricostruzione del diritto agrario romano. Molto utili sono anche gli scrittori di *agrimensura*, materia strettamente connessa con il diritto agrario: GIULIO FRONTINO (I sec. d. C.), autore anche di un libro *De aquis urbis Romae*, e gli altri autori noti sotto il titolo comune di *Grammatici veteres* (IGNO, SIBURO FLACCO e BALBO, del I sec. d. C.; AGENNIO URANIO, del V sec. d. C.). Qualche interesse presenta, infine, il noto trattato *De archaefectura* di VITRUVIO POLLIONE (I sec. d. C.).

32. *Gli scritti dei retori e dei padri della Chiesa.* — Notizie romane ed in quelle dei padri della Chiesa. Ma qui i dubbi circa l'attendibilità e l'obiettività dei riferimenti debbono essere particolarmente gravi, sebbene innegabilmente grande sia la tentazione giuridica in copiosa misura si incontrano negli scritti dei retori di prestar fede a sì numerose e circostanziate attestazioni.

(a) A prescindere da Cicerone (v. n. 27), i retori maggiori della latinità furono: Seneca padre (L. ANNAEUS SENECA: prima metà I sec. d. C.), autore di dieci libri di *Controversiae*; Quintiliano (M. FABIVS QVINTILIANVS: seconda metà I sec. d. C.), autore delle *Institutiones oratoriae*, in dodici libri; Plinio il giovane (C. PLINIVS CAECILIVS SECVNDVS: I-II sec. d. C.), del quale sono a noi pervenuti dieci libri di *Epistolae*, tra cui importantissimo l'ultimo, che contiene uno scambio di lettere con Traiano, avvenuto quando Plinio amministrava la Bitinia. Tra questi autori Plinio è di certo il maggiormente credibile, quando parla di diritto. Seneca e Quintiliano portano spesso a sostrato delle loro esercitazioni oratorie complessi casi giudiziari, rifiutati a volte sia nei minimi particolari; tuttavia, sebbene si sia voluto da alcuni sostenere il contrario (LANFRANCHI), è opinione giustamente prevalente che non sia possibile tenerne conto, non solo ai fini della ricostruzione degli istituti giuridici romani (dato che gli elementi di derivazione greca sono dovunque evidenti e sovrabbondanti), ma anche ai fini limitati della terminologia tecnico-giuridica romana.

(b) Gli scritti dei Padri della Chiesa sono anch'essi pieni di riferimenti all'ordinamento giuridico romano postclassico e di citazioni di leggi e di scritti dei giuriconsulti delle età precedenti; ma la prudenza non sarà mai troppa nella consultazione di essi, dovendosi considerare non solo che i Padri della Chiesa non furono generalmente dei tecnici del diritto, ma anche che l'intento polemico o apologetico può averli spesso travolti, allontanandoli da una pacata ed obiettiva rappresentazione del diritto del mondo pagano. Le figure che maggiormente spiccano sono: TERTULLIANO (II-III sec. d. C.), per le *Apologetice*; ARNOBIO (III sec. d. C.), per lo *Adversus Nationes*; LATTANZIO (III sec. d. C.), per le *Institutiones divinae*, ove egli, per convincere i pagani che la miglior soluzione del problema morale è quella cristiana, segue il metodo espositivo dei manuali giuridici ("institutiones") correati nelle scuole; AMBROGIO (IV sec. d. C.), sopra tutto per il *De officiis ministrorum*; GEROLAMO (IV-V sec. d. C.), per le sue molteplici opere ed anche per il suo *Chronicon* dalla nascita di Abramo, conservato in frammenti; AGOSTINO (IV-V secolo d. C.), sia per le *Confessiones*, che per il trattato *De civitate Dei*, che vuol essere una confutazione del *De republica* di Cicerone (v. n. 27).

IV. 33. LE PRINCIPALI RACCOLTE DI FONTI DI COGNIZIONE IN SENSO TECNICO. — Nel secoli XIX e XX filologi e giuristi hanno assai attivamente lavorato a raccogliere in edizioni critiche i mezzi di cognizione della civiltà romana e, per quel che in particolare ci riguarda, le fonti di cognizione in senso tecnico dell'ordinamento giuridico romano. Lo storiografo del diritto romano non ha più, dunque, al giorno d'oggi, l'assillante preoccupazione di un tempo di ricercare per ogni dove i mezzi di cognizione a lui utili e di saggiare criticamente il testo di ciascuna di esse.

Sarà opportuno, in questa sede preliminare, accennare sommariamente alle principali raccolte di fonti tecniche di cognizione del diritto romano, cui sarà fatto riferimento nel corso dell'ulteriore trattazione. Ed anzi tutto bisogna avvertire che — come è, del resto, ovvio — lo stato delle fonti di cognizione a nostra disposizione è, purtroppo, assai ineguale, nel senso che, di fronte alla relativa abbondanza dei mezzi di cognizione del diritto postclassico, vi è notevole scarsità dei mezzi di cognizione dei periodi precedenti; anzi, per il periodo arcaico, la deficienza di fonti di cognizione in senso tecnico può dirsi praticamente assoluta. In buona sostanza, pertanto, le nostre fonti di cognizione in senso tecnico si dispongono in due gruppi soltanto, e di assai ineguale ampiezza: un primo gruppo, molto esiguo, riguarda i tre primi periodi della storia giuridica romana (sec. VIII a.C.-III d.C.); un secondo gruppo, più voluminoso, è relativo al periodo postclassico (sec. III-VI d. C.).

34. Raccolte di fonti sui primi tre periodi. — Le fonti tecniche di cognizione dei periodi arcaico, preclassico e classico consistono in un certo numero, non eccessivo, di provvedimenti di governo (leggi, senatoconsulti, costituzioni imperiali ecc.) e di atti giuridici privati, pervenuti direttamente o sicuramente testimoniali, nonché in qualche relitto, più o meno ampio, di opere giuridiche, del resto non sempre di sicura e indiscussa genuinità.

Tra i resti di opere giuridiche riveste la massima importanza il trattato elementare (*Institutiones*) di Gaio (II sec. d. C.) in quattro libri, conservato per almeno quattro quinti e, a quanto sembra, non fortemente deturpato da glossari e modificazioni postclassiche. Meno importanti, più frammentari e assai maggiormente ingiunati sono i *Tituli ex corpore Ulpiani*, le *Sententiae receptae Pauli*, i *Valicane Fragmenta*, la *Romanarum et Moscorum legum Collatio* e gli altri pochi resti giurisprudenziali, tutti dell'ultima epoca classica o dei primi secoli del periodo postclassico.

Le principali raccolte di queste fonti di cognizione sono le seguenti:

- HUSCHKE PA. E., *Jurisprudentiae antJustinianae reliquiae*, ediz. riveduta da SCHWAB e KÜHN, 3 voll. (Lipsiae 1908-1927) (= HUSCHKE); estratto di *Gai Institutiones* a cura di KILMAN (1929).
 KILMAN P., MOHMSEN TH., STUBERMANN G., *Collectio librorum iuris antJustinianae*, I, II, III (Berolini 1927, 1878, 1890) (= *Collectio*).
 GIANO P. P., *Textus de droit romain*, riveduto da SMEN (Paris 1927).
 RUCCONI S., BAVIERA G., FERRINI C., FURLANI G., ARANGIO-RUIZ V., *Fontes iuris Romani antJustiniani*, I^o: *Leges*, II^o: *Actores*, III: *Negotia* (Florentiae 1940-1943) (= *Fontes ital.*).
 BRUNS, *Fontes iuris Romani antiqui*, riveduto da GRASSKOWITZ, 3 voll. (Tubingae 1909) (= BRUNS).

35. Raccolte di fonti sul periodo postclassico. — Le fonti tecniche di cognizione del periodo postclassico consistono in raccolte di provvedimenti di governo (e, più precisamente, di costituzioni imperiali) ed in compilazioni di materiale della giurisprudenza classica debitamente adattate alle nuove situazioni giuridiche.

Raccolte di costituzioni imperiali sono il *Codex Gregorianus*, il *Codex Hermogenianus*, il *Codex Theodosianus* e il *Codex Iustinianus repetitae praefationis*. Raccolte di materiale giurisprudenziale classico rielaborato sono i *Digesta seu Pandectae Iustitiani Augusti*, in 50 libri, e le *Institutiones Iustitiani Augusti*, in 4 libri. Utili mezzi di cognizione in senso tecnico sono anche: le *Leges Romanae Barbarorum*, e cioè l'*Edictum Theoderici regis*, la *Lex Romana Sardinianorum* e la *Lex Romana Wisigothorum*; le *Novellae constitutiones* di Teodosio II, di Giustiniano I e di altri imperatori; i *Libri Basilicorum* dell'imperatore Leone il Saggio; nonché alcune altre pubblicazioni minori. Il *Codex Iustinianus*, i *Digesta seu Pandectae*, le *Institutiones* di Giustiniano,

nonché le *Novellae constitutiones* dello stesso Giustiniano I e dei suoi successori si sogliono chiamare nel loro complesso, tradizionalmente, il *Corpus iuris civilis*, perché costituirono, anche dopo la fine della civiltà romana, una raccolta di principi giuridici considerata a lungo vigente nei paesi dell'Europa occidentale (cd. 'diritto comune').

Le principali raccolte di queste fonti di cognizione sono le seguenti.

Codex Theodosianus, cum perpetuis commentariis Iacobi Gothofredi, 6 voll. (Lugduni 1665).

Theodosiani libri XVI, cum constitutionibus Sirmondianis, et leges novellae ad Theodosianum pertinentes, edid. Th. Mommsen et P. M. Meyer, 2 voll. (Berolini 1905) (= CTh.).

Corpus iuris civilis, edid. Mommsen, Krüger, Schöll, Kroll, I^o: *Institutiones* (Krüger), *Digesta* (Mommsen, Krüger), II: *Codex repetitae praelectionis* (Krüger), III: *Novellae* (Schöll, Kroll) (Berolini) (= I., D., Cl., Nov.).

Digesta Iustiniani Augusti, recognovit Th. Mommsen, 2 voll. (Berolini, 1886-1870) (= D. ed. maior).

Digesta Iustiniani Augusti, edid. P. Bospant et V. Scialoja (Mediolani 1908-1981) (= D. ital.).

Institutionum Graeco Paraphrasis Theophilo vulgo tributa, recensuit et versione latina instruxit G. Ferrini (Milano 1897) (= Par. I.).

Basiliensium libri LX, edid. G. F. Brensack, 6 voll. (Lipsiae 1835-1870); *Supplementum alterum*, edid. J. Mercati et G. Ferrini (Mediolani 1897) (= B., B. Suppl. I e II).

36. *Altre raccolte di fonti.* — Oltre i numerosi volumi del *CIL* e del *CIG* (v. n. 25), possono essere consultati, per quanto attiene al materiale epigrafico, le seguenti *creazioni* dei testi più interessanti.

Dessau H., *Inscriptiones Latinae selectae*, 5 voll. (Berolini 1892-1915) (= Dessau).

Inscriptiones Graecae ad res Romanas pertinentes..., collectae et editae cura H. Caspar, J. Toutain, J. Lafaye, 4 voll. (Paris 1903).

Sono infine da ricordare le opere di *palinogenesi* degli scritti della giurisprudenza preclassica e classica, effettuate sulla scorta delle compilazioni giuridiche postclassiche (principalmente i *Digesta Iustiniani*) che di essi contengono frammenti o citazioni. Questi lavori di ricostruzione mettono in grado, quanto viene, di farsi una idea della struttura e dell'ordine delle materie negli scritti giurisprudenziali delle età preclassica e classica.

Le principali palinogenesi sono le seguenti.

Brenner F. P., *Jurisprudenciae antebadianae quae supersunt*, 3 voll. (Lipsiae 1896-1901) (= Brenner).

Lenel O., *Palinogenesi iuris civilis, Iuris consultorum reliquiae quae Iustiniani Digestis continentur ceteraque Iuris prudentiae civilis fragmenta minora secundum auctores et libros disposita* —, 2 voll. (Lipsiae 1889) (= L.).

§ 3. LO STUDIO DEL DIRITTO ROMANO.

I. 37. CENNI SULLA STORIA DEGLI STUDI DI DIRITTO ROMANO. —

Se, come si è detto (v. n. 21), il ciclo storico della civiltà romana poté dirsi concluso, al più tardi, con il sec. VI d. C., non per ciò perse di pratica efficacia l'ordinamento giuridico romano, che rimase vigente nell'Impero bizantino, continuazione dell'Impero romano d'Oriente, sino al 1453, e continuò ad essere ritenuto vigente, in Occidente, nella cd. 'Italia romanica'. Il valore pratico del diritto romano aumentò, in Occidente, a dismisura quando, per effetto della caratteristica

concezione del 'Sacro Romano Impero' come continuatore dell'Impero di Roma, l'Impero germanico, a partire dalla fine del sec. XV, ne attuò la cd. 'recezione' nel suo ordinamento giuridico.

Tanto in Occidente quanto in Oriente, ed in Occidente più a lungo che in Oriente, il diritto romano divenne, insomma, 'diritto comune' dell'ordinamento giuridico dei vari popoli e tale rimase in Germania sino a quando, nel 1900, entrò finalmente in vigore il Codice civile dell'Impero tedesco.

Lo studio del diritto romano fu, pertanto, anche dopo la fine della civiltà romana, una *necessità della pratica*, prima ancora che una esigenza dello spirito. Soltanto alle soglie del sec. XX, finito completamente o quasi il valore pratico di esso, il diritto romano è divenuto oggetto di ricerca e di *rimediazione storiografica*.

38. *Lo studio del diritto romano nel Medioevo.* — Dopo la lunga notte del Basso medioevo, gli studi romanistici tornarono a fiorire in Italia, nel sec. XI, e più precisamente nell'Ateneo di Bologna. Essi si concentrarono particolarmente intorno al *Corpus iuris civilis* (v. n. 35), che del diritto romano appariva la sintesi più moderna e ricca; anzi, più particolarmente, intorno al *Digesta* di Giustiniano, che affascinarono i pratici per la loro grande abbondanza di materiale casistico.

A prescindere da figure misteriose ed incerte di precursori (quale quella di un tale Parona, valutato, del resto, assai poco dai posteri), pare certo che l'iniziatore della ripresa degli studi romanistici sia stato un docente di grammatica e retorica dello Studio bolognese, INNENIO (sec. XI-XII), definito dai posteri 'lucerna iuris'. Per credere di esempi il suo insegnamento, egli pose mano, dopo secoli di quasi completo abbandono, al *Digesta* di Giustiniano e ne chiosò i frammenti non solo dal punto di vista stilistico, ma anche da quello tecnico-giuridico.

Il metodo di Innenio ebbe fortuna, e ben presto si formò, ad opera dei suoi discepoli (tra cui primeggiarono BULGARO, MARTINO, Ugo ed IACOPO), una famosa scuola, la *Scuola dei glossatori*, fiorita poi nei sec. XII e XIII. I numerosi membri della scuola, rimasti per gran parte anonimi, riempirono di brevi note esegetiche (*glosse*) i margini dei manoscritti dei *Digesta* e delle altre parti del *Corpus iuris civilis*, dimostrando in esse una notevole sottigliezza e perspicacia.

La gigantesca fatica di sintetizzare ed eternare i risultati di questo lavoro secolare fu assunta da Francesco Accursio (1182-1260) il quale pubblicò un vastissimo apparato di *glosse* al *Corpus iuris civilis*, noto sotto il nome di *Glossa ordinaria* o *Magna glossa*.

Con la Glossa accursiana ebbe termine l'attività tipica dei glossatori, di mero commento dei testi. La Scuola di Bologna si volse

dapprima a completare l'opera di sintesi di Accursio e poi a tentare di adattare l'insegnamento dei testi romani, con i relativi chiarimenti delle glosse, alle esigenze pratiche ed ai casi concreti della vita contemporanea.

I cd. *Postglossatori* del sec. XIII si occuparono particolarmente del completamento dell'opera accursiana: così Alberto GALOTTI da Parma, che compilò una *Summa* di questioni giuridiche ed una *Margarita*; DINO DA MUGELLO, autore di *Additiones* ai *Digesta* e di una raccolta di *Consilia*; ALBERICO DA ROSATE, compilatore di un *Dictionarium iuris*; Guglielmo DURANTE di Linguadoca, reso famoso nel secolo da un suo formulario della procedura civile, lo *Speculum iudiciale*.

L'indirizzo pratico, già percettibile nei *Postglossatori*, trionfò completamente nel sec. XIV e XV attraverso l'opera dei cd. *Scolastici*, detti anche 'Dialettici' o 'Commentatori', i quali seguirono il sistema di partire dai testi e dalle glosse soltanto come da uno spunto per passare ad ampie discussioni e dissertazioni sull'ordinamento giuridico dei tempi loro: metodo che, se determinò molti malintesi in merito alle vere dottrine giuridiche romane, fruttò la creazione di nuove e moderne dottrine giuridiche, spesso originali e sempre utili.

Iniziatori della scuola degli Scolastici furono CINO DA PISTOIA, ma più ancora due maestri di Orléans, IACOPO DE REVIGNY e PIETRO DA BELLAPERTICA, cui tennero dietro, ad Orléans, a Tolosa, ma sopra tutto a Bologna, numerosissimi altri dottori: ANDREA ZAPPI, OLIVERO DA PONTE, IACOPO DA BELVISO, BARTOLOMEO DA SALICETO, PAOLO DI CASTRO, ALESSANDRO TARTAGNI, GIASONE DEL MAINO ed altri. Il nuovo metodo, sebbene di origine francese, fu presto definito 'mos italicus docendi', in considerazione del largo sviluppo raggiunto in Italia. Esso trovò i suoi massimi esponenti in BARTOLO DA SASSOFERRATO (1314-1357) e in BALDO DEGLI UBALDI (1327-1400), fieri antagonisti l'uno dell'altro. Il primo, argomentatore brillante e polemista temerario, ebbe larghissimo seguito (si che si disse 'nullus bonus iurista nisi bartolista'), mentre il secondo, indubbiamente meno brillante e sicuro delle proprie dottrine, lasciò profonda traccia principalmente a causa del suo lungo e paziente insegnamento.

39. *La Scuola culta*. — Conseguenza del movimento umanistico, che aprì l'età moderna, fu il rinnovato studio delle fonti giuridiche romane intrapreso dai dotti del sec. XVI. L'importanza del diritto romano come ordinamento giuridico vigente era ben lungi dall'essere esaurita, ma ormai il suo praticamente utilizzabile di esso pareva essere stato spremuto sino all'ultima stilla dagli Scolastici, sicché dalla sempre innumera schiera dei coltivatori del 'mos italicus' cominciarono ad allontanarsi dapprima piccoli gruppi, poi più nutriti manipoli di pensatori, che presero a studiare le fonti

giuridiche romane da un punto di vista prevalentemente *storiografico*.

Forti delle approfondite conoscenze storiche e filologiche portate dai tempi, questi studiosi si dettero ad indagini di archivio per la scoperta di nuovi manoscritti, a precisazioni di lezioni di manoscritti esistenti e ad un'opera di severa critica esegetica della compilazione giustiniana, al fine di ricostruire, attraverso la paziente scomposizione di quell'imponente mosaico nei suoi elementi costitutivi, una prospettiva storica del diritto romano, dalle origini a Giustiniano. Si ricordò a buon punto che lo stesso Giustiniano aveva dichiarato, in una sua costituzione (c. *Tanta* 10), che 'multa et maxima sunt, quae propter utilitatem rerum transformata sunt', e ci si dedicò, per conseguenza, anche alle ricerche delle *interpolazioni* eventualmente apportate ai testi, sopra tutto dei *Digesta*, dalle commissioni giustiniane sotto la presidenza del *quaestor sacri palatii* Triboniano (cd. *emblemata Tribonianis* o 'tribonianismi').

La nuova scuola si disse *Scuola della culta giurisprudenza* e ne furono iniziatori gli italiani LORENZO VALLA, POMPOLO LERO e AGNOLO POLIZIANO, che si dedicarono ad accertamenti di carattere prevalentemente filologico, nonché, fra i giuristi veri e propri, ANDREA ALCIATO (1492-1550) da Milano, che insegnò prima in Italia e poi in Francia, a Bourges. Malgrado i fieri attacchi dei numerosi giuristi ancora affezionati al 'mos italicus docendi', il nuovo metodo incontrò moltissimo favore in Francia, tanto che venne l'uso di chiamarlo 'mos gallicus'. Ne furono esponenti, tra gli altri: lo ZASIO (Ulrico Zasius: 1481-1535), il BUDO (Guglielmo Budé: 1467-1540), il SICARNO (Giovanni Richard: 1499-1552), FROZOMANNO (Francesco Hotoman: 1524-1590), il TILLET (Giovanni du Tillet: m. 1570), il PITHEOU (Pietro Pitheou: 1530-1596), il BRISSAOTIO (Barnaba Brisson: 1531-1591). Ma il massimo esponente della Scuola culta fu il francese JACOPO CUIACIO (Cujas: 1522-1590), cui tennero dietro, nei due secoli seguenti, Dionigi GORODANNO (Godefroi: 1549-1622), ANTONIO FARRO (Favre: 1557-1624), GIACOMO GORODANNO (Godefroi: 1587-1652), lo SCHULTINGIO (Antonio Schulting: 1659-1734), L'EIXECCIO (G. Teofilo Heinecke: 1681-1741) ed altri ancora.

Tra gli *operversari* della Scuola culta può essere segnalato, per rigoria di polemica, l'italiano ALBERICO GRUVI (1559-1611), autore dei *Dialogi seu de veteribus iuris interpretibus*.

40. *La Scuola del diritto naturale*. — Il quadro degli studi romanistici nell'età moderna non sarebbe completo, se non si accennasse alla cd. *Scuola del diritto naturale*, fiorita fuori d'Italia nei sec. XVII e XVIII.

Questa scuola non fu propriamente una scuola romanistica, ma piuttosto una scuola di filosofia razionalistica applicata alla materia giuridica. I diritti 'storici' e positivi, principalmente il diritto

romano e quello canonico, furono da essa studiati e criticati sulla scorta di un criterio giuridico superiore, il cd. 'diritto naturale', inteso come ordinamento giuridico comune a tutte le genti, che ripete la sua ragion d'essere da principi meramente razionali.

Sorta in Olanda, ad opera di Ugo GROOTI (Groote: 1583-1645), l'autore del famoso trattato *De iure belli ac pacis*, la scuola del diritto naturale incontrò sopra tutto favore in Germania, ove ne furono massimi rappresentanti il PUFENDORFIO (Samuele Pufendorf: m. 1694), GUGLIELMO LEIBNIZ (m. 1716), CRISTIANO THOMASIO (Thomas: m. 1728) e CRISTIANO WOLFF (1679-1754).

Isolata, ma non infruttuosa, perchè precorritrice dei nuovi tempi, rimase, fra tanto fervore di elucubrazioni razionalistiche, la voce del grande filosofo napoletano Giovanni Battista VICO (m. 1725), che fervidamente e luminosamente difese la necessità di studiare la 'natura di cose' soltanto come 'nascimento di cose in certe guise', cioè soltanto da un punto di vista storiografico.

41. *La Scuola storica tedesca.* — All'indirizzo razionalistico della Scuola del diritto naturale (indirizzo raccolto ed esasperato dal movimento di idee dell'illuminismo) si oppose vigorosamente, agli inizi del sec. XIX, la *Scuola storica tedesca*, fondata da Federico Carlo von SAVIGNY (1779-1861). Il diritto fu, dalla nuova Scuola, concepito come espressione immediata e plastica dello spirito popolare, cioè come una realtà storica perennemente evolventesi ed innovantesi. La possibilità di costringerlo entro schemi eterni o comunque durevoli fu energicamente negata, mentre fu invece vigorosamente affermata la necessità di identificare il diritto con la sua storia, di studiare questa per comprendere quello nei suoi ordinamenti e nei suoi sviluppi attuali. Concezione, questa, che, già anticipata in buona sostanza dal Vico (v. n. 40), rappresenta una delle conquiste più alte dello spirito umano.

I successi della Scuola storica furono vasti, ma non vennero ottenuti senza fieri contrasti. Celebre è rimasta, fra l'altro, la polemica intercorsa tra il Savigny ed il razionalista THIBAUT. Questi sosteneva che il diritto dei popoli moderni, ed in particolare quello germanico, dovesse svincolarsi dal vecchio diritto comune (romano e canonico) e dovesse essere una buona volta cristallizzato in codici legislativi, ad imitazione di quanto era già stato fatto in Francia da Napoleone; quegli ritorceva che un'opera di codificazione avrebbe innaturalmente costretto la vita dei popoli entro schemi giuridici storicamente superati nel momento stesso della loro formulazione. In pratica, c'era del vero nell'una e nell'altra tesi: la tesi razionalista, sebbene teoricamente errata, metteva in luce il vantaggio pratico di rinunciare ad un confusionismo di principi, di eccezioni, di eccezioni alle eccezioni, divenuto, con l'andar del tempo, veramente pauroso; la tesi

storicistica, sebbene praticamente esagerata, metteva almeno in giusta evidenza la necessità di non considerare eterna una codificazione, ma di attribuirle tutt'al più il significato e il valore di una tappa, di un gradino nella continua evoluzione della coscienza giuridica. E difatti i vari paesi di Europa hanno finito per darsi tutti una codificazione, pur senza attribuire a questa, come i fatti hanno dimostrato, caratteri assunti di eternità e di inalterabilità: ultima in ordine di tempo è stata appunto la Germania, con il suo pregevolissimo Codice civile.

Per l'impulso del Savigny e della sua scuola il sec. XIX è stato il 'secolo della storia' anche nel campo degli studi giuridici. Da un lato formularono le ricerche erudite e le indagini storiografiche sul diritto romano, pubblico e privato, e sulla sua evoluzione successiva in Oriente ed in Occidente; dall'altro fu ripreso lo studio dell'ordinamento giuridico romano al fine pratico di applicare le regole ancor vive in essa contenute al regolamento dei rapporti sociali e di preparare, sulla base di esso, una sostanziosa e meditata codificazione del diritto privato. Tra gli eruditi e gli storiografi emersero le figure di Teodoro MOMMSEN, del HUSCHKE, del BLUMH, del KARLOWA, del KRÜGER (Paolo), del BAUME; tra i pratici, o meglio i dogmatici (cd. 'Pandettisti'), si illustrarono il JHERING, il VANGEROW, il DERENBURG, il WINDSCHIED, quest'ultimo autore di un 'Trattato di Pandette', che fu giustamente definito l'espressione e *priori* di quel che venne poi ad essere il Codice civile dell'Impero tedesco.

Sullo scorcio del sec. XIX, di pari passo con il decadere del valore pratico del diritto romano come fonte diretta della vita giuridica moderna, si profilò in tutta Europa una nuova ondata di *storiografi puri* del diritto romano: PALISSANDI e lo SCIALOJA (Vittorio) in Italia, L'ÉCARTÉ ed il GRADENWITZ in Germania, L'APPELTON (Charles) in Francia e qualche altro. In queste eminenti figure di studiosi la moderna scienza del diritto romano ravvisa, a ragione, i suoi immediati precursori.

42. *Lo studio storico-critico del diritto romano.* — Il secolo XX ha visto estinguersi del tutto la schiera di coloro che studiavano il diritto romano a fini pratici.

Caduta, finalmente, la necessità dell'applicazione diretta dei principi giuridici romani, i romanisti hanno rivendicato a sé, non in quanto giuristi ma essenzialmente in quanto storiografi, l'onore e l'onere di rinnovare dalle fondamenta lo studio dell'ordinamento giuridico romano. Questo nuovo orientamento, che ha i suoi precedenti nella Scuola della cultura giurisprudenziale (v. n. 40) e nella Scuola storica tedesca (v. n. 41), informa ormai gli studi di diritto romano in tutto il mondo.

La scienza del diritto romano altro non è, dunque, al giorno

d'oggi, che una sezione di un capitolo della *storiografia*. Il nome che meglio le si adatta è, appunto, quello di *Storiografia del diritto romano*. Questa esplicita classificazione dello studio del diritto romano tra le scienze storiografiche desta ancora, peraltro, qualche ritegno in alcuni romanisti, che sono luttuosi abituati a considerarsi, prima che storiografi, giuristi. Ma la reticenza di cui si diceva non ha, a nostro parere, alcuna solida ragione d'essere: se è vero, infatti, che oggigiorno quando si studia il diritto romano lo si studia soltanto, o principalmente, per sapere come era, è chiaro che l'attività del romanista — non diversamente da quella di chi voglia ricostruire la economia, la religione o la letteratura romana — è, tipicamente, attività storiografica. Che poi il frutto di questa attività di indagine sia utilizzato, come spesso avviene e come sempre dovrebbe avvenire, per la critica e la correzione dei dogmi giuridici moderni, è cosa che non deve influire per modificare o limitare la definizione dello studio del diritto romano come scienza storiografica, e soltanto come tale.

Il metodo della scienza romanistica contemporanea è il metodo stesso della storiografia generale, vale a dire il metodo critico, che può, grosso modo, distinguersi nei seguenti momenti: a) raccolta e accertamento dei dati disponibili; b) scelta dei dati utilizzabili; c) analisi critica dei singoli dati per accertarne l'esatto valore costruttivo; d) rimediazione e sintesi del fatto col cemento indispensabile della fantasia soggettiva dello storiografo (la quale è cosa ben diversa dalla laesa ed irrazionale immaginazione). Data la già accennata situazione delle fonti di cognizione in senso tecnico, relativamente abbondanti in ordine al periodo postclassico ed assai scarse in ordine ai periodi precedenti, le difficoltà dell'indagine vengono ad essere notevolmente accresciute, e con esse notevolmente maggiore diviene il pericolo di cadere nella pura immaginazione. Ma un consiglio notevole per la ricostruzione dei periodi preclassico e classico è dato dall'applicazione alle fonti giuridiche post-classiche del metodo critico-cogitivo. Siccome queste fonti sono, per la maggior parte, le stesse fonti giurisprudenziali preclassiche e classiche, più o meno ampiamente alterate e rielaborate per essere adattate alle nuove situazioni giuridiche, si cerca e si riesce, mediante l'esperto critico delle storse, a circoscrivere i limiti delle alterazioni postclassiche (glossismi di scuola, interpolazioni giustiniane ecc.) di modo che risulti più facile rendersi conto dello stato originario dei testi e quindi dello stato del diritto romano in periodo preclassico e classico.

43. *Problemi della romanistica contemporanea*. Non mancano nella romanistica contemporanea questioni assai delicate di indirizzo e di metodi. A prescindere dall'accennata questione sull'esatta definizione della scienza del diritto romano (se come scienza giuridica o come scienza storiografica), due problemi sono oggigiorno par-

ticolarmente discussi. L'uno è quello di giustificare l'utilità degli studi di diritto romano nel quadro degli studi giuridici; l'altro è quello di determinare il vero valore indiziario che hanno le alterazioni postclassiche ai testi dei periodi precedenti, e cioè di stabilire se, in linea di massima, lo scorporo di una alterazione postclassica sia indice di mera modificazione formale del testo o invece autorizzi e ipotizza l'esistenza di una modificazione sostanziale del diritto romano.

Del secondo problema e delle discussioni relative si dirà al momento opportuno (c. 20). Quanto al primo problema, esso è sorto a causa di una tendenza assai diffusa nel mondo moderno a svalutare l'importanza degli studi che non hanno diretta ed immediata adesione alle esigenze pratiche e, in particolare, a contestare l'utilità delle ricerche romanistiche e dei relativi insegnamenti universitari per la cultura giuridica moderna.

Di fronte a questo diffuso stato d'animo di scetticismo e di disinteresse per gli studi di diritto romano, parecchi romanisti hanno segnalato l'esistenza di una "crisi della scienza giuridica romana" e si son dati da fare per individuare i rimedi atti a porre fine alla situazione. Così, alcuni hanno proposto che i romanisti recudano "attuale" il loro insegnamento, dedicando particolare riguardo alle materie che ancora hanno addentellati con le questioni che si fanno in ordine ai moderni ordinamenti giuridici e rivolgendo specialissima cura alla messa in evidenza di questi addentellati (Koschik); altri hanno sostenuto che occorre dedicarsi ad applicare le categorie dogmatiche della scienza giuridica moderna alla materia del diritto romano, in modo da offrire ai giuristi moderni, sempre che possibile, una comoda e facile pietra di paragone per le loro dottrine (Derr); altri ancora hanno dichiarato necessario che i romanisti si dedicino ad utilizzare il loro bagaglio di esperienze al fine di contribuire alla costruzione di una "scienza universale del diritto", valevole come fondamento di tutti i "presenti e futuri ordinamenti giuridici positivi" (Frobenius). Ora noi pensiamo che, se veramente esistesse una crisi della scienza del diritto romano, il primo rimedio proposto non sarebbe, in realtà, un rimedio atto a superare la crisi, ma un palliativo atto a nascondere per qualche altro tempo agli occhi dei romanisti e dei non romanisti, dal canto loro, gli altri due rimedi varrebbero, sì, ad eliminare la crisi, ma nel senso di eliminare anche l'ammalato, nel senso cioè di togliere alla scienza del diritto romano la autonomia, la spregiudicatezza, la libertà di indagini e di svolgimenti, che sono necessari ad una scienza per essere tale.

In realtà, come è stato rettamente osservato (Frobenius), la diagnosi della "crisi" è del tutto infondata, e non è quindi necessario pensare a cercare rimedi per un male inesistente. Se è vero, come è vero, che la scienza del diritto romano è una scienza storiografica,

essa trova in se stessa ogni sufficiente giustificazione della sua ragion d'essere e della pratica indispensabilità. La ragion d'essere della storiografia, e della storiografia giuridica romanistica in ispecie, è nell'esistenza dello stesso pensiero umano, che non potrebbe operare se non ragionasse storiograficamente, cioè per rilevazione di dati e per sintesi critica dei medesimi; la pratica indispensabilità della storiografia giuridica romanistica (come di ogni altra storiografia giuridica) per gli studi del diritto deriva dalla estrema limitatezza della esperienza che si può avere dell'oggi, e quindi dalla necessità, sentita in ogni campo di studi, di accrescere la propria esperienza del presente con l'esperienza dei tempi passati. Il compito del romanista è, dunque, essenzialmente quello di contribuire, dal loro specifico campo di indagini, alla costruzione dell'esperienza moderna, offrendo agli studiosi degli ordinamenti giuridici moderni o dei problemi generali del diritto i frutti delle proprie autonome ed indipendenti ricerche.

44. *L'insegnamento del diritto romano.* — La disciplina scientifica, che si è finora denominata 'Storiografia del diritto romano', si trasfonde, per comodità di insegnamento accademico, in un certo numero di discipline didattiche, variabili a seconda dei diversi paesi e dei relativi ordinamenti universitari, e viene generalmente insegnata, a causa della sua particolare connessione con gli studi relativi ai moderni ordinamenti giuridici, nelle Facoltà universitarie di diritto.

Negli ordinamenti universitari italiani le discipline romanistiche sono le seguenti: 'Storia del diritto romano' (in senso didattico), 'Istituzioni di diritto (privato) romano', 'Diritto (privato) romano' (ed. 'Corso di Pandette'), 'Diritto pubblico romano', 'Esegesi delle fonti del diritto romano'. Di queste discipline didattiche, alcune sono considerate assolutamente essenziali per la formazione di una elevata cultura giuridica generale, mentre altre hanno piuttosto carattere complementare. Vi sono poi ancor altre discipline didattiche, la cui conoscenza è da ritenere necessario ed utile sussidio allo studio delle discipline romanistiche.

(A) *Materie fondamentali di insegnamento romanistico* sono le prime tre: Storia, Istituzioni e Pandette. (a) La *Storia del diritto romano* meglio potrebbe denominarsi 'Introduzione allo studio storiografico del diritto romano'. La sua funzione è, infatti, di mettere in evidenza e di valutare criticamente, nel quadro di una ricostruzione sommaria delle vicende storiche della civiltà romana, gli aspetti e le fasi dell'ordinamento giuridico romano, pubblico e privato, allo scopo di facilitare al discente il successivo studio sistematico del diritto romano e di rendergli, inoltre, possibile e agevole il passaggio allo studio applicativo della materia romanistica. (b) Le *Istituzioni di diritto (privato) romano* consistono in una trattazione elementare sistematico-storica del diritto privato romano, ad uso degli esordienti nello studio del diritto: una trattazione che si sforza, nei limiti del possibile, di adeguarsi all'ordine delle materie seguito nei trattati dogmatici di diritto moderno, al fine di facilitare il ricollegamento delle idee giuridiche romane a quelle moderne. (c) Il corso di *Diritto romano (privato)* consiste in una trattazione approfondita di singole sezioni e argomenti della vasta materia del diritto privato romano, fatta allo scopo di porre i discenti in immediato contatto con le fonti di cognizione della stessa (e massimamente con i *Digesta seu Pandectae* di Giustiniano).

(B) *Materie complementari dell'insegnamento romanistico* sono le altre sopra indicate. (a) Il *Diritto pubblico romano* è una trattazione sistematico-

storica, a carattere elementare, degli istituti del diritto romano pubblico: istituti di cui si pensa generalmente che, a differenza di quelli del diritto privato romano, più non trovino intime analogie negli ordinamenti giuridici moderni. (b) Il corso di *Esegesi delle fonti del diritto romano* svolge la teoria dell'interpretazione storico-critica delle fonti di cognizione del diritto romano, con particolare riguardo ai problemi dell'esegesi critico-interpolazionistica, e si completa attraverso pratiche esercitazioni esegetiche sui testi delle 'edizioni critiche' delle fonti.

(C) *Materie ausiliarie* dello studio del diritto romano, prevalentemente insegnate nelle Facoltà letterarie, sono: a) il corso di *Epigrafia e papirologia giuridica*, che esercita alla difficile arte della lettura, interpretazione e valutazione del materiale epigrafico e papirologico giuridico; b) i corsi di *Storia dei diritti antichi* (della Grecia, delle civiltà arie, dell'Oriente mediterraneo, dei popoli germanici ecc.), che permettono l'esercizio di una assai fruttuosa attività di 'comparazione' dell'esperienza giuridica romana con quelle degli altri popoli dell'antichità; c) i corsi di *Lingua e letteratura latina e greca*, relativi a lingue che son quelle stesse in cui si esprimono le fonti di cognizione del diritto romano; d) i corsi di *Storia antica* (orientale, greca e, sopra tutto, romana), che illuminano sugli aspetti generali della civiltà romana e delle altre civiltà del mondo antico; e) i corsi di *Etnologia* (ed in particolare di *Etnologia giuridica*), di *Palaeografia*, di *Diplomatologia*, di *Archaeologia*, di *Palaeontologia*, di *Glossologia*, ed altri ancora.

III. 45. *PROGRAMMA DEL PRESENTE MANUALE.* — Il presente manuale è e vuole essere un sommario di 'storia del diritto romano', cioè una introduzione sommaria allo studio storiografico del diritto romano, nel senso poc'anzi chiarito (v. n. 44). La discussione e, spesso, la stessa minuta e completa indicazione degli specifici istituti giuridici e delle teorie relative alla loro ricostruzione storica sono del tutto estranei alla sua economia. Sua funzione e suo scopo sono soltanto di fornire un *panorama di insieme*, un certo *panorama di insieme*, dell'ordinamento giuridico romano nella sua evoluzione più che millenaria e di additare in succinto i mezzi ed i metodi per la sua ricostruzione.

Coerentemente a questo proposito, i paragrafi del presente libro saranno raggruppati, successivamente a quelli introduttivi, in quattro sezioni, ciascuna dedicata ad uno dei quattro periodi storici del diritto romano, che sono stati dianzi indicati (v. n. 23). I paragrafi di ciascuna sezione saranno rispettivamente dedicati alla illustrazione dei seguenti argomenti: a) caratteri e vicende del periodo di cui si tratta, in generale; b) caratteri generali ed elementi dello Stato romano in ciascun singolo periodo, con particolare riguardo all'ordinamento del governo; c) caratteri generali dell'ordinamento giuridico romano nei vari periodi storici e sue fonti di produzione; d) caratteri, forme e esponenti dell'attività di interpretazione del diritto romano; e) mezzi di cognizione dei singoli periodi storici e metodi in uso per lo studio dei medesimi.

IV. 46. *RAGGUAGLIO DI STORIOGRAFIA GENERALE.* — A complemento delle nozioni generali (sistematiche e storiche) fornite in questa introduzione, sarà

utile dare un succinto ragguaglio delle principali opere generali utilizzabili per un primo, maggiore approfondimento degli argomenti trattati nel presente manuale.

Maggior numero di indicazioni bibliografiche può trovarsi nell'opera seguente:

BIONI B., *Diritto romano* (Guide bibliografiche della Univ. Cattolica del S. Cuore, III, 1) (Milano 1944).

47. *Opere generali di storia della civiltà romana.* — Sono le seguenti:
 BARRAGALLO C., *Storia universale*, II (1-2); Roma antica (Torino 1931-1932).
 DE SANCTIS G., *Storia dei Romani*, I-III (1-2), IV (3) (Torino 1907-1923).
 DEBRY V., *Histoire des Romains*, 7 voll. (Paris 1888-1904); trad. ital. di MARCONI (Torino 1929 ss.).
 FERRARO G. e BARDAGALLO C., *Roma antica*, 3 voll. (Firenze 1921-1923).
 FRANK T., *A history of Rome* (New York 1923); trad. ital. di FAZZO (Firenze 1932).
 HARTMANN L. M. e KROEMER J., *Römische Geschichte* (Göttingen 1921); trad. ital. di CACCINI (Firenze 1935).
 MOMMSEN TH., *Römische Geschichte*, I-III^a (Berlin 1912-1917); V^a (Berlin 1917); trad. ital. dei voll. I-III di DI SAN GIUSTO (Roma 1903-1905), del vol. V di DE RUONIMO (Roma 1887-1890).
 NITSCH R. G., *Römische Geschichte*, I^a, II^a, III (Berlin 1828, 1830, 1833); trad. ital. di MOSCHETTI (Napoli 1846-1851).
 NITSCHE B., *Grundriss der römischen Geschichte nebst Quellenkunde* (München 1923); trad. ital. di LOSCO (Milano 1921).
 PAIS E., *Storia di Roma dalle origini all'inizio delle guerre puniche*, 5 voll. (Roma 1924-1928).
 ROSTOVETZ M., *A history of the ancient world*, I: Rome (Oxford, 1926).
 VON J., *Die Römische Republik*, KORNEMANN E., *Das Römische Kaiserreich* (in GEROME o NORDEN, *Einführung in die Altertumswissenschaft*, III, 2^a) (Leipzig 1933); trad. ital. di PULIZI (Napoli 1945).

48. *Opere generali di storia del diritto romano.* — Sono le seguenti:
 ARANGIO-RUIZ V., *Storia del diritto romano*, (Napoli 1947).
 BONFANTE P., *Storia del diritto romano*, 2 voll. (Roma 1984).
 BAUNS R. G. e LEMIL O., *Geschichte und Quellen des Römischen Rechts* (in HOLTZKNOTT o KOLLEN, *Enzyklopädie der Rechtswissenschaft*, I^a) (München-Berlin 1915).
 DE FRANCISCI, *Storia del diritto romano*, I^a, II (I), III (1) Milano 1942, 1938, 1943).
 JOLOWICZ H. F., *Historical introduction to the study of Roman Law* (Cambridge 1932).
 KARLOWA O., *Römische Rechtsgeschichte*, 2 voll. (Leipzig 1885-1891, incompleto).
 KÜBLER B., *Geschichte des Römischen Rechts* (Leipzig 1925).
 LANDUCCI L., *Storia del diritto romano*, (Verona-Padova 1898).
 LOSCO G. e SCHERILLO G., *Storia del diritto romano* (Milano 1935).
 VON MAYR R., *Römische Rechtsgeschichte*, 7 voll. (Berlin - Leipzig 1912-1913).
 PACCHIONI G., *Corso di diritto romano*, I: *Storia della costituzione e delle fonti del diritto* (Torino 1918).
 PASQUALI G., *Storia del diritto romano* (Firenze 1885).
 RUDORFF A. F., *Römische Rechtsgeschichte*, 2 voll. (Leipzig 1857-1859).
 SCHULZ F., *Lehrbuch der Geschichte des Römischen Rechts* (Stuttgart 1889).
 SHARPE H., *Römisches Recht in Grundzügen für die Vorlesungen*, I: *Römische Rechtsgeschichte* (Berlin 1925).
 WEISS E., *Grundzüge der römischen Rechtsgeschichte* (Reichenberg 1936).

Passano, inoltre, consultarsi utilmente, per l'arguta impostazione di alcuni problemi generali, le opere seguenti:

- CAZZESE L., *Introduzione allo studio del diritto romano privato* (Palermo 1948).
 GROSSO G., *Premesse generali al corso di Diritto romano* (Torino 1946).
 SCHULZ F., *Principia des römischen Rechts* (München - Leipzig 1934); trad. ital. di ARANGIO-RUIZ (Firenze 1946).

49. *Opere generali di diritto pubblico romano.* — Sono, a prescindere da quelle citate al n. 48, le seguenti:

- BOUCHÉ-LECLERCQ, *Manuel des institutions romaines* (Paris 1866).
 COSTA E., *Storia del diritto romano pubblico* (Firenze 1930).
 HERTZOG, *Geschichte und System der römischen Staatsverfassung*, 2 voll. (Leipzig 1884-1887).
 MANGRART J., *Römische Staatsverwaltung*, 3 voll. (Leipzig 1881-1885); trad. francese di LUCAS, VISEL, e BUSKAMP (Paris 1888-1892).
 MARCIG J. N., *Die Verfassung und Verwaltung des römischen Staats*, 2 voll. (Leipzig 1881-1882); trad. francese di MORL in 5 voll. (Paris 1882-1889).
 MASCHELET J. B., *Les institutions politiques des Romains*, 2 voll. (Paris 1862-1883).
 MOMMSEN TH., *Römisches Staatsrecht*, 3 voll. (Leipzig 1887); trad. francese di GIARD (Paris 1889-1894).
 MOMMSEN TH., *Abriss des römischen Staatsrechts* (Leipzig 1893); trad. ital. di BONFANTE² riveduta da ARANGIO-RUIZ (Milano 1943).
 RUDING G., *Untersuchungen über römische Verfassung und Geschichte* (Kassel 1839).
 WILLEMS P., *Le droit public romain* (Louvain 1910).
 TÄUBNER, *Der römische Staat* (Leipzig-Berlin 1934).

50. *Opere generali sulle fonti del diritto romano.* — Sono, a prescindere da quelle citate al n. 48, le seguenti:

- COSTA E., *Storia delle fonti del diritto romano* (Torino 1909).
 FERRARO G., *Storia delle fonti del diritto romano e della giurisprudenza romana* (Milano 1885).
 GUARINO A., *Profilo storico delle fonti del diritto romano* (Catania 1945).
 KIPP Th., *Geschichte der Quellen des römischen Rechts* (Leipzig 1919).
 KÄUFER P., *Geschichte der Quellen und Literatur des römischen Rechts* (München-Leipzig 1915).
 SCHULZ F., *History of roman legal science* (Oxford 1946).

51. *Opere generali sul diritto criminale.* — Sono le seguenti:

- BRANIBELLO U., *La repressione penale in diritto romano* (Napoli 1937).
 COSTA E., *Criminali e pene da Romolo a Giustiniano* (Bologna 1921).
 FERRINI C., *Diritto penale romano* (in *Enciclopedia del diritto penale*, I), (Milano 1901).
 MOMMSEN TH., *Römisches Strafrecht* (Leipzig 1889); trad. francese di DRUGMAN (Paris 1907).
 REIN W., *Das Kriminalrecht der Römer* (Leipzig 1884).
 STRACHAN-DAVISON J. L., *Problems of Roman criminal Law*, 2 voll. (Oxford 1913).
 ZUMPT W., *Das Kriminalrecht der römischen Republik* (Berlin 1865-1869).
 ZUMPT W., *Das Kriminalprozess der römischen Republik* (Leipzig 1871).

52. *Opere generali sul diritto romano privato.* — Sono le seguenti:

- ARANGIO-RUIZ V., *Istituzioni di diritto romano* (Napoli 1947).

- BETTI E., *Istituzioni di diritto romano*, I (Padova 1942).
 BRONDI B., *Istituzioni di diritto romano* (Milano 1946).
 BONFANTE P., *Istituzioni di diritto romano*²² ristampa (Torino 1940).
 BUCKLAND W. W., *The main institutions of Roman private law* (Cambridge 1931).
 COSTA E., *Storia del diritto romano privato dalle origini alla compilazione giustiniana*² (Torino 1925).
 CUG E., *Manuel des institutions juridiques des Romains*² (Paris 1928).
 CUG E., *Les institutions juridiques des Romains*², 2 voll. (Paris 1940).
 VON CULHARE K. e SAN NICOLA M., *Lehrbuch der Institutiones des römischen Rechts*² (Wien-Leipzig 1938).
 DI MARZO S., *Istituzioni di diritto romano*² (Milano 1946).
 FERRINI C., *Manuale di Pandette*² (Milano 1908).
 GIRARD P. P., *Manuel élémentaire de droit romain*², a cura di SUNN (Paris 1928); trad. ital.² di LOSCO (Milano 1900).
 JONÈ P. e KUNZE W., *Römisches Privatrecht*² (Berlin 1935).
 KIPP TH., *Das römische Recht* in SPAMMLER, *Das gesamte deutsche Recht in systematischer Darstellung*, I (Berlin 1939).
 MONTE R., *Manuel élémentaire de droit romain*, I² (Paris 1947), II² (Paris 1948).
 PACHENONI G., *Corso di diritto romano*², II: *Diritto privato* (Torino 1920).
 PUSOZZI S., *Istituzioni di diritto romano*², 2 voll. (Roma 1928).
 PRINOTOPOLAS G. A., *Ἱστορία καὶ ἐπιτομή τοῦ βυζαντινοῦ δικαίου* (Atene 1944).
 RABEL E., *Grundzüge des römischen Privatrechts* (in *Handwörterbuch der Rechtswissenschaft*, I²) (München-Berlin 1915).
 RADIN M., *Handbook of Roman Law* (St. Paul Minn. 1927).
 SIZEN H., *Römisches Recht in Grundzügen für die Vorlesungen*, II: *Römisches Privatrecht* (Berlin 1928).
 SCHM R., MITTIS L. e WUSOWA L., *Institutiones, Geschichte und System des römischen Privatrechts*² (München-Leipzig 1928).
 Sono pure da ricordare le seguenti opere di carattere pandettistico o di più vasto respiro:
- BETTI E., *Diritto romano*, I (Padova 1935).
 BONFANTE P., *Corso di diritto romano*, I, II (1-2), III, VI (1) (Roma 1925-1950).
 DEHNHOFF, *Pandekten*² a cura di SOXULOWSKI, 4 voll. (Berlin 1912); trad. ital. di CICALE (Torino 1903-1907).
 MITTIS L., *Römisches Privatrecht*, I (Leipzig 1908).
 VANGROW, *Lehrbuch des Pandektenrechts*², 3 voll. (Marburg 1865-1876).
 WINDSCHEID B., *Lehrbuch des Pandektenrechts*² a cura di KIPP, 3 voll. (Frankfurt a. M. 1903-1906); trad. ital. di FANNA e BENSA (Torino 1902-1904).

53. *Opere generali sul diritto processuale privato.* — Sono le seguenti:

- BENTOLINI, *Appunti didattici sul processo civile romano*, 2 voll. (Torino 1913-1915).
 COSTA E., *Profilo storico del processo civile romano* (Roma 1918).
 HELLEG, *Das römische Zivilprozess*², a cura di WACH (Leipzig 1883).
 WLAŚAK M., *Römische Prozessgesetze*, 2 voll. (Leipzig 1888-1891).
 WENGER L., *Institutiones des römischen Zivilprozessrechts* (München 1925); trad. ital. di ORSANO (Milano 1938).

54. *Enciclopedie, lessici e riviste.* — Di grande utilità per lo studio del diritto romano sono:

- DAREMBERG CH., SARRAO E., POTTER E., LAPAYE G., *Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines*², 6 voll. (Paris 1875-1912).
 DINGSCH H. E., *Manuale latinitalis fontium iuris civilis Romanorum* (Berolini 1837).
 HEUMAN H. G. e SEGERE E., *Handlexikon zu den Quellen des römischen Rechts*² (Jena 1907).

- MASSIEU R., *Petit vocabulaire de droit romain*² (Paris 1942).
 PAULY, WISSOWA, STOLL, KROLL, *Real-Encyclopädie der klassischen Altertumswissenschaft*, 18 voll. pubblicati più 7 voll. di supplementi (Stuttgart 1894 ss.).

Le principali riviste tecniche sono:

- Bullettino dell'Istituto di diritto romano 'Vittorio Scialoja'* (Roma).
Nouvelle revue historique de droit français et étranger (Paris).
Studia et documenta historica et iurica (Roma).
Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Romanistische Abteilung (Weimar).

IL DIRITTO QUIRITARIO

§ 4. LA CIVILTÀ QUIRITARIA.

I. 55. QUADRO GENERALE. — Le origini della civiltà romana risalgono alla metà del sec. VIII a. C., epoca di costituzione della società politica romana. Da allora sin verso la metà del sec. IV a. C. la nuova civiltà assunse, precisò e mantenne alcune caratteristiche peculiari ed inconfondibili, il rilievo delle quali impone che i primi quattro secoli della storia romana siano ammessi a far parte di un unico periodo: periodo che può definirsi della *civiltà quiritaria*.

La costruzione di questo periodo quadrisecolare contrasta con le idee correnti tra gli storiografi antichi e moderni di Roma, generalmente inclini, per quanto almeno riguarda la storia politica romana, a distinguere tra un originario 'periodo della monarchia' ed un successivo 'periodo della repubblica', iniziatosi negli ultimi anni del sec. VI a. C. e protrattosi sino alla fine del sec. I a. C. Noi non siamo di questo avviso, tanto più che non riteniamo doveroso e opportuno ravvisare la peculiarità dello Stato romano arcaico nel fatto puramente esteriore che alla sommità del governo vi fosse un *rex* vitalizio, piuttosto che un altro o altri funzionari con diversa denominazione. A nostro parere, infatti, la ragione per cui lo Stato dei primi quattro secoli deve essere considerato un *unus* indivisibile e, nel contempo, radicalmente diverso dallo Stato dei secoli successivi consiste in ciò: che la sua struttura fu quella di una *πόλις* o *civitas* e che la sua cittadinanza fu rigorosamente ristretta ai membri delle *gentes patriciae* o *Quirites*.

— La civiltà romana arcaica merita il nome di *civiltà quiritaria* essenzialmente perchè i *Quirites* o *patricii* furono e si mantennero sino all'ultimo l'elemento determinante del suo assetto iniziale e della sua posteriore evoluzione.

56. *La 'civitas' quiritaria*. — Come si è detto (v. n. 55), lo Stato arcaico fu, strutturalmente, una *πόλις* o *civitas* nel senso classico

della parola, le cui radici rimontano, assai probabilmente, all'epoca in cui le popolazioni arie invasero l'Europa meridionale ed incominciarono a fissarsi in modo stabile (II millennio a. C.).

Due elementi essenziali caratterizzarono il fenomeno politico della *polis* in genere e della *civitas* quiritaria in particolare: a) la concentrazione del *civex* in un piccolo contado, circoscritto una *ora* o *urbs*, per modo da permettere la loro diretta ed immediata partecipazione agli affari della comunità, cioè la concreta possibilità di chiamarli a raccolta nell'assemblea politica (*comitia curiata*) e nell'esercito; b) l'appartenenza del *civex* a quei determinati ceppi genetici (nel caso dello Stato quiritario, le *gentes patriciae*), che avessero contribuito alla fondazione o all'incremento dello Stato. L'uno e l'altro elemento ora accennati appaiono con tutta la possibile limpidezza nello Stato romano dei primi quattro secoli, che fu di estensione limitatissima e preferì, di regola, non annettere i territori di conquista, ma piuttosto stringere alleanze (*foedera*) con le popolazioni vinte, e che, sopra tutto, condizionò rigidamente la qualifica di cittadino (*civis*) al requisito dell'appartenenza ad una delle *gentes* che inizialmente o successivamente avessero liberamente concorso, in quanto tali, alla sua formazione od al suo estendimento (*gentilitas*).

Civex si fu, nella Roma dei primi quattro secoli, in quanto *gentiles*, e *gentiles* si fu in quanto si appartenesse a determinate *gentes* dette dei *patrioi* o *Quiriti*. I *plebei*, per appartenere a *gentes* che non erano entrate spontaneamente nella *civitas*, ma che vi erano state immesse a titolo di conquista, non ottennero il riconoscimento delle loro *gentes* e furono, pertanto, sin verso la metà del sec. IV a. C., considerati sudditi della *civitas*, pur popolando lo stesso territorio popolato dai *civex*.

57. *Le fasi storiche della 'civitas' quiritaria.* — Naturalmente, nei quattro secoli della sua storia, lo Stato quiritario non si conservò sempre identico, ma, viceversa, subì una evoluzione lunga e complessa, che occorre tratteggiare sommariamente.

A noi sembra che una indagine, per quanto possibile, approfondita della storia politica arcaica permetta l'identificazione di tre fasi successive e distinte di essa: a) una fase di *formazione*, che, con riguardo alla composizione etnica della cittadinanza, può denominarsi anche *fase latino-sabina* o dello *Stato gentilizio* (sec. VIII-VII a. C.); b) una fase di *completamento*, altrimenti denominabile *fase etrusco-latina* o dello *Stato postgentilizio* (sec. VI a. C.); c) una fase di *crisi*, che, con riguardo alle sue cause sociali preponderanti, può definirsi anche *fase delle rivendicazioni della plebe*.

Prima di procedere alla più precisa identificazione delle tre fasi storiche ora accennate, sarà opportuno richiamare in succinto le prei-

storia di Roma, premessa indispensabile per la comprensione del periodo arcaico.

II. 58. *LA PREISTORIA DI ROMA.* — La penisola italiana ha fatto assai tardi il suo ingresso nella storia del mondo mediterraneo. Risulta, tuttavia, che assai per tempo essa ebbe a destare, per il suo clima temperato e per le sue varie possibilità di vita, gli appetiti dei popoli dell'antichità, sia transalpini che transmarini. È indispensabile un cenno su questa vasta vicenda preistorica, affinché possano adeguatamente intendersi molti aspetti caratteristici dello Stato quiritario e della civiltà che si formò intorno ad esso.

La prima importante violazione del baluardo naturale delle Alpi ebbe luogo, con tutta probabilità, intorno al 1500 a. C., per opera di popolazioni arie, gli *Italici*, che si stanziarono nella pianura padana, dando inizio all'età del bronzo ed introducendo il costume della incinerazione dei cadaveri, ignoto sinora alle popolazioni indigene matrilinee della razza *mediterranea*. Dalla pianura padana, ove lasciarono le ben note vestigia dei villaggi terramaricoli, gli *Italici* fecero sforzi per diffondersi nell'Italia centro-meridionale ed in Sicilia, ma vi riuscirono solo parzialmente e con molte difficoltà, data la viva resistenza delle popolazioni locali. Essenti del tutto dalla commistione con essi, se non dalla loro influenza civilizzatrice, non rimasero, dopo qualche secolo, che i *Liguri* del golfo di Genova e gli *Eliani* della Sicilia occidentale. In molti altri luoghi, e particolarmente nel Lazio, se la commistione non fu potuta evitare, si riuscì almeno a creare una civiltà mista, che praticò l'incinerazione accanto all'inumazione.

Intorno al 1000 a. C. nuove ondate di *Italici*, conoscitori del ferro, penetrarono, attraverso le Alpi, nella penisola, ove fu inaugurata la cd. 'civiltà villanoviana' (così denominata dalla stazione archeologica di Villanova nella pianura padana). Ancora una volta la resistenza dell'Italia centro-meridionale e della Sicilia alla penetrazione arie si manifestò vigorosa, se non insuperabile. Una stirpe di villanoviani, più audace e più forte, la *stirpe latino-sabina* riuscì ad introdursi nel Lazio, insediandosi sui colli Albani, ed a mantenere incorrotta la tradizione incineratrice arie. Altri popoli italici, gli *Umbro-oscchi*, procedettero invece con minore successo, stabilendosi dapprima nella regione che da essi prese il nome di Umbria e aggirando poi lentamente, lungo la via del crinale appenninico, la pianura del Lazio, onde riversarsi giù pel versante adriatico e nell'Italia meridionale. Le più importanti diramazioni dell'invasione umbro-oscchi, numericamente assai importante, furono rappresentate dalle popolazioni *umbro-sabelliche* dell'Italia centrale e da quelle *osco-sannitiche* dell'Italia meridionale, tutte caratterizzate, in linea di massima, dal cedimento alle persistenti costumanze locali di inumazione dei defunti. Dagli Umbro-sabelli provennero appunto i *Sabini*, popoli

assai pacifici di pastori, che si infiltrarono cantatamente nel Lazio, raggiungendo, nel sec. VIII a. C., le foce del Tevere.

59. *L'Italia nel sec. VIII a. C.* — Intanto, a cominciare dal secolo IX a. C., altre e molteplici invasioni subiva l'Italia.

Il Veneto e l'altopiano pugliese venivano stabilmente occupati dagli *Illirici*, popolazioni provenienti dalla regione oggi detta Dalmazia. Le coste della Sicilia occidentale e della Sardegna, già colonizzate dai *Fenici*, passavano sotto il dominio della potente colonia fenice di *Cartagino*, sia in terra d'Africa, nell'odierna Tunisia. I migliori porti dell'Italia meridionale e della Sicilia orientale erano occupati dagli *Ebrei*, che vi andavano fondando le loro fiorentissime colonie. E si verificò anche, in quest'epoca, la misteriosa e vigorosa invasione degli *Etruschi*, popolo di assai discussa origine, ancora per molti aspetti, e specialmente per quel che riguarda la lingua, a noi ignoto. Sebbene se ne sia dubitato, pare oggi fortemente probabile che questi Etruschi, o *Tirreni*, appartenessero eticamente, secondo quanto la leggenda racconta, ad una stirpe ariana dell'Asia Minore, che intratteneva intensi rapporti con le colonie greche del stanziare, e che, per ragioni che sfuggono, indiziato via mare frequentanti contragioni dei suoi figli sulle coste tirreniche dell'odierna Toscana. Impadronitisi di questa regione (che da loro prese il suo antico nome di *Etruria*), gli Etruschi, forti di una organizzazione politica particolarmente efficiente e di una esperienza di civiltà arricchita dai contatti coi Greci, si diffusero rapidamente, da un lato nella pianura padana, dall'altro nel fiorente entroterra campano, particolarmente attento all'esercizio dell'agricoltura, da essi introdotta in Italia.

La situazione politica generale dell'Italia, nel sec. VIII a. C., era essenzialmente caratterizzata dall'antagonismo tra Etruschi e Italici pre-ariani. Il disegno degli Etruschi era, con tutta evidenza, quello di riunire in un solo blocco continuo le loro conquiste territoriali del Nord e del Sud Italia, eliminando la soluzione di continuità rappresentata dal Lazio. Ma appunto nel Lazio, sulla sinistra del Tevere, erano schierate in vigile difesa quelle popolazioni latino-italiche, che della stirpe italica rappresentavano ormai l'elemento più puro e più belluino. Il punto nevralgico dell'ancora latente rivalità tra i due popoli era, più precisamente, rappresentato dal guado del Tevere, presso *Fissola tiberina*, e fu appunto in quei luoghi, sui crolli della sponda sinistra, che i popoli latini e sabini andarono a concentrarsi, per usufruire di una favorevole posizione di controllo e di abituale difesa del guado.

60. *Le origini di Roma nella leggenda.* — Secondo il noto racconto della tradizione, Roma sarebbe stata fondata, nel 754 (o 752) a.

754 a. C., da Romolo, di stirpe reale latina, profugo di Albolunga, la città sino allora egemonica delle antiche popolazioni latine. Alla nuova città Romolo avrebbe dato, tutte in una volta, le sue fondamentali istituzioni politiche. Il popolo sarebbe stato da lui diviso nella classe dominante dei *patrii*, organizzata in un certo numero di *gentes*, e nella classe inferiore dei *plebei*, privi di organizzazione gentilizia ed aggregati in posizione di dipendenza, con il titolo di *clientes*, alle varie *gentes* patrie. I *patrii*, con il relativo seguito di *clientes*, sarebbero stati distribuiti nelle tre *tribus* del *Romulus*, del *Tities* e del *Luceres*, ciascuna divisa in dieci distretti, detti *curie*. Sulla base delle *curie* sarebbe stata istituita una assemblea popolare (detta dei *comitia curiata*), chiamata a votare le leggi dello Stato, ad eleggere il re ed a conferirgli solennemente i poteri sovrani attraverso una *lex curiata de imperio*. Capo supremo ed assoluto dello Stato sarebbe stato appunto il re, monarchia a carattere vitalizio, che si sarebbe circondato di un consiglio di anziani (*senatus*, prima di cento e poi di trecento membri).

Questa narrazione tradizionale non può mancare di un fondo di verità, ma non vi è dubbio che le inverosimiglianze e le incongruenze sono in essa assai numerose. Fortemente inverosimile è, innanzi tutto, la figura stessa di Romolo, il presunto creatore della città e dei suoi ordinamenti, che buona parte della dottrina storiografica ritiene ormai nell'altre che un personaggio mitico, creato dall'immaginazione popolare per il bisogno di condurre anche Roma, come le altre più illustri città antiche, dal suo vero fondatore ed epomero. Del resto, non soltanto si osserva da molti che è più probabile che *Romulus* = *Itomovius* derivi da Roma, anziché Roma da *Romatius*, ma è, in ogni caso, sufficientemente probabile che Roma sia una derivazione assegnata alla città del Tevere dai popoli etruschi (*Itumo*) parecchio tempo dopo la sua fondazione. Più ancora della figura di Romolo incredibile appare l'azione che la leggenda gli attribuisce. A prescindere dal fatto che non sembra per niente probabile che, in epoca così primitiva, uno Stato possa essere stato artificiosamente creato dal nulla, altre ed ancor più gravi inverosimiglianze sono: la divisione meccanica del patrii in *gentes*, vale a dire in aggregamenti parentali o quindi naturali; la distinzione tra *patrii* e *plebei*, vale a dire la creazione artificiosa di una differenza di classi, che deve avere qualche più intima ed umana ragione; l'assegnazione dei *plebei* in posizione di vassallaggio alle *gentes* patrie, anziché, se mai, alla comunità politica, in generale (come scappiamo che a Sparta avvenne in effetti per gli *iloti*). Una analisi del racconto tradizionale, per poco approfondita che sia, determina, insomma, la evidenza insopprimibile di retabelle quelle giuste prospettive di tempi e di fatti, che sicuramente la leggenda ha cancellato.

61. *Le origini di Roma nella realtà.* — Un solo punto risulta, di tutto il racconto della leggenda, almeno parzialmente confermato e precisato da altri mezzi di cognizione in nostro possesso.

Se non per iniziativa di Romolo, se non nella sua struttura più evoluta (quella delle tre tribù e delle trenta curie), Roma scorse effettivamente nel corso del sec. VIII a. C. e le sue origini etniche furono effettivamente *latine*. Di ciò fanno certi i ritrovati archeologici del Palatino, i più antichi della zona dei colli romani, i quali datano appunto, per quanto è possibile supporre, dall'VIII sec. a. C. e consistono essenzialmente in un breve recinto di mura (la ed. 'Roma quadrata') ed in una necropoli ad incinerazione, sita fuor delle mura, nel Foro, la quale sembra perfettamente analoga alle necropoli latino-falische, alquanto più antiche, dei colli Albani.

Tutto il resto è materia di induzioni, ma di induzioni cui non manca un certo grado, maggiore o minore, di probabilità. La esistenza nello Stato arcaico di un doppio grado di ripartizione del popolo (dapprima in *curiae* e poi in *tribus*) e la coesistenza con la ripartizione in *tribus* del riparto dei *patricii* in *gentes* fa presumere come probabilissimo che questo sistema, troppo complesso e nel contempo troppo irrazionale, fosse la conseguenza del fatto che Roma non scorse in un sol giorno, come Minerva dal cervello di Giove, ma che si formò, viceversa, attraverso una lunga serie di *proccasi federativi*, e più precisamente attraverso federazioni di *gentes* patricie in *tribus*, ripartite ciascuna in dieci curie, e la successiva federazione delle *tribus* nella *civitas*. L'assegnazione dei *clientes* alle *gentes*, e non allo Stato, fa intuire, d'altro canto, che la distinzione tra *patricii* e *clientes* si attuò in epoca precittadina, quando lo Stato-città ancora non era venuto ad esistenza.

Infine, siccome tutta la storia dello Stato quirittario sta a dimostrare che il ceto plebeo ebbe singolari caratteri di compattezza e di antagonismo rispetto al patriziato, pare evidente che i *plebei* non possono essere identificati con i *clientes* delle *gentes*, ma che, al contrario, la classe plebea deve essersi iscritta nell'ordinamento cittadino arcaico posteriormente alla completa formazione di esso ed al decadimento dell'organizzazione gentilizia.

III. 62. LA FASE LATINO-SABINA DELLA 'CIVITAS'. — Una prima fase della storia dello Stato quirittario è la fase latino-sabina, che coincide approssimativamente con i sec. VIII e VII a. C. In questa fase al primo nucleo cittadino, di derivazione etnica *latina* (v. n. 61), vennero ad aggiungersi progressivamente altri nuclei, sia ancora di derivazione latina che di derivazione *sabina*, e gli elementi etnici latino e sabino concorsero insieme alla formazione della *civitas* unitaria nei suoi organismi essenziali.

La tradizione, che parla di sette re di Roma, segnala i primi quattro come oriundi, alternativamente, delle *gentes* latine e di quelle sabine. Già il fondatore latino, Romolo, dopo il ben noto episodio del rapto delle donne sabine ed il conseguente conflitto con i Sabini del re Tito Tazio, avrebbe regnato per alcun tempo insieme con Tiro Tazio su Roma, onde sigillare la pace e la fusione tra Latini e Sabini. A Romolo sarebbe succeduto NUMA POMPELIO, di discendenza sabina, il quale avrebbe lasciato larga ormai di sé nel riordinamento dei culti cittadini. A Numa avrebbe fatto seguito un latino, il bellicoso TULLIO OSTILIO, distruttore della città madre Albalonga. Quarto re sarebbe stato ANCO MARCO, appartenente alle genti sabine.

Orbene, siano o non siano (come è assai più probabile) realmente esistite queste figure di re, è doveroso riconoscere che, attraverso le stesse, la tradizione immaginosamente rappresenta una realtà storica, che l'archeologia è ancora una volta in grado di confermare. La necropoli del Foro presenta, infatti, accanto alle antiche urne ad incinerazione latine (v. n. 61), tombe più recenti ad inumazione, analoghe a quelle che si trovano sul colle Quirinale ed in altri luoghi notoriamente abitati dai Sabini.

63. *La formazione della 'civitas'.* — Sulla base di queste constatazioni e di questi rilievi, pare lecito avanzare l'ipotesi che l'insediamento latino originario, identificabile con la *tribus* dei *Romani* della leggenda, ebbe ad intrattenere, poco dopo il suo stanziamento sul Palatino, rapporti di buon vicinato con una *tribus* sabina, probabilmente quella dei *Tities*, stanziata sul colle Esquilino. L'una e l'altra tribù non trovarono difficoltà, pertanto, ad usare ambedue dell'avvallamento intermedio del Foro, esterno alle mura di entrambe, per la deposizione dei resti dei loro morti.

Solo in un momento successivo, non sicuramente databile, l'alleanza si trasformò in federazione politica e la federazione si rafforzò con il concorso di una terza *tribus*, di origine etnica incerta, la *tribus* dei *Luceres*, venuta frattanto a stanziarsi probabilmente sul Celio. Si costituì per tal modo la città embrionale del *Septimontium*, così detta perchè sveltante nelle tre cime del Palatino (*Palatium*, *Cermalus* e *Velia*), nelle tre cime dell'Esquilino (*Clivus*, *Oppius* e *Pagatal*) e nel Celio, tra cui giaceva la lunga valle della *Succensa* o *Subura*. E la conferma dell'ipotesi è data dal fatto che proprio in quest'epoca, nel corso del sec. VII a. C., la necropoli venne spostata dal Foro, che faceva ormai parte del territorio cittadino e non poteva quindi servire, giusta la tradizione antica, ad albergare i resti dei trapassati.

Della raggiunta unità politica di Roma nel sec. VII a. C., e comunque in epoca anteriore all'ingresso degli Etruschi nella sua vita,

fanno fede parecchi importanti elementi, ma principalmente l'etimologia latina o sabina di quella che fu la più antica denominazione complessiva del popolo romano, di quel termine 'Quirites', che significò, a quanto sembra, 'portatori di lancia'. Altri elementi pur essi degui di nota sono la derivazione etimologica latina o sabina di alcune fondamentali denominazioni politiche romane (quali 'rex', 'curia', 'tribus', 'potestas' ecc.), nonché l'evulgentissimo carattere di indipendenza del nuovo organismo, che giunse a sentirsi talmente estraneo alla stirpe progenitrice del suo primissimo nucleo, da portare guerra ad Alba Longa e distruggerla.

La fase latino-sabina, insomma, se non vide sin dal suo inizio la città completamente formata, vide tuttavia certamente, prima di estinguersi, completamente costituita, nella struttura essenziale riferita dalla tradizione, la *civitas*.

64. *La civiltà quiritaria nella fase latino-sabina.* — Poco può dirsi di preciso sugli aspetti generali della civiltà quiritaria nella fase latino-sabina della *civitas*. Si trattò indubbiamente, peraltro, di una civiltà assai rudimentale ed ancora in gran parte, per così dire, allo stato caotico ed indifferenziato.

Le concezioni religiose dell'epoca si ridussero, a quanto è dato presumere, alla identificazione ed alla adorazione di svariati numini impersonali ed al culto delle anime degli antenati (*manes*), che si consideravano perpetuamente sciamanti attorno alle *gentes* a loro tutela. Oltre le particolari e specifiche religioni gentilizie, di cui i singoli *pater gentium* erano sacerdoti, si andò tuttavia formando il concetto di una *religione comune* a tutte le *gentes* quiritarie, il cui culto fu esercitato dal *rex* con l'ausilio principalmente del *pontifex*.

Assai elementare era, infine, la *struttura economica* della società quiritaria: le *gentes* si aggiravano ciascuna per suo conto in una zona di *ager occupatorius* del contado, praticandovi l'agricoltura estensiva e la pastorizia e intrattenendo minimo numero di rapporti di scambio tra loro.

IV. 65. LA FASE ETRUSCO-LATINA DELLA 'CIVITAS'. — Alla fase latino-sabina fece seguito, nel sec. VI a. C., la fase etrusco-latina di Roma, durante la quale, per effetto della dominazione degli Etruschi, avvenne una commistione delle due civiltà e l'organizzazione statale si accrebbe e si completò nei suoi elementi caratteristici.

La tradizione, sebbene sia palesemente corretta per motivi nazionali, che rendevano spiacevole ai Romani il ricordo di una epoca di sottomissione ad una potenza straniera, non manca di adombrare la fase della preponderanza etrusca attraverso il racconto relativo agli ultimi tre re di Roma, che furono appunto di stirpe etrusca.

Dapprima avrebbe regnato, secondo la leggenda, TARQUINIO PRUSCO, debellatore dei popoli latini e sabini del Lazio, che arricchì Roma dei suoi primi monumenti ed introdusse nella vita cittadina il fasto regale, caratteristico del suo popolo. Di poi sarebbe asceso al potere SARTO TURGILIO, riformatore dell'esercito e creatore di un nuovo tipo di assemblea popolare, i *comitia centuriata*, cui sarebbero stati ammessi, accanto ai *patricii*, i *plebei*. Ultimo sarebbe stato un secondo TARQUINIO, detto il Superbo, la cui violenta tirannide avrebbe determinato una rivolta di popolo capeggiata dai suoi stessi congiunti, GIUNIO BRUTO e TARQUINIO COLLATINO.

Ora, che gli Etruschi abbiano realmente assunto, nel sec. VI a. C., la preponderanza su Roma e sul Lazio non può revocarsi seriamente in dubbio, perchè della loro dominazione sulla *civitas* parlano in modo assai chiaro non soltanto i monumenti dell'epoca, di stile e struttura indubbiamente etruschi, ma il nome stesso di Roma (v. n. 60), nonché numerose terminologie della vita politica romana di derivazione etimologica etrusca (quali 'lictore', 'augures', 'imperium' ecc.). Pare tuttavia esagerata e da respingere l'opinione di alcuni storici (CUNEO, NEUMANN, ARANTO-RUIZ ed altri), i quali, pur non negando la priorità cronologica degli insediamenti latino-sabini sulle rive sinistra del Tevere, vedono negli Etruschi i fondatori di Roma in quanto *civitas*, in quanto Stato-città, e giungono conseguentemente ad identificare l'elemento etrusco con il patriziato e l'elemento latino-sabino con la plebe.

Se è vero che gli Etruschi molto influirono sugli sviluppi dell'organizzazione politica romana, è tuttavia innegabile che questa organizzazione esisteva, sia pure in forma meno perfetta, già, come si è visto (n. 61), da prima; nè può soddisfare la cennata identificazione degli Etruschi con il patriziato, se si pensi, fra l'altro, che non tutte le denominazioni delle *gentes* patrizie di Roma sono riconducibili ad etimi etruschi.

66. *Caratteri del predominio etrusco.* — Non è possibile stabilire con sicurezza se gli Etruschi si siano impadroniti della *civitas* quiritaria con la forza o attraverso un'opera di penetrazione più lenta e pacifica, ma è probabile che, comunque, la loro dominazione, pur avendo lasciato tracce profonde nella vita politica romana, non sia stata, almeno da principio, violenta e tirannica.

E' buona ipotesi che l'elemento dominatore abbia teso sin dai primi tempi a fondersi con l'elemento patrizio soggetto e che da ciò sia derivato un'allargamento della classe patrizia, composta non solo di Latini e Sabini, ma anche di Etruschi. La rivoluzione che chiuse l'era del predominio etrusco, più che una rivolta anti-etrusca dell'elemento latino-sabino, dovrà essere una reazione sia dei Quiriti ori-

ginari che dei Romani di origine etrusca contro la prepotenza tiranica di una *gens* etrusca, quella dei *Tarquini*, che pretendeva di assumere nello Stato atteggiamenti assolutistici. Lo fa chiaramente finire il fatto che, stando alla stessa tradizione, i capi della rivolta furono due Etruschi, anzi due congiunti del *rex*, Bruto e Collatino.

Le conseguenze della dominazione etrusca furono, per molti versi, ancor più importanti di quanto non dica la tradizione, mentre, per altri versi, risultano essere state meno notevoli ed immediate di quel che la tradizione stessa riferisce. È, invero, assolutamente da escludere che l'assemblea politica della *comitia centuriata* possa essere stata introdotta *ex abrupto* da Servio Tullio o da qualsivoglia altro dominatore etrusco: osta a questa leggenda, se non il fatto che l'elemento plebeo si formò in Roma proprio nel corso del sec. VI a. C. (il che rende pressoché assurdo che esso si sia immediatamente inserito nella costituzione cittadina), almeno il fatto che proprio la tradizione mette in luce con grande abbondanza di particolari che la *plebs* fu mantenuta per tutto il sec. V a. C. in tale stato di dura sottomissione rispetto al patriziato, da dover far ricorso alla più energica azione rivoluzionaria per liberarsi con lento progresso dal giogo politico. In compenso, gli Etruschi infusero sulla vita di Roma assai più di quanto la leggenda non voglia ammettere, sia perché basarono il concetto di sovranità sul comando militare (*imperium*), sia perché dotarono l'organizzazione cittadina di un esercito compatto e ben armato, di tipo ignoto alle antiche stirpi italiche. Ad essi si deve, infatti, l'organizzazione dell'esercito sulla base del cd. 'sistema oplitico', in uso presso i popoli greci, e cioè la formazione di una *legio* (da *legere* = raccogliere) divisa in centurie di fanteria pesante contrattate da nuclei di fanteria leggera o di cavalleria, la quale permise a Roma di combattere con successo contro le popolazioni laziali. Ed è, infine, solo alla fase etrusco-latina, che può attribuirsi, come si è detto (n. 61), la formazione della *plebs*, visto che non può assegnarsi a questa né una origine precittadina, né una origine colimante col periodo dello Stato gentilizio, cioè con la prima fase dello Stato quiritario.

67. *La 'plebs'*. — Assai discussa, per vero dire, è l'origine della *plebs*.

Indubbiamente, l'ipotesi che la *plebs* si sia formata esclusivamente attraverso la liberazione del *cliventes* dalla sovrapposizione gentilizia (MOMMSEN), o anche, per di più, attraverso la *deditio* o *populatio* alla *civitas*, anziché alla *gens* decadute, dei nemici sconfitti e degli stranieri rampolli, è una ipotesi che non basta a spiegare né la grande massa numerica dei *plebei* nella fase etrusco-latina, né la singolare coesione sociale di questa classe rispetto alla classe

patrizia. È più che probabile, dunque, che alle radici della *plebs* sia una origine etnica e sopra tutto una organizzazione politica diversa da quella dei *patricii*, che cioè i *plebei* derivassero essenzialmente da un popolo laziale che lo Stato postgentilizio si appoggiò in posizione di sudditanza. Tuttavia, mentre par certo che i *plebei* non possano essere identificati con il popolo del *Septimontium* assoggettato dagli Etruschi, sarebbe illusorio voler precisare la vera origine etnica di questa classe sociale, se latina o sabina o altra.

Quel che può dirsi con una certa sicurezza è soltanto che il nucleo essenziale della *plebs* dovette essere costituito da un *paganus*, latino o sabino, stanziato sul colle Aventino, fuori del primitivo *ponoerium* della *civitas*. Il che si ricava dal fatto che la *plebs* era completamente esclusa dal Palatino e si addensava appunto sul colle dell'Aventino, ove venerava divinità diverse da quelle venerate dai *patricii* (principalmente Cerere, Libero e Libera), ove in un apposito tempio conservava una sua propria cassa ed ove tuttora obbediva ad un suo supremo capo politico-religioso, perfetto corrispondente del *rex*, *Paedius*.

Solo pensando alla diversa derivazione politica di questo ceppo, almeno nel suo nucleo essenziale, può chiarirsi perché mai i *plebei* fossero esclusi nel modo più assoluto dal governo della *civitas*, e, a guisa di stranieri, fossero privi, se non della possibilità di commerciare con i patrizi, almeno della possibilità di unirsi ad essi mediante validi matrimoni (*conubium*). E per la indomabile resistenza opposta alla conquista — o per qualunque altra ragione, certo è che le *gentes* plebee non furono equiparate alle *gentes* patricie, che cioè i conquistatori si rifiutarono di accrescere il numero delle *gentes* cittadine con le *gentes* plebee: di modo che i *plebei* si trovarono ad essere come privi di una organizzazione gentilizia efficiente per farli partecipare al governo dello Stato. In questo senso va intesa la usuale, inesatta affermazione che i *plebei* erano, nella loro totalità, privi di *gentes*.

68. *La civiltà quiritaria nella fase etrusco-latina*. — Oltre che nel campo politico l'influenza del predominio etrusco fu notevolissima anche nel campo religioso ed in quello economico.

Per quanto attiene la *materia religiosa*, si deve agli Etruschi la introduzione di una vera e propria teologia a carattere antropomorfo in Roma: una teologia probabilmente mutuata dalla civiltà ellenica, di cui le più antiche divinità sembrano essere state *Iupiter* (*Iovis pater*), *Iuno* e *Minerva*, che vennero sistemati in un tempio sul Campidoglio (cd. 'triade capitolina') e che vennero personalizzati, così come gli dei che seguirono, sino al punto da credersi che potessero entrare in dirette relazioni con gli uomini.

Fondamento della vita economica divenne poi, ancora una volta per influenza etrusca, l'agricoltura intensiva, applicata specialmente ai bassi cereali (orzo, miglio, farro ecc.) ed agli alberi da frutta. Il nuovo sistema di produzione contribuì a valorizzare, di fronte alle gentes in decadenza, i piccoli e compatti aggruppamenti familiari, che costituirono tante ristrette comunità di lavoro, non più vaganti nell'ambito dell'*ager occupatorius*, ma fissi attorno ad una minuscola estensione di terreno con la casa e l'orto (*heredium*), non più vasta di un paio di ingeri (1 ingero = 2500 mq.) ed occupanti a titolo stabile pochi altri ingeri di seminativo circostante. Conseguì inoltre da questa trasformazione della struttura economica quiritaria il diffondersi dello scambio, che era agevolato dal mercato periodico nel foro (*manducinae*: ogni nove giorni), cui i *pateres familiarum* si recavano con i loro prodotti in compagnia dei *filii* più anziani e più fidi. Quando lo scambio non avveniva in natura, serviva ad agevolarlo, fungendo nel contempo da misura dei valori, il bestiame bovino ed ovino (*pecus*, da cui *pecunia*) o anche, verso gli ultimi decenni del sec. VI a. C., il bronzo in verghe (*aes rude*), che bisognava pesare con una bilancia (*libra*).

V. 69. LA CRISI DELLO STATO QUIRITARIO. — La fase ultima dello Stato quiritario fu quella della sua crisi e della degenerazione dei suoi ordinamenti tipici, che coincide approssimativamente con i sec. V - metà IV a. C.

Giusta il racconto della tradizione, con la rivoluzione di Bruto e Collatino, avvenuta nel 510 a. C., il sistema monarchico ariginario sarebbe stato rovesciato per sempre, in una con la dominazione etrusca, e sarebbe stato introdotto di un solo tratto in Roma il sistema ed. 'repubblicano' dei tempi storici, basato sulla magistratura collegiale suprema dei *consules*, eletti annualmente dal *comitia centuriata* serviana. La leggenda sottolinea, tuttavia, con molta dovizia di particolari, che la pace e la tranquillità non tornarono per ciò nella *civitas*. Mentre all'esterno premevano le popolazioni laziali, tumultuava turbolenta all'interno la plebe, malcontenta di dover sopportare gli oneri delle continue guerre, pur rimanendo in una posizione di netta inferiorità rispetto al patriziato. Di qui un seguito pauroso di gravi torbidi civili, che, dopo molte e varie vicende, furono potuti definitivamente sedare solo nel 367 a. C., allorché le *leges Liciniae Sextiae* riconobbero ai *plebei* il diritto di ottenere annualmente uno dei due posti supremi di *consules*.

Vari sono gli elementi discordi, anacronistici ed incredibili di questo racconto tradizionale, specie per quanto riguarda la storia interna di Roma. Che una rivolta di una certa portata abbia potuto aver luogo alla fine del sec. VI a. C., determinando la fine della

dominazione etrusca in Roma, o quanto meno la fine di un periodo di odiosa tirannide sulla *civitas*, è cosa che può sostanzialmente ammettersi; ma è del tutto da escludere, almeno sino a prova contraria, che d'improvviso possa essere stato abolito il sistema monarchico e costituito in sua vece il sistema della diarchia consolare suprema. Passaggi siffatti non avvengono in un giorno, specie presso i popoli primitivi, piuttosto lenti a mutare i propri ordinamenti. Comunque, a prescindere da ciò, vi è sopra tutto da osservare che non è vero che l'istituto del *rex* sia stato abolito in Roma, perchè ancora in epoca storica se ne conosceva il rudere, rappresentato dal *rex sacrorum* o *sacerificulus*, capo supremo dei culti romani e munito a quest'uopo di un proprio *ius edicendi*: larva, dunque, dell'antico monarca quiritario, ch'era capo politico e religioso al tempo stesso. Il mutamento della struttura di governo dello Stato romano avvenne, insomma, con assai maggior lentezza, nel corso del sec. V e IV a. C., in virtù di una complessa evoluzione, determinata da molteplici e svariate cause.

70. *Le cause della crisi*. — Gli storiografi che accedono alla tesi, qui accolta, di una lenta evoluzione del sistema di governo romano sono, peraltro, tutt'altro che concordi nell'individuare lo esatto itinerario con le sue tappe successive.

A prescindere da ipotesi meno fortunate, le teorie più note sono due: a) secondo alcuni (DE RUGGIERO, BLOCH, ARANCIO-RUIZ ecc.), di pari passo con il decadere spontaneo della magistratura del *rex* venne affermandosi la magistratura del *dictator* o *magister populi*, capo supremo dell'esercito e di tutta la cosa pubblica, che era condotto strettamente da un *magister equitum*, comandante la cavalleria e suo braccio destro in ogni iniziativa: il consolato repubblicano sarebbe appunto derivato dalla progressiva trasformazione della *dictatura* in magistratura ordinaria e dal progressivo elevamento del *magister equitum* a collega e pari grado del *dictator*; b) secondo altri (DE FRANCISCI), decaduta la magistratura regale, si vennero alternando al sommo del governo statale il sistema magistratuale straordinario del *dictator*, caratteristicamente etrusco, ed una magistratura collegiale ordinaria di derivazione sabina: questa ultima magistratura avrebbe finito per ottenere la prevalenza sull'altra, dando luogo all'istituto del consolato. A nostro parere, tanto l'una quanto l'altra teoria devono essere messe da parte, perchè sfornite di un *quantum* sufficiente di verosimiglianza. Inammissibile è che il consolato sia potuto derivare da una trasformazione della dittatura, se si pensa che in epoca storica la dittatura esisteva ancora e sempre con carattere di magistratura straordinaria e monocratica, rispetto a cui il *magister equitum* altro non era che un subordinato.

Inverosimile appare la tesi della derivazione del consolato da una vittoria della magistratura collegiale sabina su quella monarchica etrusca, anzi tutto perchè non spiega il motivo per cui soltanto a partire dal V sec. a. C. si sarebbe fatto ricorso al tradizionale sistema collegiale sabino, secondariamente perchè non tiene conto del fatto che le *dictatorae* furono, nel sec. IV a. C., in numero di più che tre volte superiore a quelle del secolo precedente (50 contro 13) e che, pertanto, è assai strano che la magistratura collegiale abbia potuto trionfare su quella monarchica propria nel secolo in cui la seconda fu più frequentemente coperta.

Ma il vero difetto delle teorie sin qui formulate è, a nostro avviso, di non porre in rilievo, o almeno in adeguato rilievo, tutte le cause che possono aver determinato la trasformazione della struttura di governo in Roma. Una di queste cause è certamente la decadenza, l'esautoramento della magistratura del *rex*, incapace a tener testa da solo a tutti gli affari politici e religiosi dello Stato. Ma altre cause, non meno importanti, concorsero a determinare la crisi e gli svolgimenti di essa, e dette cause furono, a nostro avviso: a) la grave situazione militare in cui Roma venne a trovarsi successivamente alla caduta della dominazione etrusca: situazione, la quale produsse un notevole aumento di importanza del *praetor*, capo della *legio*, ed un notevole aumento di importanza della *plebs*, necessariamente chiamata a integrare con la sua massa vigorosa le troppo esigue fila dei combattenti patrizi; b) la violenta azione rivoluzionaria sviluppata dalla *plebs* per ottenere dapprima l'alleviamento delle sue condizioni di sudditanza, di poi la piena cittadinanza dello Stato alla pari della classe patrizia. In questa situazione lo *exercitus centuriatus* introdotto dagli Etruschi rappresentò il mezzo, attraverso cui la plebe poté ottenere il soddisfacimento delle sue rivendicazioni ed attraverso cui si verificò la evoluzione della struttura di governo in Roma.

71. *Le rivendicazioni della 'plebs'*. — Le guerre incessanti di Roma nel sec. V e IV a. C. posero la *plebs* in condizioni di singolare favore per svolgere la sua battaglia politica, volta ad ottenere l'affrancazione completa dallo stato increscioso di sudditanza. La *civitas* aveva, di fatti, un estremo bisogno della *plebs*, non solo perchè rimanesse tranquilla e operosa all'interno, ma anche perchè concorresse con la sua valida massa di uomini a rinforzare l'esercito cittadino, così strenuamente impegnato. Data una tanto favorevole situazione, le aspirazioni della *plebs* uscirono dal generico e dal vago e andarono progressivamente esaltandosi e precisandosi nei fini da raggiungere, nell'azione da svolgere, nell'organizzazione atta a sostenere l'azione prestabilita.

Gli ostacoli più gravi che la *plebs* aveva da superare per l'ottenimento della sua affrancazione erano due: da un lato, le condizioni di estremo disagio economico determinate dall'esclusione nello sfruttamento del territorio del contado, riservate come *ager occupatorius* alle *gentes patriciae*; dall'altro, la ostinata persistenza della *civitas* nel considerare la discendenza dalla *gentes precittadine* ed etrusche, come essenziale qualifica per il godimento dello *status* di cittadino, e quindi per la partecipazione al comizio, al senato, alle cariche magistratuali ed ai pubblici sacerdoti. In teoria, la *plebs* avrebbe anche potuto rivendicare il diritto al riconoscimento delle sue *gentes* a pari titolo di quelle patrizie; ma si opponeva, in pratica, a questa linea di condotta il fatto che non tutti i *plebei* erano titolari della qualifica di *ingenui*, cioè nati liberi, ed ancor più il fatto che il sistema gentilizio, connesso al vieto sistema della coltivazione estensiva, era ormai in condizioni di estrema decadenza. La plebe preferì, pertanto, lottare per l'abolizione del sistema gentilizio e dei privilegi con esso connessi e sviluppò la sua azione in due tempi: in un primo tempo, reclamò ed ottenne l'ammissione del *conubium* con i *patricii*, l'assegnazione alle *familiae* plebee di appezzamenti dei territori di conquista e, in generale, una più sicura garanzia della sua libertà nell'ambito cittadino; in un secondo tempo, coincidente con la fine del V e la prima metà del IV sec. a. C., passò a reclamare la piena equiparazione giuridica con i *patricii*, e cioè l'abolizione della qualifica gentilizia per lo *status* di cittadino.

L'azione che la plebe mise in opera per il raggiungimento di questi suoi fini ebbe carattere nettamente rivoluzionario, di ribellione contro i poteri costituiti della *civitas*. Il metodo iniziale di lotta fu quello delle *secessioni*, cioè dell'allontanamento in massa dalla vita cittadina proprio nei momenti in cui la città avrebbe avuto maggior bisogno, per la sua salvaguardia, del concorso della *plebs*. La tradizione ricorda, in proposito, una prima secessione sul monte Sacro, del 494 a. C., ed una seconda secessione sul colle Aventino, del 471 a. C., ambo le quali costrinsero i *patricii* a fare concessioni ai *plebei*. Ma intanto la plebe venne addirittura organizzandosi in *partito politico* rivoluzionario, con proprie assemblee, propri capi e propri fondi, il che le permise di manovrare ancor meglio contro il prepotere patrizio e di procedere di successo in successo. Gli episodi di questa lunga lotta, con i suoi alti e i suoi bassi, con le sue delusioni e la sua vittoria finale, segnano appunto le tappe dell'evoluzione degenerativa dello Stato quiritario, la cui struttura caratteristica finì per essere, verso la metà del sec. IV a. C., definitivamente smantellata.

72. *L'organizzazione rivoluzionaria della plebs.* — L'organizzazione rivoluzionaria della plebs fu stabilita, secondo la tradizione, in occasione della prima secessione sul Monte Sacro. In quella occasione la plebs avrebbe deciso di porsi sotto la direzione di un collegio di *aediles*, di un collegio di *iudices decemviri* e di due *tribuni plebis*, ai quali ultimi più particolarmente spettava di dirigere le agitazioni plebee nel seno della *civitas*. La decisione sarebbe stata presa per comune accordo mediante le *ed. leges sacrae*, le quali avrebbero inoltre stabilito che i funzionari plebei fossero *sacrosancti*, cioè posti sotto la protezione delle divinità della plebs, e che, pertanto, chiunque avesse sacrilegamente posto mano su loro fosse ucciso in segno di espiazione. Una *lex Valeria Horatia* del 449 a. C. avrebbe finito per confermare il disposto delle *leges sacrae*, rendendolo obbligatorio per i *patricii*.

Molte ragioni sconsigliano dal prestar piena fede a questa leggenda, la quale da un lato pare anticipare eccessivamente l'istituzione dei *tribuni plebis* e dall'altro sembra eccessivamente anticipare il riconoscimento delle cariche rivoluzionarie plebee da parte della *civitas*. È assai probabile, in particolare, che il termine 'leges sacrae' non derivi dal fatto che la deliberazione fu presa sul monte Sacro, ma piuttosto dal fatto che la sanzione da esse comminata consisteva nella *ed. sacras* del violatore. Tutto fa credere che, se pure un paio di spontanei capipopolo (*tribuni*) sorsero dal seno della plebs in occasione della prima secessione, la istituzione dei *tribuni plebis* e degli altri funzionari di partito sia piuttosto avvenuta nella secessione sul monte Aventino, durante la quale, del resto, la tradizione racconta che il numero dei *tribuni* fu portato da due a quattro. Quanto alla *lex Valeriae Horatiae* del 449 a. C., si tratta di una pura invenzione della leggenda (v. n. 125): il riconoscimento delle magistrature plebee non avvenne mai, infatti, di diritto, ma avvenne *de facto*, nel senso che i *patricii* non poterono nulla per impedire che esse funzionassero.

Istituite le sue magistrature rivoluzionarie, la plebs si affidò ostentatamente ad esse e si raccolse annualmente per rinnovarle, mediante *plebiscita*, in sue proprie assemblee, che vennero dette *concilia plebis*. Non è ben chiaro quale possa essere stata la funzione degli *iudices decemviri*, di cui l'epoca storica non conobbe che il ricordo. Gli *aediles* provenivano dall'antica magistratura *aventina* dell'*aedilis* (v. n. 67) e divennero probabilmente una magistratura collegiale, forse di 4 membri, per il fatto che dall'Aventino la plebs si diffuse in tutte e quattro le *tribus urbanae* di Roma. Le loro funzioni si riducevano alla custodia del tesoro plebeo nei templi in cui era racchiuso e ad una generica sorveglianza del buon andamento della vita della plebs nella *civitas*. Il compito dei *tribuni plebis* si

riassunse nel portare ogni possibile appoggio agli interessi della loro classe in contrapposito alla classe patrizia (*austili letto*) e si esplicò nelle azioni più varie, dalla convocazione della plebs in *concilium* per ottenere delibere o voti di elezione (*plebiscita*), alla energica frapposizione di veti ai magistrati cittadini (*intercessiones*), alla formulazione dei *desiderata* plebei, alla direzione delle sommosse della plebs nei casi più gravi.

73. *Gli sviluppi della crisi secondo la leggenda.* — Per effetto della violenta azione rivoluzionaria condotta dalla plebs e delle cause concomitanti dianzi esposte (n. 70), la struttura dello Stato quirittario venne ad essere, nei sec. V e IV a. C., sempre più gravemente minata, sin che si giunse, verso la metà del sec. IV a. C., ad una sostanziale trasformazione di essa.

Come si è detto (v. n. 69), il racconto della tradizione in proposito, pur essendo accoglibile in molti suoi particolari, non soddisfa nelle sue linee generali, perchè non coglie affatto i motivi delle agitazioni del sec. V e IV a. C. Secondo la leggenda, dopo l'instaurazione della forma di governo consolare (510 a. C.), la plebs (che già da tempo sarebbe stata ammessa a partecipare ai *comitia centuriata*) si sarebbe agitata e si sarebbe organizzata rivoluzionariamente sopra tutto per ottenere l'esaudimento di due rivendicazioni: l'ammissione al *comitium* con i *patricii* e l'abolizione del feroce ed inumano sistema di esecuzione personale contro i debitori morosi, che appartenevano prevalentemente al poverissimo ceto plebeo. Un primo successo sarebbe stato ottenuto nel 451 a. C., attraverso la sospensione della magistratura consolare e la nomina di un collegio patrizio di *decemviri legibus scribundis consulari potestate*, rinnovato l'anno successivo, collegio cui sarebbe stato affidato il compito di mettere insieme un corpo organico di leggi. Ma i *decemviri* non avrebbero risposto alla fiducia della plebs e sarebbero stati deposti per tumulto di popolo nel 450 a. C., senza ancora aver provveduto ad appagare le aspirazioni plebee. Al *consules* del 449 a. C., Lucio Valerio e Marco Orazio, non sarebbe rimasto che tentar di pacificare gli animi con una serie di leggi, mediante le quali provvidero a pubblicare le dodici tavole legislative approntate dal collegio decemvirale, riconobbero le cariche rivoluzionarie della plebs (v. n. 72) e giunsero sinanche ad ammettere che i *plebiscita* avessero efficacia di leggi dello Stato. Senonchè la plebs, tuttora malcontenta, insistè col massimo vigore nella sua azione e fece ostruzionismo, nel *comitia centuriata*, alla elezione dei consoli ordinari, di modo che, nell'ottantennio intercorso tra il 448 ed il 368 a. C., i supremi poteri politici e militari dovettero essere, in via di ripiego, quasi costantemente esercitati dagli ufficiali superiori dell'esercito, tra i quali si annoveravano, forse,

anche elementi plebei (*tribuni militum consulari potestate*). Indipendentemente da ciò, con un suo *plebiscitum* (*plebiscitum* o *lex Canuleia*), la plebe provvide ad introdurre il *connubium* con i patrizi, mentre invece il sistema di esecuzione personale per debiti non sarebbe stato abolito che più di un secolo dopo (*lex Postellia Papiria* del 338 a. C.). Solo nel 367 a. C. i *patrii* avrebbero piegato di fronte all'aspirazione plebea di giungere al consolato. Le *leges Liciniae Sextiae* di quell'anno avrebbero, infatti, reso pariteticamente accessibile ad un patrizio e ad un plebeo la magistratura consolare, concedendo ai *patrii*, a titolo di parziale rivalta, l'esclusività della nuova magistratura del *praetor minor*, avente il compito di amministrare giustizia tra i *ciues* e la partecipazione di due loro esponenti alla carica plebea degli *aediles*, con il titolo e le funzioni preponderanti di *aediles curules*.

Molti sono i punti assolutamente inammissibili del racconto tradizionale ora riassunto. Inammissibile è che i *plebei* facessero sia dall'inizio parte del *comitia centuriata*, perchè, anche a voler ammettere che questi già esistessero nel sec. V a. C., non può credersi che i *plebei* avrebbero in tal caso fatto uso del sistema rivoluzionario delle secessioni, anzichè ricorrere direttamente al sistema ostruzionistico adottato nel 368 a. C.; incredibile è che tra le aspirazioni della plebe potesse esservi quella dell'abolizione dell'esecuzione personale per debiti, perchè non si capirebbe il motivo per cui tale abolizione sopravvenne soltanto un secolo dopo; incredibile è anche che la legislazione decemvirale sia stata elaborata per appagare questa o l'altra aspirazione della plebe al *connubium* col patriziato, perchè sarebbe strano che, viceversa, essa tace del *connubium* e dedica norme minuziose al sistema dell'esecuzione personale, che presuppone tuttora ammissibile; assurdo è, infine, che le leggi Valeriane siano potute andar tanto incontro alle esigenze plebee quanto assicura la leggenda, perchè non può seriamente ammettersi che ci sia poi voluto un altro secolo di lotte onde veder soddisfatta la residua richiesta plebea dell'ammissione al consolato.

Tutto l'errore della tradizione consiste nel dare come inizialmente avvenuto quello che, invece, non poté avvenire se non alla fine della fase critica dello Stato quiritario: la costituzione del *comitia centuriata*, l'ammissione dei *plebei* agli stessi, l'instaurazione del collegio consolare. E, se pur mancassero i molti altri motivi per dimostrarlo, basterebbe a rivelare l'errore il rilievo che i *consules*, in quanto tali, non poterono essere istituiti prima del *comitia centuriata* che li eleggevano; che, d'altro canto, i *comitia centuriata* non poterono essere costituiti prima della formazione di una valida classe di proprietari terrieri, che ne formavano il nerbo; che, infine, questa classe di proprietari terrieri, prevalentemente composta di

plebei adidici, cioè proprietari di fondi nelle *tribus*, si formò soltanto nel corso del sec. V e IV a. C., attraverso la *divisio et adsignatio* dei territori di conquista.

74. *Gli sviluppi della crisi nella realtà.* — A nostro parere, la vera storia della degenerazione dello Stato quiritario si concretò, con ogni probabilità, nella seguente serie di eventi.

Sin dai primi anni del sec. V a. C. la *plebs* fu chiamata a far parte dell'*exercitus centuriatus*, comandato dal *praetor*, e sin da allora essa avanzò le rivendicazioni del *connubium* e dell'assegnazione di appezzamenti di terreno in proprietà, per non essere facilmente esposta alla assunzione di debiti ed alla conseguente esecuzione personale. L'una e l'altra aspirazione furono appagate, o incominciate ad appagare, nella prima metà del sec. V a. C., durante la quale avvenne anche il riconoscimento di fatto delle magistrature rivoluzionarie plebee (v. n. 72) ed avvenne che, per accontentare le insistenti richieste della plebe di esser ulteriormente garantita attraverso la pubblicazione delle linee fondamentali del sistema giuridico, sinora gelosamente monopolizzato dai *pontifices* patrizi, i *patrii* si decisero ad attuare le *leges XII tabularum* (v. n. 126-127).

Forse di questi primi successi, la *plebs* passò, nel corso della seconda metà del sec. V e della prima metà del sec. IV a. C., a tentar di realizzare il suo scopo ultimo e fondamentale, di abolizione del sistema politico gentilizio. Mentre i *tribuni plebei* continuavano attivamente ad organizzare l'opera di agitazione nelle piazze cittadine, i *plebei* dell'esercito cominciarono a rifiutare obbedienza ai *praetores* che non fossero di loro gradimento, costringendo la *ciuitas* a rinunciare alla designazione di *praetores* patrizi e a lasciare i poteri militari e politici nelle mani dei *tribuni militum*. *Res* e *comitia curiata* vennero, per tal modo, completamente esautorati nei riguardi politici, mentre viceversa assunse forte rilievo l'*exercitus centuriatus*, sdoppiato, sul finire del sec. V a. C., in due *legiones*.

Per questa via si pervenne, intorno alla metà del sec. IV a. C., al riconoscimento del carattere di *comitia* all'*exercitus centuriatus* (*comitia centuriata*) e, conseguentemente, all'ammissione dei *plebei* al *senatus* e ad uno dei due posti di *praetor*.

§ 5. LA CITTÀ PATRIARCALE.

L. 75. QUADRO GENERALE. — Già si è detto (v. n. 56) per quali ragioni lo Stato arcaico meriti la denominazione tecnica di *ciuitas* e la qualifica di *quiritario*. Occorre precisare ora che la *ciuitas quiritaria* fu uno Stato a governo chiuso ed a regime patriarcale.

(a) Il carattere di Stato a governo chiuso (v. n. 7) della *civitas* quirittaria dipese appunto dall'esclusivismo patrizio del *collo cittadino*, rigidamente mantenuto sino alla metà del sec. IV a. C. Solo verso la metà del sec. V a. C. i *plebei*, come poi anche alcune popolazioni amiche del Lazio, ottennero il *comitium* con i *patricii* (v. n. 74), ma probabilmente per tutta la durata del periodo arcaico fu continuata a ritenere giuridicamente impossibile l'adozione di *plebei* e stranieri in genere da parte dei *patricii*, di modo che neanche per questa via indiretta fu bello incrementare la cittadinanza con elementi che non fossero già di nascita *gentiles*.

(b) Il regime di governo della *civitas* quirittaria fu un regime patriarcale nel senso che, pur essendo tutti i *patricii* considerati *cives*, la *civitas optima iura*, comprensiva di ogni capacità di partecipazione al governo dello Stato, fu, in linea di principio, riservata ai soli *patres* (*gentium* o *familiarum*), membri del *senatus*. I sottoposti *liberi* e *ingenui* delle *gentes* e delle *familiae* (*filii*) non ebbero, infatti, che l'ambasciata di *comitia curiata*, spesso convocati, ma privi, come si dirà (v. n. 85-85), di ogni attribuzione deliberativa.

Queste caratteristiche della *civitas* quirittaria, risultanti dalla specifica struttura e del regime del suo governo, appaiono ancora più chiare attraverso un breve excursus sulla evoluzione del governo patriarcale nelle tre fasi storiche in cui va diviso il periodo arcaico dello Stato romano (v. n. 57).

76. *La formazione del governo patriarcale.* — La fase di formazione del governo patriarcale fu la fase dello Stato gentilizio, vale a dire quella latino-sabina della *civitas* (sec. VIII-VII a. C.; v. n. 62-63).

In questa fase le poche e limitate decisioni di interesse comune della *gens* confederate furono essenzialmente riposte nell'accordo dei *patres gentium*, che passarono a costituire quel consesso stabile nel fu più tardi dato il nome di *senatus*. Ognuno, ovviamente sin dall'inizio un personaggio che esprimesse in sé e con la sua azione personale l'unità e l'autorità della *civitas*, e questo personaggio fu il *rex*. Ma il *rex* ebbe una assai limitata autonomia di governo (*potestas*) e fu, più che altro, l'esponente, il fiduciario a vita dei *patres*.

I membri delle *gentes*, sottoposti comunque alla assorbente *potestas* dei loro rispettivi *patres*, rimasero, in questa situazione, sostanzialmente estranei alle funzioni di governo, puri cioè di ogni potere di deliberazione su merito agli affari cittadini. Se talvolta, o anche periodicamente essi erano riuniti (del resto, unitamente ai *civitates*) nelle *curiae* (*comitia curiata*), ciò avveniva soltanto affinché essi partecipassero ai riti comuni della *civitas* o passivamente ascoltassero i deliberati di interesse collettivo, presi nell'acclamazione dei *patres* e proclamati dal *rex* (*populiscite*).

77. *Il completamento del governo patriarcale.* — La fase di completamento del governo patriarcale fu la fase dello Stato post-gentilizio, vale a dire quella etrusco-latina della *civitas* (sec. VI a. C.; v. n. 65-67).

In questa fase, sia a causa del decadere dell'autorità delle *gentes* di fronte alla *civitas*, che a causa del potente influsso esercitato dalla civiltà etrusca, i rapporti tra *rex* e *senatus* si modificarono sensibilmente. Il *rex* acquistò maggiore autonomia nella direzione degli affari cittadini e, come capo dell'*exercitus comitatus*, aggiunse alla sua originaria *potestas* il supremo potere di comando militare (*imperium*). Il *senatus* non fu più composto di tutti i *patres gentium*, ma di un numero fisso di *patres familiarum*, scelti tra quelli di maggiore affidamento e capacità e nominati, prevalentemente, dal *rex*.

Non mancò di molto, in questa situazione, la posizione originaria dei *comitia curiata*, che però furono anche convocati per prestare il formale giuramento di obbedienza al nuovo *rex* ed al suo *imperium* (*ita curiata de imperio*).

78. *La degenerazione del governo patriarcale.* — La fase di degenerazione e di crisi del sistema di governo patriarcale consistì in un aspetto particolare della fase di degenerazione e di crisi di tutto la struttura politica quirittaria (sec. V-metà IV a. C.; v. n. 69-74).

In questa fase la magistratura del *rex* si svuotò progressivamente di contenuto, mentre assunse preminenza, come suprema magistratura ordinaria, la carica del *praetor* (in un secondo tempo, del *praetor*), di durata annuale. Il *senatus* riprese essenzialmente il composto di *patres familiarum*, sebbene non sia da escludere che immemoratezza ad esservi ammessi anche qualche *filius familiae* di più provata capacità. I *comitia curiata* andarono deppur perdendo di importanza e di vitalità.

A prescindere dall'organizzazione rivoluzionaria della *plebs* (v. n. 72), cominciò intanto a profilarsi nell'*exercitus comitatus* un mezzo extracostituzionale, praticamente efficacissimo, di manifestazione della volontà del popolo combattente, sta patrizio che *plebs* (*populus Romanus Quiritium*). Le deliberazioni del *populus* risultano *conturbatae*, pur non avendo di per sé valore giuridico, produssero indirettamente i loro effetti attraverso la *convallia* del *senatus* (*convallia patrum*), e fu per questa via che vennero, praticamente, designati i *praetores*, la cui nomina spettava invece, formalmente, al *rex*.

79. *La popolazione dello Stato quirittario.* — La struttura di *civitas* dello Stato quirittario e la concezione esclusivistica del *collo cittadino*, limitato ai *patricii* (v. n. 58), fecero sì che nello Stato arcaico chi non fosse *gentilis* non fosse ritenuto, in linea di princì-

pio, in alcun modo partecipe della comunità politica. In linea di principio, cioè, e particolarmente alle origini, la popolazione quiritaria fu composta dei soli *cives* e ogni altro membro di ogni altra società politica fu considerato straniero e denominata *hostis*, cioè nemico attuale o potenziale del *Quirites*.

Vari elementi influirono, con l'andar del tempo, nel senso di un temperamento di questa rigida concezione originaria. I rapporti di amicizia, di ospitalità, di alleanza determinatisi con alcune popolazioni straniere, specie del *nomen Latinum*, indussero a differenziare dagli *hostes* veri e propri gli stranieri alleati (*socii*), gli stranieri amici e gli stranieri amici et *hospites* della *civitas*, ammessi dai *Quirites* ad un trattamento di favore se di passaggio per il loro territorio, o addirittura ammessi al *commercium* prima, poi anche al *connubium* con i cittadini (v. n. 95).

La *dedictio* ai *Quirites* della *plebs* imposte ad essi un nuovo problema da risolvere: il problema del trattamento giuridico di una intera popolazione, quella dell'Aventino, che non poteva essere considerata alleata, nè, d'altro canto, poteva essere frazionata in gruppi di *clientes* delle singole *gentes*, che erano ormai in fase di accentuata decadenza. Sin che la *civitas* non ebbe bisogno nè timore della *plebs* il problema fu potuto lasciare allo stato di quiescenza; ma quando, a partire dal sec. V a. C., la *plebs* fece sentire ad un tempo la sua utilità per la vita cittadina e la sua temibilità per il ceto patrizio, il problema fu dovuto riprendere e fu risolto considerando la *plebs* come sudditanza dello Stato, ammessa a vivere stabilmente nel suo territorio ed a godere del *commercium* e del *connubium* con i *cives*.

80. *La cittadinanza quiritaria.* — Cittadini (*cives*) dello Stato quiritario furono, dunque, i membri liberi e nati liberi (*ingenui*) delle *gentes* o, dopo la decadenza di queste ultime, i discendenti delle medesime. Essi furono denominati sin dalle origini *Quirites* ed ebbero anche la denominazione di *patricii*, per il fatto di appartenere all'organizzazione gentilizia e di essere o poter divenire, nel corso della vita, *patres gentium* o *familiarum*.

Nell'ambito della cittadinanza quiritaria occorre procedere alla distinzione di tre categorie: i cittadini di piena diritto, i cittadini di minor diritto e i cittadini meramente nominali.

(a) *Cives optimo iure*, ammessi a partecipare a tutte le funzioni di governo della *civitas*, e capaci, in particolare, di far parte del *senatus* furono dapprima i *patres gentium* e poi, nello Stato postgentilizio, anche i *patres familiarum*. Se pur è vero che qualche *filius familias* sia stato chiamato, nella fase di crisi, a far parte del *senatus*, ciò avvenne in ogni caso a titolo di privilegio, cioè di concessione *ad personam*.

(b) *Cives imminuto iure*, ammessi soltanto ai *comitia curiate*, furono, dopo l'ammissione dei *patres familiarum* nella categoria superiore, i membri *ingenui* e maschi delle *familiae*, privi della qualità di *pater*.

(c) *Cittadini nominali* furono le *maiores ingenuae*. Queste furono, difatti, escluse dai *comitia curiate* e assoggettate a *potestas* familiare per tutta la vita (v. n. 117), ma furono tuttavia considerate *cives* per il fatto di essere nate libere in una *gens* e di portare il *nomen gentilicium*.

Le condizioni di cittadino *optimo iure* o *imminuto iure* non implicava la capacità di esercitare effettivamente le facoltà in essa ricomprese, cioè la capacità di partecipare effettivamente al *senatus* ed ai *comitia*. A quest'uopo furono richiesti, sin da epoca assai risalente, gli ulteriori requisiti: a) della *pubertas*, vale a dire di una età minima che costituisse garanzia di equilibrato giudizio del *civis*, anche se *pater*; b) della assenza di cause di grave ed evidente alienazione mentale, tali cioè da far considerare l'individuo pazzo (*furiosus*).

81. *La sudditanza quiritaria.* — Sudditi della *civitas* divennero, nella fase etrusco-latina, i *plebei*, delle cui origini e della cui condizione giuridica già si è parlato (v. n. 67 e 79).

Occorre qui aggiungere che un'altra categoria di sudditi, praticamente scomparsa nella fase etrusco-latina, fu quella dei *clientes*, i quali furono più propriamente sudditi delle varie *gentes patriciae* anziché della *civitas* (n. 60-61). Lo stesso termine di *clientes* (da *clere* o *olere* = *κλῆν*, obbedire) denuncia la condizione di sudditanza di questa classe sociale. La correlazione di essa con le *gentes*, e non con la *civitas*, è, a sua volta, chiarissimamente dimostrata dall'esame della sua condizione giuridica.

I *clientes* erano tenuti ad obbedire solo ed esclusivamente al *pater* della *gens* cui erano aggregati, godendone in cambio la protezione (*patronatus*). Più precisamente, essi erano considerati in *fide patroni*, pienamente affidati a lui, di tal che una sanzione religiosa, la *sacerdotas*, colpiva il *patronus* che avesse mancato all'affidamento del suo *cliens*. Ammessi a portare il *nomen gentilicium* ed a partecipare ai culti (*sacra*) della *gens*, essi si differenziavano dai *gentiles* per il fatto di non essere *ingenui*, cioè nati da un membro libero della *gens*, ma di essersi aggregati alla medesima o per essa a discrezione (*dedictio in fidem*) o per volontaria sottomissione (*applicatio*).

L'esaurimento e la sparizione della *clientela* fu essenzialmente determinato dalla decadenza delle *gentes* e dalla diffusione dell'economia schiavista, ignota ai primi tempi di Roma. La decadenza delle *gentes* nella fase etrusco-latina produsse la dispersione dei relativi *clientes* tra le *familiae*, ma sopra tutto impedì l'incremento della

Incrementare la nuova classe dei sudditi della *civitas*, la *plebs*, vendicandola attraverso volontarie *applicationes*; la diffusione della schiavitù infatti nel senso che i nemici vinti fossero assunti dalle *familiae patriciae* piuttosto nella condizione di *servi*, cioè di oggetti giuridici, ficandosi con ciò il fenomeno, a prima vista singolare, che alcune *familiae plebeiae* vennero ad avere *nomina gentilicia*, cioè denominazioni caratteristiche delle *familiae patriciae*.

che non in quella di *clientes*. I residui *clientes* andarono pertanto ad

III. 82. IL TERRITORIO DELLO STATO QUIRITARIO. — Il territorio dello Stato quiritario risultò costituito dall'*urbs* e da un contado circostante, che con il tempo andò sempre più ingrandendosi. Anche le ripartizioni amministrative di esso variarono per influenza della dominazione etrusca.

(a) Nella fase latino-sabina l'*urbs* venne ad essere costituita dal cd. *Septimontium* (v. n. 68) e fu contornata da un contado di estensione non precisabile, nel quale si muovevano, secondo le esigenze stagionali della pastorizia, le *gentes*. Sembra sicuro che un'area latina fosse stanziata sin dai più antichi tempi sul Campidoglio e che un *pagus* sabino ricoprì le pendici del Quirinale, detto *Collis* per antonomasia, ma non è determinabile se e quando questi due villaggi siano entrati a far parte della *civitas*, o se e in qual momento il *pomoerium* urbano si sia allargato sino a ricomprenderne i rispettivi territori.

Il territorio fisso della *civitas*, e cioè l'*urbs*, era ripartito in 30 *curiae*, alle quali facevano capo le *gentes*. Ciascuna *curia* era amministrata da un *curio* e tutti i *curiones* erano alle dipendenze del *rex*, *curio maximus* della comunità.

(b) Nella fase etrusco-latina il territorio cittadino si estese notevolmente ed anche il contado, per effetto della introduzione del sistema agricolo intensivo, divenne più preciso nei suoi confini e nelle sue ripartizioni interne.

Probabilmente, pur rimanendo intatta la divisione del centro cittadino originario in 30 *curiae*, a questa ripartizione tradizionale si aggiunse e si sovrappose la nuova ripartizione del territorio in *tribus* locali o *regiones*, attribuita dalla leggenda al *rex* Servio Tullio. L'*urbs* fu divisa in quattro *regiones* o *tribus urbanae*, la Palatina, l'Esquilina, la Succusana (o Suburana), la Collina, di cui le prime tre corrispondevano approssimativamente all'antico *Septimontium* e la quarta coincideva con l'antico *pagus* del Quirinale. Il contado, che già da tempo pullulava di numerosi *pagi*, venne a sua volta ripartito, sul finire del sec. VI a. C., in 16 *tribus rusticae*, denominata ciascuna col nome della *gens* patrizia più importante ivi residente.

(c) Nella fase di crisi della *civitas* rimane intatta la ripartizione dell'*urbs* in quattro *tribus*, ma il *pomoerium* fu portato a cir-

condare anche il territorio plebeo dell'Aventino. Anche le *tribus rusticae* si accrebbero, dapprima nella estensione di ciascuna e poi anche nel numero: nel 450 a. C., dopo la presa della città latina di Crustumertum, fu costituita la *tribus Ostiense* e il totale delle *tribus rusticae* fu portato da 17 a 21 nel 387 a. C., da 21 a 23 nel 358 a. C.

IV. 83. IL GOVERNO DELLO STATO QUIRITARIO. — Gli elementi costitutivi del governo della *civitas* patriarcale furono, come in tutte le *ciuitates* antiche, tre: a) una assemblea popolare (*comitia curiata*); b) un consiglio superiore direttivo (*senatus*); c) un ufficio o una serie di uffici a carattere direttivo o esecutivo.

Questo schema rimase inalterato in Roma per tutta la durata del periodo arcaico, ma variarono notevolmente, in esso, gli uffici direttivi o esecutivi, con la conseguenza di una loro moltiplicazione, da un lato, nonché, dall'altro lato, della progressiva differenziazione dai veri e propri funzionari di governo di una nuova categoria di semplici ausiliari di governo, i *sacerdotes*.

84. A) I 'comitia curiata'. — I *comitia curiata* erano l'assemblea generale dei *patricii*, nonché, probabilmente, dei *clientes* delle *gentes*.

La riunione avveniva normalmente nel *forum*, in uno spiazzo detto *comitium*, o eccezionalmente, per particolari cerimonie religiose, sul Campidoglio, davanti alla sede del collegio dei pontefici (*pro collegio pontificum*). Ivi i *patricii* si ripartivano ordinalmente per *curiae*, ciascuna presieduta da un *curio*, e la riunione era diretta dal *rex* (*curio maximus*) o anche, nel periodo della crisi, dal *pontifex maximus*. La convocazione dei *comitia* ('*comitia calata*') avveniva originariamente per mezzo di araldi (*praecoones*), mentre a partire dal periodo etrusco-latino fu fatta per mezzo di un littore del *rex* (*litator curiatus*).

Circa la composizione dei *comitia*, è argomento di qualche discussione se ad essi partecipassero i soli *patricii* o anche, almeno da una certa epoca, anche i *plebei*. A nostro parere, tutto quel che si può sospettare circa il reale andamento della storia dello Stato quiritario depone nettamente contro la tesi dell'ammissione dei *plebei* ai *comitia curiata*. Vero è soltanto che, nel successivo periodo pre-classico, caduta ogni importanza del *comitia curiata* in materia politica, vi furono talvolta ammessi anche i *plebei*, che rivestirono le dignità di *curio* o di *curio maximus* (MOMMSEN).

Le attribuzioni dei *comitia curiata* sarebbero state, secondo la tradizione, di due specie: da un lato i *comitia* avrebbero avuto, per certi atti, una mera funzione di partecipazione passiva, di assistenza

materiale al loro compimento (*comitia calata*); da un altro lato, per altre categorie di atti, essi avrebbero invece avuto una vera e propria competenza deliberativa, che si sarebbe estrinsecata attraverso una votazione interna dei *patricii* nelle *curiae* ed attraverso la successiva conta dei voti delle *curiae*, al fine di stabilire la maggioranza.

85. *Le pretese attribuzioni deliberative dei 'comitia curiata'.* — Le funzioni deliberative dei *comitia curiata* sarebbero state, secondo la leggenda, tre: a) una funzione elettorale, consistente nella approvazione della designazione del nuovo *rex*, fatta dall'*interrex*, e nel riconoscimento solenne, attraverso una seconda votazione, dell'*imperium* del monarca (*lex curiata de imperio*); b) una funzione legislativa, consistente nella votazione della *leges* proposte dal *rex* (*leges regiae* o *curiales*); c) una funzione giurisdizionale, introdotta da una *lex Valeria Horatia* del 449 a. C., consistente nella votazione, su richiesta (*provocatio ad populum*) del condannato alla *poena capitis*, per la commutazione della condanna nell'esilio a vita (*acquas et igni interdictio*).

Del fondamento della tradizione circa le attribuzioni deliberative che sarebbero spettate ai *comitia curiata* induce a dubitare fortemente, in linea generale, sia il fatto che ai *comitia* partecipavano i *clientes*, cioè dei semplici vassalli delle *gentes*, sia il fatto che, comunque, la massa dei *patricii* era costituita da *fili familiarum*, cioè da persone strettamente sottoposte alla *potestas* dei membri del *senatus* (*patres*), sia infine il rilievo che i *comitia curiata*, essendo composti di un numero pari di *curiae* (trenta), erano singolarmente inadeguati ad una votazione di maggioranza.

D'altro canto, se si voglia discendere all'esame specifico delle singole funzioni deliberative, ancor più inattendibile si rivela, per ciascuna di esse, la narrazione tradizionale.

(a) In ordine alle pretese attribuzioni elettorali, basta por mente alla inverosimiglianza del sistema di doppia votazione (una di elezione vera e propria ed una di conferma): invero, se i *comitia* avessero realmente eletto il *rex*, non vi sarebbe stato bisogno della successiva *lex curiata de imperio*. D'altronde, volendo escludere che si facesse luogo alla prima votazione, ed ammettere cioè che il *rex* fosse nominato dall'*interrex* senza intrusione del *comitia*, è chiaro che la *lex curiata de imperio* non ebbe carattere deliberativo, ma il puro e semplice carattere di un giuramento solenne di fedeltà al nuovo capo della *civitas*.

(b) In ordine alle pretese attribuzioni legislative, è sufficiente avvertire che la tradizione circa la esistenza di *leges regiae* si rivela, per più di una ragione, tra le più labili (v. n. 114).

(c) Infine, in ordine alle pretese attribuzioni giurisdizionali,

pare assodato che la leggenda sulla *provocatio ad populum* introdotta dalla *lex Valeria Horatia* sia frutto di un'anticipazione storica e che il sistema della *provocatio* sia stato introdotto soltanto da una *lex Valeria de provocatione* del 300 a. C. Del resto, tenuto presente che 'populus' fu il termine adoperato per indicare l'*exercitus centuriatus* (v. n. 89) e che nei tempi storici la commutazione della pena capitale era esercitata dal *comitia centuriata*, risulta fortemente consolidata la tesi della assoluta mancanza di attribuzioni giurisdizionali dei *comitia curiata*.

86. *Le vere attribuzioni dei 'comitia curiata'.* — I *comitia curiata* furono, dunque, sempre, a nostro parere, *comitia calata*, riunioni non deliberative dei *patricii* e dei loro *clientes*.

I motivi di queste riunioni furono svariati, e cioè: a) la partecipazione alle funzioni religiose della *civitas* celebrate dal *rex* o, più tardi, dal *pontifex maximus*; b) l'*inauguratio* del *rex*, vale a dire la silenziosa attesa nel *forum* che il nuovo *rex* ottenesse gli *auspicia* favorevoli al suo regno; attraverso la consultazione dei segni celesti operata con l'assistenza di un *augur* sull'*ars Capitolina* (*auguraculum*); c) la *lex curiata de imperio*, venuta in uso nella fase etruscolatina, e consistente nel giuramento di obbedienza all'*imperium* militare del *rex*; d) la presa di conoscenza di deliberazioni di interesse collettivo (guerra, pace, condanne capitali, disposizioni varie); e) la assistenza agli atti di *detestatio sacerorum*, cioè di abura dei culti gentilizi o familiari, operati dai *patres*, i quali, per tale modo, o uscivano affatto dal novero dei cittadini (*transitio ad plebem*) oppure passavano sotto la *potestas* di un altro *pater*, se questi dichiarava solennemente di assumerli come *fili* nella sua famiglia e quindi come suoi successori in caso di morte (*adrogatio* o *testamentum calatis comitiis*).

Per l'assistenza agli atti di *detestatio sacerorum* ed alle eventuali successive *adrogationes* i *comitia curiata* si riunivano, di regola, due volte l'anno a data fissa (24 marzo e 24 maggio).

87. *Le assemblee extracostituzionali.* — Mentre i *comitia curiata* decadevano di importanza, assumevano sempre maggior rilievo pratico, nella vita della *civitas*, due assemblee extracostituzionali: i *concilia plebis tributa* e l'*exercitus centuriatus*. I *concilia plebis* mantennero sempre un carattere spiccatamente rivoluzionario (v. n. 72); l'*exercitus centuriatus*, viceversa, pur non ottenendo mai riconoscimento giuridico come assemblea deliberante, riuscì ad esercitare una assai notevole influenza indiretta nel seno della *civitas* in crisi.

88. *L'exercitus centuriatus*. — La gran maggioranza degli storici è giustamente d'accordo nel respingere il racconto tradizionale relativo alla riforma del re Servio Tullio, che avrebbe introdotto, in pieno sec. VI a. C., l'assemblea politica patrizio-plebea a carattere censitario, detta dei *comitia centuriata*. Quel che veramente poté accadere ed accadde, in quell'epoca risalente, fu il riordinamento dell'esercito cittadino secondo il sistema oplitico, già da tempo adottato dagli Etruschi, cioè sulla base di uno stuolo di cavalleria (*equites*) e di una *classis* di fanti armati pesantemente, conformata a sua volta di squadre di fanti armati alla leggera. Tenendo presente l'organico della *legio romana* sino alla fine del II sec. a. C., si può inferire ulteriormente che il riordinamento avvenne sulla falsariga della divisione della *civitas* in *tribus* e *curiae*: la *legio* si componeva, infatti, di tre *turmae* di cavalieri (tradizionalmente dette dei *Romani*, del *Tities* e del *Iacores*), per un totale di 300 uomini, di 30 (10 x 3) *centuriae* di fanteria pesante, ripartite in tre coorti, e di 12 (4 x 3) *centuriae* di fanteria leggera, che furono forse aggiunte in un secondo o in un terzo momento.

Il criteri di assegnazione all'*exercitus* dovettero essere sin dall'inizio due: da un lato, la capacità fisica al servizio militare, in considerazione della quale furono chiamati alle armi tutti gli uomini validi dai 17 ai 45 anni, nonché, in caso di suprema necessità di difesa, gli uomini dai 46 ai 60 anni (*seniores*); dall'altro, l'interesse alla difesa della *civitas*, che doveva essere ovviamente maggiore nei più ricchi che non nei più poveri. Sin dai primi tempi, inoltre, fu messa a contributo la plebe per integrare le centurie della fanteria: il che portò seco come conseguenza che i *plebei* pretesero ed ottennero, a titolo di remunerazione, assegnazione in proprietà di terre di conquista.

Nel corso della fase di crisi della *civitas* l'organizzazione dell'*exercitus centuriatus* andò progressivamente svolgendosi e precisandosi lungo le direttive organiche iniziali. Sarebbe azzardato tentare una ricostruzione minuziosa di questa evoluzione, che da più lati sfugge ad ogni tentativo di indagine. Sembra, tuttavia, sicuro che: a) le *centuriae* degli *equites* finirono per essere riservate ai *patricii* e quelle dei *pedites* finirono per essere costituite di soli *plebei*; b) nell'ambito della fanteria, accanto alle centurie della *legio*, formate dagli *iuvenes* dai 17 ai 45 anni, vennero costituendosi stabilmente altrettante *centuriae* di *seniores*, dai 46 ai 60 anni, le quali solevano tenere periodiche esercitazioni per l'ipotesi di impiego in caso di necessità di difesa; c) sempre nell'ambito della fanteria, il criterio di proporzionare l'onere militare all'interesse di ciascuno alla salvaguardia della *civitas* si sviluppò nel senso che si ritenne doversi accollare ai più ricchi il maggior numero di *centuriae* da fornire. Pro-

tabilmente, sul finire del sec. V a. C., l'organico militare era composto di tre *centuriae* di *equites patricii* o di 84 *centuriae* di *pedites plebei*, delle quali 42 di *iuvenes* e 42 di *seniores*, più qualche *centuria* speciale plebea, forse costituita di meri proletari, con compiti ausiliari (trasporti, genio, fanfara); le 84 *centuriae* di *pedites* erano a loro volta, ripartite in cinque classi (rispettivamente di 10, 10, 10, 10, 14 centurie), di cui le prime tre fornivano gli opliti (3000 *iuvenes* e altrettanti *seniores*), le altre due fornivano i veliti (1200 *iuvenes* e altrettanti *seniores*); l'appartenenza all'una piuttosto che all'altra classe dipendeva dalla misura della ricchezza fondiaria di ciascuno, e più precisamente erano assegnati alla prima classe coloro che fossero proprietari di almeno 20 iugeri di terreno ed erano assegnati via via alle classi successive coloro che avessero, rispettivamente, 1, tre quarti, la metà, un quarto o meno di un quarto di 20 iugeri. Quando, verso la fine del sec. V a. C., le *legiones* furono portate a due (v. n. 74), il numero delle *centuriae*, naturalmente, si raddoppiò; nel successivo periodo preclassico, come vedremo, il numero complessivo aumentò ancora, sino a giungere ad un totale di 193.

89. *L'influenza politica dell' 'exercitus centuriatus'*. — Nel loro complesso, i membri dell'*exercitus centuriatus* costituivano il *populus*, vale a dire la massa armata, ed erano denominati, più precisamente, il *populus Romanus Quiritium*, cioè la massa armata della *civitas* dei *Quirites*.

L'*exercitus* veniva riunito periodicamente dal *praetor* nel *campus Martius* per le esercitazioni ed è ben naturale che, attraverso queste riunioni, abbiano incominciato i *plebei*, che costituivano la massa di gran lunga preponderante, a far sentire la loro voce, sia per manifestare il gradimento o il non gradimento delle persone designate come comandanti (il *praetor* e i *tribuni militum*, capi delle coorti), sia per manifestare, più in generale, il parere dell'*exercitus* in merito agli affari di interesse comune della *civitas*. E' anche possibile che, sopra tutto nell'imminenza delle battaglie, sia sorto l'uso da parte del *praetor* di tastare il polso al *populus*, interrogando sulle disposizioni dei singoli reparti i capi delle *centuriae* (*centuriones*): ed è presumibile, se le cose sono andate così, che l'interrogazione si iniziasse con i capi delle centurie degli *equites*, per passare ai capi delle centurie di fanteria in ordine di importanza delle medesime, cominciando cioè dalla prima classe ed eventualmente arrestandosi l'interrogazione stessa quando fossero state accertate le buone disposizioni degli *equites* e dei *pedites* con armatura pesante (detti *classices*).

Se pure il *populus*, riunito nell'*exercitus centuriatus*, venne ad acquistare, per la via ora descritta, una notevole importanza nella

cietas, deve negarsi che il riconoscimento dell'*execretus* come assemblea deliberante sia potuto avvenire prima della metà del IV sec. a. C., perché non si potrebbe assolutamente spiegare, altrimenti, perché una tante lotte intestine si sarebbero combattute sino a quell'epoca tra *patres* e *plebei* per l'ammissione dei secondi alla carica di *praefor*. Quel che invece può ammettersi è che già nella fase di crisi della *cietas* sia stato concesso ai *plebei* di ottenere la carica di *tribunus militum*, e inoltre, che in quella fase sia sorta l'idea del *senatus* di convalidare talvolta con la propria *auctoritas*, facendole sostanzialmente sue, le deliberazioni, per sé non valide, dell'*execretus* *confrictus* (v. n. 81).

80. E) Il 'senatus'. — Il *senatus* fu inizialmente l'assemblea dei *patres gentium* e divenne poi, a partire dal periodo dello Stato postgentilitico, il *consilium regis*, formato dai *patres familiarum* di maggior senno (*senes*, *senatores*) nell'ambito della classe dei *patres*.

Il dato della tradizione, secondo cui il *senatus*, istituito da Romolo, sarebbe stato inizialmente composto di un numero fisso di cento membri, poi portati a trecento, non può essere rivelato, salvo forse per quanto riguarda il particolare della triplicazione dei membri del *senatus*, che adombra la realtà della confederazione in un'unica *cietas* delle tre *tribus* dei *Manus*, dei *Tities* e dei *Luceres*. È pensabile che, inizialmente, il numero dei *senatores* non sia stato fisso, ma che sia invece dipeso dal numero effettivo delle *gentes* confederate; dopo esso può essere divenuto soltanto nella fase etrusco-latina, allorché, decadute le *gentes*, non potendo essere ammessi al *consilium regis* tutti i *patres familiarum* che erano in numero eccessivo, si dovettero scegliere tra essi quelli che, sopra tutto per esperienza di età, fossero maggior affidamento di astuzia. In questo secondo momento è probabilmente anche avvenuto che i senatori siano diventati di nomina regia, sebbene non sia affatto da escludere che l'atto di nomina da parte del *rex* altro non fosse che la conferma di una deliberazione interna del *senatus* (*cooptatio*). Può darsi, infine, che già nella fase di crisi del sistema di governo patriarcale, abbiano cominciato ad avere accesso in senato, accanto ai *patres familiarum*, alcuni *patres familiarum* di specifica e riconosciuta capacità; tuttavia, non è credibile che il fenomeno possa essere stato molto diffuso. Evidenti certamente furono, sino a tutta la metà del sec. IV a. C., i *plebei*, che non poterano partecipare nemmeno ai *comitia curiata* (v. n. 81).

81. Le attribuzioni del 'senatus'. — A termini della tradizione spettava al *senatus* una triplice serie di attribuzioni: a) esprimere dal suo seno l'interreg, in caso di vacanza del trono; b) dare pareri

al *rex* sugli argomenti per cui questo facesse richiesta, c) confermare con la propria *auctoritas* le deliberazioni delle assemblee popolari.

Non vi è motivo per dubitare circa le prime due competenze. A proposito della competenza consultiva del *senatus* vi è solo da notare che, molto probabilmente, essa subì tutto un processo di evoluzione: inizialmente, nel periodo latino-sabino, è da credere che i pareri dei *patres* dovessero essere obbligatoriamente richiesti dal *rex* e fossero per lui vincolanti, mentre invece nel periodo etrusco-latino, pur rimanendo per molte materie obbligatorie l'interrogazione del *senatus* (così in tema di trattati di alleanza, di dichiarazioni di guerra, ecc.), il *senatus-consultum* non ebbe carattere vincolante per il monarca, che convenientemente poteva anche non tenerne conto.

Quanto alla competenza confermativa dei deliberati del popolo, è da osservare, anzi tutto, che essa non ebbe ragione di esistere nei riguardi dei *comitia curiata*, i quali mantenevano di potere deliberante (v. n. 80) il modo che non rimane che ritenere se non che questa competenza sia sorta durante la fase di crisi della *cietas*, allorché quando si venne manifestando l'opportunità di conferire efficacia giuridica alle deliberazioni, per sé invalide, del *populus* (v. n. 80), l'*auctoritas patrum*, sebbene se ne sia dubitato, fu, nei riguardi del *populus*, qualcosa di molto analogo all'*auctoritas tutorum* nei riguardi dell'incapace: un atto di conferma e di convalidazione di una volontà espressa da una assemblea del tutto incapace, giuridicamente, di esprimere una volontà di governo.

82. C) Il 'rex'. — Capo supremo della *cietas*, espressione vivente della sua unità, fu inizialmente il *rex*.

Questa carica ebbe i seguenti caratteri fondamentali: a) fu sacerdotica, perché il *rex* non ebbe colleghi di pari potestà; b) fu atica, nel senso che, essendo il *rex* supremo capo religioso, ogni attacco contro di lui costituiva un sacrilegio; c) fu inalienabile, nel senso che il *rex* non era giuridicamente tenuto a rispondere verso alcuno dell'uso fatto dei propri poteri; d) fu vitalizia, nel senso che il *rex*, una volta nominato, si manteneva tale sino alla morte, senza spontanea abdicazione.

La tradizione è assai ferma nell'escludere che la magistratura monarchica quiritaria abbia mai avuto carattere ereditario, sebbene non sia difficile avvertire le tracce di una successione familiare negli ultimi tre re, quelli del periodo etrusco-latino. Secondo la tradizione, dunque, morto il *rex*, il diritto di prendere gli auspici divini per le buone sorti della *cietas* tornava automaticamente al *senatus* (l'auspicia ad *patres redeunt*), il quale eleggeva tra i suoi membri un *interreg* per la durata di cinque giorni, che a sua volta passava il potere ad altro *interreg* e così di seguito, sino a che, convocati i *comitia*

curiato, l'interrex di turno proponeva il nome del nuovo monarca: se la votazione del *comitia* era affermativa, si procedeva alla *inauguratio* e finalmente, in caso di *auspicia* favorevoli, il nuovo *rex* chiedeva ed otteneva la *lex curiata de imperio*.

Già si è esposto (v. n. 85) perchè si renda necessario dubitare fortemente di questa macchinosa procedura, ed in particolare della attestazione che i *comitia curiata* avessero positiva influenza nella designazione del *rex*. Tuttavia, non sarebbe giustificato rifiutare in blocco, come fanno alcuni (BONFANTE, DE FRANCISCI), il racconto tradizionale e sostenere che il nuovo *rex* fosse, in realtà, designato a titolo successorio dal monarca precedente. Che la scelta del predecessore possa avere avuto in pratica una certa influenza, talvolta notevole, è ben possibile e naturale, ma negare la fondatezza della leggenda, almeno per quel che riguarda la nomina del *rex* da parte del *senatus* attraverso l'espedito dell'interrex, sarebbe, oltre tutto, in netto contrasto con tutto quanto è dato presumere circa il carattere originario del *senatus*, vero consesso di *reges* piuttosto che mero *consilium regis* (v. n. 91).

93. *I poteri e gli attributi del 'rex'*. — I poteri e gli attributi concessi alla carica regia subirono un accrescimento di notevole importanza nel periodo etrusco-latino.

Inizialmente il *rex* non aveva, infatti, che la generica *potestas*, vale a dire una autorità suprema nella *civitas*, che era perfettamente analoga a quella dei *patres* sulle *gentes* e sulle *familiae*, ma che proprio per la coesistenza di quella veniva ad essere fortemente limitata. Il potere direttivo del *rex* (da *regere* = 'dirigere') si riduceva, pertanto, più che altro al cerimoniale esteriore, al simbolismo esterno della unità cittadina, di cui il *rex* era la vivente personificazione.

Sebbene sia generalmente contestato, noi pensiamo, con pochi altri storiografi (WENGER, KORNEMANN), che furono gli Etruschi a modificare sostanzialmente la posizione del *rex*, introducendo in Roma il concetto di *imperium*, cioè del potere militare esercitato direttamente sull'*exercitus*, e facendo quindi di lui il *magister populi*, il capo supremo del *populus Romanus Quiritium*. Ciò risulta, anzi tutto da una esplicita dichiarazione di IRODOTO SICULO, che appunto afferma essere stati gli Etruschi a creare l'*imperium* dei magistrati supremi (5.40: ἡγεμονία), ed è confermato da molteplici altri indizi: il fatto che gli Etruschi istituirono l'*exercitus centuriatus* (v. n. 88); il fatto che ad essi risale l'introduzione dei segni esteriori dell'*imperium* magistratuale; il fatto, infine, che solo l'ipotesi da noi accolta è in grado di spiegare soddisfacentemente come mai la potestà regia non fosse unica, ma si bipartisse in due poteri in parte coincidenti.

Per effetto dell'introduzione dell'*imperium*, la figura del *rex*, pur rimanendo fisicamente unica, venne ad avere come due facce: l'antica ed originaria, di espressione e simbolo dell'unità gentilizia; la nuova e sopravvenuta, di capo ed arbitro supremo delle sorti della *civitas*. La sede del *rex* fu nel *forum*, in un edificio detto *regia*, che rimase poi sede del *rex sacrificarius* in epoca preclassica. Insegna del monarca, in quanto *magister populi*, furono il seggio curule (*sella curulis*), il mantello di porpora (*toga picta*), sostituito in guerra dalla tunica orlata di palme (*tunica palmata*), il cocchio da combattimento (*currus*). La scorta regale fu costituita da dodici *lictors*, muniti di un fascio di verghe con una scure (*fascis cum securi*), i quali avevano funzioni subalterne, tra cui primeggiava quella del carnefice.

94. *La specificazione delle attribuzioni del 'rex'*. — Il nuovo estrattore impresso alla carica regia nella fase etrusco-latina, mentre da un canto ne fece enormemente aumentare l'importanza, d'altro canto fu causa della sua decadenza. Per tener testa alla congerie delle funzioni inerenti alla sua carica, il *rex* fu costretto a ricorrere a svajati ausiliari, i quali, in un secondo tempo, e cioè nella fase di crisi della *civitas*, passarono ad impadronirsi stabilmente delle funzioni loro assegnate, riducendo il *rex* a mero capo dei culti cittadini (*rex sacrorum*).

I poteri del *rex* vennero, nella fase etrusco-latina, a scindersi progressivamente nelle seguenti competenze: a) direzione dei culti comuni ai *Quiritis* e di quelle comuni a tutto il *populus Romanus Quiritium*, b) comando militare in senso stretto, c) regolamento dei rapporti della *civitas* con gli altri Stati, d) direzione della vita della *civitas* in ordine alle questioni interne di comune interesse, e) coercizione dei recalcitranti all'*imperium*, f) enunciazione del principio di diritto applicabile nelle controversie private.

Di queste attribuzioni, la *direzione dei culti comuni* dei *Quiritis* e di quelli comuni di tutto il *populus Romanus Quiritium* (*sacro publica pro populo*) rimase espressione dell'antica *potestas* regia, la quale conferiva al *rex* la facoltà di convocazione dei cittadini nei *comitia curiata* o dell'intero *populus* (*ius conitionis*), la facoltà di celebrazione dei riti, la facoltà di emanazione di norme culturali (*ius edicendi*). Vari collegi sacerdotali prestavano ausilio al *rex* in queste sue funzioni: i *pontifices*, gli *augures*, i *flamines*, nonché altri sacerdoti minori. Per le mansioni subalterne il *rex* si avvaleva anche dei *lictors*.

95. *Le attribuzioni regio di carattere militare*. — Il comando militare in senso stretto, cioè il comando dell'*exercitus centuriatus* in battaglia, costituì il contenuto originario dell'*imperium* regio. Per lo

esercizio di esso il rex si avvaleva di funzionari subordinati, che erano il *tribunus ceterum*, capo della cavalleria, i tre *tribuni militum*, capi dei battaglioni di fanteria, ed i *centuriones*. Quando non potesse allontanarsi dalla città, il rex delegava al comando un *praefectus*, che finì poi per surrogarlo del tutto.

Il regolamento dei rapporti della *civitas* con gli altri Stati fu una competenza che derivò al rex abbastanza naturalmente dall'*imperium* militare, ma sopra tutto in questa materia rimase sempre fortissima l'influenza del *senatus*.

In primo luogo, spettava al rex il potere di dichiarare la guerra e di porvi fine. Per la dichiarazione di guerra era, peraltro, tradizionalmente necessario che la *civitas* fosse stata provocata (*iustum bellum*) e che il *pater patratus*, capo dei *fetiales*, scavalcando il confine tra il territorio cittadino e quello dello Stato provocatore, chiedesse solennemente riparazioni nei trenta giorni al nemico; in mancanza di soddisfazioni, il *pater patratus* scagliava nel territorio nemico una lancia di legno (simbolo della potenza di Giove Feretrio) e la guerra incominciava, sempre che gli *auspicia* risultassero favorevoli. La guerra terminava, se vittoriosa, o con la materiale conquista del territorio nemico (*occupatio bellica*), o con la resa a discrezione (*deditio*) chiesta prima della completa sconfitta ('*si aries nondum unum attigerat*'), o infine con un trattato (*foedus*) di armistizio (*indutiae*) o di alleanza (*societas*).

Il potere di fare trattati con le altre *civitates* era pur esso del rex. Questi *foedera*, quando avevano per oggetto un'alleanza, potevano essere stipulati su piede di parità con l'altro Stato (*foedera aequa*), oppure sul piede della preponderanza di uno dei due contraenti, verso cui l'altro si obbligava a contributi scariati e a non aver altri amici e nemici all'infuori dei suoi (*foedera iniqua*). I trattati erano conclusi con l'intervento dei *fetiales*, che li giuravano solennemente 'per Iovem lapidem'.

Il rex poteva anche concludere con altri Stati trattati, non di armistizio o di alleanza, ma di *amicitia* o di *hospitium*. In forza di un trattato di *amicitia* i cittadini dell'uno Stato erano ammessi a partecipare alla vita giuridica privata dell'altro Stato e viceversa; in forza di un trattato di *hospitium* (che Roma poteva anche stipulare con singoli cittadini stranieri) i cittadini di ciascuno Stato erano addirittura considerati *hospites*, e quindi sacri, nell'altro Stato.

96. *Le attribuzioni regie di carattere civile.* — La direzione della vita cittadina, già implicita nella *potestas* originaria, fu rafforzata dall'*imperium*. In forza di questa sua competenza il rex esercitò, sia pure in modo limitatissimo, una attività legislativa, sopra tutto a carattere ordinativo (*edicta*, *leges*, *populiscita*). Funzionario subordi-

nato al rex, ma eventualmente suo rappresentante in caso di assenza, fu il *praefectus urbi*.

La coercizione dei recalcitranti all'*imperium* (*coercitio*) era una facoltà implicita nell'*imperium* stesso, ma già in certo modo rientrante nella *potestas*. Essa si esplicava a mezzo dei *lictorei* e poteva consistere, a seconda della gravità dei casi, in vari *remedia*: l'incarcerazione (*in vincula ductio*), la fustigazione (*verberatio*), l'infissione di una multa (*multae deditio*), l'opprobriazione di una cosa mobile e la distruzione della stessa (*piagnoris capio*). Per un estendimento di questo potere di *coercitio*, il rex giunse ad arrogarsi la repressione, mediante *poena capitis* (*supplicium*), di alcuni atti ritenuti lesivi degli interessi supremi della *civitas* (*crimina*): la *perduellio*, consistente in varie ipotesi di alto tradimento (passaggio al nemico, diserzione, renitenza alla leva, attentato all'ordine politico costituito ecc.), punita con la decapitazione (*securi percussio*), e il *pericidium*, consistente nell'uccisione di un *pater familias* (più tardi di un qualunque *patricius*), punita con il terribile *supplicium* del lancio del colpevole nelle acque del Tevere, chiuso in un sacco di cuoio con un animale feroce (*poena cullei*). Funzionari subordinati al rex per l'istruzione delle cause relative a questi *crimina* furono i *duoviri perduellionis* e i due *quaestores pericidii*.

L'intervento nelle *liti private* non fu ritenuto un potere del rex, ma soltanto una funzione cui egli poteva essere chiamato dalle parti contendenti, le quali avevano tutto l'interesse ad evitare una lotta (*manus conserere*), perchè altrimenti sarebbero incappate nella *coercitio*. Su richiesta delle parti, il rex enunciava il principio di diritto applicabile alla loro controversia (*iuris dicitio*); dopo di che le parti si rivolgevano ad un arbitro privato (*iudex*) affinché giudicasse del fatto. In pratica, il rex faceva capo, per questa sua funzione, al collegio dei *pontifices*, che curava appunto la scienza del diritto tradizionale delle *gentes patriciae* (*mos maiorum*; v. n. 112).

97. *Lo sviluppo delle magistrature e dei sacerdoti.* — Nel corso della fase di crisi del governo patriarcale, la decadenza del rex, soprattutto come capo politico della *civitas*, ma anche come capo dei culti cittadini, permise, unitamente alle molteplici altre cause già diffusamente illustrate (v. n. 70), lo sviluppo autonomo di gran parte di quelle cariche che erano sorte nella fase etrusco-latina con funzioni ausiliarie o subordinate rispetto ai poteri del monarca.

I sacerdoti tradizionali, pur evolvendosi in maniera notevole, rimasero sostanzialmente etruschi alla organizzazione politica vera e propria, sì che assunsero, in certe loro funzioni, il carattere di ausiliari di governo. Ben diverso, fu, invece, il processo evolutivo delle

cariche collegate alle funzioni politiche del rex, e principalmente all'imperium di lui come *magister populi*, le quali passarono progressivamente a costituire una categoria di organi con propria ed autonoma competenza, che si disse delle *magistrature* (*magistratus*), volendosi con ciò sottolineare la loro derivazione dalle funzioni indifferenziate dell'antico *magister populi*.

I *magistratus populi Romani* si andarono lentamente distinguendo in due categorie: una categoria *superiore* (*magistratus maiores*), che comprendeva i magistrati forniti di *potestas* e di *imperium*, ed una categoria *inferiore* (*magistratus minores*), costituita da magistrati cui si riconosceva soltanto una *potestas*. Di queste magistrature, alcune assunsero carattere *ordinario*, nel senso che furono considerate proprie dell'ordinaria vita della *civitas*, mentre altre ebbero o mantennero un carattere *straordinario*, facendovisi ricorso in momenti di speciale bisogno e secondo la misura del bisogno stesso. Rispetto a queste magistrature, infine, alcune cariche vecchie e nuove rimasero sempre prive di autonomia politica, cioè di poteri deliberanti, di modo che non uscirono mai dal rango di cariche ausiliarie o subalterne.

98. *Le magistrature ordinarie.* — La magistratura che divenne progressivamente *ordinaria*, durante la fase di crisi della *civitas*, fu quella del *praetor* (da *prae ire* = andare avanti all'esercito schierato), capo riconosciuto dell'*exercitus centuriatus* e man mano di tutto il *populus Romanus Quiritium*, anche fuori degli affari militari.

La duplicazione della legione (v. n. 74 e 88) portò seco che il numero dei *praetores* divenne di due, e che pertanto i *praetores* costituirono un collegio magistratuale (*consules*), cui venne affidato ogni potere del rex all'infuori di quelli religiosi. La nomina del *praetor*, e successivamente dei due *praetores*, spettò come quella del rex, al *senatus*, che vi procedeva annualmente attraverso il consueto sistema dell'*interrex*. In pratica, la designazione del comandante ordinario dell'*exercitus centuriatus* venne operata dallo stesso *populus*, la cui manifestazione di volontà veniva convalidata dall'*auctoritas patrum* (v. n. 91).

Ausiliari ordinari del *praetor* (e poi dei *praetores*) divennero il *tribunus celerum*, i tre (poi sei) *tribuni militum*, i *duoviri perduellionis* ed i *quaestores paricidii*. Queste ultime due cariche si avviarono, peraltro, col tempo, a diventare esse stesse magistrature autonome.

Funzionari subalterni furono infine, fra gli altri, i *lictors*, in numero di dodici e poi, quando i *praetores* divennero due, di ventiquattro.

99. *Le magistrature straordinarie.* — Magistrature straordinarie, nominate *una tantum*, in corrispondenza di esigenze straordi-

narie, furono il *dictator*, i *decemviri legibus scribundis consulari potestate*, i *tribuni militum consulari potestate*, i *ensores*.

(a) Alla magistratura del *dictator* si fece ricorso per esigenze eccezionali e nei limiti di durata di queste esigenze. Già dai primissimi tempi si usava, forse anche dai Latini, nominare un *dictator* per il compimento di speciali funzioni sopra tutto religiose (ad es., il *dictator latinarum feriarum causa*), ma con i primissimi tempi della fase di crisi della *civitas* si usò fare qualcosa di più: nominare cioè un *magister populi* (ed. *dictator optima lege creatus*), sia per salvare la *civitas* da attacchi esterni (*rei perundae causa*), sia per salvaguardarla da sedizioni interne (*seditionis sedondae causa*). Questo *magister populi* riassumeva in sé ogni *potestas* ed ogni *imperium* del rex o del *praetor* al fine di condurre a termine nel miglior modo e nel più breve tempo la sua missione: per evitare che egli si trasformasse in tiranno della *civitas*, sorse l'uso di non ammettere che, comunque, egli potesse rimanere in carica più di sei mesi. La nomina era fatta direttamente dal rex, poi dal *praetor*, previo ottenimento di *auspicia* favorevoli. A proprio collaboratore nel comando militare il *dictator* nominava, a sua volta, un *magister equitum*.

(b) I *decemviri legibus scribundis* ed. *consulari potestate* furono nominati, secondo la tradizione, per l'anno 451 e il collegio fu rinnovato l'anno seguente. Non vi è motivo per dubitare del racconto della leggenda, salvo per quanto riguarda la partecipazione dei *plebei* al decemvirato, che va certamente esclusa (v. n. 126).

(c) I *tribuni militum*, dapprima in numero di tre e poi (dopo la duplicazione della legione) in numero di sei, ebbero attribuiti per lungo tempo (nel periodo tra il 445 e il 368 a. C.) le competenze politiche dei *praetores*, assumendo la veste di magistrati straordinari. Non è da escludere che tra di loro vi fossero anche dei *plebei*, e che sia stato questo il primo, e forse l'unico, strappo all'esclusivismo patrizio della repubblica arcaica.

(d) I *ensores*, con il compito della verifica del censo individuale al fine dell'assegnazione alle varie classi dell'*exercitus centuriatus*, sarebbero stati istituiti, secondo la tradizione, nel 443 a. C. e sarebbero stati rinnovati di cinque in cinque anni per una durata di diciotto mesi di carica. Ma si tratta di una attestazione per più motivi dubbia. Tenendo presente che le liste dei *tribuni militum consulari potestate* presentano, talvolta, quattro nominativi invece di tre (o otto invece di sei), può supporre che la *censo* sia sorta dall'uso di destinare periodicamente un *tribunus militum* (e, dopo la duplicazione della legione, due *tribuni militum*) alle operazioni del censo. I *tribuni militum* con mansioni censorie, non avendo da esercitare alcuna attività di comando, furono sprovveduti di *imperium* e muniti della sola generica *potestas*.

100. *Gli ausiliari di governo.* — I *sacerdotes populi Romani*, pur essendo estranei alla vera e propria organizzazione del governo quiritario, ebbero notevolissimi compiti di *ausilio nelle funzioni di governo*. Essi costituivano dei collegia vitalizi, che procedevano al loro rinnovamento per *cooptatio* ed avevano la funzione di celebrare i *sacra publica pro populo*, nonché altre funzioni connesse.

I tre *summa collegia sacerdotum* furono: quello dei *pontifices*, quello degli *augures* e quello dei *duoviri sacris faciendis*.

(a) I *pontifices*, dapprima in numero di tre (uno per ciascuna *tribus* precittadina), divennero in seguito sei, con l'aggiunta del *rex sacrorum*, che ne era stato inizialmente il capo: capo effettivo del collegio, divenne, nella fase di crisi, il *pontifex maximus*, che solo in linea di dignità esteriore la cedeva al *rex sacrificulus*. Le mansioni del *pontifex* consistettero: nel compimento di svariati sacrifici; nella custodia e nell'interpretazione dei principi del *ius* e del *fas* (v. n. 112); nella redazione del calendario, precisando i giorni in cui fosse concesso dalle divinità trattare gli affari pubblici (*dies fasti*) ed i giorni in cui ciò non fosse concesso (*dies nefasti*). L'assistenza alla *curia* (v. n. 96) fu dai *pontifices* continuata a prestare nel riguardi del *praetor*, e poi dei due *praetores*; ma in pratica i *pontifices* erano i veri arbitri di questa delicata funzione.

(b) Gli *augures*, inizialmente tre, divennero, nel corso della fase di crisi della *civitas*, sei, probabilmente in corrispondenza con la duplicazione delle *legiones*.

(c) I *duoviri sacris faciendis*, istituiti secondo la leggenda da Tarquinio il Superbo, ebbero il compito di custodire i sacri libri *Sibyllini* e di interpretarne i dettami su richiesta dei magistrati.

Collegia sacerdotali minori, subordinati al *pontifex maximus*, rimasero o divennero, nella fase di crisi della *civitas*: a) i *flamines*, sacerdoti di singole divinità; b) le sei *virgines Vestales*, incaricate di tener sempre acceso il sacro fuoco di Vesta; c) i *fetiales* (v. n. 95).

VI. 101. *GLI ENTI PARASTATALI QUIRITARI.* — Rango di enti parastatali ebbero, nell'ambito della *civitas* quiritaria, le *tribus* e le *gentes*, cioè gli organismi politici precittadini, dalla cui federazione era derivata appunto la *civitas*. Le prime a perdere le funzioni parapolitiche ed a sparire furono, con ogni probabilità, le *tribus*, mentre invece più a lungo riuscirono a conservarle, nella vita dello Stato quiritario, le *gentes*.

Enti parastatali quiritari furono, in un certo senso, anche le *familiae*, dotate com'erano di larga autonomia interna. Ma di esse si parlerà in luogo più opportuno (v. n. 117).

102. *Le 'tribus' gentilizie.* — L'origine precittadina delle *tribus* è confermata dalla stessa etimologia del termine 'tribus', che

certamente non deriva da 'tres', come ritenevano i Romani, ma sembra invece provenire dall'umbro 'trefo', che significa territorio di un comune autonomo. Ed a sostegno della tesi qui accolta può anche osservarsi che l'antica costumanza italica fu quella di ripartire la cittadinanza in distretti territoriali secondo un criterio decimale, proprio come si osserva in ogni singola *tribus* della città quiritaria, la quale risulta divisa in dieci *curiae*.

Ramnes, *Tities* e *Luceres* dovettero, dunque, costituire, in epoca precittadina, tre comuni autonomi, stanziati in zone finitime sulla riva sinistra del Tevere, i quali passarono successivamente a federarsi, perdendo la loro individualità sovrana. I *Ramnes* (detti anche *Ramnienses* o *Ramnetes*) sono forse da identificare con la tribù latina prinigena del monte Palatino, mentre è probabile che i *Tities* (o *Titienses* o *Tatienenses*) fossero una tribù sabina insediata sul colle Equilino e che i *Luceres* (o *Lucerenses*), di origine etnica piuttosto incerta, fossero stanziati sul Celio. Si è voluto, con una certa superficialità, desumere la diversa origine etnica delle tre tribù da assonanze richiamate dalla loro denominazione, supponendo che 'Ramnes' derivi da 'Romulus' e indichi l'origine latina, che 'Tities' derivi da 'Titus Tatius' e riveli l'origine sabina, che 'Luceres' derivi da 'Lucumo', il termine che indicava il monarca presso gli Etruschi, e sveli l'origine etrusca; senonchè, a parte il fatto che le tre denominazioni sono tutte etrusche, nel senso che sono state create dagli Etruschi per indicare le *tribus* della città quiritaria, è difficile che nel sec. VIII e VII a. C. vi fosse già una *tribus* sulla sinistra del Tevere ed è ancora più difficile che questa *tribus* possa essere stata ammessa a far parte della comunità latino-sabina.

Non è possibile tracciare un quadro, sia pur generico, della vita precittadina delle tre *tribus*. Certo è che esse dovettero essere, in quei tempi di autonomia gentilizia e di vita semi-nomade, delle organizzazioni politico-religiose assai rudimentali; più che altro punti di riferimento e di riunione periodica delle *gentes* aderenti e luoghi di raccolta a difesa in caso di guerra. Della loro assai scarsa organicità fa fede il fatto che, costituitasi la *civitas*, ben presto esse persero ogni funzione parapolitica, riducendosi a meri nomi, tradizionalmente adoprati per designare le tre *formae* della cavalleria. Rimasero, invece, assai più a lungo le *curiae*, nella loro limitata funzione di distretti territoriali della *civitas*.

103. *Le 'gentes' patrizie.* — Riconosciuta l'origine precittadina delle *tribus*, a maggior ragione deve ammettersi l'origine precittadina delle *gentes patriciae* aderenti alle *tribus* stesse.

Che le *gentes* non siano sorte come ripartizione artificiale della classe patrizia nel seno della *civitas* o in quello delle *tribus* è chia-

ranente desumibile da molteplici elementi: anzi tutto dall'etimo stesso del termine 'gens' (radice indo-europea 'gen' = *gigno*, procreare); secondariamente dal fatto che ogni gens aveva un suo nome caratteristico (*nomen gentilicium*) e suoi propri culti (*saera gentilicia*), conservatisi l'uno e gli altri ancora in epoca storica; in terzo luogo dal fatto che spesso si trova usato il termine 'famiglia' per indicare la gens e che ha riferimento alla gens la nota definizione della 'familia plurium personarum, quae ab eadem ultimi genitoris sanguine profiscuntur' (Ulp. D.50.16.105.4); in quarto luogo dalla stessa leggenda romana, la quale racconta che, quando già la civitas era costituita, venne a stabilirsi in essa dalla Sabina la gens *Claudia*, forte di 306 membri e di qualche migliaio di *clivates*.

Il carattere eminentemente politico e non meramente parentale dei gruppi gentilizi al di fuori della civitas e della tribus si desume, a sua volta, con ogni sicurezza, oltre che dalla citata leggenda della gens *Claudia*, dal ricordo non infrequente di *domus gentiliciae*, vale a dire di atti di autonomia pubblica del *pater gentis* e dal racconto feudiziale relativo alla gens *Malco*, la quale, in piena sec. V z. C., mosse da sola guerra ai Veneti e si limitò a notificare questa sua decisione al senato, facendosi poi distruggere sino all'ultimo uomo sulle rive del fiume Cremona.

La struttura delle gentes era quella di organismi politici a base parentale agnatica ed a governo patriarcale. Membri delle gentes erano, anzi tutto, i discendenti in linea maschile del capostipite, i quali erano assoggettati in quanto tali alla sua potestà, e lo erano, in secondo luogo, tutti coloro che, pur non essendo discendenti del *pater gentis*, fossero entrati comunque (per spontanea dedizione o per cessione da parte di altra gens: es. cessione di una donna a scopo di nozze matrimoniale con un membro della gens) nella sfera della sua potestà: tutti costoro si chiamavano *gentiles* in quanto *adgnati* (= nati dopo), nel senso lato di accresciuti al gruppo posteriormente al capostipite. Piuttosto che membri, erano considerati sudditi della gens, in posizione di vassallaggio verso il *pater gentis*, i *clientes* (v. n. 81). Ma la gens, per la necessità di raggiungere gli scopi prefissi, sopravviveva alla morte del capostipite, nel senso che, morto il *pater gentis*, un altro membro maschio del gruppo, il più anziano ed il più degno, ne prendeva il posto, assumendo la sovranità dell'organizzazione. A lungo andare, dunque, le gentes finivano per diventare organismi singolarmente numerosi, nel seno dei quali si differenziavano i gruppi parentali agnatici veri e propri (*familiae* ed *propriae iure*), ciascuna imperniata intorno ad un capostipite effettivamente vivente (*pater familias*).

Le gentes patrizie non ebbero mai una propria circoscrizione territoriale. In epoca preattavica, infatti, esse erano gruppi semi-

nomali, dedicati prevalentemente alla pastorizia; quando poi fu costituita la civitas, non occorre assegnare una sede fissa alle gentes, tanto più che queste continuavano nel loro semi-agricoltura, ma fu sufficiente sfruttare la ripartizione territoriale in curiae del centro cittadino, per assegnare a ciascuna di queste un certo numero di gentes in caso di adunanza generale. La decadenza delle gentes come enti parastatali, sebbene più lenta di quella delle tribus, fu tuttavia inevitabile ed andò di pari passo con la sistemazione della civitas a Stato unitario o con il diffondersi del sistema agricolo intensivo, il quale ultimo, mentre potenziò le famiglie agnatiche, non poté a meno di ostacolare la sopravvivenza di organismi così numerosi ed inerti ad esso, quali erano le gentes.

§ 6. L'ORDINAMENTO GIURIDICO QUIRITARIO.

1. 101. QUADRO GENERALE. — L'ordinamento giuridico quiritario fu l'ordinamento proprio e caratteristico dello Stato romano nei primi quattro secoli della sua storia (sec. VIII-IV a. C.). Della opportunità di rapportarne il concetto a siffatto periodo di tempo, differenziandolo nettamente dallo sviluppo giuridico delle epoche successive, si rese conto per primi gli stessi giuristi romani delle epoche storiche, i quali parlarono appunto di '*ius Quiritium*' soltanto in ordine agli istituti giuridici consuetudinari venuti in essere nell'ambito dello Stato quiritario (es. il *dominium ex iure Quiritium*), mentre parlarono invece di '*ius civile*' e di '*ius publicum*' in relazione, rispettivamente, agli sviluppi consuetudinari ed alle modificazioni legislative dei medesimi istituti nei secoli seguenti.

Caratteristiche peculiari ed inconfondibili dell'ordinamento giuridico quiritario furono le seguenti: a) il fondamento religioso delle sue norme; b) il monopolio della produzione delle stesse da parte della classe patrizia; c) l'esclusivismo patrizio, sia pur corretto via via da svariate eccezioni, nella sfera di applicazione delle norme giuridiche quiritarie. Questi tre caratteri poterono considerarsi del tutto scomparsi e quanto meno privi di pratico rilievo, soltanto nel sec. IV z. C.: il che avvenne in stretta corrispondenza con il decadimento e la fine dello Stato quiritario in quanto tale (v. n. 69 ss.).

102. L'identificazione del diritto quiritario. — Si è già avuto occasione di accennare (v. n. 22) che la identificazione nei primi quattro secoli della storia giuridica di Roma di un periodo unitario e, entro certi limiti, autonomo non è a fatto comune agli storiografi della materia.

Gli storiografi del diritto romano sono, infatti, inclini a ritenere, nella gran maggioranza, che sia necessario distinguere la storia del diritto pubblico da quella del diritto privato. In ordine a questo ultimo, poi, si afferma dai più che il diritto privato romano avrebbe integrato, dalle origini sino al sec. II a. C., un solo periodo indifferenziabile, che si suole denominare 'periodo del diritto quiritario' o anche 'del *ius civile*'. La qual tesi solitamente si giustifica asserendo che il sistema giuridico privato delle origini anche se attraverso imponenti sviluppi e sensibili modificazioni, rimase sostanzialmente lo stesso (e cioè angusto, formalistico, adeguato alle sole limitate esigenze dei cittadini di un comune agricolo) sino a quando una decisiva trasformazione non fu imposta dal mutamento di orizzonti sociali ed economici determinato dalla vittoria nella seconda guerra punica (201 a. C.).

Ora, non è certamente contestabile che la gran parte degli istituti giuridici privati venuti in essere nel corso dei sec. VIII-IV a. C. abbiano continuato ad esistere pur dopo la fine del periodo arcaico e che siano stati largamente applicati e sviluppati per alcuni secoli ancora. Ciò non ostante, anche a voler prescindere dall'esigenza astratta di identificare il *ius* con la *civitas* ('*ubi civitas ibi ius*') e di non ammettere troppo facilmente che lo sviluppo dell'uno, in tutte le sue branche, possa non essere stato in stretta correlazione con l'evoluzione dell'altra, sembra a noi che forti argomenti, di importanza assolutamente preminente, inducano di necessità a stabilire una nella linea di demarcazione tra l'ordinamento giuridico romano (pubblico e privato) quale fu nei primi quattro secoli e l'ordinamento giuridico di Roma quale si manifestò nei secoli successivi. E questi argomenti consistono: da un lato, nella presenza, durante i primi quattro secoli della storia giuridica romana, delle tre fondamentali caratteristiche sopra accennate (v. n. 104), completamente disperse nel corso del sec. IV a. C.; dall'altro, nella assenza, durante i primi quattro secoli, di una concettualizzazione integrale della materia giuridica, di una applicazione del concetto di *ius* oltre i limiti dell'ordinamento giuridico manifestantesi attraverso i *mores maiorum*, concezione che invece si ebbe, o si cominciò ad avere, soltanto a decorrere dalla seconda metà del sec. IV a. C. (v. n. 229).

106. *Le fasi storiche del diritto quiritario.* — Identificata così, sul piano storico e su quello dogmatico, la nozione generale dell'ordinamento giuridico quiritario, occorre subito aggiungere che, ovviamente, quell'ordinamento ebbe a subire, nei quattro secoli della sua storia, variazioni e sviluppi assai sensibili, che lo portarono da una prima ed assai rudimentale conformazione, mutuata dalle epoche precittadine, ad una sempre maggiore e migliore determinazione dei suoi molteplici aspetti.

A nostro avviso, il retto intendimento del diritto quiritario non è possibile, insomma, se non si tenti di illustrarne le *origini precittadine* e se non se ne analizzino gli svolgimenti in correlazione con le tre note *fasi* in cui si è avuto modo di ripartire il periodo arcaico della storia politica romana (v. n. 57): a) la fase latino-sabina, durante la quale si formò il primo nucleo dell'ordinamento giuridico quiritario, e cioè il cd. *ius Quiritium*; b) la fase etrusco-latina, durante la quale si precisò e sviluppò notevolmente il *ius Quiritium*, mentre si profilava accanto ad esso il nuovo sistema normativo determinato dalle *leges*; c) la fase di crisi della civiltà quiritaria, durante la quale avvenne la progressiva degenerazione dell'ordinamento giuridico quiritario.

II. 107. LA PREISTORIA DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO QUIRITARIO. — Le radici dell'ordinamento giuridico quiritario, ed in particolare del sistema del *ius Quiritium*, debbono essere ricercate negli ordinamenti delle comunità preciviche, e principalmente in quelli delle *gentes* e delle *familiae*. Per rendersi esatto conto della conformazione di questi ordinamenti, occorre richiamarsi all'idea più vaga e risalente del *fatuum*: idea comune a tutti i popoli antichi ed in ispecie a quelli delle stirpi arie, progenitrici lontane, ma sicure, della civiltà romana (v. n. 58 ss.).

L'idea originaria che i primitivi, non-ancora socialmente organizzati, si fecero di sé e della vita fu che l'uomo fosse non il padrone, ma il servo della natura. Alla natura, in ogni suo aspetto statico ed in ogni sua manifestazione dinamica (gli alberi, le rocce, i fiumi, la pioggia, il fulmine ecc.), si attribuì dai primitivi un'anima che la pervadeva e la determinava (cd. 'animismo'). Sgomenti e atterriti di fronte al mistero del mondo, gli uomini si sentivano alla piena mercé di forze oscure, di volontà incontrastabili, che presero lentamente ad identificare una per una, per passare quindi ad adorarle come *numina* (da 'nuo' = comandare con un cenno).

Ma venne il momento in cui questo senso di abbandono dell'uomo al destino cominciò ad attenuarsi. Alla pura e semplice servile adorazione dei *numina* fece seguito il tentativo di interpretarne i voleri, onde sapere preventivamente ciò che fosse illecito compiere ('*nefas*?'), ma anche ciò che, viceversa, fosse lecito agli uomini di compiere o non compiere, a loro piacimento ('*fas*'). Fu così che sorse la concezione del *fatuum* (dalla radice indo-europea 'dha' = *feré*, parlare, rivelare), vale a dire del volere divino, e più precisamente del divieto divino, rivelato agli uomini attraverso i segni della natura ('*fata sunt quae fatantur*'). Ad esso attribuirono i primitivi, anziché a se stessi, le prime norme di condotta sociale.

108. *L'evoluzione del sistema del 'fatuum'.* — E' fortemente presumibile che, nel seno dei primi e più elementari organismi sociali

precittadini (le *familiae* e le *gentes*), la massima parte dei comportamenti necessari alla vita della comunità si sottrasse all'esigenza di una giustificazione specifica della loro obbligatorietà, per il motivo che non vi era, praticamente, caso che si consociati sfuggissero la loro evidente opportunità rispetto ai fini sociali da realizzare.

A garantire la coesione di questi organismi primitivi fu sufficiente, pertanto, la formulazione (o meglio, la immaginaria rivelazione) di un limitato novero di *dicta religiosa* ("actus est") così spondenti ad attività universalmente ritenute deprecabili, ma pur talvolta da taluni compiute, quali le unioni sessuali tra parenti di sangue, l'omicidio, la disobbedienza al *pater* ecc. Della esistenza di queste norme proibitive e del loro collegamento alla rivelazione divina fa prova il fatto che alcuni comportamenti (come, ad esempio, le unioni tra parenti) erano ancora qualificati, in piena epoca storica, come *nefas*, invece che (ed oltre che), come *iniustum*.

Quanto alla sanzione comminata per coloro che commettevano un *nefas*, essa era inizialmente vista nell'ira divina, che si sarebbe abbattuta direttamente ed inesorabilmente sul capo del colpevole, salvo che questo, in taluni casi, non si offrisse spontaneamente alla espiazione, sia immolando se stesso che immolando un suo dipendente o un capre espiatorie. In un secondo tempo, peraltro, si passò probabilmente ad ammettere come *fas*, cioè come permesso dal numine, anche la reazione della stessa persona offesa, purché proporzionata al danno subito (*talio*), o addirittura la reazione di lotta la comunità attraverso uno qualunque dei suoi membri (caso di dichiarazione di *accertus* del colpevole).

Lentamente, ma sicuramente, si venne insomma consolidando, negli ambienti sociali precittadini, la coscienza che gli uomini disponevano di un'ampia sfera di *autonomia politica* entro la cerchia delle proibizioni del *nefas*. Autonomia che non fu più soltanto concepita come libertà della azione singola, ma anche come possibilità di determinare consensualmente ed in via generale, a condizione di non incrociare nello sfavore del numine, ulteriori limitazioni della libertà di agire dei consociati.

108. *La formazione del sistema del "fas"*. — Tra le norme di condotta che si formarono nel seno delle comunità precittadine come espressione dell'autonomia normativa implicata dal concetto più vasto del *fas* acquistarono per prime una definizione propria e caratteristica quelle create mediante convenzioni implicite degli antenati e confermate dalle consuetudini degli stessi (*morex antiquum*). Tali norme costituirono il sistema che si disse del *fas*.

La connessione del concetto di *fas* con quello di *fas*, o in genere con l'idea del *factum*, sebbene negata da alcuni, non sembra possa

formare oggetto di seri dubbi. Essa è suggerita, a tacer d'altro, dalla stessa etimologia del termine "fas", il quale si riconnette al vocabolo vedico (dunque, indo-europeo) "yasa", che significa salvare e tenere, ed a frasi e codici indo-europei che danno il senso dell'invocazione nell'atto divino, di una attività degli uomini volta ad ottenere la grazia del numine ("yam ra yag ra" = invocazione della benedizione celeste: "yagza" = purificare ritualmente). Tuttavia, accertata la connessione tra *fas* e *factum*, non ci pare possa giungersi al punto, cui molti pervengono, di ritenere che originariamente i due concetti fossero equivalenti e che soltanto attraverso un misterioso sviluppo posteriore essi siano passati a rappresentare, rispettivamente, le norme di provenienza divina, il *factum*, e le norme di creazione umana, il *fas*. La radicale divergenza dei due ordinamenti in epoca storica non può essere, infatti, difesa che da una originaria divergenza del concetto di *fas* da quello di *factum*.

Ora, a ben guardare, le radici della concezione del *fas* come ordinamento di creazione umana si trovano appunto nel concetto originario del *fas* come sistema di norme derivanti da una attività di *fas*, cioè da una attività umana, sia pur strettamente condizionata all'approvazione degli dei. Questo rilievo, mentre chiarisce il motivo della intrinseca religiosità del *fas* nei tempi più antichi, spiega anche perché sin dai più antichi tempi il *fas* sia stato concepito come un ordinamento di creazione umana, in forza del quale fu operata, col gradimento del numine, la suddivisione delle azioni lecite (*fas*) secondo un criterio di liceità, per dir così, di secondo grado, quello del *factum* e dell'*iniustum*.

110. *L'ordinamento delle comunità precittadine*. — Nelle comunità politiche precittadine, in conclusione, vennero, con l'andar del tempo, a formarsi due ordinamenti concentrici, quello del *factum* e quello del *fas*: il primo concepito come ordinamento rivelato dal numine, il secondo concepito come ordinamento umano subordinato al precedente perché costretto nella sfera del *fas*. Il sistema sanzionatorio già previsto per gli atti di *nefas* fu agevolmente esteso anche agli atti conseguenti *iniustum*, per il motivo che chi commetteva un *iniustum* offendeva indirettamente il numine, che dell'ordinamento del *fas* avevano permesso la formazione.

Ma il concetto di *fas* non abbracciò ogni e qualsiasi determinazione normativa formataci nella sfera del *fas*, sibbene soltanto, come si è accennato (c. n. 109), le norme prodoltesi mediante convenzioni tacite degli antenati e rese certe e ferme attraverso i *uores maiorum*. Fatti del *fas*, come dirette espressioni di *fas*, rimasero le norme derivanti da convenzioni espresse (*foedera*). Anche di questa originaria limitazione è facile rendersi conto, pensando che i primitivi

In tanto furono portati a concettualizzare una norma ed un sistema di norme come tali, in quanto non ne scorgessero agevolmente la fonte (convenzione tacita), e ne scattassero, viceversa, viva e pressante la imperiosità, fatta maggiore dalla consuetudine degli antenati. Da questa concezione del *ius* come prodotto, oltre che del favore del *numen*, della profonda sapienza divina degli antenati (i quali formavano, del resto, oggetto di culto come *manes*) derivò la convinzione, caratteristica dei Romani anche in tempi storici, della assoluta immodificabilità dei principi giuridici consolidatisi attraverso i *saecula maiorum*.

III. 111. L'ORDINAMENTO DELLO STATO GENTILIZIO. — La genesi dell'ordinamento giuridico quiritario non può, ovviamente, che farsi coincidere con il nascimento stesso della *civitas*, vale a dire con il sec. VIII a. C. Una prima fase della storia di esso è quella corrispondente alla fase latino-sabina della comunità cittadina (sec. VIII-VII a. C.: v. n. 82-84).

La *struttura* dell'ordinamento giuridico dello Stato gentilizio non fu sostanzialmente diversa da quella degli ordinamenti precittadini. L'ordinamento giuridico risultò, infatti, costituito da tre *sistemi normativi*: a) il sistema del *fatum*, concretantesi in una serie di norme proibitive ('*nefas est*') ancor vive e vitali, ma ormai non più capaci di accrescersi nel numero e destinate inevitabilmente alla decadenza; b) il sistema del *ius*, cioè delle norme risultanti dai *mores maiorum*; c) il sistema delle norme poste in essere mediante *foedera* dei *patres gentium* o anche mediante *leges* del *rex*, le quali ultime dovettero essere, peraltro, limitatissime nel numero e essenzialmente relative ad argomenti sacrali. Le sanzioni contro i trasgressori dell'ordinamento facevano ancora parte della sfera del *fatum*, data la minima importanza del *rex* come capo politico. Fra i tre sistemi correva una rigida gerarchia, per cui nè le norme del *ius* potevano urtare contro i divieti del *fatum*, nè le norme poste mediante atti espressi potevano comunque ledere i principi degli altri due sistemi.

Quanto all'*ambito di applicazione* delle norme dei sistemi ora descritti, è da dire che le norme poste mediante atti espressi (*foedera*, *leges*) riguardarono l'ordinamento di governo della *civitas*, cioè i cd. rapporti pubblici; viceversa, le norme del *ius* e quelle del *fatum* riguardarono la materia della costituzione delle *gentes* e delle *familiae*, nonché dei rapporti tra esse intercorrenti, cioè prevalentemente i cd. rapporti privati.

Riguardo, in particolare, al sistema del *ius*, bisogna tener presente che, contrariamente a quanto narra la tradizione, alla formazione della *civitas* concorsero non uomini singoli, ma organismi sociali già sufficientemente evoluti, e quindi già forniti di ordinamenti con-

suetudinari propri, i quali erano inoltre, data la comunità di stirpe, fondamentalmente analoghi tra di loro. Questa situazione fece sì che: a) *gentes* e *familiae*, data la loro funzione di enti parastatali, mantennero i loro specifici ordinamenti interni (alcune peculiarità dei quali potevano ancora osservarsi in piena epoca storica); b) al di sopra e al di fuori degli ordinamenti interni della *gentes* e delle *familiae* si formò, attraverso ulteriori accrescimenti dei *mores maiorum*, una sorta di ordinamento-base, di *diritto comune* a tutti i *Quirites*, limitantesi alla disciplina di quelle qualifiche e di quei rapporti intergentilizii ed interfamiliari che occorresse regolare in modo univoco per garantire la vita pacifica della comunità. Questo 'diritto comune' dei *Quirites*, che doveva essere il nucleo intorno a cui sarebbe avvenuta l'unificazione dei sistemi quiritari, fu detto dagli stessi Romani *ius Quiritium*.

112. *Caratteri dell'ordinamento dello Stato gentilizio*. — Visto nel suo complesso, l'ordinamento giuridico dello Stato gentilizio presentava due essenziali caratteristiche: la religiosità e l'esclusivismo patrizio.

(a) Il carattere di *religiosità* dell'ordinamento non ha bisogno ormai di ulteriori delucidazioni. Oltre che attraverso il sistema sanzionatorio (concepito come espressione del *fas*), esso si rivelava attraverso la commistione nell'organo monarchico delle funzioni religiose con quelle politiche.

In particolare, aiutavano il *rex* nella delicata mansione di interpretare le norme del *fatum* e quelle del *ius Quiritium* i *pontifices*, i quali dovevano divenire, con l'andare del tempo e col progressivo decadere del *rex*, i detentori di un vero monopolio in materia. Si è anzi voluto affermare da alcuni che i *pontifices* addirittura esercitassero, in questi tempi primitivi, una funzione corrispondente a quella che poi si disse *interdictio*; ma si tratta di opinione, a nostro avviso, infondata, che sopravvaluta l'importanza del sacerdozio pontificale rispetto al *rex*, il quale, almeno in quest'epoca risalente, era il vero e solo capo dei culti cittadini.

(b) L'*esclusivismo patrizio* dell'ordinamento dello Stato gentilizio era la conseguenza dell'intima ed immediata aderenza delle norme giuridiche quiritarie all'ambiente sociale in cui e per cui si erano venute formando. Detto esclusivismo significò che il diritto, non meno che la religione, essendo sorto in funzione dell'ambiente quiritario, non fu ritenuto applicabile che a questo. Si ritenne pertanto assolutamente inconcepibile che l'ordinamento giuridico quiritario, così come la religione, potesse applicarsi agli stranieri (*hostes*), anche se residenti in Roma, o che a un *Quirite*, anche se fuori di Roma, potesse applicarsi l'ordinamento giuridico e quello religioso di altra *civitas*.

IV. 113. L'ORDINAMENTO DELLO STATO POSTGENTILIZIO. — La fase etrusco-latina della *civitas* quiritaria (sec. VI a. C.: v. n. 65-68) fu anche quella in cui l'ordinamento giuridico quiritario precisò le sue caratteristiche generali e, sotto molti punti di vista, si completò nelle sue branche essenziali.

La struttura dell'ordinamento dello Stato post-gentilizio si differenziò da quella del periodo precedente in due punti: a) acquistò importanza, come fonte normativa, la *lex*, intesa come provvedimento normativo di governo emanato dal *rex*; b) si profilò, in sede distinta e concorrente, rispetto alle sanzioni del *fas*, la sanzione basata sul potere politico in senso proprio, e più precisamente sull'*imperium regio*.

La sfera di applicazione del sistema del *fas* continuò a non subire incrementi; anzi cominciò a verificarsi una sorta di differenziazione tra i divieti del *fas* a carattere strettamente religioso, considerati estranei all'ordinamento, e quelli a carattere propriamente giuridico, sempre più vicini ad essere assorbiti dal sistema del *ius*, che si avviò decisamente ad assumere l'assoluta preminenza. Sull'incremento delle norme del *ius Quiritium* influirono sia i nuovi rapporti economici da regolare, sia la nuova teologia introdotta dagli Etruschi. Dalla concezione antropomorfa degli dei derivò, in particolare, il primo nucleo di una nuova branca del *ius Quiritium*, quella relativa ai rapporti tra uomini e divinità, che si sarebbe più tardi chiamata *ius divinum* o *sacrum*.

114. Le *'leges regiae'*. — Riguardo alle *leges*, intese come fonti normative, è probabile che, per il fatto di essere pronunciate dal *rex* (*'lex'* dall'etimo indo-europeo *'lag'* = *λύειν*, dire, pronunciare), esse siano state qualificate sin da epoca risalente *'regiae'* e che, per il fatto di essere comunicate ai *comitia curiata*, le si siano potute anche qualificare *'curiatae'*.

Stando alla tradizione, le *leges regiae* sarebbero state addirittura votate dai *comitia curiata* e se ne sarebbe avuto gran numero e di molta importanza. A *leges regiae* si attribuisce, infatti, l'introduzione dei fondamentali istituti politici e religiosi della *civitas*. Giusta una delle varie versioni sull'argomento, una raccolta delle più importanti *leges regiae* sarebbe stata operata, dopo la caduta del regime monarchico, da un tale PAPIRO, di epoca e prenome assai incerti, e la collezione, nota agli antichi come *ius Papirianum*, era ancor conosciuta nel sec. I a. C., tanto che il giurista GRACIO FLACCO vi dedicò in quell'epoca persino un commento.

Senochè già si è detto che i *comitia curiata* rimasero sempre privi di competenze deliberative (v. n. 85) e già si è visto, di volta in volta, che gli istituti politici e religiosi della *civitas* non possono

essere attribuiti se non a lenti sviluppi consuetudinari, precittadini e cittadini. Ciò induce a pensare che, in realtà, le *leges regiae* altro non furono se non sporadiche disposizioni dei *reges*, sopra tutto in materia di riti: non manca infatti una fonte che attribuisce alla collezione papiriana il titolo *'de ritu sacerorum'* (Sav., *Ann.* 12.836).

La leggenda delle numerose ed importanti *leges* proposte dai re e votate dai *comitia curiata* è presumibilmente derivata dalla pratica degli annalisti di concentrare senza troppo riflettere gruppi di istituti e di norme intorno alle figure dei sette re, attribuendoli alla loro geniale invenzione. Quanto a Papirio ed al suo *ius Papirianum*, si trattò di una tradizione assai poco diffusa ancora al tempo di Cicerone, che mostra di ignorarla affatto: la raccolse, invece, e la accreditò davanti ai posteri GRACIO FLACCO, quando imprese a commentare sistematicamente le pretese *leges regiae*.

115. Caratteri dell'ordinamento dello Stato postgentilizio. — Caratteristica dell'ordinamento giuridico rimase, nello Stato post-gentilizio, la *religiosità*, nel senso già visto per la fase precedente.

L'*esclusivismo patrizio dell'ordinamento*, già manifestatosi sin dalle origini, acquistò in quest'epoca un rilievo particolarissimo per effetto della immissione della *plebs* nella vita cittadina. La classe dei *cives* etrusco-latini precluse nel più rigoroso dei modi la partecipazione della sudditanza plebea sia alla produzione che all'applicazione dell'ordinamento giuridico, con il risultato che la *plebs*, pur vivendo sullo stesso territorio dei *patricii*, si ridusse alla mercè del patriziato. Beninteso, lo Stato postgentilizio non vietò alla *plebs* di far ricorso, per le sue relazioni interne, ai propri ordinamenti, posti sotto la tutela delle divinità plebee (*Caeror, Liber, Libera*), tuttavia non permise che l'attività interna della *plebs* potesse comunque nuocere all'ordine costituito della *civitas*, quindi agli interessi del patriziato, né ammise, di regola, i *plebei* ad intrattenere rapporti giuridici con i *patricii*.

V. 116. LANCAMENTI DEL SISTEMA DEL *'IUS QUIRITIUM'*. — Alla fine del sec. VI a. C. il sistema del *ius Quiritium* era ormai sufficientemente precisato ed articolato nei suoi istituti fondamentali.

Si trattava di un sistema normativo estremamente semplice, strettamente corrispondente alle più immediate ed evidenti esigenze della società quiritaria, informato, infine, come ogni diritto primitivo, alla più rigorosa economia dei mezzi giuridici, i quali si riducevano ad un minimo numero di atti di autonomia, a carattere prevalentemente sacrale, che venivano adattati alle più svariate situazioni.

L'ordinamento interno delle *gentes* e delle *familiae* sfuggì, come

si è detto (v. n. 111), alla regolamentazione del *ius Quiritium*, che si limitò a determinare chi fosse qualificato a rappresentare il gruppo nei rapporti con gli altri gruppi. Tale qualifica fu riconosciuta, dopo il decadimento delle *gentes*, al capostipite maschio e pubere della *familia* (*paterfamilias*). Privi di capacità giuridica furono per lungo tempo considerati i maschi impuberi e le donne, che, in caso di scomparsa del *pater*, passavano a far parte (i primi sino al raggiungimento della pubertà, le seconde per sempre) della *familia* del successore.

117. La 'familia'. — Per *familia* si intendeva un complesso di oggetti giuridici, di cui era responsabile ed esponente verso la comunità il *pater*.

La *familia* era pertanto costituita: a) dal *pater*, *si potes* e *filia*, *pronuptes* ecc., tutti denominati *filii familiae*, in quanto nati posteriormente al *pater* (*agnati*); b) dagli *adrogati*, cioè da *patres familiae* liberamente assoggettati, mediante *adrogatio* (v. n. 86), al *pater*, e quindi ridotti, in una con i propri *filii*, in condizione di *filii familiae*; c) dalle *adrogate* o *filiae familiae*; d) dalle *uoxes in manu*, cioè dalle mogli del *pater* e dei suoi *filii*, tutte sotto la potestà del *pater* e quindi *filiarum loco*; e) dai *filii* acquistati presso altre famiglie (detti poi, propriamente, *mancipia*); f) dai *servi*, cioè dai prigionieri di guerra non uccisi, ma conservati (*servati*) per il lavoro; g) dalla *domus* (dal latino indo-europeo **dham* = **tam* = 'famiglia'), con l'orto e il piccolo *heredium* circostanti (v. n. 68), o un cile, più tardi, dal *fundus in agro Romano*, risultante dalla *divisio et assignatio agrorum*; h) dagli animali domestici destinati ai lavori agricoli ed ai servizi familiari (*animalia quee colla datione dantur*: buoi, muli, asini, cavalli); i) dalle altre cose mobili, in quanto funzionalmente necessarie alla *familia*, cioè dagli attrezzi per la coltivazione (*instrumentum fundi*).

La situazione degli elementi costituenti la *familia* non era però identica per tutti. La *domus*, il *fundus*, gli *animalia* e le altre cose erano oggetti giuridici per loro natura *res in seuto proprio*. I *servi* e i *mancipia* erano oggetti normali di rapporti giuridici (*res*), ma potevano essere liberati (*manumissi*), con l'effetto di diventare *liberti* dei loro antichi *patres* (rapporto ed. di *patronatus*). Tutti gli altri elementi (ivi comprese, in tempi più avanzati, le donne) erano invece oggetti giuridici a titolo temporaneo: un erano potenzialmente soggetti giuridici, perchè sarebbero divenuti indipendenti allorchè il *pater familiae* fosse scomparso: essi vennero pertanto contraddistinti col termine di *liberi* o di *capiti*, cioè di membri in qualche modo influenti nella vita della comunità ('*vive quoque parente quodam modo nomia existantur*').

La diffusione degli scambi produsse poi, in molte *familie*, ricchezze esuberanti gli stretti bisogni della comunità (prevalentemente: bronzo, monili, mobili ecc.): dette ricchezze, essendo valutate soltanto in rapporto al loro intrinseco valore di scambio, si dissero *pecunia* (posteriormente, *res sine mancipi*).

118. I rapporti giuridici assoluti. — Il *ius Quiritium* riconosce al *pater familiae* un illimitato potere sulla *familia*, potere originariamente detto *manus* o *mancipium*. Il *mancipium* divenne pertanto un rapporto giuridico assoluto tra il *pater* e gli altri membri della *civitas*, tutti tenuti a rispettare pienamente l'esercizio dei poteri familiari.

Verso la fine della fase etrusco-latina la diversa valutazione sociale dei singoli elementi costitutivi della *familia* e la formazione di una *pecunia* extrafamiliare fecero sì che si profilasse una scissione del *mancipium* in tre distinte categorie di rapporti giuridici assoluti: la *potestas potestas*, la *manus maritalis* e il *dominium*. La *potestas potestas* fu il rapporto assoluto avente per contenuto i poteri illimitati del *pater* sui *filii*; la *manus maritalis* fu il rapporto assoluto avente per contenuto i poteri del *maritus* o del suo *paterfamilias* sulla *uxor*; il *dominium* fu, infine, il rapporto assoluto avente per contenuto il potere di godere e disporre dei *servi* e delle *res* (*fundus* e *ceterae res*), distinte queste ultime in *res familiares* (o *mancipia*) e *pecunia* (*res sine mancipi*).

L'atto mediante il quale si attuava il trasferimento della titolarità attiva di questi rapporti era, trattandosi di *pecunia*, la consegna materiale della *res* (*traditio*), mentre per tutti gli altri oggetti giuridici era richiesta, a garanzia della consecuzione del negozio da parte della comunità, la *mancipatio*: la *posatura* dell'*aes* cade era operata da un *libripens* in presenza delle parti e di cinque testimoni *patres familiae* e l'acquirente affermava, in presenza di tutti, di essere il titolare attivo del rapporto in luogo dell'alienante. Ma la acquisto di un oggetto giuridico altrui poteva avvenire anche senza un atto positivo dell'alienante, per il solo fatto che l'acquirente avesse pubblicamente e senza contrasto usato, per un congruo periodo di tempo (due anni per i *fundus*, uno per le *ceterae res*), dell'oggetto (*usus*).

119. La successione nei rapporti giuridici. — La morte del *pater familiae* o altra situazione analoga (es.: perdita della qualità di *civis*) determinava l'assunzione automatica (*ipso iure*) di tale qualifica da parte del *filius* maschio (*heres suus*).

In caso di pluralità di *filii* dello stesso grado, avveniva la divisione degli oggetti giuridici tra loro ('*eratum citum*'), riservandosi probabilmente una quota ad ogni figlio maschio e impubere.

In momenti successivi anche gli *impuberes* e le *mulleres* furono considerati *heredes* e quindi soggetti giuridici, salvo che gli uni erano soggetti a tutela sino alla pubertà e le altre vi erano soggette sino alla morte, con la conseguenza che essi non erano ritenuti capaci di compiere validi atti giuridici senza la convalidazione (*auctoritas*) del tutor.

È sicuro che, pur dopo la decadenza delle *gentes*, i *fratres* ebbero per molto tempo l'uso di non procedere subito alla divisione della *familia* e della *pecunia*, rimanendo uniti in volontario *consortium* (*ercto non cito*). Può darsi che in una prima fase vi fosse un capo elettivo del *consortium* con poteri identici a quelli del *pater* scomparso, ma par certo che in prosieguo i poteri di questo *frater* si siano ridotti a quelli di un amministratore, con piena possibilità per gli altri *fratres* (in quanto *pateres familiarum*) di compiere ciascuno atti di disposizione sugli oggetti indivisi senza dover chiedere l'approvazione dei *consortes*.

Mancando i *filii*, il patrimonio del *paterfamilias* andava diviso tra i collaterali nelPambito della *gens* (*gentiles*). Per evitare ciò il *pater* poteva *adrogare*, in vita, un altro *pater* con tutta la sua *familia*, creandosi la desiderata discendenza (cd. *testamentum calatis comitiis*; v. n. 86).

Gran rispetto si portava, ovviamente, dai *filii* alla volontà espressa dal *pater* prima di morire; volontà che i *mores maiorum* resero giuridicamente obbligatoria. Queste disposizioni (*legata*) consistevano in lasciti patrimoniali a favore di alcuni tra i *filii* o di estranei, oppure nella designazione della persona che avrebbe dovuto assumere la tutela sugli *impuberes* e sulle *mulleres*.

120. *I rapporti giuridici di debito e le 'obligationes'*. — Il diffondersi degli scambi economici interfamiliari nella fase etrusco-latina ebbe per conseguenza il sorgere del fenomeno del credito. *Pateres familiarum* con disponibilità di *pecunia* la consegnavano ad altri, che ne erano momentaneamente sforuiti, impegnandoli a restituire altrettanto (*tantundem*) entro un certo termine (negozio cd. di *mutuum*).

Ma perchè il fenomeno del credito prendesse piede occorreva che i creditori ottenessero concrete e tangibili garanzie dell'adempimento del *debitum*. A questo fine sorse l'uso che il debitore o un terzo per lui mancipassero se stessi al creditore, con l'effetto di divenire, sino al giorno dell'adempimento, oggetto del suo *mancipium*. Questa applicazione della *mancipatio* si disse *nexum* e la sua diffusione fece germinare il concetto dell'*obligatio*, vale a dire di un *vinculum* materiale di taluno (*obligatus*) a garanzia di un *creditum*: *vinculum* che sarebbe stato sciolto (*solutio*) o in forza di adempimento del *debitum* o, nel caso di mancato adempimento, a seguito

di un congruo periodo di prestazione di lavoro, la quale ripagasse il *creditor* del pregiudizio economico ricevuto.

Successivamente, essendosi consolidato l'uso che la situazione di *obligatus* fosse assunta da un terzo, fu agevole il passo ad un ulteriore sviluppo. Il terzo, anzichè manciparsi al creditore altrui, usò promettere solennemente, mediante *sponsio* (cioè, rispondendo 'spondeo' all'interrogazione del creditore 'spondesne dari eec.?', l'adempimento in luogo del *debitor*. Il che permise il passaggio della concessione originaria della *obligatio* come vincolo materiale di una persona alla concessione più evoluta dell'*obligatio* come *vinculum iuris* del garante.

Altro mezzo di garanzia del *debitum* fu il contestuale trasferimento della proprietà di una *res familiaris* al creditore, col patto fiduciario che questa *res* sarebbe stata restituita all'atto dell'adempimento (cd. *mancipatio fiduciae causa*).

121. *La tutela dei diritti*. — La tutela dei diritti rientrava essenzialmente nella sfera nebulosa del *fas*. Il che significa che era considerata lecita e favorita dalle divinità l'azione (*actio*) esercitata per la difesa del proprio diritto leso, sempre però che essa fosse proporzionata alla lesione subita (giusta la legge del taglione) e che la lesione fosse certa ed indiscutibile. In tal caso il mezzo esecutivo consisteva nell'apprensione materiale del responsabile (*manus iniectio*), nella sua riduzione allo stato di *noxus* e, mancando chi intervenisse a liberarlo con la propria *pecunia*, nella sua *conditio trans Tiberim* oppure nella sua uccisione.

In caso di lite, invece, occorreva anzi tutto accertare l'esistenza del diritto e della relativa lesione. Per il che i contendenti usavano giurare solennemente davanti al *rex* sulla verità e fondatezza delle proprie pretese (*sacramentum*) ed impegnarsi a pagare una penale all'*ararium* in caso di soccombenza; dopo di che rimettevano la decisione della controversia ad un arbitro (*iudex*) scelto di comune accordo.

VI. 122. LA CRISI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO QUIRITARIO. — La fase di crisi dello Stato quiritario (sec. V-IV a. C.: v. n. 69-74) fu, ad un tempo, quella in cui, sotto l'impulso di svariati fattori, andarono man mano sfuocandosi, sino a sparire del tutto, le caratteristiche peculiari dell'ordinamento giuridico quiritario.

Ma fu, anche, questa, l'epoca in cui, attraverso la produzione legislativa ed una attenta ed oculata opera di *interpretatio* giurisprudenziale, l'ordinamento giuridico quiritario si accrebbe di determinazioni e specificazioni interne della più alta importanza per la successiva evoluzione del diritto romano.

123. *La decadenza della religiosità dell'ordinamento.* — Decadde lentamente, nell'epoca della crisi, la concezione religiosa del *ius Quiritium* e dell'intero ordinamento.

Più precisamente la sanzione coercitiva non si nascose più tra le pieghe della sanzione religiosa, ma venne spesso, nelle norme di nuova formazione (sopra tutto quelle di *ius humanum*), in piena luce, anticipando la laicizzazione del diritto, che si sarebbe compiuta in periodo preclassico.

Influirono su questo allontanamento del *ius sacrum* dal *ius humanum* e sulla progressiva concentrazione dei valori religiosi nel primo e dei valori laici nel secondo: da un lato, la specificazione ed il potenziamento dei poteri politici, sempre più chiaramente distinti dalle funzioni sacrali; dall'altro, la unificazione della religione collettiva della *plebs* con quella del patriziato, e quindi la formazione di un *ius divinum* o *sacrum* unico per tutto il *populus Romanus Quiritium*. La fusione delle religioni patrizia e plebea fu, forse, uno tra i primi passi verso la unificazione delle due classi: essa fu facilitata dal fatto che le sorti dei *patrii* e dei *plebei* erano accomunate dall'*exercitus centuriatus* (il cui compito era di difendere la *civitas* sotto la protezione degli dei), nonché dal fatto che le divinità antropomorfe patrizie e quelle plebee ricalcavano, in fondo, modelli offerti da un unico archetipo, quello della religione greca.

La decadenza della religiosità dell'ordinamento fu coronata, sul finire del sec. IV a. C., dall'inizio della decadenza del monopolio dell'*interpretatio* del *ius Quiritium* da parte dei *pontifices* (v. n. 132). Tuttavia, in ordine al sistema del *ius Quiritium*, è da sottolineare che, se pur si dissolse la concezione religiosa delle sue norme, non si dissolse, ma rimase a lungo in vita anche nel periodo preclassico, il sentimento della assoluta immodificabilità dei principi confermati dal *mores maiorum*, sentimento che di quella concezione religiosa era stato a suo tempo la conseguenza.

124. *La decadenza dell'esclusivismo patrizio dell'ordinamento.* — Riguardo all'esclusivismo patrizio dell'ordinamento giuridico quiritario, già si è detto che un primo cedimento esso ebbe attraverso la fusione del *ius sacrum* patrizio con quello plebeo, e già si conoscono le vicende dell'asprissima lotta condotta dai *plebei* per la parificazione con i *patrii* nella materia dei rapporti giuridici pubblici (v. n. 72-74). Ben prima che questa lotta si concludesse a loro favore, riuscirono, peraltro, i *plebei* ad ottenere importanti successi nel campo dei rapporti giuridici privati, di modo che sul finire del sec. V a. C. buona parte del *ius Quiritium* era stato ad essi esteso. Il che dipese essenzialmente dal fatto che, decaduto l'ordinamento gentilizio e reso pro-

miscuo il *ius sacrum*, una profonda analogia intercorreva tra il diritto familiare ed interfamiliare dei *patrii* e quella dei *plebei*.

Sin dai primi decenni del sec. V a. C. i *plebei* furono riconosciuti titolari, a pari titolo dei *patrii*, del rapporto di *mancipium* e dei rapporti da esso derivanti (*patria potestas*, *manus maritalis*, *dominium*: v. n. 118). Parvo quindi naturale, oltre che doveroso, ammetterli in prosieguo al *commercium* con i *patrii*, vale a dire al compimento di *mancipationes* non soltanto tra loro ma anche con i membri del patriziato.

Tuttavia, vi fu una materia, in ordine alla quale assai più viva fu la resistenza patrizia all'invasione plebea, la materia dei rapporti di *conubium*, cioè degli atti giuridici messi in opera per lo stabilimento di relazioni matrimoniali tra le due classi. I *patrii* parlarono addirittura della impossibilità di regolarizzare delle unioni, che sarebbero state veri 'conubitus ferarum ritu', ma finirono anche qui per cedere, attraverso l'emanazione della *lex Canuleia* (v. n. 127).

Solo un minimo numero di negozi rimase sino alla fine precluso ai *plebei*, o per la loro connessione con le qualifiche di diritto pubblico o per la loro incidenza a costumanze patrizie. Tali l'*adrogatio*, che doveva necessariamente compiersi davanti al *comitium curiatum* (v. n. 86), e la *conferretio*, rito patrizio di unione matrimoniale, consistente nella consumazione da parte degli sposi di una focaccia di farro davanti al *flumen dialis* ed a dieci testimoni.

125. *La decadenza dell'esclusivismo patrizio della produzione del diritto.* — La produzione del diritto rimase, almeno in apparenza, nelle mani dei *patrii* sino all'ultimo. In sostanza le cose andarono alquanto diversamente: sia per la sempre crescente pressione esercitata dalla *plebs* sulla emanazione delle *leges*, fenomeno di cui si discorrerà più oltre (v. n. 127 e 132); sia perchè, una volta ammessi i *plebei* a partecipare al *ius Quiritium*, avvenne che i nuovi *mores* che vennero formandosi furono inevitabilmente determinati non più soltanto dai *patrii*, ma anche dalla *plebs*.

Baluardo del monopolio patrizio della produzione giuridica rimasero, relativamente al *ius Quiritium*, i *pontifices*, che, approfittando del mistero religioso onde i *mores* erano circondati, cercarono per qualche tempo di formularne i principi, attraverso i loro *responsa*, in maniera nettamente favorevole agli interessi del patriziato. Ma anche questa difesa della preponderanza patrizia cominciò, verso la metà del sec. V a. C., a mostrare, come subito si vedrà, gravi falle.

VII. 126. LA LEGISLAZIONE DECENVIRALE. — La rivendicazione rivoluzionaria di leggi gradite alla *plebs* sfociò, dopo cinquant'anni di lotte, nella emanazione delle ed. *leges XII tabularum*, cui fece

seguito, a breve distanza, una *lex Cornelia*, che ammise il *conubium* tra *patrii* e *plebei* (145 a. C.). Non sembra, tuttavia, che il valore politico e giuridico di questi avvenimenti, ed in particolare della legislazione decemvirale, sia stato ben rappresentato dalla tradizione romana.

Secondo la leggenda, sin dal 461 a. C. il tribunus plebis Terentilio Arsa, per dar sfogo alla richiesta plebea di introduzione del *conubium* e di abolizione del sistema di esecuzione personale sui debitori morosi, avrebbe proposto la nomina di una magistratura straordinaria con il compito di riformare l'ordinamento giuridico romano. Più tardi, ad orla della viva opposizione del patriziato, una commissione di cittadini si sarebbe recata in Grecia per studiare le leggi, tra cui principalmente quelle date da Solone ad Atene nel 594 a. C. Nel 451 a. C. si sarebbe finalmente proceduto alla nomina del collegio straordinario dei *decemviri legibus scribundis consulari potestate*, tutti patrizi, che sarebbero stati rovesciati l'anno successivo a furia di popolo, causa l'atteggiamento tirannico del loro capo Appio Claudio. La legislazione sarebbe rimasta, pertanto, incompiuta, anzi con due *tabulae iniquae*, redatte nel 450 a. C., sulle dolci complessive. Comunque, i consoli del 449 a. C., tra le altre iniziative prese per placare la plebe in agitazione, avrebbe anche pubblicato, con una legge centuriata (*lex Valeria Horatia de XII tabulis*), le tavole decemvirali sinora inedite. Non essendosi dalle *XII tabulae* provveduto all'introduzione del *conubium*, quattro anni più tardi fu emanata a quest'opo la *lex Cornelia*, che altre fonti rappresentano come *plebiscitum* avente efficacia di legge.

Gli elementi incredibili, contraddittori ed anacronistici non mancano certo in questo racconto tradizionale. Incredibile la 'proposta' di un tribuno della plebe in una epoca in cui questa carica aveva ancora carattere rivoluzionario; incredibile la pubblicazione anche delle due *tabulae iniquae* composte nel 450; contraddittorio il fine proclamato della legge decemvirale rispetto alla circostanza che le *XII tabulae* non solo non aboliscono l'esecuzione personale per debiti, ma addirittura ribadiscono per esplicito il divieto di *conubium* tra patrizi e plebei; anacronistico, infine, a parte ogni altro particolare (tra cui quello di una magistratura consolare regolarmente funzionante in pieno sec. V. a. C.), il viaggio dell'ambascieria in Grecia, effettuato in un'epoca in cui Roma era ancora ben lungi dall'essere entrata in contatto con quella nazione.

Questi ed altri rilievi hanno già da tempo tanto impressionato gli storiografi, che alcuni di essi si sono addirittura spinti al punto da sostenere la infondatezza o quasi totale infondatezza del racconto della leggenda. Ed invece, vi è stato chi (Pais) ha tentato di dimostrare che tutta la tradizione sulla legislazione decemvirale sareb-

be il frutto di un concentramento e di una anticipazione di dati storici e che, viceversa, le *XII tabulae* si sarebbero formate in epoche diverse, posteriormente alla fine del sec. V a. C., e sarebbero state raccolte in unico corpo da Gneo Flavio, di cui si sa che, in sul crepuscolo del sec. IV a. C., redasse il *ed. ius Flavianum* (v. n. 210); vi è stato anche chi (Lammert), proseguendo più audacemente su questa strada, ha ipotizzato che il vero raccoglitore delle *XII tabulae* sarebbe stato Sesto Elio (v. n. 253), autore del *ed. Manuorum*; vi è stato, infine, chi (Baviera), pur accettando la tradizione sul decemvirato, ha escluso che questo abbia espletato mansioni di riforma legislativa, addezzando, per quanto riguarda il punto della raccolta delle *XII tabulae*, alla tesi che le attribuisce a Sesto Elio.

Non è, tuttavia, il caso di indulgarsi nella critica di queste opinioni estremiste, ormai condannate dalla dominante dottrina. Che il decemvirato vi sia stato e che vi sia stata una sua opera di formulazione di *leges* e di emanazione di *tabulae*, non vi è serio motivo per contestare. I punti nei quali la tradizione non può essere seguita sono a prescindere da molteplici particolari di secondaria importanza, soltanto quelli che attingono al valore politico e giuridico della legislazione decemvirale.

127. Valore politico e giuridico della legislazione decemvirale.

Il valore politico delle *leges XII tabularum* non può essere considerato nel soddisfacimento delle specifiche rivendicazioni che la tradizione attribuisce alla plebe. Per meglio dire, non è ammissibile che la plebe abbia potuto avere le aspirazioni che la leggenda le attribuisce, perchè non si capirebbe il motivo per cui essa, alla fine dei conti, mostrò di considerare come un successo una legislazione che ne addolcì i principi sull'esecuzione personale per debiti, e) introdusse il *conubium* con i patrizi.

La plebe, in realtà, si professò e realizzò, a nostro avviso, uno scopo alquanto diverso e molto più generico. Essa chiese ed ottenne che il suo *Quiritium*, sinora gelosamente custodito e manipolato dalla classe patrizia, fosse posto, nei suoi elementi fondamentali, alla portata di tutti, fosse estratto alla luce del sole e sottratto perciò al pericolo di interpretazioni parziali ed arbitrarie da parte della classe dominante. Il fine politico della plebe fu, insomma, quello della certezza del 'ius Quiritium' e le *XII tabulae* ebbero il carattere di una legge ufficiale dal patriziato alla plebe per sedare i più gravi malcontenti della stessa.

Carattere sensibilmente diverso ebbe la *lex Cornelia* del 145 a. C., nella quale non è difficile riconoscere un provvedimento normativo, che il patriziato emanò assai malvolentieri, per esaudire una richiesta specifica e preesistente, espressa dai plebei mediante un *plebiscitum*.

Quanto al valore giuridico delle leggi decemvirali, è ormai certo che esse fu molto minore di quanto la tradizione romana non insegnò. Evidentemente esagerata è la qualificazione delle *leges XII tabularum* come 'fons omnis publici privatique iuris' (Liv. 3.34.6) ed il raccostamento della stessa alla legislazione soloniana.

L'esame spassionato dei frammenti e dei richiami conservatici, che non sono pochissimi, mostra ad un occhio critico: a) che gran parte delle norme (sopra tutto quelle di *ius publicum* e di *ius sacrum*) attribuite alle leggi decemvirali assai difficilmente ne fecero parte e che esse si limitarono alla materia del *ius Quiritium*; b) che le *XII tabulae*, lungi dal 'codificare' il *ius Quiritium*, si limitarono a formulare un certo numero di *massime interpretative* ed eventualmente (e quasi inconsciamente) modificative dei *mores maiorum*. Le *leges XII tabularum* furono *fons omnis privati (ma non publici) iuris* in altro senso: nel senso che, a cominciare dal sec. II a. C., con Sesto Elio Peto, che primo le commentò ordinatamente (v. n. 258), esse assunsero la massima importanza per la giurisprudenza repubblicana, la quale, interpretando con molta audacia i loro versetti, giunse con questo sistema ad un vero e proprio rinnovamento del *ius civile* in molte sue parti.

128. Il contenuto delle 'leges XII tabularum'. — Come già si è accennato (v. n. 127), pare da escludere che le *XII tabulae* abbiano contenuto veramente disposizioni di *ius sacrum* e di diritto pubblico, malgrado che non manchino attestazioni della leggenda in contrario (v. n. 126).

Le pretese norme di diritto pubblico della legge decemvirale presuppongono tutte svolgimenti politici, che si compiono solo successivamente ad essa. Così la norma che avrebbe vietato la condanna capitale dei *cece* senza la approvazione del *comitatus maximus*, cioè del *comitia centuriata*, che ancora non esistevano. Così l'altra norma, che avrebbe sancito il diritto del *populus Romanus Quiritium* (quindi, ancora una volta, del *comitia centuriata*) a deliberare circa le *leges* da emanare.

Quanto alle pretese disposizioni di '*ius sacrum*' delle *XII tabulae*, basterà rilevare che non è concepibile che sino a questo punto possa essere stata scossa dai decemviri la posizione dei pontifici, arbitri assoluti in materia di religione. Queste disposizioni, prevalentemente dedicate a limitare il lusso nei funerali, sono anch'esse anacronistiche per la rude e semplice vita della Roma del V sec. a. C. e paiono inoltre troppo strettamente influenzate dalla legislazione solonica.

A nostro avviso, insomma, il contenuto delle *leges XII tabularum* fu essenzialmente limitato a tre gruppi di argomenti: a) disciplina

di alcuni principi del *ius Quiritium*, che i recenti sviluppi sociali avevano reso piuttosto confusi e controversi; b) disciplina delle *actiones* a tutela dei diritti soggettivi e del processo ad esse riconosciuto; c) disciplina di alcune fondamentali forme di reazione soggettiva aventi carattere di *poena* per la commissione di alcuni più gravi illeciti.

129. Le norme di diritto privato. — Un primo gruppo di norme fu, dunque, dai decemviri dedicato al chiarimento di alcuni punti del *ius Quiritium* resi piuttosto oscuri dai più recenti sviluppi sociali.

(a) Primo punto da chiarire era relativo alla situazione degli *impuberes* e delle *mulieres* dopo la morte del *pater familias*. Le *XII tabulae*, in omaggio ai *mores* più recenti, dichiararono che gli uni e le altre fossero capaci di diritti, cioè soggetti di rapporti giuridici, ma dichiararono altresì che, gli uni sino al raggiungimento della *pubertas* e le altre a vita, fossero soggetti a tutela, cioè ad un potere analogo, sebbene meno intenso, a quello del *pater*, da esercitarsi o dalla persona designata testamentariamente dal *pater stesso* (*tutor testamentarius*) o altrimenti, sembra, dai successori legittimi (*tutor legitimus*).

(b) Per l'ipotesi che un *pater familias* impazzisse (*furiosus*) o si comportasse con pericolosa prodigalità (*prodigus*), fu chiarito che, nell'interesse suo ed in quello generale, dovesse assumerne la cura un *frater* o un congenito. Per l'ipotesi, poi, che il *pater familias*, abusando dei suoi poteri familiari (che arrivavano sino al *ius vendendi* dei *filii*), dopo aver già due volte venduto e riacquistato un *filius*, lo mancipasse ad altri per la terza volta, fu disposto che la terza *mancipatio* non avesse altro valore che di far diventare libero da ogni *potestas* il *filius* ('si pater filium ter venum duit, filius a patre liber esto').

(c) Molta cura fu dedicata dai decemviri alla disciplina della proprietà fondiaria (*dominium*), stabilendosi fra l'altro: che i *fundi* fossero circondati da uno spazio inappropriabile di cinque piedi (*limes*) destinato a permettere la viabilità; che i *domini* potessero agire contro i propri vicini (*cautio aquae pluviae arcendae*) qualora questi deviassero il flusso naturale delle acque piovane verso il loro fondo; che tra i *domini* di fondi confinanti potessero stabilirsi convenzionalmente dei diritti (*iura praediorum*) per l'uno di passare sul fondo dell'altro o di farvi passare un canale per l'irrigazione del proprio fondo ecc.

(d) Ma sopra tutto le *XII tabulae* furono dedicate a chiarire e definire la regolamentazione della successione *mortis causa*, resa assai complicata, dopo la decadenza delle *gentes*, dal regime piuttosto vago del *consortium*. I decemviri riaffermarono solennemente l'obbligo giuridico di dare esatta esecuzione alle disposizioni di ultima volontà (*legata*) espresse dal *pater* ('uti legasset super familia pecuniaque

sua ita ius esto'). Per il caso che il *paterfamilias* avesse lasciato più *sui heredes* e che questi non gradissero rimanere uniti in *consortium*, fu disciplinata una apposita azione divisoria, *actio familiae erciscundae*. Per il caso che mancassero i *sui heredes*, fu chiarito che la *familia* e la *pecunia* del defunto spettassero al più stretto parente in linea collaterale (*adgnatus proximus*) o, in mancanza di *adgnati*, al *gentilis* (norma, quest'ultima, valevole per i soli *patricii*). Per il caso infine che il defunto fosse uno schiavo liberato (*libertus*), che fosse morto senza *sui heredes* e non avesse disposto testamentariamente in modo diverso, si stabilì che il comendio ereditario dovesse andare al *patronus*. L'interpretazione da noi fuggevolmente accennata di queste più importanti norme decemvirali è, peraltro, assai controversa, specialmente per quel che attiene alla ricostruzione del sistema successorio delle origini.

130. *Le norme sulla tutela dei diritti.* — Molto importante fu il contributo portato dalle *XII tabulae* alla chiarificazione della materia della tutela dei diritti.

Il sistema cui la legge decemvirale fece riferimento era sempre quello originario della piena libertà del singolo di agire con i propri mezzi per la propria tutela, a condizione che l'actio fosse proporzionata al pregiudizio ricevuto. Già da tempo, peraltro, il timore di violare questa essenziale condizione e di esporsi ad una giusta contro-reazione, aveva indotto i soggetti giuridici a recarsi con l'avversario (eventualmente, a trascinarlo) dinanzi al capo dello Stato (*in ius*), a pronunciare in sua presenza una formula (suggerita dai *pontifices*) di affermazione della propria pretesa e ad ottenere da lui (in presenza di testimoni: *iuris contestatio*) la dichiarazione della conformità al *ius* di questo procedere (*iuris dictio*); dopo di ciò, sicuri che il loro agire non avrebbe meritato reazioni dell'avversario, i soggetti giuridici o eseguivano la propria pretesa direttamente sulla persona dell'avversario, oppure, in caso di contestazione, si recavano con l'avversario presso un arbitro (*apud iudicem*), che, esaminata le circostanze di fatto, decideva da qual parte fosse la ragione. Le *XII tabulae* disciplinarono minutamente questa procedura, sopra tutto in relazione alla fase *in iure* di essa, e regolarono i presupposti delle varie *actiones*, che appunto per ciò presero, probabilmente, il nome di *legis actiones*.

Le *actiones* fondamentali risultarono le seguenti: a) la *legis actio per manus iniectioem*, avente carattere esecutivo e cioè funzione di esecuzione di una pretesa certa e determinata, non soggetta a contestazioni: *Publicanus* (es.: la persona condannata in un processo dichiarativo, quella che avesse confessato di aver torto ecc.) era trascinato *in ius* ed ivi il soggetto attivo dichiarava solennemente di volerlo sottoporre alla sua *manus*, ottenendo dal magistrato l'autorizzazione

relativa (*addictio*); b) la *legis actio per sacramentum*, avente carattere dichiarativo e cioè funzione di ottenere una dichiarazione incontestabile su chi avesse ragione in una lite: i litiganti affermavano ciascuno, *in iure*, la propria pretesa e pronunciavano un solenne *sacramentum* di versare all'avversario una somma in caso di soccombenza, dopo di che il *iudex privatus* decideva in linea di fatto '*utrius sacramentum iustum iniustum*'.

131. *Le norme in materia penale.* — La legge decemvirale provide, infine, a disciplinare la materia penale, cioè la materia attinente alle reazioni afflittive spettanti ai soggetti offesi senza ragione da altri: materia da non confondersi con quella criminale, cioè della reazione diretta dello Stato contro coloro che avessero attentato, più ancora che a un interesse privato, all'interesse indifferenziato della comunità (v. n. 96).

In questo specifico campo, probabilmente, le *XII tabulae* non si limitarono ad una mera funzione di accertamento dei *mores*, ma introdussero qualche riforma degli stessi, al fine di arginare il sistema della vendetta, favorendo quello della composizione pecuniaria o del pagamento di una somma fissa di danaro. Ciò si nota, particolarmente, in ordine a due gruppi di ipotesi: lesioni personali e furto.

(a) In ordine alle *lesioni personali*: per la più grave, consistente nell'asportazione di un membro (*membrum ruptum*), fu autorizzato il taglione, ma fu posta l'ipotesi di una soluzione diversa, consistente nella composizione pecuniaria; per l'ipotesi di *os fractum* (fratturazione di un osso), fu decisamente abolito il taglione e stabilita una somma fissa di risarcimento; una somma fissa assai minore fu, infine, stabilita per la ipotesi di *minori offesae* (percosse, oltraggi fisici ecc.), forse introdotta dalla stessa legge decemvirale e denominata genericamente *iniuria* (termine che in tempi storici avrebbe poi ricompreso anche le ipotesi di *membrum ruptum* e *os fractum*).

(b) In ordine al *furtum*: per l'ipotesi di sorpresa in flagranza (*furtum manifestum*), l'uccisione del ladro fu autorizzata solo in alcuni casi (tempo di notte, difesa a mano armata), mentre in via generale fu autorizzata la *manus iniectio* sul *fur*; per l'ipotesi di furto non flagrante (*nec manifestum*), il derubato fu invitato a citare *in ius* il presunto ladro e ad iniziare un processo dichiarativo per ottenerne la condanna. Al *furtum manifestum* furono equiparate le ipotesi di *furtum conceptum* (refurtiva trovata in casa del ladro), *furtum probatum* (rifiuto del presunto ladro di sottoporsi a far perquisire dal derubato la casa), *furtum oblatum* (refurtiva trovata in casa di altri).

VIII. 132. LA DEGENERAZIONE DEL DIRITTO QUIRITARIO. — Il processo degenerativo dell'ordinamento giuridico quiritario, dopo la le-

gislazione decemvirale, continuò inesorabile e si concluse sul finire del sec. IV a. C.

Forse del suo primo, importantissimo successo, la *plebs* insistette nel chiedere l'emanazione di leggi contenenti disposizioni ad essa favorevoli, e vi insistette, in particolare, col metodo di far presenti esplicitamente le sue richieste attraverso *plebiscita*. Nel frattempo, facendo essa parte dell'*exercitus centuriatus* in una con il patriziato, si andava profilando extracostituzionalmente una nuova forma di provvedimento preso da tutto il *populus Romanus Quiritium* su proposta (*rogatio*) del comandante l'*exercitus*.

Già sappiamo che il riconoscimento giuridico della *lex publica* seguì nel 307 a. C., allorchè fu finalmente raggiunto l'accordo tra i due ordini (v. n. 74). Gli anni seguenti assistettero al cedimento dei *patricii* dalle ultime posizioni riuscite a mantenere: invero, non soltanto decadde il monopolio pontificale del *ius Quiritium*, ma i *plebiscita* si avviarono ad essere equiparati alle *leges publicae*.

Le *leges XII tabularum* avevano fortemente scosso, ma non eliminato, il monopolio della *interpretatio* del *ius Quiritium* esercitato dai *pontifices*. Questi continuarono, negli anni seguenti, ad esercitare la loro attività in tre modi ormai tradizionali, che si riassumono con tre forme verbali: a) *'respondere'*, vale a dire emanazioni di risposte (*responsa*) a dubbi formulati dai privati circa la esistenza e la consistenza dei loro diritti; b) *'cavere'*, vale a dire apprestamento delle formule necessarie per il compimento dei negozi giuridici (*mancipationes, sponsiones* ecc.); c) *'agere'*, vale a dire indicazione della *legis actio* necessaria all'ottenimento di un certo scopo di tutela giurisdizionale. Dato che, come si è visto (v. n. 127), del *ius Quiritium* le *XII tabulae* furono ben lungi dall'operare una vera codificazione, ma si limitarono a render certi e chiari i punti maggiormente dubbi e discussi, è agevole comprendere che l'autorità dei *pontifices* poté mantenersi per lungo tempo sufficientemente alta: ed invero non pochi sviluppi dei principi decemvirali sono attribuibili ai loro profondi accorgimenti, sopra tutto nel campo del *cavere* e dell'*agere*.

L'equiparazione del *plebiscita* alle *leges publicae* sarebbe stata già disposta, secondo la leggenda, da una *lex Valeria Horatia* del 449 a. C. e sarebbe stata riconfermata, dopo più di un secolo, da una *lex Publilia Philonis* del 339 a. C. e da una *lex Hortensia* del 287 a. C. Il racconto relativo alla *lex Valeria Horatia* costituisce, tuttavia, un evidentissimo *procroneismo*, indegno assolutamente di fede. L'equiparazione dei *plebiscita* alle leggi, se avvenne, non poté avvenire che dopo il riconoscimento della cittadinanza, e quindi della capacità di partecipare al governo nella classe plebea (v. n. 233).

§ 7. I MEZZI DI COGNIZIONE DEL DIRITTO ARCAICO.

I. 133. QUADRO GENERALE. — Se la riunione dei primi quattro secoli della storia romana in un periodo unico non fosse già imposta da esigenze storiografiche più volte illustrate, essa sarebbe, in ogni caso, suggerita da motivi di pratica opportunità di indagine. Si tratta di un periodo poverissimo di mezzi di sicura cognizione delle sue vicende, di un'epoca leggendaria, che pone il ricercatore di fronte a problemi e difficoltà assai diversi da quelli che si presentano per la ricostruzione dei periodi successivi, cioè della cd. 'epoca storica'.

Base principale, se non esclusiva, per la conoscenza del periodo arcaico di Roma e del suo diritto è, dunque, la *tradizione*, quale ci è riferita da numerose fonti di cognizione, tecniche e atecniche. Ma si tratta, per di più, di una tradizione che nessuna delle fonti a nostra disposizione ha colto di prima mano e che, pertanto, oltre che ai consueti sospetti di inesattezze, dà fondatamente adito al sospetto di falsificazioni di ogni genere. L'esperienza storiografica ha ormai dimostrato che abbondano nei racconti tradizionali relativi al periodo arcaico: a) *procroneismi* (o 'anticipazioni storiche', vale a dire fenomeni di volontaria o involontaria anticipazione di avvenimenti, talvolta per tratti di interi secoli; b) *concentramenti storici*, vale a dire fenomeni di concentrazione di avvenimenti intorno a questa o quella figura di personaggio (Romolo, Numa, Servio Tullio, Appio Claudio il decemviro ecc.) o intorno ad un avvenimento centrale; c) *esagerazioni* di fatti, *incomprensioni* della loro portata originaria, *duplicazioni* di avvenimenti, *concorrenza di tradizioni diverse* ecc.

Gli stessi storiografi romani si resero parzialmente conto della inattendibilità della tradizione sui primi secoli e cercarono di scusare la scarsità di notizie addotte con l'affermare che tutto il materiale documentario dei primi tre secoli e mezzo era andato distrutto nell'incendio gallico dell'urbe (387 a. C.). Ma ciò è vero soltanto in parte. In gran parte la scarsità di notizie attendibili sui primi secoli dipese: anzi tutto dal fatto che solo agli inizi del sec. V a. C. si diffuse la scrittura in Roma; secondariamente dalla assai poca cura che i Romani, a differenza dei Greci, seppero dedicare alla registrazione degli avvenimenti coevi.

134. *Incertezze della cronologia romana.* — Le difficoltà sinora accennate sono complicate dalle incertezze della cronologia romana, davvero notevoli per il periodo arcaico.

Una quasi perfetta collimanza di date tra le varie fonti in nostro possesso incomincia, può dirsi, soltanto con il 290 a. C., primo anno della guerra contro Pirro (v. n. 153), mentre, man mano che si risa-

le verso le origini, la collimanza tra le varie fonti diminuisce, sino a diventare discrepanza costante e talvolta addirittura sorprendente. Così, per quanto riguarda l'anno della fondazione di Roma, la cronologia di Varrone (da noi qui generalmente seguita) dà per risultato il 754 a. C., quella dei *Fasti capitolini* il 752, quella di Dionigi di Alicarnasso l'anno I della VII Olimpiade (752-751), quella di Polibio e Diodoro l'anno II della VII Olimpiade (751-750), quella di Livio il 750, quella di Fabio Pittore il 748, quella di Cincio Alimento l'anno V della XII Olimpiade (729-728); per non parlare di Timeo, che porta la fondazione della *civitas* all'814 a. C. (lo stesso anno della fondazione di Cartagine), e di molti storiografi moderni, che, scontenti di tutte le cronologie ora riferite, sostengono essere stata Roma fondata il 753 a. C.

La ragione di queste incertezze di cronologia sta principalmente in ciò: che le cronologie romane furono tutte iniziate in tempi storici e che alla data di fondazione di Roma si giunse a ritroso, ricostruendosi anno per anno i magistrati eponimi indicati dalle incerte e contraddittorie narrazioni tradizionali. Né solamente l'incertezza e la contraddittorietà delle indicazioni della leggenda influirono sulle diversità delle cronologie, ma anche un complesso di errori di calcolo più o meno scusabili, quali, ad esempio, quelli determinati dalla difficoltà di rapportare l'anno romano dei tempi storici (iniziantesi con il 1° gennaio) con quello delle epoche più antiche (che prendeva le mosse dal 15 marzo o, prima ancora, da altre date) e con le annate olimpiche, in uso nella cronologia greca, le quali incominciavano a metà della stagione estiva.

II. 135. LE FONTI DI COGNIZIONE DEL PERIODO ARCAICO. — Dato quel che già si è detto or ora (v. n. 133-134), non deve stupire che manchino quasi del tutto le fonti primarie di cognizione, sia tecnica che atecnica, dell'ordinamento giuridico quirittario. Persino le monete, di solito piuttosto abbondanti, difettano del tutto, dato che il conto delle prime monete di rame non è certamente anteriore al 350 a. C.

Unica vera fonte primaria di cognizione del diritto quirittario in senso tecnico è la *stela arcaica del Foro romano* (*Fontes Ital.* 1, 19), scoperta nel 1899 sotto il famoso *lapis niger* della piazza ove si adunavano i *comitia curiata* (*comitia*) ed ove, secondo la tradizione, sarebbe stata la tomba di Romolo. L'età di questa stela è incerta, ma non posteriore alla metà del sec. V a. C. Ben poco leggibili le parole dell'iscrizione, la cui ricostruzione forma oggetto delle più disparate congetture dei dotti. Pare sienza, nelle prime due linee, la scritta *quod hunc lapidem o locum violavit sakros estod*, la quale commette ai cittadini il compito di esercitare la vendetta contro l'eventuale violatore del cippo. Nel seguito si legge chiaramente, tra l'altro, la parola *'recci'* (= *'regi'*).

136. *I 'Fasti'*. — Una fonte di cognizione apparentemente ottima circa il periodo arcaico sembrerebbero i cd. *Fasti Capitolini*: una lista di magistrati maggiori (consoli, dittatori, *tribuni militum consulari potestate* ecc.) a partire dal 510 a. C., o meglio dal primo anno della repubblica (che per i *Fasti* è il 509 a. C.).

Questa lista è stata trovata incisa su marmo, nel 1536, nella *Regia* del Palatino ed è stata trasferita poi nel Museo Capitolino, ove è attualmente (cfr. *CIL*, 1^a ss.). Ad essa è aggiunta una lista dei trionfi (*Fasti triumphales*), ove sono segnate le vittorie militari coronate dalla celebrazione del trionfo (cfr. *CIL*, 1^a 45). Senonché va subito detto che la credibilità dei *Fasti*, almeno per quanto riguarda gli avvenimenti sino al II sec. a. C., è minima. Si tratta, invero, di una epigrafe fatta nella seconda metà del sec. I a. C., forse per incarico di Augusto, da antiquari, che la redassero sulla base delle trattazioni annalistiche del secolo precedente.

L'intento encomiastico e pubblicitario dei *Fasti* sminuisce ancor più il loro valore probatorio, che è stato del resto già infirmato da molte ricerche della critica storica.

137. *I ritrovati archeologici*. — Dell'ausilio che i ritrovati archeologici danno alla ricostruzione del periodo arcaico si è parlato di volta in volta che se ne è presentata l'occasione.

Per dare qualche esempio dell'importanza dell'archeologia più antica, citeremo ancora il caso della *tomba di un Uttore*, trovata nella città etrusca di Vetulonia, la quale conferma che l'istituto dei *hetores* fu importato a Roma dagli Etruschi.

Altro esempio assai interessante è quello della cd. *tomba François* di Vulci, ove si vedono i resti di una pittura murale che raffigura episodi di battaglia, indicando in calce ai personaggi i loro nomi: vi si vede, tra l'altro, un *'Maestrna'* che libera *'Calle Vipinas'* e poco più oltre un *'Marec Camitinas'* che uccide *'Cneve Tary(nies) Bumax'*. L'assonanza degli ultimi due nominativi con nomi romani è impressionante (*Marcus Camillus?*, *Cneus Tarquinius Romanus*). Quanto ai primi due nominativi, la tradizione romana, raccolta dall'imperatore Claudio, assegnava al re Servio Tullio anche il nome di *Maestrna* (*Maestrna*) e lo faceva compagno d'armi di *Celbus Vibenna* (*Calle Vipinas*). Non è il caso di riferire le dispute che si sono accese per l'esatta interpretazione della raffigurazione volcente, della quale, comunque, deve dirsi che conferma non solo il predominio etrusco in Roma, ma anche la effettiva esistenza di personaggi della leggenda.

III. 138. LE FONTI SECONDARIE DI COGNIZIONE DEL PERIODO ARCAICO. — Le fonti secondarie di cognizione del periodo arcaico sono relativamente numerose, ma nella gran maggioranza non hanno ca-

rattere tecnico ed inoltre son tutte, quale più quale meno, fortemente sospettabili di imprecisione derivante dal prono accoglimento delle narrazioni della leggenda.

L'unica fonte di cognizione in senso tecnico del periodo arcaico è formata da squarci del *liber singularis enchiridii* di Sesto Pomponio, conservatici da D. 1.2.2. Ivi si contiene un riassunto della primitiva storia costituzionale, che potrebbe essere assai utile, se non apparisse evidentemente influenzato anch'esso dalla tradizione corrente; lo stesso è a dirsi per quanto ivi si narra circa le fonti del diritto quiritario, con particolare riguardo alle *leges XII tabularum*. L'aiuto che questi squarci possono portare alla ricerca storiografica è, insomma, minimo. Le difficoltà sono accresciute dal sospetto che il *liber singularis enchiridii* non sia stato redatto da Pomponio, ma sia frutto di una rielaborazione del periodo postclassico.

Tra le fonti di cognizione in senso storico spiccano per maggior attendibilità le narrazioni di Diodoro Siculo e di Polibio, condotte in gran parte sui dati forniti dalla più antica annalistica. Assai meno attendibili sono invece i racconti di Livio, Dionigi, Appiano e Plutarco, che si rifanno alla immaginosa annalistica delle età graccane e sillane. Molte considerazioni sul diritto quiritario si trovano nel libro II del *De republica* di Cicerone.

La nostra fede nella tradizione sui più antichi tempi aumenterebbe certo notevolmente, se fosse sicuro che sin dal sec. V a. C. furono redatti e tenuti in ordine i cd. *libri magistratuum*, contenenti le liste dei magistrati annuali, e i più o meno analoghi cd. *libri Pontis* (scritti su tela), gli uni e gli altri custoditi nel tempio di Giunone Moneta. Viceversa ogni notizia in proposito è assai malsicura.

Assai malsicura è poi anche la tradizione secondo cui il *pontifex maximus* redigeva anno per anno una nota dei principali avvenimenti, esponendola in pubblico su di una tavola e utilizzandola al fine della composizione dei suoi annali (cd. *Annales maximi*). Questa consuetudine di registrarci i 'domi militaque terra marique gesta' si formò peraltro, a quanto pare, non prima delle guerre puniche, cioè dell'epoca in cui i Romani si dettero ad imprese militari di mare, oltre che di terra.

Non più antichi degli *Annales maximi* dovettero essere i cd. *Commentarii pontificum* e quelli di altri sacerdoti e magistrature, che costituivano una sorta di registro delle incombenze derivanti dalla carica e degli usi giuridici formatisi in proposito, il quale era corredato di numerosi *exempla* di situazioni precedentemente verificatesi.

139. *La palinogenesi delle 'leges regiae'*. — Sulla base di molteplici riferimenti e di qualche citazione testuale sparsa qua e là

nelle fonti si è tenuta, già da gran tempo, la palinogenesi delle cd. *leges regiae* e delle *leges XII tabularum*.

La palinogenesi delle *leges regiae* (*Fontes ital.* 1. 3: v. n. 114) è divisa in relazione ai sette re della leggenda ed è palesemente la più arbitraria, perchè non soltanto raccoglie le disposizioni legislative che ai *reges* si attribuiscono, ma raccoglie anche, come se fossero certo e indiscutibile frutto di *leges*, tutte le istituzioni che ai *reges* si sogliono attribuire.

La circostanza che maggiormente impressiona e che più invita gli storiografi all'accettazione della tradizione sulle *leges regiae* è che non mancano, come si è detto, citazioni testuali delle medesime. Tuttavia queste citazioni testuali, salvo una eccezione per Romolo ed una per Servio Tullio (*Fest.* sv. *plorare*), si riferiscono tutte a Numa Pompilio, e cioè al personaggio intorno a cui la tradizione concentra le istituzioni religiose arcaiche, ed hanno tutte un evidente carattere sacrale. Dato e non concesso che i testi relativi si siano tutti formati nei primi due secoli e mezzo di Roma, risulta comunque confermata la ipotesi che le cd. *leges regiae* si riducessero, in realtà, a disposizioni eminentemente rituali del *cor sacrorum* e dei *pontifices*.

140. *La palinogenesi delle 'leges XII tabularum'*. — La palinogenesi delle *leges XII tabularum* (*Fontes ital.* 1.23: v. n. 126) varia a seconda degli autori. Pochissimi sono, infatti, i frammenti di cui si sa con certezza in quale *tabula* fossero situati ed inoltre è presumibile che i *decemviri* non abbiano seguito un rigoroso ordine logico-giuridico nella sistemazione delle varie norme, tanto più che la loro opera rimase in tronco e che quindi non si poté procedere ad un riordinamento conclusivo del materiale apprestato.

In generale, i frammenti ed i riferimenti superstiti sono raggruppati nella maniera seguente: *tab.* I-III: processo privato; *tab.* IV-VII: istituti quiritari incentrati intorno alla *famiglia* ed alle relazioni di *commercium* interfamiliari; *tab.* VIII: diritto penale; *tab.* IX-X: diritto pubblico e norme sacrali in materia di funerali; *tab.* XI-XII: appendice.

Si è già detto (v. n. 128) quanto poco credibile sia che le *XII tabulae* abbiano contenuto disposizioni di diritto pubblico e di diritto sacro: l'ipotesi è confermata dalla scarsità di contenuto delle *tab.* IX e X, le quali dovettero pertanto contenere disposizioni di altra natura. La verità è che una palinogenesi, per dir così, topografica delle *XII tabulae* è impresa illusoria anche in ordine alle norme di cui ci vien riferita la posizione nella legge. Bisogna tener presente, infatti, che le *XII tabulae* andarono distrutte nell'incendio gallico e che il loro contenuto si trasmise ai posteri per tradizione orale: del che ci fa certi la lingua in cui sono redatti gli stessi versetti testualmente

riferiti, che non è certo il linguaggio del sec. V a. C., pur presentando indubbe tracce di arcaismo.

Consegue da ciò che ogni palingenesi moderna delle *XII tabulae* è, in realtà, la palingenesi di altre arbitrarie palingenesi operate nel II sec. a. C. e dopo. La ricostruzione, non solo dal punto di vista formale e sistematico, ma anche dal punto di vista del contenuto delle norme decemvirali, è poi complicata da ciò: a) che molte norme sono di conio posteriore, derivando da riferimenti arbitrari compiuti non soltanto in periodo preclassico e classico, ma anche, mediante glossemi, in periodo postclassico; b) che altre norme sono riferite diversamente da fonti diverse; c) che altre norme ancora, pur essendo riferite in maniera univoca dalle fonti, sembrano con ogni probabilità modificate rispetto alla disposizione originaria.

IV. 141. I METODI DI STUDIO DELLE FONTI SUL DIRITTO ARCAICO. — Lo studio delle fonti sul periodo arcaico implica, oltre i consueti metodi per il controllo critico-esegetico delle fonti in sé (v. n. 42), metodi particolari per il controllo critico della tradizione, al fine di saggiarne il grado di certezza o, quanto meno, di probabilità. Si tratta di un'opera di estrema delicatezza, la quale non porta e non può portare ad alcun risultato realmente sicuro, ma solo a conclusioni più o meno convincenti.

Il controllo critico della tradizione si suole effettuare mediante il concorso di varie analisi, che sono: a) la valutazione astratta del grado di verosimiglianza di un certo racconto; b) la valutazione comparativa del grado di verosimiglianza di due o più racconti relativi ad uno stesso episodio o gruppo di episodi; c) la comparazione del racconto tradizionale con i risultati delle indagini glottologiche, archeologiche ecc.; d) il riempimento delle lacune o la correzione dei dati leggendari attraverso la comparazione storica e l'induzione evolutiva.

Meritano qualche cenno speciale gli ultimi due metodi ora indicati.

142. La comparazione storica. — La comparazione storica è un metodo di controllo ed integrazione della leggenda, che parte da questo presupposto: dato un certo problema, di cui sia oscura o sembri incerta la soluzione adottata in periodo quiritario, è logicamente presumibile che questa soluzione sia stata analoga a quella che dello stesso problema fu data, in condizioni analoghe, da altri popoli, sopra tutto se di civiltà similari.

Così, ad esempio, essendo incerto e discusso se a Roma la successione testamentaria abbia preceduto quella intestata o viceversa,

i sostenitori della seconda tesi (che a noi sembra più accettabile) si sono basati, fra l'altro, sul richiamo al diritto attico, nel quale si vede la successione intestata precedere appunto quella testamentaria. Ma il metodo comparativo è estremamente pericoloso, in quanto che, proprio perchè della situazione arcaica romana non si conoscono gli estremi, non si può essere mai sufficientemente sicuri che in essa il problema da risolvere si sia effettivamente profilato nel modo in cui ebbe a profilarsi presso il popolo, che si cita a conforto della propria tesi. Occorre quindi adottarne le conclusioni solo a sostegno di conclusioni già raggiunte, sia pure in via di induzione, attraverso altri metodi.

143. La induzione evolutiva. — La induzione evolutiva (anche definita, con formula poco felice, 'metodo organico') è un altro metodo di controllo ed integrazione della leggenda, il quale parte dal presupposto che, quando di un istituto dei tempi storici la struttura mal si adatti alla attuale funzione del medesimo, ciò significa che la funzione originaria dell'istituto doveva essere diversa e che, più precisamente, la ricostruzione di quella funzione può basarsi sull'analisi della struttura dell'istituto storico.

Così, ad esempio, in tempi storici la *mancipatio* era definita una 'immaginaria vendita' ed era adoperata come forma necessaria a determinare il trasferimento del *dominium ex iure Quiritium* sulle *res mancipi*. Se ne è giustamente dedotto che in origine la *mancipatio* era una vera e propria vendita, che la presenza del *fidipens* era determinata dalla necessità di pesare l'*aes rude*, che quindi, l'istituto è sorto in tempi anteriori a quelli dell'introduzione della moneta conata. Se ne è dedotto ancora che la presenza di cinque testimoni all'atto era necessitata dalla particolare importanza sociale di esso, che cioè la vendita di una *res mancipi* significava impoverimento di un aggregato familiare ed indirettamente pericolo per l'equilibrio strutturale della *civitas*. Se ne è dedotto, infine, che le *res mancipi* erano le *res* necessarie all'esistenza ed alla funzionalità della *familia*; che nel concetto di *familia*, oggetto di *mancipium*, rientravano in origine anche i *filii* (i quali in tempi storici erano liberati dalla *patria potestas* mediante una applicazione della *mancipatio*, la *emancipatio*); che la *patria potestas*, la *manus maritalis* ed il *dominium ex iure Quiritium* furono il frutto di una scissione dell'unico istituto originario del *mancipium* ecc.

Tuttavia, anche l'induzione evolutiva comporta i suoi gravi pericoli, se adottata da sola e con troppa fiducia.

IL DIRITTO ROMANO NAZIONALE

§ 8. LA CIVILTÀ ROMANO-NAZIONALE.

I. 144. QUADRO GENERALE. — Verso la metà circa del sec. IV a. C. (367 a. C.), esauritasi la civiltà quiritaria, ebbe inizio un nuovo periodo storico della civiltà e dello Stato romano: periodo che, a nostro avviso, merita la denominazione di periodo della *civiltà romano-nazionale*.

Il motivo essenziale per cui può e deve parlarsi di una 'civiltà romano-nazionale', durata dal sec. IV al sec. I a. C., è che in quest'epoca, venuto meno l'esclusivismo patrizio degli ordinamenti giuridici e sociali romani, il mondo romano si stabilizzò su tutta una nuova base, che, a ben guardare, fu appunto la base della nazionalità romana, senza preconcetti di stirpe e di razza. Il nucleo della civiltà romana, l'elemento coesivo e propulsore di essa fu costituito, nel sec. IV-I a. C., dalla compatta solidarietà di sentimenti e di azione dei *cives Romani*. E la qualifica di *civis Romanus*, pur non essendo più subordinata a pregiudiziali genetiche, fu tutt'altro che un marchio esteriore della materiale appartenenza allo Stato, ma l'espressione giuridica della amalgamazione del *civis* con la *nação romana*, intesa come comunità spirituale e ideale, prima ancora che materiale e fisica. Il che è dimostrato da tutto il complesso di requisiti, accertatamente richiesti dall'ordinamento giuridico preclassico per il riconoscimento della *civitas* in genere e della *civitas optima iure* in specie (v. n. 183).

Questa concezione nazionalistica dell'elemento cittadino romano fu, ad un tempo, conseguenza e causa della nuova struttura politica di *respublica* a base cittadina assunta dallo stato romano.

145. La '*respublica*' nazionale romana. — Il concetto dello Stato come *respublica*, venuto lentamente delineandosi già durante la fase di crisi dello Stato quiritario, rappresenta una concezione caratteristica e peculiare della civiltà romana; concezione di cui gli elementi essenziali perdurarono a lungo, come si vedrà (v. n. 269), anche nel periodo seguente. Quel che caratterizza la *respublica* romana del sec. IV-I a. C., oltre il criterio nazionalistico di composizione

dell'elemento cittadino (v. n. 144), è la sopravvivenza in essa, almeno sino agli albori del sec. I a. C., di tracce notevoli della struttura arcaica dello Stato come *collocus civitatis*.

(a) *Res publica* significò *res populi* (Cic. *de rep.* 1, 25-29), ma in un senso particolareggiato, che non può comprendersi appieno, se non tenendo presente lo sviluppo storico che portò alla scomparsa dello Stato quirittario ed all'ammissione dei *plebei* alla cittadinanza (v. n. 69-74).

(b) ricorderà che la *plebs* romana, insofferente della sua condizione di mera sudditanza, lottò accanitamente, per oltre un secolo e mezzo (sec. V-IV a. C.), contro l'esclusivismo patrizio della città diurna romana, cioè contro uno degli aspetti fondamentali della costituzione di Roma come *civitas*. Sul presupposto che la sicurezza e la prosperità della comunità politica non era merito esclusivo dei *cives patres*, ma anche dei sudditi *plebei*, sopra tutto in quanto concorrenti alla formazione dell'*exercitus centuriatus*, vale a dire del *populus Romanus Quiritium*, la *plebs* vinse appunto, nel corso del sec. IV a. C., a far riconoscere un nuovo principio: il principio che lo Stato, nei suoi oneri e nei suoi vantaggi, fosse un bene indivisibile di tutto il *populus*, senza pregiudiziali di stirpe, e che, quindi, tutti i membri del *populus*, anche se non *patres*, meritassero la qualifica di *civis*, con un *minimus* di partecipazione al governo dello Stato. Ma il riconoscimento di questo nuovo principio non significò, si badi, esplicita abolizione del precedente, bensì, piuttosto, contrapposizione di esso al principio più antico, che divenne praticamente inoperante e finì per sparire del tutto verso gli inizi del sec. III a. C.: così avvenne che, pur avendo perduta ogni importanza pratica, i vecchi istituti della *civitas* quirittaria (il *rex*, i *comitia curiata*, l'*antistites patrum* ecc.) rimasero ancora formalmente in vita per periodi più o meno lunghi, principalmente a causa della riverenza con cui i Romani ricordavano le loro antiche e tradizionali funzioni.

(c) È chiaro che al nuovo concetto di *res publica* non fu, in linea di principio, essenziale nemmeno l'altro elemento caratteristico della concezione dello Stato come *civitas a totius*: la limitatezza, cioè, del territorio statale, al fine di rendere praticamente possibile il consenso dei *cives* alla vita della comunità. Senonchè è un fatto (del resto omanamente spiegabile) che a questo presupposto, pur non essenziale, i Romani si attenerono, almeno sino al sec. II a. C., con estremo e forse esagerato rigore: nel che è da vedere una delle non ultime cause della crisi della *res publica*, territorialmente troppo angusta rispetto all'enorme estensione delle terre via via conquistate.

146. *L'organizzazione del sistema politico romano.* — A prescindere dall'influsso esercitato dalla persistenza di residui del concetto tradizionale di *civitas*, la concezione dello Stato come *res publica* ebbe

pur essa i suoi limiti invalicabili, in virtù dei quali l'*organizzazione del sistema politico romano* ricevette certe caratteristiche peculiari, che saranno meglio illustrate più oltre (v. n. 217 ecc.).

Dato che lo Stato fu concepito come *res populi*, è ovvio che i territori occupati dai Romani in tanto poterono essere considerati come "aranti parte dello Stato, in quanto su di essi risiedesse stabilmente il *populus*, cioè il complesso dei *cives*, o una frazione del *populus*; data inoltre l'eccezionale persistenza di residui del concetto di *civitas*, avvenne che, più precisamente, fu considerato territorio romano, in linea di principio, soltanto quello dell'*arce*, del *contado* circostante e finalmente, a seguito di un lungo iteraggio evolutivo, il suolo italico nel suo complesso (ma, quest'ultimo, posteriormente e conseguentemente all'ammissione dei *socii Italici* nella *civitas* romana). Conseguenza di questa insormontabile difficoltà a considerare territorio romano il territorio non abitato stabilmente da cittadini romani fu che l'immensa estensione del territorio di conquista, con le relative popolazioni residenti, fu considerata estranea allo Stato romano, e più precisamente fu considerata "oggetto dell'*imperium* magistratus romano (*imperium Romanum*, di cui gli abitanti si dissero *procurarij*, cioè stranieri) oppure tuttora sede di Stati sovrani, anche se ricolati a Roma da una situazione di vassallaggio.

Bisogna distinguere, insomma, nell'analisi del sistema politico romano, tre elementi diversi: la *res publica Romana*, l'*imperium Romanum*, la sfera di egemonia politica romana.

147. *Le fasi storiche della "res publica" nazionale romana.* — Anche la storia della *res publica* nazionale romana non può rappresentarsi come un fatto omogeneo e continuo. Gli avvenimenti molteplici ed importanti della sua vita, durata tre secoli, vanno, a nostro parere, opportunamente raccolti in tre fasi distinte: a) una fase di coesistenza dello Stato nella sua struttura di *res publica* cittadina e nel suo substrato nazionale (507-283 a. C.); b) una fase di *apogeo* degli ordinamenti politici e della potenza militare romana (283-146 a. C.); c) una fase di *crisi* della *res publica* romana nelle sue strutture politiche, economiche e sociali (146-27 a. C.).

11. 148. *LA FASE DI ARRESTAMENTO DELLA "REPUBBLICA" NAZIONALE.* — Il rovesciamento dello Stato quirittario non significò annullamento completo ed immediato della preponderanza politica patrizia, ma, in un primo tempo, riduzione di quella preponderanza entro limiti giuridici tali da non poterli più qualificare "quirittario" lo Stato romano. L'eliminazione totale di ogni disparità giuridica tra *patres* e *plebei* e, in certi campi, il rovesciamento della gerarchia tradizionale furono operati nel periodo che va, all'incirca, dal 367 al 283 a. C.

I fattori che determinarono il crollo dello Stato quiritario in quanto tale furono, come si è detto (v. n. 76), essenzialmente tre: il riconoscimento giuridico dei *comitia centuriata*, comprensivi dei *patricii* e dei *plebei*; l'ammissione dei *plebei* al *senatus*; la concessione alla *plebs* della possibilità che un suo membro fosse eletto annualmente ad uno dei due posti di *praetor*. Con questa riforma, tradizionalmente attribuita alle *leges Liciniae Sextiae* del 367 a. C., i *plebei* ottennero sì la agognata qualifica di *cives*, ma certo è che i *patricii* continuarono a godere nei loro confronti di una non indifferente posizione di privilegio.

Il privilegio patrizio di minor momento fu forse quello per cui i membri del patriziato conservarono, nel seno dei *comitia centuriata*, l'iscrizione a titolo esclusivo, e indipendentemente da ogni valutazione censitaria, nelle *centuriae* degli *equites*, che avevano la priorità nelle votazioni: ben piccolo dovette essere, invero, sin dall'inizio, il peso dei patrizi nei *comitia centuriata*, data la stragrande maggioranza di numero delle centurie plebee dei *pedites*. In altri campi e per altre vie, invece, la preminenza politica del patriziato fu assai solidamente garantita. Quanto alle magistrature, i patrizi, in cambio del loro cedimento sulla questione del consolato, ottennero l'esclusività della carica di nuova istituzione del *praetor minor*, avente competenze giurisdizionali nelle liti tra cittadini, nonché, poco più tardi, l'esclusività delle cariche di *censores* e di *aediles curules*. Patrizi rimasero anche i sacerdozi più importanti.

Ma il fondamento più solido e fermo della posizione privilegiata dei *patricii* nel nuovo Stato romano fu costituito dalla composizione e dalle competenze del *senatus*. Vero è che i *plebei* furono ammessi a far parte di questo consesso, ma vi furono iscritti come membri aggiunti (ed. *conscripti*), in posizione di netta inferiorità rispetto ai senatori patrizi, che continuarono a detenere la qualifica di *patres*. Secondo noi è probabile che i *conscripti* non avessero diritto di voto in senato, ma solo facoltà di prendervi la parola; comunque, è quasi sicuro che ai soli *patres*, con esclusione dei *conscripti*, fu riservato il potere di confermare con la propria *auctoritas* le deliberazioni dei *comitia centuriata*. Orbene, appunto l'esercizio dell'*auctoritas* permetteva ai *patricii* di avere tuttora sostanzialmente in mano le redini dello Stato, potendo essi con questo mezzo evitare sia le leggi che le elezioni consolari sgradite alla loro classe.

149. *Il rovesciamento dei privilegi patricii.* — Data la situazione ora descritta, è chiaro che la *plebs* non poté a meno di considerare la nuova struttura della *respublica* come transitoria e che essa continuò a sfruttare ogni favorevole occasione per tentar di ridurre ancor più il prepotere politico del patriziato. I problemi da risolvere si riassumevano, per essa: da un lato, nell'inserimento delle sue istituzioni

rivoluzionarie nella costituzione dello Stato; dall'altro, nella eliminazione dell'*auctoritas patrum* e, in genere, nell'ottenimento della piena parità di diritti con i *patricii*. Ancora una volta il fondamento delle manovre politiche plebee fu costituito dalle guerre che Roma si trovò a dover combattere con i popoli vicini.

Il mezzo per il raggiungimento di una prima, importante tappa nella sua azione politica fu offerto alla *plebs* dalla rivolta delle città latine, verificatasi in uno dei momenti più delicati della storia della *respublica*. Due minacce egualmente gravi insidiavano in quegli anni la città: l'una rappresentata dai bellicosi *Sanniti*, che tendevano ad assicurare il loro dominio sulla Campania per poi eventualmente dilagare nel Lazio; l'altra proveniente dall'audacia piratesca dei *Cartaginesi* di Africa, che non esitavano a spingere le loro scorrerie sin sulle coste dell'Italia centro-meridionale. Con gli uni e con gli altri, Sanniti e Cartaginesi, Roma preferì concludere, almeno per il momento, due trattati di *amicitia*, che furono rispettivamente stipulati nel 354 e nel 348 a. C.; ma il trattato con i Cartaginesi (che secondo la tradizione avrebbe rinnovato, con l'aggiunta di nuove clausole, un assai dubbio precedente patto del 509 a. C.) non soddisfece le città latine, che considerarono poco riguardoso da parte dei Romani aver pattuito con i Cartaginesi la non aggressione delle coste laziali senza neppure interpellarle.

Questa ed altre ragioni (non ultima delle quali fu costituita, probabilmente, da guerriglie tra Romani e Sanniti, che la leggenda addirittura descrive come una guerra avvenuta, tra il 343 ed il 341 a. C., fra i due popoli) determinarono i *Lutini*, nel 340 a. C., ad una violenta insurrezione, che trovò appoggio in molte città campane sotto la guida di *Capua*, antica colonia etrusca. Fu un momento gravissimo, che Roma riuscì miracolosamente a superare, raccogliendo tutte le sue forze e audacemente puntando nel cuore della Campania, ove gli alleati furono sbragliati nei pressi di *Sinuessa*. Nel 338 a. C. la lega latina fu sciolta e i rapporti tra Roma e le città del Lazio furono regolati su basi di preminenza per Roma. L'opera fu completata mediante l'annessione di *Capua*, i cui cittadini divennero *cives sine suffragio* della *respublica*.

Della difficile situazione creata nel 340 a. C. approfittarono senza indugio i *plebei*, il cui console *Publius Philonis* riuscì a condurre in porto molte importanti riforme. In virtù delle *leges Publiliae Philonis* del 339 a. C. furono, infatti, probabilmente riconosciute come magistrature cittadine le cariche dei *tribuni* e degli *aediles plebis*, riservate alla *plebs* ed eletta dai *concilia plebis tributa* senza necessità di *auctoritas patrum*: riforma davvero importantissima, perchè ai *tribuni plebis* fu riconosciuto il potere di *intercedere*, cioè di porre il veto, nei confronti degli atti di tutti i magistrati della *respublica*, qualora li giudicassero contrari agli interessi della propria classe.

Altre leggi dell'epoca, oltre ad ammettere che uno dei due posti di *censores* potesse essere coperto da *plebei*, disposero che in avvenire la nomina dei *senatores* fosse operata dai censori, che la *auctoritas patrum* fosse prestata 'ante initum suffragium', a titolo di convalidazione della *rogatio* magistratuale, e probabilmente anche che detta *auctoritas* non si dovesse più dare dai soli senatori patrizi, ma da tutti i senatori, sia *patres* che *conscripti*. Stabilirono, infine, le *leges Publiliae Philonis* 'ut quod plebs iussisset omnes Quirites teneret': dichiarazione, peraltro, che deve essere intesa nel senso, come si dirà (v. n. 233), che le deliberazioni della plebe potessero essere confermate, se munite dell'*auctoritas* senatoria, dal voto dei *comitia centuriata*.

150. *Le guerre sannitiche*. — La penetrazione dei Romani in Campania rese inevitabile, dopo tanta guerriglia preparatoria, l'aperto conflitto armato con i *Sanniti*, che consideravano la pianura campana come una zona essenziale alla loro colonizzazione. In cinquant'anni e più di guerre il dominio romano venne così assicurato sulla Campania e sull'Italia centrale.

La guerra tra Roma e la lega sannitica scoppiò nel 327 a. C., allorché Roma occupò la fiorente colonia greca di *Neapolis* (Napoli), costringendola a federarsi con lei. In un primo momento gli eserciti romani mossero all'offensiva contro le posizioni montagnose del Sannio, ma quivi subirono poi una durissima e vergognosa sconfitta alle Forche Caudine (321 a. C.). Seguì la controffensiva dei Sanniti, che ricacciarono i Romani nel Lazio e li batterono a Lautule (315 a. C.), ma Roma riuscì a superare la difficile prova, respingendo faticosamente gli invasori e tentando nel contempo di aggirarli alle spalle attraverso una alleanza con gli *Arpensi* di Puglia e la fondazione di una colonia a Luceria. I Sanniti chiamarono allora a raccolta gli *Etruschi*, gli *Umbri* e gli *Umbri*, costringendo i Romani a dividersi su più fronti e riprendendo l'avanzata sul Lazio (312 a. C.). Con uno sforzo supremo Roma giunse, peraltro, a piegare gli Etruschi e a ricacciare tenacemente il principale avversario nel Sannio, finché questo chiese la pace, impegnandosi a non più turbare il dominio romano sulla Campania (304 a. C.). Intanto, nel 306 a. C., era stato rinnovato, ad ogni buon conto, il trattato di commercio con Cartagine del 348 a. C. (v. n. 149).

Pochi anni dopo la conclusione della guerra, i *Sanniti*, non ancora domi malgrado i danni subiti, vollero fare un ultimo e disperato tentativo per smorzare la temibile potenza romana. Allearsi con *Umbri*, *Etruschi*, *Galli Senoni*, *Sabini* e *Lucani*, essi iniziarono una manovra di soffocamento di Roma entro i confini del Lazio. Ma la coesione fece difetto agli alleati, mentre notevole appoggio fu dato a Roma dai vecchi e da nuovi alleati, i *Marsi*, i *Marrucini*, i *Peligni*,

i *Frentani*, i *Vestini*, i *Picentini*. Nel 295 a. C. i Romani vinsero il nemico a Sentinum (Sassoferrato); l'anno seguente occuparono la Sabina e costrinsero i Sanniti alla resa. La partita con il resto dei coalizzati fu liquidata, non senza qualche difficoltà, negli anni successivi e l'azione militare di Roma fu suggellata dalla vittoria del lago di Trasimeno su Etruschi e Galli Senoni, ottenuta nel 283 a. C. Il dominio romano si estendeva ormai ininterrotto dal Rubicone, presso cui fu fondata la colonia di Sena Gallica (Senigallia), sino a Neapolis ed a Luceria nell'Italia meridionale.

151. *Il completamento del processo di assetamento*. — Nel corso del cinquantennio ora descritto si verificò il definitivo assetamento dello Stato nazionale romano nelle sue più essenziali strutture.

Un *plebiscitum Oriniano*, approvato dai *comitia centuriata* tra il 318 ed il 312 a. C., trasferì ai *censores* la scelta dei membri del *senatus*, da operarsi tra gli ex-magistrati; una *lex Ogulnia* del 309 ammise i *plebei* ai massimi sacerdozi pubblici, il pontificato e l'augurato; infine, la *lex Hortensia*, ottenuta dai *plebei* nel 287 a. C. mediante una nuova secessione, stabilì, anche in considerazione del trascurabilissimo numero cui si erano ridotti i *patricii*, che le deliberazioni dei *comitia plebis* avessero valore di legge, senza bisogno nemmeno dell'*auctoritas* senatoriale. Di fronte ai *plebei* i *patricii* vennero addirittura a trovarsi in una situazione di inferiorità, non potendo con essi partecipare alle votazioni dei *comitia tributa*.

Problema di capitale importanza fu per la *civitas* la organizzazione dei territori e dei popoli conquistati. Il ricorso ai vecchi sistemi del *foedere* e dell'incorporazione dei territori non si manifestava più sufficiente, sia perché a molte popolazioni soggette mancava il carattere di *civitates*, considerato essenziale per la stipulazione di alleanze, sia perché, d'altro canto, non tutte quelle popolazioni erano finitime al territorio romano e cioè tali da potervi essere incorporate senza soluzioni di continuità, sia perché, infine, i Romani erano ancora molto attaccati alla concezione del loro Stato come *civitas*, chiusa al troppo ampi sviluppi territoriali ed agli eccessivi aumenti di popolazione. Di qui l'adozione, a seconda delle circostanze, di tre sistemi: a) l'incorporazione nel territorio romano, sistema adottato nei riguardi delle popolazioni latine finitime, il cui territorio passò a far parte di quello cittadino, con conseguente accrescimento del numero delle tribù rustiche; b) l'alleanza, sistema adottato nei riguardi di molte *civitates* latine, campane e centro-italiche, con cui però raramente furono conclusi *foedera aequa* (fu rotto anzi nel 338 a. C. l'antichissimo *foedus aequum Cassianum* con la ribelle lega latina), ma invece *foedera iniqua*, nel senso che le città (e talvolta trattavasi anche di semplici *vici* o *pagi*) mantenevano intatto il loro ordinamento giuridico, ma si vincolarono a non avere altri amici e

nemici che quelli di Roma e a soccorrere Roma, in caso di guerra, con armati e danaro; e) la deduzione di 'colonie', sistema consistente nello stabilimento di piccole succursali della civitas in territori non facilmente e direttamente raggiungibili dai suoi eserciti.

152. *La civiltà romano-nazionale nella fase di assestamento.* — Mentre la compagine politica si andava assestando nei modi sopra esposti, analoga sistemazione si verificava in ordine ad ogni altro aspetto della civiltà romana. Particolarmente interessanti sono, a questo proposito, gli sviluppi economici e quelli militari della *respublica*.

(a) *L'economia* romana rimase incentrata sull'agricoltura intensiva, ampiamente praticata nell'ormai vasta distesa territoriale delle *tribus rusticae* da una larga massa di *adsidui*, che formavano il nerbo dell'*exercitus*. La conquista della Campania mise a disposizione di Roma un granaio fertilissimo e incitò i Romani ad intraprendere una più vasta attività commerciale, sia per terra che per mare: di questo nuovo orientamento incipiente dell'economia della *respublica* fanno prova il trattato con Cartagine (v. n. 149) e la costruzione della prima grande via di comunicazione, la via Appia, da Roma a Capua, fatta costruire da Appio Claudio Cieco, il famoso giureconsulto (v. n. 257). Le guerre vittoriose portarono, infine, ai Romani il contributo di un certo numero di schiavi, i quali, distribuiti tra le *familiae*, servirono ad aiutarne i membri nei lavori agricoli ed a sostituirli in caso di allontanamento per le campagne militari.

Caratteristico fu che Roma, pur in questa sua crescente vitalità economica, non provvide, per tutta la fase di assestamento, alla coniazione di una sua moneta. Il mezzo di scambio fu ancora, ufficialmente, l'*aes rude*, in pezzi non coniatati del peso di una *libra* (273 grammi), ma in pratica, dopo la conquista della Campania, i Romani presero l'uso di adoperare per i loro traffici le monete di argento campane e quelle della Magna Grecia. Solo verso il 350 a. C. furono coniate i primi *aesae librales* di bronzo, divisi in dodicesimi (*unciae*), e ne occorreivano, come per il passato, 100 per acquistare un bue, 20 per una pecora, 120 per una libbra di argento, 1800 per una libbra d'oro.

(b) *L'esercito* di Roma aumentò progressivamente di importanza, e non poteva essere diversamente. Del suo accrescimento fa prova il numero dei *tribuni militum*, portati da 6 a 12 nel 311 e più tardi a 24. L'unità di impiego rimase la *legio*, di circa 4000 fanti ripartiti in *centuriae* (ridotte a un effettivo di 60 uomini), le quali a due a due costituivano 30 manipoli mobili, che si usava disporre su tre linee (*hostati, principes, triarii*). Due *legiones*, con le relative 3 *turmae* di cavalleria ciascuna e con una giunta variabile di truppe ausiliarie, distribuite in *cohortes*, costituivano un *exercitus consularis*. Già nel

sec. IV a. C. fu introdotto il solito, per compensare i *pedites* dei mancati guadagni e metterli in grado di provvedere all'armamento. Per conseguenza, le diverse schiere dei *pedites* non furono più formate con il criterio della ricchezza di ciascuno, ma con il criterio più saggio di mettere i giovani tra gli *hostati* e, via via, i più vecchi tra i *principes* e i *triarii*, mentre il periodo di recluta era compiuto tra i *coettes* delle coorti ausiliarie.

III. 153. *LA FASE DI APOGEO DELLA 'REPUBBLICA' NAZIONALE.* — Nel cinquantennio successivo alla vittoria del 283 a. C. ebbe principio la realizzazione di una nuova fase della storia di Roma: la *fase apertamente egemonica* dello Stato romano, che doveva portare quest'ultimo al decisivo conflitto con Cartagine. Questa potente città, assorbita nei traffici con le isole del Mediterraneo, ebbe dapprima il torto di non vedere il pericolo che le si preparava e Roma ne approfittò con singolare avvedutezza, gettandosi senza esitazione sull'Italia greca (la cd. *Magna Graecia*), per crearsi una base per la conquista dei fertili territori siculi.

Nel 282 a. C., venuti i *Lucani*, nemici di Roma, a conflitto con la colonia greca di *Thuri*, questa chiese ed ottenne l'interessato aiuto dei Romani, che si affrettarono a stabilire guarnigioni, su istanza degli stessi cittadini, anche a Reggio ed a Lucri. Questa mossa chiamò direttamente in causa *Tarento*, la maggior città della Magna Grecia, che dichiarò guerra a Roma nel 281 a. C. e chiamò in suo aiuto Piro, re dell'Epiro, un guerriero della scuola di Alessandro Magno.

Pirro, sceso in Italia con un esercito ben agguerrito ed assai fieri propositi, riuscì a sconfiggere i Romani a Siri, presso Bracile, nel 280, e li bracciò nella ritirata verso il Lazio con il valido aiuto dei Lucani e dei *Samiti*; ma l'anno seguente, pur riuscendo vincitore ad Ascoli, egli subì tali perdite, che si indusse a desistere provvisoriamente dalla campagna offensiva ed a passare con una buona metà delle sue forze in Sicilia, ove lo chiamavano in ausilio le colonie greche minacciate dai *Cartaginesi*. In Sicilia Pirro riuscì con relativa facilità a ricacciare i *Cartaginesi* nella fortezza di Lilibeum (Marsala), ma quando, nel 278 a. C., egli tornò sul continente questi ripresero terreno e sconfissero la sua flotta. Tre anni dopo (275 a. C.), trovandosi preso tra due eserciti romani operanti a tenaglia, l'uno dalla Lucania e l'altro dal Sannio, egli dette battaglia alle truppe del Sannio presso Maleventum (Benevento), ma senza riuscire a sconfiggerle. Comprendendo a buon punto che la guerra stava per essere perduta, tolse frettolosamente il campo e ritornò in Epiro.

Mentre la Sicilia era integralmente riconquistata dai *Cartaginesi*, l'Italia greca divenne facile preda di Roma, che l'assoggettò completamente negli anni 275-270 a. C.

154. *La prima guerra punica.* — Non passarono molti anni, che deflagrò inevitabile il conflitto con *Cartagine* per il dominio della *Sicilia*.

Un gruppo di mercenari di origine campana, i *Mamertini*, che avevano occupato *Messina*, attaccato da *Imone II* di *Siracusa*, si rivolse per aiuti, quasi contemporaneamente, a *Cartagine* e a *Roma* (265 a. C.). Mentre *Cartagine* fu lesta a fissare un suo presidio a *Messina*, *Roma* esitò a lungo, ma finalmente il partito della guerra prevalse e forti aiuti vennero inviati ai *Mamertini*, che avevano frattanto scacciato il troppo invadente presidio cartaginese.

La guerra tra *Roma* e *Cartagine* fu dichiarata (264 a. C.) e si manifestò ben presto assai difficile: con *Paluto di Ierone*, che era intanto passato dalla loro parte, i *Romani* ebbero qualche vittoria su terra e conquistarono *Agrigento*, ma la decisione non poteva essere ottenuta, se non a patto di distruggere la potentissima flotta punica, che dominava i mari, e di passare, in un secondo momento, all'attacco diretto della stessa *Cartagine* in *Africa*. La prima condizione fu realizzata dai *Romani* nel 260 a. C. con la vittoria navale di *Milazzo*, ottenuta da *C. Duilio*, ma la seconda condizione invece fallì: l'esercito romano del console *Atrio Regolo*, sbarcato in *Africa*, fu distrutto dalle truppe mercenarie cartaginesi (256 a. C.) e la guerra fu riportata in *Sicilia*. Seguirono anni di lotta estenuante ed incerta, durante i quali rimasero imprendibili per i *Romani* le fortezze di *Lilibeo* e *Trapani* e molti smacchi i *Romani* subirono dal condottiero cartaginese *Amilcare Barca*. Finalmente, nel 241 a. C., una nuova ed agguerritissima flotta romana, al comando di *C. Lutatius Catulo*, ottenne piena vittoria alle isole *Egadi*. La *Sicilia* era perduta per *Cartagine*, che accettò la condizione di rinunciarvi per fare la pace.

Anche *Roma* uscì maleocuca dai ventitré anni della prima guerra punica, a causa dei gravi sacrifici operati in uomini e mezzi. Se alla ricostituzione finanziaria potevano bastare lo sfruttamento della *Sicilia*, che venne sottoposta ad una decima, e la fortissima indennità promessa da *Cartagine* (2200 talenti), per la ricostituzione dell'esercito occorrevo radicali riforme interne. *Roma* vi provvide tempestivamente mediante la concessione della cittadinanza a buon numero di alleati italici, scelti tra quelli che le si erano mostrati più fedeli nei passati fragenti, e mediante l'abbassamento del censo necessario alla partecipazione all'ultima classe dei *comitia centuriata*. Il numero delle tribù territoriali venne ulteriormente aumentato e portato a 35 (241 a. C.) e negli anni seguenti si operò anche una riforma della struttura dei *comitia centuriata*, al duplice fine di adeguare il numero delle classi (193) a quello delle tribù e di sminuire la preponderanza che vi avevano le classi più abbienti.

Il problema dell'amministrazione della *Sicilia* fu risolto, con-

siderando l'isola (ad eccezione di alcune civitates, che si allearono con *Roma*) come territorio di conquista, da amministrarsi direttamente dai consoli (*provincia*); nel 238 a. C. fu tolta a *Cartagine* anche la *Sardegna*, che divenne anch'essa *provincia* romana. Infine, dato il sempre crescente afflusso di stranieri (*peregrini*) in *Roma* per concludervi affari di commercio, fu istituita, nel 242 a. C., la nuova magistratura del *praetor peregrinus*, con competenza di *ius dicere inter cives et peregrinos in urbe Roma*.

155. *L'egemonia di Roma sul Mediterraneo.* — Nella politica mediterranea *Roma*, una volta avviata sulla via della espansione egemonica, non perse tempo. Assicuratosi il dominio della *Sicilia*, poi della *Corsica* e della *Sardegna*, essa battagliò vivacemente, dal 229 al 215 a. C., per strappare il controllo dell'Adriatico agli *Illirici* della *Dalmazia* e finì per ottenere la più piena vittoria. Contemporaneamente, per soddisfare le esigenze popolari di nuovi territori da colonizzare, *Roma* si estendeva nella *Gallia cisalpina*, dopo aver facilmente sconfitto i *Boi* e gli *Insubri* a *Clastidium* (*Casteggio*) nel 222 a. C.

Ma la questione tra *Roma* e *Cartagine* per l'egemonia sul Mediterraneo centrale era ancora aperta e da risolvere. *Cartagine* aveva, in quegli anni, riversato le sue mire espansionistiche sulla *Spagna*, impadronendosi della parte meridionale di quella penisola, ma nel 226 a. C. *Roma* aveva imposto ad *Asdrubale*, genero di *Amilcare Barca*, un accordo, in forza del quale la sfera di influenza cartaginese non avrebbe potuto estendersi a settentrione dell'Ebro. Morto *Asdrubale*, suo cognato *Annibale Barca*, figlio di *Amilcare*, poco curando dell'intervenuto accordo, cinse d'assedio e conquistò *Sagunto*, posta a nord dell'Ebro. Del che sdegnata, *Roma* dichiarò una seconda guerra a *Cartagine* (218 a. C.).

156. *La seconda guerra punica.* — Il genio militare di *Annibale* mise per molti anni in gravissimo pericolo la repubblica romana.

Non appena dichiarata la guerra, *Annibale*, disponendo già di un agguerritissimo esercito, non esitò a scagliarsi contro l'avversario per la via più impensata. Varcata i *Pirenei*, traversò rapidamente la *Gallia meridionale*, eludendo un esercito romano che proveniva da *Marsiglia*, e senza indugio valicò il baluardo delle *Alpi*, scese nell'Italia settentrionale e sconfisse i *Romani* al *Ticino* e alla *Trebbia* (218 a. C.). Le porte dell'Italia centrale si aprirono ad *Annibale*, che riportò una nuova vittoria, l'anno seguente, al lago *Trasimeno* e, proseguendo verso il mezzogiorno della penisola, inflisse, nel 216 a. C., a *Canne*, la più dura sconfitta ai *Romani*.

Questi avvenimenti portarono *Roma* sull'orlo dell'estremo disastro, tanto più che molti alleati italici, e persino *Capua* e *Siracusa*,

l'abbandonarono. Ci si accorse che bisognava cambiare tattica e sostituire all'illusione iniziale di una guerra fulminea la paziente ed accorta strategia del logoramento, di cui era stato maestro insuperabile, ma presto inascoltato, il dittatore Q. FAVIO MASSIMO. I Romani evitarono, perciò, scontri frontali con Annibale, che dal suo canto lamentava la scarsità di rifornimenti da Cartagine e dalla Spagna ed era costretto a frammentare la sua azione di guerra contro i numerosi capisaldi romani ed alleati che ancor tenacemente resistevano nelle Puglie, in Campania, in Lucania, nel Bruzzio.

Così, attraverso successive e fortunate imprese militari, Roma riuscì a riprendersi. Siracusa fu conquistata e la Sicilia ricondotta sotto il dominio romano (210 a. C.); Capua e Taranto furono ridotte alla ragione (211-209 a. C.); PIETRO V, re di Macedonia, che intendeva venire in aiuto di Annibale, fu trattenuto in Oriente da una flotta romana e fu impegnato in guerra dalla Lega italica delle città greche e dal regno di Pergamo, l'una e l'altro animati da Roma. Intanto i Romani inviarono in Ispagna un esercito al comando dei fratelli CNEO e PUBLIO CORNELIO SCIPIONE, per tenervi impegnato il fratello di Annibale, ASDRUBALE: i due generali morirono nella presa di Sagunto (212 a. C.), ma li surrogò assai degnamente il giovanissimo PUBLIO CORNELIO SCIPIONE (detto poi l'Africano), che conquistò tutta la Spagna, sconfisse Asdrubale a Cartago Nova (Cartagena) nel 209 a. C. e infine, avendo Asdrubale ripercorso il cammino del fratello attraverso i Pirenei e le Alpi per venirgli in aiuto, lo riacfrontò sul Metauro, infliggendogli la disfatta e la morte (207 a. C.).

Nel 205 a. C. Filippo V si rassegnava ad una pace separata con Roma e Publio Cornelio Scipione ottenne come console l'autorizzazione a portare l'offensiva direttamente contro Cartagine in Africa. Quivi, dopo importanti successi romani, avvenne a Zama, nel 202 a. C., lo scontro decisivo con Annibale, precipitosamente rientrato dall'Italia, che fu sconfitto inesorabilmente. L'anno seguente fu conclusa la pace: Cartagine rinunciò a tutti i suoi possedimenti all'estero ed accettò un controllo romano sui territori africani.

La vittoria su Cartagine assicurò a Roma l'egemonia sul Mediterraneo occidentale. Valido alleato dei Romani in Africa era il re MASSINISSA di Numidia, che garantiva con la sua fedeltà la sorveglianza su Cartagine. La Spagna passò a costituire una provincia romana. L'alleanza di Marsiglia permetterà a Roma il controllo della Gallia meridionale. L'Italia settentrionale, completamente pacificata attraverso la sottomissione dei Celti e dei Liguri, costituiva un ottimo sfocio per la sovrabbondante popolazione romana. Da tutte le parti di questo vasto impero affluivano a Roma rifornimenti e ricchezze, che furono fonti di inusitato benessere e di grandi intraprese commerciali per larghi strati della popolazione romana.

157. *L'espansione nel Mediterraneo orientale.* — Perfettamente sicura dell'Occidente mediterraneo, Roma passò nel primo cinquantennio del sec. II a. C., ad occuparsi delle complesse ed agitate questioni dell'Oriente, sia per prevenire eventuali attacchi da quel lato al suo impero, sia anche perchè era ormai fatalmente avviata sulla direttrice di una politica imperialistica.

La situazione dell'Oriente mediterraneo alla fine del sec. II a. C. era, in breve, questa. Il regno macedonico, con FILIPPO V, aveva tratto sotto la sua sfera di influenza tutta la Grecia e Filippo, deluso ad opera dei Romani nei suoi intenti di espansione verso l'Iliria e l'Adriatico, polarizzava ora tutta la sua attenzione verso l'Egitto. Egualmente forte era il regno siriano dei Seleucidi, sotto ANTIOCO III, che dominava l'Asia minore e stendeva la sua influenza sin verso l'India. Vaso di coccio tra questi due vasi di ferro era, invece, l'Egitto, sotto il regno del minorene Tolomeo V Epifane, che poteva sperare per la sua salvezza o nel disaccordo tra i due Stati più potenti o nell'aiuto delle armi romane.

Nel 200 a. C., essendosi malauguratamente Filippo ed Antioco accordati per la conquista in comune dell'Egitto, Tolomeo dovette appunto ricorrere ad una richiesta di aiuto a Roma, ed a lui si unirono i Rodii, gli Ateniesi e il re di Pergamo, ARNATO I. Roma intervenne, dopo qualche esitazione, e scoppì una seconda guerra macedonica, che si concluse nel 197 a. C. con la vittoria di T. QUINZIO FLAMMINIO su Filippo V a Cinocefale, in Tessaglia. La Macedonia fu costretta ad allearsi con Roma e nei giochi olimpici del 196 a. C. Flaminio proclamò solennemente la liberazione delle città greche dall'egemonia macedone, il che significava peraltro, nella sostanza, la riduzione delle stesse sotto l'egemonia romana.

Liquidata la partita con il regno macedonico, rimaneva aperta quella con il regno siriano. Antioco III all'inizio della guerra macedonica aveva pensato bene di staccarsi da Filippo per non venire in contrasto con Roma; dopo di che egli aveva considerevolmente allargato il suo regno in Asia minore a spese di Tolomeo ed era passato anche in Europa. Antioco mirava ora sempre più insistentemente ad instaurare il suo predominio sulla Grecia, incitato a ciò da Annibale, diventato frattanto suo ospite e consigliere, e incoraggiato altresì dal palese malcontento degli *Étois* nei riguardi di Roma. Dopo alcuni anni di vivaci scaramucce diplomatiche, Antioco decise allora lo sbarco in Grecia e Roma gli dichiarò guerra (192 a. C.). Ma ad Antioco mancarono, in questa impresa, l'ausilio delle città greche e l'alleanza di Filippo di Macedonia, che preferì schierarsi per Roma: dopo una grave sconfitta alle Termopili (191 a. C.), egli fu costretto a riparare in Asia e quivi subì la definitiva disfatta di Magnesia ad opera di P. CORNELIO SCIPIONE (190 a. C.). Roma costrinse il rivale ad abbandonare tutte le città dell'Asia mi-

nore al di qua del Tiro, compenso con questi territori gli alleati di Rodi e di Pergamo e sottomise senza troppo indugio gli Etoli.

Col passare degli anni si riaccesero, sopra tutto in Macedonia, i focolai di rivolta contro Roma. Attese a preparar la riscossa Filippo V, ma la guerra scoppiò soltanto dopo la sua morte per iniziativa del figlio Perseo, nel 171 a. C. Nei primi due anni Roma, anzi che intervenire direttamente, preferì che la lotta contro Perseo fosse condotta, non senza qualche successo, dal re di Pergamo, MUMENE, e da minori alleati di Oriente; ma poiché questa sua eccessiva pugnacia cominciò ad alienare il favore degli alleati e ad eccitare alla rivolta Achei ed Etoli, il console L. EMILIO PAULO si recò allora in Macedonia e vi sconfisse e fece prigioniero Perseo nel 168 a. C.

Piuttosto che complicare i loro già gravi problemi organizzativi mediante nuove annessioni territoriali, i Romani decisero di limitarsi a frazionare la Macedonia in quattro piccole ed inoffensive repubbliche; le città greche alleate di Perseo vennero severamente punite e costrette a consegnare ostaggi; diminuzioni territoriali subirono anche Rodi e Pergamo; infine, dato che nel frattempo Antiochia IV di Siria aveva aggredito l'Egitto, le minacce di Roma valsero, senza bisogno di forza, a ridurlo alla ragione.

158. *Il completamento dell'egemonia mediterranea.* — Gli anni che seguirono furono impegnati da Roma nell'assetamento della sua egemonia mediterranea.

In Spagna vennero costituite le mire di inasprimento dei Celtiberi e dei Lusitani. In Africa, avendo Cartagine tentato di reagire contro la invadenza di Massinissa, fu intrapresa nel 149 a. C. una terza guerra punica, che si concluse tre anni dopo con la conquista e distruzione della vecchia rivale ad opera di P. CORNELIO SCIPIONE EMILIANO, figlio adottivo dell'Alfeneo, e la costituzione della nuova provincia di Africa. Frattanto, visto che le agitazioni continuavano in Oriente, Roma dovette decidersi a stabilire anche ivi il sistema delle province. Fu costituita così nel 147 a. C. la provincia di Macedonia e nel 146 furono sottomesse, dopo una sanguinosa ribellione degli Achei, le città greche, ad eccezione di Atene, previa la distruzione di Corinto, che del malcontento ellenico contro Roma era da anni il focolaio. Segui a poca distanza, nel 133 a. C., il lascio a Roma del regno di Pergamo da parte di ATTALO III: il che diede occasione ai Romani di fondare la provincia di Asia, centro di sorveglianza di molteplici Stati vassalli. Quello stesso anno Scipione Emiliano spugnò del tutto, in Ispagna, la rivolta dei Celtiberi mediante la occupazione e distruzione della città di Numanzia.

Con questi avvenimenti, ma sopra tutto con la distruzione quasi simultanea di Cartagine e di Corinto del 146 a. C., Roma apponeva

il suggello durevole del suo predominio a tutto il mondo mediterraneo.

159. *La struttura generale della 'repubblica' nazionale e del suo Impero.* — Nel secolo intercorrente tra la vittoria nella prima guerra punica (241 a. C.) e la distruzione di Cartagine e di Corinto (146 a. C.) Roma raggiunse indubbiamente il suo apogeo, se non ancora dal punto di vista dell'influenza politica (che sarebbe tuttavia aumentata negli anni seguenti), certo dal punto di vista della sua struttura interna e dell'organizzata ed oculata organizzazione del suo Impero.

Le immense conquiste territoriali non alterarono la maniera sensibile la fisionomia e la struttura dello Stato romano, che rimase fondamentalmente una civiltà ed una *respublica*, nel senso già dianzi illustrato (v. n. 145). Più precisamente: a) la concezione tradizionale della civiltà, intesa come comunità politica raccolta intorno ad un aggregato urbano e pronta a rinunciare eternamente nell'esercito e nel campo, continuò ad impedire che i territori di conquista fossero considerati come elemento dello Stato e permise soltanto che, a titolo di massima possibile deformazione, le *terre* territoriali, divenute 35 nel 211, si estendessero nei confini sino al punto da ricomprendere gran parte dell'Italia centrale; b) la concezione tradizionale di *respublica*, nel senso di *res populi Romani*, cioè di organizzazione politica esclusiva dei membri della *civitas romana*, fu di catarin, dal canto suo, alla ricomposizione in un concetto generale di 'popolazione' tutto della cittadinanza quanto della sudditanza.

Il problema dell'inglobamento, giuridico dei popoli soggetti e del loro rispettivi territori non venne, dunque, risolto attraverso l'espansione e la modificazione della struttura statale, la quale rimase limitata all'ambito dei *ciues* e del territorio delle tribù, ma dovette essere risolto in altro modo. A questo fine, salvo i casi in cui fosse giudicato sufficiente il sistema delle alleanze (*foedera aequa e fœdora iniqua*), si fece progressivamente ricorso al concetto di *imperium militium*, nel senso che i popoli assoggettati vennero considerati oggetto stabile dell'*imperium militare* dei magistrati romani e vennero sempre più usualmente detti, in virtù di una comprensibile trasposizione di significato, nel loro complesso, *imperium Romanum*.

IV. 160. *LA CRISI DELLA 'RESPUBLICA' NAZIONALE.* — Già nel momento apparentemente più florido della vita romana, dopo la vittoriosa conclusione della seconda guerra punica e durata e le felici e fortunate imprese di guerra di Occidente e di Oriente, cominciarono a manifestarsi, dapprima come possibili, di poi come probabili, segni, imminenti, e segni premonitori di una gravissima crisi, che

avrebbe effettivamente sciolto lo Stato romano nazionale sino ad esaurirlo del tutto. In questa crisi, le cui agitate vicende si protrassero, all'incirca, dai primi anni del secondo cinquantennio del sec. II agli ultimi anni del sec. I a. C., occorre ricostruire le cause precipue, prima di passarne a narrare e valutare gli sviluppi.

La prima, fondamentale causa di crisi dello Stato romano nazionale fu l'ineguaglianza dei suoi ordinamenti politici rispetto al compito immane di una duratura organizzazione dell'impero. Si sono accennati or ora (n. 158) i capricci accorgimenti cui i Romani ricorsero per conciliare la solida tenacia del sistema imperiale con la struttura cittadina e la fiduciosità rigidamente nazionale della loro comunità politica, Roma. Ma si trattava pur sempre di accorgimenti, sforzi di una intrinseca debolezza, anzi abissogneroli di continui restauri e ritocchi. Si trattava pur sempre di dover assicurare momentaneamente per momento il mutuo della sussistenza di un sistema, che era di equilibrio, ma di equilibrio instabile.

Tutta l'organizzazione politica romana, interna ed esterna, era basata su tal numero di indispensabili presupposti reciprocamente interferenti (presupposti economici, sociali, militari, culturali, morali ecc.), che avrebbe stato difficile se avesse potuto reggersi a lungo, uscendone anche uno soltanto. Sarebbero occorsi, come effettivamente occorsero, dei puntelli, dei rimedi di emergenza (provvedimenti eccezionali, rivolgimenti parziali, dittature personali ecc.) che avrebbero forse dilazionata il crollo, ma non lo avrebbero evitato, anzi lo avrebbero favorito. Così, tanto per segnalare qualche lato tra i più appariscenti, l'organizzazione imperiale di Roma, nonchè tutta la sfera delle sue influenze politiche sul mondo mediterraneo, era essenzialmente basata sull'ascendente politico della repubblica romana; più in concreto, sulla forza e sulla onnipresenza dei suoi eserciti; più in concreto ancora, sulle buone doti militari e politiche dei suoi generali e sulla abbondanza e regolarità delle sue leve: in definitiva, quindi, sul ripetersi anno per anno di una scelta oculata e fortunata dei magistrati da parte dei comizi, nonché sul mantenersi efficiente, numerosa (sempre più numerosa), economicamente florida la classe dei piccoli agricoltori, cioè delle legioni era, per la costituzione romana, il nerbo.

Ogni, per che risultava conseguenza logica, insomma, per dipendere dalla premessa della inalterabilità della compagine dello Stato nazionale romano nella fisionomia assunta verso la fine del sec. III a. C. D'altra parte tutta la nuova situazione economica, sociale, militare, culturale e via dicendo, che si veniva a creare attraverso l'espansione imperiale, mettera sempre più a nudo l'inefficienza dello Stato romano nazionale, in quanto tale, a tenerlo testa in modo durevole ed efficace.

Le cause che contribuiscono a render chiara e ad accrescere la

fondamentale inefficienza della repubblica nazionale rispetto ai suoi compiti furono svariate, ma tra esse ne emergero sopra tutto alcune, di natura rispettivamente, economica, militare, sociale e di politica contingente.

161. *Il rivolgimento del sistema economico.* — Nel campo economico, le grandi conquiste di suolo italico, la formazione delle province transmarine, l'afflusso di masse innumerevoli di prigionieri di guerra violati in istato di schiavitù determinarono un rivolgimento in più sensi del sistema economico romano: di quel sistema economico tradizionale, che formava la base della organizzazione politica, militare e sociale romana.

Delle vastissime estensioni di ager occupatorius in Italia provvidero ad assicurarsi il possesso i cittadini più ricchi e politicamente più influenti, con la conseguenza che si formarono immensi latifondi a detrimento delle molteplici *divisiones et adsignationes*, che si sarebbero invece potute fare a beneficio dei non pochi cittadini *proletarii*. Le masse di prigionieri affluenti a Roma furono anch'esse accaparrate da chi aveva le disponibilità liquide per acquistarle cioè dai più ricchi, e furono impiegate nei latifondi, costituendo una mano d'opera enormemente più conveniente della mano d'opera libera, che avrebbero potuto offrire i proletari. La conquista dei territori provinciali assicurò a Roma immense riserve di derrate a costi tanto bassi, da rendere assai conveniente l'impiego di capitali nell'assicurarne i trasporti o nell'assumere gli appalti e da far divenire, nel contempo, antieconomico, perchè di costo sempre più alto, la coltura intensiva in Italia; dal che conseguì che decadde e si rovinarono i piccoli proprietari terrieri, i cui fondi furono presto assorbiti dai latifondisti, e che, inoltre, si costituì accanto alla classe dei latifondisti, una numerosa e potentissima classe di lauchieri, grandi commercianti e appetitori di imposte (pubbliche).

162. *La riforma dell'esercito.* — Decadde la categoria dei piccoli proprietari terrieri, l'esercito si trovò privo della migliore sua fonte di uomini, mentre le molte guerre aumentavano a dismisura la sua necessità di essere alimentato da masse di soldati ben armati ed equipaggiati.

La guerra divenne per Roma un avvenimento quasi regolare, che era ben difficile passare un anno scuro del tutto di conflitti in questo o in quella parte dell'impero. Stabile dove divenire, per conseguenza, anche l'esercito. Il problema dei capi — che non potevano essere i due comizi, di elezione annuale, già insufficienti a' vegliamento del potere politico supremo — fu risolto con la speciale prerogativa imperii dei generali delle singole armate e dei loro uf-

ficiali superiori. Il problema dei gregari fu risolto con gli arruolamenti a lunga ferma nella massa innumere dei rovinati e dei proletari.

In apparenza il sistema fu buono, perchè Roma si creò degli eserciti assai ben addestrati e comandati da stati maggiori a carattere professionale. In sostanza, per altro, si determinò per le libertà cittadine l'assai grave pericolo che queste armate stabili si rivolgesero contro la città per instaurarvi un dominio militare, trascinati dalla sete di guadagno dei veterani e dalla ambizione dei promagistrati, riottosi, questi ultimi, ad abbandonare un potere detenuto per lunghi anni.

162. *Il disordine sociale.* — Altro fenomeno, strettamente connesso con la mutata situazione economica, fu l'inurbamento della vecchia classe agricola, che accorse nella città d'ogni parte, per cercarvi fortuna a facile prezzo. Decaddero, per conseguenza, i comizi, le cui deliberazioni non furono più frutto di coscienza e libera determinazione di tutti i partecipanti, ma furono il prodotto di oscure manovre dei demagoghi, facili corruttori della plebe urbana. E al decadimento del ceto medio agricolo corrispose la rapida ascesa delle classi abbienti e la formazione di ceti oligarchici avidi e prepotenti, nonché la concorrenza tra loro.

Già durante la fase di spogeo della *respublica* nazionale romana si erano venute formando nel seno della cittadinanza romana queste distinzioni di *classi sociali* e di *partiti politici*, che esercitarono poi tanto grande influenza sulla degenerazione e la crisi dello Stato. Verso la metà del sec. III a. C. si era costituita la cd. *nobilitas* senatoria, cioè la classe delle famiglie (patricie o plebee) i cui antenati avessero rivestito una magistratura curule: i membri di questa classe vantavano, rispetto agli altri cittadini (*ignobiles*), il duplice privilegio sociale del *ius imaginum*, cioè del diritto di ornare le loro case del busti degli antenati, e del *ius anuli aurei*, cioè del diritto di portare un anello d'oro al dito. La *nobilitas* non costituiva una casta chiusa, essendo sempre possibile l'incremento di essa mediante le famiglie di *homines novi*, chiamati per la prima volta ad una carica curule; ma in pratica avvenne che ben raramente i *comitia* scelsero i magistrati maggiori al di fuori della sua cerchia, formando oggetto di universale estimazione la discendenza illustre e la specifica preparazione negli affari politici del *nobiles*.

Gli *ignobiles* di una certa levatura, disperando ormai di infrangere la barriera di influenze politiche e di prevenzioni sociali che tutelava la *nobilitas* da nuovi incrementi, ebbero allora da scegliere fra due strade: o estraniarsi del tutto dalla vita politica, cercando soddisfazioni di altro genere nella vita degli affari, o creare un saldo partito politico che battesse in breccia l'ascendenza dei *nobiles*. An-

che le strade furono, difatti, battute a partire dal sec. II a. C., con il risultato che, da un lato, si formò, parallela alla *nobilitas*, una nuova potentissima *aristocrazia del denaro*, deita a traffici di ogni genere ed in particolare agli appalti delle imposte nelle *provinciae* (*publicani, societates publicanorum*), e, dall'altro, si costituì, con il concorso ed il finanziamento della stessa aristocrazia mercantile, il partito politico dei *populares*, costituito dalle turbe proletarie cittadine facilmente manovrate da demagoghi, in veste generalmente di *tribuni plebis*.

Alle ricchezze dell'aristocrazia mercantile la *nobilitas* senatoria fu in grado di opporre non meno ingenti ricchezze, principalmente consistenti in vasti *latifundi*, formati a spese dei piccoli proprietari terrieri, rovinati dalle troppo frequenti guerre. Alla azione di piazza dei *populares* i *nobiles* risposero adeguatamente, raccogliendo attorno a sé, col mezzo della corruzione, grandi masse di proletari, che costituirono il nerbo del partito ed. degli *optimates*.

164. *La misopia politica di Roma.* — È evidente che, in tutto questo rivolgimento di valori politici ed economici ed in tutto questo agitarsi di insaziabili interessi di classe, gravi sofferenze erano implicate per le popolazioni soggette ed alleate.

I popoli delle provincie, vessati dalla amministrazione senza scrupoli e senza controllo dei governatori della *nobilitas* ed oppressi dalla avidità di guadagno dei *publicani*, presero ad odiare gli uni e gli altri ed a mal sopportare il giogo della dominazione romana. Gli schiavi di ogni provenienza, impiegati senza ritengo e senza considerazione alcuna nei lavori più gravosi, rodevano i freni ed anelavano il momento della ribellione. I *socii* italici, che erano stati di provvido aiuto alla repubblica in più di un momento critico, ambivano alla parificazione coi cittadini di Roma e a dividere la posizione privilegiata conquistata da questi ultimi essenzialmente per loro merito.

Di fronte a tanto malcontento e a tanto giuste rivendicazioni, i Romani o non seppero adottare provvedimenti efficaci o si irrigidirono in una resistenza egoistica, che doveva tornare tutta a loro danno.

Le giuste doglianze dei provinciali contro le concessioni dei magistrati loro preposti furono spesso neglette, salvo casi assolutamente eccezionali, in cui il senato romano si decise a nominare collegi di *recipratorum*, per accettare le concessioni ed ordinare la restituzione del malto. Il malcontento degli schiavi non fu tenuto nel debito conto e dilagò, sopra tutto in Sicilia, in maniera paurosa. Quanto alle richieste dei *socii* italici, esse rimasero inascoltate; anzi, siccome questi cercavano di acquistare la cittadinanza romana col sotterfugio (o migrando nelle colonie latine ed usufruendo delle

nelle facilitazioni concesse ai Latini delle colonie etrusche per l'ottenimento dello *status civitatis romanus*, o esercitando le magistrature, o perfino vendendosi simulatamente come schiavi ai Romani, per poi essere liberati ed acquistare la condizione di *cives*. Non a torto successivamente vari provvedimenti di espulsione in massa e di limitazione dell'acquisto della cittadinanza.

165. *Tiberio Gracco*. — Intorno al 169-149 a. C. la crisi della repubblica si andava manifestando principalmente sotto l'aspetto economico. La notabilità della popolazione libera era in fortissima diminuzione; il latifondo nobilitare invadeva l'Italia centrale, soffocando ogni libera iniziativa degli ultimi piccoli proprietari agricoli; gli schiavi turbolenti si rivoltavano, e, in Sicilia, conducevano una vera e propria guerra di ribellione a Roma, che veniva assai difficilmente vinta nel 149 a. C.

Nel 133 a. C. *TIBERIO SEMPRONIO GRACCO*, un giovane della nobiltà, ma a tendenze democratiche, ottenne il tribunato della plebe, e ambizioso com'era di giungere in breve tempo, con l'appoggio del *populus*, a posizione di lotta preminente nella vita politica repubblicana, propose subito, congedatosamente, al *comitatus plebis* l'emanazione di un plebiscito per cui l'occupazione dell'*ager publicus* da parte dei singoli privati non potesse superare il limite massimo dei 500 iugeri (115 ettari), con in più 250 iugeri al massimo per ogni figlio. Si trattava, in fondo, di ripristinare un'antica riforma romana fatta nota dalla tradizione alle leggi Licinie Seppie del 367, ma a queste certamente posteriori di almeno un secolo, e lo scopo della proposta era di ridistribuire fra il popolo, a titolo di proprietà, il terreno pubblico così recuperato. Ma naturalmente la nobiltà si dimostrò fieramente avversa alla riforma e non le fu difficile di ottenere che un altro tribuno della plebe, *CAIO OTTAVIO*, operando come una *longa manus*, opponesse il voto alla proposta del collega.

All'agire di Ottavio, in netto contrasto con il suo mandato di rappresentanza della plebe, *Tiberio Gracco*, forte del favore incontrato nel *populus*, oppone un'azione di schietto carattere anticostituzionale e rivoluzionario, ottenendo la destituzione di Ottavio ed eliminando perciò l'ostacolo all'emanazione del plebiscito agrario.

Immediatamente fu costituita una magistratura del *trivium avis dandis adsignandis iudicandis*, guardata con grandissimo odio dalla nobiltà, che aspettava il momento della reazione. E questo si presentò a Tiberio nel momento, contro ogni norma costituzionale, la rinnovazione della propria candidatura al tribunato per l'anno 132, al fine di sostenere con la sua personale influenza l'applicazione della legge agraria. Accusato di aspirare al regno, Tiberio fu assolto, in un tumulto, da un gruppo di senatori, che l'addormentarono il senato, senza perdere tempo, nell'intento di giungere al-

Fabrogazione del plebiscito agrario, si occupò di intransigentemente esageratamente il pericolo rappresentato dai partigiani di Tiberio e si parlò di un nuovo sviluppo alla costituzione, cioè della emanazione di un *senatus consultum ultimum*, con cui i consoli fossero autorizzati a ottenere ad ogni mezzo per salvare la repubblica dalle agitazioni graccabe. Ma il *senatus consultum ultimum* non fu varato per l'opposizione del console Publio MURIO SERVILIUS, il grande giurista (v. n. 268), cui non sfuggiva il pericolo dei torbidi che avrebbe sollevato questo nuovo provvedimento anticostituzionale, ed i senatori nemici di Tiberio riuscirono ad ottenere soltanto che contro i suoi seguaci, dichiarati *hostes populi Romani*, fossero istituiti tribunali penali straordinari, senza diritto, per i condannati, di appellarsi al popolo contro le sentenze di condanna alla pena capitale.

La legge agraria di Tiberio Gracco fu salva, almeno in linea di principio, anche per il favore dimostrato da alcuni membri del ceto senatorio, ma incontrò tali e tante difficoltà di pratica attuazione da rimanere sostanzialmente inapplicata.

166. *Caius Gracco*. — Nel 123 a. C. ottenne il tribunato *CAIO SEMPRONIO GRACCO*, fratello di Tiberio, che iniziò un'opera più decisa e completa di quella del fratello al fine di minare alle radici il predominio della nobiltà.

La legge agraria fu rinnovata, eliminandosi le difficoltà che aveva incontrato nella applicazione pratica ed aggiungendosi il divieto per gli esecutori di alienare le terre ottenute in proprietà. Un'altra legge legittimò formalmente la iterazione della nomina a tribuno, rendendo possibile a *Caius Gracco* di rimanere in carica ancora per l'anno 122 a. C., senza pericolo di opposizione del senato. Altre numerose leggi batterono in breccia, sotto molti altri riguardi, i privilegi della nobiltà senatoria.

Inevitabilmente, anche alla radice dell'operato politico di *Caius Gracco* era l'aspirazione all'ottenimento di un potere personale, e lo dimostrano alcuni provvedimenti di carattere prettamente demagogico, da lui fatti votare tra l'entusiasmo del *populus*. Così, principalmente, quella *lex Sempronia frumentaria*, per cui fu stabilito che ogni cittadino avesse mensilmente diritto, con non lieve carico per le pubbliche finanze, ad una assegnazione di grano a prezzo inferiore a quello del mercato; plebiscito con il quale fu data la stura a tutta una serie di provvedimenti analoghi, fatti votare, negli anni successivi, da coloro che intendevano cattivarsi (senza troppo preoccuparsi dell'equilibrio del bilancio statale) il favore del popolo minuto. E' altrettanto innegabile, peraltro, che *C. Gracco* seppe coltivare, come si è detto, degli ideali politici che, se attuati, avrebbero forse tempestivamente modificato la struttura dello Stato-città.

mettendole in condizione di adeguarsi alla nuova realtà politica del vasto impero.

Senonché Caio Gracco dovè la sua rovina alla proposta di concedere la latinità agli *Italici* e la cittadinanza ai *Latini*. Questa proposta, che preludeva ad una estensione della cittadinanza a tutta l'Italia, suscitò il disfavore, non solo della *nobilitas*, ma anche dei cavalieri e della plebe, timorosa, quest'ultima, di veder sminuire il proprio peso politico per la moltiplicazione degli elementi cittadini. Il senato, a sua volta, seppe sfruttare magistralmente questo generale malcontento, ricorrendo di bel nuovo all'ausilio di un tribuno della plebe a lui fedele, Marco Livio Druso.

Druso cominciò con il procurarsi il mutevole favore popolare mediante provvedimenti di carattere ancora più demagogico di quelli di Caio Gracco. Dopo di che, quando Gracco sottopose al voto della plebe la sua proposta relativa agli *Italici*, egli non esitò ad interporre *Pietercessio*, con la piena adesione dei *populares*. La proposta di Caio Gracco cadde, talchè egli non ottenne la rielezione per il 121 a. C. Poco dopo, scontri avvenuti fra i suoi seguaci e gli ormai molti suoi oppositori diedero il pretesto al senato per la emanazione di un *senatus consultum ultimum* contro Gracco e i gracciani.

Caio Gracco trovò la morte in un tumulto di piazza e tremila suoi seguaci furono condannati alla pena capitale dal console Lucio Orazio, nominato dittatore.

167. *La guerra giugurtina e l'ascesa di Mario*. — Gli anni immediatamente successivi alla tragica fine del secondo dei Gracchi furono testimoni del progressivo sgretolamento delle sue riforme ad opera del reazionismo del partito senatorio. Ma ormai Roma aveva perduto il suo interno equilibrio. Le controzioni succedettero alle reazioni, e così di seguito, insanguinando la città e compromettendo irrimediabilmente le sorti della repubblica.

Dieci anni dopo la morte di C. Gracco, il 111 a. C., Roma mosse guerra a Giugurta, re dei *Numidi*. Era Giugurta un nipote del re Massinissa, già fedele alleato dei Romani nelle guerre contro Cartagine. Usurpata ai figli di Massinissa la parte del regno loro toccata in eredità, egli aveva, in breve volger di tempo, costituito in Africa un impero potente: un impero tanto più pericoloso per Roma, in quanto che l'astuto Numida aveva profuso l'oro della corruzione fra i membri del senato romano, onde assicurarsi acquiescenza e favori. Ma i *populares* insorsero minacciosamente contro la classe dirigente della repubblica, che fu costretta, suo malgrado, alla dichiarazione di guerra.

La guerra giugurtina, così malvolentieri promossa dal senato, fu da questo diretta con condannevole debolezza. L'esercito romano

d'Africa subì, in una prima fase della campagna, perfino l'umiliazione del giogo, ricordo mortificante di una delle antiche guerre sannitiche. Sotto la pressione dei *populares*, il senato dovette finalmente decidersi ad una azione più energica, inviando sul posto il console Quinto Cneo Murella, che ristabilì la situazione militare di Roma.

Ma i *populares* vollero di più, ed appassionatamente difesero la candidatura al consolato ed al comando degli eserciti d'Africa di uno dei loro, il rude ed energico Caio Mario, che già aveva dato buone prove di sé sotto Quinto Metello. Questi, ottenuto il consolato, portò a termine, con fulminea manovra, la guerra giugurtina, facendo sì anche prigioniero Giugurta, che fu tradito dai suoi stessi alleati (105 a. C.). Tornato a Roma, egli aveva conquistato una posizione personale di enorme rilievo ed il senato fu costretto, per salvaguardare le proprie posizioni, a cedere affannosamente nel suo ceto un uomo non meno deciso e sprovvisto di scrupoli, il quale potesse contrapporsi, al momento opportuno, a quegli che si profilava come un futuro dittatore della repubblica. Una figura siffatta fu trovata nel patrizio Lucio Cornelio Silla, che aveva militato come questore in Africa sotto le insegne di Mario.

168. *Il predominio di Mario*. — Agli albori del I sec. a. C. già si profilava, pertanto, il duello a morte fra i due campioni delle fazioni contrapposte. Ma indiscutibilmente Mario godeva di una posizione di vantaggio, cui bisognava porre riparo alienandogli in qualche modo il favore delle turbe. Furono questi, per la *nobilitas*, anni di tensione e di ansie, fatte più gravi dal fatto che l'appiglio desiderato per l'audace manovra politica tardava a presentarsi.

Intanto Mario dominava senza riguardi la città. Incarante di leggi, egli si presentò di anno in anno al consolato, ottenendo la rinnovazione della carica suprema a fianco di colleghi scialbi o asserviti al suo carro. Dal Campidoglio egli dispensò largamente favori agli amici e, nell'intento di rafforzare in modo duraturo il suo potere personale, provvide anche ad una importante riforma organica dell'esercito. Mario mise da parte il vecchio sistema della partecipazione dei soli cittadini abilitati all'esercito ed inserì largamente nelle file di esso i proletari, garantendo loro una paga lusinghiera ed una professione gravida di pericoli, ma anche di bottino e di gozzoviglie. La legione fu portata a 6000 uomini, divisi in 10 coorti e armati in maniera assai più moderna e propria alla guerra di movimento. Al criterio tattico dell'*acies* ordinato su tre linee (*hastati, principes, triarii*) fu sostituito, con audace innovazione, lo schieramento su una duplice linea di 5 coorti ciascuna, che assicurava alla legione una forza di penetrazione e di sfondamento indiscutibilmente maggiori.

La potenza dell'esercito riformato da Mario si manifestò appieno nella rapidissima campagna contro le orde di invasione dei *Cimbri* e dei *Teutoni*, popolazioni germaniche che appunto in quei tempi premerano minacciosamente sulla Gallia Cisalpina. Traversate le Alpi, Mario inflisse una sconfitta memorabile ai Teutoni ad Aquae Sextiae, vicina Marsiglia (102 a. C.). L'anno seguente egli completava l'opera, rinviando il suo esercito a quello del collega Lutazio CATULO, che sinora aveva tentato di arginare l'invasione cimbbrica nella pianura del Po, e sbaragliando i Cimbri nei pressi di Verceil (101 a. C.). Al suo ritorno in Roma, il popolo lo acclamò entusiasticamente salvatore della città e padre della patria e nel 100 a. C. il consolato gli fu rinnovato, con votazione plebiscitaria, per la sesta volta consecutiva.

Fu proprio nel 100 a. C. che l'astro di Mario cominciò ad impallidire e ad avviarsi al tramonto. L'esercito mercenario da lui formato mal si accontentava alla pace ed alla conseguente riduzione di quadri, che avrebbe riportato in condizioni miserabili quei veterani, cui le facili prede di guerra avevano fatto toccare con mano le lusinghe dell'agisterza. Occorreva provvedere in qualche modo alla sistemazione civile dei veterani e credette di aver trovato il sistema, forte dell'appoggio di un uomo strapotente come Mario, il tribuno della plebe L. AULONIO SATURNINO, il quale propose ai comizi la distribuzione dei territori acquistati oltre mare fra i soldati dell'esercito di Mario. Senonché il senato scatenò una violentissima opposizione, non solo fra i membri della sua classe, ma anche (e qui si mostrò la sua insuperabile scaltrezza politica) tra i *populares* della città, cui non accomodava l'idea di essere esclusi dal banchetto offerto ai soli veterani di Mario. In un tumulto Saturnino fu ucciso; la proposta legge agraria cadde; Mario si vide circondato da una opposizione della sua stessa classe, che egli, nella sua grande ingenuità politica, non aveva preveduto e non riusciva ora a capire.

160. *La guerra sociale e l'ascesa di Silla.* — Nei nove anni successivi il fuoco covò sotto la cenere ed il senato affilò le sue armi per l'estrema battaglia.

Intanto i *socii* italici erano giunti al culmine della loro sopportazione e si manifestavano con tremenda chiarezza le avvisaglie di una grave rivolta. Il tribuno MARCO LAVIO DRUSO tentò di correre ai ripari, nel 91 a. C., proponendo che si concedesse l'ambita cittadinanza romana agli Italici federati: provvedimento certamente audace, che ne sarebbe risultato raddoppiato il numero dei cittadini romani, ma provvedimento altrettanto certamente necessario ed urgente. Disgraziatamente, per le ragioni esposte dianzi, la proposta di Druso incontrò innumeri difficoltà. Il 90 a. C., nell'imminenza del voto definitivo, aspettato con impazienza dai *socii* italici, Druso fu assassinato a tradimento.

Fu il segnale della rivolta di tutti gli Italici contro l'egemonia di Roma. La *guerra sociale* fu breve e tremenda. *Marsi, Marrucini, Peligni, Vestini, Samniti e Piceni* costituirono uno Stato federale, con capitale Corfinium (in Abruzzo), e sbaragliarono a più riprese gli eserciti mossi contro loro da Roma. Il senato cedette, e con esso cedè il popolo romano. Lo stesso anno 90 a. C. una *lex Julia* concesse la cittadinanza romana ai *socii* che non si erano uniti alla rivolta. L'anno successivo una *lex Plautia Papiria* promise la cittadinanza alle popolazioni che entro sessanta giorni avessero fatto atto di sottomissione. L'88 a. C. la guerra sociale era definitivamente conclusa. L'Italia romana fu organizzata in *municipia civium Romanorum*, con ordinamenti analoghi a quelli di Roma.

Lucio Cornelio Silla, che si era molto segnalato nella guerra sociale, ottenne nell'88 a. C. il consolato ed ebbe l'incarico della guerra contro MITRIDATE, re del Ponto, uno degli eredi di Alessandro Magno, il quale proprio in quel tempo si manifestava pericoloso antagonista di Roma in Oriente e trascinava nella propria orbita, oltre agli Stati dell'Asia, tutte le città della Grecia. Mario, che era rimasto fin'ora nell'ombra, vide finalmente il pericolo che gli incombeva sul capo e, avvalendosi dell'aiuto del tribuno SULLICIO RUSO, spinse i *populares* a rivoltarsi contro Silla, facendone revocare la nomina. Silla non esitò nemmeno un momento ad adottare contro l'indebitato avversario i mezzi stessi che questi gli aveva prestati con la sua incauta riforma dell'esercito. Egli marciò su Roma con le legioni da lui stesso arruolate, costrinse Mario a fuggire in Africa, ripristinò l'autorità del senato e ripartì per la campagna del Ponto.

170. *La reazione mariana e la restaurazione sillana.* — La reazione sillana in Roma era stata troppo rapida e superficiale, perché potesse avere effetti duraturi. Ma, in fondo, a Silla premeva piuttosto di alleggerire il pericolo di Mitridate, poiché egli era conscio che gli sarebbe stato assai facile, sopra tutto al ritorno da una guerra vittoriosa, mettere a tacere per sempre il poco intelligente avversario e la sua turbolenta fazione. Egli si dedicò, pertanto, con tutto il suo vigore, dall'87 all'83 a. C., alla guerra mitridatica, sottomettendo la Grecia ed inseguendo Mitridate in Asia.

Mario era frattanto tornato in Roma, esercitandovi sanguinose vendette in una col suo ferocissimo accolito CINNA, ma la morte lo colse improvvisa nell'86 e Cinna non fu certo capace di ottenere la sua stessa autorità sui *populares*, che anzi questi si disfecero di lui in un tumulto, per reagire al suo eccessivo dispotismo. Seguirono vicende turbinate di lotte fratricide e Silla giudicò venuto il momento di costringere Mitridate alla pace e di tornare in Roma, per stabilirvi in modo duraturo l'autorità del senato e la propria.

Nel ripristinare il suo potere personale in Roma Silla non in-

contro alcuna seria difficoltà, ma egli volle anche, con fredda determinazione politica, far sentire al *populares* tutto il peso della forza sua e del suo partito, in modo da scongiurarli per lungo tempo dal riprendere le agitazioni di piazza. Di qui le ferissime ed estrosissime persecuzioni politiche, che hanno reso così tristemente noto ai posteri il nome di lui. Furono compilate numerose liste di proscrizione dei seguaci di Mario, o di chiunque fosse anche lontanamente sospetto di avversione al senato. Sul beni dei proscritti, venduti a basso prezzo a favore dello Stato, si gettarono avidamente i molti sciacalli umani che inevitabilmente fanno corona alle figure dei dittatori.

Tuttavia Silla sarebbe mal giudicato, se si prestasse attenzione soltanto alla tragedia delle sue proscrizioni. Egli volle sopra tutto ripristinare la compromessa unità dello Stato e non badò ai mezzi, unicamente perchè intese raggiungere questo fine nobilissimo. I territori tolti ai proscritti furono distribuiti fra 100.000 veterani, che ebbero a dover riconoscere in Silla il vero contingitore e realizzatore della politica agraria dei Gracchi. Numerose ed importanti leggi mirarono, inoltre, a ripristinare nel più pieno dei modi il predominio politico della *nobilitas*, sia aumentando il numero dei senatori (che da 300 furono portati a 600), sia limitando l'influenza dei cavalieri (i quali furono esclusi dalla partecipazione alla giurie criminale), sia addomesticando i poteri dei tribuni della plebe, sia creando dal nulla, o quasi, una rigorosa legislazione penale, particolarmente inesorabile contro i delitti politici. In definitiva, Silla deve essere classificato come colui che, nel periodo della crisi, ha operato il massimo sforzo per arginarla e per far tornare in Roma i tempi aurei della repubblica. Se la sua opera gli sopravvisse di poco, ciò fu perchè le cause del decadimento della repubblica erano troppe e troppo sviluppate perchè forza umana potesse arrestarle.

Riformato lo Stato romano, Silla ebbe la forza di ritirarsi a vita privata, nel 79 a. C., per vederlo operare in concordia di intenti e di opere. Purtroppo, quando la morte lo colse, nel 73 a. C., già dovette profilarsi al suo genio il fallimento imminente del suo energico tentativo di ricostruzione.

171. *Pompeo e Cesare*. — Prima di morire Silla aveva già individuato in due uomini quelli che sarebbero stati i protagonisti degli avvenimenti successivi. Da un lato vi era il silliano Cneo Pompeo, vincitore degli ultimi resti del partito mariano in Spagna; dall'altra Paristocratico, ma demagogico, Cneo Giulio Cesare, parente di Mario e marito di una figlia di Crano. Nel primo Silla vedeva e sperava il contingitore della sua politica intransigente, talchè si compiacque di definirlo egli stesso, per le sue vittorie, *Magnus*; nel secondo, pur ancor giovanissimo, egli scorgeva e temeva il futuro ge-

ulo manovriero delle masse del *populares*, talchè egli ebbe a dire che sotto i suoi modi colti e raffinati si nascondevano molteplici Marti.

La prima figura di rivale che Pompeo trovò sul suo cammino fu il ricchissimo Cneo Lucio Crasso, il quale, console nel 71 a. C., aveva disfatto un esercito di schiavi ribelli messo su da Spartaco. A Pompeo fu, tuttavia, facile superare questo antagonismo. Crasso si acconciò ad essergli amico ed egli poté guardarsi attorno per decidere ove gli convenisse meglio acquistare nuove glorie militari e ricchezze. E l'occasione di emergere in modo definitivo gli si presentò nel 67 a. C., allorchè Roma si decise ad intraprendere una guerra navale contro i pirati. Per dileguare il gravissimo pericolo non bastavano i mezzi e le misure ordinarie, ma occorreva si concedesse una vera e propria dittatura del mare a Pompeo, con poteri straordinari e illimitati. Il conferimento dei poteri dittatoriali fu varato mercè l'intercessione di Cesare, da poco affacciato alla vita politica, il quale fece gravare tutto il peso della sua notevole influenza sul *populares*, per indurli a votare le leggi relative (leggi Gabinia e Manilia).

Con una fortunata campagna, Pompeo sconfisse per sempre i pirati. Senza darsi tregua egli passò, subito dopo, a combattere contro Mitridate, che aveva frattanto risollevalo la cresta e vergognosamente sconfitto il console Lucullo. Anche qui la fortuna assistette Pompeo, che debellò Mitridate, costrinse alla pace suo genero Tigrane, re di Armenia, e sottomise inoltre la Siria, che divenne provincia romana (62 a. C.).

Frattanto in Roma il console Marco Tullio Cicerone, oratore famoso, reprimeva con molta energia un moto insurrezionale capeggiato dal patrizio Lucio Sergio Catilina, uomo di corrotti costumi, che aveva adunato intorno a sé tutti gli ambiziosi ed i malcontenti della città, dei municipi e delle provincie, al fine di instaurare una propria dittatura personale. Sforzato dalle precise accuse mossegli da Cicerone in senato, colpito da un *senatus consultum ultimum*, condannato a morte, Sergio Catilina si dette alla fuga, raccolse frettolosamente le sue truppe in Etruria, ma fu sconfitto a Pistoia (62 a. C.).

172. *Il primo triumvirato*. — La congiura di Catilina era stata tale da preoccupare per molte ragioni. Da un lato si palesava evidente al senato l'imminente sgretolamento della restaurazione silliana, dall'altro si profilava il pericolo che le mire dittatoriali di Catilina fossero per essere imitate, con ben altra forza, da Pompeo, di cui era imminente il ritorno dall'Asia, con tutto il suo esercito ben agguerrito.

L'attenzione sgomenta dei senatori, ed in particolare di Cicerone

ne, che era un fervidissimo cultore delle libertà repubblicane, si fissò su Brindisi, porto al appoggio di Pompeo. Ma fortunatamente questi sciolse il suo esercito non appena sbarcato e si presentò a Roma lucerna, per chiedere il trionfo, che ottenne nel 61 a. C. Fu allora che il senato commise un gravissimo errore politico. Anziché blandire colui che avrebbe potuto essere il difensore dei loro privilegi, i senatori si dettero a discutere sulla opportunità o meno di ratificare le misure adottate da Pompeo in Asia e respinsero decisamente la sua richiesta di destinare parte delle ricchezze conquistate all'acquisto di terre da distribuire ai veterani. Grave scandalo di Pompeo, che al secondo viaggio tardi dell'anno cominciò a Brindisi, e cercò ogni mezzo per forzare la situazione, ma senza riuscire.

Di colpo Cesare uscì dalla penombra, in cui sino allora si era aggirato. Avvicinandosi a Pompeo e a Crasso, egli propose loro un accordo segreto, allo scopo di concentrare i mezzi a disposizione di tutti e tre per raggiungere il fine del massimo di potenza di ciascuno. L'appoggio del partito democratico di Cesare garantì a Pompeo l'approvazione in blocco dei suoi provvedimenti asiatici ed il proconsolato di Africa e di Spagna. L'appoggio di Pompeo e di Crasso portò Cesare al proconsolato di Gallia per cinque anni, a partire dal 60 a. C. Quel che ottenne Crasso non è ben noto, ma non è difficile immaginare quando si pensi ai fortissimi interessi finanziari di questo banchiere antico. I due difensori delle libertà repubblicane, Cicerone e Catone, furono allontanati da Roma: il primo condannato all'esilio per aver represso la congiura catilina senza seguire le forme regolari del processo criminale; il secondo impegnato in una meschina ed estenuante impresa contro l'isola di Cipro.

Il triumvirato funzionò molto bene, anche a causa dell'abile attività intermediaria di Giulia, figlia di Cesare, andata sposa a Pompeo. Col convegno di Luca del 56 a. C. esso fu rinnovato, per altri 5 anni, stabilendosi, in aggiunta, che Pompeo avrebbe rimasto a Roma, per controllare la situazione, e che Crasso avrebbe lasciato i forzati per intraprendere una campagna contro i Parti in Asia. Intanto Cesare aveva iniziato assai energicamente la sua azione per sottomettere a Roma la *Gallia transalpina*, che, liberata degli invasori Elviati e dal Germano di Arverno (58 a. C.), si avviava a diventare una vastissima provincia romana.

173. *Truce fra Pompeo e Cesare.* — Malgrado l'apparente concordia, i segni premonitori del conflitto fra Cesare e Pompeo già si annunciavano. Pompeo invidiava fortemente la recente gloria di Cesare e la nobiltà senatoria, accertata finalmente da dove provenisse il pericolo vero, non perdeva occasione per sobillarla, approfittando della sua presenza a Roma. Il 54 a. C. Giulia morì e Pompeo si trovò sottratto al potente influsso che Cesare esercitava, per mezzo della

figlia, fra le sue stesse pareti domestiche. Il 53 a. C. Pircuto Crasso trovò morte ingloriosa nella lontana Siria. Nello stesso anno Cesare era impegnato a tutt'orlo con la ribellione gallica, capeggiata dall'indomabile Vercingetorice. Ma il ritorno di Cesare in patria era questione di poco tempo ancora, e tutti sapevano che egli non avrebbe ripreso l'arrivo di Pompeo a Brindisi.

Parve, per un momento, che Cesare fosse per avere la peggio. I popolari si erano divisi da tempo in due fazioni: quella di Crasso, nemico di Cicerone, e quella di Milone, che vedeva con sèto la politica di Cesare. Milone era riuscito ad ottenere il rimpatrio di Cicerone (57 a. C.), ma Clodio gli aveva giurato odio eterno. Gli episodi di banditoria politica si svolgevano ad ogni angolo della città. Il senato pensò di far nominare, nel 54 a. C., Pompeo console unico ('*consul sine collega*') e credette, in tal modo, di essersi garantito un asbergo sicuro contro Cesare. Gravissima intrusione alla costituzione, perchè non solamente veniva ad essere violato il principio della dualità della magistratura consolare, ma veniva inoltre, la magistratura consolare, a trovarsi affidata a persona che era già, per altri verso, proconsole.

Dal suo canto, Cesare non si faceva illusioni. Molteplici amici lo tenevano informato del retroscena politico della vita di Roma. Egli sapeva che Pompeo e la *nobilitas* gli erano irriducibilmente contrari. Già l'aspro Catone, il quale aveva fatto ritorno dalla gran spedizione cipriota, aveva pubblicamente proposto che egli fosse consegnato ai Germani, per ripagarli moralmente di una strage di donne e bambini che aveva ordinato. Solo che per un momento egli aveva abbandonato l'esercito e si fosse fatto abbandonare da questo, era pronta il processo penale contro di lui per le vere o false malversazioni, per gli omicidi e gli atti arbitrari operati in Gallia. La sua sorte era, dunque, legata all'esercito. Egli decise che non avrebbe lasciato il proconsolato, se non fosse già stato eletto al consolato per lo stesso anno.

Ma ecco che Pompeo fa votare in Roma una legge per cui non si può ritenere il consolato se non a distanza di 10 anni dal consolato precedente: Cesare, che era stato console il 59, non avrebbe potuto tornare ad esserlo se non nel 49 a. C. Inoltre il senato avanzò la tesi che il secondo proconsolato di Cesare debba dichiararsi decaduto il 31 dicembre del 59 a. C. (anziché il 31 dicembre del 49) perchè il quinquennio relativo deve farsi decorrere dalla data in cui il secondo proconsolato è stato concesso (55 a. C.). Breve: si cerca con ogni mezzo di fare di Cesare un privato cittadino per l'anno 49 a. C., e si spera che in quell'anno lo si possa agevolmente rendere innocuo.

174. *La guerra civile.* — Alla fine del 50 a. C. Cesare, venne, dunque, dichiarato decaduto dal proconsolato gallico e richiamato in

Patria. 'Pro bono pacis' egli non dette un reciso rifiuto, ma pretese che almeno si disponesse che anche Pompeo decadesse dal proconsole di Spagna e di Africa. Ma il senato, accecato dall'odio, gli fece ordinare dai consoli di far ritorno immediatamente a Roma, sotto pena di sentirsi dichiarare nemico della patria.

Cesare esitò, ma non aveva in realtà altra scelta, per evitare la rovina personale, se non di portare le armi contro Roma. Nel gennaio del 49 il suo esercito passò il Rubicone, lo scarso fiumicello che segnava il confine di Roma con la Gallia Cisalpina, e mosse contro la città, senza incontrare resistenza.

In Roma Cesare entrò il 1° aprile del 49 a. C. Poi che Pompeo e molti senatori erano fuggiti a Brindisi e di qui si erano imbarcati per Durazzo, egli decise di portarli all'estrema disfatta, ma prima gli fu necessario sconfiggere il potente esercito proconsole di Pompeo in Spagna. Condotta a termine questa difficile impresa, mosse vela per l'Epiro, ove si era rifugiato Pompeo, travolgendone i seguaci a Farsulo (48 a. C.). Pompeo, salvo per miracolo, riparò presso il re di Egitto, TOLOMEO DIONISIO, che lo tradì e lo uccise, consegnandone il capo a Cesare che sopravveniva. Prima di muoversi dall'Egitto, Cesare, cedendo alle richieste di Cleopatra, sorella di Tolomeo, stabilì di dividere il regno fra i due: ma Tolomeo sollevò il popolo contro di lui, costringendolo ad una fortunosa campagna di repressione. Domata la rivolta egiziana, nella quale lo stesso Tolomeo trovò morte, Cesare assegnò il regno a Cleopatra e tornò finalmente a Roma, ove lo attendeva il fido MARCO EMILIO LEPIDO.

Le ultime due azioni militari di Cesare furono rese necessarie dalle resistenze dei pompeiani e dei membri del partito senatorio. Nel 46 a. C. egli sconfisse a Tapso, in Africa, un esercito di cui faceva parte Catone, che si uccise poi ad Utica. Nel 45 a. C. tornò nuovamente in Spagna a sconfiggerci, a Munda, l'ultimo esercito pompeiano, raccolto dai due figli del suo rivale, Cneo e Sesto POMPEO.

175. *La dittatura di Cesare.* — Un giudizio preciso sulla personalità di Cesare come capo dello Stato non è possibile dare, perchè ben poco egli rimase in Roma, dal 49 al 45 a. C., e perchè egli cadde vittima, a breve scadenza dal trionfo, di una congiura ordita da ostinati partigiani della reazione senatoria (Idi di marzo del 44 a. C.).

Una cosa è assolutamente certa: che, come sempre è avvenuto di tutti coloro che hanno tratto le loro fortune dall'appoggio delle masse, egli fu, una volta giunto al potere, decisamente antidemocratico. Delle masse egli cercò e volle l'evazione ed i tumultuosi entusiasmi, ma ben poco, e forse nulla di concreto, egli fece per migliorare

la loro educazione politica, per renderle veramente degne della partecipazione alla vita dello Stato. Che anzi Cesare fu quegli che maggiormente operò per fare dei cittadini romani una schiera compatta di entusiasti per definizione e di osannanti professionali.

Se Cesare avesse vissuto ancora qualche anno, il suo programma politico si sarebbe, a nostro parere, chiarissimamente sviluppato nel senso della monarchia assolutistica, e più precisamente di una monarchia assolutistica a tipo orientale, quale la si incontrerà in Roma a partire dal III sec. d. C. È vero che Cesare fu di educazione squisitamente occidentale, ma è anche vero che i suoi tempi furono quelli in cui irruperono in Roma, non più frenati da alcuna resistenza dei 'laudatores temporis acti', le tendenze, i riti, i costumi ed i malcostumi orientali. Del resto, non è possibile arguire altrimenti a chi ponga mente all'operato politico di Cesare nei pochi anni di sua residenza in Roma. Del tutto esautorato il senato (i cui membri furono portati da 600 a 900 e furono trascelti per ogni ceto, persino tra i Galli e i semplici soldati), accentrando tutte le cariche maggiori in Cesare, ricoperto questi di prerogative e di onori quasi divini. È chiaramente visibile in tutto ciò il profilarsi del concetto del monarca assoluto, quale 'dominus et deus'.

Comunque sia, le Idi di marzo troncarono il programma di Cesare prima ancora che potesse mettere solide radici. La repubblica ricadde in agitatissime lotte intestine, ma per breve tempo ancora, chè subito si profilò eminente la geniale ed equilibratrice personalità di Ottaviano.

176. *Gli avvenimenti successivi all'uccisione di Cesare.* — La congiura anticesariana coinvolgeva un'ottantina di famiglie del ceto senatorio. Capi ne erano stati CAIO CASSIO LONGINO, un antico pompeiano solo apparentemente ravveduto, e lo stesso MARCO GIUNIO BRUTO, amatissimo dal dittatore. Pareva, dunque, che l'assassinio di Cesare dovesse significare la restaurazione dell'oligarchia senatoria, nello spirito della reazione sillana.

Ma i congiurati non seppero assolutamente sfruttare la situazione. Stremati dalla loro stessa audacia, paventando le ire del popolo e dei veterani di Cesare, essi non si impadronirono del potere, ma si asserragliarono in Campidoglio, quasi già si sentissero assediati dalle turbe esagitato. Della assurda situazione creatasi seppe magistralmente approfittare il console MARCO ANTONIO, compagno d'armi di Cesare, che indusse il popolo a sollevarsi contro i congiurati, costringendo questi ultimi a riparare ingloriosamente in Oriente. Il testamento di Cesare, letto da Antonio al popolo in occasione dei funerali del dittatore, apprese ai popolari che Cesare li aveva magnificamente beneficiati con ricchissimi lasciti, incaricando dell'esecuzione dei medesimi un suo pronipote, CAIO OTTAVIO, nominato

figlio adottivo ed erede. Bastò questo a determinare la disgrazia degli anticesariani.

Per un momento Antonio pensò, forse, di poter succedere nella dittatura a Cesare, mettendosi d'accordo con l'altro compagno di costui, Lepido. Ma il giovanissimo pronipote di Cesare, Caio Ottavio, cui spettava ormai, in virtù dell'adozione testamentaria, il nome di CESARE OTTAVIANO, sopravvenne dall'Epiro a Roma a reclamare i suoi diritti. Antonio, da quell'avido avventuriero che era, non volle saperne di trasmettere ad Ottaviano il patrimonio mobiliare di Cesare, di cui si era già impadronito. Certamente egli sottovalutò l'imberbe avversario, e mal gliene incolse, perché la tempra di Caio Ottavio si rivelò ben presto del tutto eccezionale.

Contro Antonio Ottaviano non ricorse alla forza, di cui del resto non ancora disponeva, ma ricorse alla legalità, un'arma assai insidiosa, se adoperata da una mente fredda e capace. Mentre insisteva a chiedere per le vie di giustizia il soddisfacimento dei suoi diritti, egli non esitò, per ingraziarsi le masse, a vendere tutti i beni del prozio a lui pervenuti, onde dare esecuzione ai vistosi legati che Cesare aveva fatti al popolo. L'aria di Roma si rese assai insalubre per Antonio, che passò a costituirsi un esercito a Modena, ove lo inseguirono le truppe regolari della repubblica al comando dei consoli AULO INZIO e VINO PANSA.

177. *Il secondo triumvirato e la vittoria di Ottaviano.* — Ben presto, però, Ottaviano si avvide che il senato fustava in lui una persona malfida per le libertà repubblicane. La sua decisione fu rapidissima. Alla testa di un esercito suo personale egli mosse contro Roma e la occupò; dopo di che, per evitare una sanguinosa guerra civile con Antonio e Lepido, si accordò con costoro, costituendo un triumvirato quinquennale 'rei publicae constituendae causa', con poteri illimitati, il quale fu sancito da una apposita legge (*lex Titia de triumviris*: 43 a. C.).

I primi effetti del secondo triumvirato furono l'eliminazione delle ultime resistenze aristocratiche in Roma (e fu in questa occasione che Cicerone perse la vita), nonché la guerra contro l'esercito raccolto in Oriente da Cassio e Bruto. Gli anticesariani furono sconfitti decisamente a Filippi in Macedonia (42 a. C.), ed i loro capi si uccisero. I vincitori si spartirono l'impero nel modo seguente: Lepido ebbe l'Africa, Antonio l'Oriente ed Ottaviano si assegnò il compito di rimanere in Roma a sorvegliare ogni velleità reazionaria del senato.

In capo a pochi anni, mentre Lepido moriva in Africa e Antonio al'imperatore in Oriente fra il lusso ed i vezzi della regina Cleopatra, Ottaviano divenne signore incontrastato dell'Italia romana. Il conflitto risolutivo fra Antonio ed Ottaviano non tardò

a scoppiare, ma Ottaviano riportò la vittoria nella battaglia navale di Azio (31 a. C.), Antonio e Cleopatra si uccisero.

Dopo la vittoria di Azio Ottaviano apparve l'arbitro delle sorti di Roma. Egli conservò sino a tutto il 22 a. C. la carica straordinaria di triumviro. Nello stesso anno 32 a. C., scadendo il triumvirato, egli fece organizzare dai suoi amici una solenne acclamazione plebiscitaria delle sue virtù (*coniuratio Italiae et provinciarum*) e approfittò di questo per non dismettere nemmeno negli anni seguenti i suoi poteri di alto comando degli eserciti. Nulla vietava, nella infiacchita repubblica, che si protracesse ancora per molti anni questa situazione straordinaria a favore di Ottaviano, ma il genio politico di questi, unito alla sua grande moderazione, seppe mettervi lampesivamente fine, a tutto vantaggio della conservazione, ancora per qualche secolo, della repubblica romana.

Nella storica seduta in senato del 13 gennaio 27 a. C., Ottaviano dichiarò vendicata la morte di Cesare e ristabilita la pace civile; laonde chiese di ritirarsi a vita privata. L'abile mossa politica, che non era stata disgiunta da un'avveduta preparazione degli avvenimenti, determinò un moto di riconoscenza del senato e del popolo e spinse l'uno e l'altro a pregare Ottaviano di rimanere il sommo 'moderator rei publicae', anche in vista della non pacificata situazione in alcune provincie. Si aprì, pertanto, un nuovo periodo storico della civiltà e dello Stato romano.

§ 9. LA REPUBBLICA DEMOCRATICA

I. 178. *QUADRO GENERALE.* — La repubblica nazionale romana, di cui già si è illustrata la struttura generale (v. n. 141-146), si manifestò ben presto (sec. III a. C.) uno Stato a governo aperto, cioè democratico, sebbene a regime pratico spiccatamente conservatore.

Gli storici di Roma sono soliti negare il carattere di vera democrazia al governo repubblicano dei sec. III-I a. C. e preferiscono ravvisare in esso una forma di aristocrazia, nel senso di oligarchia, per un duplice ordine di considerazioni: da un lato, perchè le assemblee popolari erano costituite in modo da conferire assai maggior peso ai cittadini delle classi abbienti; dall'altro, perchè le cariche pubbliche e il *senatus* passarono praticamente nelle mani di un ristretto numero di ricche famiglie, costituenti la *nobilitas* (v. n. 163). Ora, che la democrazia romana fosse ordinata in maniera da porre ai posti direttivi i cittadini migliori di tutti (o meglio, ritenuti migliori dalle assemblee elettive) è verità indiscutibile: se in questo senso si parlasse di aristocrazia di governo di Roma, non si verrebbe certo a contestare che il governo repubblicano assumesse in breve carattere democratico. Ma poi che da molti si parla, come

si è accennato, di un'aristocrazia romana nel senso di oligarchia, di governo chiuso, precluso nelle sue funzioni più delicate e importanti alle masse dei meno abbienti e degli *ignobiles*, noi pensiamo che la negazione del carattere democratico del governo della *respublica* è priva di ogni fondamento e va respinta. L'innegabile posizione di favore assegnata dall'ordinamento ai più abbienti non significò, infatti, impossibilità per gli altri *cives* di ottenere la stessa condizione, potendo bene la fortuna economica delle varie famiglie variare, sia in aumento che in diminuzione; quanto al fenomeno che praticamente le alte cariche ed i seggi in senato rimanevano assegnati nel seno della *nobilitas*, non bisogna dimenticare che ciò non avveniva perchè fosse stabilito dall'ordinamento, ma avvenne sempre e soltanto in virtù della libera determinazione delle assemblee popolari, le quali avrebbero anche potuto (come talvolta fecero) levare alle magistrature maggiori *honores novi non nobilitas*.

La verità è che, come già si è accennato, se il governo della *respublica* nazionale romana fu indiscutibilmente democratico, tuttavia fortemente conservatore fu in pratica il regime di esso, cioè il suo modo di funzionamento. Regime conservatore sia nel senso che l'ordinamento riservò una situazione di maggiore influenza politica ai discendenti dell'antico patriziato e, sopra tutto, alle classi sociali più abbienti, sia nel senso che gli stessi *cives* Romani mostrarono tendenza a concentrare i supremi poteri politici in una classe ristretta e specializzata, che fu quella dei *nobiles*.

Le caratteristiche ora illustrate del governo della *respublica* nazionale romana risulteranno ancora più chiare attraverso una succinta analisi della sua evoluzione nelle tre fasi in cui si è diviso il periodo storico della *respublica nazionale* (v. n. 147).

179. *La formazione della democrazia repubblicana.* — La democrazia romana non sorse contemporaneamente alla *respublica*, ma si formò e si precisò nel corso della fase di assestamento della *respublica nazionale romana* (367-283 a. C.; v. n. 148-152).

La riforma, che la tradizione attribuisce alle leggi *Liciniae-Sextiae* del 367 a. C. costituì indubbiamente un colpo mortale per l'esclusivismo patrizio delle funzioni di governo, caratteristico dello Stato quiritario, ma non significò, tuttavia, immediata instaurazione di un governo democratico in Roma. Il governo della *respublica* fu un governo solo parzialmente aperto al popolo, non tanto perchè i *plebei* rimasero estranei al *comitia curiata* e ad alcuni sacerdoti più importanti, quanto perchè i *patricii* riuscirono a mantenere la esclusiva di alcune cariche (uno dei due posti di *consul*, la carica di *praetor minor* o, poco più tardi, quelle di *censores* e di *aediles curules*) e perchè, inoltre, nel nuovo senato patrizio-plebeo rimase privilegio dei senatori patrizi (*patres*), con esclusione di quelli plebei

(*conscripti*), la espressione della *auctoritas*, tuttora richiesta per la conferma delle deliberazioni dei *comitia centuriata*.

Le rinnovate agitazioni della *plebs* valsero, nei decenni che seguirono, a far cadere uno ad uno tutti gli accennati privilegi politici del patriziato. Le tappe principali di questo processo storico furono segnate dalle *leges Publilia Philonis* del 339 a. C. e dalla *lex Hortensia* del 287 a. C.: le prime riconobbero ufficialmente il *concilium plebis* e le magistrature plebee, conferendo ai *tribuni plebis* il potere dell'*intercessio* avverso gli atti di ogni altro magistrato, ed equipararono probabilmente i *conscripti* ai *patres*, con la conseguenza che i primi parteciparono agli atti di *auctoritas* senatoriale; la seconda equiparò pienamente alle *leges publicae* i *plebiscita* votati nel *concilium plebis*.

180. *L'apogeo della democrazia repubblicana.* — Nella fase di apogeo della *respublica nazionale romana* (283-146 a. C.; v. n. 153-159), i vari istituti di governo, sorti alquanto disordinatamente e in tempi diversi, ottennero una migliore disciplina e tesero fortemente ad amalgamarsi e ad armonizzarsi l'uno con l'altro, con l'effetto di un funzionamento veramente mirabile della complessa macchina governativa repubblicana.

Il processo di riordinamento e di amalgamazione delle istituzioni governative romane fu particolarmente intenso in ordine alle assemblee popolari. Ridotti i *comitia curiata* ad una vuota forma, furono riordinati i *comitia centuriata* e si procedette ad una loro riforma organica per adeguarli al numero definitivo delle *tribus* territoriali; i *concilia plebis tributa* si accollarono, oltre la elezione dei *ed. magistratus plebis*, particolarmente il compito della legislazione di diritto privato, riducendo il lavoro dei più macchinosi *comitia centuriata*; sorse, infine, la nuova e più agile assemblea detta del *comitia tributa*, che divenne il nucleo di tutto il sistema assembleare romano. Ma particolarmente esemplare, nella fase di apogeo, fu il processo di armonizzazione tra le tre branche del governo repubblicano: *comitia, senatus, magistratus*. Lo storico Polibio (2, 5) espresse la sua ammirazione per il sistema di governo romano in un giudizio rimasto famoso: la *respublica romana* era riuscita, secondo egli disse, a superare ed a conciliare in un'armonia superiore le tre classiche categorie aristoteliche (monarchia, aristocrazia, democrazia), rifuggendo dagli svantaggi di ciascuna e presentando i vantaggi di tutte e tre.

Sin che non degenerò in partito politico, la *nobilitas* senatoria fu l'elemento sociale che meglio servì ad assicurare il retto funzionamento dell'organizzazione di governo repubblicana. Composta di uomini espertissimi della vita politica e ad essa totalmente e disinteressatamente dedicati, sorretta dalla fiducia unanime del popolo,

periodicamente riconfermantesi nelle elezioni comiziali, la *nobilitas* seppe evitare le oscillazioni e i cedimenti della politica romana e seppe garantire la continuità e la stabilità di cose pur nei momenti, non rari, di pericolo e di sfortuna.

181. *La crisi della democrazia repubblicana.* — Una delle principali cause della crisi della *respublica* nazionale romana (146-27 a. C.; v. n. 160 ss.) fu appunto la crisi della democrazia repubblicana, la quale fu, a sua volta, fortemente influenzata e aggravata dalle altre cause concomitanti.

Essenzialmente, la crisi della democrazia repubblicana dipese da due ragioni: da una parte, l'irrigidimento della *nobilitas* e la sua tendenza ad assumere un vero e proprio monopolio delle funzioni direttive di governo; dall'altra, la sproporzione tra la piccola *respublica* ed il suo *imperium*, donde la sempre maggiore difficoltà di amministrare un così vasto e vario territorio. La corruzione, la lotta di classe, i personalismi fecero il resto e l'ammirevole armonia elogiata da Polibio scomparve. Disorientato, stanco, non più cosciente di sé e della sua forza, il popolo si adattò ad una compiacente votazione, nelle assemblee, secondo i desideri dei suoi idoli del momento e, rinunciando al solerte e continuo controllo della situazione politica, si adagiò nella esagerata fiducia in essi e nella loro superiore intelligenza.

Risultato di questa situazione fu che, sempre più spesso, le assemblee popolari passivamente conferirono a questo e a quello poteri eccezionali di eccezionale durata. Di questi *imperia extraordinaria* fu particolarmente pieno il sec. I a. C.

II. 182. LA POPOLAZIONE DELLA 'RESPUBLICA' NAZIONALE ROMANA. — Caratteristica peculiare della concezione della *respublica* fu che in essa il popolo si ritenne formato esclusivamente dai cittadini: 'populi appellatione universi cives significantur, connumeratis etiam patriciis' (GAL. 1.3.). A differenza di quel che avviene negli Stati moderni, i non cittadini non furono considerati membri della popolazione, sia pure nella condizione di sudditi, neanche se risiedessero permanentemente nel territorio romano: essi furono, invece, considerati e denominati in blocco *peregrini*, cioè estranei alla *respublica* e, tutt'al più, sudditi dell'*imperium Romanum*.

Civis Romanus, cioè membro del *populus Romanus*, si ritenne essere chiunque facesse parte della nazione romana, e cioè presentasse i seguenti requisiti: a) l'appartenenza alla specie umana; b) l'esistenza in *rerum natura* (non erano considerati *cives* i nascituri, i nati morti, i defunti); c) la libertà (non erano *cives* i *servi*, perchè oggetti e non soggetti di rapporti giuridici); d) l'inerenza per nascita, naturalizzazione o manumissione dalla schiavitù alla comunità nazionale romana.

La presenza di questi presupposti non era di per sé sola sufficiente a conferire al *civis Romanus* la piena o semi-piena capacità di partecipazione al governo della *respublica*, ma era necessaria affinché si potesse godere della tutela dell'ordinamento giuridico romano. In particolare, la sussistenza dei suddetti requisiti faceva sì che *tutti* fossero, almeno potenzialmente, capaci di essere soggetti di rapporti giuridici privati, di *tutti* i rapporti giuridici privati previsti e regolati dall'ordinamento giuridico romano: la effettiva capacità di diritto privato era condizionata all'ulteriore requisito dell'autonomia familiare, vale a dire alla situazione di *pater* o *mater familias* o, comunque, di esente dalla soggezione alla altrui *patria potestas* (tali le *virgines Vestales*).

183. *I requisiti necessari per la partecipazione al governo.* — Rispetto alle funzioni di governo, per il godimento della cd. *capacità di diritto pubblico*, il requisito dell'autonomia familiare era del tutto irrilevante: poteva, dunque, accadere che un *filius familias*, pur essendo incapace di rapporti giuridici privati, rivestisse una carica pubblica e fosse, *iure publico*, in una situazione di preminenza di fronte al suo *pater familias*. Per la capacità di diritto pubblico erano, peraltro, richiesti ulteriori requisiti, la cui mancanza faceva sì che si fosse considerati *cives imminuto iure*, variamente limitati o anche totalmente privi di partecipazione al governo. Scomparve, peraltro, in questo periodo la categoria dei cittadini meramente nominali, esistita nel periodo arcaico (v. n. 80), perchè le *mulieres*, a differenza di allora, ebbero riconosciuta la capacità potenziale di diritto privato, pur essendo rigorosamente escluse da ogni partecipazione alle funzioni di governo.

(a) Ai *cives optimo iure* era riconosciuta la piena capacità di diritto pubblico, concretantesi in particolare nella facoltà di votare nelle assemblee (*ius suffragii*) e nella facoltà di presentarsi candidati alle cariche pubbliche (*ius honorum*). I requisiti specificamente e suppletivamente richiesti a quest'uopo furono: a) l'*ingenuitas*, cioè la nascita da madre libera, b) la nascita da cittadini romani o la naturalizzazione piena. Oltre questo secondo requisito, va precisato che si ritenne sufficiente la nascita da unione (anche extramatrimoniale) tra un *civis Romanus* (maschio o femmina) e un *peregrinus* munito di *ius connubii* con i cittadini romani; surrogato della nascita romana fu la naturalizzazione del *peregrinus* (*civitatis donatio*), disposta, con l'esplicita concessione della *civitas optimo iure*, mediante una *lex rogata* o *data*, sia a favore di singole persone (*civitas singillatim*) che di intere comunità (per es., i socii Italici).

(b) *Cives imminuto iure* furono: a) i *libertini*, e più precisamente gli schiavi liberati (*manumissi*) in uno dei modi previsti dal *ius civile* (*testamento, vindicta, census*), i quali erano privi del *ius*

honorum, della capacità di rivestire cariche sacerdotali, del *connubium* con gli *ingenui*, ed erano inoltre concentrati, ai fini del *ius suffragii*, in una sola *centuria* (quella dei *capite censiti*) e in una sola *tribus* (l'Esquilina, a partire dal 168 a. C.); b) le *mulieres*, escluse dal *ius suffragii* e dal *ius honorum*, ma non da certe cariche sacerdotali (*virgines Vestales*); c) i *municipes sine suffragio* (cd. *Caerites*, in ricordo del caso di Caere, che fu il primo in ordine di tempo, 353 a. C.), privi di ogni diritto politico, ma tenuti al servizio militare; d) i cd. *aerarii*, cioè i cittadini puniti con l'esclusione dalle *tribus* e l'ammissione nella *centuria* degli *aerarii*, i quali si distinguevano in *infames* (condannati in giudizi infamanti), privi di *ius honorum* e di obblighi militari, e *ignominiosi* (colpiti da *nota censoria*), limitati soltanto nel *ius suffragii*; e) gli ultrasessagenari, esclusi dai *comitia centuriata*.

La capacità di diritto pubblico non conferiva di per se sola la possibilità di usare delle facoltà da essa implicata. Per poter concretamente compiere atti di voto e di autocandidatura (*capacità di agire iure publico*) occorreva la presenza di ulteriori requisiti, tra cui, principalmente: a) la sanità mentale (incapaci di atti politici furono i pazzi, *furiosi*, limitatamente al tempo della demenza), b) la età minima richiesta per i singoli atti (per es., la *pubertas* per la partecipazione ai *comitia tributa*, i 17 anni per l'iscrizione ai *comitia centuriata*, i minimi prescritti dalla *lex Villia annalis* per la candidatura ai vari *honores*).

184. *La perdita e la variazione della qualifica di cittadino.* — La perdita e la variazione della qualifica di cittadino dipendevano dal venir meno dei requisiti richiesti. Si parlava, in particolare, di *capitis deminutio maxima* (perdita della libertà), *media* (perdita dei soli requisiti di cittadinanza), *minima* (mutamento dello *status familiaris*). Casi speciali di *capitis deminutio media* furono: la *relectio civitatis*, risultante dal fatto che un cittadino avesse acquistato un'altra cittadinanza; l'*interdictio aqua et igni* del condannato a pena capitale; l'*exilium* volontario dell'accusato di un *crimen*, prima della condanna; la revoca della cittadinanza a cittadino naturalizzato (*ademptio civitatis*), operata con legge o per senatoconsulto autorizzato da una legge. Nel caso di *capitis deminutio per relectio civitatis*, così come in alcuni casi di *capitis deminutio maxima* (prigionia di guerra, *deditio per patrem patratam* di un cittadino colpevole al popolo straniero offeso), si affermò consuetudinariamente l'istituto del *postliminium*, in forza del quale il *reversus ab hostibus* riacquistava tutti i suoi diritti come se non li avesse mai perduti.

III. 185. IL TERRITORIO DELLA 'RESPUBLICA' NAZIONALE ROMANA. — La concessione della repubblica come *res populi Romani* implicò che per territorio della *respublica* nazionale romana non si intendesse tutto il territorio stabilmente assoggettato da Roma, ma soltanto il territorio abitato dai *cives Romani*, cioè dal *populus Romanus Quiritium*.

Territorio abitato stabilmente dai *cives Romani* non si limitò ad essere, con l'andar del tempo, il solo territorio dell'*urbs* e del contado circostante. Esso si estese dapprima all'Italia centrale, poscia, avvenuto il riconoscimento della *civitas* agli Italici (88 a. C.), a tutta la penisola, presentando tuttavia numerose soluzioni di continuità e non meno numerose appendici lontane, costituite queste ultime dalle *coloniae civium Romanorum* disseminate un po' dovunque nel territori di conquista, a guisa di ridotte avanzate della potenza romana. Dal punto di vista politico, cioè dal punto di vista dell'amministrazione della *respublica* nel suo complesso, tutte queste zone furono fittiziamente considerate facenti parte della *civitas* e di suoi distretti interni. Dal punto di vista amministrativo locale, cioè dal punto di vista dell'amministrazione delle singole comunità lontane da Roma, fu necessario conferire a queste ultime sui rispettivi territori una certa quale autonomia parapolitica, riconoscendo in esse il carattere di enti parastatali o antarchici (v. n. 215 a.).

186. *Le ripartizioni del territorio cittadino.* — Il territorio cittadino era costituito dalla *urbs*, divisa nelle quattro *tribus urbanae* (Suburana, Palatina, Esquilina, Collina), e dall'amplesimo *ager* circostante, ripartito in 31 *tribus rusticae* (Aemilia, Camilla, Claudia, Cornelia, Fabia, Galeria, Horatia, Lemonia, Menenia, Papiria, Pollia, Pupinia, Romilia, Sergia, Voltina, Voturia o Veturia, Cinstumina, Stellatina, Tromentina, Sabatina, Arniensis, Pomptina, Publilia, Maecia, Scaptia, Ostentina, Palerna, Aniensis, Teretina, Velina, Quirina).

Salvo eccezioni, tutti i *cives* erano distribuiti nelle 35 *tribus* sulla base dei seguenti criteri: i non proprietari di terre (*proletarii*) erano assegnati alle *tribus urbanae*; i proprietari di terre (*adidati*) erano assegnati alla *tribus* in cui si trovava il terreno oggetto del loro *dominium*, oppure, in caso di più proprietà site in *regiones* diverse, in una di quelle *regiones* a scelta dei censori; gli uni e gli altri, salvo le donne, usavano far seguire al proprio nominativo, nelle scritture, le prime tre lettere del nome della propria *tribus* (es.: *Rom, Ter, Qui*).

L'appartenenza alle *tribus* aveva per i *cives* grande importanza, dato che la partecipazione a certe assemblee avveniva *tribuitim*. Appunto per ciò sorse l'uso di fingere che anche i *coloni* romani e i *municipes cum suffragio et iure honorum* facessero parte, con il terreno di loro proprietà, di questa o quella *tribus*.

IV. 187. IL GOVERNO DELLA 'RESPUBLICA' NAZIONALE ROMANA. — La formula caratteristica, che sin dall'inizio servi a designare il governo democratico della *respublica* nazionale romana, fu la formula 'Senatus populusque Romanus'. Le origini di essa sono da ricercare nel periodo di crisi dello Stato quiritario, allorché le deliberazioni assembleari del *populus* dell'*exercitus centuriatus*, di per sé invalide, erano convalidate dall'*auctoritas patrum* (v. n. 91). Nel periodo preclassico, divenuta l'assemblea del *populus* una assemblea deliberante dello Stato (*comitia centuriata*), permase a lungo l'esigenza dell'*auctoritas senatus*, e l'espressione *Senatus populusque* passò a significare che ogni deliberazione nell'interesse della *respublica* era, in ultima analisi, da ricondursi alla volontà del *populus*. Invero, pur essendo al *magistratus populi Romani* conferita una larga sfera di autonomia, essi erano pur sempre, salvo eccezioni, eletti dal *populus* dei *comitia*, il quale era, dunque, il centro motore di ogni attività del governo.

Sulla struttura generale del governo repubblicano influì potentemente la vecchia tradizione cittadina, con la sua tripartizione degli organi di governo (v. n. 83). Vi fu di più: i vecchi e superati organismi cittadini non furono aboliti, ma o si mutarono, adattandosi alle nuove esigenze, o rimasero in vita come residui privi di funzioni pratiche. Questa coesistenza di organismi vecchi con organismi nuovi è particolarmente evidente, come si dirà, nel campo delle assemblee popolari.

188. A) *Le assemblee popolari*. — Elemento centrale e fondamentale del governo della *respublica* nazionale romana furono le assemblee popolari, dette *comitia* se comprensive di tutti i *cives*, *concilia* se comprensive della sola *plebs*, *contiones* (*populi* o *plebis*) se riunite a mero scopo di *meeting*, cioè per ascoltare discorsi o dibattiti.

La convocazione dei *comitia* e dei *concilia* avveniva in base ad un *edictum* del magistrato presidente e doveva precedere di un *trivium* (24 giorni) il giorno della deliberazione, da fissarsi tra i *dies comitiales*. Minute regole procedurali di carattere religioso erano dettate per la riunione: essa poteva essere aperta solo in caso di *auspicia* favorevoli e doveva essere interrotta e annullata se sopravvenissero *auspicia* sfavorevoli e *caelo* ('Iove tonante vel fulgurante') oppure e *diris* (particolarmente, l'attacco epilettico di un partecipante: *morbus comitialis*).

Il voto era originariamente pubblico e veniva dato oralmente ad appositi *rogatores*, che lo marcavano con dei punti su tavolette cerate. Nella seconda metà del sec. II a. C. il voto fu, peraltro, reso segreto dalle cd. *leges tabellariae*: la *lex Gabinia* (139 a. C.) per la *creatio magistratum*, la *lex Cassia* (137 a. C.) e la *lex Caecilia* per i

iudicia, la *lex Papiria* (131 a. C.) per le *leges*. In virtù di questa riforma il voto fu segnato su *tabellae*, che ciascun votante deponesse in apposite *cistae*, custodite dai *rogatores* e sorvegliate da *custodes* inviati dalle altre *centuriae* o *tribus*; lo spoglio era fatto dai *distributores* e il risultato finale era proclamato dal magistrato (*renuntiatio*).

Le assemblee popolari della *respublica* furono le seguenti, elencate in ordine di età: i *comitia curiata*, i *comitia centuriata*, i *concilia plebis*, i *comitia tributa*.

189. I 'comitia curiata'. — I *comitia curiata* si mantennero nella *respublica* soltanto per motivi di tradizionalismo, tuttora privi di funzioni deliberative. Sin dalla fase iniziale del periodo essi furono, probabilmente, aperti alla *plebs*.

Le attribuzioni dei *comitia curiata* furono di carattere politico e di carattere religioso. (a) Come *comitia curiata* in senso proprio essi erano convocati dai consoli o dal dittatore (*magistratus* cd. *patricii*, perché erano stati in origine esclusivamente di estrazione patrizia) per conferire loro l'*imperium* attraverso la tradizionale *lex curiata de imperio*: ma in realtà non fu più il popolo ad essere radunato a questo scopo, bensì un gruppo di 30 *lictore*s, uno per ciascuna *curia*, che ebbe il compito di rappresentare i *cives*. (b) Come *comitia calata* l'assemblea fu, invece, effettivamente convocata, dal *pontifex maximus* o dal *rex sacrorum*, davanti alla sede del *collegium pontificum*, per assistere a vari atti di carattere eminentemente religioso: l'*inauguratio* del *rex sacrorum* e dei *flamines*, la *detestatio* del *sacra gentilicio* per effetto di *adrogatio* o di *transitio ad plebem*, la dichiarazione delle volontà testamentarie (*testamentum calatis comitiis*, divenuto cosa diversa dall'*adrogatio*), la proclamazione delle *nonae* e delle feste relative fatta alle calende di ciascun mese.

190. I 'comitia centuriata'. — I *comitia centuriata* divennero nella *respublica* il *comitatus maximus* e mantennero evidentissime le tracce della loro origine militare sinanche nella denominazione, non rara, di *exercitus urbanus* (Varr. *de Ling. lat.* 6,9).

I *comitia centuriata* potevano essere convocati e presieduti soltanto dai magistrati *cum imperio*: i censori potevano riunirli per il censimento ed il *lustrum* successivo, senza cioè chiedere debbere di alcuna sorta. L'adunanza aveva luogo fuori del sacro *pomerium* cittadino, nel *campus Martius*, secondo rigorose formalità: il magistrato convocante, preso gli *auspicia* favorevoli, ordinava al suo *accensus* di chiamare a raccolta i *Quiritis*; l'*accensus* procedeva al bando, facendo richiamare l'attenzione dei cittadini a suon di tromba; trascorso il *trivium*, il popolo si riuniva all'alba (*prima luce*) nel

Campo marzio ed assisteva al sacrificio celebrato dal magistrato presidente; dopo di che, udita la *rogatio*, passava ai voti. La votazione doveva interrompersi nel momento in cui, al più tardi sul calar della sera, un vessillo rosso, issato sul Gianicolo, veniva ammainato, in ricordo dei tempi in cui era pericoloso sostar fuori delle mura di notte e una vedetta era distaccata dall'*exercitus* per avvisare l'approssimarsi del nemico.

La composizione dei *comitia centuriata* si stabilizzò, nel corso della fase di assestamento del governo repubblicano, su un totale di 193 *centuriæ*, di cui: le prime 18 furono di *equites* e furono composte dai discendenti delle vecchie *gentes* patrizie (che servivano nell'esercito come *equites equo publico*, con cavallo fornito dallo Stato), nonché dai *plebei* che avessero un censo quattro volte superiore al minimo richiesto per la prima classe dei *pedites* (*equites equo privato*). Le rimanenti 175 *centuriæ* furono dette dei *pedites* e furono distinte in 5 classi (rispettivamente di 80, 20, 20, 20, 30 centurie), più 5 *centuriæ* estravaganti, rispettivamente dette dei: *capite censi* (numerati cioè non in base alla ricchezza), *tubicines* (suonatori di tuba), *cornicines* (suonatori di corno), *fabri acurræ* e *fabri signarii* (genio militare). Le classi dei *pedites* erano divise in un numero pari di centurie di *iuiores* (dai 17 ai 15 anni) e di *seniores* (dai 46 al 60 anni).

L'appartenenza alle varie classi fu determinata dapprima dal censo fondiario (rispettivamente: 20, 15, 10, 5, 2 iugeri di terreno in *dominium ex iure Quiritium*); di poi, per una riforma del censore Appio Claudio Cieco (312 a. C.), essa fu stabilita in base al censo mobiliare, cioè alla ricchezza di ciascuno valutata in *asses tribales* (rispettivamente: 100.000, 75.000, 50.000, 25.000, 12.500 assi di proprietà minima); è probabile che, ridottosi successivamente l'avo romano da 12 a 4 oncie (268 a. C.: *as trientalis*), poi a due oncie (241 a. C.: *as sextantalus*), il censo minimo sia venuto automaticamente a ridursi in conseguenza, con l'effetto di permettere l'aumento dei membri delle classi più alte. Da notare che di diritto appartenevano alle *centuriæ* tutti i cittadini, fossero o meno *pater familias*, e che il figlio maggiore di ciascun *pater familias* era iscritto nella classe del *pater*, pur essendo, in quanto *filius familias*, privo di censo.

La votazione dei *comitia* avveniva *centuriatim* e in ordine successivo di classi. Votavano primi gli *equites* e, fra gli *equites*, avevano la precedenza 6 *centuriæ* determinate, dette *sex suffragia*; seguiva la prima classe dei *pedites*, insieme con la quale votavano le due *centuriæ* dei *fabri*; venivano poi le altre classi a chiedere la votazione i *cornicines*, i *tubicines* e i *capite censi*. La raccolta dei voti delle centurie era fatta da un *præco*, il quale annunciava i risultati classe per classe. L'operazione era interrotta non appena si

accertava essersi formata la maggioranza delle centurie; bastava, dunque, che gli *equites*, i *pedites* della prima classe e le due centurie aggiunte a questa (in totale, 100 centurie) avessero manifestato 97 voti informi, perchè la raccolta dei voti cessasse.

191. La riforma dei 'comitia centuriata' e le loro attribuzioni.

— Il sistema dei *comitia centuriata* ora descritto veniva ad essere manifestamente favorevole alle classi abbienti ed ai *seniores*; alle classi abbienti, perchè queste godevano della quasi totalità delle centurie e perchè i cittadini più ricchi, pur essendo ovviamente in numero fortemente inferiore ai meno ricchi, si avvalevano di una ripartizione in 80 centurie della prima classe, contro un totale di appena 95 delle classi successive e dei proletari; ai *seniores*, perchè questi, pur essendo approssimativamente la metà degli *iuiores*, avevano un numero di centurie pari a quello degli *iuiores* stessi.

Al fine di sminuire questo carattere timocratico e gerontocratico dei *comitia centuriata* e, nel contempo, allo scopo di adeguare la ripartizione delle centurie al numero definitivo delle *tribus* (35), nel 241 a. C. i censori AURELIO CORTE e FABIO BUTSONE ottennero una riforma, della quale peraltro si è assai poco e male informati. Secondo l'opinione che ci sembra preferibile (ARANCIO-RUIZ) rimasero intatte le centurie degli *equites*, le centurie della prima classe dei *pedites* furono ridotte a 70 (35 di *iuiores* e 35 di *seniores*), le rimanenti 105 centurie furono divise in 3 classi di 35, abolendosi la distinzione tra *iuiores* e *seniores*. Certo è che i cavalieri non ebbero più il diritto di votare per primi e che questo diritto (cui si assegnava molta importanza per l'onore rappresentato dal primo voto) passò ad una centuria della prima classe estratta a sorte (*centuria prærogativa*). Con la prima classe votava, per un residuo dell'antico privilegio, una centuria dell'ultima classe (*fabri signarii*: forse estratta a sorte fra le quattro delle *tribus urbanae*).

Le attribuzioni dei *comitia centuriata* furono in ogni tempo: a) la elezione (*creatio*) dei magistrati ordinari e straordinari maggiori (consoli, pretori, censori ecc.) e la conferma specifica dei censori eletti (ed. *lex centuriata de potestate censoria*); b) la votazione delle leggi (*leges centuriatæ*: v. n. 235); c) il *iudicium* nelle cause criminali con condanna alla pena capitale (v. n. 236).

192. I 'concilia plebis'.

— I *concilia plebis tributa* erano l'assemblea deliberativa della *plebs*, ordinata per *tribus*. La convocazione di essi era fatta dai magistrati plebei (*tribuni* e *aediles plebis*) senza bisogno di prendere previamente gli *auspicia* (*inauspiciato*). La riunione poteva avvenire dovunque, purchè non oltre il miglio dalla cerchia del *pomerium* (*intra primum urbis miliarium*): solitamente la si teneva nel *forum*.

Le attribuzioni dei *concilia plebis* furono: a) la *creatio* dei ma-

gistratus plebis; b) la votazione dei *plebiscito* (v. n. 233 e 235); c) il *iudicium* in alcune cause per *crimina* passibili di *multa* (v. n. 236).

193. I 'comitia tributa'. — I *comitia tributa* erano l'assemblea deliberativa dell'intero *populus*, ordinato per *tribus*, su convocazione e sotto la presidenza dei *magistratus maiores*.

Questo tipo di *comitia* venne in essere, con tutta probabilità, nel corso del sec. III a. C., dopo che i *concilia plebis* furono assurti, sopra tutto in virtù della *lex Hortensia* del 287 a. C. (v. n. 179), al rango di assemblea deliberativa della *respublica*; parve opportuno, invero, nei casi in cui non fosse strettamente necessario rivolgersi al *comitia centuriata*, ricorrere a questa procedura di convocazione e di voto assai più semplice e sbrigativa. L'adunanza si teneva originariamente nel *forum*, ma fu poi uso procedervi in altri luoghi e preferibilmente nel *campus Martius* (sec. I a. C.). Il voto era espresso *virilim* nel seno delle tribù, *tributum* ai fini della delibera comiziale. La votazione avveniva contemporaneamente nei *saepula* delle varie *tribus*; la proclamazione dei voti delle tribù era, peraltro, fatta col sistema di tirare a sorte la *tribus* da proclamare per prima (*tribus principium*).

Le attribuzioni dei *comitia tributa* furono: a) la *creatio* dei magistrati minori, ordinari e straordinari, nonché di un certo numero (24, nel sec. III a. C.) di *tribuni militum* (ed. *tribuni comitiati*, da distinguersi dai *tribuni Rajuli*, nominati dai consoli); b) la votazione delle leggi per cui non fosse richiesto il voto del *comitia centuriata* (*leges tributae*: v. n. 235); c) il *iudicium* nelle cause passibili di *multa*, se e in quanto la irrogazione della medesima fosse stata fatta da un magistrato non plebeo (v. n. 236).

I *comitia tributa* ebbero anche attribuzioni religiose, e più precisamente il compito di eleggere il *pontifex maximus* (dal 212 a. C.), il *curio maximus* (209 a. C.) e infine, in virtù della *lex Domitia de sacerdotibus* (101 a. C.), i *pontifices*, gli *augures*, i *decemviri sacris faciundis* e i *septemviri epulones*. In questi casi essi erano detti *comitia religiosa*, la presidenza ne era assunta da un *pontifex* e il voto era esercitato da sole 17 *tribus*, estratte a sorte tra le 35 complessive.

194. B) Il 'senatus'. — Se le assemblee popolari furono il centro di propulsione della organizzazione di governo della *respublica*, il *senatus* fu di essa l'organo moderatore e coordinatore, rappresentando essenzialmente la continuità e la coerenza della politica di Roma. La sua importanza, dunque, già alta all'inizio del periodo, andò continuamente aumentando col tempo, sì che, sopra tutto nella politica estera, esso ancor più delle assemblee popolari valse ad esprimere l'atteggiamento della *respublica*.

Il termine d'uso per la designazione dei senatori, sopra tutto nel

discorsi in senato, fu quello di 'patres conscripti', derivato assai probabilmente dal fatto che, all'inizio del periodo, entrarono a far parte del senato, sinora composto dei soli patrizi (*patres*), i *plebei*, come membri aggiunti e in sottordine (*conscripti*). È credibile che originariamente non fosse riconosciuto ai *conscripti plebei* altro che il diritto di esprimere il proprio parere (*dicere sententiam*) in senato: comunque è certo che ben presto, forse in virtù di una *lex Publilia Philonis* del 339 a. C., ogni differenza tra le due categorie di *senatores* venne a cessare. Assai presto cessò anche un'altra limitazione, e cioè quella per cui i *senatores* dovessero essere scelti tra i *seniores* (dal 46 anni in poi): già nel corso del sec. IV a. C. dovette essersi diffusa l'usanza di sceglierli liberamente, senza preoccupazioni di età, sopra tutto tra gli ex-magistrati curuli.

195. La composizione del 'senatus'. — La nomina dei senatori (*lectio senatus*) spettò originariamente ai consoli e ai magistrati straordinari che li rimpiazzavano (per es. il dittatore), i quali peraltro dovettero essere rigidamente limitati dall'uso di non scegliere senatori fuori del novero degli ex-magistrati curuli. Un *plebiscitum Quinctium* del 312 a. C., debitamente ratificato dal *comitia centuriata* (*lex Octavia tribunicia*), trasferì la *lectio senatus* ai censori, stabilendo più precisamente che questi dovessero nominar senatori tutti i cittadini che nel quinquennio precedente avessero coperto, senza demeritare, una magistratura anche non curule ('ut censoris ex omni ordine optimum quemque iurati in senatum legerent'): con ciò i senatori vennero ad essere indirettamente eletti dal popolo, limitandosi i censori a controllare la presenza di particolari requisiti di dignità, di moralità e di agiatezza per ammettere gli ex-magistrati in senato. In via eccezionale, la *lectio senatus* venne operata nel 216 a. C. da un *dictator senatus legendi causa*, nell'81 a. C. da Silla, in qualità di *dictator rei publicae constituendae causa*, nel 48-44 a. C. da Cesare, in qualità di dittatore a vita, successivamente dai *tresviri rei publicae constituendae causa* (Ottaviano, Antonio e Lepido). Da notare che, qualora il novero degli ex-magistrati degni non fosse sufficiente ad integrare il numero dei senatori, i censori erano liberi di scegliere e nominare qualsivoglia altro cittadino: in pratica, tuttavia, ciò non si verificava mai, ed anzi la maggiore difficoltà consisteva nella *proscriptio* degli esuberanti (oltre che nella scelta dei senatori rivelatisi indegni), la quale doveva essere in qualche modo motivata dai censori. Solo a partir da Cesare avvenne che il senato fosse inflazionato da elementi non provenienti dalla carriera magistratuale, persino da provinciali.

Il numero dei senatori rimase lungamente di 300; Silla lo portò a 600, Cesare a 900 e poi a 1000. Tra i *senatores* esisteva una rigida gerarchia: venivano in primo luogo i *curules*, distinti in *consulares*

(ex-dittatori, ex-censori, ex-consoli), *praetoribus* ed *aedilibus curulis*; seguivano i non *curules*, detti tradizionalmente *pedarii* (forse perchè non assisi su una *sella curulis*), distinti in *aediles plebei*, *tribuni*, *quaestorii* e non magistrati. I senatori di ciascun rango erano ordinati secondo l'anzianità di carica ed il più anziano del rango maggiore era denominato onorificamente *princeps senatus*. Ma a partire dal sec. III a. C., per effetto della *lex Octavia*, non solo i *senatores lecti* partecipavano alle sedute del senato; vi parteciparono anche, sebbene privi del diritto di voto e con la sola facoltà di *dicere sententiam*, gli ex-magistrati in attesa di nomina da parte dei censori (*nondum a censoribus lecti*). Aveva inoltre il potere di *dicere sententiam in senatu* il *florens dialis* (v. n. 214).

196. *Il funzionamento del 'senatus'*. — La convocazione del senato poteva essere fatta dal *dictator*, dal suo *magister equitum*, dai *consules*, dai *praetores*, dai *tribuni plebis*, dall'*interrex* e dal *praefectus urbi*, nell'ordine, sia mediante bando annunciato da *praeco* o *viator*, sia mediante *edictum* affisso nell'albo.

La seduta, che doveva esser tolta prima del calar del sole, poteva aver luogo solo in un *templum* e si teneva generalmente nella *curia Hostilia*: il pubblico non vi era ammesso, ma le porte della sala restavano aperte, salvo casi eccezionali di *ed. senatus consultum tacitum*. La presidenza era assunta dal magistrato convocante, il quale aveva il potere di disporre una *moio* oppure il prelevamento di un *pignus* a carico degli assenti non giustificati, sebbene non fosse, di regola, necessaria la presenza di un numero minimo per la validità della deliberazione.

Il presidente, dopo aver fatto eventuali comunicazioni di carattere generale sugli affari politici, passava a sottoporre una o più questioni al senato, per ottenerne il parere (*referre, relationem facere*: 'Quod bonum faustum felix fortunatumque sit populo Romano Quiritium referimus ad vos, patres conscripti... de ea re quid fieri placeat'): dopo di che, o egli chiedeva senz'altro che i *senatores* votassero per divisione nell'aula (*senatus consultum factum per discessionem*), oppure chiedeva, come premessa della votazione, il parere dei singoli senatori, nell'ordine di rango, nonché dei presenti cui spettasse la facoltà di *dicere sententiam* (*senatus consultum per singulorum sententias exquisitas*, anche detto *per relationem*). Per certe materie, ove fosse stata richiesta la *discessio*, i *senatores* avevano la facoltà di pretendere, anche per iniziativa di uno soltanto, la *rogatio sententiarum*.

Nell'espressione della *sententia* gli interrogati non erano soggetti a limitazioni di tempo o di argomento, sì che potevano, divagando o prolungandosi, *diem dicendo consumere* ed evitare la vota-

vano presiedute i *comitia*; una *lex Publilia Philonis* del 339 a. C. sione; ma di solito pochi, i più autorevoli, erano quelli che esprimevano diffusamente il loro parere, mentre gli altri si rimettevano ad una delle *sententiae* espresse o dicendolo esplicitamente (*verbo adscensuri*) o recandosi in silenzio dietro colui di cui approvassero l'avviso (*pedibus ire in sententiam alienam*). Il presidente interrompeva la discussione quando gli pareva esauriente e, dopo averne riassunto i termini, invitava i *senatores* a votare *per discessionem* ('*Qui hoc consensit, illuc transite, qui alia omnia, in hanc partem*'); dopo di che egli proclamava il risultato della votazione e scioglieva la seduta (*dismittere senatum*).

Le attribuzioni del *senatus* nel periodo della *respublica* nazionale romana furono tre: la *proditio interregis*, l'*auctoritas patrum* e il *consultum*.

197. *La 'proditio interregis'*. — La *proditio interregis* consisteva nel provvedere alla designazione dell'*interrex* (o meglio, del primo degli *interreges*) in caso di vacanza di tutte le magistrature patrizie. In questa ipotesi si diceva, a ricordo di quanto avveniva nel periodo arcaico (v. n. 91), '*auspicia ad patres redeunt*' ed il *senatus*, ritrovandosi depositario del fondamento della sovranità (gli *auspicia*), si autoconvocava, probabilmente sotto la presidenza del *princeps senatus*, per eleggere fra i senatori *curules* e *patricii*, un *interrex*, il quale dopo cinque giorni avrebbe trasmesso la sua dignità, *auspicata*, ad un altro collega e così via sino al giorno in cui i *comitia centuriata*, convocati e presieduti dagli *interreges* rispettivamente di turno nei giorni relativi, avessero eletto i *consules*.

L'ultimo esempio di *interregnum* si ebbe nel 52 a. C. Non vi è dubbio che originariamente la *proditio interregis* spettasse ai senatori patrici (*patres*), ma è più che probabile che questo privilegio patrizio sia caduto unitamente al privilegio dei *patres* relativamente all'*auctoritas*. Quanto alla estrazione patrizia dell'*interrex*, è da credere che anche questo requisito sia scomparso durante il sec. III a. C., trasformandosi nell'esigenza che l'*interrex* fosse scelto tra i senatori che avessero rivestito una magistratura patrizia e curule.

198. *L' 'auctoritas'*. — La *patrum auctoritas*, di cui si son viste le origini, risalenti alla fase di crisi dello Stato quiritario (v. n. 91), fu inizialmente un atto di convalidazione delle delibere legislative ed elettorali dei *comitia centuriata* e fu richiesta poi anche per i *plebiscita* votati dai *concilia plebis*: pura invenzione o confusione annalistica è che essa sia stata mai chiesta per i *comitia curiata* (che non ebbero mai competenze deliberative) e per le *leges tribuitae* (venute in uso dopo la *lex Hortensia* del 287 a. C.).

L'*auctoritas* era data, in un primo tempo, *post suffragium*, probabilmente su convocazione e richiesta dei magistrati stessi che ave-

stabili, quanto alle *leges centuriatae*, che essa dovesse invece precedere la votazione comiziale (*ante initum suffragium*) e identica istituzione fu posta dalla *lex Maenia* del 338 a. C. in ordine ai comizi elettorali. Alle *leges Publiliae Philonis* del 339 a. C. rimonta anche, come si dirà (v. n. 233), la disposizione che i *plebiscita* dovessero essere autorizzati dai *patres* prima di essere presentati ai *comitia centuriata* per la conversione in legge centuriata; ma il requisito dell'*auctoritas* e la ratifica comiziale furono aboliti, per i *plebiscita*, dalla *lex Hortensia* del 287 a. C. Nella fase di apogeo della *respublica* nazionale l'*auctoritas patrum* altro non fu, insomma, che una formalità tradizionale, richiesta per le *rogationes* di leggi centuriate e per le candidature davanti ai *comitia centuriata*. Silla cercò di restituire la primitiva importanza con la *lex Cornelia de tribunicia potestate* dell'82 a. C., la quale ripristinò il requisito dell'*auctoritas* per i *plebiscita*, ma si trattò di una riforma durata assai poco.

Oggetto di gravi discussioni è il punto a chi spettasse votare l'*auctoritas*: se ai *senatores* tutti, o soltanto ai *patres*, cioè ai senatori patrizi, o, infine, ai *patres*, nel senso dei *patricii* tutti, cioè nel senso dei *comitia curiata*. Quest'ultima opinione (NIGGUTH) è certissimamente infondata, non fosse altro perchè contrasta con la stessa tradizione romana, secondo cui gli atti dei *comitia curiata* sarebbero stati essi stessi *ab origine* sottmessi all'*auctoritas*. A noi non sembra dubbio che il senso originario di *patres* debba essere stato quello di senatori patrizi (MOMMSEN): tuttavia, ci sembra altrettanto indubbio, anche perchè confermato da numerose fonti, che sul finire del sec. IV a. C. siano stati ammessi alla votazione dell'*auctoritas* anche i *senatores plebei*. Più precisamente, sembra fortemente probabile che questa trasformazione sia avvenuta in base a quelle *leges Publiliae Philonis* e *Maenia* (339-338 a. C.), che, come abbiamo visto, trasformarono l'*auctoritas* da atto di convalidazione delle delibere assembleari in atto di autorizzazione delle *rogationes* legislative e delle candidature magistratuali.

199. *Le attribuzioni consultive del 'senatus'*. — Il *consultum* del *senatus* su richiesta dei magistrati, già largamente esercitato nel periodo dello Stato quiritario, divenne, nel nuovo periodo, l'attività di gran lunga più intensa e importante del senato stesso. La consultazione del *senatus* fu, per molte materie, ritenuta *more maiorum* obbligatoria per i magistrati, ma il relativo *consultum* non venne mai, a stretto rigore di diritto, concepito come vincolante, essendo esso sempre subordinato alla clausola 'si magistratibus videbitur'. Tuttavia, in pratica, a parte l'autorità sempre maggiore acquistata col tempo dal senato, la renitenza del magistrato ad eseguire il *consultum* poteva essere facilmente vinta in vari modi (mediante rifiuto di danaro pubblico, *appellatio* ai *tribuni plebis*, nomina di un dittatore, ecc.).

I *senatus consulta* erano dati oralmente, secondo la procedura già descritta (v. n. 196), ma sin dal sec. III a. C. sorse l'usanza di procedere, dopo la votazione, alla redazione del relativo processo verbale da parte di un comitato di senatori nominato dal *relator*. Il documento relativo, denominato anch'esso *senatus consultum*, veniva depositato nell'*aerarium Saturni*, ma di esso i *quaestores* sollevano far fare una copia dai loro scribi per renderla di pubblica ragione mediante affissione. Il testo dei *senatus consulta* era redatto in conformità del seguente schema formale: a) una *praescriptio*, che conteneva l'indicazione della data e del luogo di convocazione del *senatus*, l'indicazione del magistrato che aveva fatto la *relatio* e, infine, quello del comitato di redazione del processo verbale (*qui scribendo adfuerunt*); b) la trascrizione della *relatio*; c) la *senatus sententia*, cioè il riassunto dei motivi del parere espresso dal senato e la formula del *consultum* o *decretum*; d) l'attestazione esplicita della effettiva deliberazione presa dal senato, espressa mediante la parola 'censuere'; e) la indicazione, se necessaria, del numero dei senatori presenti alla seduta.

Il quadro dell'attività consultiva esercitata dal *senatus* è assai ampio, ed è assai varia la gamma dell'efficacia praticamente vincolante dei vari tipi di *senatus consulta*. In linea generale, può dirsi che il *senatus* si occupò delle branche di materie qui di seguito descritte.

(a) In materia di *affari politici straordinari*, il parere del *senatus* fu obbligatorio in ordine: alla nomina del dittatore (v. n. 210); al *tumultum*, vale a dire alla decisione di chiamare tutti i cittadini alle armi, sospendendo le esenzioni dal servizio militare; al *iustitium*, vale a dire alla decisione di sospendere, in gravi momenti di disordine, l'ordinaria attività civile e politica (*ius-stitium*); alle misure straordinarie da adottarsi per la salute pubblica. Nella fase di crisi, accresciatasi enormemente l'autorità del *senatus*, questo, malgrado la fiera opposizione dei *populares*, non esitò ad emanare, nei momenti più gravi, il cd. *senatus consultum* 'contra rempublicam factum videri', sorta di ammonimento solenne ai turbatori della pubblica quiete, e addirittura il cd. *senatus consultum ultimum*, consistente in una solenne concessione a magistrati ordinari di usare poteri dittatoriali per il ristabilimento dell'ordine violato ('videant consules, praetores, tribuni plebis ecc. ne quid respublica detrimenti capiat').

(b) In materia di *affari politici e amministrativi interni*, il *senatus* doveva essere consultato: per stabilire le *provinciae* da assegnare ai magistrati; per le questioni insorte nell'amministrazione cittadina e in quella delle provincie; per i casi di tradimento dei cittadini, di ribellione dei soci e dei sudditi provinciali ecc. Con l'andar del tempo il senato assunse, come si dirà (v. n. 242), vere e proprie competenze di carattere sanzionatorio.

(c) In materia di *affari esteri* e di *guerra*, fu riconosciuta al *senatus* una ingerenza assai vasta in tutte le questioni relative ai rapporti internazionali, ai trattati, alle dichiarazioni di guerra, alla condotta generale della guerra ecc. Sopra tutto in questo campo il *senatus* ebbe modo di manifestare vivamente l'omogeneità della politica romana: ad esso facevano capo le legazioni straniere, dal suo seno erano espressi gli ambasciatori della *respublica*, dal suo seno ancora erano espresse con molta frequenza commissioni, ufficiose ma autorevolissime, di inchiesta o di controllo sull'operato dei magistrati all'estero o in guerra.

(d) In materia di *finanze pubbliche*, spettò al *senatus* l'alta sorveglianza sul tesoro pubblico (*aerarii dispensatio*) e sui beni del pubblico demanio. Il suo parere fu necessario in materia di imposte ordinarie e straordinarie, di tasse, di spese pubbliche e di assegnazione di fondi ai magistrati. Già nel sec. III a. C. si riteneva che i *quaestores* non potessero distogliere alcuna somma dall'*aerarium Saturni* senza mandato del senato, salvo che a favore dei *consules* presenti in Roma (v. n. 225).

(e) In materia di *culto pubblico* il *senatus* era assai frequentemente interpellato, per stabilire se e quali cerimonie fossero eventualmente da compiere. In particolare, i *consules* solevano *referre ad senatum*, all'inizio del loro anno di carica, i *prodigia* e i *scelerigia* verificatisi nel frattempo, affinché il senato, udito il parere degli organi religiosi competenti, decretasse sui sacrifici, sulle *lustrationes*, sulle feste e su ogni altra misura da adottare per placare o ringraziare gli dèi.

200. C) *Le magistrature*. — Il sistema di governo della *respublica* nazionale romana era completato dallo stuolo dei *magistratus*, cioè delle persone fisiche incaricate di espletare le varie e specifiche funzioni di governo. Il termine '*magistratus*', oltre che i funzionari di governo valse anche a significare le magistrature, vale a dire gli uffici in cui si ripartiva l'amministrazione dello Stato romano. Queste magistrature altro non furono che la prosecuzione e lo sviluppo di quegli uffici di governo, che già in gran parte si erano andati costituendo e specificando durante la crisi dello Stato quiritario (v. n. 97 ss.). La loro stabilizzazione, sia nel numero che nelle competenze, avvenne quasi interamente durante la fase di assestamento della *respublica* nazionale.

Caratteri generali delle magistrature ordinarie furono: a) la *elettività* da parte delle assemblee popolari; b) la *durata limitata* (generalmente annuale) della carica; c) la *collegialità* dell'ufficio, che implicava a sua volta la *par potestas* dei colleghi, quindi la facoltà di ciascuno di essi di paralizzare l'azione degli altri mediante un veto (*intercessio*); d) la *responsabilità* per gli atti compiuti in dun-

no di pubblici o privati interessi: canone cui si sottraevano soltanto i *consules* e che ai *magistratus cum imperio* si applicava solo dopo la cessazione dell'anno di carica; e) la *onorabilità* della carica (della, appunto perciò, anche *honor*), vale a dire la gratuità della stessa. In cambio della mancata retribuzione i *magistratus* avevano vari diritti onorifici, tra cui quello che i cittadini stessero in piedi e facessero posto in loro presenza (*adsurgere et decedere*), che fossero loro riservati posti speciali nel teatro e nel circo, oltre diritti speciali per i vari tipi di magistrature.

Le *potestà magistratuale* si riassumevano tutte nei due concetti della *potestas* e dell'*imperium*, sostanzialmente analoghi e derivanti dalla costituzione quiritaria (v. n. 94): tutti i *magistratus* ebbero la *potestas*, mentre l'*imperium* spettò soltanto ai *consules*, ai *praetores*, al *dictator*, cioè alle magistrature ricollegantisi per le origini alle funzioni di comando dell'*exercitus centuriatus* assunte dal *rex* nella fase etrusco-latina del periodo arcaico (magistrature che si dissero, perciò, *cum imperio*). Manifestazioni della *potestas* magistratuale furono: il *ius edicendi*, cioè la facoltà di pubblicare, *apud forum palatii*, gli *edicta*; il *ius contionem habendi*, cioè la facoltà di indire riunioni e discussioni popolari in previsione della votazione dei *comitia* (v. n. 188); il *ius agendi cum populo* o *cum plebe*, cioè la facoltà di riunire i *comitia* o i *concilia*; il *ius agendi cum patribus*, cioè la facoltà di riunire il *senatus*; il *ius malevae ditionis* o il *ius pignoris capionis*, come mezzi di costrizione indiretta dei recalcitranti all'obbedienza (mezzi negati, tuttavia, ai *quaestores*).

L'*imperium* conferiva ai magistrati, oltre le facoltà predette, anche: il comando degli eserciti *suis auspiciis*, non subordinato all'iniziativa di alcuno; la *coercitio* materiale e diretta dei cittadini recalcitranti, mediante *in vincula deductio* o *verberatio* (facoltà riconosciuta, tuttavia, anche ai *tribuni plebis*); il *ius vitae et necis* sui cittadini, presto paralizzato, però, dal *ius provocantis ad populum* dei cittadini stessi (v. n. 236); la facoltà di tutelare gli interessi privati del *civex* mediante atti di arbitrio (*in integram restitutionem, missiones in possessionem, interdicta*) o concessione di *iudicia quae imperio continentur* (v. n. 240); il diritto ad un accompagnamento di *lictors*, che costituivano appunto gli *insignia imperii*.

A tutela della libertà del *civex* e per evitare l'*adfectatio regni* dei magistrati, l'*imperium* dei magistrati ordinari fu sensibilmente circoscritto *infra pomerium*. Di qui derivò, nel sec. III a. C., la contrapposizione dell'*imperium domi*, limitato, all'*imperium militiae*, illimitato; di qui derivò ancora il divieto ai magistrati ordinari di esercitare l'*imperium militiae* in città, nonché il divieto ai *lictors* di inalberare la scure sui fasci *infra pomerium*.

201. *Classificazioni delle magistrature.* — Le magistrature non riservate alla plebe si dissero *magistratus patricii* e furono caratterizzate dal fatto di dover essere create *auspicato* e di conferire ai loro titolari *P ius auspiciorum*, cioè il diritto di consultare la volontà divina per stabilire se essa fosse favorevole o meno alla attività da compiere.

Si distinguevano, a questo proposito, cinque categorie di *auspicia*: gli *auspicia ex avibus*, tratti dal volo degli uccelli, gli *auspicia ex tripudiis* o *pullaria*, tratti dal comportamento di gradimento o meno del cibo manifestato dai polli sacri, gli *auspicia de caelo*, tratti dai segni celesti (tuoni, lampi), gli *auspicia ex quadrupedibus* e gli *auspicia ex divis*, sempre sfavorevoli, tratti dall'improvviso schiamazzare o correre di quadrupedi o dall'accadere inopinato di avvenimenti inusitati. Gli *auspicia* presi dai censori, dai consoli, dal dittatore e dai pretori si dicevano *auspicia maiora* perchè prevalevano su quelli ottenuti dagli altri magistrati patrici: dal che derivò la suddivisione dei *magistratus patricii* in *maiores* e *minores*.

Una classificazione indipendente dei *magistratus* fu, infine, quella per cui si distinsero i *curules* dal non *curules*: insegne e privilegi dei magistrati curuli (dittatore, consoli, censori, pretori e edili curuli) furono la *stola curulis* e la *toga praetexta*.

La pluralità delle magistrature, unita alla non completa specificazione delle competenze di ciascuna, implicò la possibilità di *conflicti internagistratus*, che l'ordinamento giuridico risolse, facendo ricorso a tre principi: il principio di prevalenza dell'*imperium* sulla *potestas*, il principio di gerarchia delle magistrature e il principio di tutela degli interessi della plebe. In forza del principio di prevalenza dell'*imperium*, si riconobbe ai magistrati *cum imperio* il diritto di vietare ai magistrati *sine imperio* il compimento di atti inerenti alla loro carica ('vetari quicumque agere pro magistratu'). In forza del principio di gerarchia, si determinò una gerarchia delle varie magistrature ordinarie (consolato, censura, pretura, edilizia curule, tribunato della plebe, questura, edilizia plebea) e si ammise che il magistrato fornito di *imperium maius* potesse porre il veto agli atti del magistrato con *imperium minus* e che, in generale, la *maior potestas* prevalesse con il veto sulla *minor potestas*. In forza del principio di tutela della plebe (cioè, praticamente, nella fase di apogeo, di tutto il popolo), i *tribuni plebis* furono sottratti alla *vis imperii* e alla *vis maioris potestatis* ed ebbero, a loro volta, il potere di arrestare con un veto l'attività di qualsivoglia magistrato ordinario (*intercessio tribunicia*).

202. *L'ottenimento delle magistrature.* — La candidatura alle cariche magistratuali fu aperta a tutti i *cives optimo iure*.

Caduti, nel corso della fase di assestamento della *respublica*, gli

ultimi privilegi patrici, le sole limitazioni che rimasero o vennero a porsi furono, nella fase di apogeo, le seguenti: a) solo ai *plebei* fu consentito l'accesso alle magistrature plebee: tribunato della plebe ed edilizia plebea; b) in forza di un *plebiscitum* del 342 a. C., fu vietato il cumulo delle cariche e la rielezione ad una stessa carica entro dieci anni; c) per una legge del 265 a. C. fu vietata l'iterazione della *censura* e per una legge del 151 a. C. fu pari vietata l'iterazione del *consulatus*, ma si trattò di divieti che rimasero inosservati nella fase di crisi; d) per disposizione della *lex Villia annalis* del 180 a. C., occorre aver servito almeno dieci anni nell'*exercitus* (*decem stipendia*: 27 anni) per presentarsi candidati alla *questura*, non potè presentarsi candidato alla *praetura* chi non fosse stato *questor* né al *consulatus* chi non fosse stato *praetor* ('*certus ordo magistratuum*'), non potè essere eletto ad una magistratura ordinaria patrizia (esclusa la *censura*) chi ne avesse ricoperta un'altra nel *biennium* precedente. A quanto sembra, la *lex Cornelia de magistratibus* dell'81 a. C. elevò l'età minima (*aetas legitima*) per la *questura* a 37 anni, dal che derivò che il minimo per la *praetura* fu di 40 anni e il minimo per il consolato di 43 anni; ma questi minimi di età variarono spesso, successivamente.

I *cives*, che, essendo in possesso dei requisiti prescritti, volessero *potere magistratum* dovevano far presente il loro nome alla persona incaricata di presiedere i relativi comizi elettorali (*profectio nominis*), in modo da essere iscritti nelle liste dei candidati: per le candidature a magistrature patrizie maggiori fu all'uopo necessaria, come è noto (v. n. 158), l'*autoritas patrum*. L'intervallo tra la *profectio* e la votazione era dedicato alla propaganda elettorale (*ambitus*, *ambitio*), la quale consisteva essenzialmente nell'aggirarsi in città con una *toga candida* (dov'è il termine 'candidati'), cercando di convincere tutti a votare il proprio nome. Siccome pare che i candidati non sempre si limitassero a questi mezzi leali di propaganda, ma ricorressero a giri elettorali per le campagne (*fova et conciliabula*), a corruzioni, pressioni, coalizioni e via dicendo, si resero necessarie varie *leges de ambitu* per la punizione dei casi più gravi.

La proclamazione dei risultati elettorali conferiva di per sé sola all'eletto la *potestas* magistratuale, fatta eccezione per i censori cui la *potestas* era attribuita da una apposita *lex conturiata*; l'*imperium* era, invece, deferito mediante la *lex curiata de imperio*. La votazione elettorale avveniva, juralitro, di regola, alcun tempo prima dell'inizio dell'anno di carica, sicchè in questo frattempo l'eletto era soltanto un *magistratus designatus* e non poteva esercitare alcuno dei suoi poteri per mancata scadenza del termine iniziale della sua carica. Eccezionalmente, le assemblee elettorali venivano riunite durante l'anno di carica per riempire i posti lasciati vacanti per morte, rinuncia (*abdicitio*) o destituzione per legge speciale (*obro-*

gatio): i magistrati eletti entravano, in tal caso, in carica *extemplo* o si chiamavano *suffecti*. Primo atto del magistrato, nell'entrare in carica, doveva essere, salvo che per le magistrature plebee, l'assunzione di *auspicia* e *coelo*; se gli *auspicia* erano favorevoli, si procedeva, nei cinque giorni, a giurare nelle mani dei *quaestores* la fedeltà alle leggi (*iurare in leges*). Il giorno iniziale dell'anno amministrativo non fu sempre lo stesso, ma nel 154 a. C. esso si stabilizzò al 1° gennaio, salvo che per i *quaestores* e per i *tribuni plebis*, che entravano in funzione, rispettivamente, il 5 e il 10 dicembre: l'anno amministrativo prendeva nome dalla coppia consolare che lo aveva iniziato (per es., ad indicare il 367 a. C. si usava dire 'L. Valerio et M. Horatio consulibus'). Al termine della carica i magistrati sollevano convocate una *coctio* e giurare solennemente e pubblicamente di aver osservato le leggi.

203. *Il consolato*. — Il *consulatus* fu una magistratura ordinaria patrizia, maggiore, curule, *cum imperio*, composta di 2 *consules* (detti anche *praefores maiores* o *iudices*) eletti nel *comitia centuriata*: esso comportò la *suprema potestas* e il *maius imperium* della *respublica* e dette diritto ad un accompagnamento di 12 *lictors*.

Le attribuzioni dei consoli non sono facili da enumerare: in linea di principio i *consules* furono, infatti, competenti per tutte le materie che non fossero deferite alla competenza esclusiva delle altre magistrature. Come titolari dell'*imperium maius*, essi esercitarono l'alta direzione della politica interna (*imperium domi*) e l'alto comando degli eserciti (*imperium militiae*), con conseguente diritto a nominare gli ufficiali delle legioni, i *tribuni militum* ed *Rufi*, i *praefecti sociorum, fabrorum* ecc.

Nell'esercizio dell'*imperium domi* pare che inizialmente i consoli, pur non rinunciando alla facoltà di *intercessio*, si spartissero il lavoro col criterio di comandare un mese per uno; più tardi, nel sec. III a. C., essendosi venuto a creare una sorta di dicastero unico alle loro dipendenze, essi presero l'uso di agire, se presenti a Roma, almeno formalmente in coppia. Per l'esercizio dell'*imperium militiae*, in caso di guerra, si seguì il sistema del comando, da parte di ciascun console, a giorni alterni; quando però, nel corso del sec. III a. C., capitò che Roma fosse impegnata su due o più fronti, si rese necessario dividersi, all'inizio dell'anno, d'accordo o per sorteggio, le rispettive zone di azione militare, che si dissero *provinciae*.

Nel sec. II a. C. la moltiplicazione delle *provinciae* fece sì che ai consoli se ne attribuissero una o due soltanto (*provinciae consulares*): alla determinazione delle provincie consolari provvede il *senatus*, che in un primo tempo la operò dopo le elezioni, ma in un secondo tempo, per disposizione della *lex Sempronia de provinciis* del 128 a. C., la operò prima che si sapessero i nomi dei *consules* desi-

gnati. Salvo necessità speciali, i *consules* si recavano in *provincia* nella seconda metà dell'anno, dopo aver rivestito il *paludamentum* di guerra ed aver fatto voto a Giove in Campidoglio.

204. *La praetura*. — La *praetura* fu una magistratura ordinaria patrizia, maggiore, curule, *cum imperio*, eleggibile dal *comitia centuriata*.

Istituita nel 367 a. C. dalle *leges Liciniae Sextiae*, che la riservarono ai *patricii*, la *praetura* fu, dapprima, più che una magistratura autonoma, una appendice della magistratura dei *praefores- consules*: l'unico *praetor* previsto da quelle leggi fu, infatti, considerato *collega minor* dei *consules*, titolare quindi di un *imperium minus* e incaricato essenzialmente di rimpiazzarli in caso di assenza (*consulare manus sustinere*) e inoltre di sgravarli della attività di *iurisdicatio* nelle liti tra *cives Romani*. Più tardi la nuova carica divenne accessibile ai *plebei*, assunse una fisionomia sempre più propria e infine si accrebbe di un secondo membro, il cd. *praetor peregrinus*, creato nel 242 a. C. Altri due *praefores* furono creati nel 227 a. C., due ancora vennero introdotti nel 197, Silla portò il numero complessivo ad 8, Cesare a 10, poi a 14 e finalmente a 16.

Le attribuzioni della *praetura*, man mano che l'istituto si venne stabilizzando, si concretarono in due ordini di funzioni: a) *amministrazione giudiziaria*, e più precisamente esercizio della *iurisdicatio inter cives* (compito specifico del *praetor urbanus*: v. n. 240) e di quella *inter cives et peregrinos* o *inter peregrinos* (compito specifico del *praetor peregrinus*: v. n. 238), nonché, più tardi (sec. II a. C.), direzione delle *quaestiones perpetuae* per la repressione del crimine (compito specifico di altri determinati *praefores*: v. n. 236); b) *amministrazione delle 'provinciae'* o di alcune tra esse (tra cui la Sicilia e la Sardegna), che fu compito specifico di altri *praefores*, i quali tiravano a sorte le proprie provincie tra quelle assegnate dal *senatus* all'amministrazione pretoria.

Eccezionalmente i *praefores* o alcuni di essi potevano essere incaricati di sostituire i *consules* in città, di comandare un esercito o una flotta, di dirigere *quaestiones extraordinariae* in altre regioni d'Italia ecc. Essi avevano diritto ad un accompagnamento di 2 *lictors* in città, di 6 in provincia.

205. *L'edilità*. — La *edilitas* fu una magistratura ordinaria composita, comprensiva, in realtà, di due magistrature distinte: a) i 2 *aediles curules*, magistrati patrizi, minori, curuli, *sine imperio*; b) i 2 *aediles plebis*, magistrati plebei.

Originariamente, nel periodo arcaico, gli *aediles* (prima uno, poi due, poi forse quattro, cioè uno per *tribus urbana*) furono una carica della organizzazione rivoluzionaria della *plebs*, che assunse

compiti di amministrazione del tesoro plebeo e di ausilio dei tribunali plebei; creatasi la *respublica*, i *patricii* (secondo la tradizione, mediante la *lex Licinia Sextia* del 367 a. C., ma più probabilmente qualche decennio dopo) condizionarono il riconoscimento della *aedilitas* come magistratura alla riserva di due dei quattro posti a membri del loro ordine con il rango di magistrati curuli. Successivamente, nel corso della fase di assestamento della *respublica* nazionale, il privilegio patrizio cadde, ma rimase la distinzione formale tra *aediles curules* e *aediles plebei*. Il numero degli *aediles plebis* fu portato da Cesare a 4, mediante la istituzione dei 3 *aediles aereales*, particolarmente incaricati dell'approvvigionamento dei cereali e della organizzazione dei ludii aereales.

Le attribuzioni degli *aediles* (sia *curules* che *plebei*) furono: a) la *ed. cura urbis*, cioè l'amministrazione della polizia nel territorio cittadino e nella fascia di 1000 passi circostante: essa era esercitata da ciascun *aedilis* in una delle quattro *regiones urbanae* e implicava la sorveglianza sui pubblici edifici, sulle strade, sulle opere pubbliche, la direzione dei servizi antincendi, il mantenimento dell'ordine e una certa qual sorveglianza sulla moralità dei cittadini; b) la *ed. cura annonae*, esercitata collegialmente, cioè la disciplina degli approvvigionamenti, dei prezzi e dei mercati; c) la *ed. cura ludorum*, cioè l'organizzazione e la polizia dei giuochi pubblici.

I compiti di polizia degli *aediles* autorizzavano questi a infliggere ai contravventori *multae* e *pignoris capiones*, il cui ricavato era utilizzato per i giuochi; inoltre gli *aediles* esercitarono anche una limitata *iurisdictio* per particolari controversie insorgenti nei mercati pubblici (v. n. 246).

206. *Il tribunato della plebe*. — Il *tribunatus plebis* fu magistratura ordinaria plebea, eletta dai *concilia plebis*, composta di 10 membri, che avevano il carattere di *sacrosanctitas*, cioè di inviolabilità nell'esercizio delle loro funzioni.

Le attribuzioni dei tribunati plebei furono: a) il *ius agendi cum plebe*, consistente nella facoltà (esclusiva) di convocare e presiedere i *concilia plebis tributa*; b) il *ius intercessionis*, consistente nel potere di paralizzare l'attività di ogni altro magistrato mediante un veto posto su richiesta di un plebeo e a protezione (*auxilium*) dei suoi interessi violati (per es. dal *delictus*, dalla richiesta o dalla percezione di un *tributum*, da un atto di *imperium* ecc.); c) il *ius coactionis*, esercitabile contro tutti i *cives*, consistente nel potere di irrogare multe, di arrestare i recalcitranti e di trascinare a viva forza gli accusati di reati politici davanti ai tribunali popolari. Il *ius intercessionis* poteva essere efficacemente esercitato anche da un solo tribunus, malgrado la opposizione degli altri (*'ex tribunis potentior est qui intercedit'*).

207. *La questura*. — La *questura* fu una magistratura ordinaria, minore, non curule, *sine imperio*.

Oscura ne sono le origini: è probabile che i *quaestores* non abbiano mai avuto nulla a che fare con i *quaestores parricidi* del periodo arcaico (v. n. 96), ma che siano derivati dall'uso dei *consules* di proporre persone di loro fiducia, non magistrati, all'amministrazione dell'*aerarium* (*quaestores aerearii*). Nel sec. III a. C. i *quaestores* furono eletti dai *comitia tributa*, dapprima in numero di 4, poi di 8 (367 a. C.); Silla portò il numero dei *quaestores* a 20, Cesare a 40. La *questura*, considerata *primus gradus* del *cursus honorum*, ebbe per insegna una sella non curule, una borsa porta-danaro ed un bastoncino.

Le attribuzioni dei *quaestores* si accrebbero e si contraddistinsero con l'andar del tempo: esse erano determinate annualmente dal *senatus* (*provinciae quaestoriae*) e ripartite tra gli eletti per sorteggio. Due *quaestores* (detti *aerearii* o *urbani*) rimanevano permanentemente a Roma a custodire l'*aerarium Saturni* e i *signa militaria*, provvedendo alla registrazione delle entrate ed alle erogazioni di spesa dal *senatus*; nell'*aerarium* si conservava, inoltre, il testo ufficiale delle *leges* e dei *senatus-consulta*. Un *quaestor* (detto *Ostiensis*) provvedeva nel porto di Ostia a sorvegliare lo scarico delle derrate dirette a Roma. Altri *quaestores* (detti *aquarii*) sorvegliavano il servizio degli acquedotti. Altri *quaestores* ancora (detti *militares*) accompagnavano i vari comandanti di esercito per provvedere all'amministrazione delle *legiones*. Altri *quaestores* (detti *provinciales*) fungevano, infine, da ausiliari dei governatori delle *provinciae*.

208. *Il vigintivirato*. — Il *ed. vigintiviratus* era un complesso di cinque collegi magistratuali infimi (per un totale di 26 membri), originariamente nominati dai magistrati *cum imperio* e poi, gradualmente, resi elettivi per parte dei *comitia tributa*.

Detti collegi furono: a) i *tresviri capitales* (o *nocturni*), i quali esercitavano funzioni di polizia giudiziaria, collaborando con i magistrati preposti alle giurisdizioni criminali, vigilavano sulle prigioni e sulle esecuzioni capitali, dirigevano la vigilanza notturna per le strade di Roma; b) i *tresviri aere argento auro flando feriundo*, i quali sovrintendevano alla coniazione delle monete; c) i *quattuorviri viis in urbe purgandis* e i *duoviri viis extra urbem purgandis*, i quali erano subordinati agli *aediles*; d) i *quattuorviri iure dicundo Capuam, Cuman* (o *quattuorviri praefecti*), i quali erano incaricati di girare per le 10 località campane di Capua, Cuma, Casilinum, Volturnum, Puteoli, Liternum, Acerra, Suessula, Atella, Calatia, al fine di esercitarvi la *iurisdictio* in vece dei *praefectores*; e) i *decemviri stilibus iudicandis* (o *iudices decemviri*), istituiti tra il 242 e il 227 a. C., i quali avevano la presidenza dei *centumviralia iudicia*, cioè

dei giudizi svolgentisi dinanzi al tribunale permanente dei *contumviri*, ai quali era attribuita competenza per le questioni relative al *dominium ex iure Quiritium*, allo stato di libertà ecc.

209. *La censura.* — La *censura* fa una magistratura ordinaria patrizia, maggiore, curule, *sive imperio*, composta di 2 *censores* eletti dai *comitia centuriata* tra i *senatores consulares*.

Delle origini e della successiva evoluzione di questa magistratura si è già parlato (v. n. 99). Col tempo essa aumentò sempre di importanza ed assunse, tra le magistrature ordinarie, una posizione speciale, molto elevata. La *censura* ebbe carattere ordinario, ma non continuativo: alla elezione dei *censores* si procedeva, infatti, in forza di un *decretum senatus*, emesso generalmente ogni cinque anni, ma i *censores* non potevano durare in carica più di 18 mesi. Natura particolare aveva anche la *potestas censoria*: essa veniva conferita agli eletti mediante una apposita *lex centuriata de potestate censoria*, investiva i *censores* di una dignità elevatissima (*sacratissimus magistratus*), non era soggetta ad alcuna *lex maioris potestatis*, né era soggetta al *ius intercessionis* dei *tribuni plebis*.

Le attribuzioni dei *censores* furono il censimento dei cittadini, la *lectio senatus*, la sorveglianza sui costumi, oltre alcune attribuzioni finanziarie: le prime tre competenze non erano, peraltro, che tre aspetti del compito generale di *conservare agere* commesso ai *censori*. Non appena entrati in carica i *censores* provvedevano da un lato a sbrigare la *lectio senatus* (v. n. 195), dall'altro ad emanare un editto (*formula census*), in cui stabilivano secondo quali misure avrebbero valutato il valore degli *agri* e degli altri beni mobili e immobili dei *cives Romani* e fissavano il giorno del censimento, che si sarebbe tenuto nel Campo marzio. Presi nella notte gli *auspicia* e stabilito con sorteggio chi dovesse compiere il *lustrum*, essi indicavano anzitutto una *contio* solenne, dopo di che, assistiti da un comitato di pretori, tribuni e persone di fiducia (*iuratores*), procedevano all'appello di tutti i *pateres familiarum* delle singole tribù, ricevendone la dichiarazione delle loro generalità, delle generalità dei membri della *familia*, dei beni immobili e mobili in loro *dominium ex iure Quiritium*, controllandone la stima e facendo registrare tutto dal *nomenclator censorius* e dagli *arviani*. A parte si compiva il censimento dei cittadini sotto le armi, di quelli municipali, di quelli coloniali, dei *pateres familiarum impuberes (orbi)*, delle *matres familiarum (orbae et viduae)*, dei *cives aerarii*, nonché l'ispezione degli *equites equo publico*. Infine, i *censores* redigevano quattro liste (*tabulae*): quella dei *tribuites*, quella degli *orbi, orbae et viduae*, quella degli *aerarii* e quella delle *classes* e delle *centuriae*. Le operazioni erano chiuse dalla cerimonia del *lustrum* in Campo marzio, davanti al *comitia centuriata*.

In occasione della *lectio senatus* e del censimento i *censores* ave-

vano modo di ricapitolare la vita pubblica e privata dei cittadini negli anni seguenti all'ultimo *lustrum*, ed in particolare di apparare le eventuali attività immorali o sconvenienti (lusso, ozio, sregolatezza, cattiva amministrazione del patrimonio ecc.). Per punire queste attività e per evitare che persone indegne venissero a trovarsi mescolate con persone degne, essi passarono l'abitudine di infliggere una sanzione, che si disse *nota* o *animadversio censoria* e poté consistere nel destituire i membri del *senatus* o nel non ammettere in senato gli ex-magistrati (*senatu movere vel praeterire*), nell'escludere i cittadini dalla classe degli *equites (equum publicum adducere)*, nel trasferirli da una *tribus rustica* in una *tribus urbana (tribum movere iudere)*, nell'escluderli dai *comitia tributa (tribubus omnibus movere)*. La *nota censoria* importava la disistima sociale (*ignominia*) per chi ne fosse colpito.

Le attribuzioni finanziarie dei *censores* consistettero, principalmente, nel decidere, mettere in gara e aggiudicare la costruzione e riparazione di opere pubbliche e nel concedere al miglior offerente la percezione dei *vectigalia*. Ai *censores* spettò anche di giudicare (*exgnosere*) sulle contestazioni sorte in proposito tra lo Stato e i cittadini o tra i cittadini.

210. *Le magistrature straordinarie.* — Magistrature straordinarie (*magistratus extra ordinem creati, extraordinarii*) furono quelle istituite di volta in volta che se ne presentasse la necessità, per provvedere all'espletamento di funzioni, le quali non potessero essere esercitate o bene esercitate dai magistrati ordinari. Altre volte, sopra tutto nel periodo di crisi della *respublica* nazionale romana, si ricorse anche al sistema di affidare poteri straordinari (*imperio extraordinario*) ai magistrati ordinari.

(a) La più importante magistratura straordinaria fu quella del *dictator*, con relativo *magister equitum*, già nota e frequentemente istituita nel periodo arcaico. Il *dictator* (detto anche *magister populi* o *praetor maximus*) veniva nominato da uno dei *consules*, previa conforme decisione del *senatus*, tra i *cives optimo iure*, preferibilmente tra i *senatores consulares*, e nominava a sua volta il proprio aiutante, detto *magister equitum*. La carica non poteva essere coperta più di sei mesi o al di là del giorno di scadenza del consolato durante il quale era avvenuta la nomina.

Le attribuzioni del *dictator* variavano a seconda del tipo di *dictatura* che fosse stato istituito: si distingueva, infatti, tra *dictator optima lege creatus* e *dictator iniuncto iure*. (v) Il *dictator optima lege creatus* veniva nominato come *ultimum auxilium* in caso di guerra (*rei gerundae causa*) o di sedizione interna (*seditionis sedandae causa*). La nomina gli conferiva di per sé una *potestas dictatoria* pari a quella dei *consules*, ma esente da *intercessio* di qualunque al-

tivo magistrato; inoltre, mediante una *lex curiata de imperio* gli era attribuito il *summum imperium*, con diritto all'accompagnamento di 24 *lictore* con fasci e scuri. Durante la *dictatura* rimanevano in vita le magistrature ordinarie, ma il loro funzionamento era subordinato agli *auspicia* ed ai comandi del dittatore stesso, che assumeva la veste di un autocrate temporaneo: solo i *tribuni plebis* conservavano le loro attribuzioni e la *sacrosanctitas*, salvo il diritto di *intercedere* contro il *dictator*. (β) *Dictatores in iure iuris* erano quelli nominati per il compimento di speciali e determinati atti religiosi o politici: *clausi figendi causa*, *comitorum habendorum causa*, *iudicium faciendorum gratia*, *feriarum constituendarum causa*, *legendi senatus*. Il loro *imperium* era *summum*, ma nei limiti dell'atto o degli atti da compiere.

(b) Altre magistrature straordinarie furono: a) l'*interrex*, di cui si è già detto (v. n. 197); b) il *praefectus urbi*, che poteva essere nominato dai *consules* tra i *senatores consularis* al fine di provvedere, in loro assenza, alla *custodia urbis* e alla presidenza del *senatus*, ma che generalmente era delegato a funzioni assai più limitate (per es., *feriarum latinarum causa*); c) le varie commissioni di *curatores* eletto dai *comitia tributa* per la fondazione di colonie (*tracesiri coloniae deducendae*), per l'assegnazione in proprietà di territori (*tracesiri agris dandis assignandis iudicandis*), per le necessità annonarie (*curatores annonae*), per la manutenzione di strade pubbliche (*curatores viarum*) ecc.

(c) Tra gli *imperia extraordinaria* conferiti a privati o a magistrati ordinari in varie epoche sono degni di ricordo: a) la *dictatura legibus scribendis et rei publicae constituendae* attribuita nell'82 a. C. a L. Cornelio Silla da una *lex Valeria*, rogata dall'*interrex* L. Valerio Flacco; b) le *dictaturae* di C. Giulio Cesare: la prima (*dictatura rei publicae constituendae*) attribuita nel 48 a. C. a tempo indeterminato, la seconda attribuita nel 46 a. C. per dieci anni, la terza attribuita *in perpetuum* nel 44 a. C.; c) i poteri e le dignità straordinarie riconosciuti allo stesso Cesare dal 48 a. C., tra cui la *tribunicia potestas* a vita, i poteri censoriali (*praefectura morum*), il diritto di designare i candidati alle magistrature, la disposizione del tesoro pubblico, i titoli di *Imperator*, *Liberator* e *Pater patriae*; d) il *triumviratus rei publicae constituendae* accordato ad Ottaviano, Antonio e Lepido per un quinquennio dalla *lex Titia* del 43 a. C. e rinnovato per altri 5 anni nel 37 a. C.

211. *Le promagistrature.* — Le *promagistrature* consistettero nell'attribuzione dei poteri o di parte dei poteri di una magistratura ordinaria a cittadini privati, per sopperire alla deficienza numerica dei collegi magistratuali ordinari. In generale, si attribuirono, a questo scopo, le facoltà implicate dall'*imperium militiae*, rigorosamente

te stabilendo i limiti territoriali entro cui potessero essere esercitate. Di qui scorse l'uso di chiamare autonomisticamente *provinciae* i territori soggetti, che fossero affidati al governo di magistrati o promagistrati.

L'esempio tipico di promagistrature si ebbe nella *prorogatio imperii* dei *consules* e dei *praetores*, decisa dapprima con *plebiscitum ex senatus consulto*, poi con semplice *senatus consultum* (fine sec. II a. C.): i *consules* e i *praetores* uscenti ottenevano in tal modo la proroga per un anno dall'*imperium militiae* per occuparsi del governo delle varie *provinciae*, col titolo di *proconsules* e *propraetores*. Non bastando i magistrati *cum imperio* uscenti di carica, si ricorse, a partire dal sec. II a. C., al conferire la promagistratura anche ad altri, sia per diretta elezione popolare, che per nomina da parte di magistrati *cum imperio* in carica. Inoltre, i governatori delle provincie, magistrati o promagistrati che fossero, usarono nominare dei *legati* con funzioni magistratuali subordinate (*legati pro praetore* o *pro quaestore*).

212. *Gli uffici subalterni.* — Uffici subalterni dell'organizzazione governativa romana furono i cd. *apparitores* ('qui parent magistratibus'), nominati dai magistrati tra i cittadini romani e retribuiti a cura dello Stato. Sebbene ogni magistrato avesse diritto a nominare *ex se* i suoi *apparitores*, l'uso fu di confermare quelli già in funzione, sicchè vennero a crearsi dei dicasteri stabili alle dipendenze delle varie magistrature. Completavano i quadri dei vari dicasteri stuoli di *servi publici*.

Gli *apparitores* si distinguevano in varie categorie: gli scrivani (*scribae*), i *lictore*, i porta messaggi (*viatores*), gli araldi (*praeco-*nes). Ogni magistrato *cum imperio* aveva inoltre una ordinanza, detta *aceensus*, e i *censores* disponevano di *nomenclatores censorii*.

213. *Gli ausiliari di governo.* — Ausiliari del governo della *respublica* nazionale romana furono, come già nel periodo arcaico (v. n. 100), principalmente i *sacerdotes publici populi Romani*.

I *sacerdotes publici populi Romani*, incaricati della celebrazione del culto dello Stato (*sacra publica pro populo*) ed eventualmente della direzione delle feste religiose del popolo romano (*sacra popularia*), costituirono vari collegi, tra cui primeggiarono quelli del *pontifex*, degli *augures*, dei *virii sacris faciendis*, dei *fetiales*, dei *salii*, dei *septemviri epulones*. Pur non essendo funzionari di governo, i *sacerdotes publici* avevano nello Stato una posizione privilegiata in considerazione della importanza essenziale dei *sacra* per la vita pubblica: erano esenti dal servizio militare, dal pagamento del *tributum* e da ogni onere civico (*munus publica*), indossavano la *toga praetexta*, disponevano di beni e di fondi pubblici, di *servi publici* e di

subalterni retribuiti dallo Stato (*lictores, pullarii, victimarii* ecc.). Le cariche sacerdotali erano, di regola, vitalizie ed era ammesso il cumulo con le magistrature e con altri sacerdozi. Al riempimento dei posti lasciati vuoti si continuò per un certo tempo a procedere per *cooptatio*, ma la *lex Domitia* del 104 a. C. stabilì che, in ordine al collegio dei *pontifices*, dei *viri sacris faciundis*, degli *augures* e degli *epulones*, si seguisse un altro sistema: i predetti collegi proponevano ai *comitia tributa religiosa* una rosa di persone loro gradite, tra le quali il popolo eleggeva il candidato, che i collegi passavano a *cooptare* e ad *inaugurare*.

214. *I tre sommi collegi sacerdotali*. — Particolarissima importanza nella vita pubblica romana continuarono ad avere i tre *summa collegia* dei *pontifices*, degli *augures* e dei *viri sacris faciundis*, nonché il collegio dei *fetiales*, coadiutori dei magistrati nei rapporti internazionali (v. n. 100).

(a) Il *collegium pontificum* fu portato a 9 membri dalla *lex Ogulnia* del 300 a. C., che vi ammise anche i *plebei*, a 15 membri da Silla: capo di esso fu il *pontifex maximus*. I pontefici ebbero l'incarico di compiere numerosi *sacrificia* in onore dei *di patrii*, mantennero il compito di interpreti e custodi del *fas* e del *ius divinum* e coltivarono la scienza del *ritus patrii*, strettissimamente collegati con le attività di governo della *respublica*. Frequentissimo fu, quindi, il ricorso del senato e dei magistrati ai *pontifices* per ottenere *responsa* circa l'interpretazione di prodigi, l'introduzione di nuovi culti, la ritualità dei culti praticati e per averne assistenza nelle cerimonie religiose e nelle preghiere. Spettò inoltre ai *pontifices* stabilire 'quibus diebus sacra fierent', e quindi dividere le giornate dell'anno in *dies F* (*fasti*), in cui fosse lecito compiere attività pubbliche, *dies N* (*nefasti*), in cui ciò non fosse lecito per la necessità di procedere a riti o feste religiose, e in giornate miste (*dies NF*).

Dipendevano strettamente dai *pontifices*: a) il *rex sacrorum* o *sacrificulus*, larva dell'antico monarca (v. n. 92), ridotto al compito di sacerdote di Giano e di capo formale nelle cerimonie religiose; b) i *flamines maiores* (*Dialis, Martialis* e *Quirinalis*), tra cui il *flamen Dialis* aveva diritto alla *sella curulis*, all'accompagnamento di un *lictor* e a *sententiam dicere* in senato; c) le 6 *virgines Vestales*. Questi sacerdoti dovevano essere *patrii* e nati da nozze *confarreatae*: essi venivano nominati dal *pontifex maximus*.

(b) I *viri sacris faciundis* furono portati a 10 nella fase di assestamento della *respublica* e furono portati a 15 da Silla. Essi conservarono il compito di custodire e interpretare i *libri Sybillini* ed ebbero funzioni e attribuzioni analoghe a quelle dei *pontifices* nella sorveglianza e nella direzione del culto dei *di peregrini* (sopra tutto Apollo).

(c) Il *collegium augurum* fu portato a 9 membri dalla *lex Ogulnia* del 300 a. C., che vi ammise anche i *plebei*, a 15 membri da Silla. Esso rimase depositario esclusivo della scienza della *divinatio*, cioè dell'interpretazione degli *auspicia* o *auguria*. Gli *augures* avevano, per conseguenza, il compito della *inauguratio* di alcuni sacerdoti (*rex, pontifices, flamines* ecc.), nonché dei luoghi destinati alla raccolta degli *auspicia* e degli atti da compiersi *auspicato*; assistevano, inoltre, i magistrati nella consultazione degli *auspicia*, davano *responsa* al senato sugli *auspicia vitata* ed avevano il *ius nunciationis* ai *comitia* (v. n. 188).

V. 215. GLI ENTI PARASTATALI ROMANI. — Rango di enti parastatali rispetto alla *respublica* romana ebbero le *coloniae civium Romanorum*, i *municipia cum suffragio et iure honorum*, i *municipia sine suffragio*.

Le *coloniae civium Romanorum* furono dedotte un po' dovunque nel territorio extracittadino, in Italia e nelle provincie, dapprima a scopi militari ('vel ad ipsos priores municipiorum populos cocercendos vel ad hostium incursum repellendos': Sic. FLACC. *de cond. agr.*) e poi anche a scopi di sfogo per la popolazione esuberante.

La *deductio* di *coloniae* era stabilita per *senatusconsulto* o per legge *ex senatusconsulto* (*lex coloniae deducendae* o *colonica*), da cui era fissato il numero dei coloni, quello degli iugeri di terreno assegnati a ciascun colono e quello dei cittadini incaricati della fondazione (ordinariamente, una commissione di tre membri: *tresviri coloniae deducendae, a quoque dividendo*). Il numero dei coloni variava da 300 a 3000, scelti fra gli uomini atti alle armi, e i letti a ciascuno assegnati variavano da 2 a 10 iugeri. La commissione incaricata della fondazione era originariamente nominata dai consoli, mentre a partire dal sec. IV a. C. fu eletta dai *comitia tributa*: ad essa era riconosciuto, mediante *lex curiata*, un *imperium* della durata di 3 o 5 anni ed era altresì attribuito un compenso (*ornatio*). Dopo la consultazione degli *auspicia* (*evaspicatio*), i coloni erano condotti sul territorio della colonia, il cui suolo, misurato dagli agrimensori, era ripartito in lotti (*sortes*) ed assegnato a sorte, divenendo *ager privatus ex iure Quiritium* se situato in Italia, *ager privatus vectigalisque* se situato in provincia. Oggetto di assegnazione era soltanto il terreno coltivabile ('*qua falx et arater ierit*'), mentre tutto il resto rimaneva *ager publicus* o veniva assegnato alla colonia nel suo complesso.

Generalmente le colonie non erano dedotte in luoghi deserti, ma sul territorio di comunità politiche preesistenti, che venivano ristrette entro più limitati confini e subordinate ai coloni. I coloni conservavano la *civitas Romana optima iure* e costituivano inoltre fra loro una comunità politica sulla falsariga di quella di Roma.

216. I 'municipia'. — I *municipia* erano *civitates* assoggettate da Roma e situate o nell'ambito dello stesso territorio cittadino o fuori di quell'ambito, sul territorio italico o delle provincie. Incerto è il senso del termine 'municipium', ma pare probabile che esso sia derivato da 'munera espedere', nel senso di ricevere il carico degli obblighi spettanti ai *cives* romani. I *municipia*, infatti, godevano della cittadinanza romana e si dividevano in: a) *municipia cum suffragio et iure honorum*; b) *municipia sine suffragio*.

(a) I *municipia cum suffragio et iure honorum* conservavano la loro propria organizzazione politica ed erano inoltre ammessi a far parte, con piena parità di diritti, della *civitas* romana. I loro componenti venivano, pertanto, ad avere una doppia cittadinanza: la propria originaria e quella romana. Secondo la tradizione il primo *municipium cum suffragio et iure honorum* fu Tusculum (381 a. C.); dopo la sottomissione del Lazio (338 a. C.) ebbero la *civitas optima iure* Lanuvium, Aricia, Nomentum, Pedum; successivamente ebbero la stessa concessione quasi tutti i *municipia sine suffragio* del nome *Latium* e, via via, anche *civitates* poste fuori del perimetro cittadino, in Italia ed in provincia.

(b) I *municipia sine suffragio* ottenevano per i loro membri la *civitas* di minor diritto spettante agli *aerarii* (v. n. 183) e conservavano inoltre la propria organizzazione politica. La *iurisdicatio* tra i *municipes* era, però, riservata al pretore romano, che la esercitava a mezzo di un incaricato, detto *praefectus iure dicundo*: di qui derivò la denominazione corrente dei *municipia sine suffragio* come *praefecturae*. La *civitas sine suffragio* fu concessa da Roma alla gran parte delle *civitates* latine dopo la vittoria del 338 a. C.; più tardi fu del pari concessa a molte città della Campania e dell'Italia centrale.

VI. 217. L'ORGANIZZAZIONE DELL'IMPERIUM ROMANUM. — In linea generale tutti i popoli assoggettati da Roma e non dotati del diritto di cittadinanza costituivano la categoria dei *peregrini dediticii* e i loro territori rientravano tra le *res in pecunia populi Romani*. Tuttavia, inauguratosi con il 241 a. C. il nuovo sistema delle *provinciae*, la condizione dei territori ivi situati venne ad essere, per varie ragioni, sensibilmente diversa.

Peregrini dediticii o *nullius civitatis* venivano detti quelli, le cui comunità politiche erano state distrutte o comunque disconosciute come tali da Roma. Essi erano considerati dall'ordinamento giuridico romano, isolatamente presi, come stranieri di passaggio sul territorio della *civitas* o del suo impero. I terreni già appartenenti alle comunità dei *dediticii*, unitamente ai terreni resecati ad altre *civitates*, unitamente ai *servi publici* ed alla *pecunia publica* conservata nell'*aerarium* formavano oggetto di un potere di godimento

e di disposizione del *populus Romanus* perfettamente analogo al *dominium ex iure Quiritium* dei privati. Il termine che serviva a definirli nel loro complesso era quello di *ager publicus*.

218. L'ager publicus. — L'*ager publicus* era distinto in varie categorie a seconda del modo predisposto per il suo godimento o per la sua disposizione da parte del *populus Romanus*. Le categorie erano, più precisamente, le seguenti.

(a) *Ager publicus* sfruttato direttamente dallo Stato o da esso locato a privati: tale era il fertilissimo *ager Campanus*.

(b) *Ager colonicus*: destinato ad essere assegnato ai componenti di una *colonia civium Romanorum*.

(c) *Ager vitianus* (o *virillum adsignatus*): assegnato a singoli cittadini, che ne divenivano *domini ex iure Quiritium*.

(d) *Ager occupatorius*: terreno incolto lasciato a disposizione (*possessio*) del primo occupante, che ne poteva disporre *inter cives* e *mortis causa*, ma poteva anche vederselo ritolto ad ogni momento dallo Stato. Secondo una tradizione assai dubbia, una delle *leges Liciniae Sextiae* del 367 a. C. avrebbe limitato la *possessio* dell'*ager occupatorius* ad un massimo di 500 iugeri per famiglia, norma che i Gracchi tentarono di ripristinare (v. n. 165 e 166).

(e) *Ager quaestorius*: terreni che i censori o i questori alienavano ai privati in caso di necessità finanziarie, su autorizzazione del *populus* o anche del *senatus*. I concessionari dell'*ager quaestorius* non divenivano *domini ex iure Quiritium* ed erano tenuti a versare allo Stato una mercede simbolica (es.: un asse per iugero) a titolo di riconoscimento del suo potere sui fondi.

(f) *Ager dei viasii vicani*: concesso agli abitanti dei villaggi siti sui margini delle grandi strade pubbliche contro l'impegno, da parte di costoro, di provvedere direttamente od indirettamente alla manutenzione delle strade stesse.

(g) *Ager compascuus*: terreni da pascolo dato in uso collettivo agli abitanti del luogo contro il pagamento di un piccolo canone.

219. Le 'provinciae'. — *Provincia* significava, in senso proprio, la sfera di competenza di un magistrato *cum imperio*, ma per traslato la parola passò ad indicare anche l'oggetto di quella competenza, e più particolarmente i territori extraitalici conquistati da Roma ed affidati all'amministrazione di un magistrato *cum imperio* (i consoli, un apposito *proctor* o, più tardi, un promagistrato). Ausiliari del governatore erano un *quaestor*, con competenze finanziarie e giurisdizionali, ed un certo numero di *legati*.

Le provincie furono considerate sin dall'inizio zone militari e di sfruttamento per lo Stato romano. L'una e l'altra considerazione impedirono che si ammettesse la possibilità del formarsi in provin-

cio di uno stabile e pieno *dominium ex iure Quiritium* per i cittadini romani: dietro qualsivoglia forma di utilizzazione dei fondi provinciali si configurò sempre, in maniera più o meno chiara, una sorta di dominio eminente dello Stato romano, al quale andava versato un canone periodico (*vectigal* o *stipendium*).

Generalmente il piano di amministrazione e di sfruttamento di una nuova provincia era predisposto mediante una *lex provinciae*, la forza della quale: a) si riconosceva l'autonomia piena, su determinati territori, di *oppida latina*, *coloniae latinae*, *civitates foederatae*, *civitates liberae et immunes* (v. n. 221-223); b) altre *civitates* locali erano considerate *liberae*, ma non *immunee*, cioè soggette al pagamento di *stipendia* e *portoria*; c) i rimanenti popoli erano considerati *peregrini dediti*, soggetti all'illimitata *imperium* del governatore, ed i loro territori, considerati *ager publicus*, o erano appaltati al pubblico contro pagamento di una percentuale in prodotti (*vectigal*), o erano assegnati a *coloniae solum Italarum* sempre dietro pagamento di un *vectigal* (*ager privatus vectigalius*), o erano lasciati agli antichi proprietari, sempre a condizione del versamento di un *vectigal*.

Nolo in linea eccezionale, ed in tempi avanzati si cominciò a concedere a singoli individui o a colonie romane il *dominium ex iure Quiritium* sui terreni provinciali. In conclusione, dagli *ager provinciales* Roma veniva a ricevere o un *vectigal*, garantito preventivamente dai *publicani*, o dagli *stipendia*, direttamente versati al *quæstor*. La condizione dei *fundi stipendiarii* era perfettamente analoga a quella dei fondi in proprietà romana; viceversa la condizione degli *ager vectigales* era più complessa, concorrendo sul fondo la proprietà eminente dello Stato romano con il diritto al godimento riconosciuto al concessionario.

220. *Il sistema egemonico romano.* — Il sistema egemonico romano sul mondo mediterraneo era completato da tutta una rete di alleanze e di amicizie internazionali con popoli sia in Italia e nel territorio delle provincie e fuori. I rapporti tra Roma e questi popoli (denominati genericamente *peregrini*) poterano essere, più precisamente, di buon vicinato (*amicitia*), di alleanza o varietà di condizioni, di vassallaggio dei *peregrini* nei riguardi di Roma.

Prescindendo dai rapporti di buon vicinato e di alleanza paritetica di Roma con altre *civitates* o regni (gli uni, e gli altri stipulati mediante *foedera æqua*), giova fermare il discorso sulle relazioni di vassallaggio di Stati esteri verso Roma, le quali potevano essere istituite o mediante *foedera iniqua* oppure mediante atti unilaterali dello Stato romano (*deditio* di una *colonia latina*, riconoscimento della *libertas* di una *civitas*). Con l'andar del tempo, dopo i primi *foedera iniqua* con le popolazioni latine, si vennero costituendo vari

tipi di vassallaggio di Stati esteri verso Roma: tipi che presero il nome dai popoli con cui per primi rapporti di tal genere vennero istituiti. Furono pertanto distinte le seguenti condizioni di vassallaggio: a) il *ius Latii*; b) il *ius Italicum*; c) a condizione di *peregrini alicuius civitatis*.

221. *Il vassallaggio latino.* — Il vassallaggio latino (*ius Latii*) costituiva la situazione più favorevole di subordinazione di popoli *peregrini* a Roma. Esso inseriva alle massime parte delle *civitates Latine*, che lo avevano ottenuto mediante *foedera iniqua*, ma poteva essere stipulato anche con *civitates Italice*. Inoltre Roma prese l'uso di fondare nelle *coloniae Latinae*, i cui componenti ottenevano il *ius Latii*: qualora i coloni o alcuni di essi fossero *civitates Romanæ*, la cittadinanza romana, in forza dell'adesione alla colonia latina, si perdeva alla seconda generazione.

La condizione dei *Latini* (da *præci* che colonizzavano) era di autonomia politica interna, ma di subordinazione alla politica internazionale di Roma. I Latini non potevano, conseguentemente, avere altri alleati e nemici fuori di quelli di Roma, dovevano contribuire alle necessità finanziarie di guerra ed inoltre, in caso di guerra, truppe ausiliarie (*socii Latini*). In cambio i Latini godevano del *ius commercii* con i Romani e avevano altresì diritto, se domiciliati in Roma (*incolæ*), di partecipare ai *comitia tributa*, votando tutti in un'unica tribù estratta a sorte. Non pare che, di regola, ai Latini spettasse il *consubitium* con i Romani.

Si riconosceva, infine, ai Latini il diritto di ottenere la *civitas* *optatio* in tre casi: a) se rinunciando alla propria cittadinanza, si fossero stabiliti a Roma; b) se avessero coperto una magistratura annuale in una città latina; c) se avessero accusato con esito positivo un magistrato romano di *crimen repetundarum* (v. n. 244).

222. *Il vassallaggio italico.* — Il vassallaggio italico (*ius Italicum*) differiva dal vassallaggio latino per il fatto che agli *Italici* non si riconosceva né il *ius commercii*, né il *ius suffragii*, né alcuna facilitazione per l'acquisto della cittadinanza romana. Data però che non era difficile per i *socii Italici* essere ammessi a far parte di una *civitas latina*, gli *Italici* riuscivano, per questa via indiretta, ad ottenere anch'essi la *civitas romana*, ancor prima che la cittadinanza stessa fosse a gran parte di essi direttamente concessa (nell'88 a. C. e nel 49 a. C.).

223. *Il vassallaggio peregrino.* — Il vassallaggio peregrino era, infine, la condizione delle comunità politiche site in *provincia*, alle quali Roma non avesse ritenuto opportuno togliere la autonomia politica.

Si distinguono, più esaltamente: a) le *civitates peregrinae foederatae*, le quali godevano di una situazione non molto diversa da quella dei *cives Italici*, salvo che ai loro cittadini non pare fosse possibile l'acquisto, tramite il passaggio ad una *civitas latina*, della cittadinanza romana; b) le *civitates peregrinae liberae et immunes*, dichiarate libere ed esenti da tributi, in condizioni cioè analoghe a quelle delle *civitates foederatae*, mediante un provvedimento unilaterale di Roma; c) le *civitates peregrinae liberae*, dichiarate libere da Roma con provvedimento unilaterale (*lex a senatusconsulto*), salvo che i loro cittadini erano tenuti al pagamento di imposte dirette per l'occupazione del suolo (*stipendia*) e di tasse doganali per il movimento terrestre e marittimo di merci (*portoria*).

Con i regni dell'Oriente mediterraneo i rapporti diplomatici di Roma erano molto intensi e complessi, ma non sfociarono, generalmente, in espliciti *foedera aequa*, del tipo di quelli conclusi con *Latini*, *Italici* e *peregrini* delle province. Alcuni di questi Stati vennero praticamente a trovarsi in rapporto di vassallaggio con Roma, ma formalmente, almeno di regola, i trattati relativi, quando vi furono, furono trattati di mera amicizia.

VII. 224. LE FINANZE DELLA 'REPUBBLICA' NAZIONALE ROMANA. — È opportuno, per chiudere il discorso sulla *respublica* nazionale romana, tracciare un quadro sommario della sua organizzazione finanziaria: un quadro, cioè, delle spese cui essa doveva sobbarcarsi, delle fonti cui ricorse per procurarsi i mezzi necessari alla bisogna, dei modi in cui fu regolata l'attività finanziaria statale.

I capitoli principali delle spese pubbliche nella *respublica* nazionale furono: a) i lavori pubblici (*opera publica*) per la costruzione di strade, acquedotti, edifici vari e per la loro manutenzione; b) la cerimonia religiosa *pro populo* (*curia publica*); c) le spese militari sia per costruzione di fortificazioni e flotte, sia per fornitura di vestiario, armi e viveri all'esercito ed eventualmente ai soci, sia per l'evogazione agli equites *equo publico* del danaro necessario alacquisto del cavallo (*pecunia equestris*) e al suo mantenimento (*pecunia equestris*), sia infine per il soldo dei legionari (*stipendium*); d) gli stipendi (*mercedis*) degli *apparitores* e le indennità ai governatori delle province per le spese di trasferimento e prima sistemazione (*testaria*) e per il mantenimento proprio e dei propri dipendenti; e) le spese straordinarie per ricompense, feste pubbliche, ricevimenti di ambasciatori e capi di Stato stranieri.

Tra le spese straordinarie acquistarono, nel periodo di crisi della *respublica* nazionale, notevolissima rilevanza quelle implicite dalle distribuzioni gratuite di olio e vino al popolo minuto (*congiaria*) e dalle distribuzioni mensili di grano a prezzo ridotto o a titolo gratuito ai cittadini meno abbienti (*frumentationes*, introdotte dalla *lex Sempronia frumentaria* del 123 a. C.; v. n. 166).

225. *Le entrate pubbliche.* — Alle entrate pubbliche disposte e preordinate per provvedere alle accennate erogazioni mancò, nella *respublica* nazionale, come già nello Stato quirittario, un capitolo importantissimo, quello delle imposte reali, cioè sugli immobili e sui mobili di cui i Romani avessero il *dominium ex iure Quiritium*. Il che derivò dal fatto che, essendo i *dominium ex iure Quiritium* espressione dell'antica autonomia politica familiare, si ritenne ineccepibile l'imposizione di un tributo, che ne avrebbe violato la illimitatezza.

Per conseguenza, le entrate pubbliche si limitarono alle seguenti parità principali: a) il *tributum ex census*, cioè l'imposta personale sul reddito dei *pateres familiarum* iscritti nelle *tribus*, che si pagava nella misura ordinaria di 1/1000 del censo accertato dai censori (*tributum simplex*), ma che poteva essere aumentato o viceversa ridotto, a seconda delle necessità finanziarie, per decisione del *senatus*; b) il *tributum speciale*, più elevato, imposto ai *municipes sine suffragio*, agli *acereri* ed agli *infanses* dai censori; c) il *tributum speciale* imposto agli *orbis* ed alle *vicine* per provvedere all'*ager hordeum* degli *equites aequo publico*; d) i proventi dell'*ager publicus* (v. n. 213); e) gli *stipendia* e i *contingia* tratti dalle *provinciae* (v. n. 219); f) i prodotti delle miniere pubbliche (*metalla*), generalmente appaltate a *publicani*, e le imposte sui *caesules* dei privati; g) le tasse per le concessioni di suolo pubblico (*solaria*), per l'uso di acquedotti e cloache (*cloacaria*) e i diversi pedaggi per l'uso di strade e ponti; h) le tasse di dogana (*portoria maritima e terrena*); i) la *vectigal mansuetudinum*, cioè l'imposta del 5% sul prezzo degli schiavi manomessi, stabilita dalla *lex Manilia* del 367 a. C.; l) i proventi delle guerre (*praedae*), delle vendite di *ager quaestorius*, delle *maiestas* giudiziarie, delle confische di beni privati (*publicationes bonorum*) ecc. E da notare che dopo la conquista della Macedonia (147 a. C.) i proventi del *tributum ex census* e delle imposte similari divenne talmente superfluo, che queste imposte non furono più percepite.

Le entrate pubbliche erano, in linea di massima, convogliate al *Caerarium populi Romani* o *Caerarium Saturni*, di cui avevano la custodia i *quaestores*; i proventi della *vectigal mansuetudinum* costituivano in esso un fondo di riserva a parte (*caerarium sanctissimum*). Oltre l'*Caerarium* vi erano, però, le casse (*arcae*) dei collegi religiosi, alimentate dai frutti dei beni demaniali ad essi assegnati e dalle erogazioni di pubblico danaro disposte dal *senatus*, e le casse specie degli *acereri*, alimentate dalle multe che essi avevano disposte e percepite (*praesentia multarum*). La direzione del movimento finanziario romano spettò, come si è detto (v. n. 199), al *senatus*.

§ 10. - L'ORDINAMENTO GIURIDICO ROMANO NAZIONALE.

I. 226. QUADRO GENERALE. — *L'ordinamento giuridico romano nazionale o preclassico* fu l'ordinamento proprio e caratteristico della *respublica* nazionale romana dal sec. IV al sec. I a. C.

Caratteristiche prominenti dell'ordinamento giuridico romano nazionale furono le tre seguenti: a) la sua eccezionale vitalità e produttività, la quale andò a discapito di una sistemazione organica delle sue norme e dei suoi istituti; b) la pluralità e la concorrenza dei sistemi giuridici e paragiuridici che lo costituirono; c) l'esclusivismo romano-nazionale, tuttavia variamente corrossa da molteplici eccezioni, della sfera di applicazione dei suoi istituti. Di queste tre caratteristiche, l'ultima fu, come è chiaro, il risultato di una naturale evoluzione dell'originario esclusivismo patrizio del diritto arcaico, ed appunto per ciò si adattò maggiormente agli istituti di origine più antica. Quanto alle altre due caratteristiche, l'una corrispose al bisogno di venire incontro alla necessità di regolare sempre nuove e diverse esigenze della vita politica e sociale romana, mentre l'altra derivò dalla impossibilità di soddisfare questo compito attraverso il lineare sviluppo degli istituti giuridici preesistenti. Si aggiunga a ciò che, scomparsa la primitiva religiosità dell'ordinamento (v. n. 104), rimase tuttavia fermamente radicata nell'animo dei Romani la venerazione per esso, traducendosi nel concetto della sua eternità ed inabrogabilità: ragione per la quale lo scopo della evoluzione dell'ordinamento giuridico fu dovuto raggiungere per la via metasta della creazione di istituti paralleli a quelli di origine arcaica o dell'applicazione derogatoria delle vecchie norme.

227. *L'identificazione del diritto preclassico*. — Già si è detto (v. n. 104) che gli stessi giureconsulti romani si resero chiaramente conto che con il sec. IV a. C. aveva avuto inizio un nuovo periodo del loro ordinamento giuridico. Occorre ora aggiungere che, malgrado i dubbi di qualche romanista moderno (v. n. 22), vi sono altresì elementi di un certo valore, i quali invitano a considerare i sec. IV-I a. C. come un periodo storico unitario dello sviluppo giuridico romano.

Il motivo fondamentale per la identificazione di un periodo del diritto preclassico è l'accennata caratteristica di *vitalità* e di *produttività*, in certo qual modo, disordinata dell'ordinamento giuridico di Roma nei sec. IV-I a. C. Mentre nel successivo periodo della repubblica universale romana si iniziò ben presto un processo di sistemazione e di semplificazione organica dei vari istituti giuridici romani, si ebbe invece, in questo periodo, una tumultuosità, per dir così, 'primaverile' della vita giuridica, di tal che non solo mancò

l'organicità 'classica' dell'ordinamento, ma mancò persino una chiara distinzione del diverso valore della produzione, della applicazione e della interpretazione del diritto. Accanto ad istituti giuridici creati nei modi propri ed essenziali della *produzione* giuridica, altri se ne determinarono attraverso la *prassi dei tribunali*, ove il diritto si sarebbe dovuto soltanto e rigidamente applicare, altri ancora se ne profilavano attraverso l'attività solo formalmente interpretativa, ma sostanzialmente creativa, della *giurisprudenza*. Singolarità, queste, che scomparvero ben presto, anche se per essere sostituite da nuove e diverse singolarità, nell'ambiente, indubbiamente più ordinato e più calmo, della repubblica universale romana.

Altro motivo per la identificazione di un periodo unitario del diritto romano nazionale consiste nel fatto che, durante i sec. IV-I a. C., il *nucleo effettivamente predominante* dell'ordinamento giuridico romano fu tuttora costituito dagli istituti del *ius civile*, inteso questo come il naturale e logico sviluppo dell'antico ordinamento quirittario, essenzialmente basato sui *mores*. Con gli ultimi anni del sec. I a. C. avvenne invece, come meglio si dirà in seguito (v. n. 324 ss.), che il valore del *mores maiorum* in quanto tali si ridusse sino al punto che di essi non si fece nemmeno più menzione negli elenchi delle fonti di produzione del diritto.

228. *Le fasi storiche del diritto romano nazionale*. — La comprensione del complesso periodo del diritto romano preclassico in tutte le sue accennate caratteristiche, e particolarmente in quella della molteplicità dei sistemi che concorsero via via alla costituzione ed all'evoluzione dell'ordinamento, non può essere compresa appieno, se non cercando di fermare i successivi stadi di sviluppo in correlazione con le tre fasi in cui è stato già precedentemente ripartito il periodo della *respublica* nazionale romana (v. n. 147): a) la fase di assestamento, durante la quale si svilupparono i tre sistemi del *ius civile*, del *ius publicum* e del *ius sacrum*; b) la fase di apogeo, durante la quale i tre sistemi prodotti subirono nuovi incrementi e specificazioni e ad essi si affiancò un nuovo sistema di *ius civile* applicato, quello relativo agli istituti della vita commerciale romana; c) la fase di crisi, nel corso della quale continuò il processo di specificazione del *ius publicum* e del *ius sacrum*, si attuò la fusione del vecchio e del nuovo *ius civile*, si profilò e si sviluppò rapidamente, infine, quel nuovo sistema di diritto applicato, che i posteri ebbero a qualificare *ius honorarium*.

II. 229. IL DIRITTO PRECLASSICO NELLA FASE DI ASSESTAMENTO DELLA 'RESPUBLICA' NAZIONALE. — Nel periodo che va, approssimativamente, dal 367 al 283 a. C., correlativamente all'assestamento della *respublica* nazionale romana nelle sue strutture fondamentali, avvenne

la trasformazione completa dell'ordinamento giuridico cittadino in ordinamento nazionale, pienamente applicabile tanto ai patricii quanto ai plebei.

Altre caratteristiche di questa prima fase del periodo del diritto preclassico furono: a) la decadenza del monopolio pontificale della giurisprudenza ed il restringimento dell'attività dei pontifices al *ius sacrum*; b) la trasformazione del *ius Quiritium* in *ius civile*, nel senso di diritto applicabile a tutti i *cives* della *respublica Romanorum*; c) la costituzione, a lato del *ius civile*, di un nuovo sistema giuridico, detto *ius publicum*; d) la equiparazione dei plebeis alla *lex publicae*.

230. *La decadenza del monopolio pontificale della giurisprudenza.* — Con la fine del sec. IV a. C. il monopolio pontificale del *ius*, già da tempo fortemente in decadenza (v. n. 132), finì per cessare del tutto in relazione al *ius Quiritium* e per limitarsi alle norme giuridiche di carattere meramente religioso, costituenti il *ius sacrum*.

Dati verosimili si frammischiano, nel racconto della tradizione, ad elementi puramente leggendari ed assai poco credibili, ma la sostanza degli avvenimenti descritti dalla tradizione non presta il fianco a molteplici dubbi. Nel 304 a. C. un tal GNEO FLAVIO, scriba di APPIO CLAUDIO Cieco (v. n. 257), avrebbe sottratto ai pontefici i formulari delle *actiones* (formulari che proprio il suo patrone si era dato cura di riordinare e sistemare durante il suo pontificato) e li avrebbe pubblicati, traendo tanta gratitudine dai concittadini, che riuscì a giungere, malgrado l'umile origine, alla carica di edile curule. La sua opera avrebbe costituito quel che i posteri chiamarono *ius civile Flavianum*. Poco dopo di lui, Tiberio CORUNCANIO, il primo plebeo che riuscì a giungere alla carica di *pontifex maximus*, avrebbe determinato il crollo definitivo del monopolio giurisprudenziale dei pontifices, stabilendo che le consultazioni di questi ultimi dovessero essere pubbliche, e non più segrete.

In verità, che la decadenza del monopolio pontificale della giurisprudenza abbia avuto le sue radici nelle rivendicazioni della plebe è più che certo, ma che alla fine di quel monopolio sia stato del tutto estraneo il patriziato, come pure tenderebbe a far credere la tradizione, è assai discutibile. Alla fine del sec. IV a. C. ogni divergenza fra patriziato e plebe era ormai pressochè sopita, ed è quindi da credere che sia stato tutto un rivolgimento complesso delle condizioni sociali di Roma a produrre la sparizione di uno stato di cose divenuto anacronistico.

Non è difficile accorgersi, del resto, attraverso lo stesso racconto della tradizione, che il patriziato partecipò attivamente al movimento per il rammodernamento della vita giuridica romana. E' evidente, ad esempio, che Gneo Flavio, se la leggenda del *ius Flavianum* è vera, dovè fare ben altro che sottrarre furtivamente i

formulari delle *actiones* ai pontifices (atto che sarebbe stato ritenuto sacrilego e lo avrebbe portato piuttosto alla morte, che non alla edilità curule). Tutt'al più egli si sarà limitato a prender nota delle *actiones* concesse ed a costruirne, sulla base di questi appunti, una sorta di formulario, nel quale lavoro è credibile che debba essergli stato di aiuto, se non addirittura di guida, l'esperienza giuridica del suo colossimo patrone Appio Claudio. Ma anche Tiberio Coruncanio non può aver disposto da un momento all'altro la pubblicità delle sedute dei pontefici, se perlomeno non si era creata la situazione della completa inutilità di consultazioni segrete su argomenti ormai noti a tutti.

231. *La formazione del 'ius civile'.* — Liberò finalmente dalle pastoie del monopolio pontificale, divenuto dominio comune tanto dei patricii quanto dei plebei, il *ius Quiritium* assunse la nuova denominazione di *ius civile*, nel senso di '*ius proprium civium Romanorum*', cioè di ordinamento proprio, e nel contempo esclusivo, di tutti i *cives* della *respublica* nazionale romana.

Fonti del *ius civile* furono ancora e sempre considerati i *mores maiorum*, nell'assetto assunto attraverso i secoli della *interpretatio* pontificale, alla quale era, in particolare, riuscito di determinare non pochi e non piccoli sviluppi degli istituti giuridici primitivi, giusta le nuove esigenze sociali, pur dopo l'emanazione delle *leges XII tabularum*. In teoria la via dell'incremento e della modificazione del *ius civile* era aperta dalla possibilità che si formassero nuovi *mores*, sia per integrare che per surrogare i più vecchi e superati, ma in pratica ciò si verificò su scala assai limitata e, comunque, mai nel senso di una abrogazione dei *mores* più antichi e di loro sostituzione con istituti giuridici più rispondenti alle moderne esigenze. Questa indiscutibile singolarità del *ius civile* non può esser compresa se non ricordando le radici religiose delle sue istituzioni. La religiosità originaria del *ius* lasciò nella coscienza romana un solco profondo, rappresentato dal convincimento unanime della *eternità ed immutabilità dei vecchi istituti quiritari*; convincimento il quale era di ostacolo insuperabile a che le nuove costumanze sociali, specie se derogative delle antiche, ricevessero il sostegno dell'*opinio iuris ac necessitatis* (v. n. 10), e fossero quindi considerate giuridicamente obbligatorie.

Lo sviluppo, entro certi limiti, del *ius civile* fu, peraltro, attuato per altra via, e più precisamente attraverso l'opera di *interpretatio* della giurisprudenza laica, che aveva sostituito l'antica giurisprudenza pontificale. I nuovi giuristi laici non si limitarono, invero, alle attività puramente logiche della '*interpretazione*' in senso proprio (v. n. 11), ma, ritenendosi eredi e continuatori dei pontifices ed essendo nomi circondati da altissima estimazione sociale, si del-

tero a loro volta ad audacie interpretative non meno grandi di quelle dei pontifices, basando sulla loro personale auctoritas non poche creazioni di nuovi istituti o di nuovi sviluppi di istituti preesistenti. Per questa guisa quella integrazione del ius civile, che ripugnava ai Romani di compiere attraverso la via diretta della creazione di nuovi mores giuridici, venne ad essere effettuata per il tramite mediato dei iurisprudentes. Molte costumanze nuove che, come si è detto, la coscienza sociale non osava circondare della opinio iuris ac necessitatis acquistarono veste giuridica in quanto sorrette dall'auctoritas dei prudentes ed in quanto formalmente presentate da questi ultimi come sviluppi od applicazioni logiche dei mores quiritari. Così, per esempio, fu frutto di tutto un lungo e sottile lavoro di interpretatio giurisprudenziale, dapprima pontificale e poi laica, la creazione del testamentum per oes et libram come atto di disposizione mortis causa di tutto il proprio patrimonio.

232. *La formulazione del 'ius publicum'.* — Mentre i mores maiorum, che costituivano il fondamento del ius civile, si andavano esaurendo e cristallizzando, grande importanza acquisirono, come fonti del diritto, le leges publicae, vale a dire i provvedimenti normativi dei comitia centuriata (v. n. 132). Il riconoscimento dei comitia centuriata come assemblea costituzionale determinò anzi, più precisamente, un allargamento del concetto di ius, il quale fu ritenuto comprensivo non più solo degli istituti posti dai mores, ma anche di quelli introdotti dalle leggi comiziali.

Le leges publicae non furono, peraltro, inizialmente considerate fonti di ius civile, ma nell'ambito della categoria generale del ius costituirono una species a parte, che si disse ius publicum, cioè ius populi. Causa precipua di questa non perfetta fusione tra mores e leges fu il ricordo ancor vivo dell'epoca in cui i provvedimenti di governo, le leges, erano considerati al di fuori del ius (v. n. 113). La trasformazione delle leges in provvedimenti espressivi della convenzione di tutto il populus Romanus Quiritium non valse a far dimenticare del tutto l'antica situazione, tanto più che parallelamente si compieva l'accennato processo di concentrazione del ius civile negli istituti derivanti dai mores arcaici.

Oltre che separato e distinto dal ius civile, il nuovo ius publicum fu, per gli stessi motivi dianzi esposti, nettamente subordinato ad esso, nel senso che si ritenne inammissibile che una lex publica potesse abrogare o modificare gli istituti del ius civile e che si ritenne, conseguentemente, inutile che le leges interferissero nelle materie regolate dagli antichi mores maiorum. Avvenne, pertanto, che il campo di applicazione del ius publicum venne ad essere limitato alle materie attinenti l'organizzazione di governo della respublica o rapporti privati non previsti dal ius civile e che solo in casi eccezionali

lissimi furonorogate leges limitative o proibitive dell'esercizio di diritti scaturenti dal ius civile, quando, più precisamente, militassero gravi motivi di ordine pubblico a favore della proibizione o della limitazione. Non sembra, comunque, che questi ultimi tipi di leges publicae abbiano comminato sanzioni di alcuna sorta a carico del cittadino che, incurante dei loro precetti, avesse eventualmente voluto insistere nell'esercizio dei poteri conferitigli dai mores maiorum.

Non è il caso di rifare l'elenco di tutte le leges publicae che furono emanate, nella fase di assestamento della respublica nazionale romana, per provvedere alla organizzazione di governo dello Stato (v. n. 179). Tra le altre leges del tempo vanno particolarmente segnalate: la lex Valeria de provocations del 300 a. C., la quale, indulgendo ad una pratica già da tempo affermata, riconobbe ai condannati alla pena capitale il diritto di appellarsi ai comitia centuriata (provocare ad populum), affinché fosse loro concesso di sfuggire alla pena con l'esilio e con la conseguente aqua et igni interdictio (v. n. 226); la lex Poetelia Papiria de nexis del 326 (?) a. C., la quale, dando soddisfazione ad una secolare richiesta della plebs, stabilì che i creditori non dovessero tenere in ceppi i nexi e dovessero mandarli liberi, accontentandosi di una solenne promessa di adempimento; la lex Aquilia de danno dato del 286 (?) a. C., la quale, colmando una grave e sentita lacuna del ius civile, introdusse una nuova fonte di obbligazione ex delicto, rappresentata dal danneggiamento (damnum iniuria datum).

233. *La equiparazione dei 'plebisciti' alle 'leges publicae'.* — Il nuovo sistema del ius publicum si accrebbe, nel corso della fase di assestamento della respublica nazionale, di una nuova categoria di fonti, costituita dai plebisciti, la cui efficacia normativa fu equiparata a quella delle leggi comiziali. Molti punti del processo di aequatio legibus dei plebisciti rimangono, tuttavia, ancor oggi oscuri.

A parte la disposizione attribuita in proposito alle leges Valeriae Horatiae del 440 a. C. (v. n. 132), la tradizione attribuisce ad una lex Publilia Philonis del 339 a. C. e ad una posteriore lex Hortensia del 287 a. C. la norma 'ut quod plebs iussisset, omnes Quirites teneret'. Sappiamo inoltre che la lex Cornelia de tribunicia potestate dell'82 a. C. (una delle leggi fatte votare da Silla nel periodo della reazione della nobilitas senatoria: v. n. 169), stabilì (per assai breve tempo) che i plebisciti non entrassero in vigore se non avessero ottenuto l'auctoritas del senato e sappiamo anche che questa legge sillana venne a ripristinare con ciò un'antica norma (AFTIAS, Bell. civ. I. 59). Strano sarebbe che l'aequatio dei plebisciti alle leggi, sancita una prima volta dalla legge Publilia, fosse stata do-

vata ripetere a cinquant'anni di distanza della legge Ortensia: è evidente, cioè, che la legge Publilia, se realmente ha disposto in questa materia, ha dovuto stabilire qualcosa di meno della *aequatio legibus*, tanto più che è dubbio che in quell'epoca i plebei avessero già tanta autonomia nello Stato, da poter addirittura far valere la loro volontà come volontà del popolo tutto.

A nostro parere, peraltro, non è accoglibile la tesi da più parti avanzata, per cui la legge Publilia avrebbe stabilito la efficacia obbligatoria dei plebisciti sotto condizione dell'*auctoritas* dei membri patrizi del senato, mentre la legge Ortensia avrebbe abolito la necessità dell'*auctoritas*. Se teniamo presente che, sempre secondo la tradizione, le *leges Publiliae Philonis*, non solamente sancirono la equiparazione dei plebisciti alle leggi, ma stabilirono inoltre che la *patrum auctoritas* fosse data, quanto alle leggi centuriate, in linea preventiva ('ante initium suffragium'), sembra plausibile l'ipotesi che una *lex Publilia Philonis* equiparò i plebisciti non alle leggi centuriate, ma alle *rogationes* di queste leggi, ed essa stessa (o una altra legge dello stesso anno) dispose che i *patres* dovessero dare la loro *auctoritas* non sulla legge già votata, ma sulla *rogatio* (o, che era lo stesso, sul *plebiscitum*).

In conclusione, nella seconda metà del sec. IV a. C. la plebe ebbe riconosciuto il diritto di veder presentati i suoi plebisciti all'approvazione dei comizi centuriati, come se fossero *rogationes* dei magistrati titolari del *ius agendi cum populo*; la *lex Hortensia* del 287 a. C., riconoscendo la preponderanza ormai assunta dalla plebe e dai suoi *consilia* nella vita cittadina, tolse la necessità della approvazione dei plebisciti da parte dei comizi centuriati ed abolì anche, per conseguenza, la necessità dell'*auctoritas patrum*, equiparando completamente i plebisciti alle leggi.

III. 234. IL DIRITTO PRECLASSICO NELLA FASE DI APOGEO DELLA 'REPUBBLICA' NAZIONALE. — Nel corso della fase di apogeo della *respublica* nazionale (283-146 a. C.) i tre sistemi normativi che si erano delineati nella fase precedente (*ius sacrum*, *ius civile* o *ius publicum*) continuarono ad evolversi lungo le direttrici già note, sempre più e sempre meglio differenziandosi l'uno dall'altro. Particolare incremento ebbe, in questa epoca, il sistema del *ius publicum*, che infatti sopra tutto nel campo delle funzioni di governo, determinando numerose ed importanti specificazioni di esse.

Ma la caratteristica più spiccata del periodo in esame fu restituita dalla soluzione data ad un duplice problema, imposto dai tempi: il regolamento di nuovi tipi di rapporti, prevalentemente a carattere commerciale, ignoti agli antichi *more* e l'ammissione alla tutela giuridica relativa a questi rapporti dei *peregrini*, che ormai in gran numero trafficavano in Roma con i *cives*. Questi due proble-

mi, tra loro intimamente collegati, non solo non potevano essere risolti attraverso l'incremento del *ius civile*, ritenuto tuttora eterno e immutabile, ma nemmeno potevano risolversi attraverso l'intervento del *ius publicum*, ostando a ciò il principio fondamentale dell'esclusivismo romano nazionale dell'ordinamento giuridico. La soluzione fu trovata e attuata attraverso l'espedito della creazione del *praetor peregrinus*, al quale fu riconosciuto il potere di accordare la tutela giuridica romana a quei rapporti commerciali tra Romani e stranieri, i quali non fossero in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico. Per tal modo, attraverso la prassi del tribunale peregrino, si profilò un complesso di nuove consuetudini, prive del carattere di esclusivismo romano nazionale, le quali costituirono un nuovo sistema giuridico, cui daremo il nome, per intenderci, di *novum ius civile* o di *ius civitatis*.

235. La struttura del '*ius publicum*'. — La struttura del *ius publicum* raggiunse, nella fase di apogeo della *respublica* nazionale, il suo assetto più perfezionato. *Ius publicum* continuò a significare 'provvedimento normativo posto da una *lex publica*' e *lex publica* poté essere ormai definita come 'generale *iussum populi* aut *plebis rogante magistratu*' (CAPP. apud GELL. Noct. att. 10.20.2), essendo ormai la *plebs* pressoché equivalente al *populus* (v. n. 193).

(a) In relazione all'assemblea votante le *leges publicae* (in senso lato) furono distinte in *centuriatae* e *tributae*, queste ultime suddivise in vere e proprie *leges* e in *plebiscita*. Esse erano, di norma, *leges rogatae* o *latae*, nel senso che consistevano nella approvazione, da parte dell'assemblea popolare, di una proposta (*rogatio*) avanzata (*lata*) dal magistrato che le aveva convocate. La *rogatio* di una *lex centuriata* doveva essere munita della preventiva *auctoritas patrum* (v. n. 197). L'assemblea interrogata non aveva il potere di approvare con emendamenti il testo della *rogatio*, ma ciascun votante era chiamato o ad approvarla (UR: '*uti rogas*') oppure a respingerla (A: '*antiquo iure ulor*'), rimanendo naturalmente libero di dichiarare la sua astensione dal voto (NL: '*non liquet*'). A titolo eccezionale, l'assemblea, anziché approvare una specifica *rogatio* relativa ad uno specifico argomento, poteva essere *rogata* a delegare ad un magistrato l'emissione di norme su una certa materia; nel qual caso il provvedimento emanato dal magistrato delegato (generalmente, un magistrato provinciale) prendeva il nome di *lex data*.

(b) Dal punto di vista del contenuto, ciascuna *lex publica* si divideva in tre parti: a) una *praescriptio*, la quale conteneva il nome e i titoli del magistrato proponente, l'indicazione della data e del luogo della votazione ed inoltre, quando la votazione era avvenuta *tributata*, l'indicazione della tribù sorteggiata a manifestare per prima il voto e del membro di questa tribù sorteggiato a votare per

primo; b) la *rogatio*, cioè il testo della proposta approvata dall'assemblea, il quale conteneva le norme di condotta e le eventuali norme sanzionatorie per i trasgressori; c) la *sanctio*. Quanto a quest'ultima, essa era ben altro di quel che si è pensato da alcuni e che si potrebbe pensare a tutto prima, cioè non conteneva affatto le comminatorie per i trasgressori del precetto, dato che queste erano parte integrante della *rogatio*. La *sanctio* era invece un complesso variabile di clausole uniformi per ogni sorta di legge, le quali avevano lo scopo precipuo di inquadrare esattamente la legge cui si riferivano nel sistema del diritto vigente. Tali sopra tutto: a) il *caput tralaticium de impunitate*, che garantiva esplicitamente la impunità a chi, per obbedire alla legge nuova, si fosse trovato costretto a trasgredire una legge precedente; b) la *clausola di inderogabilità dei principi fondamentali del 'ius civile'*, che affermava esplicitamente la invalidità di qualunque disposizione della legge stessa, in quanto urtasse contro quei principi ritenuti eterni ('si quid ius non esset rogarier, eius hac lege nihilum rogatum'); c) la *clausola di inderogabilità delle leggi sacrate* ('si quid sacri sancti est, quod non iure sit rogatum, eius hac lege nihilum rogatum').

Le leggi erano solitamente citate aggiungendo alla parola *lex* l'aggettivazione del *nomen* del proponente e, qualche volta, il genitivo del *cognomen* e persino del *praenomen* (*lex Aquilia*, *lex Publilia Philonis*, *lex Sempronia C. Gracchi*). Se il proponente era un console, per molto tempo si usò aggettivare in rubrica il nome di ambedue i supremi magistrati (*lex Plautia Papiria* ecc.). Seguiva una succinta indicazione dell'argomento della *rogatio* (*lex Aquilia de damno*, *lex Cornelia de XXIIII questoribus* ecc.). Nell'ultimo secolo della repubblica queste denominazioni indicative, causa il buon numero di leggi in vigore, passarono poi a far parte del testo ufficiale delle leggi e furono poste prima della *praescriptio*, col nome di *index*.

(c) L'efficacia temporale delle *leges* era teoricamente illimitata. Al diritto preclassico fu ignota l'abrogazione *espressa*, totale (*abrogatio*) o parziale (*derogatio*, *derogatio*), di una legge precedente da parte di una legge successiva. L'abrogazione delle leggi fu sempre, o quasi sempre, *tacita* (*obrogatio*), nel senso che la legge vecchia fu considerata tacitamente messa da parte dalla legge posteriore, in quanto questa avesse regolato *ex novo* la stessa materia di quella. Senonché si trattava di 'abrogazione' per modo di dire, perché il principio giuridico sancito dalla legge così detta abrogata era considerato soltanto in letargo, ma sempre vivente, e capace perciò di uscire dall'ombra e riassumere la sua funzione produttiva: tanto vero che era considerato di rito, nella *sanctio* di una legge nuova, il *caput tralaticium de impunitate*.

236. *L'influenza del 'ius publicum' sulla 'coercitio' magistratuale.* — Nel quadro generale dell'influenza esercitata dalle *leges*

publicae sull'organizzazione e sul funzionamento del governo della *respublica* nazionale merita di essere posta in particolare rilievo l'influenza esercitata sulla *coercitio* dei magistrati *cum imperio* e dei *tribuni plebis*, la quale subì progressivamente importanti modificazioni.

La radice di tutta l'evoluzione verificatasi in materia fu costituita dalla già ricordata *lex Valeria de provocazione* del 300 a. C. (v. n. 232), la quale dichiarò *improbe factum* il comportamento dei magistrati *cum imperio*, escluso il *dictator*, qualora, avendo comminato la *securi perussio* ad un cittadino reo di aver commesso un *crimen*, non gli concedessero di rivolgersi ai *comitia centuriata* per ottenere da questi l'eventuale autorizzazione a sottrarsi con l'esilio alla pena. Dopo l'emancipazione di questa legge arvenne, naturalmente, che né i magistrati osarono rifiutare la *provocatio* al cittadino che chiedesse di esercitarla, né vi fu più condannato il quale rinunciasse ad avanzare la relativa richiesta. A lungo andare, quindi, la *provocatio* venne considerata un diritto dei cittadini romani e la votazione dei *comitia* venne ritenuta parte integrante di un vero e proprio processo criminale.

Il *processo comiziale* si divise, più precisamente, in due fasi: a) l'*inquisitio* (inchiesta) del magistrato sulla effettiva esistenza del *crimen* di cui taluno fosse accusato: fase che si concludeva con un *decretum* di proscioglimento o con un *decretum* di condanna e di rinvio ai comizi; b) la *rogatio* dell'assemblea comiziale circa la pena da infliggere alla persona rinviata a giudizio: fase in cui i comizi si pronunciavano affermativamente o negativamente circa la commutazione della *poena capitis* in *interdictio aqua et igni*. In pratica, per evitare che i comizi non fossero sufficientemente informati delle risultanze dibattimentali o che si dovesse perdere troppo tempo a descrivere loro le medesime, sorse l'uso di far assistere ufficialmente i comizi alla fase di *inquisitio*, dimodochè, conclusasi questa con la dichiarazione di colpevolezza dell'imputato, era possibile passare immediatamente alla convocazione ufficiale e alla solenne votazione. Normalmente l'*inquisitio* occupava tre udienze (pronuncia dell'accusa da parte dell'accusatore, assunzione delle prove di accusa e di difesa, arringhe di difesa dell'imputato o di un avvocato per lui, *decretum* del magistrato); una quarta udienza era rappresentata dall'adunanza ufficiale dei comizi.

Il processo comiziale non fu, almeno in origine, aperto a tutti, ma ai soli cittadini romani in Roma, anzi ai soli cittadini romani che avessero diritto di partecipare a quei comizi cui si appellavano per l'estrema decisione (non, quindi, alle donne, ma solo gli uomini). Più tardi, peraltro, in base a tre successive *leges Porciae* della prima metà del II sec. a. C., il beneficio della *provocatio ad populum* fu esteso anche ai Romani residenti in provincia e, pare, persino ai Romani delle legioni dell'esercito.

237. *I rapporti tra 'ius publicum' e 'ius civile'*. — Nei riguardi del *ius civile* il *ius publicum* continuò a mantenersi in una posizione di netta subordinazione, la quale fece sì: a) che sempre assai limitato fu il numero delle *leges publicae* riguardanti i rapporti civilistici; b) che assai raramente le *leges publicae*, interferendo nelle materie del *ius civile*, osarono uscire dai limiti di un puro e semplice ammonimento ai *cives Romani* di operare in certe guise e si arbitrarono perciò di stabilire comminatorie a carico dei trasgressori dei loro precetti.

Tuttavia, la rapida evoluzione della vita sociale romana, mettendo sempre più a nudo l'insufficienza della regolamentazione civilistica tradizionale, impose, verso la fine del sec. III a. C., una svolta decisiva al *ius publicum*, le cui *leges* presero ad occuparsi più frequentemente e più decisamente dei rapporti civilistici. E, più precisamente, l'influenza della legislazione dell'epoca sulla materia civilistica si effettuò in due modi: a) attraverso leggi limitative o proibitive dell'uso di diritti scaturenti dal *ius civile*, ma ormai giudicati eccessivi od iniqui dalla coscienza sociale; b) attraverso leggi che, favorendo l'attività di *iurisdictio* pretoria, permisero a questa di operare attivamente nel senso della integrazione o della modificazione del *ius civile*. Le *leges publicae* divennero, inoltre, a partire dal sec. II a. C., sensibilmente più efficaci del passato, in quanto che si diffuse l'uso di stabilire delle pene pecuniarie a carico dei trasgressori. E' probabile, invece, che il periodo della *respublica* nazionale non abbia conosciuto *leges*, le quali, interferendo su materie civilistiche, abbiano addirittura comminato la nullità degli atti di infrazione delle loro norme e che il principio di immutabilità del *ius civile*, sancito in una apposita clausola della *sanctio* (v. n. 235), si sia mantenuto intatto sin verso la fine del sec. I a. C.

Tra le *leggi limitative* o *proibitive* dell'uso di diritto scaturenti dal *ius civile* (le quali appartennero prevalentemente alla categoria dei *plebiscita*) possono essere ricordate: la *lex Cincia de donis et muneribus* (204 a. C.), la quale vietò le donazioni oltre un certo ammontare (ignoto), salvo che fossero fatte a parenti, affini ecc. (cd. 'exceptae personae'), e proibì inoltre le donazioni fatte a titolo di remunerazione per le difese in giudizio; la *lex Furia testamentaria* (circa 200 a. C.), la quale vietò, sotto comminatoria del pagamento del *quadruplum*, che si acquistassero *legata* o *donationes mortis causa* per un ammontare superiore a 1000 assi; la *lex Publilia de sponsu* (circa 200 a. C.), la quale concesse al garante (*sponsor*) di agire in regresso contro il debitore, per la rivalsa, qualora avesse pagato il debito in suo luogo; la *lex Atinia de tutore dando* (186 a. C.), la quale autorizzò il *praetor* a nominare, d'accordo con la maggioranza dei *tribuni plebis*, un tutore agli impuberi, qualora fossero sprovvisti di tutore testamentario o legittimo; la *lex Plaetoria de*

circumscriptione adulescentium (190-180 a. C.), la quale vietò di approfittare della inesperienza di un minore dei 25 anni (cd. *adulescens*) per concludere affari a tutto proprio vantaggio; la *lex Voconia testamentaria* (169 a. C.), la quale vietò agli iscritti nella prima classe del censo di istituire eredi le donne, troppo facili ad approfittarne per darsi ad un lusso sfrenato, e proibì inoltre che si lasciasse all'erede testamentario meno di quanto spettasse al legatario più favorito; la *lex Atinia de usurcatione* (circa 150 a. C.), la quale dichiarò inacquistabile mediante *usucapio* la proprietà delle cose rubate.

Alla radice di tutte queste leggi furono, come è chiaro, gravi esigenze di ordine pubblico, le quali equilibrarono, in certo qual modo, la gravità degli strappi portati al sistema del *ius civile*. Ma per l'evoluzione dell'ordinamento giuridico occorreva ben altro e ben di più; dovendosi urgentemente provvedere alla recezione ed alla disciplina di numerosi rapporti, principalmente di carattere commerciale, del tutto ignoti alle previsioni dell'antiquato *ius civile*. A questo fine fu seguita, come si è detto, una via diversa e più lunga, la quale consistette nel rimettere ai magistrati giudicanti il compito di giudicare del regolamento ad essi più proprio e di accordare conseguentemente agli interessati la relativa tutela giuridica.

238. *Il 'praetor peregrinus' e la tutela dei nuovi rapporti commerciali*. — Il passo decisivo ai fini dell'ampliamento e del rinnovamento del *ius civile* fu costituito dalla creazione della nuova magistratura del *praetor peregrinus*, operata nel 242 a. C. per soddisfare una esigenza ormai imprescindibile della vita sociale ed economica romana.

Già da tempo, non appena portato a termine l'assestamento delle sue strutture essenziali, la *respublica* romana aveva intrapreso una vigorosa espansione commerciale in Italia e nel Mediterraneo: espansione di cui fan prova, come primi documenti, i trattati commerciali con Cartagine del 349 e del 306 a. C. (v. n. 150). Si trattava di rapporti molteplici, completamente ignoti al *ius civile* romano e, comunque, caratterizzati dal fatto di non intercorrere tra *cives Romani*, ma tra cittadini romani e *peregrini* delle più varie nazioni del Mediterraneo. Il conseguente problema del regolamento applicabile a questi rapporti era complesso e delicato per molteplici ragioni: sia perchè, trattandosi di rapporti in gran parte nuovi (*emptio, locatio, iuniora* ecc.), non era pensabile la soluzione di concedere ai *peregrini* il *ius commercii* con i Romani; sia perchè all'esclusivismo giuridico non solo di Roma, ma anche delle altre nazioni mediterranee ripugnava l'ammissione degli stranieri all'uso del diritto patrio, nelle sue formule tradizionali e nei suoi negozi solenni; sia perchè ciascuno soggetto dei singoli rapporti tendeva, ovviamente, nel costituirlo a farvi influire gli schemi del proprio diritto, col risultato che venivano in essere rapporti compositi; sia, infine, perchè fra

tanto fervore di traffici e di contrattazioni, era ben difficile che si formassero tipi tanto stabili, da poter essere recepiti, consuetudinariamente o anche legislativamente, da questo o quell'ordinamento giuridico.

Lo stato di cose ora descritto fece sì che Romani e peregrini, venendo tra loro in contatti commerciali, si affidavano essenzialmente alla *fides* o *bona fides*, vale a dire alla reciproca fiducia nella onestà e nella correttezza dell'altro contraente, stabilendo eventualmente che, in caso di lite, si sarebbe proceduto di comune accordo alla nomina di un collegio di arbitri (*recuperatores*), scelti tra i concittadini del litigante e presieduti da qualche persona di nazionalità neutrale. Per facilitare la composizione di queste non infrequenti liti, quando avvenissero in Roma, fu appunto creato il *praetor peregrinus* ('*qui inter civis et peregrinos et inter peregrinos in urbe Roma ius dicit*'). Il quale ebbe il compito di assistere alle parti contendenti per agevolare nella determinazione dei principi atti a risolvere la loro controversia. Non si trattò di una giurisdizione necessaria, perchè le parti potevano sempre, volendo, fare a meno di rivolgersi al *praetor peregrinus* e deferire direttamente agli arbitri le loro controversie. Non si trattò, anzi, nemmeno di vera e propria *jurisdictio*, perchè il *praetor peregrinus* non aveva la funzione di *dicere un ius inesistente*, ma piuttosto quella di *ricostruire*, sulla base delle deduzioni delle parti, quale fosse il regolamento cui avessero voluto attenersi, di *stabilire* se ed entro quali limiti detto regolamento fosse compatibile con i principi generali della *bona fides* e di *creare*, finalmente, il principio risolutivo più adatto alla risoluzione della concreta fattispecie a lui sottoposta. Si riproduceva, in sostanza, la situazione ordinaria del processo civile romano, allorché i contendenti si presentavano spontaneamente al *rex* per essere agevolati nella soluzione arbitraria della lite (v. n. 96 e 121): salvo che qui il *praetor peregrinus*, anziché enunciare un principio inderogabile, colla *bona fides* con le parti nella ricerca del criterio risolutivo da adottare.

La prassi giurisdizionale del *praetor peregrinus* della vita ad un tipo di procedimento caratteristico, solo apparentemente simile alla procedura delle *legis-actiones*. In una prima fase, che si svolgeva nel *tribunal ius iuris*, si procedeva alla determinazione del principio risolutivo della controversia e l'attore, su suggerimento del *praetor*, lo dettava al convenuto, che lo redigeva per iscritto: questo era il *'dicere et accipere iudicium'*, che implicava l'accordo delle parti tra loro o col pretore, dicevasi, con termine mutuato dal procedimento delle *legis-actiones*, *litia contestatio*. In una seconda fase (la *iudicia*) l'arbitro prescelto dalle parti (*iudex*), assunto le prove, emetteva la *sententia*, adottando l'una o l'altra delle alternative prospettategli nella formula scritta che si conteneva l'*iudicium*.

239. *Lo status del 'necum ius civile'*. — La prassi giurisdizionale del *praetor peregrinus*, considerata dal punto di vista del *contenuto dei rapporti tutelati*, determinò un complesso di nuovi istituti giuridici, che furono considerati come un secondo strato del vecchio *ius civile*. Detti istituti, che i giuriconsulti classici inquadrarono nel concetto di *ius gentium* (v. n. 275), non ebbero una propria denominazione complessiva e possono essere qualificati, per intenderci, *necum ius civile*.

Come già si è avvertito (v. n. 238), il *praetor peregrinus* non svolse opera passiva di agevolazione delle parti nella ricerca del principio risolutivo delle singole controversie, ma, approfittando della sua alta autorità, esercitò una funzione di *indirizzamento* dei privati verso le soluzioni che più gli parevano conformi ad un criterio obiettivo di *bona fides*. Per conseguenza, pur lasciando pienamente libere le parti di non accogliere i suoi principi e di non giungere alla *litiacontestatio*, egli finì progressivamente, valendosi della solerte e zelante collaborazione della giurisprudenza, un certo numero di *supplori typis* e di conseguenti regole risolutive, che esponeva, all'inizio dell'anno di carica, nel suo *edictum* (*edictum peregrinum*). Vero è che tali era perfettamente libero di non adottare, nei casi concreti, i principi esposti nell'*edictum* o di proporre nell'*edictum* soluzioni originali, non conformi alla prassi del predecessore, ma in pratica ciò era da ritenersi impossibile per la riprovazione sociale che non avrebbe mancato di coprirlo. Per questo quindi si formò una generale *opinio iuris ac necessitatis* della sua prassi e quindi, delle norme da essa fondate.

Sorti nei rapporti tra Romani e peregrini o tra peregrini in Roma, gli istituti del *necum ius civile* non tardarono, naturalmente, ad essere ritenuti applicabili agli stessi cittadini romani nelle loro relazioni interne. Trattandosi di rapporti nuovi, cioè non previsti dal vecchio *ius civile*, non ostava a questo estendimento il principio della eternità ed immutabilità del *ius civile* tradizionale. Piuttosto, sotto il problema della magistratura cui competesse il compito di *ius dicere inter civis* anche a riguardo di questi rapporti: ma la soluzione non poté consistere se non nella remissione del medesimo al *praetor urbanus*. Il quale *praetor urbanus*, mentre da un lato, in ordine agli istituti del vecchio *ius civile*, continuò a seguire le regole della procedura tradizionale delle *legis-actiones*, dall'altro, in ordine agli istituti del *ius civile necum*, adottò senza altro il nuovo tipo di procedimento introdotto dal *praetor peregrinus*.

240. *Sviluppi dell'attività del 'praetor urbanus'*. — L'esempio dato dalle *leges* legislative del *praetor peregrinus* non rimase senza effetti sul *praetor urbanus*, che aveva ormai gravosissimo compito di dover applicare, *inter civis*, un ordinamento giuridico. Il *ius ci-*

vile, ampiamente superato dai tempi e certe volte addirittura ripro-
vato dalla più evoluta coscienza sociale.

Poco poté fare e poco fece, in questo campo, il *ius publicum*.
La legislazione comiziale si limitò, infatti, ad una mitigazione della
troppo severa procedura della *manus iniectio* (*lex Voletia*, circa 200
a. C.) ed all'introduzione, con le *leges Silia e Calpurnia* (circa 200
a. C.), di un processo semplificato in ordine alle liti aventi ad og-
getto somme di danaro o cose determinate; il processo *per condictio-
nem*, consistente in una affermazione del proprio diritto di credito
fatta *in iure* dall'attore, nella negazione del convenuto e infine nel-
l'appuntamento (*condictio*) a trenta giorni data davanti al pretore
per sentirsi nominare il giudice. E' probabile che un nuovo tipo
di procedura, la *ed. actio in rem per sponsionem*, sia anche stato
autorizzato dal *ius publicum* in ordine alle controversie di proprietà,
per evitare le complicazioni ed il dispendio implicati dalla *legis
actio sacramenti in rem*: le parti, anziché portare *in ius* la contro-
versia sulla cosa, si regolavano in modo che il possessore della *res*
prometteva con una *sponsio* 125 sesterzi (50 assi) al rivendicante
per il caso che la cosa fosse risultata in suo dominio, aggiungendovi
la promessa di restituire in tale ipotesi la cosa (*stipulatio pro praede
litte iudicialium*), ragione per la quale il rivendicante era messo in
grado di esercitare la *legis actio sacramenti in personam*.

Queste innovazioni procedurali non risolvevano il problema fon-
damentale della inadeguatezza del *ius proprium civium Romanorum*.
A partire dagli ultimi anni del sec. III a. C. il *praetor urbanus* com-
inciò allora, caso per caso, ad esercitare il suo *imperium* per evi-
tare i più gravi e palesi inconvenienti. Avvenne così che talvolta il
praetor, pur senza disconoscere la validità formale di alcuni nozoi
civilistici, decretasse la reintegrazione dello stato giuridico prece-
dente (*in integrum restitutio*) per il motivo che il consenso fosse
stato estorto ad una parte con le minacce o per motivi analoghi;
che altre volte, senza pronunciarsi circa la formale esistenza di un
diritto scaturente dal *ius civile*, ne interdicesse provvisoriamente
l'esercizio (*interdictum*), tutelando in tal modo uno stato di fatto
formalmente antiguridico; che altre volte ancora concedesse ai pri-
vati di immettersi nel possesso di beni pur senza esserne *domini*
(*missio in possessionem*); e via dicendo. Indubbiamente con questi
suoi atti di *imperium* il *praetor* derogava al *ius civile*, ma, a parte
il fatto che il suo *imperium* non era limitato giuridicamente che
dagli *imperia* superiori e dalla *intercessio tribunicia*, l'opinione pub-
blica plaudiva a queste sue iniziative, che erano giudicate rispon-
denti ad un sano criterio di *aequitas*, cioè di pratico e oculato con-
trollo della opportunità pratica di questo o quel regolamento.

Un ulteriore passo avanti fu compiuto dal *praetor urbanus* allor-
quando prese ad adottare, in ordine al *novum ius civile*, la proce-
dura *per formulas* del processo peregrino, in quanto che scorse spon-

lanea l'idea di adottare la stessa procedura, col consenso delle parti,
anche per la risoluzione dei rapporti previsti dal vecchio *ius civile*.
Forse così, verso la metà del sec. II a. C., i *ed. iudicia imperio con-
tinentia*, che altro non erano, probabilmente, se non *iudicia* analoghi
a quelli del procedimento peregrino, ma relativi a controversie
che si sarebbero dovute risolvere con il sistema delle *legis-actiones*.
Mediante questi *iudicia* il pretore impostava la risoluzione della lite
ex imperio suo, e quindi secondo le moderne valutazioni equitative,
anziché *ex iure civili*; senonché, come è ovvio, perché essi fossero
varati occorreva l'esplicito consenso delle parti ed occorreva inoltre
che l'attività di giudizio si operasse dall'*iudex privatus* entro l'anno
di carica del magistrato che li aveva proposti.

IV. 241. IL DIRITTO PRECLASSICO NELLA FASE DI CRISI DELLA
'REPUBBLICA' NAZIONALE. — Nella fase di crisi della *respublica* na-
zionale (146-27 a. C.) continuò, da un lato, lo sviluppo del *ius pu-
blicum* e del *ius civile novum*, mentre si determinò, dall'altro, il
nuovo sistema giuridico del *ius honorarium*, scaturente dalla prassi
giudiziaria del *praetor urbanus*.

Per quanto riguarda il *ius publicum*, non mancarono nuovi in-
terventi di *leges publicae* nelle materie del *ius civile*, ma si trattò
sempre di interventi limitati nel numero e nel fine, che fu quello
di proibire o limitare gli abusi più gravi ed intollerabili dei diritti
scaturenti dal *ius civile*. Possono ricordarsi, tra le altre, le numerose
leges de sponsu (*lex Appuleia* del 103 [?] a. C., *lex Furia* del 100 [?],
lex Cicereia, *lex Cornelia* dell'81), tutte intese a precisare il regime
giuridico delle garanzie personali delle obbligazioni, nonché le *leges
Plautia e Julia* del 70-46 a. C., che dichiararono inusucapibili le cose
prese con violenza, e infine l'importante *lex Falcidia de legatis* del
40 a. C., la quale riservò agli eredi almeno un quarto del patri-
monio ereditario netto (ed. 'quarta Falcidia'), disponendo che a
questo fine fossero proporzionalmente ridotti i *legata* di ammontare
accessivo.

Ma il campo in cui il *ius publicum* continuò ad operare con
maggiore larghezza ed efficacia fu quello dell'organizzazione di go-
verno in genere e della repressione criminale in specie. Il compito
di fondere in un sistema unico il *vetus* e il *novum ius civile* fu as-
sunto e assolto dalla giurisprudenza, la quale in questa opera di
sistemazione e di ulteriore sviluppo tenne conto, *ratione materiae*,
anche delle *leges publicae* relative.

Quanto al *ius honorarium*, esso fu il naturale sviluppo di un
processo evolutivo già da tempo iniziato: processo, cui dette una
spinta decisiva il *ius publicum* attraverso la *lex Aebutia* e la *lex
Cornelia de edictis*.

242. *La riforma della repressione criminale.* — Uno dei più alti meriti del *ius publicum* nella fase di crisi della *respublica* nazionale fu di aver progressivamente riformato e ordinato la repressione del *crimina*, introducendo il nuovo procedimento delle *quaestiones* e di disciplinando via via le singole figure criminose.

Non è chi non avverta i gravi inconvenienti implicati dalla procedura comiziale (v. n. 236). A parte il fatto che essa era limitata ai soli *crimina* più gravi, restando le altre attività antisociali sottoposte all'incontrollata *coercitio* magistratuale, basterà ricordare che essa, implicando ben quattro adunanze dei *comitia*, imponeva un dispendio di forze e di tempo veramente eccessivo e che il gran numero dei componenti la giuria (tutti i membri dei *comitia*) mal si prestava ad una valutazione obiettiva e serena della causa e troppo favoriva le mene dei demagoghi al servizio degli imputati e dei loro parenti. Per queste ed altre ragioni, il processo comiziale entrò, verso la metà del sec. II a. C., in accentratata decadenza.

Corrispondentemente al decadere del processo comiziale, si affermò, dapprima nella prassi e poi nella legislazione, un nuovo e più duttile tipo di processo criminale, a carattere accusatorio, che si disse delle *quaestiones*. Le origini del nuovo tipo di processo sono da vedere nel fatto che, appunto nel corso del sec. II a. C., molti abitanti delle *provinciae*, esasperati per le gravi malversazioni dei governatori romani, si rivolsero, per tramite dei loro *patroni* romani, al *senatus*, implorando da questo una inchiesta (*quaestio*) sulle responsabilità dei medesimi e chiedendo la restituzione del danaro loro estorto (*pecunias repetere*). Il *senatus* si comportò, in questi casi, nominando nel suo seno un collegio di *recuperatores*, con l'incarico di *querere de pecuniis repetundis* e di condannare, se del caso, il magistrato concussionario alla restituzione. Finalmente, nel 149 a. C., una *lex Calpurnia de pecuniis repetundis* istituì una *quaestio* regolare e permanente (od. *quaestio perpetua*) *de pecuniis repetundis* sotto la presidenza del *praetor peregrinus*, stabilendo che si formasse un albo di giurati, scelti tra i membri della *nobilitas*, e che da esso si estrassero di volta in volta i giudici delle singole cause. La *lex Calpurnia*, tuttavia, non fissò una *poena* per la concussione, nè quindi considerò ancora questa chiaramente come un *crimen*, ma si limitò a disporre che la condanna consistesse nella restituzione delle cose maltolte o del loro equivalente in danaro.

Il nuovo sistema delle *quaestiones perpetuae*, per tal modo introdotto, fu successivamente disciplinato e perfezionato da molteplici *leges*, le quali fissarono i criteri per la scelta dei giudici e dei magistrati presidenti e determinarono via via le singole figure criminose, le *quaestiones* relative a ciascuna e le procedure connesse. La repressione del *crimina* fu, quindi, assicurata attraverso un complesso di tribunali e di procedure proprie per ciascun tipo, anziché col metodo di una giurisdizione unitaria e complessiva.

243. *La procedura delle 'quaestiones perpetuae'.* — Sebbene mancassero leggi unitarie in proposito, le procedure delle singole *quaestiones perpetuae* presentarono note di forte somiglianza, di modo che è possibile procedere ad una descrizione unitaria delle medesime.

La presidenza delle *quaestiones* spettava, di regola, ai *praetores*, che a questo scopo vennero progressivamente aumentati nel numero (v. n. 204). In via eccezionale, non essendo sufficiente il novero dei *praetores*, la presidenza era affidata a promagistrati, e più precisamente agli *ex-aediles*.

In relazione ai giurati (*iudices selecti*), va detto anzi tutto che la capacità relativa non fu sempre riconosciuta ai *nobiles*, ma fu oggetto delle più vive contese tra *optimates* e *populares*. La *lex Sempronio C. Gracchi iudiciaria* del 123, conferì il diritto di sedere nelle giurie all'*ordo equester*, inteso come il complesso dei membri della prima classe del censo; una *rogatio Servilia* del 106 a. C. (forse non approvata dal comizio) dispose che l'*album iudicum* fosse composto per metà di *senatores* e per metà di *equites*; la *lex Cornelia* dell'81 a. C. restituì il diritto di giuria ai *senatores*; la *lex Aurelia* del 70 a. C. stabilì che l'*album iudicum* fosse composto di una *decuria* di *senatores*, una di *equites* e una di *tribuni aerarii* (cittadini della seconda classe del censo); nel 46 a. C. Cesare soppresse la *decuria* dei *tribuni aerarii* e nel 43 a. C. Antonio la sostituì con una *decuria* di centurioni e veterani.

I criteri per la confezione dell'*album iudicum* e per la designazione della giuria per ciascun singolo processo (*consilium*) variarono anch'essi col tempo e non sono ben noti. Dalla *lex Aelia repetundarum* del 123 a. C. si apprende che l'*album* era formato all'inizio dell'anno dal *praetor* designato con 450 *equites*, che all'accusatore spettava di proporre 100 nomi tratti dall'albo (*editio*) e che l'accusato, a sua volta, sceglieva tra questi nomi i 50 giudici della *quaestio* (*electio*). La *lex Cornelia* dell'81 a. C. conferì invece al pretore anche la nomina (forse mediante sorteggio) del *consilium*, mentre la *lex Aurelia* del 70 a. C. dispose che il sorteggio dei giurati fosse fatto dai *quaestores*. In generale si tirava a sorte un numero di giurati superiore a quello occorrente, in modo da permettere all'accusato ed all'accusatore la ricusazione (*relectio*) di quelli non graditi.

Il processo si apriva con l'*accusatio* del presunto reo, fatta davanti al magistrato competente da un *quies de populo*, il quale si sentisse di provare il *crimen*. Messa la causa a ruolo e determinato il *consilium* dei giurati, si veniva, dopo un certo termine, al dibattimento: l'accusatore svolgeva l'accusa personalmente o a mezzo di *patroni* e il reo si difendeva con l'ausilio di *advocati* e di *laudatores* (*altercatio*). Durante e dopo l'*altercatio* il *consilium* procedeva all'assunzione delle prove, che potevano risultare da documenti, da testimonianze o da interrogatori di schiavi, e infine, avendo ciascun consigliere prestato un solenne giuramento, il presidente poneva il que-

sito se la causa fosse sufficientemente chiarita. Se più di un terzo dei giurati rispondeva 'sibi non liquere', il processo era rinnovato (*ampliatio*) una o più volte; altrimenti si procedeva alla votazione definitiva, che si svolgeva deponendo in un'urna una tavoletta con su scritto A ('absolve') o C ('condemno'). Al presidente non rimaneva che raccogliere i voti e pronunciare l'assoluzione o la condanna.

244. I singoli 'crimina'. — I singoli crimina determinati da *leges publicae* e da queste dichiarati perseguibili mediante *quaestiones perpetuae* furono i seguenti.

(a) *Crimen repetundarum*: consisteva nelle malversazioni commesse da magistrati provinciali a danno di comunità delle provinciae o di singoli provinciali. La *lex Aelia* del 123 a. C. stabilì, per questo crimine, una pena pecuniaria pari al doppio del valore delle cose maltolte. Pena confermata dalle successive *leges Serviliae* del 111 a. C., *Corneliae* dell'81 a. C., *Iuliae* del 59 a. C.

(b) *Crimen maiestatis*: consisteva nell'abuso dei poteri conferiti ai magistrati dal popolo romano, e quindi nella violazione della *maiestas populi Romani*. La *lex Appuleia* del 103 e la *lex Varia* del 90 a. C. introdussero, in ordine a fattispecie singole, la nozione di questo nuovo crimine, diverso dall'antica *perduellio* (alto tradimento). La *lex Cornelia maiestatis* dell'81 a. C. (di Silla) istituì una *quaestio perpetua de maiestate*, comminando la pena di morte per i convinti di questo crimine: al condannato spettò, peraltro, il diritto di preferire l'esilio alla esecuzione della condanna (*ius exilii*).

(c) *Crimen vis*: consisteva nell'uso della violenza fisica per impedire il libero svolgimento delle funzioni statali (ad es., adunanza dei comizi o del senato). La *lex Plautia de vi* (80-70 a. C.): configurò per prima questo nuovo crimine, stabilendo per esso la pena capitale (salvo l'esercizio del *ius exilii*).

(d) *Crimen sodaliticiorum*: consisteva nell'appartenenza a sodalitates aventi il fine di bloccare in un certo senso i voti elettorali; od anche nel ricorso al servizio di quelle *sodalitates*. La *lex Licinia de sodalitiis* del 55 a. C. irrogò la pena capitale.

(e) *Crimen ambitus*: consisteva nell'uso di raggiri o di arti subdole da parte dei candidati alle magistrature per procurarsi i voti necessari. Già prevista e punita dalle *leges Corneliae Baebiae* del 181 a. C. e *Corneliae Fuficiae* del 179, che comminavano l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, questa figura criminosa fu fatta oggetto di apposita *quaestio* dalla *lex Corneliae* dell'81 a. C., che confermò l'interdizione temporanea dai pubblici uffici. Più tardi una *lex Calpurnia* del 67 a. C., comminò la interdizione perpetua dai pubblici uffici, l'esclusione dal senato e una multa; una *lex Tullia* del 63 a. C. (di Cicerone) comminò (pare) l'*interdictio aqua et igni* per dieci anni in ordine ad alcuni casi più gravi; una *lex Pompeia*

del 52 a. C. (di Pompeo Magno) elevò la pena della *lex Tullia* all'*interdictio perpetua*.

(f) *Crimen peculatus*: consisteva nell'appropriazione di danaro pubblico da parte di un pubblico funzionario o anche di un privato. Una *lex Iulia* (di Giulio Cesare?) irrogò la pena capitale.

(g) *Crimen homicidii*. La *lex Cornelia de sicariis et veneficiis* (di Silla: 82-67 a. C.) irrogò la *interdictio aqua et igni* per varie figure di omicidio, compresa la grassazione. La *lex Pompeia de parricidio* del 55 a. C. sottopose alla stessa pena dell'omicidio la uccisione dei prossimi congiunti (comprensiva anche del *parricidium*, nel senso di uccisione del proprio padre).

(h) *Crimen falsi* consisteva nella falsificazione di testamento, subornazione di testimoni ecc. La *lex Cornelia de falsariis* dell'81 a. C. irrogò la pena capitale.

(i) *Crimen plagii*: consisteva nella riduzione in schiavitù di un cittadino romano. Fu regolato da una *lex Fabia de plagiaris*, di data e contenuto assai incerti.

(l) *Crimen calumniarum*: consisteva nelle accuse giudiziarie dolosamente false. Una *lex Remmia* (circa 80 a. C.): stabilì che i calunniatori dovessero essere giudicati dalla stessa *quaestio* davanti alla quale avessero accusato un innocente e che perdessero, tra l'altro, la capacità di accusare per l'avvenire.

245. La riforma ebraica e la costituzione del 'ius honorarium'. — Un forte e decisivo impulso all'attività rinnovatrice del *ius civile velus*, già da tempo iniziata dal *praetor urbanus* (v. n. 240), fu dato da una *lex Aebutia*, di data incerta, ma comunque non posteriore al 123 a. C. (130 a. C.?).

Poco si conosce, per vero dire, circa il preciso contenuto della *lex Aebutia*, salvo che per mezzo di questa legge e della *lex Iulia* di oltre un secolo dopo (v. n. 329) il procedimento delle *legis actiones* fu abolito e surrogato dal nuovo procedimento formulare (Gar 4, 30). Tenendo presente che la *lex Iulia* rese obbligatoria la procedura formulare e che un passo di Gellio (*Noct. att.* 16, 10) esplicitamente dichiara che, votata la legge Ebraica, caddero in desuetudine le antiche procedure delle *XII tabulae* ('omnisque illa XII tabularum antiquitas... lege Aebutia lata, consopita sit'), pare fortemente probabile che la *lex Aebutia* abbia autorizzato il *praetor urbanus* a seguire, su richiesta delle parti, la procedura *per formulas*, anziché quella *per legis actiones*, in ordine alle controversie relative ai rapporti previsti dal vecchio *ius civile*. Questa riforma ebbe tutt'altro che un'efficacia formale, in quanto che il *praetor urbanus* venne ad essere implicitamente autorizzato a sfruttare le ampie possibilità offerte dalle *formulae* per modificare secondo le esigenze moderne la tutela dei rapporti civilistici.

Per effetto della riforma euzia, ai precedenti *iudicia imperio continentia* si aggiunsero, a disposizione del *praetor urbanus*, i cd. *iudicia legitima*, corrispondenti alle materie già tutelate di *legis actiones*, ed il *praetor urbanus* fu posto in condizione di svolgere in tutta la sua ampiezza una opera di creazione di un 'diritto applicato' più snello e moderno del vecchio *ius civile*, ispirando il suo agire ai principi di *aequitas* e ricorrendo, per l'attuazione del suo programma, ad accorgimenti tecnici di varia natura (v. n. 247). L'opera di lui fu ben presto imitata dagli altri magistrati giuridici, che pure avevano a che fare col *vetus ius civile*, e cioè gli *aediles curules* e i governatori delle provincie. Si determinò, in tal modo, un nuovo sistema giuridico, che si disse, sopra tutto nel successivo periodo classico, *ius honorarium*, con allusione al fatto di scaturire dall'attività dei magistrati, rivestiti di *honores*.

È importante notare che il *ius honorarium*, a differenza del *rom ius civile*, non fu considerato un più moderno sistema civilistico, ma un sistema giuridico nettamente distinto da quello del *ius civile*, sia *vetus* che *novum*. Ciò dipese dal fatto che le materie del *ius honorarium* non furono diverse da quelle del *ius civile*, ma furono le stesse materie civilistiche, regolate, tuttavia, secondo principi diversi. Dato che il *ius civile vetus* era considerato tuttora eterno e immutabile, è chiaro che i principi onorari, se vennero chiamati (non senza qualche esitazione) principi di *ius*, non furono e non poterono essere qualificati come *civilistici*. Il *ius honorarium* si pose, insomma, rispetto al *ius civile*, e più precisamente al *ius civile vetus*, come un sistema giuridico *parallelo*, con esso concorrente e su esso praticamente *prevalente*. E, in verità, la applicazione al sistema onorario della stessa denominazione di *ius* fu, nel periodo preclassico, estremamente rara.

246. *Gli 'edicta magistratum'*. — Molto rilievo ottennero, ai fini della cognizione del *ius honorarium*, gli *edicta* emanati dai magistrati giuridici all'inizio dell'anno di carica per rendere avvertiti i *class Romani* circa il programma che il magistrato avrebbe attuato. Tali *edicta*, essendo annuali, si dissero *perpetua*, per distinguerli dagli *edicta repentina*, emanati caso per caso, durante l'anno, secondo le necessità.

A prescindere dall'*edictum peregrinum* (v. n. 235), acquistarono grande importanza, con l'andar del tempo, tre *edicta perpetua*: a) *Edictum praetorium* del *praetor urbanus*, che preannunciava i criteri che avrebbe seguito questo magistrato nella risoluzione delle controversie fra cittadini romani, in Roma; b) *Edictum aedilium curulium*, che preannunciava i criteri cui si sarebbero attenuti questi magistrati nell'amministrazione cittadina e nella risoluzione delle contestazioni che potessero sorgere entro i mercati cittadini; c) *Edic-*

tum provinciale di ogni singolo governatore delle provincie (magistrato o promagistrato), che preannunciava i criteri cui si sarebbe attenuto ciascuno di questi magistrati nel regolamento di certe questioni politico-amministrative della provincia e conteneva, probabilmente, anche una sezione in cui erano ripetute molte clausole dell'*edictum praetorium*, ad uso della risoluzione delle controversie che potessero intervenire fra i cittadini romani residenti nella provincia.

L'edicante non era tenuto, almeno in teoria, a mantenere le promesse contenute nel suo editto e fu solo una *lex Cornelia de edictis praetorum* a stabilire formalmente (67 a. C.) 'ut praetores ex edictis suis perpetuis ius dicerent'. Come espressione di una auto-limitazione della discrezionalità magistratuale gli editti erano tutti, sempre in *bona-fide*, derogabili o almeno revocabili, ma in *practico* la opinione sociale controllava gli edicenti sia nella emanazione, che nella osservanza dei loro programmi annuali, dimodochè uno dei fondamentali capi d'accusa portati da Cicerone contro Verre, il disonesto governatore della Sicilia, poté essere appunto quello di non aver tenuto fede ai suoi editti.

Gli editti magistratuale si accrebbero lentamente, col tempo, di nuove clausole, ma, salvo minimi ritocchi, non furono mai riformati. Le clausole edittali non erano, in generale, il frutto di una escogitazione più o meno profonda del magistrato, ma erano formulate soltanto se ed in quanto una determinata soluzione fosse stata trovata e collaudata nella pratica. All'inizio del suo anno di carica il magistrato non pubblicava nell'editto quel che egli prevedeva di fare, ma pubblicava *quel che era stato fatto dai suoi predecessori*, che era stato riconosciuto equo dai consociati e che quindi egli sentiva di dover fare. Le clausole nuove (contrariamente a quel che comunemente si pensa) erano, a nostro parere, piuttosto relative alle soluzioni affermatesi come eque nell'anno o negli anni immediatamente precedenti, che a quelle che il nuovo magistrato ritenesse, in forza di un ragionamento *a priori*, ancora più opportune ed aderenti all'*aequitas*. Di conseguenza, era ben raro il caso che una clausola, una volta penetrata nell'editto, ne fosse astromessa: se si verificava l'ipotesi che di fronte ad una soluzione più rudimentale il nuovo pretore si decidesse ad adottare una soluzione più perfezionata o diversa, non perciò scompariva la clausola precedente, ma la nuova si poneva *accanto all'antica* e coesisteva con essa, salvo a soppiantarla praticamente tutte le volte che la fattispecie relativa si presentasse.

Tecnicamente, la parola *edictum* sta a significare *ogni singola clausola* inserita nell'albo magistratuale (*edictum de vadimonio*, *edictum de mancipis vendendis* ecc.). Molto preato, peraltro, invalse l'uso di chiamare complessivamente *edictum* (*praetoris urbani*, *praetoris peregrini* ecc.) tutto l'albo magistratuale: e l'uso si diffuse e

prese sempre più piede, man mano che, col finire del periodo pre-classico ed il procedere del successivo periodo, avvenne che l'alta sùbilita, per opera dei successivi magistrati, sempre minor numero di innovazioni e modificazioni, avviandosi cioè a diventare *tralatium*.

247. I principali mezzi tecnici adoperati dal *praetor urbanus*. — I principali mezzi tecnici, di cui il *praetor urbanus* si avvaleva, a prescindere dai rimedi basati sull'*impetratio* (v. n. 240), per esercitare la sua opera di controllo e di moderazione del *ius civile* nelle sue applicazioni pratiche, furono i seguenti.

(a) L'*exceptio*. Aulo Agerio conviene Numerio Negidio davanti al *praetor* per ottenere il rispetto di un diritto scaturente dal *ius civile* (es.: un diritto di credito). Il *praetor*, pur non riconoscendo la fondatezza del diritto vantato dall'attore, ritiene che una certa circostanza opposta dal convenuto, se vera, sia tale da autorizzare l'*iudex privatus*, cui sarà rimessa la decisione della causa, a negare in concreto il soddisfacimento della pretesa dell'attore (es.: il convenuto si è realmente obbligato, ma perchè vittima di un raggio o di una minaccia della controparte). Per conseguenza, il *praetor* redige la formula in favore dell'attore (il quale dovrà provare al giudice la esistenza del suo diritto), ma inserisce nella stessa formula una clausola con cui invita l'*iudex privatus* a dar torto all'attore qualora il convenuto provi a sua volta quella certa circostanza che egli ritiene sia tale da rendere inefficace il diritto vantato dall'attore. — Esempio di una formula così modificata: 'Si paret N.m N.m A.o A.o sestertium X milia dare oportere, si ea ex re nihil dolo malo A.i A.i factum est, iudex N.m N.m A.o A.o X milia condemna: si non paret, absolvet'.

(b) La *denegatio actionis*. Aulo Agerio conviene Numerio Negidio davanti al *praetor* per ottenere il rispetto di un diritto scaturente dal *ius civile*. Il *praetor* giudica iniquo tale diritto o il suo esercizio. Per conseguenza, egli ricusa di redigere la formula e di dar corso all'azione (*actionem denegare*). Il ricorso a questo mezzo, anch'esso assai largamente applicato, fu possibile soltanto quando la *lex Aebutia* ebbe introdotto, accanto alle vecchie *leges actiones*, il sistema delle *formulae*, da redigersi con la necessaria cooperazione del *praetor*: ma è chiaro che la rinuncia della *denegatio actionis* fu eleuta e immutabile soltanto quando la *lex Iulia iudiciorum privatorum* ebbe reso obbligatorio l'uso del sistema formulare. Se il *praetor* poteva discrezionalmente concedere la formula, poteva anche non concederla, cioè rifiutarla; in ciò il fondamento razionale della *denegatio actionis*.

(c) Le *formulae ficticiae*. Accadeva talvolta che taluno non potesse essere ritenuto *iure civili* titolare di un diritto per la mancanza di uno dei requisiti richiesti dallo stesso *ius civile*, mentre

invece sarebbe stato equo che egli malgrado ciò avesse potuto avvalersi di un'azione. Il *praetor* concedeva in tal caso l'azione, ordinando all'*iudex privatus* di procedere nella sua funzione di decisione astruendo dalla mancanza di quel determinato requisito, facendo finta che quel requisito esistesse. — Ad esempio: Aulo Agerio ha comprato da Sempione una *res mancipi* (di cui era in realtà proprietario un terzo) per semplice *traditio*, cioè senza compiere la formalità della *mancipatio* o della *in iure cessio* (ritenuta necessaria dal *ius civile* per il trasferimento di proprietà delle *res mancipi*, che erano le cose di maggiore importanza sociale; il vizio di forma impediva ad Aulo Agerio di essere proprietario della cosa, ragione per cui egli dovrà aspettare a quest'opo il decorso del termine necessario per la *usucapio*). Si supponga ora che, prima della scadenza del termine dell'*usucapio*, un qualsiasi Numerio Negidio reclami presso Aulo Agerio la proprietà della cosa e se ne impadronisca: ciò non è equo, ed infatti il *praetor* concede ad Aulo Agerio la *rei vindictio* contro Numerio Negidio come se egli avesse gli acquisti della proprietà per *usucapio*. Ecco la formula (così detta *actio Publiciana*): 'Si quem hominem (schiavo) A.o A.o emit et is ei traditus est, anaco probaverit, tum si iure honorum, de quo agitur, sine ea re quiritium esse oportere, neque is homo a N.o N.o A.o A.o restitutus, quanti ea res erit, tantae pecuniae N.m N.m A.o A.o condemna: si non paret, absolvet'.

(d) Le *formulae* con *transposizione di soggetti*. Accadeva che certe persone, per conto delle quali un negozio era stato gestito, non potessero essere convenute in giudizio per il pagamento o la restituzione, in quanto il *ius civile* non ammetteva che esse potessero essere responsabili per obbligazioni assunte da certi altri. Così, ad esempio, per il *pater familias* in ordine alle obbligazioni contratte per suo conto dai *pili* o dai *servi*. Il *praetor*, giudicando iniqua l'applicazione di questa regola, concesse ai creditori una formula speciale nella quale, mentre la persona di cui si aveva assunto il debito (*fitius pendens, servus*) era rettamente indicata nella parte destinata ad esprimere la pretesa dell'attore (*intentio*), il giudice era tuttavia invitato a condannare (o assolvere) la persona per conto della quale il negozio era stato concluso. — Esempio: 'Si paret Damio (*servum Ni Ni*) A.o A.o sestertium X milia dare oportere, sedes N.o N.o A.o A.o X milia condemna: s. n. p. s.'.

(e) Le *formulae in factum conceptae*. In taluni casi un interesse subiettivo non era affatto tutelato dal *ius civile*, eppure il *praetor* riteneva equo concederli la tutela giudiziaria. Egli redigeva allora una formula, mediante la quale l'*iudex privatus* era invitato a decidere non sulla base di presupposti di diritto (veri o fittizi), ma sulla base di presupposti di fatto. Con questo mezzo furono create numerose azioni a tutela di rapporti ignoti al *ius civile*, quali i rap-

porti di comodato, di deposito o di pegno. — Esempio: 'Quod A.s A.s apud N.m N.m mensam argenteam deposuit, qua de re agitur, quidquid ob eam rem N.m N.m A.o A.o dare facere oportet ex fide bona, eius index N.m N.m A.o A.o condanna; si non parer, absolve'. Qui non si parla di un obbligo giuridico di Numerio Negidio verso Aulo Agerio — 'si... oportet' —, ma si basa il dovere del giudice di condannare o di assolvere su un mero rapporto di fatto — 'quod... deposuit'.

(j) Le *actiones utiles*. Il *praetor* estendeva talvolta l'azione spettante a tutela di un certo rapporto a rapporti analoghi a quello, sebbene non identici; egli rendeva con ciò *utilizzabile* per casi analoghi un certo mezzo di tutela giuridica. — Ad esempio, *Pactio legis Aquiliae* spettava soltanto per pretendere in giudizio il risarcimento di danni arrecati materialmente dall'agente ad una cosa corporale (*damnum corpore corpori illatum*): il pretore concesse *utiles* la stessa azione anche a favore di coloro che avessero subito danneggiamenti non di questo genere.

§ 11. - LA GIURISPRUDENZA PRECLASSICA.

1. 248. QUADRO GENERALE. — Nel periodo del diritto romano nazionale sorse e si affermò una attività sociale autonoma, la cui conoscenza è di fondamentale importanza per l'intendimento non pur degli istituti in sé, ma anche e sopra tutto degli aspetti generali dell'ordinamento. Detta attività sociale fu la *iurisprudenza*, non ingiustamente definita, dalle fonti romane (Ulp. 1 *regul.*, in D. 1. 1. 10. 2), 'divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia' ed altrettanto perspicuamente indicata, sempre dalle fonti romane (Pomp. *sig. enchir.*, in D. 1. 2. 2. 13), come condizione di vita e di miglioramento del diritto ('constare non potest ius, nisi sit aliquis iurisperitus, per quem possit cotidie in melius produci').

Gli accennati caratteri della *iurisprudenza*, di *divinarum atque humanarum rerum notitia*, di *iusti atque iniusti scientia*, di condizione di vita e di miglioramento del diritto, furono sempre presenti allo spirito dei giureconsulti romani, ma furono particolarmente vivi e immanenti nell'attività giurisprudenziale del sec. IV-I a. C., la quale va considerata come integrativa di un periodo a sé stante della storia della scienza giuridica romana. Detto periodo, la cui autonomia fu riconosciuta dagli stessi giureconsulti classici, i quali chiamarono i loro predecessori col termine complessivo di *veteres*, può essere denominato, in rispondenza con la denominazione generale del periodo, periodo della *giurisprudenza preclassica*.

Caratteristiche peculiari della giurisprudenza preclassica furono: a) il *nazionalismo*, che va inteso nel senso che essa si mantenne, nella sostanza, sempre intimamente aderente ai valori della civiltà romano-nazionale; b) la *democraticità*, da intendersi nel senso che essa fu accessibile a tutti i cittadini, sebbene fosse praticamente esercitata da quella stessa esperta classe dei *nobiles*, che deteneva le redini del governo statale; c) la *creatività*, da intendersi, a sua volta, nel senso che essa fu, direttamente e indirettamente, il centro di propulsione dello sviluppo dell'ordinamento giuridico romano nazionale.

249. *L'identificazione della giurisprudenza preclassica*. — La storiografia moderna è, approssimativamente, concorde nella individuazione di un periodo storico unitario della giurisprudenza romana, che va dal sec. IV al sec. I a. C. I dubbi sorgono, viceversa, ad altro proposito, e cioè in relazione alle *caratteristiche individuali* della giurisprudenza preclassica.

Occorre, particolarmente, tener conto di due autorevoli, e fundamentalmente non inesatti, rilievi. Si è detto da alcuni (ANASTASIO-RUIZ) che, in primo luogo, bisogna nettamente distinguere tra la giurisprudenza laica dei sec. IV-III e quella dei sec. II-I a. C. e che, in secondo luogo, nemmeno la giurisprudenza di quei primi due secoli, indiscutibilmente assai più influente sullo sviluppo giuridico romano di quella dei secoli successivi, ebbe quel carattere di 'creatività', che viceversa si suole riconoscere a tutta la giurisprudenza preclassica. Il presunto carattere creativo dell'attività giurisprudenziale dei sec. IV e III a. C. altro non è, si aggiunge, che il frutto della incomprendenza del concetto romano di eternità e di fecondità del vecchio *ius civile*: appunto perchè considerato eterno, il *ius civile vetus* era ritenuto *fecundo*, cioè estensibile a nuove situazioni e rapporti attraverso una operazione intellettuale, e cioè di *interpretatio*. Rilievo che è, entro certi limiti, giusto, ma che non vale a svaloriare il fatto incontestabile che, dapprima direttamente e poi indirettamente, la giurisprudenza preclassica esorbitò largamente dai confini di quell'attività logica che è la interpretazione del diritto (v. n. 11), giungendo innumeri volte a porre o a suggerire principi indubbiamente nuovi di regolamento dei rapporti sociali. Certo, parlando di 'creatività' della giurisprudenza preclassica, non si vuol giungere all'assurdo di negare che essa abbia svolto una attività intellettuale, la *interpretatio*, e di affermare che abbia svolto una attività volitiva, di produzione del diritto. La creatività della giurisprudenza preclassica sta appunto, *in nuce*, nell'aver prodotto il mito della 'fecondità' dei *veteres maiores* a giustificazione di ardite innovazioni giuridiche.

Con particolare riguardo alla giurisprudenza del sec. II e I a. C.,

altri (SCHULZ) ha di recente contestato il carattere nazionalistico della giurisprudenza romana ed è giunto ad affermare la opportunità di caratterizzare questo particolare periodo come 'periodo della giurisprudenza ellenistica', in considerazione del fatto che la scienza giuridica romana, così come ogni altra attività dello spirito, avrebbe risentito dell'influsso decisivo della cultura ellenica. Anche questa opinione è, a nostro avviso, da respingere. A prescindere dal fatto che la 'ellenizzazione' della cultura romana negli ultimi due secoli a. C. è un dato contestabile e contestato (Lao, Ussani, Rostagni), va rilevato che, se pure un influsso la cultura ellenica ebbe ad esercitare su alcuni esponenti della scienza giuridica preclassica, questo influsso si limitò alle forme esteriori, ai modi di esporre e di sistemare i concetti, ma non intaccò menomamente la sostanza originale e romana della giurisprudenza preclassica, che si mantenne rigidamente aderente alle linee direttrici della tradizione nazionale. Del resto, non è da escludere che sulla tipizzazione dell'ultima giurisprudenza preclassica come 'giurisprudenza ellenistica' abbiano influito impressioni tratte da fonti non tecnicamente pertinenti, come ad esempio Cicerone, o da fonti tecniche ampiamente rielaborate dalle scuole bizantine postclassiche.

250. *Le fasi storiche della giurisprudenza preclassica.* — Le fasi storiche in cui va diviso il periodo della giurisprudenza preclassica sono, ovviamente, quelle stesse in cui è stato distinto il periodo tutto dell'ordinamento giuridico nazionale romano (v. n. 228).

(a) Nella fase di assestamento della *res publica* nazionale romana (387-283 a. C.) avvenne, come già si è rilevato (v. n. 230), la decadenza del monopolio pontificale della giurisprudenza ed il passaggio del *ius civile* nelle mani di una giurisprudenza laica, teoricamente aperta a tutti i *cives Romani*, ma praticamente esercitata da quegli stessi ceti (di poi denominati come *nobilitas*), che esercitarono le funzioni direttive di governo nello Stato.

(b) Nella fase di apogeo della *res publica* nazionale romana (283-146 a. C.) la giurisprudenza laica nobiliare, continuando l'opera intrapresa dai *pontifices* nei riguardi del *ius Quiritium*, effettuò, come pure si è detto (v. n. 234 ss.), sotto gli aspetti della *interpretatio*, una gigantesca attività di sviluppo del *ius civile*. D'altro canto, la giurisprudenza esercitò decisiva influenza sul *ius publicum* e poi sul *praetor peregrinus* ai fini della ulteriore integrazione dell'ordinamento giuridico romano.

(c) Nella fase di crisi della *res publica* nazionale romana (146-27 a. C.) il carattere 'scelto', nobiliare, della giurisprudenza si andò affievolendo, e con esso andò lentamente sminuendosi l'autorità dei giurisperiti, divenuti, sopra tutto negli ultimi anni, troppi e troppo poco selezionati. La forza di propulsione diretta dello svi-

luppo giuridico romano conseguentemente diminuita e la giurisprudenza passò, prevalentemente, ad esercitare sulla evoluzione del diritto una influenza indiretta, esplicantesi attraverso l'orientazione degli organi produttori del *ius publicum* e dell'incipiente *ius honorarium*. Si diffusero anche, in quest'epoca, l'attività sistematica e quella scolastica, determinatrici l'una delle prime opere di insieme sul *ius civile*, l'altra delle prime dispute e controversie dottrinali.

II. 251. *MODI E FORME DELL'ATTIVITÀ GIURISPRUDENZIALE PRECLASSICA.* — Indispensabile premessa all'esposizione dei modi e delle forme dell'attività giurisprudenziale preclassica è il delucidamento dei motivi storici della sua 'creatività' e dei limiti della medesima, nonché l'illustrazione di due altre caratteristiche generali: la tecnicità e la gratuità.

(a) Le ragioni storiche della creatività della giurisprudenza preclassica consistono essenzialmente nel fatto che essa si considerò naturale prosecutrice di quell'opera di *interpretatio* creativa che i *pontifices* avevano esercitato, nel periodo arcaico, rispetto al *ius Quiritium*. Più precisamente l'eredità della giurisprudenza pontificale arcaica fu considerata relativa al *vetus ius civile*, cioè a quel sistema normativo che aveva più propriamente formato oggetto del monopolio pontificale. Questo rilievo spiega: da un lato, il fatto che la *iurisprudenza* venne pur sempre considerata, prima ancora che *iusti atque iniusti scientia*, *divinorum atque humanarum rerum notitia* (basta ricordare il carattere di religiosità dell'antico *ius* per rendersene conto); dall'altro lato, il fatto che la 'creatività' della giurisprudenza preclassica si esplicò nel modo più pieno, diretto ed evidente rispetto ai principi del *vetus ius civile*, cioè a quei *mores Quiritari* che per tanto tempo i *pontifices* avevano gelosamente nascosti nei loro penetrali.

(b) L'altissima importanza della *iurisprudencia*, come depositaria di una *scientia* indispensabile alla vita sociale romana, vale a spiegare il carattere di *gratuità*, che essa sempre rigorosamente mantenne. Si trattava, nel concetto romano, di una funzione pubblica parallela e sottostante a quelle magistratali, di una 'urbana militia respondendi, scribendi, cavendi' (Cic. *pro Mur.* 9. 19) esercitata dagli stessi ceti magistratali, e quindi di una attività che non comportava e non poteva comportare compensi di alcun genere: 'est quidem res sanctissima civilis sapientia, sed quae praestio numerario non sit aestimanda nec dehonestanda' (Ulp. in D. 50. 18. 1. 5).

(c) La giurisprudenza fu, infine, una scienza strettamente *technica*, rigorosamente aderente alla funzione dell'*interpretatio iuris*, la quale si astenne nel modo più assoluto, salvo che negli ultimissimi anni, da ogni contaminazione di altre scienze o arti, quali la filosofia, la sociologia, la retorica, la politica. I giuriconsulti preclassici rifug-

giono, di norma, in quanto *iurisperiti*, dai richiami a concezioni filosofiche o sociologiche generali; non si confusero con i retori, con gli *oratores*, con gli *advocati*, con i *laudatores* processuali; non mescolarono le considerazioni e le passioni politiche ai loro ragionamenti giuridici; anzi si mantennero tanto aderenti al binario tradizionale del *ius civile*, da non occuparsi se non di scorcio e limitatamente dei problemi dell'organizzazione di governi, della repressione criminale, dell'amministrazione delle *provinciae* e via dicendo, considerandoli estranei al filone che loro era stato riservato di sfruttare.

252. *I 'responsa' in senso stretto.* — L'attività della giurisprudenza preclassica si incanalò nella stessa (triplice direzione seguita dalla giurisprudenza pontificale arcaica (v. n. 132): *respondere, cavere, agere*. Formalmente, peraltro, si trattò sempre di un'attività di *respondere*, in quanto che i giuriconsulti usavano farsi esporre dagli interroganti il loro caso e formulare *responsa* al riguardo, senza curarsi di controllare se le cose stessero realmente come erano state loro esposte.

L'attività di *respondere*, in senso stretto, fu particolarmente importante nei primi tempi, ma fu intensissima in ogni epoca. Nei primi tempi, invero, si trattava ancora, per la giurisprudenza, di svelare gli arcani del *vetus ius civile*, mettendo a frutto la sua peculiare *notitia rerum divinarum atque humanarum*. Man mano che la conoscenza del diritto si diffuse ed i sistemi si accrebbero di numero, il *respondere* giurisprudenziale perdette il suo originario carattere, in certo senso, *imperativo* ed assunse piuttosto il carattere della somministrazione di *pareri* o *consigli* particolarmente autorevoli, quindi pur sempre tenuti in altissima considerazione dai magistrati giudicanti e dai giudici. Nell'epoca della crisi della *res publica* nazionale, moltiplicatosi il numero dei giuriconsulti, limitatasi correlativamente la loro originaria *auctoritas*, sorse l'usanza di giustificare sommariamente i *responsa* al fine di renderli più convincenti e di farli prevalere sugli eventuali *responsa* divergenti di altri giuristi. Venne anche l'uso, in questa fase, di redigere i *responsa* per iscritto, su tavolette cerate munite del sigillo di testimoni (*testationes*), onde permetterne l'esibizione in giudizio, evitando il dubbio di falsificazioni. Ma in generale era cura degli interroganti riferire, ai magistrati o ai giudici il parere espresso dai giuristi sulla tale o la tale questione.

253. *I 'responsa' cautelari.* — L'attività del *cavere*, cioè della collaborazione al compimento di atti negoziali, divenne, a partire dal sec. III a. C., imponente: di tal che la giurisprudenza preclassica è stata anche definita, non senza un po' di esagerazione, come *'giurisprudenza cautelare'*.

In verità, l'ausilio giurisprudenziale agli atti negoziali privati era indispensabile in un ambiente in cui occorreva districare tutti i propri affari col mezzo dei pochissimi negozi del vecchio *ius Quiritium*, ridotti a schemi meramente formali, o pure col ricorso a modalità ancor nuove e incerte offerte dai più recenti sistemi giuridici. Era cosa tanto eccezionale che i privati avessero la capacità di fare a meno dell'assistenza cautelare dei giuristi, che una epigrafe latina dedicata a un certo P. Pomponius Philadespotus menziona a suo onore che *'testamenta scripsit annos XXV <agens> sine iuriconsultis'* (CIL. 10. 4919).

Attraverso l'attività cautelare della giurisprudenza vennero in essere numerosi istituti nuovi e numerosissime applicazioni nuove di istituti vecchi. Basterà, a titolo di esempio, ricordare la *cautio Muciana* e la *stipulatio Aquiliana*. Per far sì che potessero avere pratica efficacia disposizioni testamentarie sottoposte a condizioni potestative negative (es.: *'avrà 100 se Capitolium non ascenderit, e quindi non li avrà sine alla morte, visto che solo allora sarà certo che non hai rivestito pubbliche cariche'*), Q. Mucio Scevola (v. n. 260) escogitò l'espedito di far acquistare subito il lascito all'onorato e di far prestare da questo la promessa solenne (*cautio*) di restituirlo nel caso in cui compisse in futuro l'attività proibita. E Aquilio Gallo (v. n. 260), per permettere di adoperare l'*acceptilatio verbis* come quietanza del pagamento di *obligationes* non contratte *verbis* (quindi, non estinguibili con quel mezzo), introdusse, a sua volta, il sistema di riassumere il debito mediante *stipulatio*, atto giuridico verbale, onde farlo poi estinguere con l'*acceptilatio*.

254. *I 'responsa' in tema di 'actiones'.* — L'attività dell'*agere* decadde notevolmente nel sec. IV e III a. C., data la forma schematica, inderogabile e immodificabile, assunta dalle *legis actiones*. Nel sec. II e I a. C. essa ebbe, invece, in altra direzione, una importantissima ripresa.

Causa precipua della ripresa dell'*agere* giurisprudenziale fu la trasformazione del processo privato, dapprima davanti al *praetor aedilicius* e poi davanti al *praetor urbanus*, con la connessa introduzione del sistema della *formulae*. Le parti avevano, nel nuovo tipo di processo, da contraddirsi ampiamente tra loro e da convincere nel contempo il *praetor* ai fini della redazione definitiva del *iudicium*, avevano da inserire in questo le loro pretese e contropretese, le loro *exceptiones* e così via, di modo che, ovviamente, non poterono che far capo ai *iurisperiti* per essere consigliate e dirette. I giurisperiti, inoltre, esercitavano opera di diretta influenza sui magistrati, sia con l'indirizzar loro le proprie *opinationes*, sia col prodigare pareri verbali su loro esplicita richiesta. Lo sviluppo rigogliosissimo del processo formulare romano, come è stato giustamente sostenuto

(Wlassak), non potrebbe essere spiegato, senza tener conto dell'opera sviluppata in questo campo dalla giurisprudenza.

255. *Altri modi dell'attività giurisprudenziale.* — Nella fase di crisi della *respublica* nazionale romana alle altre attività i giureconsulti aggiunsero l'attività *consultiva* rispetto ai magistrati e l'attività *didattica*.

Pare certo che, sopra tutto nel sec. I a. C., i *praetores* e gli altri magistrati giurisdicenti si costituissero ciascuno un vero e proprio *consilium* di distinti giureconsulti per valersene ad ogni occasione ai fini dell'esplicazione delle loro delicate funzioni, sia in materia privata che in materia criminale. Questa prassi di valersi di un certo numero di *adsexores* giuristi si rese tanto più necessaria, in quanto le cariche pubbliche non furono più sempre ricoperte da uomini preparati ed efficienti come in passato.

La larga rinomanza dei giureconsulti più illustri procurò loro un seguito di volontari discepoli (*auditores*), i quali passavano la giornata assistendo alla loro attività di *responsa*, li aiutavano nelle consultazioni dei vecchi testi e, nei momenti liberi, ponevano loro quesiti di vario genere su questo o quell'argomento (*quaestiones*), ottenendone risposte e consigli. Intorno alle due più spiccate personalità del sec. I a. C., Q. Mucio Scaevola e Ser. Sulpicio Rufo (v. n. 260), si costituirono due vere e proprie 'scuole', cioè due correnti giurisprudenziali spesso in vivace contrasto fra loro. E' più che probabile, a nostro avviso, che alla radice delle numerose divergenze tra le due scuole non fossero profondi ed insensibili dispareri dogmatici, ma fosse piuttosto una personale tendenza dei rispettivi seguaci verso l'una o l'altra figura dei due maestri, così come si vedrà essere probabilmente avvenuto in ordine al dissidio fra le due scuole giurisprudenziali classiche dei Sabiniani e dei Proculiani (v. n. 354).

256. *Le forme della letteratura giuridica preclassica.* — L'attività giurisprudenziale preclassica si trasferì, sopra tutto nei secoli II e I a. C., in una 'letteratura' giuridica, di cui non mancano tuttora i ricordi e le tracce. Letteratura che fu eminentemente tecnica e occasionale, quindi del tutto aliena da preoccupazioni di stile e di sistema. E' da credere, anzi, che assai spesso i veri autori formali delle singole opere non siano stati i giuristi cui esse sono intitolate, ma piuttosto i loro più solerti discepoli.

La letteratura giuridica preclassica consistè essenzialmente in raccolte casistiche ed in qualche opera sistematica. Le raccolte casistiche furono, più precisamente, raccolte di *responsa* (*libri responsorum*), intercalati con *epistulae* e con discussioni di *quaestiones* scolastiche: l'ordine sistematico ne fu puramente occasionale. Opere sistematiche furono i commenti alle *leges XII tabularum* ed i *libri*

iuris civile dei giuristi dell'ultima fase, nei quali fu operato un tentativo assai imperfetto di riordinamento della materia del *ius civile vetus*, del *ius civile novum* e del *ius publicum* relativo alle materie di dominio di quei due sistemi giuridici. Tra queste opere sistematiche la più perfetta, costituita dai *libri XVIII iuris civile* di Q. Mucio Scaevola (v. n. 260), presentò, a quanto è dato arguire, il seguente ordine di materie: a) successione nei rapporti giuridici (testata e intestata); b) rapporti giuridici di famiglia; c) rapporti giuridici reali; d) rapporti giuridici obbligatori (*ex contractu* e *ex delicto*).

Mancarono totalmente alla giurisprudenza preclassica le opere elementari per l'insegnamento. Scarsissima fu la letteratura monografica su argomenti di *ius sacrum* e di *ius civile*.

III. 257. I PRINCIPALI GIURECONSULTI PRECLASSICI. — Pochissime sono le notizie, oltre che i resti, di cui disponiamo relativamente alle singole figure di giureconsulti dell'età preclassica. Ciò non dipende soltanto dalla lontananza nel tempo, ma anche dal fatto che, sopra tutto nel sec. IV e III a. C., l'attività giurisprudenziale si confuse nell'attività complessiva della *nobilitas*, di cui era uno degli aspetti. Fu solo nella fase di crisi della *respublica* che i giureconsulti acquistarono un vero e personale rilievo.

Da tutta l'immensa opera svolta dalla giurisprudenza nei sec. IV e III non emergono che i nomi di Appio Claudio Cieco e di Tiberio Coruncanio. APPIUS CLAUDIUS CAECUS, il famoso patrono di Gneo Flavio, fu censore nel 312 e console nel 307 e nel 296 a. C.; gli si attribuisce un'opera *De usurpationibus*, in cui, a quanto pare, trattava delle *actiones* e delle *emuliones* necessarie ad opportune al fine di difendere o di preservare da usurpazioni altrui i propri diritti. A T. CORUNCANIUS (v. n. 280) si attribuiscono molti e memorabili *responsa*.

258. *I giureconsulti della fase di apogeo della 'respublica' nazionale.* — In tutta la fase di apogeo della *respublica* nazionale non emersero, a quanto risulta, che le tre figure di Sesto Elio Peto, Catone maggiore e Catone Liciniano.

(a) SEX. AELIUS PATERNA CATUS: console nel 198, censore nel 194 a. C. Il soprannome di 'Catus' (l'accorto) gli fu dato per la sua grande acutezza nelle discipline giuridiche; in effetti, si tratta della prima figura di vero e completo giureconsulto nella storia del diritto romano.

Pomponio attribuisce (*prohinc*: 7 e 38) a questo grande giurista tre opere: a) una raccolta di *actiones*, nota sotto il nome di *Ius Aemilianum*, la quale avrebbe completamente surrogato, per maggior numero e varietà di formule, l'invecchiato *ius Flavianum* (v. n. 230);

b) un'opera fondamentale intitolata *Triperita* 'quoniam lege XII tabularum praeposita iungitur interpretatio, deinde subtextitur legis actio' c) 'tres alii libri, quos tamen quidam negant eiusdem esse'. I riferimenti di Pomponio hanno dato la stura a molteplici discussioni: non vi è ancora unanimità, fra l'altro, sul punto se i *Triperita* fossero costituiti da tre sezioni indipendenti (la prima contenente le *leges XII tabularum*, la seconda con l'*interpretatio* delle *leges* stesse, la terza con le formule delle *legis actiones*) o se, invece, fossero trattazione tripartita di ogni singolo argomento cui ciascuna disposizione delle XII tavole dava occasione.

A nostro parere, i problemi attinenti all'opera di Sesto Elio vanno risolti nella maniera seguente. a) Elio scrisse un'unica opera, i *Triperita*, ove erano riferite le singole disposizioni delle XII tavole, ed a ciascun versetto seguiva la relativa *interpretatio* ed il formulario delle azioni corrispondenti; b) dopo la sua morte i *Triperita* furono variamente rielaborati da giuristi del II sec. a. C., i quali giudicarono opportuno di enucleare e disporre in tre libri separati tre serie di argomenti (*XII tabulae, interpretatio, actiones*); c) in particolare, il *liber de actionibus*, che risultò da questa rielaborazione posteriore, si diffuse enormemente fra i pratici del diritto, i quali parlarono di un *ius Aelianum*, che aveva ormai surrogato il vecchio *ius Placianum*.

(h) M. PORCIUS CATO MAIOR: console nel 195, censore nel 184 a. C. Fu 'iuris civilis omnium peritissimus' (CICERO *de orat.* 1.37), fece certamente l'avvocato e dette probabilmente anche *responsa* come giurista. Pomponio (*enchir.* 38) dice che di lui 'et libri extant', ma si riferisce, assai probabilmente, al contenuto giuridico dei libri *de agricultura* (ove, infatti, è molto curata la materia dei contratti agrari: v. n. 31).

(c) M. PORCIUS CATO MINOR (M(arci) filius) LICINIANUS: figlio del precedente e a lui preterito (132 a. C.). Si occupò molto di diritto e scrisse 'egregios de iuris disciplina libros' (GELL. *noct. att.* 13.20.9): forse un commentario *iuris civilis* di almeno 15 libri.

259. I 'fondatori' del 'ius civile'. — La fase di crisi della *respublica* nazionale romana si aprì con tre celebrate figure di giureconsulti, dei quali fu detto (POMPONIO *enchir.* 39) che 'fundaverunt ius civile', in quanto che furono probabilmente i primi ad avere e ad imporre una visione unitaria del *vetus* e del *novum ius civile*. Tali giureconsulti furono: Bruto, Manlio e il primo Mucio Scaevola.

(a) M. IUNIUS BRUTUS: pretore in un anno incerto del II secolo a. C. Scrisse *libri tres iuris civilis* sotto forma di dialoghi col proprio figlio, alla maniera degli scritti filosofici greci.

(b) MANIUS MANILIUS: console nel 149 a. C. Fu valentissimo nella giurisprudenza cautelara. Di lui (CIC. *de orat.* 1. 52. 246) si ricor-

dano come famosi e applicatissimi certi formulari della compravendita ('*Manilianae venalium vendendorum leges*'). Scrisse anche *libri septem iuris civilis*. Pomponio (*enchir.* 39) parrebbe ascrivergli anche un'opera intitolata *Monumenta Manilia*, ma è assai probabile che con il termine 'monumenta' egli voglia alludere alla eccellenza di tutta la attività giuridica di Manlio.

(c) P. MUCIUS SCAEVOLE: console nel 133, pontefice massimo nel 121 a. C. Oltre a molti *responsa*, lasciò '*decem libellos (iuris civilis)*' (POMP. *enchir.* 39). Si può discutere se i dieci 'libelli' di P. Mucio siano stati altrettanti *libri singulares* su argomenti di *ius civile*, o se invece Pomponio li abbia chiamati così per la loro stringatezza espositiva. Noi siamo per la seconda tesi, anche perchè Cicerone (*de orat.* 1. 239) parla di *libri* (non *libelli*) di P. Mucio.

Giuristi coevi dei 'tres, qui fundaverunt ius civile' furono: C. LIVIUS DRUSUS (console nel 144), di cui si riferisce (CIC. *in sen. disp.* 5. 12) '*domum compleri a consultoribus solitam*'; L. CASSIUS HERMINA; C. SEMPRONIUS TUDICIANUS, autore di *libri magistratuales*, diversi dai suoi ben noti *Annales*; Q. MUCIUS SCAEVOLE *Augur* (cugino di Publio, console nel 117 a. C.); M. IUNIUS GRACCHANUS, autore di *libri de potestatibus*.

Discepoli dei tre fondatori del *ius civile* furono: P. RUTILIUS RUFUS, AULUS VERGINIUS, Q. AELIUS TORQUO. Il primo, allievo di P. Mucio, eccelse come rispondente; del secondo e del terzo poco si sa oltre i nomi.

260. I giureconsulti dell'ultimo secolo della 'respublica' nazionale. — In ordine ai giuristi del sec. I a. C. le notizie si fanno più numerose e sicure. I giureconsulti particolarmente degni di menzione sono i seguenti.

(a) Q. MUCIUS P. f. SCAEVOLE *pontifex maximus* (figlio di Publio: v. n. 259): console nel 95, ucciso dai partigiani di Mario nel 182 a. C. Figura eminente di giurista, di uomo politico e di amministratore, lo si citò lungamente ad esempio per la sua amministrazione provinciale in Asia, del 100 a. C. Scrisse *libri XVIII iuris civilis*, ammiratissimi in tutto il mondo antico, perchè per primo vi si sforzò di applicare alla casistica del diritto una classificazione sistematica, per *genera* (POMPONIO *enchir.* 41: '*ius civile primum generatim constituit*'). Il sistema di quest'opera in lui potentemente su quella dei *libri iuris civilis* di Massurio Sabinus e della sua scuola (v. n. 356); essa fu ampiamente citata dai giuristi classici e fu commentata libro per libro da alcuni di essi. A Q. Mucio si attribuisce anche un *liber singularis ex eo sive definitionum*, di cui resta qualche frammento nei *Digesta* di Giustiniano; vi sono, tuttavia, forti elementi per credere che questo *liber singularis* sia opera della scuola postclassica, compilata mediante una spigolatura di definizioni e re-

gole giuridiche dagli scritti di Q. Mucio e di altri giuristi posteriori.

Allievi di Q. Mucio furono: C. AQUILIUS GALLUS, L. LUCILIUS BALBUS, S. PAPIRUS e C. (o T.) IVRNIUS. Furono giuristi di poca levatura. Il più famoso di tutti costoro fu AQUILIO GALLO, amico di Cicerone, che gli attribuisce fra l'altro l'introduzione dell'*actio deli*.

(b) SER. SULPICIUS RUFIUS: console nel 51, morto nel 48 a. C. Allievo di Aquilio Gallo, superò di molto il maestro, rivelandosi innovatore sagacissimo del *ius civile*. Fu avversario fervido e costante di Q. Mucio, ma è da credere che ne abbia, in fondo, applicato lo stesso metodo (*ius civile generatim constituere*), sebbene con rigore e risultati diversi. Si può fondatamente supporre, a questo proposito, che, nei confronti dell'eccessiva rigidità dogmatica di Q. Mucio, egli abbia preferito sfoggiare doti (senza dubbio ammirabili, ed assai pregiate dal suo amico Cicerone) di elegante e sensibile aderenza alla vita del diritto applicato. Di lui sappiamo che scrisse quattro opere: a) *Reprehensa Seneculae capita sive Notata Mucii*: in cui venivano in parte criticate e in parte approfondite e svolte le dottrine di Mucio; b) un *liber singularis de dotibus*; c) almeno due *libri de sacris detestandis*; d) *libri II ad Brutum*. Quest'ultima opera (di cui nulla, peraltro, rimane, se non qualche riferimento ad essa) è degna di molto rilievo, perchè con essa Servio inaugurò forse la serie dei commentari all'*edictum* del pretore (POMPON. *enchir.* 44: *Servius duos libros ad Brutum perquam brevissimos ad edictum subscriptos reliquit*).

Servio eccelse anche come rispondente, e sopra tutto come maestro: Pomponio (*enchir.* 44) cita ben dieci discepoli di lui ed aggiunge che le opere di costoro furono raccolte da AUGURIO NAMUSA in 140 libri. Le radici personalistiche della avversione di Servio per Q. Mucio (v. n. 255) sono, a nostro parere, non inverosimilmente espresse da questo episodio raccontato da Pomponio (*enchir.* 43): *Servius autem Sulpicius cum in causis orandis primum locum aut pro certo post Marcum Tullium (Cicerone) obtineret, traditur ad consulendum Quintum Mucium de re amici sui pervenisse, cumque cum sibi respondisset, iterum Quintum interrogasse et a Quinto Mucio responsum esse nec tamen percepisse, et ita obitratum esse a Quinto Mucio: namque cum dixisset turpe esse patricio et nobili et causas orandi ius in quo versaretur ignorare, ea velut contumelia Servius factus operam dedit iuri civili*.

(c) P. ALFENUS VARUS: *consul suffectus* nel 39 a. C. Fu allievo di Servio Sulpicio e lasciò 40 libri di *digesta*, ove erano raccolti e ordinati (presumibilmente secondo l'ordine delle materie dell'*edictum* pretorio) responsi suoi e del suo maestro. Nei *Digesta* di Giustiniano si incontrano frammenti estratti da quest'opera, nonché da una *epitome* che ne avrebbe fatta il giureconsulto Paolo (v. n. 371): ma

sembra che né l'*epitome* paolina né la stessa copia del *digesta* alfeniano usata dai compilatori giustiniani fossero opere genuine.

(d) AULUS ORFILIUS: altro allievo di Servio e grande amico di Cesare; tanto studioso che rinunciò a fare la carriera politica. Scrisse un gran numero di *libri iuris civilis* e un certo numero (20?) di *libri de legibus*. Pomponio (*enchir.* 44) dice, inoltre, di lui: *de iurisdictione idem edictum praetoris diligenter composuit*; queste parole di colore oscuro adombrano, a nostro parere, un commentario ad *edictum praetoris*, che fu nel contempo la prima rielaborazione sistematica delle disordinate clausole dell'*albo* pretorio.

Giuristi minori furono: AULUS CASCELLIUS, allievo di VOLCAIUS e di Quinto Mucio, giurista poco originale, rimasto noto per un certo qual amorismo delle sue risposte; C. TERRATIUS TRERA, amico di Cicerone, da questi raccomandato fortemente a Cesare per il suo *consilium*, giunto poi a gran fama ed autorità nel *consilium* di Augusto, autore di nove o dieci libri *de religionibus* e di alcuni libri *de iure civili*; Q. AULIUS TUBERO, accusatore, nel 46 a. C., di Quinto Ligario, difeso da Cicerone, e poi passato allo studio del diritto; C. AELIUS GALLUS, ricordato nelle fonti come autore di un'opera *de significatione verborum quae ad ius civile pertinent*.

§ 12. I MEZZI DI COGNIZIONE DEL DIRITTO PRECLASSICO.

I. 261. QUADRO GENERALE. — I problemi della conoscenza del periodo del diritto romano nazionale sono, in linea generale, assai meno gravi di quelli relativi alla conoscenza del periodo arcaico, dato che numerose fonti di cognizione, originarie e derivate, sono a disposizione degli storici.

Giova, tuttavia, osservare che il materiale di cognizione, di cui si dispone, non è, purtroppo, uniformemente distribuito nel tempo e tra gli argomenti. È indiscutibile, invero, che la storia dei secoli IV e III, almeno sino all'età delle guerre puniche, presenta oscurità e incertezze di informazione non molto diverse da quelle presentate dalla storia del periodo arcaico; di modo che, sebbene su scala minore, il ricercatore ha ancora da fare i suoi conti con la *tradizione*, non sempre veritiera e quasi mai completamente esatta (v. n. 133). Quanto alla storia degli anni seguenti, le fonti di cognizione sono invece abbondantissime, ma con stragrande prevalenza delle fonti atecniche sulle tecniche e, conseguentemente, con prevalenza della informazione sulla storia politica generale, a tutto discapito della storia del fenomeno giuridico.

È superfluo ricordare che, per quanto attiene alla fase di assestamento della *respublica* nazionale, le difficoltà della ricostruzione

storiografica sono accresciute, come già si è avvertito (v. n. 134), dalle incertezze della cronologia romana.

II. 262. LE FONTI PRIMARIE DI COGNIZIONE DEL PERIODO PRECLASSICO. — Le numerose fonti primarie di cognizione del periodo preclassico si trovano raccolte in *CIL*, I^o ('Inscriptiones Latinae antiquissimae ad C. Caesaris mortem'), VI ('Inscr. urbis Romae'), XIV ('Inscr. Latini veteris').

Non mette il caso di ricordare le fonti primarie in senso tecnico. Sarà utile, invece, un elenco delle principali fonti primarie di cognizione in senso tecnico, e più precisamente dei più importanti resti epigrafici di *leges* e di *senatusconsulta*.

263. *Resti epigrafici di 'leges'*. — Ricorderemo i seguenti.

(a) *Tabula Bantina*. Frammento di tavola bronzea, scoperta nel 1790 ad Oppido Lucano (anticamente *Bantia*): si trova nel Museo di Napoli. La tavola (destinata ad essere infissa su muro in luogo pubblico) è incisa su ambedue le facce, evidentemente perchè, giudicatasi inutile la pubblicità del testo iscritto sulla prima faccia, si volle tuttavia utilizzare il bronzo, incidendo un'altra legge sul 'verso'. La faccia A conteneva il testo in lingua osca di una *lex data* (*lex osca tabulae Bantinae*: *Fontes ital.* 1, n. 16), la quale costituiva, probabilmente, lo statuto del *municipium* di Bantia. La faccia B conteneva il testo di una *lex rogata* (*lex latina tabulae Bantinae*: *Fontes ital.* 1, n. 6), di cui ci è conservata la *sanctio*. — Gli studiosi non sono d'accordo circa la identificazione della *lex latina*. Dato che la *sanctio* menziona i *tresviri agris dandis adsignandis deducendis*, istituiti dalla *lex Sempronia T. Gracchi agraria* del 133 a. C., è certo che la legge stessa non è anteriore al 133 a. C. Si ritiene, inoltre, dal più che la legge non sia posteriore al 119 a. C., dato che i *tresviri agris d. a. i.* furono aboliti in quell'anno. Difficile stabilire se il 'recto' della tavola sia stato costituito dalla *lex latina* o da quella *osca*.

(b) *Fragmenta XI tabulae aeneae maguae*. Scoperti in luogo e data ignoti (ma non dopo il 1521): se ne trovano sette a Napoli e due a Vienna; gli ultimi due, da tempo perduti, sono conosciuti attraverso apografi. Anche questa tavola era incisa su ambedue le facce. La faccia A (ricostruita dal Kossatz nel 1821: *Fontes ital.* 1, n. 7) contiene un amplissimo brano della *lex Acilia repetundarum* del 123 a. C. L'identificazione della *lex Acilia* (operata dal Mommsen) è contrastata da alcuni, che hanno ereditato di poter invece identificare la *lex Servilia repetundarum* del 111 a. C. La faccia B (ricostruita dal Rudorff: *Fontes ital.* 1, n. 8) contiene uno squarcio (molto male ed irregolarmente inciso) di una *lex agraria* del 111 a. C., ove si parla del regime dell'*ager publicus* in Italia, in Africa e Co-

rinto. — Gli studiosi non sono d'accordo circa la identificazione della *lex agraria*. Sembra probabile che il 'recto' sia stato costituito dalla *lex repetundarum*.

(c) *Gravca verso legis Romanus de piratis persequendis*. Scoperta a Delo (nel 1893-96) sulla base mutila di un monumento a Paolo Emilio (*Fontes ital.* 1, n. 9). Si ritiene generalmente che questa *lex de piratis persequendis* sia stata rogata nel 101 o nel 100 a. C.

(d) *Tabula ex lege Cornelia de XXII quaestoribus*. Scoperta nel sec. XVI a Roma, costituisce lottava tavola bronzea di una serie di almeno nove, ove era riprodotta una legge rogata da Silla (81 a. C.), che elevava i *quaestores* al numero di 20 e riordinava le norme relative a questa magistratura. Si trova nel Museo di Napoli (*Fontes ital.* 1, n. 10).

(e) *Tabula ex lege Antonia de Permessibus*. Scoperta nel secolo XVI a Roma, è la prima di una serie di quattro o cinque tavole bronzee, ove era inciso un plebiscito fatto votare dai *tribuni plebis* del 70 a. C. (primo fra i quali è nominato C. Antonio). Il plebiscito riconosce alla città di *Permessus maior* in Pisidia il carattere di *civitas libera et foederata*. Si trova nel Museo di Napoli (*Fontes ital.* 1, n. 11).

(f) *Tabula ex lege (Rubria?) de Gallia Cisalpina*. Quarta di una serie imprecisabile di tavole bronzee, scoperta nel 1760 a Veleia (vicino Piacenza): attualmente nel museo di Parma (*Fontes ital.* 1, n. 19). La legge (probabilmente *rogata*) trattava della competenza giurisdizionale dei magistrati municipali della Gallia cisalpina: essa è, dunque, posteriore al 49 a. C. (anno in cui i Cisalpini ebbero la cittadinanza romana) ed anteriore al 12 a. C. (anno in cui la Cisalpina fu incorporata nel territorio romano). Anticamente si riteneva che la legge in questione si chiamasse *Rubria*, argomentandosi da una formula in essa riportata; oggi, invece, si dubita fortemente anche di ciò. Il Guadenwitz è riuscito a dimostrare (nel 1915) che il testo della *lex de Gallia cisalpina* è stato formato tenendo presenti testi vari di leggi precedenti.

(g) *Fragmentum Atestinum*. Scoperto ad Feste nel 1880: ora nel Museo estense (*Fontes ital.* 1, n. 20). Vi si leggono squarci di una legge (*rogata?*) municipale analoga alla precedente, ma che non pare abbia avuto nulla a che fare con essa. Sembra che la legge sia da attribuire al 49 a. C.

(h) *Tabula Heracleensis*. Grande tavola di bronzo, spezzata in due parti, scoperta presso l'antica *Heraclea*, in Lucania, nel secolo XVIII: le due parti si trovano ora nel Museo di Napoli (*Fontes ital.* 1, n. 13). La tavola è scritta su ambedue le facce, di cui una ('recto') scritta in greco, contiene contratti di atto di fondi rustici. Il 'verso' della tavola riporta alcune disposizioni di una legge non identificata, relative alle distribuzioni di frumento in Roma, alla

polizia stradale ed altre materie affini. Molti autori ritengono, vivamente osteggiati dagli studiosi più recenti, che la *lex* sia un frammento di una *lex Julia municipalis* di Cesare.

(i) *Tabula ex lege municipalis Tarentina*. Nona di una serie di almeno dieci tavole bronzee su cui era riportata una *lex data* da un magistrato romano alla città di Tarentum (Taranto) per regolare l'amministrazione municipale. Fu scoperta a Taranto nel 1894 e si trova nel Museo di Napoli (*Fontes ital.* 1, n. 18). Controversa è la data, che si sostiene posteriore alla *lex Plautia Papiria* dell'89 a. C.

(l) *Tabulae ex lege coloniae Genetivae Iuliae sive Ursonensis*. Quattro tavole bronzee, di una serie di almeno nove, scoperte ad Urso (oggi Ossuna, in Andalusia) nel secolo XIX: si trovano nel Museo di Madrid (*Fontes ital.* 1, n. 21). La legge fu data alla colonia di Urso (colonia Iulia Genetiva) da Marco Antonio, su ordine di Giulio Cesare, nel 44 a. C.: essa riguarda l'amministrazione di quella colonia.

264. *Resti epigrafici di 'senatusconsulta'*. — Ricorderemo i seguenti.

(a) *Tabula SC.I de Bacchanalibus*. Tavola di bronzo scoperta nel 1640 a Tiriolo in Calabria: conservata nel Museo di Vienna (*Fontes ital.* 1, n. 30). Riporta un SC. per la estirpazione dell'associazione segreta dei Baccanali (186 a. C.). Segue una *epistula* dei consules, diretta ai magistrati dell'*Ager Tauranus* (in Calabria) perchè pubblicino ed applichino il SC.

(b) *Tabula SC.orum de Thibaeis*. Tavola di marmo scoperta nell'antica Thibe (oggi Kakosi in Beozia) nel 1871: conservata nel Museo di Atene (*Fontes ital.* 1, n. 31). Contiene la versione greca di due SC. che confermano la amicizia e la protezione di Roma per la città di Thibe (170 a. C.).

(c) *Tabula SC.I de Tiburtibus*. Tavola di bronzo scoperta a Tivoli nel sec. XVI, poi andata perduta (*Fontes ital.* 1, n. 33). Il senato riconosce che i Tiburtini sono innocenti di certe colpe che erano state loro attribuite. La tavola, tuttavia, riportava una *epistula* del pretore L. Cornelio (159 a. C.), mediante la quale il contenuto del *consultum* era comunicato ai Tiburtini.

(d) *Tabula SC.I de collegiis artificum graecis*. Scoperta a Delfi nel 1898 (*Fontes ital.* 1, n. 34). Contiene, in versione greca, il resoconto di una annosa controversia tra la corporazione degli artigiani attici e quella degli artigiani istmici, cui fa seguito il parere di massima del senato e l'incarico ai magistrati locali di definire nei particolari ogni questione. Il SC. è del 112 a. C.

(e) *Tabula SC.I de Asclepiade Clazomenio sociisque*. Tavola di bronzo scoperta a Roma nel sec. XVI, ora nel Museo di Napoli (*Fontes ital.* 1, n. 35). Contiene il testo latino (quasi illeggibile) e

la versione greca del SC., che rimonta al 78 a. C. Il Sc. concedeva al navarca greco Asclepiade e a due suoi compagni (Polistrato e Menisco) varie immunità e privilegi, come segno dell'amicizia di Roma.

(f) *Tabula SC.I de Amphiarao Oropii agris*. Tavola marmorea scoperta nel 1884 ad Oropo (Beozia): rimane la sola versione greca (*Fontes ital.* 1, n. 36). Contiene una *epistula* dei consoli del 78 a. C. ai magistrati di Oropo, nella quale si dà notizia del parere espresso dal senato in ordine ad una controversia fra i sacerdoti del tempio di Amphiarao e i *publicani* di Roma.

III. 265. *Le fonti secondarie di cognizione del periodo preclassico*. — È inutile rifare l'elenco delle non poche fonti secondarie di cognizione del periodo preclassico *in senso tecnico*, di cui già si è parlato altrove (v. n. 28 ss.).

Quanto alle fonti secondarie *in senso tecnico*, occorre, anzi tutto, ricordare ancora una volta l'*accessus* del *liber singularis eucharidi* di Sesto Pompeo, il quale è presumibilmente, nei suoi cenni sul diritto e sulla giurisprudenza preclassica, assai più attendibile che nei cenni sul periodo arcaico (v. n. 138).

Non mancano, riferiti da autori più tardi, frammenti di giureconsulti preclassici, ma si tratta di assai poca cosa (v. BASTUM I). Piuttosto è da sottolineare che nei *Digesta* di Giustiniano si leggono: a) frammenti del *liber singularis τρωα sive definitionum* di Q. Mucio e dei *libri digestorum* di Alfeno Varo (v. n. 260); b) frammenti di autori classici, i quali riferiscono nominativamente opinioni dei giureconsulti preclassici, oppure adombrano il pensiero della giurisprudenza preclassica sotto la denominazione generica di '*veteres*'. Riferimenti al pensiero giuridico preclassico si leggono anche nelle *Institutiones* e nel *Codex* di Giustiniano, ove però il termine '*veteres*' sta anche a designare spesso i giuristi postclassici pregiustiniani (SCHWAB). Sulla base di queste citazioni e di questi riferimenti si è anche operata la *palingenesi* delle opere dei vari giuristi (BREMER, LEVRI).

Si ricordi, peraltro, che il credito che può darsi agli accennati riferimenti di scritti giurisprudenziali preclassici è assai relativo, perchè i frammenti appaiono spesso notevolmente alterati, mentre altre volte sorge il dubbio fortissimo che il pensiero preclassico sia stato travisato dagli stessi giureconsulti classici che vi hanno fatto richiamo.

266. *La palingenesi dell' 'edictum praetoris' e dell' 'edictum aedilium curulium'*. — I riferimenti all'editto pretorio non si contano nella letteratura non giuridica romana: non sono tuttavia questi riferimenti frammentari che agevolano gli studiosi moderni nei tentativi di ricostruzione dell'editto. Enormemente più utili, ai fini

di una palingenesi dell'editto pretorio, sono i commentari dei giuristi classici: i quali commentari, essendo condotti secondo l'ordine stesso dell'editto, permettono appunto, entro certi limiti, la ricostruzione delle materie edittali e dell'ordine secondo cui esse erano esposte nell'albo magistraturale.

Dopo molteplici meno felici tentativi, l'opera di ricostruzione dell'editto pretorio (nonché del breve editto degli edili curuli) è stata magistralmente attuata, come si è detto (v. n. 36), dal LEXM. Questi ha, anzitutto, raccolto tutti i frammenti, dei commentari ad edictum dei giuristi classici; ha, secondariamente, tentato la palingenesi di questi commentari, riordinando i frammenti secondo il numero del libro da cui risultavano estratti; ha, in terzo luogo, estratto da ogni frammento le citazioni testuali, del verba edicti o i riferimenti impliciti ad essi; ha, infine, integrato acutamente questi elementi con altri riferimenti che sono a nostra disposizione e li ha collegati l'un coll'altro in un sistema, di cui non vi è da dubitare che molto si avvicina a quello che fu il vero ordinamento delle materie edittali.

Senonché qui è il punto: a quale stadio della evoluzione dell'editto pretorio corrisponde la ricostruzione del LEXM? Chi tenga presente che le fonti su cui questo autore ha potuto basarsi sono per nove decimi rappresentate da scritti dei giuristi del II e III secolo d. C., dovrà concludere (come, del resto, conclude il LEXM stesso) che la palingenesi dell'*edictum praetoris* vale, più propriamente, per l'editto dei tempi di Adriano (117-138 d. C.) e successivi, non per lo stato dell'editto nel I sec. d. C. e sopra tutto nel periodo preclassico.

Noi pure riteniamo che la palingenesi leneliana dell'*edictum praetoris urbani* e dell'*edictum additum curulium* non possa essere assunta quale rappresentazione dell'editto nei primi secoli della repubblica (cioè nei secoli in cui l'editto era in formazione), ma pensiamo che essa ben possa essere accolta quale rappresentazione sufficientemente sicura della sostanza dell'editto alla fine del periodo preclassico. Non è degna di credito, infatti, benchè universalmente creduta, la tradizione circa una codificazione dell'editto pretorio operata dal giurista SALVIO GIULIANO, per incarico dell'imperatore Adriano, agli inizi del sec. II d. C. (v. n. 338). In realtà, l'editto pretorio, quando dismise di accrescersi di nuove clausole, passò ad una fase successiva di *progressiva riordinamento*, la quale si verificò insensibilmente nel corso del I sec. d. C. Forse il punto di partenza di questa fase è da vedersi nella rielaborazione sistematica che dell'editto pretorio fece, agli sgoccioli del periodo repubblicano, il giurista AULO ORFIO (v. n. 269). Questo riordinamento implicò qualche rimaneggiamento sistematico, implicò anche la caduta di qualche clausola soverchiamente invecchiata, implicò, forse, persino qualche piccolo ritocco sostanziale ad opera di questo o quel magistrato del

I sec. d. C., ma non fu di tale importanza da alterare, *quoad substantiam*, l'*edictum* della fine della repubblica.

Rimandiamo, comunque, il riferimento della palingenesi formale degli editti del pretore e degli edili curuli a sede, da questo punto di vista, più propria (v. n. 339).

IV. 267. I METODI DI STUDIO DELLE FONTI SUL PERIODO PRECLASSICO. — Lo studio storiografico delle fonti di cognizione esplicitamente relative al periodo preclassico non implica metodi ed accorgimenti diversi da quelli già illustrati sommariamente, una volta per tutte, in sede generale (v. n. 42).

Tuttavia, la ricostruzione del periodo del diritto preclassico non si affida esclusivamente a fonti di quel periodo o esplicitamente riferenti a quel periodo, ma è costretta a fondarsi, sopra tutto per quanto riguarda la materia del diritto privato, su fonti di epoca posteriore (classica e postclassica), le quali, pur se contengono cenni sugli sviluppi storici di questa o quell'istituto, non precisano le date approssimative degli sviluppi stessi. Soccorre fortemente, in tali casi, l'*induzione evoluzionistica* (v. n. 143), alla quale essenzialmente si deve se è stato possibile tracciare del diritto preclassico un quadro non del tutto schematico e incolore. Così, ad esempio, del processo formulare preclassico sappiamo di preciso, dalle fonti, soltanto che una *lex Aebutia* (130 a. C.?) autorizzò l'uso delle *formulae* (v. n. 245); considerandosi improbabile che il sistema formulare sia stato introdotto da quella legge *ex abrupto*, si è pensato che le *formulae* già fossero praticamente in uso nel tribunale del *praetor urbanus*; considerandosi che la distinzione tra *iudicia legitima* e *iudicia imperio continentia*, quale si presenta in epoca postclaudiana, non ha una solida base dogmatica, si è arguito che gli *iudicia imperio continentia* fossero quelli anteriori alla *lex Aebutia* e che essi, in epoca post-claudiana, rappresentassero più che altro un relitto storico; e così via dicendo (v. n. 239).

IL DIRITTO ROMANO UNIVERSALE

§ 13. LA CIVILTÀ ROMANO-UNIVERSALE.

I. 268. QUADRO GENERALE. — La data del 13 gennaio 27 a. C. segnò la fine dell'agitatissima fase di crisi della *respublica* nazionale romana e l'inizio di un nuovo periodo storico della civiltà e dello Stato romano: periodo che può, nel suo complesso, denominarsi della *civiltà romano-universale*.

Caratteristica fondamentale del periodo della civiltà romano-universale fu l'espansione mondiale della civiltà romana, permessa e garantita dalla preminenza politico-militare della *respublica*. Roma, dunque, non soltanto portò alla sua massima estensione il suo *imperium*, ma riuscì anche ad imprimere il marchio della sua civiltà ai popoli soggetti, progressivamente romanizzandoli.

E' evidente, tuttavia, che la romanizzazione del mondo antico, appunto perchè così vasta, poté essere solo relativamente profonda e durevole. E non sorprende, inoltre, che essa abbia implicato, come rovescio della medaglia, il sacrificio di quel rigoroso nazionalismo, che tanto efficacemente aveva anteriormente servito a salvaguardare la purezza e la compattezza della civiltà romana da inquinamenti e da commistioni. La civiltà di Roma, insomma, si universalizzò, ma universalizzandosi perse in densità quel che acquistò in diffusione. Essa divenne, in definitiva, una sorta di denominatore generico delle varie civiltà antiche, i cui rispettivi patrimoni culturali rimasero per buona parte intatti e quiescenti sotto il manto comune della romanità.

Sin che la *respublica* fu in grado di mantenere la sua preminenza politico-militare nel mondo antico, ed in particolare rispetto al suo *imperium*, il fenomeno ora accennato di attenuamento della civiltà romana si mantenne nei limiti di una sorta di evoluzione di essa civiltà verso un cosmopolitismo, in certo senso, pregevole ed apprezzabile. Ma quando, sul finire del sec II a. C., cominciarono a

farsi manifesti i segni di una incipiente disgregazione della *respublica* e di una conseguente inferiorità di essa di fronte al compito immane della tenuta dell'*imperium*, cominciarono anche, fatalmente, le civiltà provinciali a riacquistare ciascuna la sua originaria autonomia ed a reagire in modo sensibile sulla civiltà tipicamente romana, la quale finì per impoverirsi di ogni suo elemento vitale e per ridursi sempre più chiaramente ad una qualifica solo esteriormente ed apparentemente unitaria del mondo civile antico.

Il nuovo carattere di 'universalità', nel senso ora precisato, che la civiltà romana assunse nel periodo intercorrente tra il 27 a. C. e gli ultimi anni del sec. III d. C. si chiarisce e si illumina ancor più attraverso l'analisi della evoluzione strutturale dello Stato e del sistema politico romano.

268. *La 'respublica' universale romana.* — La struttura dello Stato romano nel periodo 27 a. C. - 284 d. C. fu ancora e sempre, essenzialmente, quella di una *respublica*, così come già nel periodo storico precedente (v. n. 145-146). Tuttavia, scomparvero completamente o quasi, in questa nuova epoca, le due vecchie caratteristiche del fondamento cittadino della società politica romana e del criterio nazionalistico di composizione della sua cittadinanza. Come nuova caratteristica della *respublica*, nella sua struttura generale, si profilò, invece, quella della *universalità*, vale a dire della sua espansione, prima tendenziale e poi effettiva, a tutto il mondo civile dell'antichità.

(a) Scomparve, anzi tutto, nella nuova *respublica*, ogni sensibile residuo dell'antica concezione dello Stato come *πόλις* o *civitas*. Per effetto della estensione dei confini della *civitas* a tutta l'Italia continentale, avvenuta già nei primi anni del sec. I a. C., Roma non fu, sostanzialmente, più *civitas*, anche se in tal modo continuò ancor lungamente e diffusamente ad esser chiamata. Il sintomo più evidente di questa evoluzione fu costituito dal forte decentramento amministrativo della regione italica e dal conseguente affievolimento della vecchia idea costituzionale che i *cives Romani* dovessero essere nella pratica condizione di partecipare direttamente alla vita politica dello Stato, svolgendosi appunto ed esclusivamente nell'*urbs*. Nell'ambito della complessiva *civitas* romano-italica, incentrata attorno all'*urbs* Roma, 'caput mundi', si crearono tante piccole *civitates* locali, ciascuna facente capo ad una propria *urbs*, le quali ebbero riconosciuto il rango di altrettanti enti parastatali, destinati alla esplicazione locale di molte di quelle funzioni di governo, che un tempo erano in Roma rigidamente centralizzate.

(b) L'aver dovuto e voluto concedere, sin dai tempi della crisi della *respublica* nazionale, la cittadinanza romana a larghissimi

strati di popolazione non sicuramente ed inequivocabilmente partecipi delle tradizioni e degli ideali di Roma, a cominciare dai *socii* *stati*, determinò sin da allora un affievolimento della concezione nazionalistica dello Stato romano. Questo processo si accelerò e si allargò, nella nuova epoca storica, sino al punto che, nel 312 d. C., la cittadinanza romana fu concessa in blocco, da Antonino Caracalla, a tutti gli abitanti dell'impero, eccezion fatta per quelli privi di organizzazione amministrativa (*peregrini dediticii*). Per effetto di questa evoluzione, la *respublica* romana passò ad essere sempre più chiaramente concepita come la consociazione politica generale di tutti i popoli amministrati da Roma, indipendentemente dalla loro nazionalità specifica ed in contrapposito ai popoli incivili o comunque antiromani, stanziati fuori dei confini dell'*imperium Romanum* e denominati *barbari*.

270. *L'organizzazione dell' 'imperium Romanum' e i suoi rapporti con la 'respublica'.* — Malgrado i vasti e profondi mutamenti di concezioni politiche, di cui ora si è detto, rimase intatta nei suoi elementi essenziali la struttura dello Stato romano come *respublica*, cioè come *res populi*. Il che portò seco la conseguenza che, sin verso la fine del sec. III d. C., dai Romani fu tuttora ritenuta inconcepibile la ricomprensione nella *respublica* dei popoli soggetti e dei territori da essi abitati.

I popoli soggetti, cioè quelli delle *provinciae*, continuarono ad essere considerati estranei, *peregrini*, rispetto alla *respublica* romana sin quando la cittadinanza romana non fu loro formalmente concessa da Antonino Caracalla. Anche dopo di allora, peraltro, non si giunse affatto a ritenere che i territori provinciali facessero parte nella loro interezza del territorio romano e repubblicano, chè, viceversa, del territorio della *respublica* universale romana si ritenne costituissero parti integranti le sole sedi territoriali delle varie *civitates* già *peregrinae* ed ora assunte al rango di enti parastatali romani. Ogni residua estensione territoriale delle *provinciae*, popolata da *peregrini dediticii*, fu pur sempre considerata fuori dell'organizzazione repubblicana romana, così come privi della cittadinanza romana rimasero per sempre i *dediticii* (v. n. 319).

La concezione dell'*imperium Romanum* divenne, ad ogni modo, nel periodo della *respublica* universale sensibilmente diversa da quella che era stata nel periodo precedente. La più salda organizzazione del sistema amministrativo provinciale, affidata nel suo complesso all'*imperium proconsulare maius* del *princeps* (v. n. 208), la severa recinzione del territorio dell'*imperium*, la netta differenziazione dei *peregrini* (sia pur *dediticii*) su di esso stanziati dai *barbari* delle regioni limitanee furono i tre elementi che concorsero: a) a

conferire all'*imperium* una struttura organica e unitaria, ad esso precedentemente estranea; b) a rendere l'*imperium Romanum*, unitariamente considerato, non tanto un oggetto della sovranità romana, quanto un completamento, una pertinenza della *respublica*. Si profilò, per conseguenza, il concetto di una sorta di *super-State* romano, di cui il nucleo principale e direttivo fosse costituito dalla *respublica*, mentre le *provinciae* con i relativi *peregrini* fossero di esso un elemento secondario, subordinato, accessorio, ma comunque un elemento.

271. *Le fasi storiche della 'respublica' universale romana.* — La trasformazione del sistema politico romano, di cui si è fatto sinora parola, non si operò, naturalmente, tutta in una volta, ma attraverso successive fasi evolutive, le quali furono, a nostro parere, tre: a) una fase di *assetamento* della *respublica* e di netta *prevalenza* della medesima rispetto all'*imperium*: fase che si potrebbe anche chiamare *augustea* (27 a. C.-117 d. C.); b) una fase di *equilibrio* tra *respublica* e *imperium* e di *apogeo* del sistema politico universale romano: fase che si potrebbe anche chiamare *adrianea* (117-235 d. C.); c) una fase di *degenerazione* e di *crisi* della *respublica* universale romana (235-284 d. C.).

II. 272. LA FASE DI ASSETAMENTO DELLA 'RESPUBLICA' UNIVERSALE ROMANA. — L'assetamento della *respublica* universale romana nella sua rinnovata struttura e la riorganizzazione unitaria dell'*imperium Romanum* si operarono nel periodo che va dal 27 a. C., anno iniziale della riforma augustea, al 117 d. C., anno di morte del *princeps* Traiano. Fu la *fase augustea* della *respublica* universale romana.

Questa fase fu dominata dalla grandiosa figura del suo iniziatore, AUGUSTO, dalle cui lungimiranti direttive, pur attraverso vicende spesso agitate e torbide, sostanzialmente non si discostarono i principali successori, da Tiberio a Traiano.

Il problema politico che ad Augusto spettò di risolvere fu quello di riportare la pace e l'ordine nello Stato, esanoato dalla lunga crisi del sec. I a. C., cercando di modificarne il meno possibile la struttura tradizionale, cui tanto attaccamento portavano i Romani. Lungi dall'indursi, come Silla, che si potessero davvero far ritornare i *tempora acta* della *respublica* nazionale, Augusto capì, tuttavia, che nemmeno erano maturi i tempi per l'attuazione del programma autocratico di Cesare (v. n. 175). Egli operò, pertanto, nel senso di una guardia e graduale riforma del sistema repubblicano tradizionale, riuscendo egregiamente al ripristino, ove possibile, delle antiche strutture e, nel contempo, a un ritocco e ad una integrazione delle

stesse con nuovi elementi, nei limiti di quel che si palesò necessario al fine di porre Roma in condizione di assolvere senza sforzo i suoi compiti di potenza mondiale.

La riforma augustea dello Stato romano fu, precipuamente, una riforma del sistema di governo della *respublica*: la nuova figura giuridica del *princeps Romanorum* garantì, invero, la stabilità della situazione interna e la salda tenuta del sistema imperiale (v. n. 308). In concomitanza o in dipendenza di questa riforma governativa si attuò progressivamente, nella fase da Augusto a Traiano, una evoluzione generale del sistema politico romano, sia in quanto la *respublica* venne a perdere ogni residuo della vecchia base nazionalistica, sia in quanto l'*imperium Romanum* assunse quella coesione intima, che ne fece un *quid* costituzionale unitario in posizione di pertinenza rispetto alla *respublica*.

273. *La restaurazione augustea della 'respublica'.* — Il primo atto della politica di Augusto fu, come si è detto (v. n. 272), quello di restaurare solennemente le istituzioni repubblicane, ponendo fine al periodo eccezionale delle discordie e delle guerre civili. Questo atto fu compiuto in una famosissima seduta del *senatus*, il 13 gennaio 27 a. C., allorché Ottaviano, trionfatore di ogni resistenza al suo predominio, comunicò spontaneamente di rinunciare alla sua posizione di arbitro delle sorti della *respublica*, rimettendo queste ultime nelle mani del *senatus* e del *populus Romanus*.

La mossa di Ottaviano fu, in verità, estremamente abile, perché il giovane figlio adottivo di Cesare aveva da far dimenticare di essere detentore, oltre che di poteri costituzionali ordinari e straordinari (principalmente, la carica di *consul* e uno speciale *ius tribunicium*, implicante la *sacrosanctitas* e il *ius auxilii*), anche e sopra tutto di un potere extracostituzionale supremo, arbitrariamente arrogatosi nel 32 a. C., alla scadenza del *triunviratus*, sulla base di una plebiscitaria acclamazione e invocazione del suo nome da parte dei cittadini e degli stessi abitanti delle province (*coniuratio Italiae et provinciarum*). Ottaviano volle, in una parola, rientrare nella legalità, conservando soltanto il consolato e il *ius tribunicium*, ed al suo gesto il *senatus*, probabilmente da lui stesso preparato, rispose conferendogli il titolo onorifico di *Augustus* (— consacrato degli dèi) e un *imperium* straordinario di dieci anni sulle province non pacificate.

Per un certo tempo parve ad Ottaviano, che si denominava ormai *imperator Caesar Augustus*, che la rielezione annua al consolato e gli altri poteri straordinari attribuitigli fossero sufficienti al fine di garantire la pace interna e sopra tutto l'unità dell'*imperium*. Ma poi egli si accorse che, a quest'uopo, era necessario che gli si conferisse una posizione di netta e duratura superiorità rispetto ad

ogni magistratura ordinaria e straordinaria. Per conseguenza, nel giugno del 23 a. C., Augusto rinunciò al consolato ed ebbe in cambio dai comizi la *tribunicia potestas* a vita e l'*imperium proconsulare maius et infinitum*, pure vitalizio, sulle province (v. n. 308).

Ormai un quarto potere veniva ad inserirsi nella struttura di governo della *respublica*, accanto al *comitia*, al *senatus* ed ai *magistratus*. Un fiduciario vitalizio del popolo romano, il *princeps universorum*, assumeva di fronte ad esso il compito di sovraintendere alla amministrazione unitaria dell'*imperium*, assicurando nel contempo la propria preponderanza entro la *respublica* attraverso il suo *intercessionis* illimitato implicato dalla *tribunicia potestas*. La *restauratio republicae* si risolveva, insomma, in una riforma, apparentemente limitata alla vita di Augusto, ma che nessuno avrebbe poi pensato ad abolire.

274. *Il principato di Augusto.* — Augusto dominò in Roma assai a lungo, contribuendo con ciò potentemente a stabilizzare il nuovo organo del *princeps*. La morte lo colse a Nola nel 14 d. C., in età di 77 anni, dopo che egli aveva avuto tutto il tempo e il modo di segnare l'indirizzo politico da adottarsi dai suoi successori.

Uomo di grande moderazione e di molta prudenza politica ed amministrativa, splendidamente coadiuvato da una schiera di ottimi collaboratori, principalmente dalla moglie Livia, da Marco Vipsanio Agrippa e dal genero Tiberio, Augusto si propose, in particolare, tre compiti: il risanamento sociale e politico del decaduto ambiente romano, la pacificazione dell'impero e la coesione di quest'ultimo con la *respublica*. Il fato volle che proprio durante il suo principato nascesse in Galilea Gesù Cristo, il fondatore di quella religione cristiana che ebbe poi a contribuire tanto potentemente al crollo della civiltà romana, e sorgesse in Germania la ribelle figura di Arminio, nel cui ricordo si esaltarono poi i barbari attaccando l'impero romano. Quasi antivedesse questi due gravi futuri pericoli di Roma, Augusto, piuttosto che insistere nella facile impresa di nuove conquiste territoriali, concentrò i suoi sforzi nel consolidamento spirituale e politico-militare di Roma e del suo impero.

Al risanamento della corrotta società romana Augusto dedicò una legislazione rimasta memorabile nei secoli (v. n. 329-330) e dedicò inoltre l'opera, meno appariscente perchè più capillare, di una cura continua nel cercar di risvegliare antiche tradizioni politiche e sociali. Alla pacificazione dell'impero dedicò numerose e fortunate spedizioni punitive, sopra tutto in Gallia e in Spagna, nonché viaggi propiziettori in Sicilia, in Grecia e nei territori asiatici. Alla coesione, tra *respublica* e *imperium* egli dedicò, infine, una geniale opera di riordinamento amministrativo delle *provinciae* e di direzione unitaria delle stesse da Roma.

Gli intenti di Augusto non furono, peraltro, coronati che da un momentaneo e non completo successo. La società romana non era in grado di essere realmente risanata, nè l'affidamento delle sorti della *respublica* nelle mani del *princeps* fu tale da favorire il risorgere del vecchio spirito di indipendenza dei Romani di un tempo. La pacificazione dell'impero fu minata dalla latente insofferenza della dominazione romana, sia da parte delle popolazioni orientali che da parte di quelle occidentali. La coesione tra *imperium* e *respublica* fu implicitamente minacciata dal diffondersi del *Cristianesimo* e dalla irriducibilità dei Germani, i quali ultimi, sotto la guida di Arminio, giunsero al punto di infliggere una tremenda sconfitta all'esercito di Vano nella selva di Teutoburgo, arrestando l'avanzata romana verso il confine dell'Elba (9 d. C.).

275. *I 'principes' Giulio-Claudii.* — Dal 14 al 68 d. C. il *princeps* fu successivamente conferito a Tiberio, Caligola, Claudio, Nerone, appartenenti alla famiglia Claudia, strettamente imparentata con quella di Augusto, la Giulia.

Tiberio Claudio, genero e figlio adottivo di Augusto, fu *princeps* dal 14 al 37 d. C. e proseguì con molta diligenza il programma politico del suo predecessore, cercando di astenersi da imprese militari e curando massimamente la situazione interna della *respublica*. Malgrado il suo sforzo di non discostarsi dalla linea segnata da Augusto, egli non tardò a convincersi della inanità della impresa di ridonar piena vita agli Istituti repubblicani di un tempo. Pertanto, non esitò a diminuire le attribuzioni del *comitia* in materia elettorale, trasferendole sostanzialmente al *senatus*, di cui al *princeps* riusciva più facile il controllo e la direzione. Gli ultimi anni del governo di Tiberio furono assai tristi per Roma, perchè il *princeps*, divenuto misantropo, si ritirò a Capri e la cosa pubblica fu lasciata in balia del suo coadiutore SIZO, uomo prepotente e crudele.

Brevissimo e pessimo fu il principato del giovane Calo Cesare, detto CALIGOLA, successore di Tiberio, che finì per rimaner vittima di una sanguinosa congiura di senatori e di pretoriani, nauseati dal suo malgoverno (41 a. C.). Discostandosi dalle direttive di Augusto, Caligola si mostrò cedevole verso le lusinghe delle civiltà orientali, di cui favorì molto la diffusione in Roma, e riprese l'avanzata contro i Germani, pervenendo, nel 40 a. C., dinanzi a Magonza.

Cooperando all'eliminazione di Caligola, il senato romano si era illuso di poter addirittura abbattere il sistema del principato e di poter ripristinare la vecchia repubblica, ma i pretoriani, manifestandosi sin d'ora il vero elemento decisivo delle sorti dell'impero, frustrarono questo disegno ed acclamaronò *princeps* CLAUDIO CESARE, zio di Caligola. Claudio (41-54 d. C.) si manifestò uomo di molto senno, ma fu troppo debole nell'azione politica e fu troppo facile

a farsi ingannare dai membri della sua corte, sopra tutto *libertini*, che divennero i veri padroni di Roma. Nei riguardi del senato egli si comportò con segni di ostentatissimo rispetto. Provvide senza esaltazione ad essenziali esigenze economiche, quali la costruzione dell'acquedotto dell'Aniene e l'ampliamento del porto di Ostia. Tra le imprese belliche, va segnalata la conquista della *Britannia*, che garantì per molti anni da molestie i confini nord-occidentali dell'impero.

Claudio morì misteriosamente di avvelenamento (pare ad opera della seconda moglie *Agrippina*) nel 54 d. C. I pretoriani misero al suo posto, con l'approvazione del senato, un figlio di primo letto di Agrippina, *Nerone* Claudio Cesare, che governò fino al 68 d. C. Il principato di questi, iniziato sotto ottimi auspici, tralignò, tuttavia, dopo 5 anni ('*quinquennium Neronis*'), in una smodata, insopportabile e pazza tirannide. Carattere debole e vizioso, Nerone si circondò di artisti da circo e si compiacque di essere mimo e cantante egli stesso, procurando il ridicolo e lo sprezzo dei senatori e del popolo a sé e alla sua casa. Durante il suo governo si verificò un terribile incendio di Roma, di cui egli accusò i Cristiani, la cui fede cominciava a diffondersi rapidamente in Roma. Di qui le prime feroci persecuzioni contro i fedeli della nuova religione (64 d. C.), certamente estranei all'incendio, ma non al coro di proteste contro le malefatte del vendicativo Nerone.

La fine di Nerone fu determinata da una tremenda rivolta delle legioni stanziata nella Spagna inferiore, le quali proclamarono *princeps* il loro generale *Galba* (68 d. C.). A questa notizia il senato si affrettò a dichiarare Nerone nemico della patria e questi, vistosi in pericolo di essere sommerso dall'ondata infuriata dei pretoriani in rivolta, fu costretto a fuggire e a darsi la morte, in età di 32 anni.

276. *La prima anarchia militare e il principato dei Flavi.* — Il sistema del principato pareva essere, nell'anno 69 d. C., in procinto di un crollo inglorioso. Indebolitesi all'estremo le vecchie istituzioni repubblicane, l'impero era palcosamente alla mercé degli eserciti, sia dei pretoriani, che delle legioni provinciali.

In effetto, alla morte di Nerone successe un anno di agitativissima *anarchia militare*, che vide seguirsi rapidamente tre *principes*, o piuttosto tre pretendenti al principato: *Galba*, *Otone* e *Vitellio*. La fortuna di *Galba* non durò a lungo, perchè le stesse truppe che lo avevano proclamato *princeps* non esitarono, dopo qualche mese, a finirlo, ponendo al suo posto *Otone*. Ma la nomina non fu riconosciuta dagli eserciti stanziati in Pannonia, i quali proclamarono *Vitellio* e aiutarono questi a sconfiggere *Otone*, che si uccise. Senonchè anche *Vitellio* ebbe breve durata perchè le legioni d'Oriente, rivendicando a sé il diritto di proclamare il capo dello Stato, acclamarono *princeps*, nel 69 d. C., *Vespasiano* e avveduto *Tito Flavio* *Ves-*

SPASIANO, cui non fu affatto difficile far sparire con le armi dalla scena politica il malaccorto *Vitellio*.

Fortunatamente, *Vespasiano* si dimostrò uomo di eccezionali qualità, tale insomma da non lasciarsi facilmente sopraffare nè dal suo esercito, nè da quelli di altri pretendenti. Dopo la morte di *Vitellio*, *Vespasiano* inviò un esercito contro *CIVILIS*, un pretendente acclamato dalle truppe della Germania inferiore, e mandò il suo stesso figliastro *Tiro* a domare una ferissima rivolta degli *Ebrei*. *Civilis* fu facilmente sconfitto; gli *Ebrei*, dopo una certa resistenza di Gerusalemme, furono anch'essi domati. Un polso assai forte reggeva le sorti dell'impero. Il senato, fomite di congiure e cospirazioni senza fine, fu definitivamente ammansito mercè l'immissione di numerosi elementi italici e provinciali, fedelissimi all'imperatore. Il malcostume fu energicamente represso. La disciplina fu riportata fra le truppe, sia a Roma che in provincia.

Alla sua morte, avvenuta nel 79 d. C., dopo 10 anni di governo, *Vespasiano* lasciò il potere al figlio *Tiro*, che governò pacificamente sino all'81 d. C., lasciando di sé ai posteri fama tanto buona, da essere ricordato, solitamente, col noto appellativo di '*delizia del genere umano*'.

A *Tito* successe il fratello minore, *DOMIZIANO*, che confermò pienamente le doti di fermezza e di rigore della famiglia. Questo *princeps* ha una fama troppo poco consona al suo vero valore, a causa del pessimo ritratto che ne fecero alcuni storici antichi, e particolarmente *Svetonio*. In realtà egli operò risolutamente per riportare ordine e disciplina nella compagine dissestata dell'impero, e ciò gli valse l'odio dei sudditi e la morte violenta, per effetto di una congiura ordita dalla sua stessa moglie *DOMIZIA* (96 d. C.).

La riprova più evidente del buon governo di *Domiziano* è data dal fatto che, morto lui, non si riprodusse la sanguinosa anarchia militare di circa 30 anni prima. I pretoriani e gli eserciti rimasero fermi ed il senato ebbe modo di designare il nuovo *princeps* nella persona di uno dei suoi stessi membri, *Cocceio Nerva*.

277. *Nerva e Traiano.* — *NERVA*, salito al potere già vecchio (96 d. C.), governò poco la cosa pubblica, ma seppe, per la sua saggezza, meritarsi il detto di aver felicemente conciliato, come *Augusto*, due termini inconciliabili: la monarchia con la libertà. Acutamente egli individuò il modo per infrenare l'audacia dei pretoriani, adottando preventivamente la persona più adatta, per energia ed intelligenza, a succedergli, *Marco Ulpio TRAIANO*. In tal modo avvenne che, alla sua morte (98 d. C.), la successione potè verificarsi, una volta tanto, *de pieno*.

Traiano, severa figura di militare di origine spagnola, governò lungamente e felicemente, dal 98 al 117 d. C. Egli fu, dopo tanti

alti e bassi dell'ultimo secolo, un *princeps* degno della tradizione di Augusto e, nel contempo, un guerriero che non sfuggì di fronte al ricordo dei Flavii. Nella politica interna, magnificamente aiutato dalla moglie Plotina, proseguì l'opera intrapresa da Nerva per smorzare la prepotenza dei pretoriani, potenziando la ripresa del *senatus* e persino del *comitia*, cui ridonò vaste attribuzioni in materia elettorale. Nella politica estera, non potendo avere la pace, riuscì per lo meno ad ottenere grandi successi in guerra, sottomettendo la Dacia, a nord del Danubio, e in Oriente l'Armenia e l'Arabia. Un conflitto contro la Partia, iniziato sotto i migliori auspici, fu compromesso dalla grande rivolta del *Giudeo*, propagatasi in Africa settentrionale e in Mesopotamia, che lo costrinse a venire a patti con i Parti, facendo del loro Stato uno Stato vassallo di quello romano.

Per quanto non in maniera evidente, la situazione politica della *respublica* romana era fortemente mutata da Augusto a Traiano. Ancora questi si sforzò, come Augusto, di dare coesione ai vecchi istituti repubblicani, ma nella realtà delle cose dell'istituto vivevano di vita sempre più debole e grama. Ormai il fondamento razionale della *respublica* romana era soltanto un vago ricordo: il *senatus* stesso era pieno di non italiani e il *princeps* repubblicano era di nazionalità spagnola. Attorno al *princeps* si era costituita una vastissima burocrazia, che dominava l'imperium e la stessa Roma, esautorando quasi del tutto gli organismi tradizionali. La *respublica* aveva sostanzialmente già perduto la sua situazione di prevalenza nei confronti del *imperium Romanum*.

III. 278. La fase di equilibrio tra *respublica* e *imperium Romanum*. — Il successore di Traiano, Cesare Traiano Adriano Augusto (117-138 d. C.), fu quegli che, realisticamente considerando la situazione reciproca della *respublica* e del suo *imperium*, impresso una svolta decisiva alla politica romana, sollevando l'*imperium* allo stesso piano di importanza della *respublica*.

Adriano, che era comandante dell'armata dell'Eufrate, fu agevolato nel conseguimento del *principatus* da una adozione del predecessore, simulata dalla moglie di lui, Plotina. Uomo di vasta cultura, grande estimatore dell'ellenismo, egli, pur professando il più grande rispetto per le tradizioni romane, valorizzò al massimo quelle provinciali e sopra tutto quelle elleniche, iniziando l'opera di fusione delle une con le altre in una sintesi superiore di cosmopolitismo. A Roma rimase pochissimo e dedicò il massimo tempo del suo principato a lunghi viaggi nelle province, particolarmente in quelle orientali, complacentosi, in esse, di atteggiarsi a monarca assoluto, investito direttamente da Giove (*Ὀλύμπιος*). L'impero fu, per sua cura, recinto da un lunghissimo vallo, di cui restano ancor oggi le tracce in Britannia.

L'assoluzione della figura del *princeps*, sovrano comune di tutto

l'impero, fece cadere, nell'epoca di Adriano, molte delle vestigia esteriori della vecchia *respublica*, ancora conservatesi per effetto, più che altro, di un tenace tradizionalismo. Ogni residua iniziativa degli organismi repubblicani tradizionali (*comitia*, *senatus*, *magistratus*) si spense e la burocrazia imperiale assunse apertamente il compito di provvedere alla organizzazione ed alla amministrazione del sistema politico romano. Attraverso la introduzione della leva forse le legioni dell'esercito furono provincializzate. Gli Stati provinciali acquistarono maggiore autonomia rispetto alla *respublica* e, più che a questa, furono considerati soggetti al *princeps*. Anche la vita economica fu decentrata, perché la *respublica* non reclamò più l'afflusso ingente dei prodotti dell'impero, ma questi furono liberamente scambiati da provincia a provincia.

279. I successori di Adriano. — Adriano morì nel 138 d. C., dopo essersi già da alcuni tempi creato come condottore ed erede presuntivo Antonino. La sua opera, volta alla valorizzazione dell'autorità imperiale, non giunse al punto da imporre giuridicamente la coincidenza della successione al principato con quella ereditaria. Il nuovo imperatore fu infatti, anche dopo di lui liberamente eletto dal *comitia* della *respublica*.

Tito Ello Adriano Antonino, denominato dai posteri Pio, governò a lungo e pacificamente (dal 138 al 181 d. C.), continuando nell'attuazione del programma politico del suo predecessore. Sin dal 145 egli si elesse a condottore il figlio adottivo Marco Aurelio, che gli successe alla sua morte.

Marco Aurelio (161-180 d. C.) fu una eminente personalità di filosofo, di letterato e di artista e non sfuggì nel campo politico; che anzi tentò di portare un valido contributo alla risoluzione del problema della successione, mediante l'istituzione del sistema della coregenza. Nel 161 egli si associò, infatti, al potere il fratello adottivo Lucio Vero, sperando che alla sua morte questi avrebbe continuato a governare senza alcuna difficoltà, alleandosi con un nuovo coregente per perpetuare il sistema. Sfortunatamente il piano fallì, per la morte prematura di Vero (166 d. C.), e Marco Aurelio, occupato com'era nelle guerre contro i Marcomanni, non solo non si scelse un altro coregente, ma non provvide ad adottare tempestivamente un uomo degno della successione, di modo che, nel 180, fu fatto *princeps* un figlio incapace e dissoluto, Commodus.

Sotto Marco Aurelio la pace fu turbata dai tentativi di invasione dei Marcomanni, che cercarono con ogni mezzo di penetrare in Italia. Ciò costrinse il *princeps* a due faticose e sanguinose campagne militari (167-175 e 178-180).

Commodo (180-192) ripeté l'improvviso in Roma l'incubo dei tempi sciagurati di Caligola e di Nerone. La disciplina dell'esercito, specie dei pretoriani, si allentò; la corruzione dei costumi aumentò

a dismisura; l'ossatura dell'impero cominciò a scricchiolare paurosamente. Come Caligola e come Nerone, egli finì nel sangue, vittima di una congiura di palazzo.

280. *La seconda anarchia militare.* — Alla morte di Commodo si profilò imminente, con tragica evidenza, la crisi del principato, anzi di tutta la civiltà romana. L'equilibrio politico-costituzionale, miracolosamente conservato sino ad allora, cominciò a venir meno. I pretoriani presero decisamente nelle loro mani le sorti dello Stato e le istituzioni repubblicane quasi cessarono di funzionare.

Una seconda anarchia militare si verificò negli anni 192-193. PERTINACE, un prode generale di Marco Aurelio che i pretoriani avevano acclamato imperatore, tenne il seggio soltanto 3 mesi. Disillusi dai suoi evidenti propositi di energia, i pretoriani stessi, che lo avevano eletto, non tardarono a sbarazzarsene, e giunsero a mettere all'asta la carica imperiale. Il migliore offerente in questo incredibile incanto risultò essere DIMITRIO GIULIANO, cui la porpora fu aggiudicata. Ma poco o nulla egli poté ricavare da questo disgraziato investimento dei suoi capitali, che una selva di pretendenti si manifestò per ogni dove, e rimase infine solo vincitore, nel 193 d. C., l'africano Settimio Severo, governatore della Pannonia.

281. *I Severi.* — Il governo di SETTIMIO SEVERO (193-211 d. C.) può essere paragonato, per energia e fermezza, a quello di Vespasiano e di Traiano. Ma ben diverso fu il carattere che il *princeps* impresso alla fisionomia politica dell'impero.

Settimio Severo non ebbe alcun riguardo per l'elemento romano e italico della popolazione. Ridusse a zero le prerogative del ceto senatorio, trasferendole in gran parte alla classe dei cavalieri; ricostituì la guardia imperiale, immettendovi a piene mani elementi non italici, ma provenienti dalle più diverse provincie; conferì a se stesso il titolo di *dominus*; operò, inoltre, in tutti i modi per dare al proprio potere il carattere di una monarchia assoluta. Egli guerreggiò vittoriosamente contro i *Parti* ed in *Siria*. Morì in Bretagna, dove si era recato per assoggettare i *Caledoni*.

L'opera improvvida di depressione dei valori romani ed italici fu completata dal figlio, Marco Aurelio Antonino, detto CARACALLA, con il famosissimo editto (*constitutio Antoniniana*) del 212 d. C., mediante cui concesse la cittadinanza romana a tutti i sudditi non *dedicati* dell'impero, senza distinzione alcuna di nazionalità e di grado di inciviltà. Un poeta, Rutilio Namaziano, cantò enfaticamente 'urbem fecisti quod prius orbis erat'; ma in verità Caracalla aveva dato l'ultimo colpo alla residua vitalità della un tempo temuta e gloriosa *civitas* romana.

Caracalla fu un principe depravato e crudele. Non sentendosi sicuro del trono, egli mise a morte il fratello GETA, dopo di che mandò al supplizio il sommo giurista Emilio Papiniano, per essersi questi rifiutato di giustificare ed elogiare il fratricidio. Egli morì,

ucciso a sua volta da MACRINO, nel 217 d. C. Macrino fu sopraffatto poco dopo da BASIANO, che non tardò a sparire in breve tempo dalla scena anch'egli.

Dal 218 al 222 d. C. l'impero fu retto da un eugino di Caracalla, Marco Aurelio Antonino, detto ELIOGARALO, smodato seguace di riti e di costumanze orientali. Ma ormai erano i pretoriani, e solo i pretoriani, a fare, secondo il loro mutevole capriccio, il bello ed il cattivo tempo sul soglio imperiale. Anche Eliogabalo fu loro vittima, e così avvenne per il suo successore, SEVERO ALESSANDRO, dopo 13 anni di agitato governo (235 d. C.).

IV. 282. LA FASE DI CRISI DELLA 'RESPUBLICA' UNIVERSALE ROMANA. — La dissoluzione della *respublica* romana, prevedibile nel I secolo, imminente nel II secolo d. C., avvenne nel III sec. d. C. Non fu una crisi politica che potesse dar adito ad un mutato assetto della compagine costituzionale, ma fu la crisi del romanesimo stesso, che rovinò e si perse sotto il peso soverchiante delle discordie, che travagliavano lo Stato all'interno, e della pressione delle popolazioni barbariche, che lo stringevano all'esterno.

Già verso la metà del II sec. a. C. la organizzazione politica repubblicana era completamente esautorata. A fasi o momenti di laboriosa disciplina si alternarono, a cominciare da allora, periodi sempre più lunghi e frequenti di assoluta anarchia. Con la dinastia dei Severi (193-235 d. C.) si erano affermate tendenze autocratiche di preta marca orientale nel reggimento dello Stato. Venuta meno la vecchia coscienza nazionale (romana ed italica), Antonino Caracalla aveva esteso la cittadinanza romana a tutti gli abitanti dell'impero (212 d. C.) e Roma aveva perduto assai di importanza. Tutti elementi — come facilmente si vede — che annunciarono molto chiaramente la fatale deflagrazione del III secolo d. C.

Nemmeno nel III secolo d. C., mancarono uomini che videro la sorte che ormai si profilava per il romanesimo e che cercarono di porvi riparo. Ma tutto fu inutile. Con l'esautoramento delle istituzioni repubblicane era virtualmente finita Roma.

Tra le molteplici cause della grave crisi della *respublica* e della civiltà romana, meritano di essere particolarmente segnalate: la provincializzazione dell'esercito, la decadenza demografica dell'Italia, la decadenza economica generale, l'opera corrosiva del Cristianesimo, la pressione delle popolazioni barbariche.

283. *La provincializzazione dell'esercito.* — Anzitutto è da porre in evidenza, come un fattore di molta importanza della crisi, il fenomeno della *progressiva provincializzazione dell'esercito*, specie se lo si rapporti al fatale indebolimento dell'autorità degli stessi *principes*.

Il sistema dell'immissione di provinciali nei ranghi dell'esercito romano fu inaugurato da Cesare allorchè parve necessario — e lo

era realmente — provvedere alla costituzione di permanenti corpi di esercito nelle provincie, specie quelle di frontiera, per garantire la pace interna, e sopra tutto per preservare l'impero dalle non indifferenti minacce esterne. I cittadini romani ed italici più non bastavano, nè di numero nè di animo, a tanta bisogna e fu giocoforza rinsanguinare le legioni, specie nella bassa forza, con elementi provinciali.

In un primo momento si seguì il sistema, certamente più cauto, di assegnare alle legioni di ciascuna provincia, militari oriundi di altra provincia e di non far mai superare, per nessun motivo, l'elemento romano da quello provinciale. Ma in un secondo momento, con Vespasiano, gli Italici furono sottratti dalle legioni periferiche, che rimasero composte di soli provinciali, se pure appartenenti a territorio diverso da quello in cui la legione avesse stanza. Anche questo residuo dell'antico sistema fu, per altro, dovuto abbandonare da Adriano, allorché le guerre o le scaramucce ai confini si fecero così frequenti, da non rendere più consigliabili questi spostamenti di grandi masse di uomini dall'una all'altra provincia (v. n. 278).

284. *La decadenza demografica dell'Italia e la decadenza economica generale.* — La provincializzazione dell'esercito fu, a sua volta, intimamente connessa con la paurosa *decadenza demografica* dei *cives Romani*, sia in Roma che nel resto dell'Italia. Il fenomeno era stato acutamente preavvertito, in tutta la sua minacciosa vastità, da Augusto, il quale aveva cercato di correre ai ripari mediante la sua rigorosa legislazione matrimoniale, ma ci voleva ben altro per infrenare la ormai vertiginosa discesa delle nascite, unita all'alto tenore della mortalità determinato dalle guerre ai confini.

L'Italia aveva assoluto bisogno di popolazione e a quest'uopo non erano sufficienti le nuove generazioni. Di qui la necessità in cui vennero a trovarsi, più o meno, tutti gli imperatori, di non lesinare la concessione dell'ambita cittadinanza romana ai provinciali. E la marcia dei neo-cittadini salì talmente, da invadere sinanco le più alte cariche statali, da invadere, anzi, sinanco il soglio imperiale, con Traiano e Adriano (ambedue spagnoli) e con Settimio Severo (africano). Logica e quasi necessaria conclusione di questo processo fu la elargizione della cittadinanza romana ai sudditi dell'Impero, fatta nel 212 d. C. da Antonino Caracalla.

Nè vi era solo la crisi demografica italica. Non meno grave era la *situazione economica* ognora peggiorantesi, con l'andar del tempo. Il malgoverno delle provincie era tornato ad essere sistema generale, dopo la fugace stretta di freni di Augusto e poi di Adriano e Antonino Pio. I provinciali erano vessati in ogni modo, con balzelli ed oneri senza fine, che non solamente mettevano a durissima prova la loro capacità di sopportazione, ma diminuivano sensibilmente la loro naturale disposizione al lavorare e al produrre. Si giunse all'assurdo di intere proprietà abbandonate dai loro proprie-

tari, per evitare di sottostare alle imposte troppo aspre; ed ancor più assurdo fu che il fisco si diede a rincorrere questi proprietari rinuncianti e a tentar di costringerli, nelle aule dei tribunali, a riprendersi le proprietà abbandonate. Una situazione, come si vede, tanto più grave, quanto più paradossale.

285. *Il Cristianesimo.* — Il potere imperiale, già minato al centro dalle sue organiche insufficienze, si mostrò inadatto a comprendere in tutta la sua importanza il significato sociale della nuova religione cristiana, i cui proseliti aumentavano di anno in anno.

Come si è detto (v. n. 274), Gesù nacque in Galilea sotto il principato di Augusto. Il suo insegnamento si indirizzò agli umili, agli offesi, agli oppressi di tutto il mondo, che trovarono, nel 'credo' del Messia, il lievito di una rinnovellata fiducia nella vita, l'esaltazione di un amore universale, l'annuncio di un'era di uguaglianza e di pace. La parola di Gesù suscitò una eco, che conturbò e preoccupò, da principio, non tanto i Romani, quanto gli stessi Ebrei delle sette dominanti, i quali nulla tralasciarono per giungere a rovinare questo loro potente nemico, che con tanta forza di convincimento sollevava il popolo contro la loro falsa religiosità, tutta esteriore ed appariscente. Come era stato predetto nella Bibbia, Gesù fu messo a morte per aver 'violato' la legge ebraica e subì il supplizio della crocifissione, per ordine del governatore di Galilea, Ponzio Pilato. Ma la sua morte non disperse la sua fede, che si propagò, invece, sempre più rapida e rigogliosa attraverso l'apostolato dei suoi discepoli e dei seguaci innumeri dei suoi discepoli.

In breve la religione cristiana varò i confini di Galilea e piantò radici entro le mura stesse di Roma. Si formarono un po' dovunque piccole comunità, sotto la direzione di *presbiteri* e *diaconi*; le comunità si organizzarono successivamente in vari *episcopati* e *ispettorati*; i Cristiani di ogni ceto e condizione, si riunirono regolarmente, in umiltà di cuori ed in forza di spirito, per celebrare la gloria di Dio e la passione del suo figliuolo, Gesù.

Ma ecco che, a questo punto, i principi presero ad interessarsi del Cristianesimo ed a temerne l'insegnamento, così contrario alle concessioni religiose del tempo, e particolarmente al concetto nascente della natura divina del loro potere. Seguirono, a partir da Nerone (64 d. C.), quelle sanguinose ed inumane persecuzioni di Cristiani (se ne contano dieci, sino a Diocleziano), che altro effetto non ebbero, se non di esaltare i seguaci del nuovo Verbo nella loro fede e di far sorgere centinaia di proseliti per ogni Cristiano supplizato.

Il Cristianesimo, che sarebbe potuto diventare la forza dell'Impero, divenne invece un elemento disgregatore di esso, sempre più pericoloso coll'andar del tempo. La prova ne fu data proprio nel III secolo d. C., quando i Cristiani unirono la loro ormai fortissima voce al coro dei malcontenti del potere imperiale.

286. *La pressione dei barbari.* — Intanto premeva ai confini, sempre più grave e preoccupante, la minaccia dei barbari, particolarmente dei nordici della Germania. Scoppiati dall'incalzare di nuove popolazioni, essi anelavano il momento di poter varcare i confini dell'Impero, per dilagare sia in Gallia che in Italia.

Sino a Marco Aurelio, Roma aveva potuto tener testa, anche se con un certo visibile sforzo, ai tentativi di invasioni barbariche. Dopo le vittorie di Mario contro i Teutoni e i Cimabri, dopo le fortunate campagne di Cesare, dopo le spedizioni di Varo, di Druso, Germanico ed altri, i barbari parevano essersi convinti delle inopportunità di penetrare entro i confini dell'Impero romano. Ma in realtà il loro sogno non fu mai abbandonato ed essi trascorsero gli anni a sorvegliare attenti e pazienti la situazione in Roma, per cogliere il momento più adatto all'irruzione.

Le faticose vittorie di Marco Aurelio sui Marcomanni ristabilirono solo in apparenza la tranquillità dell'Impero. I barbari appresero da quelle loro sconfitte che Roma era singolarmente indebolita, che il momento della rovina era prossimo, e si addensarono, per tutto il III secolo d. C., sempre più minacciosi e provocanti, ai confini settentrionali e orientali dell'Impero. Tra breve la loro forza si sarebbe manifestata appieno e l'Impero romano d'Occidente sarebbe crollato sotto la loro irresistibile pressione.

287. *Gli sviluppi della crisi.* — Gli sviluppi della crisi della *respublica* universale furono quanto mai agitati e convulsi. Anno per anno si seguirono le contese, le stragi e raramente emerse da questo groviglio di passioni in contrasto qualche figura degna di particolare attenzione e di speciale ricordo.

Il posto di Alessandro Severo fu preso, nel 235 d. C., dal capo dei rivoltosi, C. Giulio Vero MASSIMINO, uomo non privo di qualità, sopra tutto militari, ma rozzo e violento. Il senato tentò di opporgli, nel 238 d. C., spalleggiando la rivolta di GORDIANO, proconsole d'Africa, ma tanto Gordiano, quanto il suo figliuolo omonimo furono prestamente eliminati. Massimino, che ancora non era stato a Roma, marciò verso l'Italia, ove il senato pensò di mettergli contro due imperatori di sua scelta, nelle persone di PUPINO MASSIMO e di Celio Calpurnio BALBINO, cui fu aggiunto, come Cesare in sottordine, GORDIANO III, parente degli altri due Gordiani. Massimino perdè la vita in una rivolta delle sue stesse truppe, ma anche Massimo e Balbino soggiacquero, nel 238 d. C., ad una sollevazione popolare, cosicchè rimase unico imperatore il quattordicenne Gordiano III.

Gordiano III sconfisse i Persiani, che minacciavano la Siria, ma nel 244 fu ucciso dall'arabo Marco Giulio FILOTTO, che egli aveva da poco nominato su collega nel principato. E qui si aprì una serie rapidissima di imperatori, che si spedestarono successivamente l'uno

con l'altro: PHILIRIO DEDO (249-251 d. C.), TRACONIANO GALLO (251-253 d. C.), EMILIANO (253 d. C.), e infine Valeriano e Gallieno.

Sotto VALERIANO e GALLIENO si verificò una simultanea irruzione di barbari, sia ad Oriente che ad Occidente. Gallieno guerreggiò in Gallia, sopra tutto contro *Alemanni* e *Franchi*, ai confini del Reno. Valeriano si recò in Oriente per arginare i *Persiani*, ma rimase sconfitto e prigioniero (259 d. C.).

288. *La terza anarchia militare.* — La sconfitta di Valeriano fece toccare il suo acme alla crisi dell'Impero. Mentre i barbari rialzavano la testa su tutti i confini, gli eserciti delle provincie si sollevavano senza tregua, portando ciascuno sugli scudi un diverso pretendente al trono imperiale.

Fu l'epoca che comunemente si designa come quella dei *tiranni*, per indicare l'assoluta illegalità dei vari imperatori che si contrapposero e si succedettero. Parlarne minutamente sarebbe null'altro che una vana elencazione di nomi e di miserie. Si giunse a tal punto di dissoluzione che, mentre ancora governava (almeno nominalmente) Gallieno, un generale di questi, SERTONIO ODENATO, si costituì un regno autonomo, in *Palmira*, e col titolo di principe di Palmira e di *dux Orientis* difese le provincie asiatiche da rinnovati tentativi di invasione.

Una parvenza di ordine sembrò tornare nell'Impero con l'ascesa al potere di DOMIZIO AURELIANO (270-275 d. C.), il quale cinse Roma di fortissime mura, riconquistò Palmira alla vedova di Odenato, ZENOBIA, riordinò le provincie di Oriente e le provincie galliche con un'azione militare e politica degna di tempi migliori. Ma Aureliano venne troppo presto a morte, nel 275 d. C., ed i suoi successori (Marco Claudio TACITO, Marco Aurelio PROBO, Marco Aurelio CARO) non furono certo a lui pari.

Aurelio Caro, che era salito al trono il 282 d. C., elesse suo collega il figlio CARINO, cui affidò la difesa dell'Occidente, e con l'altro figlio NUMERIANO ed un forte esercito si recò in Oriente a guerreggiare contro gli indomiti *Persiani*. Sulla via del ritorno, dopo una completa vittoria, egli morì colpito dal fulmine, nel 283 d. C. Numeriano, che aveva assunto il comando delle legioni, gli sopravvisse di poco, perchè assassinato dal prefetto del pretorio APPO, che ambiva il trono. Ma l'esercito non ne volle sapere di Appo, e a Nicodemia, elesse Augusto il generale Caio Valerio Aurelio DIOCLEZIANO (284 d. C.).

L'uomo che avrebbe ricostituito, sebbene con aspetti diversi, l'Impero di Roma era stato finalmente trovato. Diocleziano affrontò fermamente, nel 285 d. C., la reazione di Carino sul *Margo*, in Mesia. La battaglia fu, forse, favorevole a Carino, ma questi fu ucciso dai suoi stessi soldati, e a Diocleziano si aprero le strade di Roma.

§ 14. IL PRINCIPATO.

I. 289. QUADRO GENERALE. — La *respublica* universale romana non soltanto mantenne, come si è visto, la struttura generale di *respublica* (v. n. 268-270), ma fu anche, come già nel sec. IV-V a. C., uno Stato a governo aperto, cioè *democratico*. Quel che mutò, con il 27 a. C., fu il *regime* della democrazia romana, il quale divenne giuridicamente *autoritario*, in quanto che il funzionamento del governo fu accentrato nel nuovo istituto del *princeps*.

Gli storiografi moderni sono ormai in gran parte concordi nel designare il nuovo regime di governo della *respublica* romana, dal 27 a. C. al 284 d. C., con il termine, prelevato dalle stesse fonti romane, di *principatus*. Palesemente fuori strada sembrano, Invero, quei pochi storiografi, prevalentemente non giuristi, i quali si affrettano a far cominciare con Augusto (se non addirittura, alcuni, con Cesare) il cd. 'impero' romano e, tutt'al più, suddividono questo periodo dell'impero nelle due fasi dell' 'alto' e del 'basso impero', fissando come punto di transizione dall'una all'altra il 284 d. C. Per la critica di questa troppo superficiale concezione sarà sufficiente rilevare che, anche a voler ammettere che i *principes* predioleziani ebbero, come da alcuni si sostiene (v. n. 290), poteri autocratici, tuttavia impedisce la denominazione dello Stato predioleziano come 'impero' sia il fatto che il principato non fu ereditario, sia il fatto che nel sistema del *principatus* rimasero pur sempre in vita, anche se con i segni di una sempre più accentuata decadenza, le istituzioni politiche della *respublica*.

In omaggio alla terminologia corrente, adatteremo anche noi la denominazione di *principatus*, ribadendo che per 'principato' intendiamo un nuovo assetto della democrazia romana: assetto caratterizzato da un assai largo affidamento di poteri sovrani ad un organo vitalizio, detto *princeps rei publicae*.

290. La definizione giuridica del 'principatus'. — La definizione giuridica del *principatus* è questione estremamente controversa pur tra gli storiografi che distinguono questo assetto politico da quello successivo dell'impero. E' infatti assai difficile stabilire con esattezza entro che limiti sia sopravvissuto il sistema di governo della precedente *respublica*, quali siano stati i poteri del *princeps* e quale sia stato il rapporto tra l'istituto del *princeps rei publicae* ed i vecchi organismi repubblicani.

A prescindere da molti, che, impressionati dalle difficoltà del problema, lo hanno dichiarato irresolubile, o hanno definito il *principatus* un 'ibrido' di repubblica e impero, o hanno parlato di una diachia del *senatus* e del *princeps* (MOMMSEN, SIEBER, SCHÖNBAUER, WENZEL, DI MARZO ecc.), le principali teorie sinora formulate in proposito possono così raggrupparsi: a) la maggioranza tende a quali-

ficare il *principato* come una *autocrazia* vera e propria, sebbene priva del carattere di ereditarietà e mascherata sotto parvenze repubblicane (SCHILLER, BETTI, DESSAU, WOLFF, DE FRANCISCI, VON PRÄMMERSTEN ecc.); b) una nutrita minoranza sostiene, invece, che il *principatus* sia stato sostanzialmente una continuazione della *respublica*, o tutt'al più una evoluzione di essa in senso aristocratico (BASKIN, SCHULZ, BONFANTE, DE MARTINO ecc.); c) altri, infine, in un tentativo di intermediazione e di superamento rispetto alle teoriche dianzi esposte, ha avanzato la tesi che la *respublica* continuò a sussistere, ma che rispetto ad essa il nuovo istituto costituzionale del *princeps* assunse una posizione giuridica di *protettore* (ARANGIO-RUIZ).

A nostro parere, la dottrina del principato-autocrazia, pur con i temperamenti che essa ammette, è completamente nel falso. Anche a voler concedere che il *princeps* ebbe tutti gli amplissimi poteri, che i sostenitori di quella dottrina tendono, non senza palese esagerazione, ad attribuirgli, sta di fatto che il principato non fu ereditario, ma ebbe carattere vitalizio ed elettivo: ora, il principio di elettività è assolutamente incompatibile con il concetto di autocrazia, in quanto che una 'autocrazia', per esser tale, deve essere totalmente sottratta ad ogni attribuzione di poteri che le venga dal di fuori. Quanto alla tesi del principato-repubblica, è indiscutibile che essa si basa su una affermazione esatta, e cioè che il *principatus* non estinse la *respublica* (v. n. 268-269), ma è altrettanto chiaro che essa non basta a qualificare giuridicamente, nel sistema costituzionale della *respublica*, l'istituzione nuova del *princeps*, che viceversa abbisogna di una definizione. Né è sufficiente, a quest'uopo, che si parli di una evoluzione del governo della *respublica* in senso aristocratico, perchè indubbiamente il *princeps* non fu considerato un *magistratus* ordinario del sistema repubblicano, ma un funzionario di governo di tipo nuovo, estraneo al novero delle magistrature. In fine, la teoria del principe-protettore della *respublica* ha il merito altissimo di aver superato la vecchia alternativa repubblica-autocrazia, ma deve essere pur essa respinta, perchè non è logicamente e giuridicamente possibile che il 'protettore' sia la stessa cosa del 'protetto', mentre invece il *princeps* era un *civis Romanus*, che per ciò si compenetrava con la *respublica*.

291. Il principato come democrazia autoritaria. — A nostro parere, le definizioni sinora proposte del sistema del principato sono viziate da due equivoci radicali: la confusione tra il problema della struttura generale dello Stato e quello della struttura e funzionamento del suo governo e la confusione tra la posizione *de facto* e quella *de iure* del *princeps* nello Stato. Una retta soluzione del grave problema non può essere, viceversa, raggiunta se non riconoscendo, in via di premessa, che la *respublica* romana non disparve con il 27 a. C. (v. n. 268-269) e, subordinatamente concentrando ogni sforzo

nell'analisi della situazione *de iure* del *princeps* o nella risposta al quesito se ed in che senso il governo della *respublica* universale romana ebbe, o non ebbe, caratteri di democrazia.

Che i *principes* romani, a cominciare da Augusto, siano stati *de facto* gli arbitri della vita politica di Roma, è cosa che non può essere seriamente contestata; né può essere seriamente contestato che, forse anche prima di Augusto, era fortemente decaduto lo 'spirito democratico', inteso come stato d'animo di virace interessamento ai problemi di governo dello Stato. Tuttavia, passando a considerare la situazione *de iure*, nemmeno può essere, secondo noi, seriamente contestato che: a) i *principes*, per quanto lati fossero i loro poteri, non poterono trasmettersi ereditariamente, ma ricevettero l'investitura, di volta in volta, dal popolo; b) i cittadini romani e gli stessi *principes* non vennero mai nella convinzione che le potestà principesche derivassero da altro che dalla volontà popolare. Indubbiamente, come vedremo (v. n. 292-294), tutta una evoluzione si operò dal 27 a. C. al 284 d. C., e in forza di essa sempre meno chiaramente si vide in Roma che i poteri del *princeps* fossero a lui conferiti dai cittadini. Tuttavia, è fuor di dubbio che, sino a Diocleziano, quanto meno si riteneva, universalmente, che il *princeps* non fosse giuridicamente tale senza almeno un riconoscimento dei suoi poteri da parte del *populus Romanus*: ed è quanto basta per poter decisamente negare il carattere giuridico di 'autoerzia' del principato.

La struttura di governo della *respublica* universale romana è, dunque, da qualificare diversa da quella della *respublica* nazionale, ma, come quella, democratica: diversa perchè nel governo si inserì un nuovo organo, distinto dai *magistratus* ordinari e straordinari, che fu il *princeps*; *parimenti democratica*, perchè, come prima, tutte le funzioni di governo, ivi compresa quella di *princeps*, furono aperte a tutti i cittadini romani. L'istituzione di un *princeps* vitalizio e la concentrazione in lui di amplissime potestà, incontrollabili dalle assemblee popolari, dal *senatus* e dai magistrati, fecero sì che il *regime di governo* della democrazia romana, prese una piega decisamente *autoritaria*, perchè il funzionamento di tutto il sistema di governo dipese essenzialmente dall'affidamento vitalizio dei più ampi poteri al *princeps rei publicae*. Il che autorizza a concludere, definendo il *principatus* romano come una forma di *democrazia autoritaria* (v. n. 7).

Gli ora passare ad una succinta illustrazione degli aspetti diversi che il regime del *principatus* assunse nelle tre fasi storiche, in cui va ripartito il periodo della *respublica* universale romana (v. n. 271): la fase augustea, la fase adrianea e la fase di crisi.

292. *Il principato augusteo.* — Nella fase di assestamento della *respublica* universale romana e di sua prevalenza sull'*imperium* (v. n. 272-277), fase essenzialmente dominata dalla personalità di Augusto, si è autorizzati a parlare di un particolare modo d'essere

del *principatus*, che altrimenti non può definirsi se non *augusteo*.

Caratteristica fondamentale del *principato augusteo* fu che tutti i poteri del *princeps* vennero considerati come dipendenti da un esatto e specifico conferimento da parte delle assemblee popolari. Non solo mancò del tutto, in questa come nelle fasi successive, la concezione della ereditarietà del titolo di *princeps*, ma mancò puranco la concezione che un qualunque peso avesse o potesse avere, *de iure*, ai fini della elezione del *princeps*, la designazione del predecessore. Il *princeps*, insomma, non fu considerato un predestinato dagli dei alla direzione della cosa pubblica, ma un cittadino liberamente portato dalle assemblee popolari all'altissima carica.

Quali fossero precisamente i poteri del *princeps* si dirà a suo tempo (v. n. 308). Qui è da sottolineare: a) che probabilmente sino a Traiano tutti i poteri del *princeps*, ivi compreso l'*imperium proconsulare maius et infinitum*, furono a lui attribuiti mediante regolari *leges publicae*; b) che, pur avendo Tiberio limitato le attribuzioni elettorali della assemblea popolare in ordine alle magistrature (v. n. 303), né egli né alcuno dei suoi successori pensò di abolire il conferimento dei poteri al *princeps* mediante *leges publicae*; c) che, pur essendosi i *principes* assai preoccupati, a cominciare dallo stesso Augusto, della loro successione, e pur avendo essi a questo fine fatto ricorso a svariati accorgimenti, quali la chiamata del successore desiderato a proprio *coadiutor* o *adlectio* del medesimo, tuttavia nessuna qualifica *pluridica ad hoc* fu mai riconosciuta alle persone di cui il *princeps* in carica desiderasse la successione.

Oltre a ciò è da tener conto, per la retta comprensione del principato augusteo, del fatto che i vecchi organismi repubblicani ebbero ancora, sino a Traiano, una limitata, ma effettiva ed attiva partecipazione al governo della *respublica*. Lo dimostrano, a tacer d'altro, le non poche *leges publicae* dell'epoca, i numerosi *senatusconsulta* normativi, la non del tutto spenta attività del *praetor urbanus* (v. n. 227 ss.). Il *princeps*, cioè, tolse all'iniziativa degli organismi repubblicani soltanto le materie che più intimamente e direttamente riguardassero l'orientamento politico-militare della *respublica*, mentre per ogni altra materia si limitò a pretendere che le iniziative degli organismi repubblicani non fossero in contrasto con i suoi programmi e le sue direttive generali.

293. *Il principato adrianeo.* — Nella fase di equilibrio tra *respublica* e *imperium Romanum* (v. n. 278-281) la fisionomia del regime del *principatus* sotto l'impulso innovatore di Adriano mutò sensibilmente; onde è a parlarsi, per quest'epoca, di un principato *adrianeo*.

A parte il fatto che, a cominciare da Adriano, si isterì quasi completamente ogni iniziativa dei vecchi organismi repubblicani, la caratteristica fondamentale di questa nuova fase del sistema del prin-

cipato fu che sempre più decisamente andò affermandosi il principio che i poteri del *princeps* fossero, in certo senso, già insiti nella sua persona, sì che di essi occorresse soltanto un riconoscimento da parte delle assemblee popolari e del *senatus*. Invero la nuova concezione fu che elemento di determinante influenza ai fini della elezione del *princeps* fosse la designazione operata in vita dal predecessore: designazione alla quale il popolo non poteva opporsi se non eccezionalmente, per gravi motivi.

A sostegno della caratterizzazione ora ora fatta del principato adrianeo, basterà ricordare: a) che, probabilmente, a partir da Adriano i *comitia centuriata* non furono più convocati per il conferimento dell'*imperium proconsulare maius et infinitum* al *princeps*, ma questo *imperium* fu a lui attribuito dal *senatus*, prima ancora che i *concilia tributa* avessero emanato la *lex de tribunicia potestate*; b) che Adriano introdusse il sistema di attribuire al successore *in pectore* la qualifica ufficiale di *Caesar*, rendendo giuridica la sua situazione di designato alla successione; c) che il *princeps* fu considerato in certo qual modo sovrano per diritto divino dell'*imperium Romanum*, indipendentemente dalla sua elezione a *princeps rei publicae*. La volontà del *populus Romanus* rimase ancora in questa fase, *de iure*, l'elemento decisivo, ma indubbiamente ne diminuì di molto l'efficacia, con la conseguenza di una ulteriore accentuazione del carattere di autoritarismo del principato.

294. *La crisi del principato.* — La crisi del principato fu un aspetto della crisi generale della *respublica* universale romana (v. n. 282-288).

Una delle cause del progressivo sfacelo del sistema di equilibrio tra *respublica* e *imperium* fu costituita, appunto, dalla svalorizzazione progressiva dei valori della democrazia in Roma. Ridottesi le istituzioni tipicamente repubblicane a larve senza vita, anche l'istituto del *princeps* si avviò a svincolarsi del tutto dalla base dell'affidamento democratico. Nella ridda dei pretendenti, degli usurpatori e degli effimeri *principes* dell'epoca poco è dato vedere di chiaro, ma si scorge almeno, con una certa evidenza, la tendenza dei vari *imperatores* a far dipendere la propria supremazia dalla forza propria e dei propri eserciti ed a giustificare essenzialmente con questi titoli la pretesa all'obbedienza del *civis*.

Fu questo, il prevedibile e naturale epilogo della democrazia autoritaria romana, come di ogni democrazia autoritaria. Perché è, invero, prevedibile ed ovvio che una democrazia, quando rinunci a un costante e incessante controllo dell'azione di governo e ne affidi l'iniziativa e la direzione a un capo, condanna se stessa alla decadenza e alla morte.

II. 295. LA POPOLAZIONE DELLA 'RESPUBLICA' UNIVERSALE ROMANA. — Fondamentalmente immutata rimase, nella *respublica* universale romana, la concezione caratteristica che il *populus* fosse formato esclusivamente dai *cives*, né mutarono i requisiti già prima richiesti per il godimento della *civitas* romana (v. n. 182). Tuttavia la cittadinanza romana non fu più rigidamente difesa come per il passato, ma venne progressivamente estesa a gran numero di *peregrini* delle più varie nazionalità.

Il mezzo attraverso cui si operò questo vasto estendimento della cittadinanza romana fu la naturalizzazione (*civitate donatio*), il potere di effettuare la quale fu affidato sin dai primissimi tempi al *princeps* dai *comitia*. Il processo si concluse, appunto, con la *constitutio Antoniana* del 212 d. C., il cui testo greco, giunto a noi mutilo (v. n. 383), si presta, peraltro, al dubbio se la concessione sia stata fatta a tutti i *peregrini* indiscriminatamente, o soltanto ai *peregrini* organizzati in *civitates*, con esclusione dei *peregrini dediticii*. A nostro parere, la circostanza che pur dopo Caracalla si continuarono a differenziare i *peregrini (dediticii)* dai *cives Romani* e che la distinzione fu abolita soltanto da Giustiniano (Cl. T. 15. 2), è tale da risolvere il dubbio nel secondo senso. Esclusi dalla *civitas* romana furono, dunque, le vaste masse dei *peregrini dediticii* e i *dediticii non Romani* ad essi equiparati (v. n. 321).

296. *I requisiti necessari per la partecipazione al governo.* — Mentre per la capacità di diritto privato si continuò a richiedere il requisito dell'autonomia familiare del *civis Romanus* (v. n. 182), una sensibile variazione fu apportata, nel periodo della *respublica* universale, al novero dei requisiti necessari al godimento della *capacità di diritto pubblico*.

La vecchia distinzione dei cittadini in *cives optimo iure* e *cives inimitato iure* (v. n. 183) rimase formalmente intatta, ma ad essa si sovrappose una nuova distinzione della cittadinanza in *honestiores* e *humiliores*.

(a) *Honestiores* furono i *cives optimo iure* appartenenti alle due categorie dell'*ordo senatorius* e dell'*ordo equester* (ed. *uterque ordo*), nonché le *adgnatae* e le mogli dei medesimi, pur sempre considerate, dal punto di vista della vecchia classificazione, *cives inimitato iure* (v. n. 294-297). L'appartenenza a questi due *ordines* valse il godimento di un certo numero di *privilegia* ed inoltre, per i membri di sesso maschile, il *ius suffragii* e l'esclusività del *ius honorum* e delle cariche dell'amministrazione imperiale.

Una suddivisione degli *honestiores* fu quella tra *patricii* e *plebei*. La vecchia differenziazione dei *patricii* dai *plebei* fu, infatti, ripulcinata dai *principes*, i quali si arrogarono il potere di conferire il patriziato a quanti volessero fra gli *honestiores*. Già una *lex Cornelia* del 45 a. C. e una *lex Saenae* del 29 a. C. avevano attribuito, rispet-

tivamente a Cesare e ad Ottaviano, il potere di *adlegere in patricios*; in seguito questo potere fu esercitato in occasione dei censimenti e col sec. II d. C. passò stabilmente a far parte delle potestà del *princeps*. Il titolo di *patricius* dava accesso, come nel periodo precedente, alle cariche sacerdotali di *rex sacrorum*, *flamen maior* e *sallus* ed inibiva l'ottenimento della edilizia plebea e del tribunato. Quest'ultima inibizione si risolveva anch'essa in un privilegio, in quanto permetteva ai *patricii* dell'*ordo senatorius* di passare direttamente, nel *cursum honorum*, dalla *quaestura* alla *praetura*.

(b) *Humiliores* o *leniores*, anche detti membri del *ed. ordo plebeus* per antonomasia, furono i *cives optimo iure* non ammessi tra gli *honestiores*, nonché le varie categorie di *cives inimitato iure*, con l'esclusione delle *adgnatae* e delle mogli dei cittadini *honestiores*, le quali erano ritenute, come si è detto, *honestiores* anch'esse. In buona sostanza, i *cives optimo iure* appartenenti all'*ordo plebeus* venivano a costituire anch'essi una classe di cittadini di minor diritto, con l'unica differenza che, rispetto ai veri e propri *cives inimitato iure*, avevano il vantaggio dell'illimitato *ius suffragii*. Per quanto riguarda i *cives inimitato iure*, è da rilevare questo importante mutamento rispetto al periodo precedente: che i *libertini* poterono essere trasformati, per *decretum principis*, in *cives optimo iure*, attraverso la finzione del requisito della *ingenuitas*. Questa *fictione ingenuitatis* si operava in due modi, diversamente efficaci: la concessione del *ius usuli auroi*, consistente nella elevazione all'*ordo equester*, la quale però non esentava dai doveri del *patronatus*; la *restitutio natalium*, che esentava dagli obblighi del *patronatus*, ma appunto perciò doveva esser fatta *consentiente patrono*.

297. L'*ordo senatorius*. — L'*ordo senatorius* fu una categoria giuridica privilegiata di *cives*, creata da Augusto sullo schema dell'antica classe sociale dei *nobiles* (v. n. 163).

Cause dell'appartenenza all'*ordo senatorius* furono: a) la concessione del *latus clavus* fatta dal *princeps*, con o senza *adlectio* in un rango senatorio determinato: concessione subordinata alla condizione di *cives optimo iure* ed al godimento del *ed. censo* senatoriale di 1.000.000 di sesterzi; b) la nascita da membro maschio dell'*ordo senatorius* (*adgnatio*); c) il *matrimonium* con membro maschio dell'*ordo senatorius*. Le *mulieres* appartenevano, dunque, all'*ordo senatorius* in quanto *adgnatae* o mogli di un membro maschio di esso; perdevano tale condizione col divorzio, nè potevano trasmetterla ereditariamente.

I membri, maschi o femmine, dell'*ordo senatorius* godevano di svariati privilegi di diritto privato e di diritto criminale: principalmente, il diritto di sottrarsi alla giurisdizione dei governatori delle province per cause capitali, l'esenzione dalla *justitatio* e da altre pene corporali, talune limitazioni di pena. I membri maschi avevano,

inoltre, l'esclusività delle magistrature repubblicane tradizionali (*ius honorum*), costituenti la *ed. carriera senatoria*, nonché di un certo numero di alte cariche imperiali (*legatus legionis*, *legatus Augusti pro praetore*, *praefectus aerarii*, *praefectus urbi* ecc.). Essi potevano essere anche ammessi al tribunato militare, con il titolo di *tribunus militum latitiae*, ma Gallieno (263-268) li espose da ogni mansione di comando delle truppe. Infine, i *senatorii* avevano svariati diritti onorifici, sia corrispondenti a quelli dei *senatores* (*anulus aureus*, *latus clavus*, *calceus senatorius*), sia di nuova creazione, quali l'*admissio libera* alla corte del *princeps* e (dal sec. II d. C.) il titolo di *clarissimus*.

298. L'*ordo equester*. — L'*ordo equester* fu un'altra categoria giuridica privilegiata di *cives*, direttamente derivata da quell'*ordo equester*, che già nel periodo della *respublica* nazionale, aveva avuto il riconoscimento del diritto di sedere nelle giurie criminali (v. n. 343).

Requisiti per l'appartenenza all'*ordo equester* furono, come nel periodo precedente, la condizione di *cives optimo iure* e il *ed. censo* equestre, di 400.000 sesterzi. Come i *senatorii*, gli *equites* godono di svariati privilegi di diritto privato e di diritto criminale e l'*admissio libera* alla corte del *princeps*. Viceversa, il diritto di sedere nelle giurie criminali, dopo varie limitazioni, scomparve con l'abolizione delle *quaestiones perpetuae* (v. n. 334).

Nell'ambito dell'*ordo equester* Augusto creò la categoria privilegiata degli *equites equo publico*, divisa in 6 *turmae*, ciascuna al comando di un *sevir*, e idealmente corrispondente alla classe degli *equites* dei *comitia centuriata* (v. n. 199). La riforma consistette in ciò, che il *princeps* si arrogò la *recognitio equitum equo publico* dei *censores* (v. n. 206) e la esercitò, dapprima annualmente e poi (dal secolo II d. C.) continuamente, per concedere o togliere la dignità relativa ai cittadini.

La qualità di *equus equo publico* dava accesso alla *ed. carriera equestre*, consistente nella copertura delle cariche della burocrazia imperiale. I primi passi in questa carriera erano rappresentati dalle *militiae equestres*, cioè dalle funzioni militari di *praefectus cohortis* o *alae*, di *tribunus militum augustiacensis* e via dicendo, o da funzioni civili equiparate (*advocatus fisci* ecc.). Successivamente gli *equites equo publico* potevano passare a più alte cariche finanziarie, amministrative e militari, con esclusione naturalmente di quelle riservate ai *senatorii* (v. n. 297).

Gli *equites* che avessero coperto cariche della carriera equestre costituivano la *equestria nobilitas* e potevano esser promossi al rango di *senatorii* o, quanto meno, ottenere distintivi onorifici propri dell'*ordo senatorius*.

III. 299. IL TERRITORIO DELLA 'REPUBBLICA' UNIVERSALE ROMANA. — La concezione del territorio della *respublica* universale romana corrispose, stante il non mutato carattere di *respublica*, a quella del periodo precedente (v. n. 185). Nemmeno variò l'estensione del territorio stabilmente abitato dai *cives Romani*, che fu costituito dalla *urbs* Roma, dal suo contado e dalla penisola italiana. La *constitutio Antoniniana* (v. n. 294) non fece diventare romano il territorio delle *provinciae*, perchè si riferì ai soli *peregrini alicuius civitatis*, le cui città divennero pertanto enti parastatali romani.

La sparizione degli ultimi residui della concezione arcaica dello Stato come *civitas*, fece sì, nel periodo della *respublica* universale, che di Roma si parlasse in due sensi: come *respublica* e come città nel significato moderno, territoriale della parola. Così pure avvenne per il restante territorio italiano, che fu distinto dalle *provinciae*, ma fu distinto anche dalla città di Roma. Ne conseguì la sovrapposizione, alle vecchie distinzioni territoriali, di ripartizioni territoriali nuove, aventi fini censuali e amministrativi. Da questo punto di vista occorre parlare separatamente della *urbs* Roma e dell'Italia come circoscrizioni amministrative.

300. La città di Roma e la sua amministrazione. — La *urbs* Roma, intesa come comprensiva dell'*urbs* vera e propria e del contado rustico, fu divisa da Augusto in 14 *regiones* e 265 *vici*, le prime presiedute da *aediles*, *tribuni* o *praetores* estratti a sorte, i secondi presieduti da quattro *vicomagistri* elettivi. Questa ripartizione ebbe carattere essenzialmente religioso e servì ad esautorare del tutto le magistrature preposte, le quali furono, del resto, posteriormente subordinate al *praefectus urbi* e infine surrogate da 14 *curatores* imperiali.

A partire da Augusto, i *principes* sottrassero progressivamente l'amministrazione della capitale al *magistratus*, deferendola a funzionari imperiali, che furono il *praefectus urbi*, il *praefectus annonae* e il *praefectus vigilum*.

(a) Il *praefectus urbi* fu nominato da Augusto nei casi di suo allontanamento da Roma e fu reso funzionario stabile da Tiberio. Le sue attribuzioni consistevano: nella tutela dell'ordine cittadino, per assicurare la quale egli disponeva di 3, poi 4 *cohortes urbanae*; nella *cognitio extra ordinem* del *crimina* entro 100 miglia dal *pomerium*; nella *cognitio extra ordinem* in sede di appello delle cause civili dibattute nell'*urbe*.

(b) Il *praefectus annonae* ebbe il compito di provvedere all'approvvigionamento cittadino ed esercitò a quest'uopo anche funzioni giurisdizionali. La distribuzione dei viveri alla popolazione era fatta dai *praefecti frumenti dandi*.

(c) Il *praefectus vigilum* si occupò della polizia notturna e del

servizio anti-incendi. Disposò a questo fine di sette *cohortes vigilum*, distribuite in 14 corpi di guardia, uno per ciascuna *regio*.

301. La circoscrizione italiana. — Il territorio italiano non appartenente alla *urbs* Roma fu diviso da Augusto in 11 *regiones*: I (Latium et Campania), II (Apulia et Calabria), III (Bruttium et Lucania), IV (Samnium), V (Picenum), VI (Umbria), VII (Etruria), VIII (Aemilia), IX (Liguria), X (Venetia et Histria), XI (Transpadana).

Lo scopo principale della ripartizione augustea fu quello del censimento, ma essa servì poi ad altre finalità amministrative. Lo stesso Augusto prepose alla manutenzione delle vie di comunicazione nelle varie regioni dei *curatores viarum*, nominandoli in ragione di uno per ciascuna strada o gruppo di strade. La giurisdizione civile ordinaria in Italia fu mantenuta dai *praetores urbanus* e *peregrinus*. Alla *cognitio extra ordinem* del *crimina* fu invece preposto il *praefectus praetorio*.

Adriano raggruppò le *regiones* italiane in quattro circoscrizioni amministrative superiori, alle quali prepose un *senatorius* di rango consolare. La riforma fu abolita da Antonino Pio, e finalmente Marco Aurelio istituì quattro circoscrizioni, comprendendovi gran parte delle *regiones* augustee, che sottopose alla amministrazione ed alla giurisdizione civile e penale di *iuridici*, scelti fra i *senatori* di rango pretorio. Per tal modo la giurisdizione civile dei *praetores* fu limitata, a quanto pare, al Lazio, al Sannio e alla Campania.

IV. 302. IL GOVERNO DELLA 'REPUBBLICA' UNIVERSALE ROMANA. — Anche nel sistema di governo del *principatus* rimase in uso la formula tradizionale '*senatus populusque Romanus*', la quale stette a significare ed a confermare la derivazione di ogni potestà di governo dalla volontà dei *cives Romani* (v. n. 187).

Nel sistema del *principatus* continuarono ad esistere, sebbene progressivamente esautorati, le assemblee popolari, il *senatus* e i *magistratus* di un tempo. Come funzione di governo a parte, nettamente distinta dalle magistrature, si pose il *princeps*, da cui dipese tutta una complessa gerarchia di funzionari da lui stesso nominati, i quali cooperarono col *princeps* nel distrarre ai *magistratus populi Romani* l'esercizio effettivo di quasi tutte le loro funzioni.

303. A) Le assemblee popolari. — Le assemblee popolari rimasero, sotto il principato, quelle che erano state in passato (v. n. 188-193). Lentamente si ridussero, invece, le loro attribuzioni originarie.

Sin dai primordi del principato scomparvero, con la scomparsa della procedura comiziale di repressione del *crimina*, le attribuzioni giurisdizionali delle assemblee. Non scomparvero, invece, le attribuzioni legislative, che furono anzi esercitate ancora per buona parte del sec. I a. C. (v. n. 329). Quanto alle attribuzioni elettorali, si sa dalle fonti (Tsc. Ann. 1. 15) che Tiberio le trasferì per primo dalle

assemblee al *senatus*, ma la notizia è da accogliere nel senso che Tiberio, nel 14 d. C., abolì la libertà delle candidature e conferì al *senatus* la designazione dei candidati alle elezioni popolari. Le assemblee rimasero, dunque, almeno formalmente, libere di approvare o non approvare le candidature. Solo con Adriano pare che il sistema si sia trasformato in una presentazione (*renuntiatio*) del magistrato eletto dal *senatus* alle assemblee, affinché queste gli conferissero l'investitura formale.

Mentre così si riducevano le vecchie attribuzioni delle assemblee, una nuova e fondamentale attribuzione era loro conferita nei riguardi della istituzione del *princeps*, cui i poteri di governo dovevano essere conferiti mediante una *lex publica*. Assai probabilmente, sino a Traiano le *leges* occorrenti all'uopo furono due: una *lex cenlurata de imperio*, attributiva dell'*imperium proconsulare maius et infinitum*, e una *lex tributa de potestate tribunitia*, attributiva della *tribunitia potestas* e delle altre potestà del *princeps*. A partire da Adriano, peraltro, l'*imperium* fu certamente attribuito con *senatus-consultum*, sì che rimase in vita la sola *lex de potestate tribunitia*.

304. B) Il '*senatus*'. — Il *senatus* acquistò, nel sistema del *principatus*, una assai notevole importanza, sì che poté considerarsi l'organismo che divide con il *princeps* le attribuzioni supreme di condotta del governo.

La composizione del *senatus* fu fissata da Augusto in una cifra normale di 600 membri, la cui età minima fu stabilita in 25 anni. I requisiti per la ammissione in *senatus* furono la *civitas optima iure*, il censo senatorio di 1.000.000 di sesterzi (di cui una quota investita in fondi italiani) e la copertura di una magistratura, a cominciare dalla *quaestura*. Altra cosa dalla effettiva partecipazione al *senatus*, cioè dalla qualità di *senator*, era l'appartenenza all'*ordo senatorius*, cioè la qualità di *senatorius* (v. n. 296).

La *lectio senatus* era operata inizialmente dal *princeps* in veste di *ensor*, ma è probabile che nel corso del sec. I s. C. l'ammissione in *senatus* degli ex-magistrati sia divenuta automatica e che al *princeps* sia rimasto il potere di escludere annualmente dal *senatus* gli indegni e i condannati in un processo criminale. La gerarchia senatoria rimase quella del periodo precedente, con la differenza che *princeps senatus* era di diritto il *princeps rei publicae*.

Il funzionamento del *senatus* fu revisionato e disciplinato da una *lex Julia de senatu habendo* rogata da Augusto. Di regola le riunioni dovevano aver luogo nella *curia Julia* alle calende e alle idi di ciascun mese, esclusi settembre e ottobre (*senatus legitimus*); eccezionalmente la convocazione poteva avvenire anche in altre date (*senatus indictus*). Il *ius agendi cum patribus* spettò anzi tutto al *princeps*, il quale o faceva personalmente la *relatio* o faceva leggere da un *quaestor Augusti* una sua *oratio* scritta (anche denominata

litterae o *libellus*). Il *senatusconsultum* emesso su *relatio* o *oratio principis* era ovviamente sottratto ad ogni *intercessio*.

La redazione e la custodia degli *acta senatus* passò, nel corso del periodo della *respublica* universale, ad essere affidata ad un senatore designato dal *princeps* (*senator ab actis senatus*).

305. Le attribuzioni del '*senatus*'. — Scomparse la *proditio interregia* e l'*auctoritas*, il *senatus* della *respublica* universale perdette anche molte delle sue attribuzioni consultive (v. n. 197-199). In compenso, esso acquistò proprie attribuzioni legislative, giurisdizionali ed elettorali.

Delle attribuzioni legislative e giurisdizionali del *senatus* si parlerà altrove (v. n. 331 e 334). Circa le attribuzioni elettorali, si è visto (v. n. 302), che Tiberio conferì al *senatus* il potere di designazione dei candidati e che un vero e proprio potere elettorale il *senatus* ebbe solo con Adriano, allorché i nuovi magistrati furono dal *senatus* soltanto *renuntiati* alle assemblee. Tuttavia queste attribuzioni del *senatus* furono diminuite dal *ius designandi sine repulsa et ambitu* attribuito al *princeps* relativamente ad un certo numero di posti dei collegia magistratuali. I designati dal *princeps* erano formalmente solo dei candidati (*coadidati Caesaris*), ma in pratica essi si potevano considerare già magistrati per effetto della designazione.

Sebbene sia fuor di dubbio che anche il *senatus* andò progressivamente perdendo di importanza nel sistema del *principatus*, tuttavia non è a credere che tale processo di decadenza si sia avverato tanto presto e senza molte difficoltà. La storia del *principatus* è piena di episodi di fiero antagonismo tra *princeps* e *senatus*, e questo manifestava ancora una indubbia vitalità nel sec. III d. C., come dimostra, ad esempio, la destituzione del *princeps* Massimino da esso operata nel 238 d. C.

306. C) Le magistrature. — Le magistrature furono, tra le vecchie istituzioni repubblicane, quelle che maggiormente subirono il contraccolpo della instaurazione del *principatus*. Esse non scomparvero, ma per la massima parte si ridussero a titoli meramente onorifici.

Rigorosamente riordinato fu il *cursum honorum*, che costituiva la cd. 'carriera senatoriale'. Il *senatorius* che volesse percorrerlo doveva cominciare col coprire le cariche di *tribunus militum latidarius* e di *XVvir*; all'età minima di 25 anni gli era concesso di coprire la *quaestura* e di entrare in *senatus*; successivamente, egli poteva essere investito della *aedilitas* o del *tribunatus plebis* oppure saltare, se *patricius*, al grado superiore di *praetor* (v. n. 295); il grado successivo era costituito dal *consulatus*. L'età minima per la *praetura* era di 30 anni, quella per il *consulatus* di 33 anni.

Dalle strettoie del *cursum honorum* si poteva essere, in maggiore

o minor misura, dispensati per *decretum principis*, per *senatusconsultum* o anche *ex lege Julia et Papia Poppaea* per il fatto di aver un certo numero di figli (*ius liberorum*). Erano, inoltre, libere la sterilità delle magistrature e la *cumulatio* di magistrature e promagistrature e di magistrature e cariche imperiali.

Scomparvero, infine, nel sistema del *principatus*, le magistrature straordinarie del *dictator optimo iure* e le altre minori, mentre il *praefectus urbi* divenne un funzionario imperiale (v. n. 210).

307. *Le singole magistrature e le promagistrature.* — Tra le magistrature ordinarie (v. n. 203-208), quelle che più rapidamente decadde furono l'*aedilitas*, esautorata dalle *praefecturae* cittadine (v. n. 299); il *tribunatus plebis*, esautorato dallo stesso *princeps* con la sua *tribunicia potestas*, e la *censura*, sempre esercitata dai *principes*, anzi assorbita da Domiziano tra le potestà vitalizie del *princeps*.

Il *consulatus* perse esso pure ben presto ogni pratica importanza, data la concorrenza fattagli dal *princeps* stesso, ma in compenso acquistò alcune attribuzioni secondarie e fu sempre considerato come dignità altamente onorifica, anche perchè non raramente rivestita dal *princeps*. I *consules* ebbero, come principale funzione, la presidenza delle riunioni del *senatus*; per delega del *senatus* esercitarono la *cognitio extra ordinem*, in sede di appello e in alternativa col *princeps*, delle cause civili giudicate in Roma, in Italia e nelle *provinciae senatoriae*; per incarico del *princeps* giudicarono *extra ordinem* delle cause relative a *fideicommissa* ed esercitarono la *tutoris datio extra ordinem*.

La *praetura*, portata via via sino a 18 membri, fu la magistratura che decadde di meno, in quanto mantenne la presidenza delle *quaestiones perpetuae*, sino alla loro abolizione, e continuò ad esercitare la *iurisdictio urbana* e la *iurisdictio peregrina*, sebbene limitata, a partire da Marco Aurelio, al Lazio, alla Campania e al Sannio (v. n. 300). I *praetores* ebbero, inoltre, la presidenza di un certo numero di *regiones urbanae* (v. n. 299) e varie mansioni di *cognitio extra ordinem*.

La *quaestura*, riportata a 20 membri, si compose di 4 *quaestores consulares* e di 16 *quaestores Caesaris* o *Augusti*, nominati dal *princeps* per essergli di ausilio in vari campi. Il *vigintiviratus* si ridusse ad un totale effettivo di 20 membri, perchè Augusto soppresse i *quattuorviri iure dicundo Capuam Cumas* e i *duoviri viis extra urbem purgandis*.

Delle *promagistrature* del periodo della *respublica* nazionale fu mantenuto in vita il solo *proconsulatus*, carica rivestita dai governatori delle *provinciae senatoriae* (v. n. 318). Il titolo era assegnato a sorte, anno per anno, tra i *senatores* di grado consolare.

308. D) *Il 'princeps rei publicae'*. — Come si è già più volte avvertito, il *princeps rei publicae* fu un'istituzione costituzionale nettamente distinta dalle istituzioni tipicamente repubblicane. La sua singolare posizione giuridica si definì e si precisò, per iniziativa di Augusto, tra il 27 ed il 23 a. C. (v. n. 273). Negli anni e nei secoli successivi non tanto si accrebbero nel numero le sue potestà, quanto, piuttosto si allargarono le attribuzioni da esse implicate, in corrispondenza con l'assorbimento degli istituti repubblicani tipici. Occorre, dunque, analizzare in primo luogo i poteri del *princeps*.

(a) *Potestà fondamentali del princeps* furono l'*imperium proconsulare maius et infinitum* e la *tribunicia potestas*.

L'*imperium proconsulare maius et infinitum* fu decretato ad Augusto a titolo vitalizio dal *senatus* nel 23 a. C., ma fu a lui, molto probabilmente, attribuito da una *lex centuriata* (cfr. DIO. CASS. 53. 32. 5): solo a partire da Adriano pare sia stato sufficiente a quest'uopo un *senatusconsultum* (v. n. 303), forse in concomitanza col fatto che, a cominciare dalla stessa epoca, i *magistratus*, compresi quelli *cum imperio*, si considerarono creati dal *senatus* e semplicemente *renuntiati* alle assemblee popolari. Inizialmente l'*imperium proconsulare maius* non assorbì l'*imperium* decennale sulle *provinciae non pacificate* attribuito ad Augusto nel 27 a. C., tanto vero che risulta senza ombra di dubbio che questo specifico *imperium* fu rinnovato alla scadenza del 18 a. C. e successivamente, ma non è da escludere che l'assorbimento sia avvenuto più tardi, sebbene sia sempre rimasta in vita la netta differenziazione delle *provinciae imperiales* da quelle *senatoriae*. L'*imperium proconsulare maius et infinitum* implicò il potere di alta sorveglianza e direzione sugli stessi governatori delle *provinciae senatoriae* (*proconsules*) e si poté esercitare, essendo *infinitum*, anche nell'interno del *pomerium* cittadino. Esso pose, insomma, il *princeps* in una posizione analoga a quella del *dictator optimo iure* nei riguardi dell'*imperium Romanum*.

La *tribunicia potestas* fu parimenti decretata ad Augusto a titolo vitalizio dal *senatus* nel 23 a. C. e fu, a lui ed ai suoi successori, attribuita da una *lex tributa*. Essa non assorbì inizialmente il limitato *ius tribunicium*, precedentemente goduto da Augusto e fonte specifica della sua *sacrosanctitas*, e consistè nel potere (assolutamente eccezionale, anche in considerazione del fatto che il *princeps* era un *patricius*) di convocare e presiedere il *senatus* e di *intercedere* contro tutti i *magistratus populi Romani* alla stregua dei *tribuni plebis*, senza peraltro la possibilità da parte di questi ultimi di *intercedere* contro il *princeps*, che non era loro collega né *magistratus*. La *tribunicia potestas*, ponendo il *princeps* in una situazione di insindacabilità nella *respublica*, fu il mezzo indiretto del suo prepotere in essa e fu la fonte di tutte le attribuzioni che vennero in seguito implicitamente o esplicitamente a lui riconosciute.

(b) *Potestà minori del princeps* furono: l'accennato *imperium*

temporaneo sulle provincie *improbitas*, più tardi assorbito dall'*imperium praetorium maius*; l'acclamato *imperator* tribuniciano, più tardi assorbito dalla *tribunicia potestas*; il *lex princeps relictus* in senato. I *principes* rivestirono, inoltre, assai spesso il consolato e la censura, che poi Domiziano rese *potestas* vicaria del *princeps*, e coprirono altresì la carica sacerdotale di *pontifex maximus*.

(c) *Dignità onorifiche* del *princeps* furono: il *praenomen* di *imperator* (= generale vittorioso); il *nomen* di *Caesar*, a ricordo di Giulio Cesare; il *cognomen* di *Augustus* (= consacrato agli dei); il titolo di *pater patriae*; il seguito di 12 *lictore* con *fusces laureati*, elevati da Domiziano a 24; la *vela curule* e il *exsiliium tribunicium*. Il 3 gennaio di ogni anno si facevano voti solenni per la salute del *princeps* (*salus principis*) ed erano solennizzate come feste le ricorrenze della sua nascita e del suo arrivo al potere. Dopo morto il *princeps* veniva, di solito, divinizzato e chiamato *divus*, ma già in vita di lui era d'uso, in Oriente, tributargli onori divini e, in Roma, prestar giuramento in nome di Giove, dei defunti e del suo *genus*.

308. La posizione del *princeps* nella *respublica*. — L'analisi del potere del *princeps* induce a definire l'istituto come un funzionario straordinario e vitalizio, generalmente monarchico, della *respublica* stessa.

Che il *princeps* fosse un funzionario della *respublica* risulta, senza possibilità di equivoci, dalla sua qualifica di *exis Romanus optimo iure* e dal fatto che i poteri di cui egli disponeva gli erano attribuiti dagli organismi repubblicani, cioè dalle assemblee popolari e dal senato. Il *princeps*, tuttavia, non era un *magistratus populi Romani* in senso tecnico, sia perchè le sue funzioni erano concorrenti con quelle del *magistratus*, sia perchè egli poteva essere ad un tempo anche magistrato. Qualificarlo *magistratus extraordinarius* sarebbe un errore perchè i suoi poteri erano assolutamente fuori della *praes* costituzionale romana e perchè non venivano conferiti a termine fisso o per il raggiungimento di uno scopo e di una serie di scopi speciali, non altrimenti raggiungibili, ma gli venivano conferiti *ad personam*, in riconoscimento delle sue qualità eccezionali e in vista dell'utile che questa avrebbe potuto apportare alla *respublica*.

Il *princeps* fu, dunque, un funzionario *extra ordinem*, estraneo all'ordine tradizionale della *respublica*: *extra ordinem* invero infatti qualificati i suoi atti e quelli dei suoi delegati. L'affidamento del *status populusque Romanus* in lui era *vitale*, nel senso che era a termine indeterminato, dipendendo dalla fiducia nelle sue qualità personali. Tuttavia, quell'affidamento poteva essere ritolto, quando il *princeps* desse motivo col suo comportamento al venir meno della fiducia in lui riposta; bastava, in tal caso, un *actio contraria* o quello di conferimento del potere e seguiva un giudizio del senato,

che poteva culminare nell'irrogazione della pena capitale e nella *damnatio memoriae*, vale a dire nel divieto di funerali solenni, di giuramenti in suo nome, di erigere di statue in suo onore e così via. Il giudizio del senato sul comportamento del *princeps* si faceva, del resto, in ogni caso, quando egli morisse, e si risolveva, nell'ipotesi di esito favorevole, in un *decretum* di consacrazione divina.

Il carattere strettamente personale dell'affidamento del *status populusque Romanus* nel *princeps* chiarisce il motivo per cui non è a parlarsi né di natura monarchica dell'istituto, né di una sua ereditarietà. Monocratico l'istituto fu soltanto se ed in quanto una sola persona riscuoteva la fiducia generale: in caso diverso, si ebbe o la coreggenza (come avvenne con Marco Aurelio e Lucio Vero dal 161 al 178 d. C.), oppure l'attribuzione al *princeps* di un coadiutore in una o più delle sue funzioni (come avvenne svariate volte a partire da Augusto). Né un istituto come quello del *princeps*, per le stesse ragioni, può essere considerato ereditario, sebbene i *principes* abbiano fatto ricorso a diversi sistemi per influire sulla scelta del loro successore. Vero è che Popinone generale era che un *princeps* fosse sommamente utile alla *respublica*, tuttavia questo non significava che l'istituto fosse ritenuto *strettamente necessario*, dimodochè non si parlò mai di una *elezione* del *princeps*, ma piuttosto di un conferimento di poteri (attraverso *leges* o *decreta senatus*) alla persona in cui si ravvisassero quelle qualità eccezionali, che giustificavano il ricorso al sistema del *principatus*. Anche dopo che Adriano riservò il titolo di *Caesar* (prima speltante a tutti i familiari del *princeps*) alla persona di cui il *princeps* desiderasse la successione, questo atto non ebbe altro valore che di una autorevole designazione, subordinata all'affettiva *fiducia* del *status populusque Romanus*.

310. I funzionari imperiali. — La moltiplicazione delle funzioni del *princeps* rese impossibile a costui provvedervi personalmente. Egli dovette, pertanto, far ricorso ad una moltitudine sempre crescente di *adjuvanti* e impiegati che si sono usualmente riassunti con il termine di *funzionari imperiali*.

(a) *Fiduciari* del *princeps*. — Da lui nominati e revocati per l'espletamento di varie mansioni civili e militari furono i *legati*, i *praefecti*, i *procuratores*, i *curatores* ed altri funzionari variamente nominati. Essi erano scelti tra gli *equites equi publici* dell'ordine *eques* *ster* per le cariche meno elevate, tra i *senatori* per le cariche più alte (v. n. 284-297). Il loro status giuridico era ibrido, essendo in un certo senso considerati anche funzionari statali. Esisteva fra loro una rigida gerarchia, che faceva capo al *princeps*.

Dei singoli funzionari imperiali si è parlato e si parlerà nei luoghi opportuni. Qui occorre solo fermarsi ai *praefecti praetorii*, che erano quelli più vicini al potere centrale. Istituiti da Augusto come comandanti delle *cohortes praetoriae* costituenti la sua guardia

del corpo, i *praefecti praetorio*, in numero di due o tre (o talvolta di uno solo), acquistarono importanza politica altissima. Adriano li proclamò ufficialmente il grado supremo dei funzionari imperiali ed i loro poteri si estesero al comando di tutte le truppe stanziate in Italia, fatta eccezione per le milizie urbane e per una *legio* che Settimio Severo accasò a Roma. Nel sec. III d. C. i *praefecti praetorio* ebbero la *cognitio* dei crimini commessi in Italia *ultra centesimum miliarium urbis Romae* ed altre attribuzioni giurisdizionali ed amministrative.

(b) *Impiegati del princeps* erano le molteplici persone che servivano nella cancelleria imperiale. Claudio li distribuì in tre uffici (*scrinia*), scegliendoli tra i liberti imperiali. Adriano, riordinando radicalmente il servizio, distinse tra impiegati di concetto (*magistri*), da scegliersi tra gli *equites*, e impiegati subalterni (*proximi, adiutores, officiales*) e fissò quattro scatti di stipendio. Gli *scrinia* furono i seguenti: a) a *rationibus*, incaricato dell'amministrazione del fisco; b) *ab epistulis* (suddiviso da Adriano in *ab epistulis latinis* e *ab epistulis graecis*), incaricato della confezione delle *epistulae* di risposta a magistrati, o di patente, o di nomina ecc.; c) a *libellis*, incaricato delle risposte (*subscriptions*) da scrivere in calce ai *libelli* di supplica o di richieste di parere dei privati; d) a *cognitionibus*, incaricato di istruire le cause sottoposte alla *cognitio extra ordinem* dal *princeps*; e) a *memoria*, istituito nel sec. III d. C. e incaricato di coordinare il lavoro degli *scrinia ab epistulis* e a *libellis*, nonché, forse, di registrare e pubblicare le *epistulae* e le *subscriptions*.

(c) *Né fiduciari né impiegati del princeps* erano gli *amici* ammessi a corte, distinti in *amici primae* e *secundae admissionis*. Da alcuni di essi il *princeps* si faceva accompagnare, ricompensandoli, nei suoi viaggi (*comites Augusti*). Inoltre il *princeps*, dapprima saltuariamente e poi, con Adriano, stabilmente, si circondò di un consiglio (*consilium principis*), di cui facevano parte i più alti funzionari imperiali e un certo numero di *consilarii* stipendati, di particolare competenza giuridica.

VI. 311. GLI ENTI PARASTATALI ROMANI. — Il segno più evidente della scomparsa della concezione dello Stato come *civitas* nel periodo della *respublica* universale romana è offerto dal largo sviluppo delle autonomie locali. Gli enti parastatali romani non solo si moltiplicarono nel numero, ma si perfezionarono negli ordinamenti e costituirono altrettante *civitates* parallele alla *civitas* romana, la quale rimase dunque limitata praticamente agli abitanti dell'*urbe*.

Varie *leges municipales* riordinarono, sin dai tempi di Augusto, la condizione degli enti parastatali secondo criteri uniformi, i quali portarono alla scomparsa di ogni sostanziale differenza tra *municipia*, *coloniae* e *oppida* ed alla costituzione di un concetto unitario degli enti parastatali romani, che si espresse prevalentemente attra-

verso il termine generico di *municipium* (*civium Romanorum*). I membri del *municipia* godevano di una doppia qualifica: la qualifica di *cives Romani*, che li autorizzava a recarsi a Roma ed a partecipare alla vita politica della *respublica*, e la qualifica di cittadini municipali, che li metteva in condizione di partecipare al governo del proprio *municipium*. Giuridicamente le due qualifiche erano coordinate tra loro, nel senso che la seconda costituiva una specificazione della prima. Praticamente, stante la diversità, talvolta notevolissima, di civiltà tra certi *municipia* e Roma, si era di fronte ad un fenomeno di doppia cittadinanza. L'allargamento progressivo della *civitas Romana*, culminato nella ricordata *constitutio Antoniniana* del 212 d. C. (c. n. 295), non poté che favorire lo sviluppo delle autonomie locali, portando la situazione al punto che, sopra tutto nei *municipia* extra-italici, la romanità divenne una etichetta esteriore e formale, la quale mascherava una sostanza di vita e di ordinamenti assai poco rispondente alle tradizioni ed agli ordinamenti tipici di Roma.

Il massimo sforzo per conciliare questo crescente divario tra Roma e i *municipia*, sopra tutto extra-italici, fu operata dai *principes*, i quali cercarono in tutti i modi di incanalare le svariate civiltà facenti capo alla *respublica* nel flusso delle tradizioni e degli ideali romani. Ma, ovviamente, fu opera in gran parte effimera, la cui efficacia diminuì di pari passo con la decadenza dell'autorità e dell'ascendente esercitata dai *principes*. Di qui quel fenomeno di disgregazione della 'romanità', che caratterizzò la fase di crisi della *respublica* nazionale.

312. *Il territorio e la popolazione dei 'municipia'*. — Il territorio dei *municipia* era determinato dalla *lex municipalis* e si divideva in un capoluogo (*colonia, municipium, praefectura, oppidum*) ed in un certo numero di sobborghi (*loci*), distinti in *fora, conciliabula, vici, pagi, castrilla*.

La popolazione dei *municipia* era composta dei *cives* (o *municipes* o *colones*) ed eventualmente di *incolae*. La qualità di *municipes* si acquistava per nascita da padre *municipes* (ed. *ius originis*), per *adoptio* da parte di un *municipes*, per *maximianica* dalla schiavitù e per naturalizzazione accordata con un *decretum decurionum* (*adlectio* o *receptio inter cives*). Quanto agli *incolae*, non si trattava di persone transitoriamente dimoranti nel *municipium* (*hospites, adventores*), ma di persone che, pur essendo di *origo* diversa, ivi avessero il proprio *domicilium*, vale a dire o la residenza abituale o un centro di affari e interessi. Gli *incolae* non erano considerati cittadini, ma erano tuttavia soggetti al *munera* e, per compenso, ammessi ad un limitato *ius suffragii* ed anche a qualche carica municipale. Nulla vietava la pluralità di *origines* o *domicilia*.

La distinzione dei cittadini in *honestiores* e *humiliores* esisteva

anche nelle costituzioni municipali. *Honestiores* erano i membri dell'ordo *splenditissimus decurionum* e dell'ordo *Augustalium, humiliores* gli altri *cives*, costituenti la *plebs municipii*. L'ordo *decurionum* era costituito dai membri del consiglio municipale, dai loro familiari e discendenti, e corrispondeva all'ordo *senatorius* dello Stato; l'ordo *Augustalium*, corrispondente all'ordo *equites*, era composto di cittadini immessi *decreto decurionum*, originariamente per provvedere al culto del *divus Iulius* e poi del *divus Augustus*, affidato ai *ed. Augustales*.

313. I 'comitia' e il 'senatus' del 'municipio'. — Il governo dei *municipia* era ripartito, sempre sul modello della *respublica*, tra *comitia*, *senatus* e *magistratus*.

I *comitia* erano l'assemblea dei *municipes*, i quali erano raggruppati in unità, generalmente 10, denominate *curiae* o *tribus*; gli *incolae* erano ammessi a partecipare ad una di queste *curiae* estratta a sorte. La votazione avveniva *curiatim* (*tributim*) e, nell'interno delle *curiae*, a scrutinio segreto. Attribuzioni del *comitia* erano, essenzialmente, le elezioni dei *magistratus* ordinari e straordinari, nonché quelle dei *pontifices* o *augures* municipali. E' assai probabile, peraltro, che l'uso di riunire i *comitia* sia scomparso nel sec. II d. C.

Il *senatus* (o *ordo decurionum*) si componeva di un numero fisso (generalmente 100) di *municipes*, scelti a titolo vitalizio dai *duoviri* o *quattuorviri iure dicundo* ogni cinque anni. La *lectio senatus* consisteva nel riempire i vuoti prodottisi nel quinquennio per causa di morte o di condanna giudiziale e riguardava i *cives ingenui* di almeno 25 anni, i quali avessero un censo minimo di 100.000 *asses* ed avessero ricoperto una carica magistratuale. I *senatores* si distinguevano in *quinquennialicii*, *duoviralcii*, *adlectii*, *quaestoricii* e *pedanei*: a quest'ultima categoria appartenevano i senatori *adlecti* per colmare i vuoti del *senatus*. Eccezionalmente si iscrivevano nell'*album decurionum* anche i *patroni municipii*, vale a dire i cittadini influenti residenti a Roma, e i *praetextati*, che erano i minori di 25 anni resi meritori attraverso atti di liberalità verso il *municipium*: per l'ammissione di queste due categorie e degli *adlecti* occorreva un *decretum decurionum*. Nel sec. III d. C. il *decretum decurionum* occorre per la nomina di tutti i senatori, i quali solo formalmente erano ormai scelti dai *duoviri*. Gli ex-magistrati in attesa della prossima *lectio* avevano il *ius sententiae dicendae* in *senato*.

Il *senatus* municipale era convocato e presieduto dai magistrati ed aveva svariate attribuzioni, tra cui le seguenti: a) deliberazione vincolante su tutti gli affari di comune interesse (feste religiose, amministrazione civile e finanziaria ecc.); b) elezione dei *praefecti iure dicundo* e, a partire dal sec. II d. C., di ogni altro magistrato cittadino; c) conferimento di titoli onorifici (*Augustalis, decurio, patronus, hospes* ecc.); d) naturalizzazione degli stranieri (*adlectio*

iure dico); e) giudizio di appello relativamente alle multe irrogate dai magistrati. L'importanza del *senatus* era, dunque, come si vede, altissima, a differenza che nella *respublica*, e crebbe in rapporto diretto con la diminuzione dell'importanza dei *magistratus*.

314. Le magistrature municipali. — Le magistrature municipali ebbero anch'esse caratteristiche analoghe a quelle della *respublica*.

Le magistrature municipali furono elettive, dapprima dai *comitia* e poi (sec. II d. C.) dai *decuriones*, tra i membri dell'ordo *decurionum*. Valsero per esse il principio dell'annuità, quello di collegialità, con la conseguenza del *ius intercessionis* reciproco, e quello di gerarchia, implicante il *ius intercessionis* dei *duoviri* o *quattuorviri iure dicundo* verso gli altri magistrati ordinari. Tipico fu che l'*honor* magistratuale importava l'onere di versare, all'atto dell'entrata in carica, una somma di danaro alla cassa comunale come contributo per i pubblici giochi.

Magistrature ordinarie furono i *duoviri* o *quattuorviri iure dicundo*, i *duoviri aediles*, i *quaestores*; magistratura straordinaria furono i *praefecti*.

(a) I *quattuorviri iure dicundo* (*duoviri* nelle *coloniae*) costituivano la magistratura suprema del *municipium*. Ogni cinque anni essi erano incaricati del censimento e della composizione dell'*album decurionum* e ricevevano pertanto il titolo di *duoviri* o *quattuorviri quinquennialicii* o *censuriae potestatis*. Loro attribuzioni normali furono: a) la gestione amministrativa e finanziaria, subordinatamente al controllo ed alle deliberazioni dell'ordo *decurionum*; b) il comando delle milizie municipali; c) l'istruzione delle cause relative a *crimina* avvenuti nel territorio municipale; d) la *iurisdictio* nelle controversie civili, con esclusione di certe materie (*causae liberales, famosae* ecc.) e di certi provvedimenti (quelli *magis imperii quam iurisdictiois*, come la *missio in bona*), nonché entro certi limiti di valore, salvo diversa statuizione delle parti; e) la *multae dictio* per infrazioni varie.

(b) I *duoviri aediles* ebbero attribuzioni corrispondenti a quelle degli *aediles* della *respublica* e il *ius multae dictionis*.

(c) I *quaestores*, in numero di 2, ebbero il compito della custodia della cassa comunale.

(d) *Praefecti* furono detti genericamente i magistrati straordinari incaricati di sostituire i *duoviri* o *quattuorviri iure dicundo*. Se ne distinsero quattro specie: a) il *praefectus iure dicundo*, delegato dal *praetor* a dirigere l'amministrazione di alcune *praefecturae* italiche; b) il *praefectus Caesaris quinquennialis*, delegato dal *princeps* o da un membro della sua famiglia a sostituirlo nella carica, qualora fosse stato eletto (come spesso accadeva) alla somma magistratura: il *praefectus* del *princeps* era *sine collega*; c) i *praefecti ex lege Petronia*, eletti dal *senatus* per sostituire i magistrati supre-

mi, qualora per un motivo qualsiasi non fossero stati eletti al 1° gennaio dell'anno; d) i *praefecti municipii relicti*, nominati dai magistrati supremi in caso di loro allontanamento dal *municipium*.

315. *L'amministrazione autonoma dei 'loci' e delle 'cannabae'*. — Per completare il quadro giova far cenno dell'organizzazione autonoma dei *loci* municipali e di quella delle *cannabae*.

Tra i *loci* del *municipium*, i *fori* e i *conclabula* erano i più importanti e popolosi ed avevano propri *decuriones* e *magistratus*, con competenze delimitate da quelle delle corrispondenti istituzioni del capoluogo. I *sici* (frazioni rurali), i *pagi* (estensioni poco popolate), i *castella* (luoghi fortificati) dipendevano più strettamente dal *municipium* ed erano amministrati da *magistri*, *aediles*, *praefecti*: non sempre ai loro originari era riconosciuta però la cittadinanza romana.

Le *cannabae* erano le comunità cittadine autonome formatesi intorno ai luoghi fortificati posti sopra tutto ai confini dell'impero. La popolazione ne era costituita da veterani e commercianti locali e dalle loro donne, se ed in quanto ivi domiciliati: non era riconosciuta la categoria dei cittadini per *origo*. L'organizzazione di queste comunità fu per lungo tempo embrionale, limitandosi ad un *ordo decurionum*, ad un *curator* (o due *magistri*) e ad un *aedilis*. Verso la fine del sec. II d. C. la maggior parte delle *cannabae* era stata, peraltro, trasformata in *municipia*.

316. *Le finanze municipali*. — La cassa municipale (*arca municipalis*) doveva provvedere ai bisogni del culto, dei pubblici giuochi e dei lavori pubblici. Al soddisfacimento di questi bisogni concorrevano però, indipendentemente dall'*arca*, anche alcuni *ciues*, gravati dai *decuriones* di *munera personalia*, quali la *cura fanorum*, *annonae*, *aqueductus*, *praediorum publicorum*, *viarum publicarum* ecc.

Le entrate dell'*arca municipalis* erano costituite, principalmente, dai *vectigalia* pagati dagli affittuari dei *praedia municipalia* e dagli usuari del *pasca publica*, dagli interessi dei capitali mobiliari (impiegati per mezzo e sotto responsabilità di *municipes* gravati della *cura kalendaria*), dalle *mulctae* comminate dai magistrati, dai contributi dei magistrati eletti (*summae honorariae*: v. n. 313).

317. *Il 'princeps' e le autonomie municipali*. — Sin dal sec. I, ma sempre più diffusamente e intensamente nei secoli successivi, i *principes* tesero ad ingerirsi direttamente nell'amministrazione dei *municipia*. Ciò non solamente essi fecero, facendosi eleggere alle cariche municipali e rappresentare da *praefecti* (v. n. 313), ma fecero anche attraverso la nomina di propri fiduciari per la sorveglianza sui *municipia*.

Non è facile seguir da vicino la storia dell'ingerenza imperiale

nei *municipia*. Essa si manifestò nelle *provinciae*, sin dai tempi di Nerva, attraverso la nomina di *curatores*, *logistae* ecc., incaricati a titolo eccezionale della sorveglianza su gruppi di *civitates liberae*. In Italia Traiano introdusse, poco dopo, il sistema del *curator rei publicae*, scelto per ciascun *municipium* tra i *decuriones* o gli *Augustales* di un *municipium* vicino e incaricato del controllo dei lavori pubblici e dell'amministrazione finanziaria.

Nel corso del sec. II d. C. il sistema dei *curatores rei publicae* si diffuse e si consolidò. Nel sec. III d. C. Caracalla introdusse nelle *provinciae* i *correctores civitatum*, incaricati della sorveglianza su gruppi di *municipia*. In seguito *curatores rei publicae* e *correctores civitatum* divennero organi permanenti, non solo di controllo, ma anche di alta direzione delle amministrazioni municipali.

VI. 318. *L'ORGANIZZAZIONE DELL'IMPERIUM ROMANUM*. — Come già si è detto (v. n. 270), l'attribuzione al *princeps* di un *imperium proconsulare maius* sulle *provinciae* e l'uso sempre più intenso ed invadente che di questa loro potestà i *principes* fecero determinarono una crescente coesione tra gli sparsi elementi che formavano oggetto dell'*imperium Romanum* e la progressiva formazione di un concetto unitario dell'*imperium* come organismo politico-amministrativo distinto dalla *respublica*.

Territorialmente l'*Imperium Romanum* era ormai nettamente differenziato dal Lazio e dall'Italia peninsulare, riassumendosi nelle *provinciae*. Dal punto di vista amministrativo, le *provinciae* si distinguevano, a loro volta, in *provinciae senatus* o *populi Romani* e in *provinciae Caesaris* o *principis*, queste ultime assoggettate all'*imperium* diretto e specifico del *princeps*.

Provinciae senatus furono: Sicilia, Sardinia (divenuta più tardi imperiale), Hispania Baetica, Illyricum (sino all'11 a. C.), Macedonia, Achaia, Asia, Bithynia (sino al 135 d. C.), Creta et Cyrenica, Africa, Pamphylia et Lycia (dal 135 d. C.), Cyprus (dal 22 a. C.), Gallia Narbonensis (dal 22 a. C.). *Provinciae Caesaris* furono, inizialmente (27 a. C.), la Gallia, la Siria e la Spagna citeriore. Più tardi, sia per effetto della suddivisione di quelle originarie, sia perchè ogni provincia di nuova formazione fu resa imperiale, l'elenco delle *provinciae principis* giunse ad essere il seguente: Hispania Tarraconensis, Lusitania, Gallia Narbonensis, Aquitania, Lugdunensis, Belgica, Germania Superior, Germania Noricum, Pannonia Superior, Pannonia inferior, Maesia superior, Maesia inferior, Dacia, Thracia, Epyrus, Galatia Cappadocia, Pamphylia et Lycia, Cilicia, Cyprus, Syria, Arabia, Armenia, Mesopotamia, Assyria, Aegyptus, Numidia, Mauritania Tingitana, Mauritania Caesariensis. Tuttavia molteplici furono le variazioni di questi elenchi nel sec. I-III d. C.

319. *Il territorio e la popolazione delle 'provinciae'*. — Il ter-

ritorio e la popolazione delle provincie furono, a stretto rigor di diritto, rispettivamente *ager provincialis* e i *peregrini* sovra esso stanziati. Per un comprensibile fenomeno di attrazione, l'imperium dei governatori delle provincie si esercitò anche sulle *civitates* site nelle relative circoscrizioni.

(a) *ager provincialis* altro non era, inizialmente, che *ager publicus* (*occupatorius*) delle provincie (v. n. 215); gli occupatori di esso pagavano una imposta reale, che dicevasi *stipendium*: nelle provincie senatorie, *tributum* nelle imperiali. Nel corso del sec. I d. C. da questa diversità di regime amministrativo e finanziario derivò la distinta denominazione di *praedia stipendiaria* e *praedia tributaria*, detriti questi ultimi come "ea, quae in his provinciis sunt, quae propriae Caesaris esse creduntur" (Gal 2. 21); ma è da escludere, a nostro avviso, che questa diversità terminologica abbia mai realmente implicato il concetto che i *fundi tributarii* non costituissero *ager publicus*, sibbene *patrimonium principis*, salvo il caso delle provincie *praetoriae* (v. n. 320).

(b) I *peregrini* sudditi provinciali furono: i *peregrini nullius civitatis*, anche detti *dedicati*, e i *peregrini delle civitates peregrinae liberae*, ma non *immunes* o *federatae* (v. n. 223). La *comstitutio Antoniniana* del 212 d. C. concedendo la *civitas Romana* ai *peregrini* delle *civitates*, lasciò nella condizione di sudditi i soli *peregrini dedicati*. *Dedicati* furono considerati, più precisamente, quelli non organizzati in *civitates*, ma soltanto in *vici*, *pagi* o addirittura in tribù rudimentali (vivo, questo, delle popolazioni barbariche ammesse a penetrare entro i confini dell'impero).

(c) Prima che la *constitutio Antoniniana* intervenisse, nel 212 d. C., a trasformare in *municipia civium Romanorum* le *civitates* non ancora romanizzate, si trovarono nelle provincie, oltre alle *civitates peregrinae liberae*, numerose *civitates peregrinae federatae* o *immunes*, varie colonie *Latinae* e *Romanae* e non poche *civitates* originariamente *peregrinae*, ma successivamente beneficiate del *ius Italicum* o del *ius Latii*. Il territorio e le popolazioni di queste comunità non erano, a rigor di diritto, soggetti ai governatori provinciali, ma erano in posizione di vassallaggio verso la *respublica* o addirittura, le colonie e i *municipia civium Romanorum*, propaggini della *respublica* stessa: quest'ultima fu, appunto, la condizione di tutte quante le *civitates* dopo il 212 d. C. Tuttavia, come è ben naturale che fosse e come già si era preso a fare nel periodo precedente, le potestà che, rispetto a queste *civitates*, avrebbero dovuto teoricamente esercitare gli organi del governo centrale della *respublica* furono in buona parte rimesse ad rispettivi governatori provinciali, con l'effetto di un sensibile incremento della coesione amministrativa delle provincie.

320. Il governo delle "provincie". — Il governo delle provin-

cie aveva, nei riguardi del territorio e della popolazione propri delle provincie stesse, carattere autocratico, se si vuole, eterocratico, essendo l'imperium governatoriale incontrollato ed incontrollabile dai sudditi provinciali. Nei riguardi delle *civitates*, viceversa, i poteri governatoriali erano limitati dagli *status* loro rispettivamente competenti e, per certe materie, dai *consilia provinciae*. I governatori (la cui denominazione generica fu quella di *procurator provinciae*) erano stipendiati e ricevevano istruzioni dal *princeps* attraverso *edicta* o *mandata*.

(a) I governatori delle provincie *tenuae* avevano il titolo di *proconsules* (v. n. 307), ma le provincie si distinguevano in *consulares* (Asia e Africa) e *praetoriae* (le altre), a seconda che il rango senatorio richiesto per la carica fosse quello consolare o pretorio. Subordinati al *proconsul* erano un *quaestor pro praetore* ed uno o più *legati provincialis pro praetore*, questi ultimi nominati da lui. I governatori delle provincie consolari disponevano di 12 *legiones*, gli altri di 6 soltanto. Atribuzioni del *proconsul* erano l'amministrazione generale della provincia, la *iurisdictio* tra i *cives* e tra i *peregrini* residenti, la *cognitio extra ordinem* del crimine, con limitazioni nei riguardi degli *honestiores*.

(b) I governatori delle provincie *principis* erano, in realtà, altrettanti rappresentanti del vero titolare, il *princeps*, da cui venivano nominati: il loro titolo era di *legati Augusti pro praetore* e il loro seggio di 5 *legiones* (onde erano detti anche *quadrigemini*). Le loro attribuzioni erano corrispondenti a quelle del *proconsul*, con in più il comando effettivo di truppe, dato che le *legiones*, in numero di 25, erano stanziato di regola nelle provincie imperiali. Le provincie *principis* si distinguevano, a seconda dell'importanza, in *consulares*, *praetoriae* e *praefecturae*; queste ultime amministrato da un *praefectus Augusti* *non iure gladii*, tratto dall'ordo *equitum*, subordinato al *legatus Augusti* della *praetoria* consolare o pretoria più vicina. Posizione a parte ebbe l'Egitto, di cui il *princeps* *rex publicus* era considerato vero e proprio *rex*, successore dei Faraoni e quindi lui egli stesso: l'amministrazione ne era in mano a un *egre*, detto *praefectus Augustalis Aegypti*, e l'ingresso ne era vietato ai *senatores* senza autorizzazione esplicita del *princeps*.

(c) I *consilia provinciae* erano assemblee annuali dei deputati (*legati*) di tutte le *civitates* della provincia. La presidenza ne spettava al *sacerdos* o *flamen provinciae*, eletto annualmente per l'esercizio del culto degli imperatori defunti. Atribuzioni dei *consilia provinciae* erano: a) il controllo del tesoro provinciale (*arca provincialis*), costituito con i contributi delle *civitates* per provvedere alle spese del culto e dei giochi pubblici e amministrato dal *sacerdos*; b) le deliberazioni in merito all'erezione di statue e monumenti; c) la formulazione di voti, proposte o rilievi per il *procurator provinciae* o per lo stesso *princeps*.

321. *Elementi completivi dell' imperium Romanum*. — Sebbene principalissimamente riferentesi alle provincie, l'*imperium Romanum* non si limitava ad esse. Ne formavano anche oggetti territori, beni e persone, che nulla avevano a che fare con le amministrazioni provinciali.

(a) Formava, anzi tutto, oggetto dell'*imperium Romanum* l'*ager publicus non provincialis* (v. n. 218), nonché il complesso generale delle *res in pecunia populi Romani*, anche non immobiliari.

(b) Oggetto dell'*imperium Romanum* era anche il *patrimonium principis*, vale a dire il complesso delle cose immobili e mobili, animate e inanimate, attribuite direttamente al *princeps rei publicae* e da lui passate ai successori: donazioni *inter vivos* e *mortis causa*, lasciti testamentari, territori di sovrani spodestati dal *princeps* ecc. L'amministrazione del *patrimonium principis* era da questi esercitata a mezzo di *procuratores patrimonii*, oppure, come nel caso dei latifondi (*saltus*), da lui concessa dietro corrispettivi vari ad appaltatori (*conductores, mancipes*). È probabile che il territorio delle *provinciae procuratoriae* (v. n. 320) fosse considerato *patrimonium principis* perché appartenente a *regna* dehelati via via, a cominciare dall'*Aegyptus*, dai suoi eserciti. In ogni caso, è certo che il *patrimonium principis* era cosa ben diversa dal patrimonio personale del *princeps*, inercendo esso alla funzione e non alla persona.

(c) Oggetto dell'*imperium Romanum*, senza esser sudditi di determinate provincie, erano, infine, i cd. *deditici Aeliani*: una categoria artificiale di *deditici*, o meglio di persone libere equiparate ai *peregrini deditici*, la quale fu creata dalla *lex Aelia Sentia* del 19 d. C. e fu costituita dai *libertini*, che durante la schiavitù avessero commesso azioni delittuose o fossero stati destinati ai ginocchi del circo (v. n. 330).

VII. 322. LE FINANZE DELLA 'RESPUBLICA' UNIVERSALE ROMANA. — La *respublica* universale romana vide aumentare in modo assai notevole l'importo delle pubbliche spese e dovette, perciò, risolvere il problema di moltiplicare le entrate.

Spese ordinarie di rilevantissimo importo furono, principalmente, quelle relative ad *opera publicae*, al mantenimento ed equipaggiamento delle *legiones*, alla costruzione di grandi fortificazioni militari (come il *limes*), allo stipendio (*salarium*), ormai regolare, dei funzionari imperiali e dei magistrati provinciali, all'approvvigionamento gratuito della popolazione di Roma. Nerva e Traiano si fecero, inoltre, iniziatori di grandiose istituzioni di beneficenza alimentare (*alimenta*) per i figli dei poveri, devolvendo a quest'uopo il reddito dei *saltus* imperiali.

Le *entrate pubbliche* furono costituite da cespiti vecchi e nuovi, e principalmente: a) dallo *stipendium* o dal *tributum* pagato per i *provinciae provinciales*; b) dal *tributum capitis* dei *deditici*, costituito

da una somma fissa che ogni *dediticius* doveva pagare entro una certa età; c) da varie imposte indirette, tra cui la *vicesima hereditatum et libertatum*, istituita da Augusto a carico dei *cives Romani* sul valore dei beni ereditati e degli schiavi *manumissi*, e la *centesima rerum venalium* sulle vendite all'asta; d) dal ricavato dei *bona damnatorum*, dei *bona vacantia*, dei *bona caduca* (v. n. 329); e) dai frutti dei beni patrimoniali della *respublica* o del *princeps*.

Oltre che a varie aree minori, vecchie e nuove, le entrate sopra dette erano convogliate a tre casse; a) l'*aerarium Saturni*, amministrato da due *praefecti* (23 d. C.), poi da due *quaestores* (44 d. C.), infine (56 d. C.) da due *praefecti aerarii Saturni*, nominati dal *princeps*; b) il *fiscus Caesaris*, amministrato da *procuratores fisci* e dalla cancelleria o *rationibus*; c) l'*aerarium militare*, istituito da Augusto e amministrato da tre *praefecti aerarii militaria*. Con l'età dei Severi il *fiscus* assorbì le altre casse.

323. I 'munera publica'. — Il problema della moltiplicazione delle entrate, e sopra tutto della sufficienza delle entrate rispetto alle uscite, fu risolto, nella *respublica* universale romana, attraverso l'elaborazione del complesso sistema dei *munera publica*, ricalcato, a cominciare dal sec. II d. C., sulle *λιτοργιαί* e sulle *οαργιαί* dei paesi ellenistici.

Per *munera publice* si intesero gli oneri posti a carico di singoli o di collettività e a favore dello Stato o di *civitates* per fini di pubblico interesse. Essi furono distinti in: a) *munera personalia*, implicanti mere attività mentali o corporali (gestioni di *curae* municipali, manutenzioni di opere pubbliche ecc.); b) *munera patrimonialis*, implicanti diminuzioni o responsabilità patrimoniali; c) *munera mixta*, implicanti tanto attività personali quanto responsabilità patrimoniali (principalmente, l'esazione forfettiva delle imposte).

Tra i *munera* più importanti, va ricordato il pagamento delle imposte statali, accollato a *forfait* all'ordo *decurionum* del *municipia* oppure, in mancanza di organizzazione municipale, ai dieci o venti cittadini più facoltosi della zona (*decemprimi, viginti primi*), salvo rivalsa sui singoli obbligati. Altri *munera* assai notevoli furono quelli implicati dal passaggio di truppe, di funzionari o della posta imperiale (*cursus publicus*): essi consistevano in prestazioni di vitto, alloggio e mezzi di trasporto, nonché eventualmente di servizi personali. Dai *munera personalia* si era esentati per ragioni di sesso femminile, di età (meno di 25 o più di 70 anni), di prole numerosa (3 figli in Roma, 4 in Italia, 5 in *provincia*), di professione o mestiere di pubblica utilità (medico, maestro, *navicularius* ecc.), di condizione di veterano, di *senatorius* o di *decurio*.

Sul finire del sec. II d. C. le molteplici necessità di determinati servizi fecero prender piede ad un altro sistema ellenistico, quello del vincolamento a determinati mestieri di pubblico interesse: il vi-

vandiere, il *navicularius*, il fabbro ecc. Si costituirono, per conseguenza corporazioni (*corpora*) a carattere coattivo e si giunse al punto del diffondere il sistema egiziano dell'*idás* (ἰδία κατοικία), cioè del domicilio coatto di certi individui (fabbri, *centonarii*, cioè pompieri, *decuriones*) in un certo posto.

§ 15. L'ORDINAMENTO GIURIDICO ROMANO UNIVERSALE.

I. 324. QUADRO GENERALE. — L'ordinamento giuridico romano universale o classico fu l'ordinamento proprio della *respublica* universale romana, dalla fine del sec. I a. C. agli ultimi anni del secolo III d. C.

Caratteristiche precipue dell'ordinamento giuridico romano universale furono: a) la unitarietà di direttive nella produzione delle sue norme; b) la tendenziale universalità della sua sfera di applicazione; c) l'alto grado di organicità e di perfezione dei suoi principi e dei suoi istituti. Di queste tre caratteristiche, la prima fu conseguenza dell'instaurazione del regime di governo autoritario detto del *principatus* (v. n. 289 ss.), la seconda fu espressione e riflesso del carattere di universalità assunta dalla *respublica* romana nel nuovo periodo, la terza conseguì alle due precedenti ed ha valso al diritto romano universale la corrente denominazione di 'diritto classico'.

In ordine, particolarmente, alla 'classicità' del diritto romano universale, vi è da mettere in rilievo che: a) il diritto romano del periodo del principato, liberandosi progressivamente dalla molteplicità di impulsi evolutivi, che aveva caratterizzato i periodi precedenti, ebbe modo, sia per effetto dell'indirizzo unitario impresso dai *principes* che a causa della grandiosa opera di sistemazione e di coordinamento esercitata dalla giurisprudenza dell'epoca, di organizzarsi in una stupenda armonia di forme e di meccanismi, che rappresentò il culmine di tutta l'evoluzione giuridica romana; b) d'altro canto, il diritto della *respublica* universale romana, svincolandosi progressivamente da un troppo rigido ossequio alle tradizioni nazionali, ebbe agio di aprirsi ad orientamenti più moderni ed evoluti, eventualmente suggeriti dall'esperienza giuridica delle stesse popolazioni romanizzate, con l'effetto di rinnovarsi sensibilmente, non tanto nelle forme, quanto nella sostanza delle sue istituzioni. Il lato maggiormente degno di nota o, se si vuole, più sorprendente del diritto romano classico sta appunto nel contrasto tra la sua esteriorità 'ufficiale', che tanto lo rassomiglia al diritto romano nazionale, e la sua interiorità 'ufficiosa', che tanto lo rivela discosto, sopra tutto nella fase adrianea, da quello.

325. *Identificazione del diritto classico.* — Si è accennato altrove (v. n. 22) che anche relativamente all'identificazione del diritto

romano classico non vi è perfetta unanimità tra gli storiografi della materia. Ciò non solamente perchè si discute circa la determinazione esatta del suo termine iniziale, che è a dire il termine finale del periodo preclassico (v. n. 227), ma anche perchè si controverso non poco circa la definizione delle sue caratteristiche peculiari.

Secondo l'orientamento tuttora prevalente, il diritto romano classico non si discostò neanche sostanzialmente dal solco tracciato nelle epoche precedenti: esso fu ancora e sempre, insomma, il vecchio diritto nazionale romano, salvo che se ne allargò, parallelamente all'estensione della cittadinanza romana, la sfera di applicazione. In avviso nettamente contrario, sostiene, tuttavia, una valida minoranza di romanisti (Riccobono, Chiazzese ecc.) che il diritto romano classico si snazionalizzò, universalizzandosi, molto più sensibilmente di quanto non appaia dall'esteriorità dei suoi istituti: di modo che molte di quelle novità, che si sogliono generalmente attribuire all'ulteriore evoluzione giuridica postclassica, si determinarono invece proprio nel corso del periodo classico, e principalmente nei sec. II e III d. C.

Il significato e l'importanza di questa controversia potranno avvertirsi ancor meglio in seguito, quando si parlerà della identificazione del diritto postclassico e, in particolare, dei problemi di valutazione delle alterazioni postclassiche alle fonti giuridiche delle epoche precedenti (v. n. 402 e n. 459). Noi pensiamo, comunque, con pochi altri (Arancio-Ruiz, Grosso), che ambo le tesi in lizza siano inaccettabilmente unilaterali ed esagerate. Inammissibile, nelle sue rigide affermazioni, sembra a noi la concezione dominante: sia perchè le fonti giuridiche postclassiche offrono alla meditazione sviluppi e innovazioni, i quali rappresentando indiscutibili progressi del diritto romano, non può credersi siano stati creati in un'epoca che fu, viceversa, di indubitabile decadenza; sia perchè sarebbe sorprendente che i diritti delle popolazioni romanizzate dalla *respublica* universale non avessero menomamente resistito e reagito, sopra tutto nel sec. II e III d. C., all'imposizione degli istituti giuridici tipicamente romani; sia, infine, perchè molteplici sono le prove o gli indizi di un certo quale intimo rinnovamento del diritto romano pubblico e privato nell'epoca classica, particolarmente ad opera della attività *extra ordinem* dei *principes*. D'altra parte, il voler attribuire integralmente e precipuamente al diritto romano classico tutta la congerie di sostanziali mutamenti e inquinamenti, talvolta radicali, che risultano dalle fonti postclassiche e giustiniane, significa, per chi lo sostiene, pretendere di concentrare in troppo breve tratto di tempo, i sec. II e III d. C., un fenomeno troppo imponente di deviazione, spesso degenerativa, del diritto di Roma dalle sue premesse tradizionali.

Non bisogna dimenticare che, come si è già avvertito (v. n. 324), il diritto romano classico non rinunciò, almeno nella forma, ai suoi

istituti tradizionali, pochi creandone di nuovi attraverso l'attività *extra ordinem dei principes*. Il problema della sua multifunzione sostanziale rispetto alla tradizione giuridica romano-nazionale, non può prescindere da questo dato di fatto, e si risolve nel problema della compatibilità logico-giuridica fra le innovazioni risultanti dalle fonti giuridiche postclassiche e le forme romano-nazionali rispettate dal diritto classico. Ove questa compatibilità vi sia, è presumibile che il rinnovamento del diritto romano si sia già verificato nel corso dell'epoca classica; ove questa compatibilità della sostanza nuova con la forma vecchia non sussista, è presumibile, viceversa, il contrario.

326. *Le fasi storiche del diritto romano universale*. — Il periodo del diritto romano universale va, a nostro parere, distinto, per poter essere meglio compreso in tutti i suoi molteplici aspetti, in tre fasi successive, corrispondenti a quelle in cui si è divisa, a suo tempo, la storia complessiva della *respublica* universale romana (v. n. 271): a) la fase augustea, durante la quale, in virtù di specifici impulsi provenienti dai *principes*, il vecchio diritto romano nazionale pare ancora svolgersi e progredire per intensa forza vitale, mentre in posizione di secondo piano si tenera l'attività giuridica autonoma dei *principes* stessi; b) la fase adrianea, durante la quale, esauriti le fonti del diritto romano nazionale, venne in primo piano l'attività giuridica *extra ordinem dei principes*; c) la fase di crisi, durante la quale si infiltrarono nel puro diritto romano i primi elementi inquinatosi delle civiltà giuridiche romanizzate.

Il 327. I. DIRITTO CLASSICO NELLA FASE AUGUSTEA DELLA 'REPUBBLICA' UNIVERSALE. — La fase augustea del diritto romano universale fu, come si è detto (v. n. 326), quella in cui i *principes*, piuttosto che regolare direttamente lo sviluppo dell'ordinamento giuridico, preferirono collocarsi, accortamente, dalle quinte, i sistemi del vecchio diritto romano nazionale affinché si evolsero secondo le loro direttive.

Tra i sistemi normativi del diritto romano nazionale i *principes* favorirono quello del *ius honorarium* e favorirono, viceversa, quelli del *ius publicum* e del *ius civile* in tre modi: con l'agevolare, per breve tempo, una ripresa della legislazione comiziale, col valorizzare l'attività normativa del *senatus* e col accorgersi l'attività di *responsa* della giurisprudenza in via subordinata, quando i vecchi sistemi giuridici si rivelassero nettamente insufficienti rispetto ai nuovi orientamenti, i *principes* favorirono, inoltre, l'attività *extra ordinem* del *senatus* e della magistrature repubblicane e scelsero, infine, essi stessi una complessa attività *extra ordinem*.

328. *L'establishment del 'ius honorarium'*. — La decadenza del

sistema del *ius honorarium*, che tanto rigoglio aveva avuto nella fase di crisi della *respublica* nazionale romana (v. n. 325 ss.), fu reso inevitabile dall'instaurazione stessa del regime del *principatus*.

Non solo i *principes*, a cominciare dallo stesso Augusto, nulla fecero per potenziare o sostenere l'attività dei magistrati giudicanti, tra cui principalmente i *praetores*, ma fecero, anzi, di tutto per limitare la loro autonomia, che dava ombra e nocimento alla propria. Non è improbabile che il primo passo su questa strada sia stato compiuto col emanazione della *lex Julia iudiciorum privatorum* del 17 a. C., la quale, se rese obbligatorio quasi per tutte le cause il procedimento *per formulas*, dovette anche, con un minuzioso regolamento della procedura privata, porre dello non indifferente pastore all'attività dei magistrati giudicanti. Chi tenga, d'altronde, presente che il *ius honorarium* si era affermato, nel periodo della crisi della *respublica* nazionale, principalmente a causa della decadenza dei sistemi del *ius publicum* e del *ius civile*, non può sorprendersi che il *ius honorarium* si sia, viceversa, deteriorato in un'epoca, come la fase augustea, in cui il favore dei *principes* fu tutto per quei due sistemi normativi.

Cause più particolari e immediate del decadimento del *ius honorarium* furono l'istituto del *ius publicum respondendi* e l'esercizio della *cognitio extra ordinem* in materia di liti private da parte dei *principes* e dei loro funzionari. Da un lato l'autonomia dei magistrati fu limitata dall'uso delle parti di presentarsi in *ius* munite di un *respondens publicum datum*, dall'altro essa fu mortificata dall'usanza delle parti stesse di appellarsi *extra ordinem* ai *principes* contro i risultati della procedura ordinaria, se non addirittura di prescindere da essa e di rifarsi senz'altro alla giustizia imperiale.

La conseguenza di questo stato di cose fu che gli editti *magistratorum*, ed in specie l'*edictum praetoris urbanus*, si accrebbero, col passar degli anni, di sempre minor numero di nuove clausole, riducendosi a testi integralmente *tralatiti*, che la *communis opinio* riteneva, entro certi limiti, immutabili dagli stessi magistrati. Sta di fatto, invero, che pochissimi sono i nove editti di cui si ha notizia dopo la prima metà del sec. I d. C., mentre invece proprio da allora cominciano le notizie più copiose per gli storiografi del diritto romano.

329. *La temporanea ripresa della legislazione comiziale*. — Tra gli atti più caratteristici di Augusto e dei suoi successori immediati (Tiberio, Caligola, Claudio) vanno segnalati quelli intesi a ridare importanza ai comizi nel campo della legislazione. Questa attività stese in una serie abbastanza numerosa di *leges* di molta importanza, rogata a volte dai *principes* stessi in veste di *comitia*, ma comunque sempre relative a magistrature magistraturali di ispirazione imperiale.

Non è il caso di sottolineare quanto poco la libera disposizione popolare abbia avuto a che fare con le leggi della fase augustea, di cui alcune (come quelle in materia matrimoniale) riuscirono addirittura riviste alle stesse mosse, che le avevano approvate. L'essenziale è che i *principes*, come fondatori su *leges publicae* la propria preminenza costituzionale, così ritennero necessaria far sancire da *leges comitiales* alcuni provvedimenti normalivi di particolare rilievo sociale. Senonchè, la decadenza dei comitia e le complicazioni implicate dalla loro convocazione fecero sì che l'imperativo di Augusto ebbe, dopo di lui, vita assai breve ed assai grama.

Tra le leggi comitiali della fase augustea vanno particolarmente citate: le due *leges Juliae sobrietas*, la prima regolatrice del processo privato (17 a. C.) e la seconda riordinazione della procedura criminale (17 a. C. ?); la *lex Julia de crimine incestus*, di data ignota, che ammise i debitori ad evitare la *bonorum venditio* e la conseguente infamia, mediante la spontanea cessione del loro patrimonio ai creditori; la *lex Julia de vi publico et privato*, di data ignota, che contemplò alcuni casi di *vi publica*, in deroga alla *lex Plautia de vi* (v. n. 244); la *lex Julia de vicinia hereditaria* del 5 d. C. (1), che istituì una imposta del 5% a carico dei lasciti *mortis causa* a favore di cittadini romani; la *lex Julia de cultu*, di data ignota, che dispose lo scioglimento di tutte le associazioni esistenti, fatta eccezione per quelle costituite *collegitibus*; la *lex Julia de ambitu* (18 a. C.) che comminò delle pene contro coloro che nelle elezioni facessero opera di corruzione e di violenza; la *lex Julia sumptuaria* (18 a. C.), che mirò a reprimere il lusso nei lanchetti e negli abiti delle donne; la *lex Julia de adulterio* (18 a. C.), che stabilì delle pene contro gli incettatori di generi alimentari; la *lex Quinctia de aquaeductibus* (9 a. C.), che dispose delle pene per coloro che avessero danneggiato i pubblici acquedotti; la *lex Julia Vestale* (età di Claudio o di Nerone), che pose, in materia ereditaria, delle norme concernenti la istituzione ed erede di un *suus heres* nato dopo la confezione del testamento (*postumus*); la *lex Claudia* (44-45 d. C.), che abolì per le donne la tutela *legittima* degli *adgnati*; la *lex Petronia* (61 d. C.) che stabilì che il marito, tradito una prima volta dalla moglie, se non l'avesse accusata, più non potesse accusarla. Una *lex agraria* dell'età di Nerone e l'ultima legge comitiale di cui abbiamo notizia.

320. *Le leggi sul matrimonio e sulle successioni.* Menziona a parte, tra le *leges publicae* della fase augustea, meritano i due gruppi delle *leges* sul matrimonio e di quella sulle successioni.

(a) *Relative al matrimonio* furono tre famosissime leggi, mediante le quali Augusto si sforzò di porre un riparo al dilagante malcostume dei suoi tempi con tutti i pericoli connati ad esso connessi (denatalità, facili amori ecc.).

La *lex Julia de adulterio coeactis* del 18 a. C. (a di poco posteriore) perseguì come crimine contro il buon costume ogni sorta di unione extra-matrimoniale: sia nella forma generica di *stuprum* (commercio con donna 'virgo vel vidua'), sia nelle forme qualificate di *adulterium* (*stuprum* con donna maritata) e di *incestum* (*stuprum* con donna parente o affine). A titolo di eccezione e di tolleranza la legge permise le unioni extra-matrimoniali tra persone appartenenti al rango scaturito e schiave non-messe (*libertinae*), nonché il commercio con alcune categorie di donne di facili costumi (*steterae*, altro nome: "fontane in quas stuprum non committitur"); di queste disposizioni derogative si evinse in prosieguo l'istinto giuridico del *coactatus*. La norma per i delitti contemplati dalla *lex Julia* fu quella della *extinctio in iudicio* (con concessa confisca di parte del patrimonio); in caso di concorso tra *adulterium* ed *incestum* la pena stabilita fu quella, più grave, della *deportatio in insulam* (con conseguente condanna di tutto il patrimonio). In omaggio all'antico costume fu riconosciuto il diritto del padre, qualora scoprisse la figlia in flagante delitto, di ucciderla insieme col dardo; dal momento, il marito dell'adultera ebbe riconosciuto il diritto di trucidarne l'amante, se questi fosse di condizione servile o libertina o se fosse macchiato di *incestum*. Per la repressione dei delitti da essa previsti, la *lex Julia* istituì una speciale *quæstio de adulteriis*, così denominata per riguardo al delitto socialmente più grave.

La *lex Julia de maritandis ordinibus* del 18 a. C., unitamente alla *lex Papia Poppæa* del 9 d. C., perseguì il fine di combattere con tutti i mezzi la diminuzione dei matrimoni e delle nascite. Quanto ai matrimoni, le leggi Giulia e Papia stabilirono un obbligo di contrarre matrimonio a carico degli uomini fra i 25 o i 30 anni e delle donne fra i 20 o i 30; in caso di scioglimento fu concessa una breve respite alle donne, per permettere loro di farsi scegliere da un nuovo marito. I contraventori all'obbligo matrimoniale (*caelibes*) furono dichiarati incapaci di ricevere beni a titolo di successione 'mortis causa', sia come eredi che come legatari, da persone non affini né parenti entro il sesto grado, fu loro, inoltre, tolto del tutto l'accesso ai pubblici spettacoli. Quanto alle nascite, fu stabilito che i coniugi senza figli (orbis) non potessero ricevere, per testamento, da persone non affini né parenti entro il sesto grado, se non la metà dei beni contemplati. L'esistenza di figli ed il loro numero infatti, inoltre, si finì dell'ottenimento di cariche pubbliche, della liberazione dal *munera publica*, della liberazione delle liberte dalla tutela e del *liberti* (maschi e femmine) dall'obbligo delle *operæ* da prestare al patrono o addirittura del diritto ereditario del patrono sui loro beni. I beni non acquistati per effetto delle incapacità determinate dalle leggi matrimoniali, in somma, si discaro *bona caduca* e furono devoluti al *fiscus Caesartis* (v. n. 325).

(b) *Relative alle successioni* furono, principalmente, tre im-

portanti leggi valte a limitare le manomissioni dei servi, per impedire che attraverso questa via la cittadinanza romana si accrescesse sconsideratamente di elementi di varia origine e di poco affianamento civile e morale.

La *lex Fufia Caninia*, del 2 a. C., stabilì che il proprietario di non più di 10 schiavi potesse manometterne testamentariamente non oltre la metà, il proprietario di non più di 30 schiavi non oltre il terzo, il proprietario di non più di 100 schiavi non oltre il quarto, il proprietario di non più di 500 schiavi non oltre il quinto, il proprietario di più di 500 schiavi non oltre 100. Le manomissioni disposte oltre questi limiti furono dichiarate nulle.

La *lex Aelia Sentia*, del 4 d. C., vietò, sotto condanna di nullità, le manomissioni operate all'unico scopo di diminuire il proprio patrimonio e di disilludere le legittime aspettative dei creditori (*fraudem creditorum*). Vietò inoltre, sempre a pena di nullità, le manomissioni *inter vivos* fatte da un *dominus* di età inferiore ai 20 anni o a favore di uno schiavo di età inferiore ai 20 anni, salvo che la *causa manumissionis* non fosse approvata *intra* da uno speciale consiglio, che in Roma era composto di 5 senatori e 6 cavalieri, mentre in provincia era formato di 20 *recuperatores* di cittadinanza romana. Stabilì, infine, che gli schiavi che fossero stati condannati a pena infamante e destinati a spettacoli da circo non potessero, se manomessi, acquistare la cittadinanza romana ma soltanto la condizione dei *peregrini de iure civili* (*de iure civili Actiani*).

La *lex Iulia Norbana*, del 19 d. C., riconobbe come valide manomissioni quelle non fatte secondo le forme del *ius civile* (i. m. testamento, vindicta, *causa* etc.) ma alla forma (*inter nationes*): tipi di manomissioni del resto, che già il pretore tutelava da tempo contro ogni azione di terzi. Agli schiavi manomessi senza le forme del *ius civile* fu, tuttavia, negata la cittadinanza romana e concessa la condizione dei *Latini coloniarum* (onde essi si dicono *latini Iuniani*).

381. I *senatusconsulta* normativi. — Le gravi difficoltà, presto rivelatesi (r. n. 328), di una congrua ripresa dell'attività legislativa delle assemblee popolari favorirono l'affermazione del *senatus* anche nel campo della produzione giuridica, facendo sì che i *senatusconsulta* si trasformassero, sin dagli inizi della fase augustea, in fonti di diritto.

Già nei tempi della crisi della repubblica nazionale romana, nella decadenza delle altre fonti normative, si era profilata questa nuova funzione del *senatusconsultum*: tuttavia l'impulso decisivo venne, in questo campo, suocera una volta dai *principes*, i quali trovarono comodo rivolgersi al *senatus* e farvi rivolgere i *magistratus* repubblicani per ottenere del *consensus* su svariate materie. Formalmente si trattava pur sempre di *pareni*, non vincolanti né i magistrati che li avevano richiesti, né il popolo; ma sostanzialmente si trattò

di atti che acquistavano efficacia pari a quella delle *leges*, sopra tutto in corrispondenza col progressivo assorbimento delle funzioni del *consilium* da parte del *senatus*. Nella successiva fase adrianea, infatti, scriveva Giulio (Inst., I, 4) che il *senatusconsultum* *legis vim optinet, quavis iuris quaesitum* e agli inizi del sec. II d. C. Ulpiano (la D., I, 3, 9) giunse addirittura ad affermare che *non ambigitur senatum ius ferere posse*.

Tecnicamente i *senatusconsulta* normativi furono inquadrati nel sistema del *ius civile* come fonti derogatorie delle *leges publicae* e dotati di efficacia pari a quella delle medesime (*legis vim optinent*). Il loro testo continuò, come in antico, ad essere depositato nell'*aeclia* dei *patres*, ma fu di largo uso darne notizia attraverso epigrafi su bronzo o su pietra. Particolarissima importanza acquistarono, ovviamente, quelli emessi su *oratio* del *princeps*, anziché su *relatio* di un semplice *magistratus*; ma è opportuno avvertire che nella fase augustea i *principes* fecero un uso assai limitato del loro diritto di chiedere *consulta* al *senatus*, di gran lunga preferendo che questo si pronunciasse, in apparente libertà, su *relatio* dei magistrati *in nomina Romani*.

382. I principali *senatusconsulta* normativi della fase augustea. — Molteplici furono i *senatusconsulta* normativi da Augusto a Traiano e svariati furono gli argomenti di cui si occuparono, soprattutto in materia di diritto privato e di diritto criminale. Tecnicamente essi furono contraddistinti dalla indicazione dell'anno consolare e dell'oggetto *lex*: *SC. Pegasus et Patreus consulibus factum de adhaerentia civitate romana*, ma nella pratica si usò contrattualmente col nome del proponente (magistrato repubblicano o *princeps*: es.: *SC. Claudianum*, *SC. Paganianum*, *SC. Neronianum*), se non addirittura, a volte, con il nome della persona la cui illecita attività aveva dato occasione al *senatusconsultum* (es.: *SC. Macedonianum*).

Tra i numerosi *senatusconsulta* normativi sono degni di particolare menzione i seguenti, tutti relativi a materie di diritto privato.

(a) *SC. Silicianum*, del 16 d. C. Volle porre un argine alla terribile frequenza diomicidii di cittadini romani da parte dei loro servi, inoffendenti della loro disciplina domestica o desiderosi di acquistare in libertà disposta nel testamento. A quest'opo stabilì: a) che fosse indegno di ritenere l'eredità colui che avesse aperto il testamento prima che fosse stato scoperto l'assassino del *de curus*; b) che fosse dichiarato libero, dal pretore, il *servus* che avesse svelato l'assassino del padrone; c) che, ignorandosi l'omicida, tutti gli schiavi dell'ucciso fossero sottoposti a *tormenta* (*quaestio de servis*) e messi a morte.

(b) *SC. Libonianum*, del 16 d. C. Dichiarò nulle le disposizioni che fossero state scritte in un testamento a favore dello stesso scrivano.

(c) *SC. Claudianum*, del 48 d. C. Dichiarò valido il matrimonio tra zio paterno (*patruus*) e nipote, che prima era considerato incestuoso per la esistenza dell'impedimento della *cognatio*. Fu emanato su richiesta dell'imperatore Claudio, allorché volle sposare la nipote *ex fratre* Agrippina. Rimase proibite, anche dopo questo senatoconsulto, le nozze con l'avita, l'*avunculus* e la *matrilinea*.

(d) *SC. Claudianum*, del 52 d. C. Provvide a regolare le situazioni determinate dalle frequenti unioni *more uxorio* di donne libere con uomini schiavi (i quali, come è noto, non potevano contrarre matrimonio). Stabilì, per conseguenza: a) che, se una donna libera *et ingenua* fosse entrata in unione stabile con uno schiavo (*contubernium*) con l'assenso del padrone di costui, essa perdesse soltanto l'*agnatio*; b) che, se una donna libera fosse entrata in unione contuberniale con uno schiavo e vi fosse rimasta malgrado tre successive intimazioni del padrone, essa e i suoi figli diventassero schiavi di quest'ultimo; c) che, se un uomo libero avesse sposato una schiava credendola in buona fede libera, i figli maschi fossero liberi e le figlie femmine fossero schiave.

(e) *SC. Velleianum*, dell'età di Claudio o di Nerone. Per evitare alla eccessiva leggerezza con cui le donne si impegnavano a garantire i debiti contratti da persona a loro cara, dichiarò nulle le *fiduciarie* prestite da donne o i mutui da esse contratti per conto di terzi.

(f) *SC. Trebellianum*, del 56 d. C. Pose fine ad una complicazione determinata dal regime del *fiduciarium*, e cioè alla necessità che il fedecommessario, cui fosse stata restituita l'eredità, garantisse l'erede fiduciario per il caso che altri si presentasse a pretendere da lui la restituzione delle cose ereditarie. Pertanto il senatoconsulto stabilì che al *fiduciarium* o contro il *fiduciarium* spettassero in via utile le azioni pro o contro l'erede, e che l'erede *fiduciarius* fosse messo al sicuro da ogni attacco mediante una *exceptio restitutioe hereditaria*.

(g) *SC. Neronianum*, del 60-61 d. C. (probabilmente del 61 d. C.). Stabilì che, se fosse stata legata una *res aliena* nella forma per *stipulationem*, il legato sarebbe essere nullo, fosse da considerarsi convertito in *legatum per damnationem* (che poteva riguardare anche la cosa altrui).

(h) *SC. Maccedonianum*, dell'età di Vespasiano (69-79 d. C.). Per impedire che i *fili familiares* contrassero mutui contando sulla morte del padre e che pertanto si inducessero addirittura al parricidio (delitto di cui si macchiò, in effetti, un tal Maccedonio), questo senatoconsulto vietò di dare danaro a mutuo ai figli di famiglia e invitò il pretore a denegare l'azione ai creditori o a concedere al mutuario una *exceptio SC. Maccedoniana*.

(i) *SC. Pomponianum*, dell'età di Vespasiano (69-79 d. C.) Si ricollega al *SC. Trebellianum*, completandone e perfezionandone il regolamento. Per citare che l'erede *fiduciarius* si sottrinesse dall'adire

l'eredità non avendovi interesse (il che capitava humanamente nei casi di fecondazione universale), dispone che a lui fosse sempre riservato un quarto dell'eredità, in analogia con la regola della *lex Falcidia de legatis*. Stabilì inoltre: a) che il fedecommessario potesse chiedere al pretore di costringere l'erede fiduciario ad adire l'eredità, a restituirla a lui, a trasmettergli le azioni attive e passive; b) che le norme della *lex Julia et Papia* (l. n. 323) relative ai legati fossero estese ai fedecommessi.

(l) *SC. Iulianum, Ulpianum e Articulatorium*, del periodo 101-125 d. C. Il primo stabilì che, se coloro che erano stati incaricati per fedecommesso di manomettere degli schiavi, si rifiutassero di farlo anche dietro invito del pretore, questi potesse pronunciare egli stesso la libertà, con l'effetto che i servi manomessi si considerassero *liberi* (ed. *origini*) del *daute causae* e non del fiduciario. Il secondo senatoconsulto estese le disposizioni del primo anche al caso che il fiduciario fosse scontento, anziché recitante: salvo che, in tal caso, gli schiavi manomessi si consideravano *liberi* del fiduciario. Il terzo senatoconsulto estese le disposizioni dei due primi alle provincie.

383. *Il ius publici respondentis*. — Non solo i *principes* si sforzarono di ridare vita nei modi visti dianzi (n. 328-332), ad *ius publicum*, ma cercarono anche di contribuire alla ripresa del *ius civile* ed al progresso di tutto l'ordinamento giuridico mediante l'istituzione del *ius publici respondentis* plurisprudenziale.

L'istituto del *ius publici respondentis* non sorse tutto in una volta. A nostro parere, lo spirito iniziale, ma non più che lo spirito, di esso è da vedersi in una disposizione di Augusto, la quale fu essenzialmente intesa a porre un argine ad una situazione di disordine della giurisprudenza, che era giunta al punto che i *boni jurisconsulti* del suo tempo *neque responsa acrius signata dabant, sed plerumque indicibus ipse scribentibus aut testabantur aut illos consulabant* (Pompono, *ad edict.* 49). In considerazione di questo stato di cose che si risolveva in una diminuzione di prestigio della giurisprudenza romana, Augusto stabilì dunque, di appoggiare i *giuriconsulti migliori*, o comunque quelli da lui favoriti, mediante il conferimento di una sorta di patente di buon giurista: *ut maior auctoritas eorum in auctoritate haberetur, constituit ut ex auctoritate eius responderent* (Pompono, *cod.*). Questa patente di buon giurista non aveva alcun valore giuridico, ma serviva egregiamente allo scopo di sculture che fossero prodotti in giudizio *responsa* di giuristi non ritenuti autorevoli dal *princeps*.

Il successore di Augusto, Tiberio, sviluppò la felice iniziativa del suo predecessore, trasformando la distinzione del *respondere ex auctoritate principis* in un vero e proprio *privilegium* o *beneficium* di alcuni *giuriconsulti*: il *ius publici respondentis*. La riforma ebbe grande e decisiva importanza, sia perché pose nelle mani del prin-

ricommettersi, in realtà, a tre fondamenti distinti: la qualifica giuridica di *magistratus*, l'*imperium proconsulare maius et infinitum* e, infine, la generica auctoritas sociale del *princeps*. Di qui vennero tre diversi modi dell'azione dei *principes* nel campo del diritto.

(a) I *principes* intervennero, anzi tutto, principalmente nell'applicazione del diritto sulla base degli *imperia* magistratali, ordinari e straordinari, loro spettanti; sia come titolari di *imperia* sulle *provinciae* ed *imperium*, sia come comandanti militari, sia come *consules*, quando rivestirono il consolato. Sarebbe difficile fornire un quadro completo delle molteplici attività *extra ordinem* esercitate dal *princeps* in materia. Esse collinearono, in sostanza, con l'azione degli altri *magistratus*, salvo che rivestirono una importanza pratica assai più notevole.

(b) Come titolari dell'*imperium proconsulare maius et infinitum*, conferito loro a titolo vitalizio mediante un'apposita *lex publica* (v. n. 308), i *principes* ebbero la potestà di emanare provvedimenti (*decreta*), sia ordinativi che normativi, nei limiti delle loro attribuzioni, con efficacia sovraordinata a quella di ogni altro provvedimento di governo, che non fosse una *lex publica*. Del che non soltanto si fa certa una esplicita dichiarazione di Gaio (Inst. l. 5), il quale attesta che *'nec unquam dubitatum est, quod de legis vicem optinet, cum ipse imperator per legem imperium accipiat'*, ma ci dà altresì conferma il fatto che l'*edictum praetoris* annuoverò, nella fase augustea, gli *'edicta decreta principum'* tra gli atti aventi forza di legge.

Il discorso del *princeps* in quanto tale si disse anche, con termini complessivi e generici, *constitutioes principales*. L'intima analogia di essi con le *leges latae* (v. n. 285) nulla a noi stupirebbe esse, e particolarmente quelle a carattere normativo, furono anche determinate, talvolta, *leges*. La loro efficacia, a parte l'eccezzata subordinazione alle *leges rogatae* eventualmente contrastanti, era limitata, ovviamente, dai limiti stessi di autorità e di tempo, dell'*imperium proconsulare maius et infinitum* vitalizio. Queste limitazioni furono fortemente sentite per buona parte della fase augustea: ma, almeno quanto ai limiti di tempo, già verso la fine del sec. I d. C. le *constitutioes* dell'un *princeps* si solevano ritenere tacitamente e collettivamente confermate dal successore, che non le annullasse esplicitamente.

(c) Influenza altissima ebbero i *principes* sull'evoluzione dell'ordinamento giuridico anche per il solo fatto di essere portatori di una auctoritas sociale da tutti riconosciuta e venerata. Pur senza avere forza giuridicamente obbligatoria, gli interventi dei *principes* furono, nel campo sociale, numerosi e praticamente decisivi. Principalmente essi si concretarono: nel rilascio di distinzioni onorifiche (come, ad esempio, quella del *respondere ex auctoritate principis*; v. n. 333), nella emanazione di pareri giuridici su richiesta di pri-

vati, nella *cognitio* extragiudiciale di controversie tra privati. Con i loro pareri giuridici i *principes* svolsero, nel tempo, una concorrenza sempre maggiore ai giuriconsulti rispondenti, con la *cognitio* dello Ius, talvolta già decisa dai magistrati e dai giudici, ma tuttavia rimessa a loro con appellatione delle parti, essi esercitarono una singolare concorrenza alla giustizia statale, che venne ad essere sempre più sostituita parzialmente.

336. Le forme dell'attività *'extra ordinem'* dei *'principes'*. — I tre tipi di attività *extra ordinem* dei *principes*, ora ricordati, si concretarono in forme, che furono in parte distinte e in parte tra loro analoghe.

(a) Nell'uso degli *imperia* magistratali i *principes* ricorsero, ovviamente, alle forme usuali, e in particolare ai *decreta magistratus*, decisioni normative o ordinarie *ex imperio*, spesso senza formalità. Un tipo speciale di provvedimento fu reso, peraltro, necessario dal fatto che nelle mani del *princeps* si concentravano troppe attribuzioni, perchè egli potesse esercitarle tutte da solo. Questo tipo speciale fu il *mandatum*, vale a dire un incarico (analogo al *mandatum* tra privati) a funzionari civili o militari dipendenti, quali i *praesides* delle *provinciae* ed *imperium* o i *legati legionum*, di compiere certe attività per conto del *princeps*, vero titolare dell'*imperium*. Mediante *mandatum*, ad esempio, i *principes* introdussero il *privilegium* del *ed. testamentariae militis*, atto testamentario esente da formalità, permesse, in deroga al diritto vigente, ai militari.

(b) Le *constitutioes principales* in senso tecnico furono delle seguenti tre specie: a) *decreta (principum)*, analoghi ai *decreta magistratus*; b) *edicta ad praesides provinciarum*, che erano istruzioni generali, formulate solitamente in tono di consiglio o di desiderio ('*placet*', '*arbitror*', '*cursum*'), relative ai criteri che i governatori delle *provinciae*, senatorie e imperiali, avrebbero dovuto seguire nella direzione delle *respublicae*: c) *epistolae*, che erano anche esse istruzioni e consigli ai *magistratus* o ai funzionari imperiali, ma ritardate a titolo di risposta alle interrogazioni da questi formulate.

(c) Non è possibile, naturalmente, compilare un catalogo delle forme attraverso cui si esplicò l'attività extragiudiciale dei *principes*. Esse furono le più diverse, ma due, tuttavia, merita di distinguere: a) le *sententiae*, emesse oralmente per render noto il giudizio, giuridicamente non vincolante, del *princeps* in merito a controversie a lui sottoposte; b) i *rescripta* o *subscriptioes*, che erano i *responsa* formulati dal *princeps* alle richieste di parere: *responsa* che venivano segnati, a cura della cancelleria e *libelli*, sul margine stesso dei *libelli* presentati dai privati.

III. 337. IL DIRITTO CLASSICO NELLA FASE ADRIANA DELLA 'REPUBBLICA' UNIVERSALE. — Nella fase adrianea della *respublica* universale romana (117-235 d. C.) si esaurirono completamente le fonti e i sistemi del diritto romano nazionale, mentre i *principes* assunsero apertamente, attraverso lo spiegamento della loro attività *extra ordinem*, la direzione dell'evoluzione del diritto.

A nostro parere, non è contestabile che la fase adrianea del diritto classico abbia rappresentato la sommità della parabola seguita dal diritto romano nella storia. Ardite innovazioni e notevoli progressi furono resi possibili dalla larga applicazione della *cognitio extra ordinem*, la quale era libera da ogni vincolo e quindi aperta ad ogni possibilità. Il diritto romano si umanizzò, perdendo quella rigidità che gli era derivata sino allora dall'eccessivo tradizionalismo e aprendo il varco alle nuove concezioni sociali suggerite dal Cristianesimo e dalle più progredite civiltà ellenistiche. Tuttavia, il senso della misura ed il residuo, non indifferente sentimento della 'romanità' dei *principes* e dei giureconsulti, loro stretti collaboratori, evitarono che questo fenomeno di umanizzazione e di progresso degenerasse in un fenomeno di disgregamento e di cedimento rispetto alle altre civiltà giuridiche.

Caratteristico della fase adrianea del diritto classico fu che la giurisprudenza, pur perdendo del tutto la sua autonomia, non perse la sua grande importanza sociale, in quanto si pose a lato dei *principes* per aiutarli, consigliarli e, nel caso, frenarli nella loro azione direttiva del movimento giuridico. Alla giurisprudenza romana dell'epoca ed ai suoi insigni rappresentanti si dovette, appunto, se tanto felicemente si riuscì a contemperare i due termini, apparentemente antitetici, di 'tradizione' e di 'evoluzione'.

338. *La estinzione del 'ius honorarium'*. — Fu proprio agli inizi della fase adrianea che il *ius honorarium* perse ogni residuo di vitalità, rimanendo un sistema di principi giuridici privo di ogni capacità di accrescimento e di modificazione. L'ultimo *novum edictum*, di cui si ha notizia, fu probabilmente emanato dal pretore Salvio Giuliano, il famoso giurista (v. n. 364).

L'unanime dottrina romanistica ritiene ed insegna che la estinzione del *ius honorarium*, ed in particolare del *ius praetorium*, sia stata ufficialmente coronata dalla codificazione dell'*edictum praetoris*, che Adriano avrebbe commissionato in una data imprecisata (che i più tendono a fissare intorno al 130 d. C.) al giureconsulto Giuliano. Dopo che Giuliano ebbe raccolto e riordinato in un testo definitivo l'*edictum*, Adriano avrebbe provocato un *senatusconsultum* normativo, con il quale sarebbe stato stabilito che l'*edictum* non potesse essere ulteriormente modificato dai *praetores* e che ogni nuova statuizione, che si rendesse necessaria, spettasse al *princeps*.

Noi riteniamo, dal nostro canto, che il comune insegnamento

dottrinale ora riferito sia inaccettabile, perchè basato su notizie assai poco precise e attendibili. Si pensi, infatti, che nessuna testimonianza coeva noi abbiamo di questa asserita opera di Adriano; che, anzi, nessun giurista classico postadrianeo accenna alla redazione giuliana dell'*edictum*. Non vi accenna Pomponio, allorchè nel *liber singularis celsitudinis* traccia di proposito un disegno storico delle fonti del diritto romano; non Gaio, allorchè nelle sue *institutiones* (l. 2 ss.) fa il quadro delle fonti di produzione dei 'iura populi Romani', non alcun altro giurista (o storico, o letterato o altro) della stessa epoca. Viceversa un primo e vago accenno al presunto *edictum* giuliano capita di trovare soltanto in un autore non giuridico, di epoca tarda (IV sec. d. C.) e di scarsa attendibilità, quale è Kutropio (*Brut.* 8. 17), il quale dice di Didio Giuliano, l'imperatore del 193 d. C., che fu 'nepos Salvii Iuliani, qui sub divo Adriano perpetuum composuit edictum'. Tralasciando altre attestazioni dello stesso tipo e dello stesso scarso valore, bisogna giungere sino a Giustiniano per ottenere qualche maggiore particolare su un fatto che, invece, tanta risonanza avrebbe dovuto sollevare, sin dal II sec. d. C., nel mondo giuridico romano. Ma anche quel che incidentalmente ci dice Giustiniano in alcune sue costituzioni (c. *Posta* - *Δίδομα* 18) non è molto, nè è soverchiamente attendibile.

A noi non pare, in verità, che le stesse frasi di Giustiniano (un imperatore che fiorì esattamente quattro secoli dopo Adriano e che notoriamente ebbe molte idee inesatte sui tempi del diritto romano classico) siano tali da autorizzare l'insegnamento comune. Noi pensiamo che l'*edictum* del *praetor urbanus*, come ogni altro *edictum* magistratuale, sia andato inaridendosi e cristallizzandosi progressivamente, nel corso del I sec. d. C., senza bisogno di essere comunque infrenato dall'intervento dei *principes* (v. n. 328). Di pari passo col suo inaridimento avvenne il suo riordinamento, attraverso la caduta delle clausole più vecchie e la sistemazione delle clausole ancora in vigore, e ciò dipese essenzialmente dall'infuoco giurisprudenziale, e particolarmente della attività dedicata dai giureconsulti classici alla sistemazione del *ius honorarium*. Non Salvio Giuliano, dunque, ma i *praetores* di varie generazioni provvidero, nell'età del principato, a sfondare delle più vecchie clausole ed a riordinare sistematicamente l'*edictum*.

Quanto ad Adriano, può tutt'al più crederci che egli abbia sollecitato con una *oratio* dal *senatus* l'emissione di un *consultum* circa la inopportunità di modificare ulteriormente l'*edictum* pretorio e circa la opportunità, per il futuro, di non creare nuove clausole, ma di affidare ai *principes* il compito di lavorare per analogia sulle clausole esistenti, tutte le volte che si presentassero nuove fattispecie da risolvere. Le ulteriori precisazioni, nella versione giustiniana, hanno tutta l'aria di essere frutto di incomprendimento e, nel contempo, di troppo facile fantasia.

339. *L'assetto definitivo dell'edictum perpetuum*. — Comunque sia andata la storia della estinzione del *ius honorarium*, certo è che dopo Adriano l'edictum praetorie non si accrebbe di nuove clausole. In breve lo si considerò un testo normativo immutabile e lo si chiamò per eccellenza *edictum perpetuum*, nel senso nuovo di "eterno".

L'edictum perpetuum non ebbe un solido ed organico sistema: il che corroborava l'opinione che non era stato, in realtà, mai codificato. Esso si componeva di 45 titoli, i quali si susseguivano non per una ordinata coerenza logica, ma in virtù di attrazioni esercitate da elementi più o meno superficiali e occasionali. Ogni titolo conteneva un certo numero di *formulae* e di *obsolescentia*, ciascuna relativa ad un determinato tipo di fattispecie. In generale, non sempre, il titolo si apriva con la *formula* o le *formulae* appropriate alla tutela degli istituti del *ius civile*, che il praetor intendesse puramente e semplicemente applicare; seguivano le vere e proprie *obsolescentia* (o *edicta*), cioè i programmi di rimedi non previsti dal *ius civile* e, naturalmente, ciascuna era corredata dal testo della *formula* corrispondente.

I titoli dell'edictum perpetuum erano raggruppati in cinque sezioni. (a) Veniva, anzi tutto, una sezione *introduttiva* (tit. I-XIII), relativa alle seguenti materie: principi generali sull'esercizio della giurisdizione e principi speciali sulla giurisdizione dei magistrati municipali; regole sulla instaurazione del giudizio, sulla capacità di stare in giudizio, sulla rappresentanza giudiziale delle parti, sulle garanzie processuali, sui sostituti della *iurisdictio* (ossia i *procuratores*); casi di concessione della *in integrum restitutio*. (b) Seguiva una sezione (tit. XIV-XXIV) principalmente relativa alla applicazione degli *actus iudicis* ed alle modifiche preordinate dal praetor. (c) Una terza sezione (tit. XXV-XXXV) era principalmente dedicata agli *actus iudicis* di *causae praetoriae*. (d) La quarta sezione (tit. XXXVI-XLII) era relativa alla esecuzione e alla efficacia delle sentenze del *iudex privatus*, cioè al mezzo att. a garanzia. (e) L'ultima sezione (tit. XLIII-XLV) riguardava gli *interdicta*, le *exceptiones* e le *stipulationes praetoriae*.

340. *L'assorbimento del 'ius publicum' e del 'ius civile'*. — Meno rapidamente del *ius honorarium*, ma non meno ineluttabilmente, si assorbirono, nel corso della fase adrianea della *respublica* universale, i sistemi del *ius publicum* e del *ius civile*.

(a) Riguardo al *ius publicum*, è da dire che, dopo l'arresto della attività legislativa comiziale, l'attività normativa del *senatus* continuò ancora per tutto il sec. II d. C., ma con caratteri ben diversi che nel secolo precedente (v. n. 332). A cominciare dall'epoca di Adriano, divenne prassi costante e quasi esclusiva dei *principes* di chiedere essi stessi, direttamente al *senatus* i *consulta* normativi, con

il risultato che questo approvava immancabilmente, per *discessio* *senatus*, l'*actio principis* relativa. Nell'età dei Severi non si adoperava, anzi, quasi più nemmeno il termine *senatusconsultum*, e si parlava senz'altro di *orationes principum in senatu habitae*. Il *senatus* divenne, insomma, un mero strumento dell'attività normativa dei *principes*.

Tra i molti *senatusconsulta* della nuova maniera, meritano particolare menzione: il *SC. Inestimationem* del 129 d. C., relativo alla *hereditatis petitio* dell'*hereditarium* e più tardi esteso alla *hereditatis petitio* ordinaria; il *SC. Tertullianum*, dell'età di Adriano, e il *SC. Orfitianum* del 178 d. C., che annullarono la madre a succedere ab intestato ai figli e viceversa; l'*Oratio Severi* del 195 d. C., che comminò la pena del *duplum* per i *fideicommissarij* e i *curatores* che avessero fraudo lentamente alienato i beni dei loro protetti.

(b) Riguardo al *ius civile*, risalta ormai come quella che "in sola prudentium interpretatione consistit" (Pomponio, *ex libris*, 12), va sottolineato che i *principes* mantennero l'integrità del *ius publicum* *respondendi* (v. n. 333), ma limitandone all'estremo le concessioni. D'altro canto, si diffuse, col favore dei *principes*, il concetto che i *responsa prudentium* in tanto vincolassero i magistrati e i giudici relativamente ad una certa fattispecie, in quanto fossero conformi: ragion per cui, data la non infrequente contraddittorietà tra le varie *sententiae et opiniones*, i privati poterono fidarsi in essi e seguirono il sistema di esibire in giudizio, a sostegno delle loro ragioni, i *responsa principum*. I giuristi si ridussero, pertanto, alla pura attività scientifica e dilattiva, o passarono a far parte, come *consilijarii* autentici, del *consilium principis*.

341. *Il 'ius contraventionum'*. — La fine dei vecchi sistemi giuridici segnò, nella fase adrianea della *respublica* universale, il potenziamento delle varie attività *extra ordinem*, la unificazione di esse nelle mani dei *principes* ed il profilarsi di una concezione, definita talvolta nelle fonti *ius contraventionum* o *novum*.

Molto si è discusso tra gli storici circa la effettiva esistenza nel periodo del diritto classico di un concetto organico del *ius extra ordinem* o *novum*, facente capo ai poteri *extra ordinem* dei *principes* e contrappontesi al *vetus ius romano nazionale*. In genere, si tende a negarne l'esistenza, sia con il rilievo che le espressioni relative sono rare e raramente genuine nelle fonti di cui disponiamo, sia con il rilievo che il *ius novum* non fu concepito come qualcosa di diverso dal *ius publicum* e dal *ius civile*, ma come una continuazione ed un completamento di quei sistemi. Questa osservazione non indubbiamente giusta e valgono, a nostro avviso, a scardinare alcune affermazioni troppo accese dei sostenitori del *ius novum* (Riccione, *Bronn*, ecc.). Noi pensiamo, peraltro, che essa non siano sufficienti

a negare che, nella realtà storica della fase adrianea, serpeggiò e prese man mano consistenza l'idea che la continuazione ed il completamento del diritto romano dipendessero unicamente dalla oculata iniziativa dei *principes*, che i provvedimenti dei *principes* fossero fonti di diritto, che anzi fossero le fonti principalissime del nuovo diritto romano.

Per rendersi conto del vero ed esatto concetto di *ius extraordinarium* o *novum*, bisogna anzi tutto porre in rilievo che, nel corso della fase adrianea, essendosi del tutto esauriti i vecchi sistemi giuridici (*ius honorarium*, *ius publicum*, *ius civile*), si formò progressivamente una *concessione unitaria* dell'ordinamento giuridico (*ius*), il quale passò ad essere classificato internamente, ad opera della giurisprudenza, secondo criteri meramente logici o di opportunità didattica: *ius publicum* e *ius privatum*, *ius gentium* (o *naturale*) e *ius civile*, *ius ex scripto* e *ius ex non scripto*, *ius quod ad personam*, *quod ad res*, *quod ad actiones pertinet* ecc. Tutte queste classificazioni furono considerate, insomma, come punti di vista diversi nello studio di un fenomeno unitario ('*positiones studii*': v. n. 374); ed è, quindi, verissimo che, se ed in quanto si parlò di un *ius novum* in contrapposizione al *ius vetus*, non se ne parlò come di un sistema giuridico autonomo, ma come di una *ripartizione interna* del *ius* caratterizzata dal fatto di scaturire dall'unica fonte viva dell'ordinamento, il *princeps*, dall'unica attività passibile di nuovi sviluppi, l'attività *extra ordinem*. E', altresì, verità imprescindibile che la giurisprudenza classica, pur manifestandosi orientata verso le classificazioni teoriche, fu ben lungi dal coltivare con intensità e diligenza questo campo; dimodoché non può e non deve stupire se il concetto del *ius novum* fu da essa sporadicamente ed incertamente formulato.

Ma quel che realmente e sostanzialmente deve interessare gli storiografi, pur dopo queste precisazioni, è che a nessuno è dato contestare che la coscienza giuridica romana della fase adrianea ebbe chiaro il senso che ormai: a) il *vetus ius*, esplicantesi attraverso l'ordo *iudiciorum privatorum* e *publicorum*, pur rimanendo integralmente vigente, era privo della possibilità di rinnovarsi per intima forza evolutiva; b) ogni nuova esigenza sociale altro regolamento non avrebbe potuto ricevere che da provvedimenti *extra ordinem*; c) ogni attività *extra ordinem* era subordinata al volere ed all'iniziativa del *princeps*. Rilievi tutti, che concorrono a dimostrare senza possibilità di equivoci la realtà storica del *ius extraordinarium* o *novum*.

342. Il fondamento del '*ius novum*' e le sue forme. — Il fondamento logico-giuridico del *ius extraordinarium* fu visto sempre più chiaramente, nella fase adrianea della *respublica* universale, nell'affidamento dei pieni poteri di governo fatto dal *senatus populusque Romanus* al *princeps reipublice*. Senza più sottileggiare sui limiti delle attribuzioni del *princeps*, si ritenne, pertanto, che ogni forma

di manifestazione della sua volontà integrasse una *constitutio principalis*.

Il motivo fondamentale dell'affidamento dei poteri al *princeps* ricorre spesso nei testi della giurisprudenza del tempo, salvo che, mentre alle soglie della fase adrianea ancora si restringeva il concetto tecnico di *constitutio principalis* agli *edicta*, al *decreta* e alle *opistulae*, sul finire del sec. II d. C. apertamente si dichiarava: '*quod principis placuit, legis habet vigorem: utpote cum lege [regia], quae de imperio eius lata est, populus ei et in eum omne suum imperium et potestatem conferat*' (Ulp. in D. 1. 4. 1 pr.). Dal che si trae, come ovvia conseguenza, che '*quodcumque igitur imperator per opistulam et subscriptionem statuit, vel cognoscens decrevit vel de plano interlocutus est vel edicto praecepit, legem esse constat: haec sunt quas vulgo constitutiones appellamus*' (Ulp. cod. 1). Ma l'affermazione che la *constitutio principis* '*legis habet vigorem*', '*lex est*' non deve trarre in inganno sino al punto di credere che, nella fase adrianea del diritto classico, si pensasse che il *princeps* avesse il potere di abolire il *vetus ius* o di abrogare le *leges publicae*. Come già un tempo era avvenuto per il *ius* rispetto alla *lex* (v. n. 113), e poi per il *ius civile* rispetto al *ius honorarium* (v. n. 245), così ora il *ius vetus* si ritenne inalterabile ed eterno: ragion per cui al *ius novum* non rimase che la possibilità di integrarne le lacune oppure di autorizzarne singole applicazioni derogatorie attraverso la *cognitio extra ordinem*. Se, dunque, si legge, nelle fonti dell'epoca, che la *constitutio principalis* '*lex est*', ciò equivale la dichiarazione che essa '*legis vicem optinet*', '*pro lege servatur*': significa, cioè, che essa ha per i destinatari la stessa forza obbligatoria di una *lex publica*.

Constitutiones principum, giuridicamente vincolanti, vennero, dunque ad esser considerati, accanto alle vecchie, anche i *rescripta* e le *sententiae* (v. n. 336), le quali ultime si chiamarono anche, nella fase adrianea, *decreta*. Gerarchicamente subordinati ad esse, furono i provvedimenti (*edicta* o *decreta*) dei *magistratus* e dei funzionari imperiali: provvedimenti tutti, che i *principes* potevano liberamente abrogare.

343. La '*cognitio extraordinaria*' delle controversie private. — Nel quadro del concetto unitario del *ius extraordinarium*, unitaria divenne la concezione e la organizzazione della *cognitio extra ordinem* delle controversie private: unitaria, nel senso che supremo e inappellabile *cognitor* fu ritenuto il *princeps*.

La organizzazione unitaria della *cognitio extra ordinem* non significò abbandono della *cognitio ordinaria*, rappresentata dalla vecchia procedura *per formulas*. Questa rimase largamente applicata in Roma e in Italia e, sebbene su scala meno vasta, fu praticata anche nelle *provinciae senatoriae*, servendo egregiamente allo scopo della

decisione delle controversie in primo grado. Nelle provincie imperiali e, dopo la istituzione dei *curiales* (v. n. 301), nello stesso territorio italico la *cognitio extra ordinem* prevalse, invece, ben presto, anche per le prime istanze, sull'antico *iudicium praetorium*. Comunque, al di sopra della *cognitio ordinaria* o *extraordinaria*, di primo grado era ammessa in ogni caso la *cognitio extra ordinem* del *princeps* o dei suoi delegati, su *appellatio* della parte soccombente: *cognitio*, che non era più considerata in nessun caso di carattere extragiudiziale, ma di carattere giuridico, con efficacia di rescindere il primo giudicato e di sostituire un altro definitivo.

L'atto introduttivo del giudizio *extra ordinem* si diceva *evocatio* ed era un provvedimento di ingiunzione al convenuto di presentarsi ad udienza fissa, che il *cognitor* emanava su sollecitazione dell'attore. Ne venivano praticati tre tipi: la *evocatio edictis*, costituita da un puro e semplice ordine di comparizione dell'autorità; la *cognitio litteris*, costituita da una lettera evocatoria dell'autorità, rimessa alla controparte dall'attore che l'aveva impetrata; la *evocatio demonstrativibus*, costituita da una *demonstratio* scritta dall'attore e da lui presentata all'autorità, che ne curava la notifica al convenuto. Il convenuto evocatus, non presentandosi senza giusti motivi all'udienza, subiva il giudizio in *contumacia*. Questo si svolgeva sotto la direzione dell'autorità e si concludeva con un *decretum* (o *sententia*) di rigetto o di accoglimento, pieno o semipieno, della domanda attiva. Per l'*appellatio* non vi erano termini stabiliti, dimodochè il giudicato era immediatamente esecutivo; tuttavia l'interposizione dell'appello anteriori alla esecuzione della *sententia*, *ordinaria* o *extraordinaria*, aveva effetto sospensivo dell'esecuzione.

341. La *'cognitio extraordinaria'* del *'crimine'*. — La *cognitio extraordinaria* in materia criminale subì, nella fase adrianea, un processo di riorganizzazione unitaria analogo a quello della *cognitio extra ordinem* delle controversie private, ma assai più di essa ebbe fortuna e diffusione.

Le *questiones perpetuae*, pur senza essere abolite, furono progressivamente messe del tutto da parte e le stesse *cognitio extraordinaria* del *senatus* decadde, sino a limitarsi ai *crimina* di carattere politico commessi da *magistratus* e *senatores*. Rimase, dunque, praticamente sola la *cognitio extra ordinem* del *princeps*, fondata sul suo *imperium proconsulare maius et iustitiam* o, in Roma, sulla *tribunicia potestas*. Per sua delegazione, essa fu esercitata dai funzionari dipendenti, e principalmente dal *praefectus urbi*, dal *praefectus egiptum* e, nelle provincie, dai *provides*.

Con l'andar del tempo si concretarono e si chiarirono le linee caratteristiche del nuovo sistema repressivo e si specificarono altresì le varie figure di *crimina* perseguiti *extra ordinem* dall'autorità. Si

parlò, pertanto, di *crimina extraordinaria* e di *poenae extra ordinem* relative, creandosi finalmente un sistema punitivo completo e complesso, quale Roma non aveva mai in precedenza avuto.

Come già si è accennato (v. n. 334), l'iniziativa della *cognitio extra ordinem* criminale spettò esclusivamente all'autorità, che agiva o su denuncia privata (*accusatio, delatio*) o su rapporto degli ufficiali subalterni incaricati della polizia. All'autorità spettò, altresì, la linea esclusiva dell'*investitio* dei fatti o la commissione discrezionale della *poena extra ordinem* adeguata. Le direttive dei *principes* in proposito furono nel senso che non bastasse accertare la commissione del fatto criminoso da parte dell'imputato, né fosse sufficiente accertare ulteriormente che il fatto era stato commesso con la coscienza di compiere un *crimen* (*dolo malo, sponte, cautela*), ma che occorresse qualificarlo ulteriormente, ai fini della applicazione della *poena* adeguata, il grado di intensità del *dolus*, se maggiore o minore, ed inoltre ogni altra circostanza di tempo, di luogo, di persona atta a mettere in luce esatta la vera responsabilità interna, oltre che esterna, dell'imputato. Di qui una gamma complicatissima di *poenae extra ordinem*, che andavano: dal *summa supplicia* (morti ignominiose: *crucifixio, damnatio ad bestias*); alla semplice *poena capitis* per decapitazione o strangolamento; ai lavori forzati (*damnatio ad metallum* ecc.), che implicavano la riduzione del condannato in schiavitù (*servitus poenae*); all'*exilium*; allo *deportatio in insulam*, soggetto esilio in un'isola con conseguente *ademptio civitatis et honorum*; alla *relegatio in insulam*, pena analoga alla precedente ma non implicante perdita della cittadinanza e confisca di beni; al *fastium inter*; all'*ademptio honorum*, cioè alla confisca del patrimonio; e infine a varie pene minori o accessorie, di carattere perniario (*multae*) o di altra natura (interdizione di diritti). Non fu contemplato come *poena* la reclusione: si ammise e si praticò, invece, la carcerazione preventiva (*custodia morum*) in attesa di giudizio. Imputabili furono considerati, in taluni casi, anche le *feminae* e persino i *verber*, che vennero pertanto attratti all'*iudicium domesticum* del *paterfamilias*.

345. Le principali figure di *'crimina extraordinaria'*. — Le varie figure di *crimina extraordinaria* si svolsero, nella fase adrianea, principalmente sulla base dell'analogia con quelle previste dalle *leges* sulle *questiones perpetuae* (v. n. 241). Rimase, cioè, in sostanza, le vecchie terminologie, ma si moltiplicarono e si complicarono le ipotesi criminose con esse designate.

(a) Il *crimen repetundarum* si ampliò sino a ricomprendere ogni sorta di malversazione dei pubblici funzionari o anche di privati incaricati di pubbliche funzioni (*accusator*, *testimon* ecc.); la pena normale era della *deportatio*, con in più l'obbligo della restituzione

del *quadruplum*. Figura affine, introdotta da costituzioni imperiali, fu il *crimen concussione*, consistente nella estorsione di danaro con minaccia di compiere o non compiere atti di ufficio: per gli *humiliores* la pena arrivò sino alla morte.

(b) Il *crimen maiestatis* divenne un catalogo amplissimo di ipotesi di attentati contro il governo, e particolarmente il *princeps*, commessi sia da pubblici funzionari che da privati: insubordinazione, fellonia, passaggio al nemico, falso giuramento o rifiuto di giuramento *in verba principis* (caso caratteristico dei Cristiani), *perduellio* in senso stretto (alto tradimento) ecc. Pena normale divenne, nell'età dei Severi, la *poena capitis*, attuata per gli *humiliores* attraverso la vivicombustione o l'esposizione alle fiere.

(c) Il *crimen vis*, che la *lex Julia de vi* aveva distinto a seconda che si trattasse di *vis publica* o di *vis privata* (v. n. 329), subì notevoli estensioni, tra cui possono ricordarsi: il rifiuto dell'autorità di dar corso all'appello interposto dal condannato, la rapina commessa in occasione di naufragio e, notissimo, l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni commesso dal creditore, che *'id quod debet sibi putat non per iudicem reposit'* (*decretum atri Marci Aurelii*).

(d) Il *crimen sodalitorium* perse di importanza con la decadenza delle assemblee elettorali. Viceversa fu considerato *crimen*, punito a titolo di *vis publica*, l'appartenenza a *collegia illicita*, non autorizzati dal *senatus* o dal *princeps* (*lex Julia de collegiis*: v. n. 329).

(e) Anche il *crimen ambitus* perse di importanza con il decadere delle assemblee elettorali, ma a titolo di *ambitus* furono punite alcune ipotesi nuove, quale la iterazione illecita di una magistratura e la pressione esercitata dalle parti sul giudice criminale.

(f) Il *crimen peculatus* subì pochi ampliamenti rispetto al regime della *lex Julia*. La pena ordinaria fu la *deportatio in insulam*.

(g) Molte nuove ipotesi accolse in sé il *crimen homicidii*, che fu duramente punito. È interessante notare, a questo proposito, che sin da Augusto era stata ripristinata per la ipotesi di *parricidium* (intesa come uccisione del padre) la terribile *poena cullei* antica (v. n. 96).

(h) Il *crimen falsi* fu oggetto di particolare persecuzione e di molteplici estendimenti anche dopo il *SC. Libonianum* (v. n. 332) e un *edictum Claudii* di poco posteriore. La gamma delle ipotesi relative fu assai varia, andando dal falso documentale (e in specie da quello testamentario) al falso in pesi e misure, alla supposizione di parto, all'uso di nome falso ecc.

(i) Il *crimen plagii* fu portato progressivamente a ricomprendere ogni abuso nell'esercizio della *dominica potestas* sugli schiavi altrui o propri, ed a maggior ragione l'atteggiarsi a *dominus* di un uomo libero. La pena ordinaria fu la *relegatio in insulam* e l'*ademptio domitiae partis bonorum* per gli *honestiores*, la *damnatio in metallum* per gli *humiliores*.

(l) Il *crimen calumniae*, che era stato oggetto anche di un *SC. Turpillianum* del 61 d. C., fu portata a ricomprendere, accanto all'accusa dolosamente falsa, l'accusa o la denuncia colposamente falsa: pena ne fu quella stessa cui aveva corso pericolo di soggiacere la vittima della calunnia. Figure connesse alla *calumnia* furono la *procuratoria*, consistente nel procedere con una accusa falsa un accusatore più mite e veritiero, la *tergiversatio*, consistente nell'abbandono ingiustificato dell'accusa, il *crimen receptatorum*, consistente nel favoreggiamento di reato, il *crimen effractionis*, consistente nell'evasione dal carcere preventivo.

(m) Molti altri *crimina* si vennero creando, soprattutto attraverso la irrogazione di *poenae publicae extra ordinem* ad atti originariamente considerati come illeciti privati dal *ius civile* o dal *ius honorarium*. Così avvenne per parecchie ipotesi del *delictum iniuriarum*, di cui, del resto, già alcune (la *pulsatio*, la *verberatio*, il *vi domum introitus*) erano state sottoposte a sanzione pubblica dalla *lex Cornelia de iniuriis*: tali nuove ipotesi furono la diffusione di libelli diffamatori (*libello famoso*), gli oltraggi al pudore di donne e fanciulli, il vilipendio altrui, l'offesa a persone altolocate (*iniuria atroxa*). *Crimina extraordinaria* divennero anche l'*abigintus*, furto di bestiame in mandrie, l'*expilata hereditas*, furto di *res hereditariae* prima dell'accettazione, il *sepulchrum violatum*, il furto con scasso o in luoghi esposti al pubblico.

(n) Altre figure criminose furono, infine: il *sacrilegium*, furto di *res sacrae* o *religiosae*; l'abuso o l'alterazione di opere pubbliche; il *crimen terminalium moti*, consistente nella rimozione di pietre di confine tra le proprietà private; il *crimen canonae*, costituito dall'incetta di derrate a scopo di rialzo dei prezzi relativi; il *crimen stellanatus*, relativo a varie specie di truffe e raggiri ai privati.

IV. 346. IL DIRITTO CLASSICO NELLA FASE DI CRISI DELLA 'REPUBBLICA' UNIVERSALE. — Il mezzo secolo di anarchia, che costituì la fase di crisi della *respublica* universale romana (235-384 d. C.), fu un periodo di oscuramento e di disorientamento del diritto romano universale. Nel convulso avvicinarsi di lotte civili e di effimeri *principes*, nell'affermarsi di autonomie locali, nel dilagare delle rivolte, il diritto classico decadde rapidissimamente in una incertezza paurosa di direttive, ed aprì il fianco alle più perniciose infiltrazioni delle altre civiltà giuridiche.

Non è possibile descrivere minutamente la vicenda della civiltà giuridica romana dalla morte di Alessandro Severo alla vittoria di Diocleziano, perchè la documentazione relativa della giurisprudenza manca quasi del tutto. Tuttavia, notevoli indizi della infiltrazione delle consuetudini provinciali nel tessuto del puro diritto romano sono costituite dalle costituzioni imperiali dell'epoca e dalle stesse

costituzioni successivamente emanate da Diocleziano: documenti di una reazione vivace, ma non sempre proficua all'incomprensione del diritto romano da parte delle popolazioni provinciali romanizzate. Fu, insomma, questa, come è stato da tempo insegnato (Mitteis), l'epoca di una asprissima e spesso incerta battaglia tra il 'diritto ufficiale' di Roma e i 'diritti volgari' dei popoli malamente romanizzati, restii ad abbandonare le loro costumanze a vantaggio di quelle romane.

§ 16. LA GIURISPRUDENZA CLASSICA.

I. 347. QUADRO GENERALE. — Se l'ordinamento giuridico romano universale merita, nel suo complesso, la denominazione di 'diritto romano classico', ciò si deve precipuamente attribuire all'opera assiduamente svolta dalla giurisprudenza del periodo della *respublica* universale; la quale, dunque, ancor più a ragione merita l'appellativo, che universalmente le si dà, di *giurisprudenza classica*. Fedeli ad una tradizione nobilissima, mirabilmente dotati di ampiezza di volute sistematiche e, sopra tutto, di argutezza di intuito pratico, relativamente indipendenti dalla stessa influenza politica dei *principes*, i giureconsulti della *respublica* universale romana cresero un 'monumentum aere perennius' di sapere giuridico.

La giurisprudenza romana classica mancò, indubbiamente, dei caratteri, che, come si è detto a suo luogo (v. n. 248), valsero ad individuare l'attività giuridica dei secoli precedenti: il nazionalismo, la democraticità e la creatività. Tuttavia, ciò non vuol dire che essa abbia avuto le caratteristiche opposte, ma soltanto che quei caratteri si trasformarono, nel nuovo periodo, sensibilmente. Le *caratteristiche* peculiari della giurisprudenza classica furono, infatti: a) l'*oculato tradizionalismo*, vale a dire la cautela dei suoi esponenti nell'abbandonare i vecchi schemi e le vecchie concezioni, quindi la tendenza ad utilizzarli nei limiti del possibile; b) la *selezione* dei suoi rappresentanti ad opera dei *principes*, da intendersi però nel senso limitato che questi cercarono con vari mezzi di favorire alcuni giureconsulti, pur senza togliere agli altri la possibilità di esplicare liberamente la loro attività; c) l'*orientamento sistematico* della sua opera, che è a dire la tendenza dei giuristi classici ad impiegare le loro attitudini 'creative' piuttosto nella costruzione di 'sistemi' unitari ed organici del diritto vigente, anziché nella diretta o indiretta produzione di nuovi istituti.

348. *L'identificazione della giurisprudenza classica.* — Gli storici del diritto romano possono dirsi unanimi nella identificazione del periodo storico della giurisprudenza classica come di quello

che va, quanto meno, da Augusto ai Severi (27 a. C.-235 d. C.). Ma un problema che non è stato, forse, sufficientemente approfondito è quello relativo alla *funzione storica* che la giurisprudenza classica ebbe ad esercitare.

Può sorprendere, almeno a tutta prima, il fatto che l'attività giurisprudenziale, sola fra tutte le manifestazioni della vita sociale romana, abbia tanto lungamente e validamente resistito all'assorbimento del potere dei *principes*. A nostro parere, la ragione fondamentale della relativa autonomia della giurisprudenza classica rispetto ai *principes* è da identificare nell'arma caratteristica di cui i giuristi disposero: l'arma della logica giuridica, non facile ad essere spuntata dall'arbitrio dei capi politici. Col suo rigoroso tecnicismo, la giurisprudenza difese mirabilmente, di fronte alle tendenze innovatrici dei *principes*, i valori della tradizione nazionale. La funzione che essa esplicò fu di frenare e disciplinare quelle tendenze innovatrici, di arginare validamente le infiltrazioni delle civiltà romanizzate, e insomma di permettere la conservazione della 'romanità' per circa tre secoli ancora, da Augusto a Diocleziano.

I *principes* di Roma, nella loro saggezza politica, intesero chiaramente, di massima, d'onde provenisse la maggior resistenza al regime autoritario di governo della *respublica*. Il loro comportamento nei riguardi della classe giurisprudenziale fu, quindi, improntato a molta accortezza e si orientò verso l'esercizio di una influenza indiretta sulla medesima: influenza esercitata dapprima attraverso la concessione del *ius publice respondendi* ad alcuni giuristi amici, con l'effetto di svalORIZZARE l'importanza pratica degli altri, di poi anche attraverso l'ammissione dei giuristi favoriti nel *consilium principis*. Tuttavia, con ciò non fu annullata l'importanza della giurisprudenza non ufficiale, che rimase invece assai notevole, nè fu assicurato l'asservimento della giurisprudenza ufficiale, la quale ultima conservò un tanto sensibile senso di indipendenza, da influenzare e mitigare a sua volta l'attività giuridica dei *principes*.

Beninteso, anche i giureconsulti classici, per poter giungere ad un *modus vivendi* con il potere di governo dovettero fare dei sacrifici. Un primo sacrificio, più apparente che reale, fu costituito dall'esclusione quasi completa dal loro campo di azione e di studio dei rapporti giuridici pubblici; o, più precisamente, fu costituito dalla necessitata insistenza nel tradizionale disinteresse verso quegli argomenti, estranei, del resto, all'originario *ius Quiritium* (v. n. 251). Altro sacrificio, vero e incescibile, consistette nell'abbandono di quella 'creatività', che aveva caratterizzato la giurisprudenza pre-classica. Comunque, la giurisprudenza classica, orientandosi verso l'attività teorica e sistematica, principalmente in materia di diritto e processo privato, fu ben lungi dal ridursi ad una pietta azione classificatrice di norme. Prova insigne della sua non spenta autonomia, ancora nel III sec. d. C., è l'episodio di Papiniano, che andò

incontro all'estremo supplizio, per aver dichiarato di 'non poter' giuridicamente giustificare un soprano (v. n. 370).

349. *Le fasi storiche della giurisprudenza classica.* — Notevolmente vario fu l'atteggiamento della giurisprudenza romana nelle tre fasi storiche in cui il periodo classico è stato a suo tempo ripartito (v. n. 271 e 326).

(a) Nella fase augustea della *respublica* universale romana (27 a. C.-117 d. C.), attraverso la creazione del *ius publico respondendi*, si determinò, come già si è detto (v. n. 333), una ristretta giurisprudenza 'ufficiale' nel seno della giurisprudenza romana. A prescindere da ciò, l'attività giurisprudenziale, in generale, si volse prevalentemente al riordinamento sistematico dei due massimi sistemi giuridici, il *ius civile* e il *ius honorarium*, impostando e risolvendo, attraverso numerose e varie dispute, innumerevoli problemi pratici suscitati dallo studio di essi.

(b) Nella fase adrianea della *respublica* universale romana (117-235 d. C.) decadde, ma non ristette del tutto, l'attività della giurisprudenza 'ufficiale' e molti giureconsulti passarono ad esercitare stabilmente attività consiliare nei riguardi dei *principes*. Nel campo dottrinale, i giuristi passarono ad operare la coordinazione del *ius civile* e del *ius honorarium* tra loro e con il *ius extraordinarium* e, almeno tendenzialmente, si posero a studiare l'ordinamento giuridico vigente come un tutto unico di norme.

(c) Nella fase di crisi della *respublica* universale romana (235-284 d. C.) la dissoluzione generale della 'romanità' si riflette in una paurosa decadenza dell'attività giurisprudenziale classica in ogni suo settore. Di questo decadimento della giurisprudenza classica il segno più chiaro fu costituito dal quasi totale appiattimento delle personalità singole dei giureconsulti, di cui non restarono ai posteri che pochissimi nomi.

II. 350. I MODI DELL'ATTIVITÀ GIURISPRUDENZIALE CLASSICA. — L'attività giurisprudenziale, nel periodo classico, fu ancora essenzialmente improntata a quei caratteri di tecnicità e di gratuità, che già si erano messi in luce nel periodo precedente (v. n. 251). Tuttavia, anche queste due caratteristiche presentarono qualche sensibile modificazione.

(a) La giurisprudenza classica continuò ad essere precipuamente limitata all'*interpretatio iuris* in senso rigorosamente tecnico, ma non mancò di manifestare qualche tendenza teoretica, ad addentellati filosofici, di una certa importanza. Queste tendenze alla mera teoria, avulsa dalla stretta considerazione del diritto vigente, si manifestarono sopra tutto nella fase adrianea e furono occasionate principalmente dallo sviluppo della attività didattica a carattere istituzio-

nale, la quale richiedeva una certa qual fantasia nell'inquadramento sommarlo dei concetti tecnici (v. n. 374). Vi è chi dubita della classicità di queste manifestazioni, ma si tratta di dubbi, a nostro avviso, per buona parte infondati, perchè determinati da quella visuale soverchiamente rigida, che la dottrina ancor oggi dominante ha del diritto classico (v. n. 325).

(b) Il carattere di *gratuità* dell'attività giurisprudenziale fu parzialmente incrinato, nel periodo classico, dall'uso di qualche giureconsulto di percepire onorari per la sua attività didattica. Questa usanza, che non dovette essere neanche assai larga, almeno in Italia, non si propagò fuori del campo dell'insegnamento e non inquinò, quindi, in sostanza, la vera e propria funzione giurisprudenziale, consistente nella emissione di *responsa* (v. n. 351). E, del resto, l'affermazione che le prestazioni dei giuristi non hanno prezzo (v. n. 251) fu proprio di un giurisperito dell'età dei Severi, Ulpiano.

351. *Emissione di 'responsa'.* — L'attività giurisprudenziale tipica continuò a consistere, nel periodo classico, nella emissione di *responsa*, su richiesta dei privati (v. n. 252). Tuttavia, col passar degli anni questa attività finì per esaurirsi quasi del tutto.

(a) Prima ad esaurirsi fu l'attività del *ed. agere*, consistente nel dare *responsa* in tema di *actiones* (v. n. 254). La decadenza di questa attività andò, infatti, di pari passo con l'esaurimento della vitalità del *ius honorarium* (v. n. 328 e 328).

(b) Più a lungo fu esercitata dai giureconsulti l'attività *ed. del edere*, sopra tutto in materia di *testamenta* (v. n. 253). Ma anche essa finì, nel corso del sec. II d. C., per estinguersi quasi totalmente, sopra tutto a causa del diffondersi di formulari, che potevano essere riempiti dagli stessi interessati o dagli *scribae*.

(c) L'attività del *respondere* in senso proprio (v. n. 252) fu oggetto di particolari cure da parte dei *principes* (v. n. 333). L'introduzione del *ius publico respondendi* non valse, comunque, ad eliminare il *respondere* dei giureconsulti non privilegiati, ai quali i privati non mancarono di rivolgersi egualmente, qualora ne fosse indiscusso il valore: i *responsa* di costoro, se pur non avevano forza di legge, erano pur sempre tali da esercitare notevolissima influenza sui magistrati e sui giudici nel caso in cui questi non fossero vincolati alle '*sententiae et opiniones*' dei giureconsulti ufficiali.

La tecnica dei *responsa* giurisprudenziali classici fu, più o meno, quella dei *responsa* preclassici, salvo che vi fu maggior tendenza, da parte dei rispondenti, a giustificare sobriamente le loro opinioni, spesso citando i precedenti autorevoli delle stesse. L'uso corrente fu di dare i *responsa* 'signata', cioè con tanto di sigillo che ne garantisse l'autenticità: forse questo fu addirittura un obbligo, sancito da Augusto, per i *responsa* emessi 'ex auctoritate principis' e poi per quelli emanati dai giuristi privilegiati.

252. *L'attività consiliare*. — I giureconsulti classici svolsero anche, su larga scala, attività di consiglieri; sia, come già in periodo preclassico (v. n. 251), nei riguardi dei magistratus giudicanti, sia nei riguardi del princeps e dei suoi più alti funzionari (il praefectus praetorio, il praefectus urbi, i governatori provinciali).

Alla importanza ebbe l'attività dei giureconsulti come consiglieri del princeps e dei suoi funzionari, perchè fu appunto essa ad influenzare la tendenza ad eccedere in innovazioni e in concessioni a costumanze giuridiche provinciali. Nella fase augustea il consilium principis non aveva carattere ufficiale e la politica del princeps nei riguardi della classe giurisprudenziale si riassunse nel favorire alcuni giureconsulti con il *ius publice respondendi*, eritendo, in genere, di invadere il loro campo di azione. Con Adriano la situazione mutò notevolmente, perchè i principali giureconsulti furono chiamati a partecipare stabilmente al *consilium principis*, divenuto organismo ufficiale, e furono altresì nominati *adessores* dei funzionari imperiali, con l'effetto di essere più strettamente legati alle direttive politiche del princeps.

Un altro mezzo di cui i *praeceptores* si avvalsero per utilizzare i giureconsulti, e nel contempo per garantirsi il loro conformismo, fu, a partire dalla fase adrianea, quello di nominarli loro funzionari, e particolarmente *juridici*, *praefecti urbi* e *praefecti praetorio*.

253. *L'attività didattica*. — Grandioso sviluppo ebbe, nel periodo classico, la attività giurisprudenziale didattica, più coltivata e sviluppata nel periodo precedente (v. n. 251). Essa non fu più soltanto esercitata dai giureconsulti in occasione della loro attività generale ma fu anche, da molti giuristi noti e ignoti, esercitata come fine a se stessa, sopra tutto nelle provincie, allo scopo di insegnare i primi rudimenti dell'ordinamento giuridico romano alle popolazioni locali.

Discepoli (*audientes*) ebbero, come si vedrà, tutti i massimi giureconsulti dell'età classica, ma nella fase augustea vi furono addirittura, in Roma, due opposte correnti giurisprudenziali, che sembrano, entro certi limiti, ricollegarsi alla opposizione tra Muciani e Nerone (v. n. 253). Le due scuole, o *sectae*, o *stratagema* in parola erano, più precisamente, quella dei *Sabini* o *Classici* e quella dei *Proculiani* (o *Proculiani*).

254. *Le scuole sabinae e proculianae*. — L'origine delle due scuole dei Sabini e dei Proculiani sembra sia stata una famosissima rivalità tra due illustri giuristi dei tempi di Augusto: Capitone e Laeone (v. n. 200). Dei due, l'uno procedè molto avanti nel *cursum honorum* e godette del favore del princeps, l'altro fu, invece, fiero avversario politico di Augusto e, sdegnoso dei favori im-

periali, concentrò ogni sua attività nello studio e nel progresso del diritto.

Tentare di definire esattamente il carattere delle due opposte scuole giurisprudenziali sarebbe cosa vana, e lo dimostra l'ambiguità dei moltissimi tentativi suora fatti. La 'comune opinio' qualificata 'conservatrice' la scuola sabina e 'progressiva' quella proculiana o, tutt'al più, specifica che i Sabini professarono un metodo conservatore, formalistico e dichiarativo, di interpretazione del diritto, mentre i Proculiani si attesero ad un metodo d'interpretazione progressivo, aderente alla terminologia della vita sociale (BONAZONI). Ma, se mai, questi attributi possono avere qualche valore in ordine alle persone, rispettivamente, di Capitone e di Laeone. Basta, a togliere loro ogni fondamento, lo studio delle numerose questioni che, a quanto ci risulta, insorsero fra le due scuole, perchè esse dimostrano ampiamente che a volte i Proculiani furono molto più conservatori degli stessi Sabini.

Anche meno convincenti di quella tradizionale sono le altre spiegazioni dell'antitesi tra Sabini e Proculiani, avanzate in varie occasioni dalla dottrina. Vi è chi ha detto (VONERT) che i Sabini sarebbero stati sostenitori del *ius strictum*, mentre i Proculiani avrebbero profiletto il *ius aequum*; ma non è mancato chi, facendo loro su altre soluzioni, ha sostenuto precisamente il contrario. Qualcosa di simile è avvenuto per chi ha affermato (KANTOWA) che i Sabini avrebbero sostenuto l'applicazione dei principi del *ius gentium*, mentre i Proculiani sarebbero stati fedeli al *ius civile*. Secondo altri, la causa della divergenza fra le due scuole sarebbe consistita in disparità di concezioni filosofiche: i Sabini sarebbero stati nominalisti, i Proculiani idealisti (KUNTZ); gli uni sarebbero stati peripatetici, gli altri stoici (BONAZONI), ma sono affermazioni, per generale riconoscimento, quasi del tutto rampate in aria. Secondo altri ancora (SCHWAB, LUTZ, LARRA) la radice dell'antitesi tra Sabini e Proculiani sarebbe consistita in ciò, che gli uni avrebbero aderito alla scuola dei grammatici analogisti (secondo il qual scopo fondamentale dell'ars grammatica era quello di somplificare, unificando in categorie i vari casi, mentre gli altri sarebbero aderiti alla scuola analogista (sostenitrice dello studio specifico e separato di ogni singola forma grammaticale); senonchè, va detto che gli elementi addotti a sostegno di questa teoria sono assai vaghi, quando non sono del tutto illusori.

A nostro parere, ed a parere di molta dottrina, la tesi da adottare è proprio quella che potrebbe sembrare ed è sembrata, a tutta prima, la più superficiale. Le due scuole, Sabina e Proculiana, non ebbero una ben distinta fisionomia scientifica, ma furono come due circoli in concorrenza (cfr. *Top. eccl.*, 17 *diversae sectae*). L'appartenenza all'una o all'altro delle due scuole fu, più che altro, determinata da complessi motivi personali, quali la rivalità con giu-

risti della opposta corrente, la fedeltà dei discepoli ai maestri, la stessa tradizione familiare.

Quanto alle denominazioni assunte dalle due opposte scuole ('Sabini' o 'Cassiani' da un lato, 'Proculiani' dall'altro), non deve troppo stupire che esse non siano derivate dai nomi di Capitone e di Labeone. Fu solo in una fase successiva, per opera dei rispettivi discepoli di quei due giuristi, che le due scuole presero consistenza. Ben lo fa capire Pomponio (*enchir.* 48), quando dice che a Capitone succedettero Sabino e Cassio e a Labeone tennero dietro Nerva padre e Proculo, aggiungendo che costoro 'adhuc ens dissensiones auerunt'. Sabino e Cassio, Nerva e Proculo, dunque, trasformarono un dissenso meramente personale in quel contrasto di 'circoli' che riempì di sé la vita giuridica del I sec. d. C.: ben a ragione ai loro nomi furono rapportate le denominazioni dell'una e dell'altra *secta*.

VII. 355. LE FORME DELLA LETTERATURA GIURIDICA CLASSICA. — Le forme letterarie in cui si riversò la complessa attività giurisprudenziale classica, di cui si è fatto cenno sin qui, furono, ovviamente, assai più varie di quelle del periodo preclassico. A prescindere dalle mere raccolte di formulari ad uso pratico, esse possono essere ricondotte ai seguenti tipi generali: a) opere di commento, b) opere di casistica, c) opere monografiche, d) opere didattiche elementari.

Come si vede, mancarono alla letteratura giuridica classica le grandi opere sistematiche, nelle quali la materia giuridica fosse distesamente trattata da punti di vista e di inquadramento a carattere logico-giuridico. Eppure ciò non toglie che caratteristica della giurisprudenza classica sia stata la tendenza sistematica. Se questa tendenza non si tradusse formalmente in atto, dipese da vari motivi, e principalmente: dal tradizionalismo dei giuristi, poco inclini ad abbandonare le vecchie formule espositive per formule espositive nuove, anche se più razionali; nonché dal poco tempo che i giureconsulti dedicarono allo studio, alla attività scientifica come fine a se stessa, presi come erano da mille altre attività pratiche, di rispondenti, consiglieri, magistrati, funzionari ecc.

Le opere dei giuristi classici, fatta eccezione per quelle a carattere dichiaratamente didattico (che sono poi le sole in cui sia chiaramente visibile una impostazione logico-sistematica dell'esposizione), furono tutte, in fondo, a spunto occasionale, a contenuto casistico, a redazione, probabilmente, affrettata, forse parzialmente affidata agli *auditores*. In esse, insomma, il 'sistema' dei singoli autori, il loro modo di concepire e di inquadrare nel suo complesso il fenomeno giuridico positivo, non risulta dall'esame della struttura formale, ma risulta dall'indagine, assai più difficile, dei presupposti impliciti delle singole affermazioni particolari.

356. *Le opere di commento.* — I commentari dei giureconsulti classici possono essere classificati in quattro categorie: a) *libri iuris civilis*, b) *libri ad edictum*, c) commenti a testi di *ius publicum*, d) commenti e note ad opere di precedenti giureconsulti.

(a) I *libri iuris civilis*, di cui furono autori, per quel che ci risulta, solo Sabino e Cassio (v. n. 351), potrebbero anche essere classificati a sé, come opere sistematiche, se, in fondo, non si fosse trattato di revisioni del sistema di *ius civile* di Q. Mucio (v. n. 256). In particolare, l'opera di Sabino, redatta forse a fini didattici elementari, si discostò da quella di Q. Mucio per il fatto di chiudersi con la trattazione dei rapporti giuridici reali, anziché con quella dei rapporti giuridici obbligatori, e per il fatto di tener conto, entro certi limiti, degli istituti principali del *ius honorarium*.

(b) *Libri ad edictum* (*praetoris, aedilium curulium, provinciale*) furono scritti in gran numero e da vari giuristi, col sistema di ripetere le clausole edittali, facendole seguire da un commento. Particolarmente ampie furono le opere *ad edictum praetoris*, spesso dotate di vasti squarci integrativi, dedicate alla trattazione di materie di *ius civile*.

(c) Numerosi, in ogni tempo, furono i commenti a testi di *ius publicum*: dalle principali *leges* del periodo preclassico a quelle della fase augustea ed ai *senatusconsulta* normativi. In questa categoria rientrano anche i *libri ad legem XII tabularum*, considerata, probabilmente, nel testo di Sesto Elio (v. n. 258).

(d) I commenti, le note, le osservazioni ad opere di precedenti giuristi furono l'attività prediletta dei giureconsulti classici, che trovavano a buon prezzo in esse lo spunto per i propri insegnamenti. Queste opere ebbero varia intitolazione: *libri ad* (con indicazione del nome del giurista messo a contributo), *libri ex* (con indicazione dell'autore o dell'opera escerpta e commentata), *notae ad, epitomae*. Spesso il commento era tanto ampio da implicare un aumento del volume dell'opera commentata; altre volte esso si riduceva a poche osservazioni di scorcio sul testo riprodotto; altre volte, infine, il commento si fondeva con il riassunto dell'opera del giurista precedente.

357. *Le opere di casistica.* — Opere di casistica in senso proprio, cioè raccolte di *casus* o *problemata*, ciascuna con la sua soluzione, furono: a) i *libri responsorum*, b) i *libri quaestionum, disputationum, epistularum*, c) i *libri digestorum*.

(a) I *libri responsorum* erano raccolte di *responsa*, ordinate generalmente secondo il sistema dell'editto pretorio e spesso editte a cura degli *auditores*. I *responsa* non erano pubblicati, in genere, nella forma originaria, ma il *casus* era solitamente riassunto, omettendosi il nome delle parti ed altre indicazioni superflue, e la soluzione (in-

trodotto con un 'respondi', 'dixi' ecc.) era spesso integrata con ulteriori osservazioni relative ad ipotesi simili od analoghe.

(b) I *libri quaestionum* o *disputationum* erano raccolte di *responsa* dati dai giuristi in ordine a *casus* irreali, puramente immaginari, prospettati dagli *auditores*. I giuristi più illustri raccoglievano, inoltre, nei *libri epistularum*, le *epistulae* indirizzate ad altri giureconsulti, che li avevano intervogati su questo o su quell'argomento. Questo tipo di opere si prestava, molto più dei *libri responsorum*, a divagazioni, osservazioni complete, incisi ed a quant'altro fosse richiesto dalla completezza dell'insegnamento.

(c) I *libri digestorum*, in cui si cimentarono pochissimi tra i massimi giureconsulti, erano, in sostanza, delle raccolte molto ampie di *quaestiones* e *responsa*, redatte in modo da riguardare tutto il diritto (privato) vigente. A prescindere dai manuali didattici, i *libri digestorum* (da 'digerere' = ordinare) furono, forse, il tipo di opera, che maggiormente e meglio realizzò le tendenze sistematiche dei giureconsulti classici. Il loro schema formale si divideva in due parti: una prima (più ampia) dedicata alle materie dell'*edictum praetoris*, ed una seconda relativa alle materie estranee all'editto (successione intestata civile, principali *leges, senatusconsulta* ecc.). Ma, in sostanza, i *libri digestorum* erano qualcosa di più di raccolte casistiche, perchè riguardavano ogni possibile argomento dello scibile giuridico privato, ed erano, inoltre, qualcosa di diverso da un commento ai testi sopra citati, perchè questi si limitavano a fornire all'autore l'occasione per trattare distesamente delle fattispecie da essi considerate. Fu attraverso i *libri digestorum* che la giurisprudenza romana operò il massimo sforzo di coordinamento sistematico del *ius civile* e del *ius honorarium*.

358. *Le opere monografiche.* — Opere a carattere monografico furono, dalla giurisprudenza classica, dedicate ad argomenti di diritto amministrativo, di diritto criminale, di diritto processuale privato e di diritto privato. Esse ebbero scopi essenzialmente pratici, cioè di informazione specifica o di trattazione approfondita di singole materie particolarmente interessanti la vita del diritto. Generalmente si limitarono a pochi *libri*, od anche ad un solo (*libri singulares*), e non è da escludere che molte di esse siano consistite in semplici stralci da opere più vaste, operati dagli stessi autori di queste o dai loro *auditores*.

(a) Argomenti di diritto amministrativo furono trattati da molti giureconsulti per agevolare il compito (*officium*) dei funzionari. Si ebbero, così, libri *de officio consulis, proconsulis, praesidis, praefecti (urbis, vigilium, praetorio), quaestoris, curatoris rei publicae, adsecurum, consularium, praetoris tutelaris*. Opere monografiche furono pure dedicate al *ius fasci*, a singole materie finanziarie, alle norme speciali sui militari (*res militaris*).

(b) In tema di *diritto criminale*, monografie furono dedicate ai *iudicia publica* da alcuni giuristi minori.

(c) In ordine al *diritto processuale privato* non mancarono le trattazioni relative alla *cognitio extra ordinem*. Si ebbero, pertanto, *libri de cognitionibus, de appellationibus, de testibus*.

(d) In materia di *diritto privato* formarono oggetto di monografie, fra l'altro, le *manumissiones*, le *nuptiae*, le *verborum obligationes*, i *testamenta*, i *fideicommissa*. Sopra tutto le monografie dedicate ad argomenti di diritto privato dovettero costituire stralci di opere più vaste; per molte di esse, anzi, è seriamente dubitabile che lo stralcio sia stato davvero compiuto in periodo classico, e non sia stato fatto, invece, nel periodo della decadenza.

359. *Le opere didattiche elementari.* — Le opere a carattere didattico elementare furono particolarmente composte dai giureconsulti della fase adrianea. Esse furono di due tipi: a) manuali sistematici, b) *crestonomici* elementari.

(a) *Manuali sistematici*, in piccolo numero di *libri*, furono l'*encheiridion* di Pomponio (v. n. 365) e le *institutiones* di Gaio (v. n. 366), di Paolo (v. n. 371), di Ulpiano (v. n. 372), di Callistrato (v. n. 373), di Marciano (v. n. 373): tutti degni di molta nota sia per la novità dell'ordine di esposizione degli argomenti, sia per i tentativi, che vi si contengono, di una impostazione razionale dello *studium iuris*. I *libri XII institutionum* di Florentino (v. n. 369) rientrano solo in parte nella categoria dei manuali elementari, in quanto che costituirono piuttosto un trattato di media grandezza, privo di grandi novità sistematiche.

(b) *Cretonomici elementari* furono le numerose raccolte di *regulae, definitiones, sententiae, opiniones, differentiae* dei vari giuristi, spesso non curate da essi personalmente, ma dai loro *auditores*.

IV. 360. I PRINCIPALI GIURECONSULTI CLASSICI. — L'elenco dei giureconsulti classici e delle loro opere è troppo lungo, perchè lo si possa riferire completamente. Basterà, quindi, limitarsi a ricordare le figure maggiormente degne, per un motivo o per l'altro, di rilievo.

La lista si apre con i due già citati contemporanei di Augusto: Capitone e Laeone (v. n. 354).

(a) C. ATRIVS CAPITO: *consul suffectus* nel 5 d. C., *curator aquarum* dal 13 al 22 d. C. (anno della sua morte). Fu discepolo di Aulo Ollio (v. n. 260). Le fonti ce lo rappresentano come dotato di notevole intelligenza, ma troppo facile a transigere con la propria coscienza, pur di ottenere il favore di Augusto o di Tiberio: 'humani diviniq[ue] iuris sciens egregium publicum et bonas domi artes deonestavit' (Tac. Ann. 3, 70). Sue opere: a) *Libri de iure pontificio* (almeno 7): scritti forse per apprestare materiali sulla complessa ma-

teria ad Augusto (il quale fu fatto *pontifex maximus* nel 12 a. C.); b) *Libri coniectaneorum* (almeno 9): vi furono discussi problemi di diritto pubblico e di diritto privato sollevati dalla costituzione del principato e dalla legislazione augustea.

(b) M. ANTIQUUS LABEO: allievo di Trebazio (v. n. 260) e figlio di Pacuvio Labeone. Nacque intorno al 45 a. C.; nel *cursus honorum* non superò la pretura, un po' perchè immerso nei suoi studi e un po' perchè fiero avversario politico di Augusto (quando questi gli offrì la *commendatio* a *consul suffectus*, superbamente la rifiutò). Morì dopo il 10 d. C., ma prima di Capitone. Fu versato anche in altre scienze, e sopra tutto in grammatica, come conferma la sua predilezione per le etimologie, le definizioni e le distinzioni. Di lui si disse (POMP. ENCHIR. 47): 'totum annum ita dividerat, ut Romae sex mensibus cum studiosis esset, sex mensibus secederet et conscribendis libris operam daret'. Della sua vastissima opera (400 libri: POMP. ENCHIR. 47), sono noti i seguenti lavori: a) *Libri de iure pontificio* (almeno 15): analoghi a quelli di Capitone; b) *Libri ad XII tabulas* (almeno 2); c) *Libri responsorum* (almeno 15); d) *Libri epistularum*, citati una volta sola da Pomponio (in D. 41. 3. 30. 1): alcuni autori (CUIACIO, MOMMSEN) dubitano, peraltro, della esattezza della citazione di Pomponio. e) *παραβάς libri* ('*rerum probabilium*'), citati da Pomponio e da Ulpiano, escritti da Paolo, forse redatti da un suo discepolo; f) *Ad edictum praetoris (urbani, peregrini) et aedilium curulium commentarii*: numero imprecisato di libri dedicati al commento degli editti magistratuali; g) *Posterioribus libri* (almeno 40): raccolta postuma di *responsa* e *quaestiones*, che esercitò molta influenza sui posteriori, fu annotata da Aristone e escritta da Giavoleno.

361. *I corifei della Scuola sabiniana.* — Corifei della Scuola sabiniana, nella fase augustea della *respublica* universale, furono: Sabino, Cassio, Celio Sabino, Giavoleno, Aburnio Valente.

(a) MASSURIUS (o MASURIUS) SABINUS: seguace di Capitone, fu capo della scuola sotto Tiberio (14-37 d. C.). Fu di umili natali, si sostenne con l'insegnamento del diritto e solo verso i cinquant'anni riuscì a mettere insieme il censo sufficiente per l'iscrizione nell'ordine *equester*. Fu il primo giureconsulto che ottenne il *ius respondendi*. Sue opere: a) *Libri III iuris civilis* (v. n. 356), che esercitarono enorme influenza sui posteriori: li annotò Aristone e li commentarono Pomponio, Paolo, Ulpiano; b) *Libri ad edictum praetoris urbani* (almeno 5); c) *Libri singularis adsectoriorum o adsectorius*: l'autore vi riferì decisioni caratteristiche del *praetor urbanus*, alle quali aveva egli stesso assistito; d) *Libri memorialium*: dedicati ad argomenti di *ius publicum* e *ius sacrum*; e) *Libri responsorum*: raccolti forse dai suoi discepoli; f) *Libri ad Vitellium*: relativi ad argomenti di *ius civile*. E' probabile che Vitellio non sia stato, come general-

mente si dice, un giurista precedente, la cui opera sarebbe stata commentata da Sabino (e dopo di lui da Cassio e Paolo), ma che invece egli sia stato un amico di Sabino, cui questi dedicò i suoi libri, più tardi commentati anche da Cassio e da Paolo (BRUNNEN).

(b) G. CASSIUS LONGINUS: allievo di Sabino e capo della scuola con lui e dopo di lui. Fu *consul suffectus* nel 30 d. C. e rivestì poi altissima cariche (preconsole d'Africa, legato imperiale in Siria). Nel 65 d. C. fu deportato in Sardegna per ordine di Nerone; fatto rimpatriare da Vespasiano, morì sugli inizi del principato di costui (69-79 d. C.). Si contese con Sabino l'onore di dare il nome alla scuola ('*Cassianae scholae princeps et parens*': PLIN. EP. 7. 24). Sue opere: a) *Libri iuris civilis*: almeno 10, ma probabilmente assai più dei 15 libri ex Cassio di Giavoleno, che appaiono esserne un riassunto o un florilegio; b) *Notae ad Vitellium*: annotazioni ai libri ad Vitellium di Sabino; c) *Libri responsorum*: non attestati dalle fonti, ma probabili.

(c) CR. ARULENUS CAELIUS SABINUS: allievo di Cassio, fu *consul suffectus* nel 69 d. C. e capo della scuola sotto Vespasiano, che molto lo favorì. Sue opere: a) *Libri ad edictum aedilium curulium*, citati dai posteriori; b) *Libri iuris civilis*: supposti con un certo fondamento da alcuni autori moderni (BRUNNEN).

(d) L. (o G.) OCTAVIUS TITUS TORSILIANUS IAVOLENUS PRISCUS: nato prima del 60 d. C., fu console fra l'88 e il 90. Ebbe una carriera pubblica singolarmente brillante: comandante delle legioni in Mesia e in Africa, capo delle provincie di Britannia, Germania superiore e Siria, preconsole di Africa. Di ingegno vivacissimo, dedicò tutti i ritagli del suo tempo allo studio del diritto: studio non sistematico, ma un po' estemporaneo, fatto di note, osservazioni e responsi. La caratteristica di Giavoleno è di uscire assai spesso dalla cerchia delle opinioni della propria scuola, per avvicinarsi a quelle della scuola opposta, anche se per criticarle. Esercitò assai poco il *ius respondendi* (di cui fu certamente dotato): più che altro risolve questioni propositogli, per la sua alta autorità, da altri giuristi. Sue opere: a) *Libri XIV epistularum*: vi sono raccolti *responsa* e *quaestiones* su argomenti di *ius civile*; spesso le domande appaiono poste da altri giureconsulti; b) *Libri XV ex Cassio*; c) *Libri V ex Plautio*: note all'opera di Plautio sul *ius honorarium* (v. n. 363); d) *Libri ex posterioribus Labeonis*: note ai posteriori di Labeone (v. n. 260), probabilmente 10 libri. Di essi si conoscono, attraverso i *Digesta* di Giustiniano, due diverse redazioni ('*Iavoleni libri ex post. Labeonis*' e '*Labeonis libri posteriores ab Iavoleno epitomati*') che sono (a nostro parere) ambedue frutto di rielaborazione scolastica postclassica.

(e) L. FULVIUS AURNIUS VALENS: nato sulla fine del I sec., fiorì sotto Traiano e Adriano e fu forse membro del *consilium* di Antonino Pio. Scrisse *libri VII fideicommissorum*.

362. *I corifei della Scuola proculiana.* — Corifei della Scuola proculiana furono: Nerva padre, Proculo, Nerva figlio, Pegaso, Celso padre, Celso figlio e Nerazio.

(a) M. COCCURIUS NERVA *pater*: dopo aver goduto di molta amicizia da Tiberio, si uccise nel 33 d. C., disperando che ormai potessero rivivere i tempi della libera repubblica. Fu 'omnis humani divinique iuris sciens' (Tac. Ann. 6. 32) e fu molto citato dai giureconsulti posteriori, ma non si conoscono i titoli delle sue opere.

(b) PROCLUS: autore misterioso, contemporaneo e rivale di Sabino, di lui non si conosce altro che il *copionomen*. Scrisse almeno 11 *libri epistularum* e lasciò certo numerosi *responsa*, citati dai posteriori. Gli si attribuiscono, a torto, anche delle *notae* ai *posteriores* di Labeone.

(c) M. COCCURIUS NERVA *filius*: figlio dell'altro Nerva e presumibilmente padre dell'imperatore di questo nome. Scrisse alcuni *libri de usceptionibus* e lasciò molti *responsa*.

(d) PEGASUS: contemporaneo e rivale di Celio Sabino, fu *praefectus urbi* sotto Vespasiano. Suo padre, comandante di una nave da guerra, gli impose a titolo di soprannome il nome della sua nave. Appare spesso citato dai giureconsulti posteriori, ma non se ne conoscono le opere. Fu, con ogni probabilità, il *relator* del *SC. Pegasianum* (v. n. 332).

(e) (P.?) IUVENTIVUS CELSUS *pater*: successore di Pegaso. Appare citato dai giureconsulti posteriori, ma non se ne conoscono le opere.

(f) P. IUVENTIVUS CELSUS: figlio del precedente. Giovanissimo partecipò ad una congiura contro Domiziano, sfuggendo per una fortunata circostanza al supplizio. Fu pretore nel 106 o 107 d. C., legato in Tracia e due volte console (la seconda volta nel 129 d. C.). Fece parte del *consilium* di Adriano, ma non giunse, probabilmente, a vedere la fine del governo di questo *princeps*. Celso si distingue per una grande prontezza nella discussione dei casi dubbi e per una non meno grande vivacità nel bollare la inesperienza o l'ingenuità dei suoi interroganti. Dal molo brusco come egli rispose al quesito di un certo Domizio, divenne proverbiale parlare, in casi analoghi, di 'questio domitiana' e di 'responsum celsinum' ('Aut non intellego, quid sit, de quo me consulis, aut valide stulta est consultatio tua!': cfr. D. 28. 1. 27). Sue opere: a) *Libri digestorum*, di cui molti brani sono riprodotti nel *Digesta* di Giustiniano: una prima parte (libri 1-27) era dedicata al *ius honorarium*, il resto al *ius civile*; b) *Libri epistularum* (almeno 11); c) *Libri questionum* (almeno 12); d) *Commentarii* (almeno 6 libri). Celso fu il proponente del *SC. Iuventianum* (v. n. 332).

(g) NERATIUS PRISCUS: contemporaneo e collega di Celso figlio. Fu console e fece parte del *consilium* di Traiano e di Adriano. Vi fu un momento in cui Traiano pensò di designarlo come successore

(Vita Hadr. 4. 8). Sue opere: a) *Libri XV regularum*; b) *Libri III responsorum*; c) *Libri VII membranarum*: la ragione di questo titolo sta, probabilmente, nel fatto che l'opera contiene risposte a quesiti giuridici esposti su fogli di pergamena ('membranae'); d) *Libri ex Plautio*; e) *Libri epistularum*; f) *Libri singularis de nuptiis*.

363. *Altri giuristi della fase augustea.* — Altri giuristi della fase augustea della *respublica* universale furono: VERANIUS, FABIUS MENA, CAETILIUS, URSEIUS FEREX, ATILICINUS, MINICIUS, FUFIDIUS, SERVILIUS, OCTAVENUS, AUFIDIUS CRIUS, PUTICOLANUS, CAMPANUS, VIVIANUS, VALERIUS SEVERUS, FULGINIUS PRISCUS, LABIUS FELIX, ARRIANUS.

Menzione a parte, per il loro particolare valore, meritano: Pedio, Plautio e Aristone.

(a) SEX. PAULUS, contemporaneo di Cassio e Proculo, ma da alcuni ritenuto dell'età di Adriano, fu giureconsulto assai fine, sensibillissimo alle esigenze di una revisione sistematica del diritto. Sue opere: a) *Libri ad edictum praetoris* (almeno 25); b) *Libri ad edictum aedilium curulium*; c) *Libri de stipulationibus*.

(b) PLAUTIUS, contemporaneo di Celio Sabino e Celso padre, fu probabilmente un emerito raccoglitore e ordinatore sistematico di *responsa* di altri giuristi. Il *corpus* da lui redatto fu utilizzato, per note e commenti, da Giavoleno, Nerazio, Pomponio e Paolo.

(c) TRITUS ARISTO: allievo di Cassio, amico di Plinio il giovane, fu 'peritissimus privati iuris et publici' (Plin. Ep. 8. 14). Per testimonianza di Plinio, si tenne lontano dalle dispute scolastiche e preferì cimentarsi nella vita vissuta del diritto. Sue opere: a) *Notae* ai *posteriores* di Labeone, ai *libri iuris civilis* e ai *libri ad Vitellium* di Sabino, ai *libri iuris civilis* di Cassio; b) *Decreta Frontiana*: probabilmente, una raccolta di *decreta* di qualche console; c) *Libri digestorum* (almeno 5): di quest'opera si ha notizia attraverso un passo di PAOLO (in D. 24. 3. 44 pr.): 'ut est relatum apud Sex. Pomponium digestorum ab Aristone libro quinto'. Alcuni autori (MOMMSEN, KROHNER, KARLOWA) preferiscono intendere che Pomponio abbia fatto una raccolta ordinata di *responsa* di Aristone.

364. *Salvio Giuliano.* — L'annosa rivalità tra Sabiniani e Proculiani fu sopita e superata, ai tempi di Adriano, principalmente per l'impulso esercitato sui contemporanei e sui posteri dall'opera eminente del giurista SALVIUS IULIANUS, una delle più luminose figure della giurisprudenza romana.

Salvio Giuliano, che Pomponio (in D. 1. 2. 2. 53) indica come membro della scuola sabiniana, è un personaggio la cui biografia non è molto facile da ricostruire. Di lui si sa con sicurezza che fu console due volte e che fu proavo materno dell'imperatore Didio

Giuliano, nato intorno al 123 d. C. (cfr. *Vita Did.*, col. 1, 1). È certo per equivoco che Eutropio (*Evre.* 8, 17) lo qualifica, invece, solo ave. di Didio Giuliano. Se Salvio Giuliano fu bisavolo di Didio, è evidente che egli deve essere nato prima del 90 d. C., e che, pertanto, non può aver ricoperto cariche pubbliche oltre il 160 d. C. (39) invece, ad ammettere che il suo secondo consolato abbia avuto luogo nel 148 d. C., anno in cui appunto si è epigraficamente testimoniato il consolato di un *Publius Salvius Iulianus* (cfr. *CIL.* 6, 375). Conseguente a ciò che il pronome del nostro giurista fu, con tutta probabilità, *Publius*.

Con queste deduzioni non si accorda, peraltro, la anzidetta dottrina, la quale si illude di aver trovata l'esatta e minuziosa descrizione del curriculum vitae di Salvio Giuliano, il giurista, in una iscrizione africana, scoperta nel 1880 e relativa ad un *Lucius Octavius Cornelius Publius Iulius Salvius Iulianus Aemilianus*, cui viene *Hadrinianus soli salarium quaesturae d'aplicat. propter forensium devotissimam* (cfr. *CIL.* 8, 2409). L'allusione alla "magistra doctrina" è stata posta in relazione con Falto (ma di giurista supponiamo da Giuliano); l'allusione al favore di Adriano (che duplice il *quæsturae* di Giuliano dell'epigrafe) è stata posta in relazione con la nota leggenda di una confiscazione dell'edificio pretorio attuata da Salvio Giuliano per ordine di Adriano (c. n. 382); il fatto che la lapide sia stata trovata non lungi dall'antica colonia africana di *Hadrumentum* è stato posto in relazione con la notizia della *Vita Did.*, col. 1, 1, cit., secondo cui il giurista Salvio Giuliano sarebbe appunto stato *ex Hadrumentina colonia*. Se ne è dedotto che il Giuliano dell'epigrafe africana è proprio Salvio Giuliano. E siccome l'epigrafe citata dice che L. Salvio Giuliano fu legato nella Spagna citeriore o poi proconsole d'Africa sotto i *divi Severus* (193-192 d. C.), se ne è dovuto concludere che Salvio Giuliano (il giureconsulto) sia nato non prima del 100 d. C.

Non pensiamo che queste illusioni della "communis opinio" siano alquanto avvertite. Da un lato, infatti, si riconosce che le attestazioni dell'autore della nota *Index Iulianus* (SVAZZANO, n. 12) sono di que di fede, in quanto si fa leva sulla notizia che Salvio Giuliano fu orommo di *Hadrumentum* per sostenere che a lui si riferisce la iscrizione africana; dall'altro lato, viceversa, dovendosi riconoscere che il Giuliano dell'iscrizione non può essere nato prima del 100 d. C., si viene a regere ogni credito alla notizia dello stesso autore della nota *Index Iulianus*, secondo cui il giurista Salvio Giuliano fu bisavolo materno di Didio Giuliano (e dunque nacque prima del 90 d. C.). Vi è un solo modo per mettere d'accordo pienamente l'iscrizione africana citata con le notizie della nota *Index Iulianus*: ritenere che l'iscrizione non si riferisca al giurista Salvio Giuliano, ma ad un suo figlio, il quale fu, dunque, solo di Didio Giuliano e poté ben nascere intorno al 100 d. C. In tal modo si viene anche a conciliare con il

resto quell'altra iscrizione che parla del consolato di un *Publius* (non *Lucius*) *Salvius Iulianus* nel 148: l'epigrafe africana conferma, infatti, che il giurista Giuliano (padre di Lucio) ebbe il pronome di *Publius*.

Salvio Giuliano fu allievo di Giustolano e godè, come si è detto, di alta fama presso i contemporanei ed i posteri, sino a Giustiniano. Il suo insegnamento lasciò un segno profondo nella giurisprudenza romana. Le sue dottrine, lucidamente intuite e puntatamente dimostrate, chiusero l'era delle spesso sterili controversie di scuola ed aprirono il varco a quella tendenza sistematica che fu la caratteristica precipua della giurisprudenza post-adrianea.

L'opera fondamentale di Salvio Giuliano è costituita dal *liber XC Digestorum*. Di quest'opera, i libri 1-55 trattarono la materia del *Edicto pectoris*, che sistemarono in maniera tanto perspicua, da rappresentare l'ultimo atto del processo di cristallizzazione di quell'importantissimo testo; i libri 56-90 trattarono, invece, le materie di *ius civile* non potute delibare nei primi libri a proposito di corrispondenti argomenti di *ius honorarium*. I *digesta* di Giuliano furono riediti varie volte: con note di Marcello, Severo, Paolo. Sulla loro falsariga furono redatti i commentari di Paolo e di Ulpiano. Molti sono gli esempi che potrebbero darsi dell'influsso da loro esercitato sugli scritti di altri giuristi.

Altre opere di Giuliano furono le seguenti: a) *Libri IV ad Ulpianum Peroneum*: antologia annotata di un'opera di Ulpiano Peroneo probabilmente in 10 libri; b) *Libri VI ad Minucio*: antologia annotata dell'opera di Minucio. A Salvio Giuliano viene anche attribuita un'opera *singularis de ambiguitatibus*, di cui qualche passo è riportato nei *Digesta* di Giustiniano; ma è da ritenere che questo *liber singularis* sia stato compilato dalle scuole postclassiche.

365. *Africanus e Praxiphanes*. — Nel periodo immediatamente successivo a quello in cui fiorì Salvio Giuliano applicarono due giureconsulti, Africano e Pomponio, Contemporanei di questi due, ma meno illustri, furono: PACTUMIUS GLEMENS, MAURICIANUS, TREBANIUS CALPURNIUS, VETULIUS SEXTICIVS, VOLUSIUS MARCIANUS.

(a) *NEX CAECILIUS AFRICANUS*: allievo di Giuliano e diffusore delle sue idee. Fu molto stimato dai posteri. Il suo stile fu, per quanto ci risulta, piuttosto difficile e oscuri. Sue opere: a) *Libri IX quaestionum*: costituiscono una raccolta di *quaestiones* (più qualche *responsum*), che per massima parte non sono di Africano, ma di Salvio Giuliano; l'ordine sistematico si avvicina a quello dei *libri iuris civile* di G. Mucio e di Salvio; b) *Libri epistularum* (non meno di 20); se ne ha notizia attraverso un passo di Ulpiano (in D. 30, 29 pr.), ove è detto "Africanus libro XX epistularum apud Iulianum quaestiones"; è lecito però domandarsi se queste *epistolae* raccolte da Afri-

cano fossero fatte sue, o non fossero invece per la massima parte *epistulae* giuliane.

(b) *SEX. POMPONIUS*: sopravvisse a Celso figlio e Giuliano, dei quali fu contemporaneo. Fu sostanzialmente estraneo alle controversie fra Sabiniani e Proculiani. Probabilmente non esercitò il *ius respondendi*, ma insegnò il diritto e scrisse moltissimo, con un suo stile non sempre preciso, ma chiaro. Sue opere: a) *Enchiridion*, in 2 libri: opera di cui si sa poco più del titolo, ma che fu certamente dedicata ad una esposizione elementare del diritto romano, con una ampia introduzione di storia delle fonti, della magistratura e della giurisprudenza sino a Giuliano: questa parte introduttiva ebbe tanta fortuna in epoca postclassica, da essere isolata dal resto, corredata di glossari e annotazioni e intitolata *liber singularis enchiridii*; b) *Libri XXXV (o XXXVI) de Sabino*: trattato di *ius civile* secondo l'ordine dei *libri iuris civilis* di Sabino, scritto probabilmente in gran parte sotto Adriano; c) *Libri XXXIX ad Q. Mucium*: trattato di *ius civile* secondo l'ordine di Q. Mucio, scritto probabilmente sotto Antonino Pio (138-161 d. C.); d) *Libri VII de Plautio*: note e commenti al materiale raccolto da Plautio, con particolare riguardo al *ius honorarium*; e) *Libri ad edictum*: ci sono noti solo attraverso citazioni di giuristi posteriori, dai quali apprendiamo che l'opera comprendeva non meno di 88 libri, ma è probabile che il numero dei libri fosse assai superiore (150?); f) *Libri variarum lectionum* (almeno 41): florilegio di casistica, epitomato in epoca postclassica in un'opera di soli 15 libri; g) *Libri XX epistularum*: contengono risposte ad interrogazioni di altri giuristi; h) *Libri V sententiarum*; i) *Libri V fideicommissorum*; l) *Libri singularis regularum*: annotato posteriormente da Marcello; m) *Libri de stipulationibus*: citati da Ulpiano.

366. *Gaio*. — Una singolare figura di giurista, degna per molte ragioni di particolare studio, è quella di *Gaius*, un contemporaneo di Africano e Pomponio, il quale, mentre fu poco noto agli uomini della sua epoca, giunse ad altissima fama nel sec. V d. C.

Della vita di *Gaio* assai poco può dirsi di preciso. Quanto all'epoca della nascita, si suppone che egli fosse già vivente sotto Adriano (117-138 d. C.). Quanto all'epoca della morte, si ha per certo che *Gaio* non sia morto prima dell'età di *Commodo* (180-192 d. C.), visto che egli risulta essere stato autore di un commento al *SC. Orfitianum* del 178 (v. n. 340). Assai strana è la denominazione del nostro giurista mediante un semplice *praenomen*, 'Gaius'. Questa circostanza ha fatto pensare, non ingiustamente, al *MOMMSEN*, seguito da numerosi altri storici, che *Gaio* sia nato e vissuto in provincia: ed invero era uso dei provinciali, quando fossero insigniti della cit-

tadinanza romana, di assumere un *praenomen* romano (generalmente quello dell'imperatore in carica). Il *MOMMSEN* ha anzi perepicamente precisato che *Gaio* deve essere nato con molta probabilità in una provincia ellenistica, sia perchè il suo stile non manca di grecismi e di locuzioni greche, sia perchè egli cita le leggi di Solone, sia perchè mostra di conoscere il diritto dei Galati e dei Bitinii, sia perchè è stato autore di un commento ad *edictum provinciale*. A questi argomenti è stato opposto che essi non sono decisivi e che, viceversa, depone a prò della romanità di *Gaio* la viva parte che egli mostra di prendere alle controversie fra Sabiniani e Proculiani; ma invece è proprio questo rilievo che deve indurci a dar credito alla teoria della provincialità di *Gaio*, perchè solo un provinciale poteva ancora considerare di attualità, in pieno II sec. d. C., delle controversie di scuola ormai ampiamente superate e quasi dimenticate.

Gaio ha molti tratti in comune con *Pomponio* (v. n. 365). Certamente non ebbe il *ius respondendi*. Molto scrisse e più ancora dovette insegnare le materie giuridiche (sopra tutto il diritto privato) in qualche lontano ambiente provinciale. Egli ha una larga conoscenza dei giuristi precedenti, da Q. Mucio a Giuliano, di cui spesso e volentieri adotta le opinioni, senza manifestare un proprio deciso parere personale: viceversa, non sempre le sue conoscenze delle norme più recenti si rivelano complete.

Le opere di *Gaio* furono le seguenti: a) *Libri ex Q. Mucio*: citati dallo stesso *Gaio* in *Inst.* I, 188; b) *Libri VI ad legem XII tabularum*: commento che forse si apriva con un cenno storico sulle fonti del diritto romano; c) *Libri ad edictum praetoris urbanae* o *urbicum* (più di 10); d) *Libri XXX ad edictum provinciale*: in ordine a questi molto si discute per appurare il significato di 'edictum provinciale': probabilmente si tratta dell'editto pubblicato nella provincia di *Gaio*, e più precisamente della parte di esso che ricalcava, salvo le modificazioni strettamente necessarie, l'editto del *praetor urbanus*; e) *Libri II ad edictum aedilium curulium*; f) *Libri II de fideicommissis*; g) *Libri singularis de tacitis fideicommissis*: della cui genuinità è lecito dubitare; h) *Libri III de monitionibus*; i) *Libri III de verborum obligationibus*; l) *Libri singularis de dotalibus* ('de dote'), ad *SC. Tertullianum*, ad *SC. Orfitianum*, de formula hypothecaria, de casibus (casi giuridici degni di nota), ad *legem Glitiam*; m) *Libri XV ad legem Iuliam et Papianam*.

Ma sopra tutto *Gaio* deve la sua immensa notorietà nel mondo giuridico postclassico alle sue opere di carattere elementare: le *Institutiones* in 4 libri (o, come *Gaio* li chiama, *commentarii*), le *Regulae* in 2 libri. La scuola postclassica, non paga di manipolare queste opere *gaiane* ai fini didattici, trasse dai 3 libri di *Regulae* un *liber singularis regularum* e parafrasò le *Institutiones* nei verbosi *libri VII rerum cotidianarum sive aureorum*, della cui genuinità vi sono fortissimi elementi per dubitare.

367. Il sistema delle 'Institutiones' di Gaio. — Le *Institutiones* di Gaio si sono rivelate un elegante e felice 'profilo' del diritto privato romano, non privo di qualche lacuna (a volte anche notevole), ma dotato in compenso di una perspicuità e di una evidenza espositiva di altissimo valore. A parte il fatto di essere l'unico residuo organico della giurisprudenza classica (v. n. 386) e di aver esercitato una influenza notevolissima sugli studi giuridici dei tempi posteriori, questo trattatello si raccomanda alla attenzione degli storici e dei giuristi per la assoluta novità ed il notevole valore dogmatico del suo sistema espositivo.

L'opera si apre con una breve *introduzione* sulle fonti del diritto romano (I. 1-7) e si divide poi in tre grandi sezioni: 'omne autem ius quo utimur vel ad personas pertinet vel ad res vel ad actiones'.

(a) La *pars de personis* occupa il primo libro e, premesso che gli uomini si dividono in *servi e liberi* (I. 9) e che questi si suddividono in *ingenui e libertini* (I. 10), tratta diffusamente dei *libertini*, dicendo in che modo essi divengono tali e in quante categorie si dividono (I. 12-46). Segue la *differentia* tra *personae sui iuris* e *personae alieni iuris* (I. 48) e la suddivisione di queste ultime nelle categorie delle persone *in potestate dominica vel patris* (a proposito di che si parla delle cause di nullità di matrimonio e dell'adozione come mezzo per l'acquisto della *patria potestas* su una persona *sui iuris*), delle persone *in manu mariti* (a proposito di che si parla della *conventio in manum* e della *emptio fiducia causa*), delle persone *in mancipio* (I. 49-123): il che induce ad aggiungere quali siano i modi per diventare da persona *alieni iuris* persona *sui iuris* (I. 124-141). Conclude la trattazione un disegno degli istituti della *tutela* e della *cura* (I. 142-200).

(b) La *pars de rebus* è la più ampia, occupando il secondo e il terzo libro, e in forza dell'ammissione del concetto di *res incorporabile* accanto a quello di cosa corporale, riesce a comprendere la trattazione, non solo dei diritti reali (*res in re*), ma anche dei diritti di obbligazione e di quelli successori (intendendo gli stessi diritti come cose incorporali). Essa si apre con la distinzione delle cose (2. 1-18) e passa a trattare dei modi di acquisto e di alienazione delle *res corporales* (cioè della proprietà su quelle cose) e delle *res incorporales* (cioè dei diritti), suddividendo ulteriormente più volte questa trattazione (2. 19-94). Segue un amplissimo svolgimento destinato alla *acquisitio per universitatem*, cioè all'acquisto non di singoli beni e di diritti, ma di interi compendi patrimoniali (2. 94-98): il che si verifica nel caso della *hereditas* e della *bonorum possessio* (2. 99 - 3. 76), nel caso della *bonorum emptio* (3. 77-81), nel caso della *conventio in manum* e dell'*adoptio* (3. 82-84) e nel caso della *in iure cessio hereditatis* (3. 85-87). A proposito della successione universale *mortis causa* (2. 99 - 3. 76), va precisato che la successione testamentaria completa il secondo libro e quella intestata apre

il terzo e va aggiunto che in calce alla successione testamentaria è svolta, per affinità di materia, la teoria del *legato* e del *fideicommissa* (2. 191-289), della quale si sarebbe dovuto, a rigore, parlare in tema di *adquisitiones singulorum rerum*. Essaurita la trattazione dei modi di acquisto a titolo universale, si passa (3. 88) alla teoria delle obbligazioni (senza dare una specifica giustificazione di questo passaggio, ma solo implicitamente richiamandosi al fatto che anche delle obbligazioni, in quanto *res incorporales*, è necessario parlare) e si distingue tra *obligationes quae ex contractu nascuntur* (3. 89-167) e *obligationes quae ex delicto nascuntur* (3. 182-225): tra l'una e l'altra categoria di obbligazioni è inserita, piuttosto incongruamente, la teoria dei modi di estinzione (3. 167-181), che avrebbe meritato di venire per ultima.

(c) La *pars de actionibus* occupa il quarto ed ultimo libro dell'opera ed è quella in cui appare meno evidente il legame fra le varie teorie che vi sono esposte. Essa si inizia con la distinzione delle *actiones* (4. 1-9) e con una trattazione dedicata alle antiche *legis actiones* (4. 10-29), dopo di che passa ad occuparsi delle *formulae*, delle loro parti, della *plus petitio* e della compensazione (4. 30-68). Segue la teoria della *actiones adiecticiae qualitatis*, delle *actiones novales* e della rappresentanza processuale (4. 69-87); dopo di che si parla delle *solidationes processuales* (4. 88-102), dei modi di estinzione delle azioni (4. 103-114), delle *exceptiones* (4. 115-137), degli *interdicta* (4. 138-170), delle sanzioni processuali (4. 171-182), della *in ius vocatio* e del *vadimonium* (4. 183-187).

Come già si è accennato, le lacune non mancano in questa ordinatura delle *Institutiones*. Difetta, ad esempio, ogni accenno al regime patrimoniale del matrimonio (*dos*), ai diritti reali di garanzia (*pignus, hypotheca*), ai contratti di creazione pretoria (*depositum, commodatum, pignus, pecunia constituta* ecc.), ai contratti innominati e ad altri istituti ancora. Lo si è voluto spiegare dicendo che le *Institutiones* sono essenzialmente un trattato di *ius civile*, ma va rilevato, in contrario, che non mancano in esse gli istituti pretori che sono stati adeguatamente trattati (così la *bonorum possessio*), mentre viceversa alcuni istituti di *ius civile* vi sono completamente dimenticati (così i *SOC. Velleianum* e *Macedonianum*). Altro tentativo di chiarimento è consistito nell'affermare che certe lacune si spiegano in Gaio pensando alla necessaria brevità di un manuale istituzionale, ma anche questa argomentazione non regge, quando si rifletta che, al contrario, vi sono particolari oltremodo curati e persino ripetizioni.

La vera spiegazione discende, a nostro parere, dal carattere di 'profilo' delle *Institutiones* di Gaio e dalla assoluta novità del sistema espositivo da esse adottato. La prima circostanza chiarisce già di per sé l'esistenza di tanto gioco di luci e di ombre; l'altra circostanza giustifica, in più, perchè mai alcuni materiali siano rimasti

inutilizzati nella foga della costruzione, e perchè invece altri materiali siano stati anche troppo sfruttati. Inaccettabile ci sembra, ciò d'altro, la opinione di chi assume che le *Institutiones* gaiane sarebbero, più che altro, un quaderno di appunti didattici, mai revisionato dall'autore (SCHULZ).

368. *La data e i modelli delle 'Institutiones' gaiane.* — Resta ancora da stabilire la data delle *Institutiones* e da deliberare la questione dei modelli seguiti da Gaio nella redazione dell'opera.

(a) Indiscutibilmente tutto il primo e buona parte del secondo libro furono redatti sotto Antonino Pio (138-161 d. C.), per il fatto che le costituzioni imperiali più tarde che vi sono citate sono appunto di lui, ma che, nello stesso tempo, egli vi viene chiamato 'imperator Antoninus'. Siccome, viceversa, nel § 195 del secondo libro, Antonino Pio è denominato 'divus Pius' (cioè col titolo dato esclusivamente agli imperatori morti e divinizzati), si insegna generalmente che, almeno a cominciare da quel paragrafo, l'opera è stata continuata sotto Marco Aurelio e Lucio Vero (161-172 d. C.).

Ma la 'communis opinio' non può essere da noi seguita: anzitutto perchè è inverosimile che Gaio non abbia riletto il suo manuale, aggiornando e unificando le denominazioni di Antonino Pio; secondariamente perchè è stato sostenuto convincentemente da alcuni (FRANKE, BERSLER) che il 'divus Pius' di § 195 fa parte di un glossema postclassico. Si aggiunga che nel terzo libro vi è un passo ove Gaio, parla dell'unico imperator vivente, e dunque non può alludere ad due correggenti che succedessero ad Antonino Pio, ma evidentemente ancora a quest'ultimo (§ 94: '... veluti si imperator noster principem alienius peregrini populi de pace ita interroget...').

Le *Institutiones* furono, dunque, completamente redatte sotto il principato di Antonino Pio.

(b) L'eleganza dell'opera, pur nella sua brevità, ha indotto, in questo secolo, a pensare sempre più frequentemente che il Gaio dell'epoca di Antonino Pio non abbia scritto di primo getto, ma abbia seguito uno schema che già era stato tracciato da qualche giurista di lui più antico ed assai più elevato, forse di parte sabina, quale avrebbe potuto essere G. Cassio Longino (v. n. 361) (LONGINUS, HUYVELIN, ARANCIO-RUIZ). Altri hanno aggiunto che altrettante evidenti sono, nel manuale, le tracce di una o più mani postclassiche, che hanno largamente glossato il testo gaiano (KRIEGER, BERSLER, SOLAZZI).

A nostro avviso, tanto l'una quanto l'altra dottrina sono da giudicare fortemente esagerate. La presenza di glossemi postclassici nelle *Institutiones* di Gaio è innegabile, ma è da negare che ve ne siano numerosissimi e tali da avere in moltissimi punti snaturato l'originale insegnamento. Quanto al presunto schema cassiano, la tesi

è suggestiva, ma campata in aria, ed anzi inverosimile. Come già abbiamo osservato, difatti, tanti difetti delle *Institutiones* possono spiegarsi solo in base alla novità dello schema, nè è credibile che Cassio abbia inventato un sistema espositivo come quello delle *Institutiones* senza ripercussione alcuna nei suoi immediati seguaci della scuola sabiniana.

Bisogna riconoscere, in conclusione, che le *Institutiones* furono scritte tutte in una volta, nell'epoca degli Antonini. Autore ne fu un provinciale, oriundo di una provincia ellenistica, il quale subì fortemente l'influsso delle dottrine sabiniane, ma espresse il suo insegnamento in uno schema assai distante da quelli tradizionali romani: uno schema espositivo adatto, del resto, alla diversa educazione mentale dei suoi discepoli di provincia. L'opera si accrebbe posteriormente di alcune interpolazioni e glossemi e soffrì anche dei tagli e dei raddriciamenti, ma il suo originale sistema espositivo, di tanta evidenza e comunicatività per l'insegnamento elementare, trionfò. E così avvenne che progressivamente le *Institutiones* strariparono dall'ambiente provinciale dove erano nate, per diffondersi, con l'inizio dell'età postclassica, in tutto il mondo romano.

369. *Marcello e Scevola.* — Nel periodo che va dalla correggenza di Marco Aurelio e Lucio Vero (161-172 d. C.) alla morte di Commodo (192 d. C.) emersero altri due notevolissimi giuristi: Marcello e Scevola. Figure minori furono: Papirio Giusto, Fiorentino, Tarrantino Paterno.

(a) (L. ?) ULTIUS MARCELLUS: fu forse governatore della Pannonia inferiore. Fecero certamente parte del *consilium* di Antonino Pio e di quello di Marco Aurelio. Fu giurista di profonda penetrazione e corresse acutamente anche alcune dottrine di Giuliano. Sue opere: a) *Libri XXXI digestorum*: vi sono riportati anche alcuni *discreta* dei *duo Fratres*; b) *Libri VI ad legem Iuliam et Papianam*; c) *Liber singularis responsorum*; d) *Libri de officio consulis* (almeno 5); e) *Notae ad digesta* di Giuliano e alle *regulae* di Pomponio.

(b) (Q. ?) CNAEIVS SCAEVOLA: consigliere ascoltattissimo di Marco Aurelio, fu maestro di Trifonino e di Paolo, che nei loro scritti lo chiamano 'Scaevola noster'; non fu invece maestro di Papiriano e di Settimio Severo, come vuol farci credere la *Vita Cerae*, § 3. Dal fatto che un certo numero di interrogazioni a lui poste sono redatte in lingua greca e che inoltre egli dimostra di avere conoscenza della Grecia, si è voluto trarre, piuttosto avventatamente, la conclusione che Scevola sia di origine greca. Nemmeno del prenome si può essere assolutamente certi, perchè l'unico testo in cui lo si trova è D. 28. 6. 38. 3, dove però è unanimemente riconosciuto che 'Q. Cervidius' è stato preposto da un glossatore alle parole 'Scaevola noster'. Sue opere: a) *Notae ad digesta* di Giuliano e di Marcello; b) *Libri XL*

digestorum: secondo l'ordine del *digesta* di Giuliano; c) *libri XI responsorum*: secondo lo stesso ordine del *digesta*; d) *libri XX constitutionum*: sempre secondo l'ordine del *digesta*; e) *libri IV regularum*; f) *liber singularis quaestionum publice tractatarum*: secondo alcuni trattasi di una compilazione postclassica, fatta sfrattando i *libri quaestionum*; g) *liber singularis de quaestione familiarum*: se ne sa soltanto il titolo (*D. Index uel.*) ed ha tutta l'aria di essere un'opera apocrita, compilata in età postclassica.

Una grave questione storica sorge in ordine ai *digesta* e ai *responsa* di Scevola, nonché in ordine ai loro reciproci rapporti. Sia di fatto che alcuni *responsa* sono riportati così nell'una come nell'altra raccolta: in generale, quando capitano queste coincidenze, il testo riportato nei *libri responsorum* è più breve e conciso di quello riprodotto nei *libri digestorum*; a volte, tuttavia, capita che i *libri responsorum* portino un testo più lungo, per il fatto che più verbosamente espressa è la domanda cui segue il *responsum* del giurista. Il MOMMSEN ha ritenuto, seguito da molta dottrina, che i *libri responsorum* siano stati compilati direttamente da Scevola e che, invece, i *libri digestorum* siano un'opera postuma (secondo alcuni, compilata da Trifonino, v. n. 373): ciò spiegherebbe come mai le interrogazioni riportate nei *libri responsorum* siano più circostanziate di quelle riportate nei *libri digestorum* e come, viceversa, le decisioni riportate nei primi siano meno ampiamente motivate di quelle riportate nei secondi. Altri autori, tuttavia, hanno basato sugli stessi argomenti una soluzione perfettamente opposta a quella ora prospettata (così KETTERER). Di recente, lo SCHULZ ha avanzato con buoni argomenti la tesi che tanto i *libri responsorum* quanto i *libri digestorum* siano stati compilati molto più tardi, verso il III sec. d. C., sulla base di una raccolta di *responsa* e *quaestiones* di Scevola, di cui non è a noi pervenuta neanche notizia.

(c) PAPIIUS IUSTUS: autore vissuto nell'età di Marco Aurelio e di Commodo. Scrisse: *libri XX constitutionum*, ove sono riportate costituzioni imperiali dei *divi Fratres* (161-172 d. C.) e di Marco Aurelio solo (172-180 d. C.). Tenendo presente che il numero dei *libri* di quest'opera corrisponde al numero degli anni che vanno dal 161 al 180 d. C., e tenendo altresì presente che dalla patinogenesi dei passi conservati nei *Digesta* di Giustiniano non risulta che le costituzioni siano state ordinate per materia, può trarsi la conclusione che le *constitutiones* siano state raccolte in ordine cronologico e che ciascun libro dell'opera abbia contenuto le costituzioni di un'annata.

(d) FLORENTINUS: autore di *libri XII institutionum* (v. n. 359).

(e) TARRANTINUS PATERNUS: *curator epistularum Latinorum* sino al 174 d. C., *praefectus praetorio* dal 179 al 183. Fu autore di *libri IV de re militari*, conosciuti e sfruttati dai posteri.

370. PAPIANUS. — L'ultimo sprazzo di vera luce della giurisprudenza romana si ebbe, nell'età dei Severi (193-235 d. C.), con Papiniano: giurista profondo e sensibilissimo, che ottenne presso i posteri maggior fama che ogni altro giureconsulto romano.

ARMILIUS PAPIANUS fu molto vicino a Settimio Severo, che lo nominò dapprima *magister libellorum* e lo elevò poi, probabilmente nel 203 d. C., all'altissima dignità di *praefectus praetorio*. Dalla carica di *praefectus praetorio* egli fu deposto da Caracalla, forse nello stesso anno in cui questi ottenne il principato (211 d. C.). Nel 212 d. C. fu messo a morte, poco dopo l'assassinio di Geta.

Accanto a queste poche notizie sicure, altre notizie abbiamo per la ricostruzione della biografia di Papiniano; ma si tratta, purtroppo, di attestazioni difficilmente attendibili o comunque assai dubbie. In particolare, un seme di miti è la morte di Papiniano, circa la quale corrono molte versioni, tutte parimenti dubbie, riportate dalla *Vita Caracallae* 8. Secondo una prima versione, Papiniano si attivò l'odio di Caracalla per il fatto di essersi voluto siorzare di mantenerlo in pace con Geta, giusta il desiderio di Settimio Severo; secondo un'altra versione, egli fu messo a morte perché, essendo stato invitato a giustificare il fratricidio davanti al senato e al popolo, rispose fieramente che 'non tam facile parricidium excusari posse quam fieri'; secondo una terza versione, egli fu mandato al supplizio per essersi rifiutato di preparare un'orazione giustificativa del delitto, dicendo che 'illud esse parricidium aliud accusare innocentem occisum'. L'unico punto certo è che fra la morte di Geta e quella di Papiniano deve esservi stata una qualche correlazione.

Lo stile di Papiniano è rimasto famoso per la sua tendenza ad esprimere soltanto l'essenziale, e col minor numero di parole. Talvolta la laconicità del giurista rasenta i limiti dell'ermetismo: difetto, del resto, che contribuì non poco ad aumentare la rinomanza di Papiniano presso i postclassici, dato che le epoche di decadenza vedono spesso nell'oscurità di espressione il segno di una irraggiungibile profondità di pensiero.

Le opere di Papiniano furono le seguenti: a) *libri XXXVII quaestionum*, scritti probabilmente fra il 193 e il 198 d. C.; l'ordine sistematico e il contenuto dell'opera è piuttosto quello del *digesta*, perché non mancano, intramezzati con le disquisizioni teoriche, i *responsa*; b) *libri XIX responsorum*, compilati probabilmente dopo il 198 d. C.; l'ordine sistematico è quello stesso delle *quaestiones*, ma accanto a veri e propri *responsa* di Papiniano giurista, sono riportati *responsa* di giureconsulti anteriori, *decreta* dei *praefecti praetorio* e costituzioni imperiali; c) *libri II definitionum*: breve esposizione del diritto vigente, condotta secondo l'ordine sistematico del *digesta*; d) *libri II de adulteriis*: opera che fu riassunta in età postclassica in un *liber singularis de adulteriis*, che va del pari sotto il nome di Papiniano.

A Papiniano è anche attribuita una breve monografia, intitolata *Actio repudi; postestis*; nella quale si parla dei diritti e dei doveri di certi funzionari municipali denominati *actores* cioè, con tutta probabilità, i *questores* che in *urbe peregrinae* (r. n. 204). Non a torto, peraltro, alcuni dubitano della genuinità di quest'opera, attribuendola piuttosto al periodo postclassico.

371. Paolo. — GIULIO PAULUS fu allievo di Scévola. Nulla si sa circa la sua origine, per quanto la borsa delle scale invitò a farlo ritenere romano o per lo meno italico.

Dati sicuri per la biografia di Paolo sono i seguenti. Fu *adessor* del *praefectus praetorio* Papiniano; più tardi divenne capo della sezione di cancelleria imperiale e memoria e membro del consiglio imperiale insieme con Papiniano, quindi ancora sotto Severo e Caracalla; sotto Alessandro Severo (222-235 d. C.) egli ebbe, infine, unitamente con Ulpiano, la carica di *praefectus praetorio*.

Paolo fu giurista di molto ingegno e di molta dottrina, anche se non necessariamente originale. Egli scrisse moltissimo ed adoperò tutte le forme di espressione della giurisprudenza classica. A lui è stata rimpoverita una certa quale oscurità di stile ed una severa tendenza alle costruzioni astratte, ma si tratta di cose che la critica più recente va dimostrando infondate. Paolo, infatti, è stato fra i giuristi romani maggiormente studiati, postillati, editi e messi a contributo delle scuole postclassiche: è alla attività di queste scuole che bisogna attribuire il più gran numero di quelle poche, che si vogliono tradizionalmente addebitare a Paolo.

Le opere di Paolo furono le seguenti: a) *Notae ad Digesta* di Giustiniano, alle *questiones* di Scévola, alle *questiones* e ai *responsa* di Papiniano; b) *Libri IV ad Neratium*; presenzia di passi di Nerazio Prisco, con brevi note ed osservazioni di Paolo; c) *Notae* alla raccolta di *edicta* di Labone; trattati generalmente di passi luboniani fedelmente trascritti e corredati di note; d) *Oratorum del Digesto* di Alfonso Vero in almeno 5 libri; e) *Libri IV ad Vitellium*; note ed osservazioni a passi del libro ad *Vitellium* di Sabino.

A parte il lavoro di raccolta e di annotazione, Paolo produsse opere sistematiche di grande mole, sia in relazione al suo stile, che in relazione al *lex honorarium*. I *libri XVIII ad Plautium* furono una trattazione sistematica di diritto privato, che prende soltanto lo spunto dal materiale raccolto da Plautio. Il tipo dell'opera si avvicina a quello del *digesta* (r. n. 357). I *libri LXXVIII ad edictum praetoris urbanis* e i *libri II ad edictum scilicet praetoris* furono trattazioni assai ampie e ben informate. Sotto il nome di Paolo va anche un'opera di 22 libri intitolata *Brevi edictum a Breris*, che la dottrina dominante ritiene sia stata scritta a titolo di riassunto del-

l'opera più grande: a nostro parere, tuttavia, il riassunto non fu fatto da Paolo, bensì dalla scuola postclassica. I *libri XII ad Sabinum* furono una trattazione autonoma di suo stile, fatta secondo il sistema di Sabino.

Complementi e appendici del commentari precedentemente ricordati costituiscono le seguenti opere: a) *Libri III fideicommissorum*; b) *Libri singularis de sententia consuetudinis*; c) *Libri I ad legem Iuliam et Papianam*. Da questi libri la scuola postclassica escerptò, molto probabilmente, il *liber singularis de factis fideicommissis* e il *liber singularis de iure patronatus quod ex lege Julia et Papia venit*, che vanno sotto il nome di Paolo. Molteplici altre opere monografiche, sia in uno che in più libri, di cui tuttavia molte apocriefe, sono egualmente attribuite a Paolo.

Ma Paolo ha grande importanza anche per le sue opere di *commentaria*, che furono le seguenti: a) *Libri XIV quaestionum*; non mancano, accanto alle vere e proprie *quaestiones*, del *responsa* di Paolo, delle citazioni di precedenti giuriconsulti e persino dei rescritti imperiali; b) *Libri XXII responsorum*; c) *Libri III decretorum*: vi sono riportati *decreta* di Severo e Caracalla, del periodo 193-211 d. C.; in età postclassica quest'opera fu rielita con molte aggiunte e con il titolo di *imperatoris sententiae in cognationibus prolatae*.

Paolo non trattò, infine, le opere *elementari*: a) *Libri III manuales*: florilegio casistico, condotte secondo l'ordine delle materie dell'editto pretorio; b) *Libri III Institutionum*; c) *Libri VI regularum*: da cui la scuola postclassica trasse un *liber singularis regularum* di proporzioni più modeste; d) *Libri V sententiarum*: ordinati secondo il sistema del *digesta*, ma quasi certamente apocriefi.

Sarebbe troppo lungo elencare le altre numerosissime opere minori di Paolo. Basti dire che il totale degli scritti che vanno sotto il suo nome si avvicina ai 90. Non va tralasciato di osservare, tuttavia, che buon numero di queste opere è, secondo questa o quella parte della dottrina, a carattere apocriefo e deve attribuirsi alle scuole giuridiche postclassiche.

372. Ulpiano. — DOMITIO ULPIANUS fu oriundo di Tiro in Fenicia. Egli fece parte del consiglio di un pretore e divenne poi *adessor* del *praefectus praetorio* Papiniano, insieme con Paolo Restituto da Eliogabalo agli inizi del 222 d. C. fu richiamato a Roma da Alessandro Severo, che lo fece *magister libellorum*, lo nominò nel suo consiglio, lo passò *praefectus annonae* e finalmente lo promosse, ancora nell'anno 222 d. C., *praefectus praetorio*.

Ulpiano godè della assoluta fiducia e della incondizionata protezione di Alessandro Severo e fu per sei anni assorbito dalle cure dello Stato; ma l'odio dei pretoriani scoppiò nel 228 d. C. ed che

egli cadde vittima di una congiura. Negli anni che poté dedicare allo studio e all'insegnamento del diritto, cioè essenzialmente negli anni 212-222 d. C., egli scrisse moltissimo, sopra tutto a fini pratici.

Come giurista e come scrittore, Ulpiano valse assai meno del suo contemporaneo Paolo, anche perchè ebbe molto minor tempo da impiegare nello studio. Questa sua maggiore superficialità (che lo portò assai spesso a ricopiare alla lettera clausole edittali, testi di leggi e di senatusconsulti, brani di scritti giuridici anteriori e così via) lo rese particolarmente accessibile ai compilatori del *Digesta* giustiniani.

Le opere principali di Ulpiano furono le seguenti: a) *Libri LXXXI ad edictum praetoris*, più *libri II ad edictum aedilium curularum*: commentari diffusissimi, ma piuttosto aridi e privi del tutto di riferimenti al *ius civile*; b) *Libri LI ad Masurium Sabinam*: commentario pur esso assai ampio e pieno di citazioni testuali di altri giuristi; a quanto pare, l'opera rimase in traccio, forse per il fatto che Ulpiano, assorbito nelle cariche pubbliche, non poté provvedere a completarla.

Complementi e appendici dei due commentari citati furono le seguenti opere: a) *Libri VI fideicommissorum*; b) *Libri IV de appellationibus*; c) *Libri IV ad legem Aeliam Sentiam*; d) *Libri XXI ad legem Iuliam et Papianam*; e) *Libri IV ad legem Iuliam de adulteriis*.

Come già Paolo, ma molto più di lui, Ulpiano si occupò degli officia dei vari magistrati: a) *Libri X de officio proconsulis*; b) *Libri III de officio consulis*; c) *Libri singulares de officio consularium, de officio praefecti urbis, de officio praefecti vigiliam, de officio curatoris reipublicae*; d) *Libri X de omnibus tribunatibus*: relativo agli officia delle magistrature non prese in considerazione negli altri libri.

Nel campo della *causistica* Ulpiano ha lasciato le opere seguenti: a) *Libri II responsorum*; b) *Libri X disputationum*. Non sono certamente di Ulpiano i *Libri VI opinionum*, che vanno sotto il suo nome.

Per i principianti furono composte le seguenti opere elementari: a) *Libri II institutionum*; b) *Libri VII regularum*. Certamente non ulpiano è il *liber singularis regularum*, a Ulpiano attribuito (v. n. 420).

373. *Marciano, Modestino e altre figure minori*. — Altri due eminenti giuristi dell'età dei Severi furono Marciano e Modestino. Tra le figure minori possono essere ricordati i seguenti: Trifonino, Callistrato, Arrio Menandro, Tertulliano, Papirio Frontone, Macro, Aquila, Antiano, Ermogeniano e Carisio.

(a) AELIUS MARCIANUS: probabilmente alto funzionario della cancelleria di Severo e Caracalla. Scrisse: a) *Libri XVI institutionum*: opera intermedia tra il compendio elementare e il commentario; b) *Libri V regularum*; c) *Libri singulares ad formulam hypothecariam* (forse apocrifo), ad *SC. Turpilianum, de delatoribus*; d) *Libri II de appellationibus*; e) *Libri II de publicis iudiciis*.

(b) HURENNIUS MODESTINUS: allievo di Ulpiano, probabilmente di origine ellenica. Fu *praefectus vigiliam* tra il 226 e il 244. Scrisse in greco e in latino, in maniera assai piatta, ma ben accetta agli studiosi dell'epoca postclassica. Sue opere: a) *Libri IX differentiarum*; b) *Libri XII pandectarum*; c) *Libri X regularum*; d) *Libri X responsorum*; e) *Libri VI de excusationibus*, in greco (il vero titolo è *παραιτήσεις ειστροπής και κορυπτορίας*): parte della dottrina ritiene quest'opera non genuina; f) *Libri IV de poenis*; g) *Libri de praescriptionibus* (almeno 4): epilomati in epoca postclassica in un *liber singularis de praescriptionibus*; h) *Libri singulares de inofficioso testamento, de manumissionibus, de legatis et fideicommissis, de testamentis, de haerematiceis* (pareri, opinioni; forse apocrifo), *de evocatis casibus* (forse apocrifo), *de differentia dotis* (forse apocrifo), *de ritu nuptiarum*.

(c) CLAUDIUS TRIPRONIUS: fece parte del *consilium* di Settimio Severo (193-211 d. C.). Scrisse: a) *Notae* alle opere del suo maestro Scevola; b) *Libri XXI disputationum*.

(d) CALLISTRATUS: probabilmente di origine non romana. Scrisse: a) *Libri II quaestionum*; b) *Libri IV de iure fisci et populi*: la prima trattazione autonoma dedicata alla materia finanziaria; c) *Libri VI de cognitionibus*; d) *Libri III institutionum*; e) *Libri VI edicti monitorii* (o *ad edictum monitorium*): breve trattazione, prevalentemente dogmatica, del materiale dell'editto pretorio. Non si è riusciti, finoggi, a chiarire il mistero del titolo di quest'opera.

(e) ARMIUS MENANDRUS: membro del *consilium* di Severo e Caracalla (203-212 d. C.). Scrisse: *Libri IV de re militari*.

(f) TERTULLIANUS: trattasi molto probabilmente del padre della Chiesa (v. n. 32), che era notoriamente un profondo conoscitore del diritto romano. Scrisse: a) *Libri VIII quaestionum*; b) *Libri singulares de castris peculio*.

(g) PAPIRIUS FRONTO: molto si dubita se non abbia appartenuto ad un'epoca anteriore. Scrisse almeno 3 libri di *responsa*.

(h) AEMILIUS MACER: nulla si sa sulla sua vita. Scrisse: a) *Libri II de publicis iudiciis*; b) *Libri II ad legem vicestinae hereditatum*; c) *Libri II de officio praesidis*; d) *Libri II de re militari*; e) *Libri II de appellationibus*.

(i) IULIUS (o Gallus) AQUILA: autore di *responsa*.

(j) PULVIUS ANTHIANUS: fu autore di un numero imprecisato di *libri ad edictum*.

(k) HERMOGENIANUS: vissuto in pieno III sec. d. C., appartenne spiritualmente al periodo del diritto romano postclassico. Si può dubitare che sia stato l'autore del *Codex Hermogenianus* (v. n. 416). Scrisse: *Libri VI iuris epitomarum*: succinti riassunti delle opinioni

di procedenti giuristi, ordinati secondo il sistema dell'editto pretorio.

(a) **ARISTO** *Arcarius* (**CRANTZ**): *magister libellorum* verso la fine del III sec. d. C. Scrisse tre libri *stipularum: de officio praefecti praetoris, de mancipibus civibus, de testibus*.

V. 374. La 'posizione' dello 'STUDIUM IURIS' NELLA GIURISPRUDENZA CLASSICA. — Come già si è avvertito dianzi (v. n. 350), le tendenze logico-sistematiche della giurisprudenza ebbero modo di manifestarsi e realizzarsi con chiarezza solo, e principalmente, nelle opere a carattere didattico elementare della fase adrianea. Sopra tutto nei 'proemii' di queste opere si possono riscontrare formulazioni, antitesi, partizioni generali, che, in certo qual modo, addirittura sorprendono per la loro novità e che, forse, appunto per ciò vengono da certuni, con eccessiva fretta, attribuite a glossemi delle scuole postclassiche.

In realtà, ripetiamo, le anzidette formulazioni generali sono da ritenersi prevalentemente genuine. Vero è che esse talvolta contrastano fortemente con terminologie e categorie, certo più imperfette, ma indubbiamente assai più diffuse in epoca classica; ma non bisogna dimenticare, per rendersi conto della loro genuinità, né la sede particolare in cui si trovano, né lo scopo didattico cui mirano. La migliore spiegazione del fenomeno è, a nostro avviso, implicitamente data da **Ulpiano** (1. *inst.*, in D. 1. 1. 1. 2). Alorché, introducendo appunto una di queste distinzioni generali, quella tra *ius publicum* e *ius privatum* (v. n. 376), dice: 'huius (i. e. 'iuris') *status* duae sunt positiones: publicum et privatum'. Si tratta, invece, di inquadramenti teorici, spesso ad addentellati filosofici, operati al fine di agevolare ai discenti lo 'studium iuris'.

Naturalmente, non tutte le formulazioni generali, che le fonti postclassiche attribuiscono ai giuristi classici, né tutte le applicazioni e le estensioni di esse nei testi giuridici a nostra disposizione possono ritenersi genuine. E' fuor di dubbio, il vero, che le scuole giurisprudenziali postclassiche esasperarono sino alla nausea gli spunti logico-sistematici ereditati dalla giurisprudenza del periodo precedente (v. n. 412 ss.). Ad ogni modo sicuramente classiche e degne di particolare menzione riteniamo le distinzioni tra: a) *ius gentium* e *ius civile*; b) *ius publicum* e *ius privatum*; c) *ius ex scripto* e *ius ex non scripto*.

375. La distinzione tra 'ius gentium' e 'ius civile'. — Largamente diffusa tra i giuristi della fase adrianea fu una classificazione sistematica delle norme giuridiche, che trova i suoi precedenti negli scritti della filosofia greca e in quelli di **Cicerone**: la distinzione tra (norme di) *ius gentium* e (norme di) *ius civile*.

La formulazione più limpida della dicotomia *ius gentium-ius*

civile fu fatta da **Gaio**, nelle sue *Institutiones* (I. 1). A mente di **Gaio** (così come di molti giuristi adrianei) le norme dell'ordinamento giuridico romano erano in parte di *ius gentium* e in parte di *ius civile*: per *ius gentium* era da intendersi il diritto suggerito dalla ragion naturale (*naturalis ratio*), e quindi comune a tutti i popoli civili ('quod apud omnes populos peraeque custoditur'); per *ius civile* era da intendersi il complesso delle norme dettate dalle esigenze particolari della *civitas*, e quindi vigenti in questa soltanto ('*ius proprium civitatis*'). La circostanza che il *ius gentium* era ricollegato al fondamento della *naturalis ratio* fece sì che talvolta si parlasse di *ius naturale* o *naturae*, anziché di *ius gentium*. Ma, alla giurisprudenza classica fu probabilmente estraneo il concetto di un *ius naturale* distinto dal *ius gentium*, oltre che dal *ius civile*: questa concezione del *ius naturale* si formò soltanto in periodo postclassico, per precipua influenza del **Cratistaesimo** (v. n. 407).

La dicotomia *ius gentium-ius civile*, essendo riferita alle norme giuridiche in genere, risultava applicabile tanto alle sole norme relative a rapporti giuridici in sé (es.: la *testis*, il *dominium*), quanto alle norme relative ai fatti giuridici costitutivi, modificativi ed estintivi di rapporti (es.: la *traditio*, la *emptio venditio*, la *stipulatio*): in questo secondo caso, dato un atto giuridico necessario tanto ai Romani quanto ai peregrini, è chiaro che quest'atto veniva ad essere qualificato *ius gentium*. Per questa guisa la categoria del *ius gentium* venne ad assorbire gli istituti da noi altrove denominati del *ius civile novum*, istituti che i giuristi adrianei furono, appunto, soliti differenziare da quelli del *ius civile vetus* attraverso le qualifiche '*iuris gentium*' o '*iuris naturalis*' (**Lowenst.**: v. n. 239).

376. La distinzione tra 'ius publicum' e 'ius privatum'. — Avuto riguardo ai rapporti che formavano oggetto delle norme (*iuris gentium* o *ius civile*) del loro ordinamento giuridico, i giuristi della fase adrianea, anche in correlazione con il fenomeno di risanamento del sistema normativo del *ius publicum* e del *ius civile* (v. n. 340), operarono un'altra importante partizione sistematica: quella tra (rapporti di) *ius publicum* e (rapporti di) *ius privatum*.

La formulazione, rimasta celebre, della dicotomia *ius publicum-ius privatum* si legge nelle *Institutiones* di **Ulpiano**, ove è scritto: '*publicum ius est, quod ad statum rei Romanae spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem pertinet*' (D. 1. 1. 1. 2). Il criterio distintivo tra le due categorie di rapporti, pubblici e privati, è nettamente visto nell'interesse (*utilitas*), pubblico o privato, che il rapporto realizza (v. n. 18), e lo chiarisce la frase successiva: '*sunt enim quaedam publice utilia, quaedam privata*'. Tuttavia, come la definizione ulpiana, il fatto che il *ius publicum* sia esplicitamente concepito come quello che riguarda lo *status rei Romanae*, cioè il

governo della *respublica*, nella sua struttura e nel suo funzionamento; invero, queste parole portano ineluttabilmente ad assegnare al *ius publicum* anche i rapporti di interesse privato, di cui sia soggetto lo Stato o un ente pubblico, e porta, insomma, a concludere che per Ulpiano e gli altri giuristi classici 'rapporti privati' erano solo quelli tra privati.

Della genuinità della dicotomia ulpiana tra *ius publicum* e *ius privatum* si è recentemente dubitato (DULCETTI, LOMBARDI), ma a torto. Ben è vero che essa, come abbiamo rilevato noi stessi, non è molto limpida; ben è vero che il concetto dottrinario di *ius publicum* non coincide con quello storico, più volte illustrato, di *ius* posto dal *populus Romanus* (attraverso *leges*, *plebiscite* ecc.). Ma bisogna tener presente, appunto, che qui siamo di fronte ad un concetto diverso da quello tradizionale: un concetto che non è relativo alle fonti delle norme, ma ai rapporti giuridici, e che nei giureconsulti classici ancora si delinea con incertezza, causa la sua novità. D'altro canto, non mancano le prove testuali che la differenza tra rapporti giuridici pubblici e privati fosse da gran tempo sentita da giuristi e da non giuristi della romanità.

377. *La distinzione tra 'ius ex scripto' e 'ius ex non scripto'.* — Con riguardo alle fonti normative, la giurisprudenza adrianea distinse, infine, tra: *ius ex scripto* e *ius ex non scripto*.

Ancora una volta la formulazione più decisa di questa distinzione è rintracciabile nelle *Institutiones* di ULPIANO, ove si legge: 'Iloc igitur ius nostrum constat aut ex scripto aut sine scripto' (D. 1. 1. 6. 1). Si è voluto dubitare della classicità di questo insegnamento, denunciandone l'intimo collegamento con le dottrine della filosofia greca (PADOA-SCHIOPPA). Ma, se anche il collegamento con dottrine filosofiche elleniche c'è, non è tuttavia seriamente dubitabile della serietà di una distinzione, che appare o traspare anche negli scritti di altri giuristi adrianei.

Per i giureconsulti classici il *ius ex scripto* fu rappresentato dalle *leges* e dai provvedimenti di governo equiparati, mentre il *ius sine scripto* fu costituito, in teoria, dalla consuetudine (*mos*): 'omnes populi... legibus et moribus reguntur' (Gai 1. 1). In pratica, per *ius ex non scripto* essenzialmente si intesero i *responsa prudentium*, cioè quelli che erano i mezzi di manifestazione degli antichi *more* civilistici: l'idea di una consuetudine giuridica di più recente formazione fu, infatti, assai vaga nei giureconsulti classici, i quali più che altro si limitarono a riscontrare il fenomeno di questa o quella usanza sociale, senza peraltro attribuirvi l'efficacia di derogare o di abrogare il *ius ex scripto*.

378. *La visuale romana dei rapporti giuridici.* — A proposito delle categorie logico-sistematiche ora descritte, occorre avvertire che non bisogna perciò credere che i giureconsulti classici siano andati tanto oltre nel campo della concettualizzazione dei rapporti giuridici, dal vedere e rappresentare questi ultimi in maniere corrispondenti alle formulazioni moderne. I giuristi classici, al contrario seppero esimersi solo in minima parte da una *visuale empiricamente empirica* dei rapporti giuridici, in se stessi singolarmente presi. Questo prevalente empirismo nella identificazione dei rapporti si manifestò anzi tutto attraverso il disinteresse per la materia del *ius publicum*; e per quel che riguarda gli stessi *rapporti giuridici privati* esso si mostrò, principalmente, nei modi seguenti.

(a) Si è già avvertito, a suo tempo (v. n. 14), che ogni rapporto giuridico (assoluto o relativo che sia) è in primo luogo un rapporto di debito e che solo in un secondo o in un terzo momento esso si evolve in un rapporto (relativo) di responsabilità oppure in un rapporto (relativo) ad esecuzione coatta. E' comprensibile, d'altronde, che, mentre una trattazione razionale del rapporto giuridico ha da prendere in considerazione tutti gli aspetti e i momenti del fenomeno, una visuale empiristica dello stesso sia tendenzialmente incline a limitarsi ai momenti, per così dire, 'drammatici' di esso, vale a dire a quello della esecuzione coatta o, tutt'al più, a quello della responsabilità scaturita dall'inadempimento di un obbligo primario. Tale fu, appunto, il punto di vista più diffuso nella giurisprudenza romana, la quale, in particolare, anziché parlare di 'rapporti giuridici reali o obbligatori', usò parlare piuttosto di *actiones in rem* ed *in personam* e da questo angolo ristretto e parziale fu solita considerare e descrivere quelle due categorie di rapporti giuridici privati. Al che i giureconsulti romani bisogna riconoscere che furono indotti anche da due motivi di carattere storico e contingente, e cioè: a) dal fatto che essi erano chiamati ad esercitare la loro attività di rispondenti sopra tutto nei casi in cui dubbi o contestazioni scaturissero dall'inosservazione di un obbligo primario o di un obbligo di responsabilità; b) dal fatto che, per il tramite dei *praetores* e delle altre autorità giudicanti, molti nuovi tipi di rapporti giuridici romani erano venuti ad esser riconosciuti dall'ordinamento e *posteriores*, per il tramite indiretto rappresentato dall'autoritaria concessione della tutela giuridica a chi, *stricto iure*, non avesse titolo per ottenerla (v. n. 230-240 e 245).

b) Se ed in quanto la giurisprudenza romana, approfondendo lo studio dei singoli rapporti (assoluti o relativi), passò a considerarne il momento primario, dato della contrapposizione di una pretesa ad un obbligo (v. n. 14), la sua tendenza verso visuali empiristiche si manifestò, tuttavia, nella generalità dei casi, in ciò: che il rapporto, anziché essere considerato nella sua bilateralità, cioè nell'equilibrio

delle contrapposte situazioni subbiettive, venne piuttosto preso in considerazione dal punto di vista della situazione subbiettiva (pretesa od obbligo), che massimamente colpisse, a tutta prima, l'attenzione. Ed anzi, per quanto particolarmente riguarda i rapporti giuridici assoluti, l'empirismo di visuali della giurisprudenza romana giunse sino al punto che assai raramente si mise in luce la loro struttura di rapporti intersubiettivi, mentre il più delle volte ci si limitò a mettere in evidenza la pretesa *erga omnes* del soggetto attivo ed a rappresentarla unicamente attraverso il suo contenuto di facoltà sull'oggetto del rapporto, quasi che in realtà il rapporto intercorresse tra il soggetto attivo e l'oggetto. Così, ad esempio, il rapporto di *patria potestas* fu solitamente rappresentato dal punto di vista delle facoltà spettanti al *pater* sul *filius familias* (cd. *ius vendendi, noxae dandi, vitae et noxae*), il rapporto di usufrutto fu definito *'ius alienis rebus utendi fruendi'*, il rapporto di proprietà fu concepito come *ius utendi et abutendi* su una *res*, e via dicendo.

§ 17. I MEZZI DI COGNIZIONE DEL DIRITTO CLASSICO.

I. 379. QUADRO GENERALE. — La conoscenza da parte nostra del diritto romano classico è molto migliore della conoscenza dei periodi precedenti a causa del numero relativamente alto di fonti di cognizione, originarie e derivate, di cui disponiamo.

Caratteristica del periodo classico è la relativa deficienza di fonti di cognizione in senso atecnico, e sopra tutto delle opere di storiografia. Nell'ambicte del principato, e particolarmente a partire da Adriano, la storiografia politica non aveva, invero, più il modo di esprimersi, con sufficiente libertà di giudizio, di modo che decadde rapidamente l'interesse per questa forma di attività letteraria, nel mentre che anche le altre forme letterarie versavano, come è noto, in decadenza.

II. 380. LE FONTI PRIMARIE DI COGNIZIONE DEL PERIODO CLASSICO. — Tra le fonti primarie di cognizione in senso atecnico relative al periodo classico, una ve n'è, che merita di essere qui segnalata per il suo altissimo valore storiografico politico e giuridico. Trattasi delle ed. *Res gestae divi Augusti*, a noi pervenute, attraverso vari ritrovati epigrafici, quasi integralmente.

Narra Svetonio (*Aug.* 101) che alla morte di Augusto le Vestali consegnarono al senato il suo testamento e tre volumi sigillati, che furono aperti e letti solennemente. Uno di questi documenti era l'*Index rerum a se gestarum*, redatto personalmente da Augusto con l'intenzione di farlo riprodurre su due pilastri di bronzo posti davanti al Mausoleo, che egli aveva fatto erigere sin dal 28 a. C. per acco-

gliervi le spoglie sue e dei suoi familiari. La volontà di Augusto fu eseguita dal suo successore, Tiberio, il quale permise che numerose copie dell'iscrizione romana fossero fatte nelle provincie, per essere apposte nei templi o sugli altari eretti per il culto di Augusto.

Perdutosi, durante il Medioevo, l'iscrizione originale, non rimase per lungo tempo alcuna traccia dell'*Index*. Solo nel 1555, durante le guerre dell'Austria con i Turchi, avvenne che gli ambasciatori inviati dall'imperatore di Germania Ferdinando II al sultano Solimano il Grande scoprirono in Ancira (oggi Angora), già capoluogo della Galazia, una riproduzione mutila dell'iscrizione romana tra le rovine del tempio dedicato al divo Augusto e alla dea Roma. L'iscrizione, che si disse *Monumentum Ancyranum*, era accompagnata da una versione greca, che è risultata assai utile, dove non è lacunosa anche essa, per colmarne i numerosi vuoti: di essa fu fatta una prima copia, assai imperfetta, dagli scopritori, e fu pubblicata una seconda copia, alquanto migliore, nel 1695 dall'umanista olandese Gronovius. Ma la lettura migliore e più completa del *Monumentum Ancyranum* fu operata nel 1861 dall'archeologo francese George Perrot, il cui apografo fu sfruttato dal Mommsen per una sua classica monografia del 1863, ove erano anche utilizzati, per la restituzione dell'importantissimo documento, i pochi e minuti frammenti di versione greca del testo scoperti nel frattempo nella città di Apollonia, pure in Galazia (*Monumentum Apolloniense*). Un calco completo del *Monumentum Ancyranum*, operato dal HUMANX nel 1882, permise al Mommsen di pubblicare, nel 1883, una seconda, magistrale edizione della sua opera.

La conoscenza del contenuto dell'*Index* poté dirsi completamente raggiunta con la seconda edizione del Mommsen. Ulteriori passi in avanti per la conoscenza esatta del testo hanno permesso di compiere i fortunati scavi condotti dall'inglese Ramsay (1914 e 1921) nel foro di Antiochia in Pisidia, ove fu trovato un totale di oltre 270 frammenti di una iscrizione latina corrispondente al testo latino del *Monumentum Ancyranum* (*Monumentum Antiochenum*, edito dal Ramsay e dal von Premerstein nel 1927).

281. Resti epigrafici di 'leges'. — Non molti sono, ovviamente, i resti di 'leges' del periodo classico giunti sino a noi attraverso le epigrafi. Tra i più importanti, possono ricordarsi i seguenti.

(a) *Tabula ex lege quae dicitur de imperio Vespasiani* (CIL. 6 n. 930; cfr. *Fontes Ital.* 1, n. 15). Grande tavola di bronzo scoperta a Roma nel sec. XIV e conservata nel Museo Capitolino. Contiene parte della *rogatio* e tutta la *sanctio* della *lex de imperio* votata dai comizi per il conferimento dei poteri connessi con la posizione di *princeps* a Vespasiano (a. 69-70 d. C.).

(b) *Tabula ex lege civitatis Nardonenis de Flaminio provinciae* (CIL. 12 n. 6038; cfr. *Fontes Ital.* 1, n. 22). Frammento di tavola

di bronzo scoperta a Narbonne nel 1828 e attualmente conservata nel Museo di Parigi. Contiene parti di una legge data da Augusto alla provincia narbonnese e relativa alle funzioni e ai diritti onorifici del *flamen Augustalis* in quella provincia.

(c) *Tabula ex lege municipii Salpensa* (CIL. 2 n. 1063; cfr. *Fontes Ital.* 1, n. 23). Tavola bronzea scoperta nel 1851 a Malaga, attualmente con quella della *lex Malacitana*; si conserva attualmente a Madrid. Contiene un ampio frammento della *lex* data ai municipii di Salpensa nell'età di Domiziano, e più precisamente fra l'82 e l'84 d. C.

(d) *Tabula ex lege municipii Malactani* (CIL. 2 n. 1064; *Fontes Ital.* 1, n. 24). Tavola bronzea scoperta unitamente alla precedente e conservata con quella nel Museo di Madrid. Contiene un ampio frammento della *lex* data ai municipii di Malaca, presumibilmente nello stesso periodo della *lex Salpensana*.

(e) *Tabulae legum metalli Vipitacensis* (CIL. 2 n. 5151; cfr. *Fontes Ital.* 1, n. 105). Due tavole in bronzo scoperte in anni diversi della fine del sec. XIX in una miniera di rame ad Aljustres (Portogallo); attualmente conservate nel museo di Lisbona. Contengono frammenti della *lex* (o delle due *leges*?) data a quella località, ed in particolare relativa allo sfruttamento di quelle miniere di rame.

382 *Acta di 'senatusconsulta' e di 'constitutiones principum'*. — A prescindere dai *senatusconsulta* e dalle *constitutiones principum* di cui il testo ci è stato riferito da fonti giuridiche o letterarie, sono degni di segnalazione le seguenti documenti epigrafici o papirologici del periodo del principato.

(a) *Tabula SC(orum) de ludis saecularibus* (CIL. 6 Suppl. n. 8242; cfr. *Fontes Ital.* 1, n. 40). Grande colonna di marmo, di cui un frammento fu scoperto nel sec. XVI ed è attualmente conservato nel Museo Vaticano, mentre molti altri frammenti furono scoperti nel 1890 e si trovano nel Museo delle terme di Diocleziano in Roma. La *tabula* riporta la descrizione dei *ludi saeculares* del 17 a. C. e trascrive a questo proposito, il testo di due *senatusconsulta* dello stesso anno relativi a quei giochi pubblici.

(b) *Tabula gratulatio Claudii ad senatum de iure honorum Galles dongo* (CIL. 18 n. 1668; cfr. *Fontes Ital.* 1, n. 43). Grande tavola di bronzo scoperta a Lione nel sec. XVI ed ivi attualmente conservata. Riporta una fiorita *oratio* di Claudio al senato per ottenere l'emanazione di un *senatusconsultum* che concedesse ai più benemeriti provinciali della Gallia Narbonnese il *lex honorum*, cioè il diritto di rivestire le cariche magistratali romane. È più che probabile che alla *oratio* Claudii abbia corrisposto un *senatus SC. Claudianum*.

(c) *Oratio Claudii de octate recuperatorum et de accusatoribus obnoxendis* (Berliner Griechische Urkunden 2 n. 611; cfr. *Fontes Ital.*

1, n. 44). Papiro egiziano conservato nel Museo reale di Berlino, contenente una proposta di *senatusconsultum* dell'imperatore Claudio, tendente a far stabilire che i giudici dovessero avere 25 anni compiuti e che dovessero essere puniti gli accusatori che desistessero ingiustamente dall'accusa.

(d) *Tabula SC(orum) Rosidiani et Volcani de edificio non diruendis* (CIL. 10 n. 1491; cfr. *Fontes Ital.* 1, n. 45). Tavola bronzea, scoperta in Ercolano nel sec. XVI, attualmente conosciuta solo attraverso apografi, perchè da gran tempo perduta. Il *SC. Rosidianum* (dell'a. 44 d. C.) v'èia di comprare edifici per diroccarli e venderne i materiali; l'altro *senatusconsulto* (dell'a. 56 d. C.) dichiara non contraria al *SC. Rosidianum* l'alienazione di alcune casupole in rovina fatta da una matrona (esso non ha, dunque, carattere normativo).

(e) *Tabula SC(orum) de iudicio attus Bogaensis* (CIL. 8 n. 270; 16 I n. 11431; cfr. *Fontes Ital.* 1, n. 47). Due lapidi relative allo stesso *senatusconsulto*, scoperte nella seconda metà del sec. XIX in territorio di Tanisi. Il *senatusconsulto* (dell'a. 138 d. C.) concedeva a tal Lucilio Africano il privilegio di far mercato due volte al mese nel territorio dei Musulami.

(f) *Tabula SC(orum) de acceptis ludorum gladiatorum sinuendis* (CIL. 2 Suppl. n. 4275; cfr. *Fontes Ital.* 1, n. 49). Tavola di bronzo scoperta in Spagna nel 1888. Riporta la *sententia* di un senatore (in una votazione 'per relationem') circa la proposta contenuta in una *oratio* di Marco Aurelio e L. Commodo (174-178 d. C.), relativa alla necessità di ridurre le spese per gli spettacoli gladiatorii.

383 *Rese di 'constitutiones principum'*. — Possono essere ricordate le seguenti *constitutiones principum* a noi pervenute.

(a) *Tabula edicti Augusti de aquaeductu Venetiarum* (CIL. 10 n. 4842; cfr. *Fontes Ital.* 1, n. 47). Tavola di marmo scoperta a Venezia (Beneduca) nel sec. XIX. Contiene il regolamento suggerito da Augusto per le questioni che sarebbero potute sorgere in dipendenza della costruzione di un acquedotto nella zona di Venezia (11 n. C.?).

(b) *Tabula edictorum Augusti ad Cyrenenses* (cfr. *Fontes Ital.* 1, n. 65). Grossa stele marmorea scoperta a Cirene nel 1926. Su un lato di essa trovasi una iscrizione greca, molto ben conservata, la quale riporta cinque editti di Augusto, emanati negli anni 6 - 7 e 4 a. C. e relativi alla giurisdizione criminale nella città di Cirene, nonché alle immunità spettanti a detta città. L'ultimo dei cinque editti rende noto al Cirenaico un *SC. Calpurnianum de pecunia repetenda* del 4 d. C.

(c) *Tabula edicti (Augusti?) de violatione sepulchrorum* (cfr. *Fontes Ital.* 1, n. 69). Tavolotta marmorea, che si conserva nel Museo nazionale di Parigi e che si ritiene essere stata scoperta a Naxos

colta nel 1878. Contiene, in lingua greca e in forma riassuntiva, un editto che commina pene assai gravi per la violazione di sepolcra.

(d) *Verus edictum* (ἄρχων τοῦ Ἰδίου λόγου) (Berl. Griech. Urk. 5 n. 1210; cfr. Fontes Ital. 1, n. 90). Lungo rotolo di papiro, scoperto in Egitto e studiato a partire dal 1920; si trova attualmente nel Museo di Berlino. Il papiro, la cui redazione risale presumibilmente all'età di Antonino Pio (150-160 d. C.), contiene gli estratti di numerosi *mandata*, principalmente di Augusto, relativi a materia fiscale e messi assieme per servire di guida pratica (*synopsis* = 'norma', 'forma') al magistrato addebiato alla amministrazione della 'res privata' (ἡ ἀρχὴ τοῦ Ἰδίου λόγου o, per brevità, ἡ ἀρχὴ) e ai suoi dipendenti. Alle costituzioni imperiali sono unite anche estratti di decisioni del *praefectus Augustalis*. Gli argomenti toccati dal *synopsis* (il quale si divide in più di 100 paragrafi) sono svariatissimi, in correlazione con la varietà degli istituti giuridici che possono dar motivo ad imposizione di tributi.

(e) *Tabula aedilii Vespasiani et rescripti Domitiani de immunitatis medicorum* (cfr. Fontes Ital. 1, n. 74 e 77). Tavola marmorea scoperta a Pergamo nel 1884. Contiene un editto di Vespasiano (74 d. C.) ed un rescritto di Domiziano (83/84 d. C.) relativi alla organizzazione dell'insegnamento della medicina ed ai privilegi dei medici.

(f) *Epistola Hadriani de honorum possessione militum danda* (Berl. Griech. Urk. 1 n. 140; cfr. Fontes Ital. 1, n. 78). Versione greca di una *epistola*, mediante la quale Adriano concesse (117 d. C.) ai figli dei militari di ottenere la *honorum possessio* del loro padre nella classe *miles equestris*. Trovata in un papiro scoperto nel secolo XIX e conservata a Berlino.

(g) *Tabula rescripti Hadriani de schola Apatemum Atheniensium* (CIL 3 n. 12268; cfr. Fontes Ital. 1, n. 79). Cippo marmereo scoperto ad Atene nel 1890 ed ora conservato. Concede al capo della setta epicurea di Atene di redigere il suo testamento in lingua greca.

(h) *Rescriptum Severi et Caracallae de praescriptis longi temporis* (Berl. Griech. Urk. 1, 267 e Pap. Straessb. 22; cfr. Fontes Ital. 1, n. 84-85). Due papiri egiziani, l'uno conservato a Berlino e l'altro a Strasburgo, che riportano lo stesso rescritto di Severo e Caracalla (a. 199 d. C.). Il rescritto, diretto a un provinciale, è la più antica attestazione della *praescriptio longi temporis* (la quale, peraltro, è da credere che sia stata introdotta ancora prima).

(i) *Constitutio Antoniniana de civitate peregrinis danda* (Pap. Giessen 1 n. 40; cfr. Fontes Ital. 1, n. 88). Questa famosa costituzione (212 d. C.) è contenuta in un papiro fortemente lacunoso della collezione di Giessen.

(l) *Diplomata militaria* (CIL 16; cfr. Fontes Ital. 1, p. 291 ss.). Numerosi altici bronzei contenenti la certificazione di privilegi con-

cessi dagli imperatori ai soldati e ai veterani dell'esercito: fra questi con la *foedus*, di tradizione romana per i figli precedentemente nati, immunità varie ecc. Di queste concessioni di privilegio si soleva fare una lista su bronzo ogni due anni, affiggendola a titolo di onore sul Campidoglio o, a partire da Domiziano, nel tempio di Minerva sul Palatino. Ciascun milite privilegiato riceveva a sua volta un certificato costituito da un *diptychon* di bronzo, che portava sulla prima faccia esterna i nomi di sette testimoni, nelle due faccie interne la trascrizione della disposizione, nella seconda faccia esterna una seconda trascrizione in caratteri più piccoli.

381. *Documenti della prassi giuridica*. — Gli scritti del giuriconsulti classici non mancano di offrirci qualche esempio di atti giuridici concretamente compiuti e trasmessi in documenti nel periodo del principato. Ma di gran lunga più abbondante e varia è la messe che si è potuta direttamente raccogliere attraverso secoli di ritrovamenti epigrafici e papirologici (cfr. Fontes Ital. 3).

Meritano qui un cenno particolare due categorie di documenti: le tavolette di Transilvania e le tavolette pompeiane. Trattasi di due notevolissimi e caratteristici blocchi di materiali, che hanno molto contribuito alla nostra conoscenza della prassi giuridica romana.

(a) Nel periodo dal 1750 al 1855 vennero scoperte, entro le miniere d'oro di Verc-patel (Albano-majna, in Transilvania, circa 40 tavolette di legno cesato, attualmente conservate in gran parte nel museo di Budapest, le quali costituivano altrettanti documenti di svariati negozi giuridici. La forma di questi documenti è quella dei *trittici* (la stessa forma dei *diplomata militaria*: n. 388). Le tavolette sono unite a tre a tre e sono legate, a mo' di libro, da un nastro di lino che passa attraverso una triplice serie di fori praticati sul lato lungo sinistro; delle sei pagine risultanti, la prima e la sesta (cioè le due facce esterne) non sono scritte. Le altre sono invece lievemente scavate e riempite di cera sulla quale è stata impressa la scrittura. La caratteristica dei trittici è di avere una doppia scrittura: la *scriptura interior*, che trovasi nelle pag. 2 e 3 ed è resa leggibile e inalterabile mediante una legatura di lino che passa attraverso un foro praticato sul lato destro delle due prime tavolette, nonché mediante una serie di sigilli che fissano il nastro sul margine sinistro della pag. 4, ove sono anche segnati i nomi dei testimoni; la *scriptura exterior*, che trovasi nelle pag. 4 e 5, ripete o riassume il testo della scrittura interna. La conformazione di questi trittici risponde perfettamente a quanto fu stabilito ai tempi di Nerone (cfr. Paut. cont. 3, 24, 6): *'Amplissimus veto (... scilicet) decretum esse tabulas quas publici vel privati contractus scripturam continent, adhibitis testibus ita signari ut in spina marginis ad median partem perforatae triplici lino constringantur atque impositae*

«pra finem certe signis imprimantur, ut exterior[us] <1> scripturae ideam interior[is] servent, adier tabulae prolatae nihil momenti habent». — Le tavolette transilvane (redatte in un difficilissimo corsivo) sono state incominciate a decifrare dal MASARON nel 1840, ma la migliore interpretazione e riproduzione è stata fatta più tardi dal BLOMQUIST e dallo ZANCKENHOFER (CFL. 3, p. 912 ss.).

(6) Nel 1873, in una casa di Pompei, che era appartenuta al banchiere L. Caecilius Lucundus, fu trovata una cassetta di legno quasi completamente carbonizzata, entro cui erano 127 distici e trittici, redatti in scrittura corsiva, ancora leggibili. La lettura di questi documenti è stata magistralmente compiuta dal Dr. PATER. Le tavolette contengono una serie di *epochae* (quotidiani) di molto interesse.

III. 385. LE FONTI SECONDARIE DI COGNIZIONE DEL PERIODO CLASSICO. — Delle fonti derivate di cognizione del periodo classico del diritto romano, siano in senso tecnico che in senso atecnico, si è ormai a sufficienza parlato in altri luoghi.

In relazione agli scritti della giurisprudenza classica come fonti derivate di cognizione dell'ordinamento giuridico romano-nazionale, giova ricordare che di essi rimane numero e a noi pervenuto direttamente (v. n. 346-347), la massima parte delle opere giurisdizionali classiche sono, infatti, a noi frammentariamente note attraverso compilazioni del periodo postclassico e particolarmente attraverso i *Digesta* di Giustiniano: il che implica il gravissimo problema di depurare dalle molteplici alterazioni, deformazioni e interpolazioni che hanno subito (v. n. 437 ss.).

Considerato lo stato frammentario in cui le opere giurisdizionali classiche sono a noi pervenute, varie volte se ne è tentata la *palaeogenesi*, vale a dire la ricostruzione nella struttura e nello schema originario. Tra tutti questi tentativi di gran lunga il migliore è quello compiuto dal LONEL, il quale: a) ha raccolto tutti i frammenti residui dei giuristi classici (fronone, peraltro, le *Institutiones* di GAIUS, i *Tituli ex corp. Ulpianae*, le *Sententiae* di PAOLO e altri frammenti minori); b) ha riordinato questi frammenti a seconda degli autori (i cui nomi sono stati disposti in ordine alfabetico); c) ha riordinato i frammenti di ciascun autore a seconda dell'opera e del libro di essa da cui risultano estratti; d) ha tentato di ricostruire congetturamente l'ordine della trattazione di ciascun libro, riunendo in un solo discorso frammenti diversi ovvero sciogliendo alcuni frammenti, o infine segnalando (in via però del tutto occasionale) i brani da non ritenersi genuini. I frammenti di ciascun autore, nella revisione lenoniana, sono numerati progressivamente, di modo che è dato citarli in breve (es.: L. Ulp. 92 = D. 1. 3. 38, ove trovasi un frammento di CALLISTRATUS I *quodestianus*).

386. I resti delle *Institutiones* di GAIUS. Il residuo più importante e meno fortemente corrotto della giurisprudenza classica è costituito dalle *Institutiones* di GAIUS (v. n. 368 s.).

La scoperta del testo delle *Institutiones* giuliane fu fatta nel 1816 dal NIKOLAUS il quale, leggendo un *codex rescriptus* (palinsesto) della Biblioteca Capitolare di Verona, ove nel IX sec. d. C. erano state riprodotte (previa cancellazione imperfetta della *scriptura prior*) le *Epistole* di S. GEROLAMO, si accorse che tra le righe della seconda scrittura apparivano i resti dell'opera precedentemente riprodotta su qualche pergamena e che questi resti appartenevano ad un'opera giuridica. Una più attenta ricerca, alla quale cooperò il SAVIGNY, fece sì che si riconoscesse nella *scriptura prior* il manuale giuliano. Già una pagina staccata dello stesso *codex* era stata pubblicata nel sec. XVIII dal MARRAS.

Il manoscritto delle *Institutiones*, in caratteri unciali, risale al V sec. d. C. Esso fu parzialmente decifrato e pubblicato dal GOSCHEN, nel 1820. Una nuova e più completa lettura fu fatta posteriormente dal HARNACK, il quale, per far tornare in vita gli sbiaditi caratteri della *scriptura prior*, si avvale di alcuni reagenti chimici, che però in alcuni punti conseguirono l'effetto opposto, rovinando irrimediabilmente le pagine. La lettura del HARNACK permise al GOSCHEN di pubblicare, nel 1824, una seconda edizione migliorata dell'opera. Un altro, più completo e dotto lavoro di decifrazione fu compiuto dallo SPRENGEL, che nel 1874 pubblicò un insuperato *apographum* del *Codice* veronese.

Sia per le parti rimaste illeggibili, sia per la mancanza di tre fogli, il *Codice* veronese rivela soltanto pochi nocchioni del testo giuliano. Qualcuna delle lacune residue si è potuta colmare, in questi ultimi tempi, mediante due fortunati ritrovamenti: a) un papirino di Ossirinco (POxy. 2103), pubblicato nel 1927 dal HUNT e dal BUNKER; b) alcuni frammenti pergameneo-egiziani, facenti parte della collezione di documenti della Società italiana per la ricerca dei papiri greci e latini (PSI. 1182), i quali furono pubblicati nel 1933 dal PANACCIO RUIZ.

387. Frammenti minori. — I minori frammenti, di solito di scarsa entità, della giurisprudenza classica, che ci sono pervenuti direttamente sono i seguenti.

(a) *Scr. Pergamena regula de servitutibus* (Fontes Ital. 2, p. 449). Brevissimo frammento, contenente una *regula* in tema di servitù ed estratto probabilmente dal *liber singularis regulatum* di POMPOPIO. La *regula* fu letta nel sec. XVI su una lapide attualmente perduta.

(b) *Frammenta ex libro responsorum Papiniani* (Fontes Ital. 2, p. 485 ss.). Frammenti manoscritti dei libri quinto e uno dei *responsa* di PAPINIANO, scoperti in Egitto nel 1876-77. Si distinguono in due

gruppi. a) *Fragmenta Berolincensia*: editi la prima volta dal KREUZER e conservati a Berlino (sono relativi al libro quinto); b) *Fragmenta Parisiensia*: editi la prima volta dal DASSIERS e conservati a Parigi (sono relativi al libro nono). In calce ai responsi di Papiniano sono riportate annotazioni di Paolo e Ulpiano: i margini sono corredati di qualche glossa in lingua greca.

(c) *Responsa Papiani* (*Fontes ital.* 2, p. 437). Trattati di un responso estratto dal *liber I responsorum* di PAPINIANO, con il quale si chiudeva la *Lex Romana Visigothorum* (v. n. 119). Molti manoscritti della *Lex* portano nell'incipit, per errore, 'Papianus' in vece di 'Papinianus': il che è stato causa di numerosi equivoci.

(d) *Fragmenta ex libro Institutionum Pauli* (*Fontes ital.* 3, p. 121 s.). Tre brevi frammenti, di cui il primo è riportato da BOHM nel commento ai *Topica* di Cicerone (3. 4. 19), gli altri due sono stati scoperti nel sec. XIX a Bruxelles dal THOMAS in margine ad un commento inedito ai *libri de Institutione* del pseudo-Cicerone.

(e) *Fragmenta Pauli Bodlicensia* (*Fontes ital.* 2, p. 423 s.). Pergamena egiziana, conservata ad Oxford, con due frammenti giurisprudenziali, che lo SCIALOJA ha dimostrato appartenere al libro 22 del commentario ad *edictum* di PAULO.

(f) *Fragmentum Berolincense Paulo tributum* (*Fontes ital.* 2, p. 421 s.). Pergamena conservata a Berlino, contenente un frammento giurisprudenziale, che il MERTZ ha dimostrato appartenere a PAULO.

(g) *Fragmentum Vindobonense quod dicitur de formula Fabiana Paulo tributum* (*Fontes ital.* 2, p. 429 ss.). Pergamena egiziana conservata a Vienna nella Collezione dell'Arciduca Raineri d'Asburgo, relativa (a quanto risulta dalla parte leggibile) alla *formula Fabiana*. Il frammento è stato pubblicato nel sec. XIX da FRAPP e ROEMER. Non si dubita più che esso appartenga a PAULO, ma, mentre il GARDENWITZ lo pensa estratto dai *libri ad Plautium*, il FRANKE lo ritiene escripto dai *libri ad edictum*.

(h) *Fragmenta Vindobonensia ex libro Institutionum Ulpiani* (*Fontes ital.* 2, p. 305). Pergamena egiziana conservata nel Museo di Vienna, pubblicata nel 1838 dal RUDOLPH e contenente cinque frammenti delle *Institutiones* di ULPIANO. Un altro frammento della stessa opera è riferito da BOHM nel commento ai *Topica* di Cicerone (3. 4).

(i) *Fragmenta Argentoratensia ex libro Disputationum Ulpianae* (*Fontes ital.* 2, p. 308 ss.). Tre fogli pergamenacei egiziani, conservati nella Biblioteca di Strasburgo e contenenti brani dei libri secondo e terzo delle *Disputationes* di ULPIANO. Furono pubblicati dal LANGE nel 1902.

(l) *Fragmenta Ulpiani Bodlicensia* (*Fontes ital.* 2, p. 313 s.). Papiro egiziano, conservato ad Oxford, pubblicato nel 1938 dal ROEMER. Vi si distinguono due frammenti dei *libri ad edictum* di ULPIANO. — Altri due frammenti dei *libri ad edictum* e un frammento

dei *libri ad Sabinium* si leggono in testi letterari (cfr. *Fontes ital.* cod.).

(m) *Fragmenta Moderati ex libro regularum et differentiarum* (*Fontes ital.* 2, p. 450). Un frammento della *Regulae* fu scoperto nel sec. XVI dal PIRRO in un codice ora perduto e fu da lui pubblicato. Un frammento anonimo riportato nei *libri differentiarum* di ISIDORO fu esattamente riconosciuto come esatto a dalle *Differentiae* di MODERATO dal BARTO nel sec. XVIII.

(n) *Fragmenta incerti auctoris ad legem Iuliam et Papianam* (*Fontes ital.* 2, p. 316). Papiro di Ossirinco, pubblicato nel 1927 dal HUNT, contenente due frammenti di un commento di autore incerto ad *legem Iuliam et Papianam*.

(o) *Fragmentum incerti auctoris quod vulgo Dositheorum dicitur* (*Fontes ital.* 2, p. 617 ss.). Il grammatico DOSITHEO, vissuto nel III sec. d. C. e forse anche dopo, compose una grammatica latina per discenti di lingua greca e vi aggiunse tre libri di frammenti latini di vario argomento tradotti in greco ('*Ἐπιτομή τῶν ἀποσπασμάτων*'). Tra i frammenti del libro terzo si trova il lungo brano di argomento giuridico e di autore incerto, che è stato per la prima volta pubblicato dal PIRRO nel sec. XVI. Tanto il testo greco quanto la versione latina sono mutili e fortemente oppressi da glossami e strascioni di copiatura. Il merito di aver interpretato il *fragmentum Dositheorum*, riportandolo molto vicino al presumibile originale classico, spetta al LACHMANN.

(p) *Fragmenta Berolincensia incerti auctoris de iudiciis* (*Fontes ital.* 2, p. 625 s.). Scoperta nel 1876 o 77 in Egitto, unitamente ai frammenti dei *responsa* di Papiniano (cfr. sott. b), si conservano attualmente a Berlino. Primo editore fu il MOMMSEN. Sul testo del manoscritto si legge, a mo' di chiusa, 'de iudiciis lib. II': si è pensato, pertanto, che il frammento facesse parte della 'pars de iudiciis' del commento ad *edictum* di qualche giurista classico (MUSCARI, ALIBRANDI, LANCELI). Il MOMMSEN ha pensato, invece, ad un'opera autonoma di qualche giurista classico. Non è improbabile che la parte 'de iudiciis' fosse stata separata dal complesso del commentario edito per ragioni didattiche.

(q) *Fragmenta incerti auctoris de iure fisci* (*Fontes ital.* 2, p. 627 ss.). Due fogli pergamenacei, scoperti nel 1817 dal NITSCHE nella Biblioteca capitolare di Verona unitamente al codice di GAIUS e pubblicati, unitamente a GAIUS, dal GOSCHORNER nel 1820. Il manoscritto è del V-VI sec. d. C.; i frammenti paiono rimontare alla fine del II sec. d. C., sebbene si sia sostenuto anche una datazione più tarda.

(r) *Tractatus incerti auctoris de gradibus cognationum* (*Fontes ital.* 2, p. 631 s.). Questo brano di autore ignoto, ma certamente classico, trova ripercuote in quasi tutti i manoscritti della *Notitia dignitatum aeternae imperii* dell'età teodosiana. Fu pubblicato la prima volta dal RUCKING nel 1841.

IV. 388. I METODI DI STUDIO DELLE FONTI DEL PERIODO CLASSICO. — Per quanto riguarda lo studio delle fonti sul periodo classico del diritto romano, non c'è che da ripetere quanto si è detto in sede generale sullo studio delle fonti (r. n. 43) e quanto, in linea particolare, si è avvertito a proposito del periodo preclassico (r. n. 267).

Agerola fortemente lo studio del periodo classico l'esistenza delle *Institutiones* di Gaio in manoscritti pervenuti indipendentemente dalle compilazioni postclassiche e giustiniane (r. n. 385): gli insegnamenti in esse contenuti sono, invero, attendibilissimi e servono, inoltre, da pietra di paragone per saggiare la genuinità di insegnamenti divergenti pervenuti attraverso le compilazioni postclassiche. Ma si è pur detto (r. n. 368) che le *Institutiones* di Gaio non si sottraggono neppure esse al sospetto di essere state ritoccate da chi le ha usate nel periodo postclassico. Anche nell'uso di esse giova, insomma, procedere con una certa cautela.

SEZIONE QUARTA

IL DIRITTO ROMANO DELLA DECADENZA

§ 18. LA DECADENZA DELLA CIVILTÀ ROMANA.

I. 389. QUADRO GENERALE. — Con l'avvento al potere di Diocleziano e la fine del sistema politico della *respublica* si aprì il periodo della *decadenza della civiltà romana*: periodo che potrà dirsi concluso con la scomparsa di Giustiniano I (565 d. C.), giustamente definito dal posterl' *Ultimum imperium romano e il primo imperatore bizantino*.

Accanto ad altri fattori di varia natura, la ragione vera e fondamentale del decadimento e della fine della civiltà romana fu costituita dalla dissoluzione della *respublica Romanorum* (r. n. 282 ss.). Estintasi la *respublica*, rimase in vita come connettivo del mondo romano (la cd. *Romanitas*) l'organizzazione dell'*Imperium Romanum*, di cui Roma e l'Italia altro non furono che elementi approssimativamente equivalenti ad ogni altro popolo. Ma l'*Imperium Romanum* si riduceva, per sua stessa natura, ad una formula politica troppo meccanica e artificiosa per poter mantenere spiritualmente unite nazioni tanto diverse tra loro. Era facile che quel poco che già vi era di spiritualmente unitario nel mondo romano progressivamente finisse, e gli sforzi prodigiosi di alcune eminenti figure di imperatori, da Diocleziano a Giustiniano, ad altro non valsero che a ritardare il fenomeno. Lentamente, nel quadro apparentemente inmutato dell'impero, dapprima unico e poi duplice, scomparve dalla storia la *romanitas*: scacciata o assorbita dalle civiltà locali o dalle invasioni barbariche.

Non è il caso di difendersi sulle ricche agitate e tumultuose che caratterizzarono il periodo della decadenza della civiltà romana. Sarà sufficiente qualche breve cenno riassuntivo a mettere in evidenza quelle che, secondo noi, furono le *fasi storiche* di essa: a) la fase dell'impero unico (285-395 d. C.); b) la fase dell'impero duplice (395-527 d. C.); c) la fase giustiniana (527-565 d. C.).

390. *Le fasi dell'impero unico.* — Nell'epoca da Diocleziano a Teodosio I (285-395 d. C.) l'*Imperium Romanum*, pur non avendo

sempre carattere di monarchia (ma talvolta di diarchia imperiale) si mantenne, tuttavia, unico per tutto il mondo romano.

Non appena assunto il potere (285 d. C.), Diocleziano si dedicò all'opera di organizzazione unitaria dell'impero Romano e lasciò quest'ultimo sul sistema della coregenza di due Augusti, ciascuno dei quali doveva perseguirne un coadiutore e successore in *praetore*, cui spettava il titolo di *Caesar*. Il collega che Diocleziano si prescelse fu Valerio Massimiano ed i *Caesares* furono Valente e Costanzo Cloro. Ma quando, nel 305 d. C., Diocleziano e Massimiano abdicarono, per far sì che si svolgesse senza intoppi il preordinato sistema di successione al trono, le cose andarono assai diversamente del previsto, perché in breve le accese rivalità di svariati pretendenti determinarono un nuovo periodo di *anarchia*. All'anarchia pose termine Costantino, il quale, dopo aver alcun tempo diviso il potere con Licinio (219-221 d. C.), rimase monarca assoluto sino al 337 d. C. Mentre Diocleziano, pur avendo tanta cura di rafforzare l'impero, non aveva momento di guardare al passato ed aveva cercato, pertanto, di difendere la religione e il diritto di Roma contro le insidie del Cristianesimo e delle civiltà provinciali, Costantino si mostrò certamente più libero dal rispetto verso la tradizione romana e pagana: egli portò, infatti, la capitale dell'impero a Bisanzio (ribattezzata Costantinopoli) e cercò finalmente tolleranza alla religione cristiana con l'editto di Milano del 313 d. C.

La dinastia inaugurata da Costantino ebbe l'ultimo suo rappresentante in Giuliano l'Apostata (361-363 d. C.), il quale tentò l'assurda impresa di ripristinare il culto pagano. Morto Giuliano, dopo la breve parentesi dello zelante Giordano, fu eletto imperatore dagli eserciti d'Oriente un altro uomo di buona tempra, VALENTINIANO I (364-375), il quale, ripristinato il sistema diarchico di Diocleziano, affidò l'Oriente al fratello VALENTE (364-376) e si riservò l'amministrazione dell'Occidente. A Valentiniano successe, come collega di Valente, VALENTINIANO II (375-392), il quale, morto Valente, si associò nell'impero lo spagnolo Teodosio I (379-395), detto dai posteri "il Grande" per le sue vittoriose campagne contro i Goti in Oriente, che costrinse a sottomettersi nella penisola balcanica come *provincie federate*.

Teodosio I, uomo politico di grande energia, ricondottò la politica di Costantino. In particolare, con l'editto di Tessalonica, egli riconfermò nel 390 d. C. la prerogativa di religione di Stato al Cattolicesimo (il che era già stato fatto nel 380 dall'imperatore Costanzo) ed inoltre alla morte del collega di Occidente volè la creazione di un altro *Augustus*, rimanendo solo al potere. Ma la monarchia durò assai poco, perché quando Teodosio scomparve l'Oriente e l'Occidente si separarono definitivamente, aiutando ai due figli di lui, Arcadio e Onorio.

391. *La fase di due imperi.* — La scissione dell'impero in due parti (scissione, peraltro, mai ufficialmente sanzionata dal potere imperiale) ebbe inizio veramente sino a Giustiniano I (527 d. C.) e le due partes ebbero, nel corso di questa fase, vicende e sorti nettamente distinte.

L'impero d'Oriente, sganciato dall'Occidente, ebbe una vita sostanzialmente tranquilla, sotto vari imperatori: ANTONINO (395-408), TEODOSIO II (408-450), MARCIANO (450-457), TEODOSIO I (457-471), ZENONE (474-491), ANASTASIO (491-518), GIUSTINO I (518-527). Ma in quest'atmosfera di pacifica fioritura l'Oriente si allontanò sempre più dall'idea romana, ripiegando sulle tradizioni ellenistiche ed evolvendosi verso il nuovo assetto di impero bizantino. La tradizione romana venne in Oriente mal compresa e in parte del tutto dimenticata, riducendosi essenzialmente ad una retinca di utilità, che ricopriva di unhevillismo strato il mondo orientale.

Assai più agitata e dolorosa furono le sorti dell'impero d'Occidente, in cui la decadenza della romanità fu cosa più visibile e drammatica dalle vicende degli stanziamenti barbarici. L'imperatore ONORIO (395-423) riuscì in un primo tempo a respingere i tentativi di invazione dei *Goti*, che provenivano dalla penisola balcanica, ma, dopo che egli ebbe fatto uccidere il suo valoroso generale BRUCIO, i *Goti*, al comando di Alarico, invasero l'Italia e saccheggiarono Roma (410 d. C.). Fu il segno, questo, di una vera ondata barbarica, di *Goti, Vandali, Alani, Burgundi*, la quale, riversandosi sull'Occidente, riuscì all'impotenza Onorio ed i suoi successori: GIOVANNI (423-425), VALENTINIANO III (425-455), AVITO (455-456), MAURICIANO (457-461), SEVERO III (461-465), AVRELIANO (467-472), GIUSTINO (473-474), GIUSTINO SEVERO (474-475). Romano Augusto (475 d. C.), nel 476 d. C. si evolvè l'ultimo atto della tragedia, perché Romano Augusto venne deposto dal barbaro Odoacaro, il quale, lasciando vuoto il seggio imperiale d'Occidente, reclamò dall'imperatore d'Oriente Zenone il titolo di *patris* e la carica di *vicario imperiale* in Italia. Dopo di che l'Occidente fu sede dei ed, *regni romano-barbarici*, salvo che in alcune plaghe italiane, denominate *territori romani* e soggetti all'impero di Oriente: Venezia, la Delizia, la Pentapoli, parte dell'Umbria, l'Umbria, il Lazio, parte della Campania e la Sardegna.

392. *La fase giustiniana.* — L'ultimo, vivacissimo balenio della "romanità" nella storia della civiltà romana fu costituito dal lungo regno dell'imperatore di Oriente GIUSTINIANO I (527-565 d. C.).

Oriente di Bisanzio, come il suo zio e predecessore Giustino, Flavio Pietro Sabbazio Giustiniano sentì profondamente il fascino della tradizione romana, anche se non sempre fu in grado di intenderla e valutarla appieno, e si propose il disegno grandioso, ma ormai

utopistico, di ricostituire un *imperium Romanum* unitario, ricongiungendo l'Occidente all'Oriente. Già come coadiutore e consigliere di Giustino egli aveva compiuto un primo passo verso questo scopo e realizzato la pace religiosa con il vescovo di Roma mercè l'abbandono dell'eresia monofisita, finora ufficialmente accettata in Oriente. Giunto al potere, nel 527 d. C., egli non tardò molto a concretare i suoi piani e ad iniziarne la realizzazione: da un lato le sue commissioni di giuristi provvidero sotto la sua diretta sorveglianza alla compilazione del 'Corpus iuris' (v. n. 425 ss.), dall'altro i suoi generali ed i suoi eserciti mossero alla riconquista dell'Occidente. Nel 533 d. C. BELISARIO sconfisse definitivamente i Vandali d'Africa e nel 534 ebbe inizio la cd. *guerra gotica* per la riconquista d'Italia, ch'era sotto il dominio degli Ostrogoti. La guerra gotica, dapprima condotta da Belisario e poi da NARSIS, ebbe termine nel 553 con una piena vittoria; nel 554 la Spagna meridionale ed orientale fu ritolta ai Visigoti; lo stesso anno la legislazione giustiniana veniva introdotta in Occidente (con la *summa pragmatica pro petitione papae Vigili*) e un grande concilio fu indetto a Costantinopoli per sanzionare la piena pacificazione religiosa dell'impero.

Eppure, fu proprio tra tanti apparenti successi che l'utopismo dei suoi disegni giovanili si venne rivelando allo stesso Giustiniano. Utopistica la pace religiosa tra Chiesa occidentale e Chiesa orientale, che il concilio di Costantinopoli, anziché cementare, valse a rendere ancora più difficoltosa. Utopistica la riunione di Oriente e Occidente in un *imperium* unitario, sia per la resistenza sempre viva dei barbari occidentali e dello stesso vescovo di Roma, sia per la estrema difficoltà, che essa implicava, di tener adeguatamente a freno la complessa situazione dell'Oriente, seriamente insidiata dall'impero persiano. Utopistico, infine, lo stesso tentativo di far risorgere il diritto antico di Roma, ormai estraneo sia al mondo orientale che a quello occidentale. Giustiniano dovette, prima di morire, riconoscere egli stesso tutto ciò: ve lo costrinse la *guerra persiana* (530-561 d. C.), chiusasi indecorosamente con l'acquisto in danaro di una 'pace di cinquanta anni'; ve lo costrinse la ostinazione degli Orientali e della stessa, infuocata, imperatrice Teodora nel monofisismo; ve lo costrinse la insuperabile incomprendenza della sua opera di restaurazione giuridica da parte dei sudditi, incomprendenza che finì con l'indurto a modificare sensibilmente, attraverso le cd. *Novellae constitutiones*, alcuni istituti del diritto romano, che con la legislazione precedente aveva confermato e tentato di consolidare. Tre anni soltanto dopo la sua morte (568 d. C.) l'Italia fu conquistata con le armi dai Longobardi. L'Oriente, tornato a se stesso, iniziò la sua nuova storia di *civiltà bizantina*.

II. 393. L'IMPERIUM ROMANUM'. — L'*Imperium Romanum* fondato da Diocleziano rappresenta, come si è detto (v. n. 389), un capitolo estraneo alla genuina storia politica di Roma. La struttura di esso e del suo governo in tanto interessa la storiografia della civiltà e del diritto romano, in quanto illumina la causa precipua della decadenza dell'una e dell'altra.

L'*Imperium Romanum* postclassico fu la risultante dello sviluppo dell'*Imperium Romanum* del periodo precedente (v. n. 270 e 381 ss.) e dell'assorbimento da parte di quello degli elementi 'popolo' e 'territorio' dell'ormai estinta *respublica* romana. Minime e trascurabili furono in esso le vestigia del governo della *respublica*. Esse si ridussero al mantenimento, come cariche meramente onorifiche, dei *consules* annuali ed eponimi, nonché dei *praetores* e dei *quaestores*, tutti ormai di nomina imperiale. Roma si ridusse al rango di una qualunque *civitas*, distinta dalle altre solo perchè capitale dell'impero, ma Costantino le contrappose come seconda capitale Costantinopoli (la cd. *Roma nova*). Ciascuna capitale fu governata da un *praefectus urbi*, coadiuvato da un *senatus* di circa 2000 membri e da vari funzionari inferiori.

L'*Imperium* venne concepito come 'Stato patrimoniale', secondo una costruzione tipicamente orientale. L'*Imperator* o gli *imperatores*, più che capi di caso, furono i suoi *domini*, gli arbitri indiscussi e indiscutibili delle sue sorti. Tuttavia non mancò di distinguersi nettamente tra il vero e proprio *dominium* imperiale e il *dominatus* politico esercitantesi su persone e cose libere dal godimento e dalla utilizzazione diretta dell'*Imperator*. (a) Oggetto del *dominium* imperiale, analogo alla proprietà privata, furono: la *res privata principis*, costituita dai demani imperiali e dalle entrate straordinarie del fisco, e amministrata dal *comes rerum privatarum*; il *patrimonium principis*, istituito da Anastasio e amministrato dal *comes patrimonii*, che risultava di un più ristretto compendio di beni liberamente disponibili; le *res publicae*, vincolate dalla destinazione all'uso pubblico. (b) Oggetto del *dominatus* imperiale furono gli uomini liberi stanziati entro i confini dell'impero e i beni di proprietà privata; il potere dell'*Imperator* sugli uni e sugli altri si limitava normalmente all'applicazione di alcuni limiti alla loro libertà o alla loro libera disposizione (imposte, *munera* ecc.) e solo eccezionalmente si concretava in atti di più intensa disposizione (messa a morte, confisca ecc.).

394. La popolazione e il territorio dell'*Imperium Romanum*'. — La popolazione e il territorio dell'*Imperium Romanum* risultarono, come si è detto (v. n. 393), dall'accrescimento del territorio e del popolo della *respublica Romanorum* al territorio e al popolo

dell'*imperium*. Di qui derivò una certa qual confusione di terminologie, che non deve però trarre in inganno.

(a) La popolazione dell'*Imperium Romanum* fu costituita anzitutto dal *ciues Romani*, ma questi furono, in realtà, sudditi e non cittadini perchè sottomessi alla potestà assolutistica degli imperatori e privi di ogni capacità di contribuzione autonoma al governo dello Stato. Soldati di minor diritto furono, comunque, rispetto al *ciues*, i *peregrini deditici*, i *Latini municipali* e i barbari stanziati nel territorio dell'impero con l'assenso imperiale (*percurant federati*). Tra i *ciues*, inoltre, erano stabilite varie distinzioni di classi: i membri dell'*ordo senatorius* erano esenti dalle imposte normali e dai *munera personalia* e godevano del privilegio di essere giudicati dal *praefectus urbis*, anziché dai giudici normali; i membri dell'*ordo equester* usufruivano anch'essi di privilegi: ai presbiteri della Chiesa cattolica spettò, nell'Impero cristiano, il privilegio di essere giudicati dai tribunali ecclesiastici e la esenzione dai *munera personalia*; viceversa molteplici e varie restrizioni di capacità furono imposte ad altre classi sociali (*libertini, coloni* ecc.).

(b) Il territorio dell'*Imperium Romanum* fu diviso nella sua totalità in *provinciae*, raggruppate in 12 *diocesi*, a loro volta riunite in 4 *praefecturae* (*Oriens, Illyricum, Italia, Gallia*), due in Oriente e due in Occidente. Le diocesi orientali furono: a) per la *praefectura di Oriens*: *Oriens, Asia, Pontica, Tracia*; b) per la *praefectura di Illyricum*: *Achaia, Moesia, Pannonia*. Le diocesi occidentali furono: a) per la *praefectura di Italia*: *praeviatas urbis Romae, Italia ad annonaria, Africa*; b) per la *praefectura di Gallia*: *Hispania, Britannia, Viennensis, Gallia*. Inizialmente l'*Italia annonaria* e il *praeviatas urbis Romae* erano esenti dall'imposta fondiaria e soggetti al pagamento di una imposta in natura (*annona*); ma successivamente anche questa esenzione, stabilita in ricordo degli antichi tempi, venne meno.

395. Il governo dell'*Imperium Romanum*. — Il governo dell'*Imperium Romanum* era esercitato autocraticamente dall'imperatore, capo e creatore di tutta una complessa gerarchia amministrativa. L'imperatore, capprima concepito come divinità vivente ('*dominus et deus*'), dopo il trionfo del Cristianesimo venne ritenuto il rappresentante terreno di Dio: egli era, quindi, oggetto di adorazione religiosa, veniva raffigurato col capo circondato da un nimbus, parlava di se stesso con circonlocuzioni allusive al suo carattere sacro ('*nostrum nomen*', 'nostra clementia' ecc.). La sovranità, di cui era titolare, era a lui giuridicamente conferita dal predecessore o dal collega attraverso la designazione, ma in pratica non furono rari i casi di ascesa al potere basata sulla forza delle armi e giustificate a posteriori con la natura casuale dell'imperatore.

La gerarchia amministrativa era denominata *militia*, ma si distingueva in amministrazione civile (*militia caesariensis* o *palatina*) e amministrazione militare (*militia exercitus*): l'una distinta dal *ciuegulum*, l'altra dalle armi dei suoi componenti. (a) La *militia armata*, largamente integrata da barbari, si distingueva in tre corpi: la *schola palatina*, comandata dal *magister officiorum*, la quale aveva costituito i *praefectus* nella guardia all'imperatore; le *legiones* o *cohortes* dei *limitanei* o *riparianesi*, stanziati entro le frontiere alla frontiera, per la difesa della stessa; i *numeri* dei *comitatenses* a piedi o a cavallo stanziati all'interno e pronti ad accorrere al comando del *magister* (*palatinus, exercitus, utriusque militiae*), dove vi fosse bisogno. (b) La *militia palatina* (anche detta 'militia' per autonomia) era costituita da impiegati nominati dall'imperatore mediante *edictum* o *proclama* (questi ultimi per i subalterni) e retribuiti in natura o in danaro. Gli impiegati si distinguevano in: alti funzionari, nominati per un solo anno e distinti nelle categorie degli *illustres, spectabiles, clarissimi, perfectissimi*; funzionari subalterni, a carattere permanente e distinti secondo vari gradi gerarchici. Gli impieghi pubblici implicavano l'esenzione dai *munera personalia* ed avevano carattere ereditario: gli alti funzionari erano generalmente avvicinati alla direzione dei dicasteri più importanti.

396. L'organizzazione amministrativa civile. — L'organizzazione amministrativa civile dell'*Imperium Romanum* era costituita di numerosissimi *officia* o *scribia*, di cui alcuni facevano direttamente capo all'amministrazione centrale, altri alle amministrazioni periferiche. Al centro vi era, inoltre, il *consistorium principis*.

(a) Alla sommità dell'amministrazione centrale erano 5 alti funzionari: a) il *magister officiorum*, da cui dipendevano i *principes* di vari *scribia* (*caesariensis, epistolarum, libellorum* ecc.); i *tribuni* e i *notarii* addetti ai verbali delle adunanze del *consistorium*, i messi imperiali (*agrippae in robes*), oltre la *schola palatina* (v. n. 395); b) il *quaestor sacri palatii*, normalmente un giurista, che coadiuvava l'imperatore nella emanazione delle *leges* e della *sententiae*; c) il *comes sacrorum largitionum*, preposto alla custodia del tesoro imperiale, all'esazione dei tributi, alle miniere ed alle industrie statali; d) il *comes rerum privatarum*, incaricato della cura della *res privata principis* (v. n. 394); e) il *praepositus sacri cubiculi*, gran ciambellano di corte, da cui dipendevano il *comes et custodius sacri palatii*, maestro del palazzo imperiale (ed. *castra principis*), il *comes aedarum castis*, maestro del guardaroba dell'imperatore, le *tre domus* di *escentiaris*, aventi il compito di curare il mantenimento del silenzio attorno alle stanze dell'imperatore.

(b) L'amministrazione periferica faceva capo ai *praesides provinciarum*, che dipendevano dal rispettivo *vicarius diocesis*: capi

delle *praefecturae* erano i *praefecti praetorio*, subordinati direttamente all'imperatore. La vigilanza sui *municipia* fu tolta ai *cursatores rei publicae* ed ai *correctores civitatum* (v. n. 317) ed esercitata dai *praesides provinciarum* o dagli speciali *defensores civitatum*, nominati dai *praefecti*.

(c) Il *saecrum consistorium principis* fu il consiglio dell'imperatore, così detto perchè i membri restavano in piedi davanti alla sacra maestà. Ne facevano parte (cd. *consistoriani*) gli alti funzionari di corte, i *praefecti praetorio*, i *magistri militum*, nonché altre persone di fiducia insignite della dignità di *spectabiles*.

397. *Le finanze dell'imperium Romanum*. — Per poter far fronte alle altissime spese dell'amministrazione pubblica e per garantire lo Stato dalle oscillazioni, e particolarmente dalle diminuzioni del valore della moneta, in età postclassica venne radicalmente riformato il sistema dei *tributa* e venne ancor più aggravato quello dei *numera publica* (v. n. 323).

Tributi ordinari furono l'imposta fondiaria, l'imposta personale e l'imposta sui mestieri. (a) *L'imposta fondiaria* gravava sui proprietari di immobili e si basava sull'accertamento: a) del valore base dei terreni in *as*, espresso in unità ideali dette *jugum* (o, in Italia, *millenae*); b) del valore addizionale dei singoli immobili, risultante dalla considerazione degli *cultus*, dei *servi* e dei *coloni* destinati al loro sfruttamento, anch'esso espresso in unità ideali dette *capita*. Anne per anne veniva determinata la misura dell'imposta per ogni *jugum* e per ogni *caput*, attraverso una notificazione ufficiale detta *indictio*. L'accertamento dei *jugum* e dei *capita* veniva rinnovato ogni quinquennio. (b) *L'imposta personale* (*capitatio humana* o *pedesio*) gravava su tutti coloro che non avessero ricchezze immobiliari, dai 14 anni (12 per le donne) ai 65 anni. (c) *L'imposta sui mestieri* era da pagarsi ogni 5 anni da chiunque esercitasse un mestiere, ricavando un reddito: essa era denominata *collatio lustralis* o *cruciariorum* (abolita nel 498 d. C. dall'imperatore Anastasio).

Tributi speciali per i *senatores* (i quali erano esenti dai tributi ordinari) furono: la *praetura*, contributo alle spese per i giuochi pubblici (della cui organizzazione erano incaricati i *praetores*); la *gleba senatoria*, da pagarsi anche da quelli che non avessero proprietà fondiaria; l'*aurum oblativum*, versamento apparentemente spontaneo, da farsi all'inizio di ogni anno.

Del gettito delle imposte rispondevano verso lo Stato con il proprio patrimonio i *decuriones* cittadini, detti anche *curiales*. Ciò fu causa di un pauroso impoverimento di questa classe sociale, che raramente riusciva ad esigere quanto era tenuta a versare alle casse statali.

III. 398. GLI ASPETTI DELLA DECADENZA DELLA CIVILTÀ ROMANA. — A conclusione di questi cenni sulle vicende politiche, sulla struttura e sul modo di funzionamento dell'*imperium Romanum*, sarà bene illustrare brevemente gli aspetti principali della decadenza della civiltà romana nei sec. IV-VI d. C. Occorrerà tuttavia, a questo uopo, giustificare anzi tutto l'affermazione che l'*imperium Romanum* fu la causa vera e fondamentale per cui la civiltà di Roma, anzichè risollevarsi dalla crisi del sec. III d. C. perse ogni vitalità e precipitò ineluttabilmente verso la fine (v. n. 393).

Chi obiettivamente consideri la storia dell'*imperium Romanum* postclassico non può non convincersi, a nostro avviso, che esso, lungi dall'esercitare una funzione positiva di rinvigimento della civiltà romana, esercitò una *funzione nettamente negativa*, impedendo ogni possibilità per il mondo romano di riscuotersi e di ritrovare una sua ragione di vita. Diocleziano ed i suoi successori altro non fecero, con la loro opera accentratrice e coartatrice, che vietare alla romanità di rientrare in tempo nei suoi confini naturali, quelli della penisola italiana, e di ritrovare entro questi confini se stessa. Quando, alla morte di Giustiniano I, l'utopia dell'*imperium* universale e romano crollò definitivamente, era ormai troppo tardi perchè l'Italia, la vera e grande vittima, potesse riallacciarsi al passato della *respublica* nazionale romana per procedere verso un avvenire di nazione unitaria.

La innaturale, antistorica oppressione dell'*imperium Romanum* si manifestò, da Diocleziano a Giustiniano I, in tutti i campi ed in tutti i sensi, ma sopra tutto nel campo politico generale ed in quello economico. I provvedimenti che gli imperatori presero in ciascuno di questi campi, quando anche non furono del tutto arbitrari, furono, comunque, sempre perniciosi perchè, data la vastità e varietà dell'impero, non ebbero possibilità alcuna di riuscire in ogni luogo ugualmente utili ed opportuni, ma ottennero spesso l'effetto contrario.

399. *La decadenza politica generale*. — Poco vi è da aggiungere, a quanto si è esposto fin qui, per illustrare il fenomeno della decadenza politica generale nell'età postclassica: il fenomeno, cioè, della disgregazione dello stesso *imperium Romanum*.

Si è notato a suo tempo (v. n. 389) che la formula politica dell'*imperium Romanum* era già poco salda nella sue stesse fondamenta, perchè non scaturiva da un vero e sentito 'appetitus societatis' delle nazioni chiamate a far parte dell'impero. Orbene, nel volgere di tre secoli, questa formula fallì pienamente al suo scopo di unificazione politica del mondo antico proprio per l'ostinazione degli imperatori nel pretendere che l'*imperium Romanum* fosse uno Stato rigidamente unitario. Gli imperatori non avvertirono la necessità di lasciare una congrua sfera di autonomia ai vari popoli soggetti, pre-

tevero di renderli un popolo solo, si illusero di poterli rendere autoritativamente 'romani'. Questa miopia politica unitaria non poté a meno di risolversi: da un lato, in un sostanziale indebolimento di tutta la compagine statale; dall'altro, in un inquinamento degenerativo dei valori superstiti della romanità.

(c) Del sostanziale indebolimento della compagine statale fanno ampia prova la scissione tra Oriente e Occidente, la frantumazione dell'Occidente sotto l'impeto dei barbari, le gravissime difficoltà militari dell'Impero d'Oriente. Ne furono cause precipue la esiguità dell'esercito, rispetto alla vastità dell'Impero e, a prevalere da ciò, la mancanza di un vero interesse delle milizie (prevalentemente mercenarie e di leva barbarica) alla difesa adeguata di popoli e territori cui non le legava alcun sentimento affettivo.

(d) Dell'inquinamento degenerativo dei valori superstiti della romanità ci si può dare facilmente ragione, pensando al progressivo spostamento dell'epicentro dell'imperium ad Oriente. I popoli orientali, che erano educati alla civiltà progredita dell'hellenismo, reagendo alla imposizione di una romanità non sentita, non soltanto insistevano, più o meno lottatamente, nelle loro costumanze nazionali, ma esercitarono una sorta di attrazione dell'ufficialità romana verso Bisanzio e l'ellenismo. E' fuor di dubbio che, sopra tutto a partire da Costantino, l'ellenismo si insinuò profondamente ed estesamente sotto le vesti della romanità; ma è altrettanto fuor di dubbio che gli imperatori romano-ellenici, ironici o quasi di ciò, continuarono nella loro politica rigidamente unitaria. Fu principalmente attraverso gli imperatori che la civiltà ellenistica, sta pure in veste romana, prese piede nella colla stessa della civiltà romana, vale a dire nel decaduto Occidente dell'impero, inquinando i valori superstiti della romanità. L'opera di Giustiniano per la rivitalizzazione della romanità genetica giunse, come si è detto (v. n. 392), troppo tardi per essere fruttuosa.

400. *La decadenza economica.* — La crisi economica del secolo III d. C. si trasformò, nei secoli seguenti, in un male cronico del mondo antico: male reso addirittura inguaribile dal sistema politico e finanziario dell'imperium Romanum.

In sé e per sé, l'imperium già rappresentava un ostacolo alla ripresa economica del mondo antico, perché costituiva la sanzione e la conferma di quella situazione che appunto aveva determinato la crisi (v. n. 281). Ma ancor più grave danno venne all'economia del mondo antico dalle elevatissime esigenze delle finanze imperiali e dalla conseguente politica di pianificazione della produzione e di salumeramento dei prezzi seguita dagli imperatori. L'economia controllata e diretta dal potere politico è un meccanismo, che solo esi-

genze eccezionali e temporanee possono eventualmente giustificare; l'imperium Romanum, facendo di esso uno dei suoi cardini essenziali, contribuì decisamente al disastro economico dell'antichità.

Tra gli aspetti più caratteristici dell'economia vincolata dall'imperium Romanum sono da ricordare: l'istituto della *impolatio*, consistente nell'obbligo posto ai proprietari di terre di tenerle a qualunque costo a coltivazione, si da garantire allo Stato la percezione di una elevata imposta fondiaria; il principio della creditarietà di certi mestieri di pubblica utilità, applicato su larghissima scala; l'istituto vergognoso del *colonus* (la cd. 'scrivita della gleba'), larghissimamente diffuso al fine di garantire la coltivazione dei terreni, e quindi il gettito tributario fondiario. Il *colonus* si tradusse, in particolare, nella creazione di una numerosissima classe sociale di semi-liberi. Cominciò Costantino, nel 322 d. C., col vietare agli affittuari di porre alla grande proprietà fondiaria (ca. *fundus*) di abbandonare per qualunque motivo i loro terreni, pena la schiavitù; gli imperatori successivi confermarono il divieto e stabilirono, per di più, che la qualità di *colonus*, ormai appartenente definita *ad usum terrae a gleba*, si trasmettesse ereditariamente, senza alcuna possibilità di sottrarsi ad un vincolo stabilito 'quodam aeternitate iure' (CTh, II, 51, 1, THOM. I). Oltre che per nascita, *colonus* si diventa per il fatto di aver coltivato per trent'anni di seguito lo stesso terreno o anche per attribuzione imperiale ai grandi proprietari di barbari fatti prigionieri o di accenti. Una categoria ancor più bassa di *coloni* era quella degli *adscriptici*, costituita da coloro che spontaneamente si fossero resi coloni dei grandi proprietari terrieri: ad essi fu vietato di disporre *inter vivos* dei propri beni senza il consentimento del proprietario.

§ 19. LA DECADENZA DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ROMANO.

I. 401. *Quadro generale.* Uno dei principali aspetti del complesso fenomeno di decadimento della civiltà romana nei secoli IV-VI d. C. fu costituito dalla *decadenza dell'ordinamento giuridico romano*. L'ordinamento dell'imperium Romanum volle essere 'diritto romano' e fu, in effetti, almeno apparentemente, nulla più che uno svolgimento lineare del diritto classico, nella realtà, viceversa, il diritto romano classico venne ad essere gravemente inquinato e travolto per influenza degli stessi fattori di corruzione di tutta la civiltà romana. Di periodo del *diritto postclassico*, in ordine ai secoli IV-VI d. C., si parla, pertanto, in due sensi: in un senso cronologico, volendo intendere che esso fece seguito al periodo del diritto classico; in un senso qualitativo, volendo significare che esso

rapresentò l'epoca dello scadimento e della corruzione del diritto classico romano.

Caratteristiche peculiari dell'ordinamento giuridico romano della decadenza furono: a) la riduzione della produzione giuridica alle *constitutiones principum*, cioè al sistema normativo del *ius novum*; b) la tendenziale limitazione della normazione innovativa ai rapporti giuridici pubblici e di ordine pubblico; c) la progressiva corruzione del *ius privatum* classico ad opera, precipuamente, dell'attività giurisprudenziale scolastica e pratica.

A chiarimento delle caratteristiche ora enunciate occorre precisare sin d'ora che: a) gli imperatori postclassici, mentre da un lato avocarono esclusivamente a se stessi il potere di porre in essere nuove norme giuridiche, dall'altro lato seguirono, in complesso, la direttiva di modificare il meno possibile il diritto romano classico e, particolarmente, di non porre mano al *ius privatum*, considerato monumento insigne ed eterno di sapienza giuridica; b) il *ius vetus*, e particolarmente il *ius privatum*, rimase, per conseguenza, almeno in linea di principio, cristallizzato nei testi delle opere giurisprudenziali classiche, che tanto lucidamente erano riuscite a coordinarlo e ad esporlo in un quadro sistematico (ed. *cura*); c) la giurisprudenza postclassica venne, pertanto, progressivamente condannata dagli imperatori o a svolgere una attività meramente burocratica negli *scrinia* imperiali, ovvero ad esercitare un'opera di pura interpretazione (scolastica o pratica) del *ius classicum*; d) l'assurda pretesa imperiale di modificare il meno possibile il *ius (privatum) vetus*, in ispregio sia delle esigenze portate dai nuovi tempi che delle discordanti costumanze giuridiche delle popolazioni soggette (specie di quelle orientali), indusse la giurisprudenza postclassica a svolgere la sua attività interpretativa (scolastica e pratica) dei vecchi *ius* in maniera tale, che si risolse in una varia (spesso, anche, inconscia) *falsificazione* degli stessi, quindi in una corruzione del diritto romano classico. Anche nel campo del diritto, insomma, la tendenza della politica ufficiale a perpetuare e ad universalizzare la 'romanità' finì per determinare il decadimento dei valori della civiltà romana.

402. *L'identificazione del diritto postclassico.* — Il quadro storico dianzi sommariamente tracciato è ben lungi dall'essere incontrovertibile tra gli storiografi del diritto romano. Questi, invero, appaiono seriamente divisi in varie correnti, per quel che riguarda il problema della identificazione del diritto postclassico: problema intimamente connesso, come si è detto a suo tempo (v. n. 325), con quello della identificazione del diritto classico.

Gli orientamenti principali sono tre. (a) La dottrina dominante, concependo il diritto romano classico come mero sviluppo e perfe-

zionamento del diritto romano nazionale, riferisce all'età postclassica la massima parte degli istituti e delle applicazioni non collimanti con i principi del diritto preclassico. Essa, inoltre, attribuendo agli influssi ellenistici il maggior numero delle innovazioni postclassiche, qualifica il diritto della decadenza come 'diritto romano-ellenico'. (b) nettamente all'opposto di questo insegnamento è una minoranza di romanisti (Ricconono, Chizzese), la quale afferma che tutte le pretese 'innovazioni' postclassiche altro non sono che sviluppi di novità già contenute *in nuce* negli istituti del *ius honorarium* e del *ius extraordinarium* del periodo classico. Il diritto postclassico si sarebbe, dunque, limitato a mettere in evidenza queste antiche 'novità' o, tutt'al più, a trarle ad ulteriori, rettilinee conseguenze: ragion per cui esso non meriterebbe il titolo di 'diritto romano-ellenico' più di quanto non lo meriti lo stesso diritto classico. (c) Una terza dottrina (ARANCIO-RUIX), mentre assai giustamente denuncia le esagerazioni delle due teorie precedentemente esposte nella valutazione dell'apporto del diritto romano classico, definisce, tuttavia, il diritto postclassico come 'diritto romano-ellenico', alla stessa stregua dell'opinione dominante, perchè lo ravvisa inquinato, sia pur non profondamente, essenzialmente dalle costumanze giuridiche ellenistiche.

Già si è illustrato altra volta (v. n. 325) come ci sembri impossibile seguire la dottrina dominante nella sua identificazione del diritto romano classico, il quale si prospetta ad un indagatore obiettivo in un quadro assai più complesso e vario e progredito del diritto romano nazionale. Di qui all'ammettere con la dottrina opposta che il diritto postclassico costituì un semplice, meccanico e rettilineo sviluppo di quello classico c'è, peraltro, troppo spazio da superare: una indagine obiettiva delle fonti giuridiche postclassiche non può, invero, ignorare quanti e quali sintomi in esse appaiano di concezioni giuridiche non genuinamente romane. Noi ci schiereremo, pertanto, con la sovra esposta dottrina intermedia, se questa non peccasse, a sua volta, nel qualificare 'romano-ellenico' il diritto postclassico: il che ci sembra, per vero, da escludere, sopra tutto perchè esagerato.

A prescindere dal fatto che l'elemento ellenistico non fu il solo a lasciar le sue tracce nel diritto romano postclassico (v. n. 403), vi è da considerare che, comunque, pur inquinato e corrotto nelle sue strutture particolari, il diritto romano della decadenza, e particolarmente il *ius privatum*, conservò la sua inconfondibile fisionomia generale romana. Infatti, mentre gli imperatori furono estremamente cauti nelle loro innovazioni legislative, d'altro canto l'opera di adattamento e di trasformazione esercitata dalla giurisprudenza postclassica non poté spingersi al di là di un certo limite: limite costituito dalla impossibilità di dare una veste romana ad istituti

che non presentassero analogie alcuna con quelli romani. Vero è che l'infirma dell'ellenismo sul diritto romano postclassico è più di ogni altro evidente nelle fonti di cui disponiamo, ma è da tener presente che le fonti di cui disponiamo sono prevalentemente di derivazione orientale e testimoniano, dunque, di uno solo degli aspetti del complesso fenomeno di decadenza dell'ordinamento giuridico romano. Se è vero che in Oriente l'influenza ellenistica ha prevalso su ogni altro fattore di corruzione del diritto di Roma, è però logicamente da presumere, ed è suffragato da vari indizi, che in altri paesi di diversa civiltà, come quelli occidentali, l'ellenismo ha avuto molto meno a che fare con la decadenza del diritto romano privato. Ad ogni modo, a noi sembra difficile che possa esserci che la stessa compilazione di Giustiniano, redatta in Oriente su fonti prevalentemente orientali (v. n. 426 ss.), sia un documento del "diritto romano-ellenico". Romano-ellenico o, se si preferisce, elleno-romano il diritto dei paesi d'Oriente divenne solo dopo il fallimento dell'estremo sforzo di salvataggio del *ius* compiuto da Giustiniano I: ma appunto per ciò non è il caso di parlare, dopo Giustiniano, di una continuazione della storia del diritto romano.

Tanto premesso, sarà opportuno, per chiarire meglio il nostro pensiero, tracciare sin d'ora un profilo schematico dello sviluppo storico del diritto romano postclassico nel corso delle *res* *privatae* in cui si è avuta occasione di distinguere il vasto fenomeno della decadenza della civiltà romana (v. n. 386-392).

403. *La decadenza giuridica nella fase dell'impero unico.* — Nel corso della fase dell'impero unico (295-395 d. C.; v. n. 390) la decadenza del diritto romano si limitò essenzialmente al *ius publicum*, mentre fu, nei riguardi del *ius privatum*, più a carattere formale che a carattere sostanziale.

(a) Quanto al *ius publicum*, è fuor di dubbio che sin da Diocleziano esso si sia decisamente orientato verso gli schemi del *regnum* autocratico ellenistico. Questa nuova piega del *ius publicum* implicò l'esaurimento dei sistemi normativi e sanzionatori del *ius vetus* ed il trionfo in ogni campo del *ius novum*, vale a dire delle *constitutiones principum* e della *cognitio extra ordinem* privata e criminale. Ma l'evoluzione in senso autocratico del *ius publicum* fu anche causa di una limitazione sempre maggiore dei poteri dei funzionari preposti alla *vigilantia* e di un decadimento ulteriore del *respondere* giurisprudenziale, il quale ultimo, peraltro, non venne mai vietato.

(b) Quanto al *ius privatum*, le cose andarono ben diversamente, perchè gli imperatori non presero, in linea di massima, di modificare i *ius* classici, anzi Diocleziano combatté inizialmente un'aspera battaglia per difendere i principi del diritto classico dall'incomprensione riotosa delle popolazioni delle province orientali.

Stante questa linea di condotta degli imperatori, la giurisprudenza postclassica, cui non veniva più concesso, almeno a partire da Costantino, il *ius publice respondendi*, orientò la sua attività verso un'opera di semplificazione e chiarimento del complesso sistema dei *ius* classici; ed in particolare esso si sforzò, a fini di semplificazione, di annessare manuali pratici degli scritti dei giuristi precedenti e di trarne in luce, tra i vari principii giuridici degli antichi sistemi normativi (*ius civile*, *ius honorarium*, *ius extraordinarium*), quelli che fossero da considerare vigenti, lasciando in ombra gli altri, ormai inservibili. Attività, dunque, quella della giurisprudenza, di sostanziale fedeltà ai principii classici e di continuazione e sviluppo, sebbene con mezzi ed a fini assai più modesti, di quell'opera di sistematizzazione unificata del diritto, ch'era stata intrapresa sin dalla fase adrianea del periodo classico.

404. *La decadenza giuridica nella fase dell'impero duplice.* — Nel corso della fase dell'impero duplice (395-627 d. C.; v. n. 391) la corruzione sostanziale del diritto romano si propagò dal *ius publicum* allo stesso *ius privatum*.

L'indebolimento del potere imperiale, la scissione tra Oriente ed Occidente, il crescente impoverimento spirituale della giurisprudenza, l'insiduosità dell'antiquato diritto classico ai nuovi tempi sono altrettante ragioni sufficienti a spiegare l'inevitabilità del fenomeno della decadenza del *ius privatum* in questa fase: decadenza rapida e drammatica in *partibus Occidentis*, decadenza più lenta, ma appunto per ciò più corrosiva, in *partibus Orientis*. Gli imperatori si assunsero a proprio carico l'ulteriore di qualche più essenziale riforma, ma per il resto si ostinarono nel pretendere il rispetto dei *ius* classici e, poco fidando nella capacità dei giurati coevi, giunsero a limitare la loro funzione di orientamento nell'uso dei *ius*, predisponendo legislativamente un criterio pratico di consultazione dei modesti (ed. "legge delle citazioni", 426 d. C.). Ma fu questa, appunto, l'epoca in cui la giurisprudenza, e particolarmente quella orientale, venne, gravemente inquinando, con le sue elaborazioni, i *ius* classici e fortemente irrealizzando i principii del puro diritto romano nelle loro applicazioni pratiche. Forse non vi fu opera giurisprudenziale classica, che non subisse in quest'epoca l'adattamento, il rimaneggiamento, il travisamento più o meno profondo da parte dei nuovi giuristi, eventualmente tutelantisi mediante l'anonimato.

405. *La decadenza giuridica nella fase giustinianea.* — In fase giustinianea della decadenza giuridica romana (527-605 d. C.; v. n. 392) assistè all'ultimo sforzo disperato di salvare il *ius privatum* classico dalla corruzione, ma assistè anche al fallimento pieno e completo di quel tentativo.

Giustiniano I, dopo aver raccolto in un primo *Codex* le costituzioni imperiali vigenti, divisò di apportare al *ius privatum* classico il *reliquum* di modificazioni ritenute necessarie onde adeguarlo ai suoi tempi e volte. Infine, attuata una grande compilazione ufficiale nel *littera* da lui stesso modificata (*Digesta*), si fece di porli definitivamente al riparo da ulteriori lacunamenti. Contemporaneo della sua compilazione fu, appunto, il divieto ai giuristi di allargare il contenuto del *Digesto*.

Questi, nelle loro linee essenziali, gli intenti e l'opera di Giustiniano. Ma il fallimento si rivelò in brevissimo tempo, sia perché lo stesso Giustiniano si vide costretto ad emanare ulteriori costituzioni (le cd. *Novellae*), che aprirono la porta a nuove immissioni dei diritti eterogenei, sia perché il divieto di elaborazioni giurisprudenziali del *Digesto* fu infranto dagli stessi giuristi coevi. I *Digesta Iustiniani Augusti* seguirono, pertanto, l'ultimo anello di vita della civiltà romana merente.

II. 406. I FATTORI DELLA DECADENZA GIURIDICA ROMANA. — Si è detto (v. n. 401) che i fattori della decadenza giuridica romana furono gli stessi che determinarono il declinamento di tutta la civiltà romana nel suo complesso.

Per maggiore chiarezza occorre, pertanto, distinguere tra: a) fattori immediati della decadenza giuridica romana, che furono quelli che direttamente operarono sull'ordinamento giuridico, determinandone il progressivo scadimento; b) fattori mediati della decadenza giuridica romana, che furono quelli che operarono sui fattori immediati, orientandoli verso l'una, piuttosto che verso l'altra direzione.

407. I fattori mediati. — Tra i fattori mediati o indiretti della decadenza giuridica romana meritano particolare segnalazione i seguenti.

(a) La concezione universalistica ed unitaria dell'*imperium Romanum*. Questa concezione miope ed autistica, che mai fu del tutto abbandonata dagli imperatori postclassici (v. n. 309), determinò di per se stessa un notevole indebolimento della forza di resistenza della civiltà romana ed aprì quindi la via della penetrazione in essa, anche e sopra tutto nei suoi aspetti giuridici, degli altri fattori di corruzione.

(b) La struttura assolutistica del governo statale. Il sistema autocratico di governo instaurato da Diocleziano fu causa del rapidissimo decadimento degli istituti giuridici repubblicani. Già da qualche tempo l'attività legislativa si era praticamente riflotta alle costituzioni *principum*: la riforma diocleziana determinò, oltre a ciò, l'esaurimento a breve scadenza sia dell'attività sanzionatoria ordinaria (*coactio ordinaria*) che dell'attività di *responsa* della giurisprudenza.

(c) Il trionfo del Cristianesimo. L'insediamento della religione

cristiana nella vita dell'*Imperium Romanum* e, più tardi, l'elevazione del Cristianesimo a religione ufficiale ed esclusiva dello Stato fu causa, oltre che di numerose norme limitative della libertà di culto dei cd. *paganis*, anche, più in generale, dell'impugnamento delle rigorose concezioni giuridiche romane, pubbliche e private, ad opera di concezioni indubbiamente più elevate, ma di certo non esse forte mente stridenti. Gli antichi sacerdoti scomparvero del tutto, surrogati dai nuovi sacerdoti cristiani, cui fu concesso tutto un sistema di privilegi, che andavano sino al diritto dei presbiteri di essere giudicati da un tribunale speciale (*episcopalis auctoritas*). L'attività interpretativa del diritto e quella sanzionatoria subirono per più versi l'efflusso dei nuovi criteri di *caritas*, *pietas*, *veritas*, *humanitas*: criteri tutti altamente commendevoli, ma tutti estranei, o addirittura antitetici a quei criteri di rigidità formale o di *aequitas* obbiettiva che avevano informato sinora il diritto romano. Il Cristianesimo, inoltre, contribuì a valorizzare la personalità del *seculi*, che furono considerati soggetti a pari titolo dei *liberi*, almeno rispetto all'ordinamento del *ius naturale*, concepito come superiore al diritto positivo e da questo non derogabile, esso affermò ancora la superiorità della *lex divina*, cristiana, alla *lex humana*, positiva; svalutò istituti tipicamente romani, quali la *potestas* e il *contractus*; valorizzò la *libertas voluntatis* rispetto alle manifestazioni esteriori di volontà, valorizzando quindi il principio classico che dovesse essere tutelato il ragionero e affidamento dei terzi nei *verba* e negli *scripta*; sempre nel quadro di una valorizzazione dell'importanza dell'intenzione rispetto ai comportamenti esteriori, influì anche nel senso di introdurre nel campo del diritto criminale il principio *plus peccatur in intentione quam in actu*, con la conseguenza del sorgere di numerose aggravanti e diminuenti psicologiche della responsabilità penale.

(d) I diritti provinciali. I diritti vigenti nelle varie province ellenistiche, se per locon formalmente abrogati per effetto della *constitutio Antoniniana* (v. n. 295), rimasero tuttavia sostanzialmente vivi nel ricordo e nelle consuetudini delle popolazioni provinciali, che tanto poco sentivano di partecipare alla romanità. Inevitabilmente avvenne, per conseguenza, che principi di derivazione non romana presero a minare alle basi il diritto dell'impero, sì che sorsero nella pratica alcune figure composte di istituti giuridici, che sotto forma romane nascondevano elementi di ben diversi ordinamenti: fenomeno che si accennò notevolmente, come si è detto (v. n. 404), nella fase dell'impero duplice. La nostra informazione è particolarmente ampia sopra tutto per quel che riguarda l'Oriente, dovificissimo (principalmente Pflügel) di testi documentali di *veritas*. Gli esempi più tipici di queste difese orientali agli *ordines* romani sono dati dall'imperanza assunta dalle scritture come mezzi di costituzione e di trasmissione dei diritti, dalla concezione della dote

come proprietà della moglie anziché del marito, dal diffondersi del concetto di eredità come successione in un patrimonio anziché come successione in una posizione personale (quella del defunto), dall'ammissione dell'adozione da parte di donne e dell'adozione a fratello, dallo snaturamento completo della nozione di *tutela* come potestà personale e dalla sua confusione con la *cura*.

(c) *L'involuzione dello spirito giuridico*. Questo elemento è, nello stesso tempo, un prodotto degli altri più sopra enunciati ed un elemento autonomo e con essi concomitante. Non solo decadde la giurisprudenza, ma decadde lo spirito giuridico romano. L'inesperienza e la poca preparazione dei giuristi occidentali, la cultura ellenistica a sfondo neoplatonico e retorico della giurisprudenza orientale furono di ostacolo alla sopravvivenza di quel sano senso giuridico che era stato prerogativa dei Romani nelle epoche precedenti. O per l'uno o per l'altro motivo si preferì di surrogare il puro ragionamento giuridico (fatto di logica rigorosa e di profonda sensibilità pratica) col così detto 'buon senso', che è un modo di ragionare empirico ed incompleto, nemico dichiarato del diritto. Imperatori, giuristi, giudici crearono o collaudarono veri *monstra* giuridici, credendo in buona fede di garantire il progresso del diritto romano. Al classico insegnamento per cui 'ex iure quod est regula fit' fu sempre più spesso sostituita la prassi di trarre leggermente conclusioni di diritto positivo da regole dottrinali aprioristiche, imprecise ed arbitrarie ('ex regula ius sumi').

408. *I fattori immediati*. — I fattori immediati o diretti della decadenza giuridica romana furono, come è ormai chiaro, due: a) le *constitutiones principum*, unica fonte ufficiale di nuove norme giuridiche; b) la giurisprudenza postclassica, nella sua opera di adattamento e di rielaborazione del *ius vetus*.

Il trionfo del *ius novum* imperiale non significò, si badi, l'abrogazione del *ius vetus*, i cui istituti (sia pubblici che, particolarmente, privati) rimasero pienamente vigenti, salvo che per le parti esplicitamente modificate dalle *leges* imperiali. All'atto pratico, il dualismo del *ius vetus* e del *ius novum* si tradusse nel dualismo tra i due mezzi di cognizione, rispettivamente dell'uno e dell'altro: a) i ed. 'iura' (o 'ius'), termine che finì per riferirsi specificamente agli scritti della giurisprudenza classica, in quanto mezzi di conoscenza dell'ordinamento giuridico classico in ogni sua manifestazione; b) le ed. 'leges', termine antonomastico, che designò, in contrapposito ai *iura*, il complesso delle *constitutiones principum*, fonti esclusive del *ius novum*.

Il rapporto tra *iura* e *leges*, nella concezione postclassica, ebbe forti caratteri di analogia con quello preclassico tra *ius civile* e *leges publicae* (v. n. 232). Così come in antico il *ius civile*, i *iura* furono considerati un insieme di principi eterni, a fondo razionale

(ed. *ratio iuris*), quindi valevoli per tutti i sudditi dell'impero, senza distinzioni di nazionalità e di casta; nei loro confronti le *leges* si posero come provvedimenti di governo destinati o a chiarirne la interpretazione o eccezionalmente a modificarli per considerazioni di *utilitas contingente*. Fu, forse, per influsso di questa concezione che nella giurisprudenza postclassica si formò, sebbene molto nebulosamente, la teoria della contrapposizione al *ius commune* di un *ius singulare*, inteso come 'quod contra tenorem rationis propter aliquam utilitatem auctoritate constituentium introductum est' (PAUL. D. 1. 3. 16 itp.), cioè essenzialmente come il complesso delle *leges* innovative del *ius vetus*: del resto, è da notare, che i provvedimenti imperiali costituirono pur sempre, in periodo postclassico, *ius extraordinarium*.

Sebbene non manchi chi ritenga il contrario, è da escludere nettamente che in diritto postclassico vi sia stata una terza fonte di diritto, almeno come fonte concorrente del *iura* e delle *leges*, vale a dire la *consuetudo*. Alla *consuetudo*, che i postclassici contrapposero come *ius ex non scripto* (in senso, dunque, diverso da quello classico: v. n. 377) al *ius scriptum* costituito dalle *leges* e dai *iura*, si negò sempre dagli imperatori di aver efficacia tale, da abrogare il *ius vetus* o le *leges* ('ut aut rationem vincat aut legem': CONSTANT. CI. 8. 52. 2). Fessa fu ammessa solo come fonte sussidiaria, integrativa delle lacune eventuali dell'ordinamento giuridico ('diuturne consuetudo pro iure et lege in his que non ex scripto descendunt observari solet': Ulp. D. 1. 3. 33 itp.). Ma le lacune dell'ordinamento giuridico, sopra tutto a causa della vastità dei *iura*, non furono davvero tali da far assumere congrua importanza alle consuetudini locali: le quali, pertanto, pullularono in gran numero, ma mantenendo carattere derogatorio dell'ordinamento, sì che non può e non deve, di regola, tenersene conto nella ricostruzione storica dell'ordinamento stesso.

409. A) *Le 'leges' imperiali*. — Il fondamento giuridico delle *leges* imperiali fu riposto, in periodo postclassico, nel principio, già affermato in precedenza, ma con ben più limitata applicazione, che 'quod principi placuit, legis habet vigorem' (Ulp. D. 1. 4. 1 pr.: v. n. 342). Questo principio, adattato alla nuova concezione dell'imperatore come *dominus imperii*, acquistò la significazione che qualsivoglia manifestazione di volontà dell'imperatore fosse vincolante per i destinatari, essendo l'imperatore stesso ritenuto la 'legge vivente' dell'impero (*νόμος ζῶντων*).

Non tutte le costituzioni imperiali ebbero, tuttavia, carattere normativo: non tutte cioè perseguirono lo scopo di regolare tipi di fattispecie (anziché fattispecie singole) e di rivolgersi ad una generalità di persone (anziché a persone determinate). Il diritto postclassico distinse fra *leges generales*, relative a tipi di casi e a cate-

gorie di sudditi, e *leges speciales*, relative a casi singoli e a singoli sudditi. Questa distinzione fra *leges generales* e *leges speciales* lo *personales* ebbe il suo valore nei riguardi dell'applicabilità da parte dei giudici ed in generale dei consociati, in quanto che fu stabilito il principio che le costituzioni personali non potessero "ad exemplum trahi", per il fatto che "quae princeps alieni ad merita tradidit vel si quam penam irrogavit, vel si cui sine exemplo subvenit, personam non eximitur" (D. I. 4. L. 2.).

Quanto all'efficacia delle costituzioni imperiali nel tempo e nello spazio, il problema arose, naturalmente, per le *leges generales*. Il sistema seguito fu questo: *a)* una *lex generalis*, aveva valore sinché non fosse stata esplicitamente abrogata da un'altra *lex generalis*; *b)* ogni *lex generalis*, fosse essa emanata dall'imperatore di Oriente o da quello di Occidente, aveva valore per tutto il territorio dell'impero. Correlativamente alla scissione fra Oriente e Occidente, il sistema ora accennato ebbe, in relazione alla validità delle leggi nello spazio, una notevole modifica, in quanto l'imperatore Teodosio II dispose, nel 429 d. C., che le leggi emanate in una delle due parti *separatim* non avessero vigore nell'altra parte se non fossero state ufficialmente comunicate dall'una all'altro imperatore mediante una *sententia pragmatice* (v. n. 410) e se non fossero state riconosciute dal secondo imperatore.

Tanto in Oriente quanto in Occidente la lingua delle costituzioni imperiali, generali e speciali che fossero, si mantenne di regola, almeno sino a Giustiniano, quella latina. Il fatto non deve stupire chi pensi alla preponderanza numerica dell'elemento ellenistico in Oriente, perchè sta di fatto che il latino rimase anche in Oriente l'espressione della officialità del diritto, per un fenomeno non molto dissimile da quello che ha fatto rimanere questa lingua, a tanti secoli di distanza dalla sua morte, il mezzo di espressione liturgico della Chiesa cattolica.

410. *Le varie specie di costituzioni imperiali.* — Quando dalla teorica distinzione fra *leges generales* e *leges speciales* degli imperatori si voglia scendere alla pratica classificazione dei tipi di costituzioni e nei fatti, si incontrano notevoli difficoltà, anche perchè di alcuni di essi non conosciamo completamente e bene il valore. Approssimativamente è, peraltro, possibile la seguente classificazione.

(A) Delle *leges generales* si conoscono i seguenti tipi.

(a) *Edicta ad senatum*. Derivarono dalle *ordines principum in senatu habere* del periodo precedente (v. n. 312), ma ad esse non seguì più il *senatusconsultum*. Consistevano in manifestazioni di volontà legislativa dell'imperatore, lette solennemente al senato da un funzionario di grado superiore, a scopo di rendere pubbliche le non certo di ottenere l'approvazione di questo decaduto consesso.

(b) *Edicta ad praefectos praetorio*. Derivarono dagli *edicta* ai

capi delle province del periodo precedente. Consistevano in manifestazioni di volontà legislativa dell'imperatore, comunicate ad uno o più *praefecti praetorio*, affinché questi le trasferissero a loro volta negli *edicta* che ciascuno di essi era autorizzato ad emanare (entro i limiti rappresentati dalle *leges generales*) nella rispettiva *praefectura*.

(c) *Edicta* diretti a funzionari di corte, perchè facessero applicazione dei dettami in essi espressi quanto alla materia per cui erano competenti.

(d) *Edicta ad populum* (o *leges edictales*). Altra derivazione degli antichi *edicta principum*, ma con la differenza che, essendo indirizzati direttamente al popolo o ad una parte di esso, venivano pubblicati mediante affissione.

Teodosio II stabilì, nel 428 d. C., che ogni progetto di *lex generalis*, approvato generalmente a cura del *quodam sacri palatii* (v. n. 296) dovesse essere sottoposto a parere del *consistorium* e del *senatus* e poi nuovamente del *consistorium*. Ma è da dubitare fortemente che questo procedimento (disposto all'evidente scopo di evitare la farragine di norme, non sempre armonizzabili fra loro, che era stata creata dalla troppo copiosa legislazione imperiale) sia stato per lungo tempo osservato.

(B) Nella categoria delle *leges speciales* rientravano i tipi di costituzioni qui di sotto elencati.

(a) *Decreta*. Derivarono chiaramente dai *decreta* emessi *extra ordinem* dai *principes* durante l'epoca classica, ma furono un genere fortemente decaduto, causa il fatto che gli imperatori persero l'uso, con il generalizzarsi della *extraordinaria cognitio*, di decidere direttamente le controversie. Al posto del *decreto* degli imperatori si firmarono, in questo campo, le sentenze dei funzionari che amministravano giustizia nel loro nome.

(b) *Mandata*. Anche la derivazione di questi atti dal *senatus* del periodo classico è sicura. I *mandata* furono, peraltro, il tipo di costituzione imperiale che più rapidamente decadde: ridotti a mere istruzioni amministrative, scomparvero del tutto a partire dal V secolo d. C.

(c) *Rescripta* e *consultationes*. Quest'ultimo fu un tipo di *leges personales* probabilmente affine a quello dei *rescripta*, come esso derivante dai *rescripta* del periodo del principato. I *rescripta* furono numerosissimi sopra tutto con Diocleziano, che non appena fu costretto ad arrendersi per mettere in guardia i sudditi orientali da false interpretazioni del diritto romano. Con Costantino si iniziò la decadenza di questo genere di costituzioni, che furono ammesse soltanto se annunciarono principi non in contrasto con le *leges generales* o soltanto se contenessero (ad evitare l'abuso della autorità derivante dalla risposta imperiale) la clausola "si praes veritate siturur".

(C) Un genere intermedio tra le *leges generales* e le *leges speciales*, fu costituito, a quanto pare, dalle *pragmaticae sanctiones*, sulle cui caratteristiche regna, tuttavia, molta oscurità. Anche per esse fu imposta la clausola 'si preces veritate nituntur' e l'imperatore Anastasio stabilì (491 d. C.) che fossero nulle quelle contrarie alle *leges generales*. In generale contenevano disposizioni di carattere amministrativo, emanate su richiesta di enti pubblici o per iniziativa degli stessi imperatori.

411. *Le principali riforme determinate dal 'ius novum'*. — Già si è sufficientemente parlato in precedenza delle riforme apportate dal *ius novum* alla struttura dello Stato romano e del suo governo (v. n. 393-397 e 409-410). Già si è sottolineato, inoltre, che le *leges* postclassiche evitarono, in linea di massima, particolarmente nella fase dell'impero unico, di innovare la materia del *ius privatum*, che gli imperatori mostravano di ritenere eternata dal *ius vetus*, vale a dire dai *fuera* (v. n. 408). Resta, dunque, da dire qualcosa sulla riforma del sistema sanzionatorio, in materia privata e in materia criminale, sopra tutto in considerazione della importanza che essa ebbe nel processo di corruzione del diritto romano.

La riforma del sistema sanzionatorio fu ovvia ed inevitabile conseguenza di tutto il processo di trasformazione dello Stato e si riasunse nel trionfo della *cognitio extraordinaria* e, contemporaneamente, in una tassativa e minata delimitazione delle competenze e delle regole di giudizio.

(a) La scomparsa delle *questiones perpetuae* ed il correlativo trionfo della *cognitio extra ordinem* dei crimina si realizzarono nei primissimi anni del periodo postclassico. Gli imperatori, non potendo certo riservarsi il giudizio di tutte le cause, seguirono l'indirizzo di limitare, con le loro *leges*, la discrezionalità dei giudicanti, subordinando la loro attività ad una vastissima regolamentazione. Molto vi sarebbe da dire circa le riforme apportate, oltre che alla procedura, allo stesso diritto criminale sostanziale. Basterà, comunque, segnalare le seguenti caratteristiche generali: a) l'asprezza eccezionale delle pene e la variabilità delle stesse a seconda del grado sociale e dell'intensità della colpa del condannato; b) l'accrescimento del numero dei crimina e, in particolare, la tendenza a trasferire nel campo criminale figure di responsabilità che in passato avevano dato luogo soltanto a conseguenze di risarcimento danni (insolvenza, divorzio ingiustificato ecc.); c) la configurazione come crimina degli atti di vilipendio della religione cristiana.

(b) Assai sollecita fu anche la scomparsa del procedimento privato per *formulae*, esplicitamente abolito nel 312 d. C. dagli imperatori Costanzio e Costante ('*iuris formulae acceptione syllabarum insidiantes cunctorum actibus radicibus amputentur*': *CI.* 2. 57

[58]. 1). La procedura *extra ordinem* si mantenne aderente alle caratteristiche generali già assunte nel periodo precedente, ma subì numerose variazioni di forma. In particolare, ai modi antichi di *evocatio* si sostituì dapprima la *litis denunciatio*, atto di citazione redatto con l'aiuto di pubblici funzionari, e più tardi il *libellus conventivus*, rimesso da un ufficiale giudiziario (*executor negotii*) al convenuto, il quale rispondeva con un *libellus contradictionis*. A parte ciò, l'immenso bagaglio del *ius honorarium* non fu abolito, né restò inutilizzato, chè anzi per il tramite della giurisprudenza molti principi procedurali ordinari passarono, più o meno modificati, a far parte della *cognitio extraordinaria*.

412. B) *La giurisprudenza postclassica*. — Il sistema politico dell'impero assoluto non poteva non portare all'estinguimento dell'attività autonoma della giurisprudenza, la quale, del resto, languiva già dalla fase di crisi della *respublica* universale. Le cause più appariscenti di questo processo storico furono, come già si è accennato (v. n. 403-404), la estinzione del *ius publice respondendi* e la legge delle citazioni.

(a) Sebbene mai esplicitamente abolito, il *ius publice respondendi* cadde del tutto nel tempo intercorrente tra Diocleziano e Costantino. L'ultimo giurista che venne insignito del privilegio fu, per quanto ci risulta, un tale INNOCENTIUS, fiorito appunto in quell'epoca. Orbene, la fine del *ius publice respondendi* implicò che i giureconsulti postclassici non potessero più contribuire alla evoluzione del diritto romano e che ogni e qualsiasi disposizione innovativa del *ius vetus* fosse riservata alle *leges imperiales*. Tutto ciò fece sì che i giurisperiti postclassici, privi ormai della possibilità di esplicare autonomamente la loro (del resto, assai discutibile) 'insti ac ininsti scientia', ripiegassero verso attività più modeste e, nel contempo, inerbite, e cioè: a) o verso l'assorbimento nella burocrazia imperiale, che di tecnici del diritto aveva effettivamente gran bisogno; b) o verso l'insegnamento elementare nelle scuole di Occidente e di Oriente (v. n. 413); c) o verso la professione di avvocato o di notaio a disposizione dei privati. Tutte e tre le carriere trovarono, per quanto ci consta, numerosi aderenti, ed appunto per questo ci sembra da ripetere, come unilaterale, la denominazione, recentemente proposta (SCHULTZ), della giurisprudenza postclassica come 'giurisprudenza burocratica'.

(b) L'attività della giurisprudenza scolastica e pratica rivestì, nel corso della fase dell'impero unico, caratteri tanto deteriori, che gli imperatori dovettero passare a preoccuparsi di smussarla ulteriormente e notevolmente. Fu appunto per ciò che, nel 426 d. C., l'imperatore d'Occidente VALENTINIANO III emanò la cd. *legge delle citazioni*, con la quale si sforzò di dettare alcuni criteri elementari e meccanici di consultazione diretta dei *iura classici* da parte dei giudici e dei privati in genere. Nella redazione originale egli stabilì,

infatti: a) che il materiale di fare avente efficacia di legge fosse ridotto agli scritti di 5 soli giureconsulti classici: Papiriano, Gaius, Paolo, Ulpiano e Modestino; b) che, in caso di divergenza di opinioni tra i cinque, si fosse tenuti a seguire il parere della maggioranza ('*potior numerus vincit auctororum*'); c) che, essendovi parità fra le opinioni in contrasto, fosse da dar prevalenza al parere appoggiato dall'autorità di Papiriano ('*si numerus aequalis sit, eius pars procedat auctoritas, in quo excellentis ingenii viri Papinianus auctoritas*'); d) che, infine, risultando inapplicabili i due criteri precedentemente enunciati, si fosse liberi di adottare, tra i vari pareri, quello preferito ('*quos sequi debeat, eligat moderatio iudicantis*'). Questa costituzione fu accolta da Teodosio II in Oriente e fu inserita nel CTh. (I 4. 8), ma Teodosio, meno preoccupato del collega circa l'ignoranza giuridica dei suoi tempi, ampliò notevolmente il numero dei fare consultabili, stabilendo, attraverso una interpolazione (*Stanzonwerk*), che avessero valore di legge anche gli scritti degli altri giuristi classici citati dai cinque (praticamente, tutti), purché delle loro opere si avessero le disposizioni sicuti manoscritte ('*si tamen eorum libri propter antiquitatis incertum codicum collationem fermentur*'). Sia nel testo di Valentiniano, che in quello, indubbiamente più liberale, di Teodosio, la legge delle citazioni venne, comunque, a precludere alla giurisprudenza postclassica ogni possibilità di esprimere con qualche efficacia pratica il proprio parere.

412. *L'attività giurisprudenziale sillabica*. — Particolarissimo interesse riveste, tra i vari modi dell'attività giurisprudenziale postclassica (v. n. 412), l'attività che i giuristi svolsero nel settore didattico, perché fu precipuamente a causa di questa attività che i fare classici vennero ad essere, dapprima formalmente e poi anche sostanzialmente, curati e trasformati (v. n. 403-406).

Scuole di diritto fiorirono, in età postclassica, numerose sia in Occidente che, sopra tutto, in Oriente.

(a) Poche sono le informazioni di cui disponiamo sulle Scuole di Occidente, di cui, comunque, certamente ve ne fu una ufficiale a Roma nel sec. IV d. C. ed altre ve ne furono, private, in Italia e in Gallia anche nel sec. V d. C. Queste scuole seguirono le sorti del tracollo politico dell'Occidente e furono, indubbiamente, pueresime di iniziativa: ma appunto per ciò i frutti della loro attività, giunti sino a noi in non piccolissimo numero, appaiono molto importanti ai fini della ricostruzione del diritto classico, che vi è da presumere non sia stata trappia fortemente inquinata dall'elaborazione scientifica di una tanto povera giurisprudenza. Del resto, che i vizi dei giuristi occidentali, più che nell'infedeltà ai principi classici, consistessero precipuamente nella inferiorità rispetto al compito di comprendere i fare nella loro grandiosa varietà, è dimostrato dal testo origi-

nale della legge delle citazioni, la quale fu indubbiamente dettata a Valentiniano III dalla consapevolezza della ignoranza dei giuristi di Occidente (v. n. 412).

(b) Le Scuole di Oriente fiorirono precipuamente dopo la divisione dell'impero e manifestarono, per quel che sappiamo, caratteristiche ben diverse da quelle delle Scuole occidentali. Lungi dal mancare di cultura e di iniziativa, i giuristi orientali ebbero in abbondanza l'uno e l'altro, ma si trattava di cultura essenzialmente ellenistica e di iniziativa essenzialmente rivolta alla deformazione sostanziale dei fare classici, di modo che la loro attività si risolse principalmente, nel mascherare sotto veste romana nuovi istituti, suggeriti dai tempi nuovi, dalle nuove idee e dalle consuetudini derogatorie acquisite in essere nella prassi dei rapporti di ogni giorno. La vera e grande battaglia per la salvaguardia del patrimonio del fare gli imperatori dovettero combatterla proprio contro i ferrallissimi maestri delle Scuole d'Oriente.

Tra le Scuole orientali venisse ad altissima elevazione, nel secolo V d. C., la scuola di Beroa, magnificata come 'madre del diritto' (*μητέρα τῶν νόμων*). Illustrata da professori tarsofocesi di vasta fama, che furono definiti, con caratteristica enfasi orientale, 'eroi del diritto' (*ἥρωες τῆς νομικῆς*). 'Maestri del mondo abitato' (*κόσμου τῆς ἀνθρώπων*). Celsio, l'Abuzio, Dossino, Demostene, Eroseno, Enorio, Ammiano, Leonzio. Molte note furono anche le Scuole di Alessandria, Antiochia, Cesarea e Costantinopoli. Nel sec. VI d. C. la Scuola di Costantinopoli ottenne la prevalenza su quella di Beroa: da queste due scuole forse Giustiniano quattro tra i principali collaboratori della sua opera, e cioè Trozno, Cesario, Dioniso e Anatolio, ma grande fama rivestì anche Teodoro escluso dalla compilazione.

Prima di Giustiniano lo studio del diritto era organizzato sulla base di quattro anni di insegnamento. Il primo anno era dedicato allo studio delle *Institutiones* di Gaius, debitamente aggiornate, nonché di quattro monografie (*libri singulares*) di confezione scolastica (*de re iuris, de tutela, de testamentis, de legibus*); nel secondo anno si studiava una prima *pars legum*, o qualche titolo di una *pars de iudiciis* e di una *pars de rebus*, il cui studio veniva completato nel terzo anno; al quarto anno era, infine, riservato lo studio di estratti dai *responsa* di Papiriano e di quelli di Paolo. Questo piano di insegnamento fu riformato, come diremo (v. n. 439), da Giustiniano I nel 529 d. C.

413. *Le forme dell'attività giurisprudenziale postclassica*. — Per quel che ci è dato sapere, ma sopra tutto per quel che ci è dato di intuire attraverso l'esegesi critica del materiale giuridico postclassico (v. n. 440 ss.), le forme in cui si esercitò, in Occidente e in Oriente, la complessa attività della giurisprudenza postclassica furono principalmente le seguenti.

(a) *Alterazioni testuali*. Se ne ebbero per i *lura* e, in misura assai più limitata, per le stesse *leges*. A prescindere dagli *errori di scrittura* degli amanuensi, consistettero in *glossemi interlineari o marginali*, penetrati poscia nel testo, in *interpretationes delle leges*, in *paragrafi* di brani ritenuti poco intelligibili, in *accorciamenti e raddoppiamenti* del dettato genuino.

(b) *Antologie ed epitomi*. Se ne ebbero sia per i *lura* che per le *leges*, talvolta (come per le *leges Romanae barbarorum*: v. n. 419) a carattere ufficiale. Consisterono: nell'*enucleamento* di brani tuttora vigenti di *leges*; nella *raccolta di lectiones, opationes, definitiones, ambiguitates, regulae, sententiae* di uno o più giuristi classici; in *esposizioni riassuntive* di una o di più opere giurisprudenziali.

(c) *Versioni in lingua greca e retroversioni in latino* di brani legislativi e giurisprudenziali a scopo di esercizio, con tutti i pericoli connessi a questo genere di attività.

(d) *Elaborazioni monografiche di iura*. Consisterono nell'*enucleamento* da una o più opere giurisprudenziali classiche di tutto quanto riguardasse un determinato argomento e nella *confezione di libri singulares 'ad hoc'*: *libri singulares* da intendersi non più nel significato classico di opere scritte su un solo rotolo di papiro (*liber*), ma nel nuovo senso di opere (scritte su quaderni di pergamena) relative ad un solo e determinato argomento (*de iure dotium, de re uoria, de iure codicillorum* ecc.).

(e) *Compilazioni 'a catena'*. Consisterono in ardite operazioni (spesso, appunto perchè così radicali, di carattere ufficiale) di riduzione di *leges* e di *lura* in frammenti, generalmente muniti di una *descriptio* che ne indicava la provenienza, e nella costruzione con questi materiali, accortamente concatenati tra loro, di grandi esposizioni panoramiche del diritto o di branche di esso. Se ne ebbero di sole *leges*, di soli *lura*, o anche miste di *lura* e di *leges*.

III. 415. LE OPERE DELLA GIURISPRUDENZA POSTCLASSICA. — La multiforme attività della giurisprudenza postclassica sfociò in numerose opere di vario tipo: delle quali alcune ebbero ed altre non ebbero carattere ufficiale, alcune sono a noi direttamente pervenute e altre restano soltanto in antiche citazioni, se addirittura non esistono che nel sospetto dei critici moderni. Qui ci limiteremo a parlare delle opere *ufficiali e ufficiose direttamente pervenute*, in tutto o in parte, distinguendo tra quelle pregiustiniane, quelle giustiniane e quelle postgiustiniane (queste ultime, se ed in quanto possano essere utili ai fini di una più precisa ricostruzione dell'ordinamento giuridico postclassico).

Per quel che riguarda le opere a noi non direttamente pervenute, sarebbe discorso troppo lungo e minuto farne parola, sopra tutto quando si tratti di opere di cui non rimane il ricordo, ma la cui esistenza la critica ha solo motivi, più o meno fondati, per so-

spettare. Basterà, a questo proposito, rinviare: da un lato, a quanto si è detto di volta in volta circa i sospetti di inquinamento o di apocriefa relativi a singole opere attribuite ai giureconsulti preclassici e classici (v. §§ 11, 16); dall'altro, a quanto si dirà fra poco circa la probabile esistenza dei cd. 'prodigisti' (v. n. 429).

416. *Le collezioni private di 'leges' preteodosiane*. — Giusto agli inizi del periodo postclassico furono compilate in Oriente due collezioni private di costituzioni imperiali, le quali ebbero la più larga fortuna nel mondo giuridico postclassico, tanto da ottenere da Teodosio II il riconoscimento ufficiale (v. n. 417). Si tratta del *Codex Gregorianus* e del *Codex Hermogenianus*: detti 'codices' perchè ormai era invalso l'uso di scrivere su quinterni di pergamena, costituenti volumi regolabili a piacere (*codices*).

(a) Il *Codex Gregorianus* fu compilato in Oriente (Nicomedia?) da un GASSIO o GASSIANO, di cui non abbiamo notizie precise, intorno agli anni 292 e 293 d. C.

Questa raccolta fu destinata in ispecial modo alla pratica giudiziaria civile e commerciale, pertanto, particolarmente *rescripta*, genere di costituzioni che era, come sappiamo (v. n. 410), ancora fiorente in quell'epoca. Sebbene il più antico rescritto che ci risulta riportato in questo codice sia dell'anno 196 d. C. (Settimio Severo), pare che esso contenesse in realtà rescritti degli anni precedenti, a partire da Adriano (117-138 d. C.).

Il Codice Gregoriano non ci è noto per conoscenza diretta, ma è stato ricostruito, almeno parzialmente, sulla base di una epitome contenuta nella *lex Romana Visigothorum* e sulla base di citazioni di singoli rescritti da esso riportati fatte nella *lex Romana Burgundionum*, nella *Collatio*, nella *Consuetudo* e nei *Fragmenta Vaticana*. Esso si ripartiva in non meno di 14 libri (forse 16), in cui gli argomenti erano divisi per *tituli* (ciascuno munito di una rubrica indicativa del contenuto): entro i *tituli* le costituzioni erano riportate in ordine di data. Lo schema generale della raccolta era improntato su quello del *digesto* della giurisprudenza classica, nella loro forma più evoluta (v. n. 357).

(b) Il *Codex Hermogenianus* fu parimenti compilato in Oriente da un HERMOGENE, non meglio conosciuto, o forse anche dal giurista HERMOGENIANO (v. n. 373). Costituì un complemento od una appendice, in un solo libro (diviso in *tituli*), del *Codex Gregorianus* e comprese essenzialmente un gruppo di rescritti dioclezianei degli anni 293-94 d. C.

Neanche questo codice ci è pervenuto direttamente. Una ricostruzione assai frammentaria è stata possibile sulla base delle stesse fonti adoperate per ricostruire il codice Gregoriano.

(c) Aggiunte posteriori al Gregoriano ed all'Ermogeniano furono compilate in cura riprese da giuristi anonimi. Probabili aggiunte al *Codex Gregorianus* sono alcune costituzioni diocleziane successive al 292 d. C., che ad esso sono rapportate nelle fonti. Aggiunte quasi certe al *Codex Hermogenianus* sono alcuni gruppi di rescritti diocleziani degli anni 293-305 d. C., nonché costituzioni del 314 (Costantino e Licinio) e del 364-365 (Valentiniano e Valente).

417. Il *Codex Theodosianus*. — La prima raccolta ufficiale di costituzioni imperiali fu fatta fare dall'imperatore Teodosio II (408-450 d. C.) ed ebbe il nome di *Codex Theodosianus*.

I propositi di Teodosio furono, per vero dire, assai più vasti, almeno in un primo momento. Con una costituzione del 429 d. C. (CTh. 1. 1. 5) egli, riconoscendo ufficialmente la validità dei codici Gregoriano ed Ermogeniano, nominò una apposita commissione affinché compisse, in tempi successivi, questo duplice lavoro: a) raccogliere ad uso degli studiosi, tutte le *leges generales* da Costantino I in poi (fossero ancora in vigore oppure no), ordinandole in libri e titoli a somiglianza e ad integrazione delle due collezioni private precedenti; b) estrarre, ad uso dei pratici, dai primi due e da questo terzo codice tutte le costituzioni (general e speciali) ancora in vigore, ordinando il tutto sistematicamente e colmando ogni lacuna con brani anonimi di loro, cioè di scritti della giurisprudenza classica. La prima commissione nominata da Teodosio condusse avanti assai faticosamente i propri lavori, talché l'imperatore fu costretto a riformarla ed a ridurre sensibilmente il suo troppo vasto programma. Con una costituzione del 435 d. C. (CTh. 1. 1. 6) egli nominò una commissione di sedici membri, assegnandole il compito di fare, ad integrazione dei codici Gregoriano ed Ermogeniano, una raccolta sistematica delle *leges generales* (non, dunque, dei rescritti e delle altre leggi speciali) da Costantino in poi, anche se fossero state abrogate da costituzioni successive, in modo che l'opera potesse servire sia allo studio teorico che alla applicazione pratica del diritto. Questa volta il disegno di Teodosio ebbe attuazione molto rapida, anche perché la prima commissione aveva probabilmente già progettato lo schema della raccolta e perché i membri della seconda commissione si divisero, a quanto è dato supporre, la fatica nel senso di lavorare, nella prima stesura, ciascuno ad un libro.

Il *Codex Theodosianus* fu pubblicato in Oriente il 5 febbraio 438 e fu comunicato ai *praefectus praetoriae* d'Italia per la presentazione al senato d'Occidente: entrò in vigore, ferma restando la validità del Gregoriano e dell'Ermogeniano, il 1° gennaio 450 d. C. Esso fu diviso in 16 libri, ripartiti in titoli di numero assai vario da libro a libro, alla maniera del codice Gregoriano.

Il sistema del Teodosiano fu sostanzialmente quello del Grego-

riano, salvo che largo spazio fu anche dedicato a materie di diritto pubblico. E' da tener presente, inoltre, che Teodosio autorizzò esplicitamente i suoi commissari a modificare e correggere il testo delle costituzioni, purché ciò non implicasse innovazioni sostanziali. L'ordine delle materie del codice Teodosiano è il seguente: libro I (fonti del diritto e competenze dei funzionari imperiali), libri II-V (diritto privato, secondo l'ordine della prima parte dei *digesta* classici), libri VI-VII (gerarchie dei funzionari imperiali di rango superiore, loro privilegi, diritto speciale del militare), libro VIII (rimanenti materie di diritto privato), libro IX (diritto penale), libro X-XI (diritto finanziario), libri XII-XV (organizzazione cittadine e corporazioni varie), libro XVI (ordinamento della Chiesa e del diritto ecclesiastico).

418. La legislazione post-teodosiana. — Dopo la pubblicazione del codice Teodosiano, e a cominciare dagli stessi Teodosio II e Valentiniano III, fu emanata dal vari imperatori che si susseguirono tutta una serie di costituzioni, che sogliono ora essere designate sotto il nome di "Novelle post-teodosiane" (cioè *novellae constitutiones*).

Delle raccolte che di queste costituzioni si fecero in Oriente nulla ci è pervenuta. Ci sono non invece circa un centinaio di *leges* attraverso i resti delle raccolte fatte in Occidente, e sopra tutto attraverso la *lex Romana Visigothorum*. In questa, infatti, sono inserite parecchie costituzioni, che giungono fino al tempo dell'imperatore d'Occidente Antemio (467-472), mentre altre costituzioni si trovano nei manoscritti, in appendice ad essa.

Va detto a questo punto che, al di fuori del codice Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano, abbiamo, inoltre, notizia di alcune costituzioni postclassiche attraverso raccolte di minima entità, la più importante delle quali è quella che va sotto il nome di *Constitutiones Sirmondianae* (così detta perché edita per la prima volta dal gesuita francese Sirmond). Tutte le costituzioni contenute in questa raccolta sono anteriori alle Novelle post-teodosiane e mirano a regolare i rapporti tra Stato e Chiesa, così come fanno le costituzioni contenute in tutte quelle altre raccolte di carattere ecclesiastico che, dal tempo di Costantino in poi, ci sono pervenute (*Acti dei Concilii*, *Collectio Avellana*, *Collectio Quaresimiana*, ecc.).

419. Le leggi romano-barbariche. — In seguito alla formazione degli Stati romano-barbarici venne a crearsi, nei territori dell'ex impero d'Occidente, una complessa situazione di convivenza del diritto romano con il tozzo diritto dei barbari: situazione, questa, che i re germanici poterono di risolvere, facendo compilare le così dette "leggi romano-barbariche", cioè alcune modeste compilazioni ufficiali, miste al loro e al *legge*, che avrebbero dovuto servire a mi-

tanto per i Romani oppure sia per i Romani che per i barbari. Esse sono l'*Edictum Theoderici*, la *lex Romana Burgundionum* e la *Lex Romana Wisigothorum*.

(a) L'*Edictum Theoderici* fu la prima, in ordine di tempo, delle leggi romano-barbariche. Questa compilazione fu pubblicata intorno al 500 d. C. da Teodorico, re dei Goti, il quale, considerandosi governatore dell'Italia in nome dell'imperatore d'Oriente Zenone, poteva emanare *edicta*, come gli ordinari *praefecti praetorio*.

L'*Edictum Theoderici* ebbe vigore sia per i Romani che per i barbari, e fu composto di 154 articoli, ricavati sopra tutto dai codici Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano, dalle novelle post-teodosiane, dalle *Sententiae* di PAOLO, dalle *Institutiones* di GAIO. Non sono però mai citate le fonti sfruttate nella compilazione.

(b) La *Lex Romana Burgundionum* fu emanata da GUNDOBADO, re dei Burgundi (Francia orientale), agli inizi del VI secolo, ed ebbe vigore soltanto per i sudditi romani.

La legge è divisa in titoli, sotto ognuno dei quali sono raccolti i vari testi (con l'indicazione della provenienza), tratti quasi per intero dalle stesse fonti che erano state sfruttate nell'*Edictum Theoderici*. Non mancano però in questa compilazione le infiltrazioni del diritto borgognese.

(c) La *Lex Romana Wisigothorum* fu di gran lunga la più importante delle leggi romano-barbariche. Fu emanata nel 506 da ALATICO II (onde il nome di *Breviarium Alarici* o *Alaricianum*) ed ebbe vigore nella Spagna e nell'Aquitania (Francia occidentale).

In essa furono sfruttati largamente il codice Teodosiano e le novelle post-teodosiane, nonché le *Receptae Sententiae* di PAOLO; piuttosto scarsi sono gli estratti dei codici Gregoriano ed Ermogeniano. E' contenuta, inoltre, in questa compilazione un'*epitome* delle *Institutiones* di GAIO, e vi figura, infine, anche un passo del *Responsa* di PAPINIANO (il famoso *responsum Papiani*; v. n. 387). Gli estratti delle varie opere non sono fusi assieme, ma sono distinti in vari gruppi, secondo l'opera da cui sono stati escerpiti, e ad ogni testo fa seguito un'*interpretatio* (tranne per l'*epitome* di GAIO). La *interpretatio* non sembra, tuttavia, che sia stata scritta dagli stessi compilatori, ma sembra sia stata tratta da glosse che già accompagnavano i testi.

Grande fu la diffusione che ebbe questa legge nell'alto medioevo, ragion per cui ci sono pervenuti parecchi manoscritti di essa. La sua utilità per i romanisti sta sopra tutto nel fatto che i passi in essa riportati, sebbene non scevri da alterazioni, servono a riempire (specie per le *Sententiae* di PAOLO e per il codice Teodosiano) delle lacune altrimenti incolmabili.

420. I 'Tituli' di Ulpiano e le 'Sententiae' di Paolo. — Tra i resti della giurisprudenza classica sogliono anche essere annoverati i *Tituli* di ULPIANO e le *Sententiae* di PAOLO, ma su un piano diverso da quello delle *Institutiones* di GAIO, perchè trattasi con tutta probabilità di due compilazioni postclassiche munite di titoli apocrifi. E', comunque, opinione pacifica che esse conservano un largo substrato di passi trascritti fedelmente da opere della giurisprudenza romana e il cui contenuto è ancora, essenzialmente, diritto classico.

(a) *Tituli ex corpore Ulpiani*. Così è intitolato un codice pergameneo della Biblioteca vaticana, rimontante al X sec. e diviso in 25 *tituli* (Vat. regius 1128). Nel secolo scorso il SAVIGNY riuscì a dimostrare la identità di questo codice con un codice da lungo tempo perduto, che era stato in mano al TILLEN, il quale l'aveva pubblicato nel 1549 col titolo di *Ulpiani liber singularis regularum*, e al CUIACIO, il quale lo aveva ripubblicato con lo stesso titolo nel 1576. A loro volta il TILLEN e il CUIACIO avevano sostenuto l'identità del manoscritto col *liber singularis regularum* di ULPIANO (v. n. 372), argomentando dal fatto che alcuni suoi brani corrispondevano letteralmente a frammenti del *Digesta* giustiniani e della *Collatio legum Mosaicarum et Romanarum*, i quali erano muniti appunto di questa *inscriptio*.

I *Tituli ex corpore Ulpiani* sono ordinati secondo lo stesso sistema della *Institutiones* di GAIO (v. n. 367) ed anzi ne colmano alcune importanti lacune (per esempio, in materia di regime patrimoniale del matrimonio). Il manoscritto vaticano si arresta tuttavia in un punto che corrisponde ai primi paragrafi del libro terzo di GAIO. Le coincidenze di stile fra il testo vaticano e quello gaiano sono evidenti e notevoli.

Gravi controversie si agitano circa la autenticità dell'opera. a) Il MOMMSEN, senza porre in dubbio la classicità del *liber singularis regularum* escerpito nei *Digesta* e nella *Collatio*, ha da tempo sostenuto che i *Tituli* del manoscritto vaticano siano stati redatti dopo il 320 d. C., a mo' di sunto del *liber singularis ulpiano*: nei *Tituli*, infatti, appaiono eliminate le sanzioni per i *coelibes* e gli *orbis* in ossequio ad una costituzione di Costantino del 320 d. C. (CTh. 8. 16. 1). b) L'ALBERTARIO, procedendo oltre su questa strada, ha convicentemente sostenuto che postclassico (e posteriore al 320 d. C.) sia stato proprio il *liber singularis regularum*, di cui i *Tituli* non sono che uno dei manoscritti; ed ha aggiunto che a base del *liber singularis regularum* furono i *libri VIII regularum* ed altre opere dello stesso Ulpiano. c) L'ARANGIO-RUIZ, aderendo alla tesi del carattere postclassico del *liber singularis regularum*, ha a sua volta tentato di dimostrare che esso costituisce un sunto della *Institutiones* di GAIO. d) Lo SCHULZ, assumendo una posizione intermedia fra le due teorie ultime citate, ha sufficientemente chiarito che il *liber singularis regularum* fu compilato, agli inizi del IV sec. d. C., sullo sche-

ma delle *Institutiones* di Gaius e mediante lo sfruttamento di materiale estratto sia dal manuale galiano, che dai libri VII *regularum* e dalle *Institutiones* di Ulpiano, dai libri XII *pandectarum* di Modestino e da altre opere di minore importanza.

(b) *Pauli sententiae*. Di quest'opera abbondano le trascrizioni nei vari manoscritti della *Lex Romana Visigothorum*. A volte il titolo è di *sententiae receptae*, altre volte è di *sententiae ad fidem*.

L'opera si divide in 5 libri, ripartiti in titoli, ed è ordinata secondo lo schema del *digesta*. Il testo della *Lex Romana Visigothorum* è palesemente abbreviato, e lo ha dimostrato il CUIACIO, scoprendo in un altro codice, oggi perduto (Cod. Vesontinus), brani non riportati dai manoscritti della *Lex*. Altri estratti dell'opera si trovano nei *Vaticana fragmenta*, nella *Collatio*, nella *Consulatio* e nel *Digesta* di Giustiniano: i passi della *Consulatio* e del *Digesta* sono a volte notevolmente diversi da quelli della *Lex Romana Visigothorum*.

Sino a qualche decennio fa si è sempre pensato che i libri V *sententiarum* fossero veramente di PAOLO (v. n. 371) e che il testo riportato nella *Lex Romana Visigothorum* ne costituisse un sunto. Oggi, sotto l'impulso del BASELLEN, la gran maggioranza della dottrina pensa invece, giustamente, che Paolo non abbia mai redatto i libri *sententiarum* e che questi siano una specie di antologia, composta durante il regno di Diocleziano o di Costantino, nella quale furono sfruttati come fonte principale, secondo alcuni gli scritti di Paolo, secondo altri anche gli scritti di Ulpiano e di altri autori.

421. *Altre compilazioni pregiustiniane di iura*. — Compilazioni pregiustiniane di *iura* sono la *Epitome Gaii*, i *Fragmenta Augustodunensia*, gli *Scholium sinaitica*.

(a) *Epitome Gaii*. Quest'opera, in tre libri, è condotta sulla falsariga dei primi tre libri delle *Institutiones* di GAIUS (v. n. 367). Da questo modello, tuttavia, l'*Epitome* non di rado si discosta per uniformarsi al nuovo diritto vigente in Occidente. L'operetta ci è nota attraverso la *Lex Romana Visigothorum*, in cui trovasi inserita. Ad essa, come si è detto (v. n. 419), manca la solita *interpretatio*: il che si spiega perchè l'*Epitome* è essa stessa la *interpretatio* semplificativa e riassuntiva del testo galiano, che molto probabilmente non era più in uso nelle scuole giuridiche del regno visigotico.

Molto si discute sul se l'*Epitome Gaii* sia stata redatta dai compilatori della *Lex Romana Visigothorum* o se invece essa sia stata redatta anteriormente, nelle scuole occidentali, e poi sfruttata ad uso della compilazione visigotica. A noi sembra che la seconda opinione sia preferibile e che l'*Epitome* debba essere attribuita ad una epoca alquanto anteriore a quella di redazione della *Lex Romana Visigothorum*.

(b) *Fragmenta Augustodunensia*. Si tratta di una *interpretatio* assai povera e scialba delle *Institutiones* di GAIUS, che rimonta al

sec. IV o V d. C. Autore dell'opera fu un oscuro maestro occidentale. La scoperta di questa antica *interpretatio* è stata fatta nel sec. XIX dallo CHARLATAN, leggendo un codice palinsesto della Biblioteca di Autun. I frammenti conservati sono relativi a brani dei libri primo, secondo e quarto.

(c) *Scholium Sinaiticum*. Furono scoperti nella seconda metà del sec. XIX in un monastero del monte Sinai dal filologo greco BERNARDAKIS.

Gli *Scholium Sinaiticum* sono dei brevi commenti, redatti in lingua greca, ai libri 35-38 dell'opera di ULPIANO ed *Sabinus* (v. n. 372). Essi richiamano spesso passi di altre opere di Ulpiano o di altri giuristi classici (PAOLO, FLORENTINO, MARCIANO, MODESTINO), nonché brani di costituzioni imperiali raccolte nei codici Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano. L'opera appartiene con tutta evidenza alla scuola di Oriente (Berito?) e rimonta probabilmente al V sec. d. C. Il RICCOBONO ha sostenuto, invece, che gli *Scholium Sinaiticum* furono redatti dopo Giustiniano perchè vi si trovano commentati tre passi ulpianei che nel *Digesta* sono certamente alterati. Senonchè questa tesi urta e si frange contro la circostanza che gli *scholia* fanno riferimento anche ai codici Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano, il cui uso fu interdetto da Giustiniano (cost. *Summa* 3): è evidente, pertanto, che gli *scholia* furono redatti in epoca pregiustiniana e che in epoca pregiustiniana furono alterati i tre frammenti di Ulpiano.

422. *I 'Fragmenta Vaticana'*. — Tra le compilazioni miste di *iura* e di *leges* del periodo postclassico emergono per la loro importanza i così detti *Fragmenta Vaticana*.

I *Fragmenta Vaticana* furono scoperti nel 1821 dal MAI, leggendo un *codex rescriptus* (palinsesto) della Biblioteca Vaticana, nel quale, sotto una scrittura minuscola del sec. VIII, poteva intravedersi una scrittura unciale del sec. IV-V non molto bene cancellata. I lavori di decifrazione furono resi assai difficili dal fatto che il secondo amanuense aveva diviso in tre ciascun doppio foglio pergameneo del primo manoscritto e che una ricomposizione del primo manoscritto non era possibile, dato che non tutti i fogli di esso erano stati sfruttati per il *codex rescriptus*, nè questo era conservato intero. Per questi motivi si sono potuti ricostruire interamente soltanto 9 fogli della *scriptura prior*, mentre altri 24 fogli sono leggibili per un terzo o, tutt'al più, per due terzi. Infine, tenuto conto che alcuni dei fogli portano ancora la numerazione del *quaternio* (di otto pagine) cui appartenevano e che il numero più elevato è 28, si è potuto logicamente dedurre che il manoscritto originario comprendeva non meno di 56 doppi fogli, pari a 224 pagine scritte.

L'opera era divisa in una serie di titoli, di cui ci sono rimasti i seguenti: *exempto et condito, de usufructo, de re uxoria, de execu-*

saltone, quando donator interlegatur revocasse donationem, de donationibus ad legem Cimoniam, de cogationibus ac procuratoribus. Ogni titolo comprende un certo numero di passi di giurconsulti (Papiriano, Ulpiano, Paolo e Igitto autore di un'opera de interdiciis), cui fanno seguito (ma a volte vi sono intercalate) alcune costituzioni imperiali, principalmente di Diocleziano. È assai difficile se il sistema adottato sia stato quello del *digesta* o del commentari ad edictum del periodo del principato, o se invece esso sia stato un sistema diverso. È probabile che la compilazione sia stata redatta in Occidente, per uso della prassi e dell'insegnamento scolastico. Depone a favore dell'origine occidentale il fatto che appaiono sfruttate alcune costituzioni di Massimiano.

Difficile è il problema dell'epoca della compilazione. Il Meusnier ha sostenuto che essa sia stata fatta ai tempi di Costantino, e più precisamente intorno al 320 d. C., perché, salvo una costituzione di Valentiniano I, Valente e Graziano del 364-372 (che egli ritiene aggiunta posteriormente alla raccolta), le costituzioni più recenti sono di Costantino, ma i suoi argomenti sono stati validamente osteggiati dal Kazovka e da altri. Con la maggioranza della dottrina, noi pensiamo che la raccolta sia stata compilata dopo il 372 (data della costituzione citata di Valentiniano I, Valente e Graziano) e prima del 428, cioè prima della confezione del *codex Theodosianus*, che l'autore della raccolta medesima dimostra di non conoscere.

423. La *Collatio*. — Altra notevole compilazione postclassica, mista di *ius* e di *leges*, è la *Collatio legum Mosaicarum et Romanarum*.

Trattasi di una sorprendente opera, nota sin dal XVI secolo attraverso tre diversi manoscritti (di Vienna, Berlino e Venezia), il cui scopo è di mettere a confronto i principi giuridici romani con i principi mosaici, probabilmente per dimostrare che questi ultimi precedettero di gran lunga quelli nel tempo. Il vero titolo della compilazione è ignoto, in passato si preferiva denominarla *Lex Dei* (quasi *praecepta* Mosiana ad Moysen).

La *Collatio* era ricca in libri e ciascun libro era suddiviso in brevi titoli, in ciascuno dei quali precedeva il principio della legge mosaica ("Moyses dixit etc.") e seguivano passi di opere giurisprudenziali e di costituzioni imperiali. I giuristi sfruttati sono siano, Papiriano, Paolo, Ulpiano e Marcellino (i cinque della legge delle citazioni); le costituzioni sono estratte quasi esclusivamente dai codici Gregoriano ed Emonegiano, mentre il codice Teodosiano non appare conosciuto. A noi sono rimasti soltanto 16 titoli del primo libro, prevalentemente relativi ad argomenti di diritto criminale.

La comune dottrina ritiene che la *Collatio* sia stata compilata prima del 428 d. C., data di confezione del *codex Theodosianus*, ma dopo il 380 d. C., che è la data di una costituzione di Teodosio I

da essa riferita. In senso contrario il Voynska ed altri hanno sostenuto una data assai più recente, di poco posteriore ai codici Gregoriano ed Emonegiano, ed hanno pertanto affermato che la costituzione di Teodosio I del 380 d. C. è stata aggiunta posteriormente. In quanto al problema dell'autore, è molto probabile che si sia trattato di un occidentale, ma si discute su una sua più precisa identificazione. A parte opinioni completamente infondate di autori più antichi, il campo è diviso, oggi, tra una maggioranza che assume essere stata il compilatore della *Collatio* un cristiano, ed una minoranza (Voynska ed altri), che ritiene si sia invece trattato di un ebreo. A nostro avviso è preferibile la tesi che l'autore della *Collatio* sia stato un fanatico cristiano, il quale ha voluto provare ai gentili che il loro famoso diritto era stato preceduto dalle leggi divine.

424. Altre compilazioni miste preclassiche. — Altre compilazioni miste di *ius* e *leges* e non direttamente pervenute sono il così detto *liber Nipo-Romanus*, il trattatello intitolato *De actionibus* e la *Consultatio*. Le prime due sono opere orientali, la terza è invece occidentale.

(a) Del così detto *liber Nipo-Romanus de iure* (il vero titolo dell'opera è *Antiquorum et Legum promissiones*) si possiedono alcune versioni in siriano della metà dell'VIII secolo, una versione in arabo e una in armeno; versioni, tutte, che sono state condotte su un originale greco del V secolo. Lo scopo della compilazione è eminentemente pratico, sebbene se ne dubiti, e sembra che le versioni siriane siano state apprestate apposta per uso dei cristiani della Mesopotamia.

È notevole il fatto che non vi sia alcuna traccia di *ius honorarium* in quest'opera, ove è trattato soltanto *ius civile*, giurizzato con le costituzioni emanate da Costantino in poi. Ma l'omissione del *liber Nipo-Romanus* è per noi grande senza altro perché il diritto in esso contenuto è essenzialmente diritto romano e quindi i suoi insufficienti sono gli indizi del diritto straniero.

(b) Il trattatello *De actionibus* è un'operetta scritta in greco, in cui sono contenute delle brevi definizioni concernenti i fini e la struttura delle azioni più importanti. Fu compilata probabilmente nell'età precostantiniana, e sembra avere molta diffusione nel mondo mediterraneo.

(c) La *Consultatio veteris jurisconsulti* fu opera di ben misero valore dottrinale, compilata probabilmente in Gallia verso la fine del V sec. d. C. (secondo alcuni autori, nel VI sec. d. C.). Essa ci è però utile per le costituzioni che vi sono riportate e che sono tratte dai codici Gregoriano, Emonegiano e Teodosiano nonché per parecchi squarci tratti dalle *Septemtrine* di Paolo. La *Consultatio*, infatti, come dice la stessa denominazione, è il parere dato intorno a certe questioni da un giurista, che conchiusa il suo libro citando varie costituzioni e vari passi della suddetta opera di Paolo.

426. Il primo *Codex Iustinianus*. Poco dopo l'ascesa al potere, Giustiniano emanò la costituzione *Novae quae necessariae* (19 febbraio 528), con la quale dispose la compilazione di un *codex*, in base ai materiali raccolti nei codici Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano, nonché alle costituzioni emanate posteriormente al codice Teodosiano. Questo codice doveva differirsi dal Teodosiano, non solo per il suo carattere più moderno, ma anche perché: «i in esso s'entravano rifusi i materiali dei codici Gregoriano ed Ermogeniano quindi anche la *leges scriptales*», da esso si dovevano escludere le costituzioni non più in vigore, perché esplicitamente o tacitamente abrogate da costituzioni successive.

Della confezione del codice fu incaricata una commissione, presieduta dall'*magister sacri palatii* (Travanni), e di cui facevano anche parte gli illustri giuristi Triboniano e Teodoro, e la commissione fu espressamente autorizzata a modificare opportunamente le costituzioni raccolte nella compilazione, nonché a dividerle e a raggrupparle secondo le esigenze dell'ordine sistematico seguito. Data l'eccellenza dei modelli preesistenti, l'opera fu compiuta in tempo brevissimo e venne pubblicata con la costituzione *Summa vel publicae* (8 aprile 529), che ne fissò l'entrata in vigore per il 14 aprile.

Il *codex Iustinianus* del 529 non è pervenuto sino a noi, perché fu distrutto, dopo soli quattro anni, nel *codex repetitae praelectionis* (r. l. 431). È presumibile che esse fossero un raddoppiamento del *codex Theodosianus*, né potrebbe pensarsi diversamente, data la estrema brevità del tempo occorso per redigerlo. Nell'idea della sua radicale diversità dal secondo Codice ci conferma il ritrovamento di un papiro (P.Oxy 15. 1914), ove sono elencate per *indices* le costituzioni contenute nei titoli II-16 del I libro, ben poco corrispondenti a quest'ordine l'ordine delle costituzioni contenute nel punto corrispondente del secondo Codice.

426. La *Quinquaginta decisiones*. — Fu, probabilmente, in occasione della redazione del primo Codice che Giustiniano venne in mente, forse per consiglio di Triboniano, di procedere ad una grande compilazione di leggi. E' da presumere che, su questo punto, vi sia stata, peraltro, una iniziale disparità di vedute tra l'imperatore ed il suo ministro. Questi uomo di cultura e preparazione non comuni, aveva già da tempo impresso una raccolta privata di alcuni vasi degli scritti dei giuristi classici, onde procedere ad uno spoglio diretto e accurato dei medesimi, assolutamente indipendente dalle compilazioni e dalle rielaborazioni correnti nelle scuole. L'imperatore, invece, preferì che l'opera venisse meno perfetta, purché fosse compilata più rapidamente, e finì con l'imporre la sua elezione a Triboniano.

Sta di fatto che, poco dopo la pubblicazione del *codex Iust.*

si dice, Giustiniano prese ad emanare una serie di costituzioni preparatorie del nuovo lavoro, risolvendo legislativamente vari dubbi dottrinali determinati dai loro. Con questo lavoro, che fu continuato durante la compilazione del *Digesto*, egli facilitò enormemente il compito della commissione triboniana.

A quanto pare, le costituzioni preparatorie del *Digesto* vennero raccolte, verso la fine del 529 d. C., in una compilazione provvisoria, dal titolo di *Quinquaginta decisiones*, poi rifusa, insieme con le costituzioni successive, nel secondo Codice. Di questa raccolta non rimangono tracce, e molti si discute tra i commentatori circa l'individuazione delle costituzioni in essa già contenute entro il materiale del *codex repetitae praelectionis*.

427. I *Digesta*. — Essendo i lavori preparatori delle *Quinquaginta decisiones*, Giustiniano emanò, il 15 dicembre 529, la costituzione *Deo auctore*, con la quale diede incarico a Triboniano, divenuto *magister sacri palatii*, di scegliere dei collaboratori, per procedere ad una grande compilazione di leggi, condotta secondo l'ordine del *digesto* della giurisprudenza classica (r. l. 367), la quale avrebbe appunto ricevuto il nome di *Digesta seu Pandectarum libri quinquaginta* — raccolto insieme.

Giusta le disposizioni dell'imperatore, dovevano essere escerpiti i soli scritti dei giuristi classici minori del *ius publicum respondendi*, senza alcun ordine di preferenza degli uni sugli altri ed in particolare senza dover procedere il parere di Papiniano a quello altrui. La commissione era tenuta a riferire nominatamente l'autore e l'opera dei singoli frammenti raccolti, ma era nel contempo autorizzata ad alterare nella più lata maniera i dettati originali, sia per eliminare ogni antinomia e contraddizione fra i testi, sia per adattare i testi stessi al diritto nuovo.

Triboniano tolse a suoi collaboratori due professori di Costantinopoli (Teodoro e Cassiano), due professori di Babilonia (Domiziano e Anacleto). Il nome *magister largitionum* Costantino e undici avvocati di Costantinopoli: in tutto la commissione fu composta di 17 membri. I lavori procedettero anche sinistrali con straordinaria rapidità. In data 16 dicembre 529 Giustiniano era già in grado di pubblicare l'opera, mediante la costituzione bilingue *Teodo-dictata* indirizzata *ad scriptores et universum populum*, la quale stabiliva altresì che i *Digesta* avrebbero avuto in vigore, con forza di legge, il 30 dicembre dello stesso anno, e che d'ora in poi era assolutamente vietato l'atto commentario della parte scettante ai falsarii compiere opere di commentario scolastico sui materiali in essi raccolti, salvo che si trattasse di versioni letterali in greco (*verba verba*), di testi *liberati*, o di brevi sommari dei titoli (*repetita*), o simili, «ne verborum eorum aliquid legibus nostris adferat ex confusione decore».

I *Digesta seu Pandectarum* si componevano di 50 libri di varia am-

piezza, ciascuno diviso in due o più *tituli* (salvo i libri 30-33, che costituiscono un titolo unico: *de legatis et fideicommissis*). Entro ogni titolo si incontra una serie di frammenti giurisprudenziali classici, ciascuno munito di una *inscriptio* contenente il nome dell'autore, il libro e l'opera escerpita (es.: ULPIANUS, libro quadregensimo ad edictum). Le edizioni moderne numerano progressivamente i frammenti entro i titoli; i pratici medievali distinsero, per comodità didattica, i frammenti più lunghi in un *principium* e in uno o più paragrafi successivi. Al *Digesto* fu premesso, giusta un disposto della costituzione *Deo auctore*, un *Index* delle opere escerpite. E' da rilevare che, malgrado l'ordine di Giustiniano, non figurano nel *Digesto* soltanto giuristi muniti del *ius respondendi* e che i giureconsulti di gran lunga più sfruttati sono i cinque della legge delle citazioni, con assoluta prevalenza di ULPIANO (*libri ad edictum* e *libri ad Sabinum*). Su poco più di 9000 frammenti oltre 6000 sono di ULPIANO, PAOLO, PAPINIANO, GAIO e MODESTINO, circa 2500 sono di altri 7 giureconsulti classici (GERVIDIO SCEVOLA, POMPONIO, GIULIANO, MARCIANO, AFRICANO, GIAVOLENO e MARCELLO), mentre i rimanenti (circa 550) sono di ben 27 altri giuristi. Quanto alle opere escerpite, Giustiniano si vanta di averne messo a contribuzione 2000, ma in realtà si tratta di soli 1625 scritti.

Giustiniano stesso, nella costituzione *Tanta - Adlocuti*, divide il *Digesto* in sette parti, sia per comodità pratica (di divisione in volumina), sia per esigenze didattiche. Le sette *partes* sono le seguenti: a) *prouta* (libri 1-4): contengono i principi generali sul diritto e sulla giurisdizione. b) *Partes de iudiciis* (libri 5-11): dottrina generale delle azioni e protezione giudiziaria della proprietà e degli altri diritti reali. c) *Partes de rebus* (libri 12-19): obbligazioni e contratti. d) *Umbilicus* (libri 20-27): altri istituti della materia delle obbligazioni e rapporti giuridici di famiglia. e) *De testamentis* (libri 28-36): eredità, legati e fidejcommissi. f) *Parte senza nome* (libri 37-44): eredità pretoria e molteplici istituti eterogenei, relativi ai diritti reali, al possesso, alle obbligazioni. g) *Altra parte senza nome* (libri 45-50): due libri sono dedicati alla *stipulatio* e ad istituti connessi, altri due libri sono dedicati al diritto penale (*libri terribiles*: un libro è dedicato all'*appellatio*, un libro è infine dedicato al diritto municipale, ma si chiude con due titoli di carattere generale (*de verborum significatione* e *de iocosis regalis iuris antiqui*).

428. *I problemi attinenti al modo di compilazione del 'Digesto'*. — L'immensa opera del *Digesto* fu, dunque, compiuta in appena tre anni (dal 530 al 533 d. C.) e, tutt'al più, con un solo anno di lavori preparatori. Questa straordinaria rapidità della compilazione pone sul tappeto il grave problema del modo come essa fu effettuata e dei suoi eventuali precedenti scolastici.

Tre metodi sono astrattamente pensabili: a) i compilatori lavo-

rarono in commissione plenaria ad escerpire le opere della giurisprudenza classica e ad ordinare i frammenti entro i titoli del *Digesto*: ma la brevità del tempo impiegato nella compilazione rende incredibile questo metodo, al quale hanno creduto gli studiosi antichi fino a tutto il sec. XVIII; b) ciascun membro della commissione triboniana escerpì per suo conto un certo numero di libri, ordinando i frammenti entro alcuni titoli del *Digesto* a lui specificamente assegnati (AMBROSINO); ma il sistema sarebbe stato assurdo in una compilazione di *iura* della imponenza del *Digesto* ed avrebbe richiesto un lavoro preparatorio così lungo da parte della commissione plenaria (dapprima nella assegnazione dei libri da escerpire, poi nel coordinamento del materiale escerpito) da risolversi in una complicazione, anziché in una semplificazione del lavoro; c) la commissione plenaria si suddivise in due o tre sottocommissioni, ciascuna col compito di escerpire i frammenti più notevoli (in ordine a tutti i singoli titoli) da un determinato gruppo di opere, dopo di che la commissione plenaria tornò a riunirsi per diffondere i frammenti escritti entro i titoli. Questo sistema è stato magistralmente dimostrato dal BLUMH ed è oggi universalmente accolto.

Il BLUMH ha dimostrato inoppugnabilmente che la generalità dei titoli del *Digesto* presenta tre raggruppamenti di testi (*massae*) nettamente distinti l'uno dall'altro: a) una *massa 'sabiniana'*, la quale annovera tra le sue opere fondamentali (accanto a molte altre) i commentari ad *Sabinum* di ULPIANO, POMPONIO e PAOLO; b) una *massa 'edictalis'*, che annovera fra le sue opere fondamentali i commentari ad *edictum* (salvi certi gruppi di libri, che rientrano nella massa precedente) di ULPIANO, PAOLO e GAIO; c) una *massa 'papiniana'*, che annovera fra le sue opere fondamentali i *Responsa* e la *Quaestiones* di PAPINIANO. In alcuni titoli, più brevi, non figurano tutte e tre le masse, ma due o una soltanto; in altri titoli appare qualche frammento estratto da opere di una quarta massa, più esigua (*Appendix*): in tutti i titoli le opere di ciascuna massa formano, di regola, tre (o quattro) gruppi ben differenziati, ordinati l'un dopo l'altro, se pure in maniera variabile (prima la *massa sabiniana* e poi la *edictalis*, o prima la *edictalis* e poi la *sabiniana* ecc.). Da queste constatazioni il BLUMH ha tratto la ipotesi che i compilatori, dopo aver prefissato in comune lo schema del *Digesto*, si siano ripartiti in tre sottocommissioni, ciascuno col compito di escerpire i frammenti adatti ad ogni singolo titolo da una determinata massa di *iura* (probabilmente la sottocommissione incaricata di lavorare sulla *massa papiniana* si occupò anche delle poche opere dell'*Appendix*). Terminato questo primo lavoro, la commissione plenaria non ebbe, rinnovandosi di nuovo, che ad ordinare meccanicamente, entro i titoli, i gruppi di frammenti escerpiti, operando solo minimi spostamenti di testi.

429. *I preannunciati "predigesti" postclassici.* — La teoria del KLUMME è stata ampiamente confermata, in vari sensi, da studi posteriori. Essa chiarisce in maniera impareggiabile il metodo seguito nella compilazione del *Digesta*, ma non soddisfa, tuttavia, pienamente per quel che riguarda il problema della eccezionale rapidità dei lavori della commissione triboniana. Occorre pensare che, in analogia a quanto si è visto per il *Codex Theodosianus* e per il primo *Codex Justinianus*, ed a quanto si dice per le *Institutiones* e per il secondo *Codex Justinianus*, anche qui la brevità del tempo impiegato si spieghi in base al fatto che già esistevano compilazioni del genere, più o meno vaste, che i commissari triboniani non ebbero se non da mettere a frutto.

Come sappiamo, non risulta che siano state composte, in Occidente e in Oriente, compilazioni ufficiali di iura prima di Giustiniano. Abbiamo, pertanto, notizia e conoscenza diretta di alcune compilazioni private, le quali testimoniano la strada su cui si era avviata la giurisprudenza post-classica nella sua elaborazione del ius. In particolare, la costituzione *Omnia rei publicae* di Giustiniano, parlando dell'ordinamento degli studi giuridici nelle scuole orinali, ci rende noto come ormai in queste non si studiassero più direttamente, nel V sec. d. C., le opere giurisprudenziali classiche, ma si studiassero più o meno vaste compilazioni anonime (*libri singulares, prima pars legum, pars de iudiciis, pars de rebus*; v. n. 418). Ciò dato, appare legittima l'ipotesi che la compilazione del *Digesta* abbia avuto dei precedenti scolastici, che furono messi a frutto dai compilatori.

Molti autori moderni si sono posti su questa strada. a) Il PERMAN ha sostenuto, vivamente avversato dai lotti, che i *Digesta* altro non furono che la riproduzione, con ritocchi ed interpolazioni varie, di una compilazione privata precedente. b) Il PERMAN ha sostenuto, con più forza, che i *Digesta* erano già stati belli e compilati, nel V sec. d. C., da un privato, che aveva seguito proprio il metodo delle masse individuate del RICHMAN. c) L'ARANCIO-RUIZ, con una migliore moderazione ha avanzato l'ipotesi che almeno un quarto del lavoro sia stato risparmiato dai triboniani, in quanto essi poterono utilizzare, per la redazione di alcune parti del *Digesta*, quelle compilazioni di scuola, delle quali parla la costituzione *Omnia rei publicae*. d) Molti autori hanno dimostrato, in ordine a questo e a quel titolo del *Digesta*, la derivazione da uno specifico "predigesto" scolastico. e) L'ARANCIO-RUIZ ha congetturato la esistenza di una compilazione pregiustiniana ordinata già secondo l'ordine dei *digesta* o impiantata sulle opere del cinque giuristi della legge delle citazioni.

Noi pensiamo che la tesi dell'ARANCIO-RUIZ sia indubbiamente, allo stato degli atti, la più prudente e la più equilibrata, perché, tra l'altro, ha il merito di non dare del bugiardo a Giustiniano, il quale non accenna affatto, nelle costituzioni che accompagnano i

Digesta, ad una grande compilazione preesistente di iura, che egli avrebbe profittamente ricopiata. Tuttavia, almeno secondo noi, vi è un'altra congettura, ancora più importante, da fare: e cioè che la divisione in masse, così egregiamente individuata dal BRUNNER, non sia stata opera dei compilatori giustiniani, ma della scuola post-classica. Noi riteniamo, insomma, che, a parte più specifiche e brevi compilazioni scolastiche, i commissari giustiniani lavorarono già sognati dall'attività giurisprudenziale precedente i tre gruppi fondamentali di opere (*corpus sabinianum, adiectitia, papinianum*) che essi avrebbero dovuto utilizzare o rivedere altresì che questi tre gruppi erano già fondamentalmente esecrati e ordinati in compilazione a catena, secondo l'ordine dei *digesta* classici. Ai compilatori spettò il compito, non certamente esiguo, di utilizzare, in sottocommissioni separate, i materiali di queste tre masse, adeguatamente controllando le citazioni e riformando i testi, per poi passare, in sede di commissione plenaria, alla redazione definitiva e unitaria dell'opera.

430. *Le "Institutiones".* — Prima ancora che fossero pubblicati i *Digesta*, Giustiniano incaricò una ristretta commissione, composta da TEODORO, TORO e DOZIO (membri già tutti della commissione dei *Digesta*), di redigere un manuale elementare di diritto, il quale potesse surrogare nelle scuole le ormai irrimediabilmente *Institutiones* di GAIO (v. n. 386-387).

L'opera fu compiuta in brevissimo tempo e fu pubblicata con la costituzione *Imperatorium maiestatem* del 21 novembre 528, indirizzata alla "cupida legum inventio". Anche ad essa venne conferita forza di legge, alla pari del *Digesta*, unitamente a quali la nuova opera entrò in vigore il 30 dicembre 528.

Le *Institutiones* furono divise in quattro libri, sul modello delle *Institutiones* di GAIO: il primo libro trattò delle *personae*, il secondo della proprietà e della successione testamentaria, il terzo della successione intestata e delle obbligazioni da atto lecito, il quarto delle obbligazioni da atto illecito, delle azioni e del diritto criminale. I frammenti anonimi nelle *Institutiones* formano, entro ciascuno dei vari libri in cui ogni libro si ripartisce, un discorso unico. Ciò non toglie che esse siano un'opera di compilazione: è stato accertato, infatti, che il discorso apparentemente unitario, che ivi si incontra risulta dal congiungimento di passi estratti dalle *Institutiones* di GAIO e dalle *Res cottidianae* del pseudo GAIO, nonché da altre opere istituzionali scritte da FRONTINO, MAMIANO, CASSIANO e PAOLO, ed infine da frammenti recenti nei *Digesta* e da brani di costituzioni imperiali.

Quanto al metodo seguito dai compilatori delle *Institutiones*, si pensa con buon fondamento che TEODORO e DOZIO si divisero il lavoro, nel senso di redigere ciascuno due libri, sebbene vi sia incertezza circa la attribuzione della prima o della seconda coppia di

libri all'uno o all'altro autore; in ogni caso, la commissione plenaria, presieduta da Triboniano, riesaminò e completò, in una stesura unitaria, l'opera preparatoria dei due *antecessores*.

Gli intenti didattici perseguiti con la compilazione delle *Institutiones* trovarono altra insigne manifestazione nella costituzione *Omnia rei publice*, che Giustiniano indirizzò, il 16 novembre 533, ai più illustri professori universitari del tempo, per avvertirli di una riforma nel piano di studi delle scuole di diritto. A partire dal nuovo anno accademico gli *auditores* di Costantinopoli e di Berito avrebbero dovuto studiare: nel primo anno, le *Institutiones* ed i *peritex*; nel secondo anno, la *pars de rebus* o quella de *indolitis*, nonché quattro *libri singulares*, tratti dai libri dedicati alla dote, alla tutela, ai testamenti e ai legati e fidejcommissi; nel terzo anno, la *pars omessa* nell'anno precedente; nonché un certo numero di libri del *Digesta*; nel quarto anno, altro materiale del *Digesta*; nel quinto anno, le costituzioni del *Codez*. Giustamente preoccupato della decadenza giuridica, l'imperatore volle anche confermare come sole scuole ufficiali quella di Costantinopoli e quella di Berito e stabilì inoltre: *discipuli. nihil habeant absconditum, sed omnibus periculis, nunc nobis per Tribonianum viros excelli ministerium ceterorumque composita sunt, et oratores maximi et iustitiae satellites invigilant et iudiciorum optimi tam athletae quam gubernatores in omni loco aevoque felices*.

431. Il '*Codez repetitae praelectionis*'. — Il notevole numero di costituzioni innovative emanate a partire dal 530 d. C. rese necessaria una riedizione ed un perfezionamento del primo *Codez Iulianus*. Di questo lavoro Giustiniano incaricò, ai primi del 534, TRIBONIANO, DOROTEO e tre avvocati della disciolta commissione del *Digesta*. L'opera fu condotta a termine entro l'anno e fu pubblicata con la costituzione *Ordinatio* del 17 novembre 534, la quale abrogò il primo codice e le costituzioni posteriori.

Il *Codez repetitae praelectionis*, l'unico che ci sia conservato, è ripartito in 12 libri, a ricordo delle dodici tavole decemvirali: ogni libro contiene numerosi titoli ed ogni titolo comprende un certo numero di costituzioni ordinate cronologicamente (con una *praescriptio*, relativa al nome dell'imperatore e del destinatario della costituzione, ed una *subscriptio*, relativa alla data di emanazione dell'atto). L'ordine delle materie è il seguente: libro I (fonti del diritto, argomenti di diritto pubblico, diritto ecclesiastico); libri II-VIII (diritto privato, secondo l'ordine dei *digesta* classici: v. n. 357); libro IX (diritto penale); libri X-XII (diritto pubblico).

La commissione incaricata della redazione del secondo Codice ebbe ampi poteri di scindere e riunire le costituzioni, secondo le esigenze dell'inquadratura sistematica, di eliminare le costituzioni non più in vigore, di riformare il dettato delle costituzioni accolte

nella compilazione. Di questi poteri la commissione fece larghissimo uso, come dimostra il confronto tra i testi che si trovano raccolti sia nel secondo codice giustiniano, che nel *Codez Theodosianus*.

432. Le '*Novellae*' giustiniane e postgiustiniane. — L'attività legislativa di Giustiniano non si chiuse con la compilazione del *Codez repetitae praelectionis*, ma continuò sino alla sua morte (565 dopo Cristo) e fu particolarmente feconda sino al 542 d. C. (anno in cui probabilmente morì Triboniano). Forse disilluso del suo programma di restaurazione del diritto romano, l'imperatore si dedicò, in queste *novellae constitutiones* (alcune in latino ed altre in greco), a riformare i rami del diritto, con uno spirito di indipendenza molto maggiore di quanto ne avesse dimostrato prima.

Delle *Novellae* giustiniane e postgiustiniane non fu fatta una raccolta ufficiale, sebbene l'imperatore l'avesse promessa nella costituzione *Ordinatio*. Rimangono a noi varie raccolte private, di vario carattere, fra cui vanno particolarmente menzionate le seguenti. (a) *Epitome Iuliana*: epitome latina di 124 *novellae* (con due duplicati), pubblicata da un GIULIANO, professore a Costantinopoli, intorno al 535 d. C.; ebbe molta diffusione in Italia. (b) *Authenticum*: raccolta occidentale di 134 *novellae*, con traduzione letterale in latino (non sempre esatta) delle costituzioni greche. Pare che questa collezione sia stata compilata in Italia dopo il 1000 e che rappresenti la traduzione di una collezione orientale del sec. VI d. C. Il nome di *Authenticum* deriva dal fatto che la collezione fu dapprima considerata falsa, mentre poi la scuola giuridica bolognese ne affermò l'autenticità. (c) *Collezione greca delle 'Novellae'*: contiene, in redazione conforme all'originale, 168 *novellae*, ma anche qualche costituzione imperiale anteriore al 535 d. C., quattro editti di *praefecti praetorio*, quattro costituzioni di Giustino II (565-578 d. C.), tre costituzioni di Tiberio II (578-582). Pare che la collezione sia stata fatta appunto sotto Tiberio II.

433. *Manoscritti della compilazione giustiniana*. — Le varie parti del cd. '*Corpus iuris civilis*' di Giustiniano ebbero tutte, data la loro importanza, una larghissima diffusione manoscritta, ma, purtroppo, non di tutte abbiamo manoscritti completi e sicuri. Niente ci rimane del primo Codice. Quanto al resto, valgono le notizie seguenti.

(a) *Digesta*: ci rimane un manoscritto quasi completo ed assai attendibile, di poco posteriore alla compilazione (seconda metà del sec. VI d. C. o primi anni del sec. VII). Il manoscritto si conserva nella Biblioteca Laurenziana di Firenze, ove fu portato nel 1406 da Pisa, ed è denominato *Littera florentina*. Oltre la *Florentina* e bran-

delli coevi di minima importanza, vi sono numerosissimi manoscritti del sec. XI e seguenti, adoperati nello studio di Bologna e noti complessivamente come *Littera Bononiensis* o *Vulgata*.

(b) *Institutiones*: ci restano manoscritti posteriori all'VIII secolo d. C., di cui il più importante è conservato nella Biblioteca Nazionale di Torino.

(c) *Codex*: la tradizione manoscritta di questa compilazione fu assai maligna, perchè invalse l'uso di staccare dal resto i libri 10-12 ('tres libri') e perchè non si esitò a suntuaggiare le costituzioni e ad eliminare quelle più antiche. Minimi frammenti si trovano in un palinsesto veronese, forse coevo della *Littera Florentina*. I manoscritti completi (o quasi) dei primi nove libri a noi giunti non sono anteriori al sec. XI; quelli dei *tres libri* non sono anteriori al sec. XII.

(d) *Novellae*: numerosi manoscritti delle tre collezioni principali. Della collezione greca si conserva un manoscritto del sec. XII nella Biblioteca Marciana di Venezia.

434. *Le compilazioni giuridiche postgiustiniane*. — Come si è detto (v. n. 427), Giustiniano vietò severamente, sotto comminatoria di *deportatio* (pena del *crimen falsi*), ogni attività di commento al *Digesta* (cost. *Deo auctore* 12, cost. *Tanta* - *Δέδοικεν* 21). Analogo divieto non fu fatto per il *Codex repetitae praelectionis*, e ben a ragione, perchè l'imperatore non poteva illudersi di arrestare con le sue disposizioni l'evoluzione naturale del diritto. In sostanza, Giustiniano volle soltanto evitare il pericolo di una ulteriore corruzione del *ius*, che con tanta fatica era riuscito a salvare.

All'atto pratico, la scuola bizantina non esitò, ancora in vita dell'imperatore, ad aggirare il divieto, sospintavi dalla duplice necessità di provvedere alle esigenze di studenti di lingua greca e di adattare i principi romani (ancor troppo romani) del *Corpus iuris* alle ben diverse condizioni del mondo giuridico bizantino. Non soltanto furono fatte versioni greche delle compilazioni, non soltanto furono redatti *βιβλία* e *παράγραφα*, ma furono scritte anche note di commento (*παραρρηγασίαι*) ed opere monografiche su singoli argomenti (queste ultime a partire dal sec. VII d. C.). E' da sospettare, del resto, che tutta questa elaborazione in lingua greca altro non sia se non la riproduzione, con imperfetti adattamenti, del materiale accumulatosi, prima di Giustiniano, nelle scuole orientali, a ridosso del coal detto 'predigesti' (v. n. 429): il che contribuisce notevolmente a spiegare come mai siasi potuta iniziare una attività che si risolveva, in buona sostanza, in una infrazione del rigoroso divieto di Giustiniano.

Nel sec. VI, od agli inizi del sec. VII, scrissero *ιδίως* dei *Digesta* DONORO, CIRILLO, SERAFINO, tutti contemporanei di Giustiniano e suoi collaboratori nella compilazione. Un *index* dei *Digesta* va anche sotto il nome di *Trorilo* (altro collaboratore di Giustiniano, ma

morito prima del 531, visto che non lo si vede incaricato della redazione del secondo *Codex*: v. n. 431), ed è quello che maggiormente contravviene al divieto di commenti dell'imperatore; di ciò possiamo farci ragione pensando che Teofilo raccolse il precedente materiale di scuola, ma non ebbe tempo, causa la morte prematura, di metterlo in perfetta armonia con i *Digesta*. Dello stesso Teofilo è una parafrasi delle *Institutiones*, la quale mostra chiaramente di essere piuttosto una parafrasi del manuale gaiano (usato nelle scuole prima del 531) e conferma pertanto la congettura avanzata a proposito dell'indice del *Digesta*. Nello stesso torno di tempo fu pubblicata una parafrasi greca dei *Digesta* anonima (o, come poi si disse, di un ANONIMO); parafrasi piena di sconcordanze col testo imperiale, anch'essa evidentemente condotta su compilazioni a catena pregiustiniane ('predigesti'). *Indices* del *Codex repetitae praelectionis* dettero, infine, alla luce TARANTINO, ISIDORO ed altri.

Di tutti questi lavori scolastici postgiustiniani soltanto la parafrasi di Teofilo ci è nota per tradizione diretta. Tutto il rimanente trovasi rielaborato nella grande compilazione ufficiale dei *Libri Basilicorum* (o *Basilicá*), ordinata dall'imperatore Leone II Saggio (886-911) per raccogliere quanto ancora avesse vigore del diritto romano giustiniano: questa compilazione greca comprende, in 60 libri, tutto il materiale del *Corpus iuris*, ricomposto unitariamente secondo l'ordine del *Codex*. I *Basilicá* furono, nei secoli seguenti (sec. X-XIII), riempiti di numerosi *scholia* (se ne conoscono almeno due serie ben distinte) e furono oggetto, inoltre, di molte imitazioni ed epitomi, quali la *Synopsis Basilicorum* del sec. X e il *Tl-pudius* (*τί ποὺ λέγεται*; = dove si trova?) del sec. XII.

§ 20. LO STUDIO DELLE FONTI GIURIDICHE POSTCLASSICHE.

L. 435. QUADRO GENERALE. — Delle fonti di cognizione in senso tecnico dell'ordinamento giuridico postclassico si è ormai già ampiamente parlato, discorrendo delle opere, che la giurisprudenza postclassica redasse di sua propria iniziativa o con crisma di ufficialità (v. n. 415 ss.). Resta, dunque, da parlare, in questa sede, soltanto dello studio delle fonti giuridiche postclassiche e dei metodi ad esso relativi.

Lo studio delle fonti giuridiche postclassiche costituisce, come altrove si è detto (v. n. 42), la 'magna pars' dell'attività di ricerca in tema di diritto romano, perchè sta di fatto che, purtroppo, di fronte al numero relativamente elevato delle fonti postclassiche vi è un numero straordinariamente esiguo di mezzi di cognizione dei periodi precedenti. Tuttavia, dato che in fortissima misura le fonti

giuridiche del periodo postclassico altro non sono che quelle stesse del *ius vetus* (e, particolarmente, della giurisprudenza classica), più o meno profondamente alterate, è chiaro che esse non soltanto sono utilizzabili come mezzi di cognizione dell'ordinamento giuridico della decadenza, ma sono utilizzabili, altresì, come mezzi di cognizione (o, se si vuole, di *intuzione*), quanto meno, del periodo classico. Per poter essere utilizzate a questo secondo fine, occorre, tuttavia, che le fonti postclassiche siano accuratamente epurate dalle alterazioni subite nei secoli: il che si ottiene attraverso un procedimento di interpretazione critica, particolarmente delicato e complesso, che si denomina usualmente 'metodo critico-esegetico'.

436. *La 'duplex interpretatio' delle fonti postclassiche.* — Quasi ogni fonte giuridica postclassica costituisce, dunque, oggetto di una *cd. interpretatio duplex*, la quale consiste: a) nell'accertarne il significato e il valore al momento della compilazione di cui essa fa parte; b) nell'accertarne il testo, il significato e il valore (eventualmente diversi) al momento in cui essa fu posta in essere, se ed in quanto questo momento fu anteriore a quello della compilazione. E l'*interpretatio duplex* può, addirittura, talvolta, essere il passo ad una ancora più complessa *interpretatio multiplex*, se si accerti che un determinato testo o gruppo di testi ha subito successive alterazioni, sicché ha successivamente assunto, dal momento della nascita a quello della entrata in una compilazione definitiva, tenore, significato e valore diversi.

Canone fondamentale di ogni indagine romanistica è, in ogni caso, l'*accertamento accurato del significato e del valore 'ultimi'* delle fonti di cui si dispone, vale a dire del significato e del valore che esse assumono nella redazione o nella compilazione in cui sono a noi pervenute. L'*interpretatio* delle fonti giuridiche postclassiche può essere *simplex* soltanto se ci si intenda limitare, come i Glossatori o come i Pandettisti (v. n. 37 e 41), all'accertamento del significato e del valore *definitivi* delle stesse. Se, viceversa, come gli odierni romanisti (v. n. 42), si intenda ristabilire, attraverso l'esame delle fonti postclassiche, le prospettive storiche anteriori alla loro compilazione, l'*interpretatio* delle medesime non può essere che *duplex* (o *multiplex*): prescindere dall'accertamento del significato e del valore ultimi delle fonti, per poter correre rapidamente ai significati e ai valori precedenti, equivale impiantare una ricerca su basi tanto fragili quanto arbitrarie.

Mezzi ausiliari per l'interpretazione del 'Corpus Iuris Civilis' sono: da un lato, ovviamente, i *Libri Basilicorum* e le altre compilazioni orientali postgiustiniane (v. n. 434); dall'altro la *cd. Magna Glossa* (v. n. 38), che è un repertorio ricchissimo di chiarimenti dei testi giustiniani. Si avverta, peraltro, che tanto l'una quanto l'altra opera possono, se adoperate senza criterio, fuorviare gravemente: i *Libri Basilicorum*, perché il materiale in essi contenuto non è

sempre fedele, come già si è detto, ai testi giustiniani; la *Magna Glossa*, perché le glosse esplicative ivi raccolte (sopra tutto quelle dei Postglossatori) possono essere state influenzate, più o meno ampiamente, dallo stato del diritto medievale, di cui il *Corpus Iuris* formava elemento vigente (cd. 'diritto comune').

L'edizione corrente della *Magna Glossa* è in 5 parti, che sono: a) il *cd. Digestum Vetus*, in cui sono compresi dal libro 1 al libro 24, tit. 2 del D.; b) il *cd. Digestum Infortitum* (da D. 24.3 a D. 39); c) il *cd. Digestum Novum* (sino a D. 50); d) il *cd. Codex*, contenente i soli libri 1-9 del C.; e) il *cd. Volumen parvum*, contenente i libri 10-12 del C., la *Novellae* secondo l'*Authenticum* ed altro materiale non romano. I testi giustiniani vengono riferiti nel loro ordine normale, ma presentano numerosi segni di riferimento alle glosse esplicative segnate a margine. Spesso la prima glossa di ciascun testo è costituita dalla ricostruzione della fattispecie trattata (cd. *casus*).

437. *L'interpretazione critica delle fonti postclassiche.* — Dopo l'accertamento del testo, del significato e del valore delle fonti giuridiche postclassiche, si può procedere all'*interpretazione critica* delle medesime, la quale si attua attraverso due procedimenti successivi: a) il *procedimento* (o 'metodo') *critico-esegetico* (v. n. 435), che serve a determinare le alterazioni (sicure, probabili o possibili) subite dalla fonte in esame; b) il *procedimento* (o 'metodo') *critico-ricostruttivo*, che serve a inquadrare i risultati esegetici nel complesso dei dati disponibili, a controllare il valore degli uni e degli altri, ad operare infine la ricostruzione storica cui si mira (v. n. 42).

Si badi bene che il procedimento critico-esegetico, se ha moltissima importanza, per ragioni più volte ripetute, in ordine all'interpretazione delle fonti giuridiche postclassiche, non è però esclusivo di queste. Tutte le fonti romane, anche quelle dei periodi classico e preclassico, necessitano dell'esegesi critica, che vale a scoprire le rare (ma non impossibili) alterazioni e le varie stratificazioni di pensiero di cui sono il risultato (v. n. 267 e 388).

Mezzi ausiliari del procedimento critico-esegetico sono: a) i vocabolari romanistici, b) gli indici della letteratura romanistica.

438. *I vocabolari romanistici.* — A parte i vocabolari generici, più o meno vasti, della lingua latina e greca, si offrono ai romanisti come mezzi ausiliari di carattere tecnico i vocabolari qui appresso indicati.

(A) Il *'Vocabularium Iurisprudentiae Romanae'* (*VIR.*), non ancora interamente pubblicato, riporta in ordine alfabetico un elenco completo di tutte le parole contenute nei testi della giurisprudenza romana. Nelle singole voci i passi sono distribuiti per autore o per ordine cronologico, il che permette di studiare il linguaggio dei singoli giuristi e lo svolgimento della terminologia tecnica nelle varie epoche. Il *VIR.*, per la parte relativa al *Digesto*, è stato compilato su *D. ed. maior* (v. n. 36). I compilatori hanno cioè trascritto le parole, seguendo pagina per pagina, rigo per rigo la sopradetta edizione del *Digesto* e segnando dapprima il numero della pagina e poi quello del rigo in cui la parola ricorreva ed indicando, in maniera abbreviata, il nome del giurista dalla cui opera era stato estratto il frammento che conteneva la parola data. Dato che *D. ed. maior* è in due volumi (1° vol.: libri 1-29; 2° vol.: libri 30-50), per indicare che la citazione si riferisce al secondo volume e non al primo si è

nessa una lineetta sul numero relativo al rigo (cioè il secondo). Esempio: si voglia riscontrare la voce *Adgnatio*. Nel *VIR.* sta scritto: *ADGNATIO: I adgnatione id est si suus heres agnoscatur ut ait Ulp. XXIII, 2) rumpitur testamentum Int. 453.35 Clemens 822.26. Gal II, 151. Pap. 826.27. Ulp. 829.14; 448.7. XXII, 18. XXIII, 2, etc.*

— La citazione *Ulp. XXIII, 2*, contenente due numeri, uno romano (XXIII) l'altro arabo (2), è fatta nel modo che si usa per citare le fonti pregiustiniane: si riferirà quindi ai *Tituli ex corp. Ulp.* Così pure la citazione *Gal II, 151* (= *Gal Inst. 2, 151*); e così ancora la citazione *Ulp. XXII, 18; XXIII, 2* (= *Ulp. tit. ex corp.*). La citazione *Int. 453.35* indicherà invece che si tratta di un passo di Giuliano, il quale è contenuto nella pag. 468 al rigo 35 del secondo volume (perché il 35 ha la lineetta di sopra) della edizione Mommseniana. E così via.

Dato il modo di citazione dei luoghi dove si trovano le singole parole, la consultazione del *VIR.* sarebbe agevole se si potesse disporre della detta edizione Mommseniana: non sempre però di questa si dispone. Per il confronto dei numeri delle pagine e dei rigi della edizione maggiore del Digesto dei Mommsen con i numeri dei frammenti e la divisione di questi in paragrafi ed si può servire di due mezzi: della XV edizione del Digesto curata dal KRÜGER e dal MOMMSEN; delle *tavole di confronto*, contenute nelle prime 75 pagine del fascicolo 1° del *VIR.* (a) L'uso della XV edizione del Digesto può permettere il confronto, perché porta segnati ai margini dei testi, per ogni singola pagina, la pagina ed il rigo corrispondenti della *ed. maior* del Digesto. (b) Le *tavole di confronto* soccorrono nel caso che non si abbia a disposizione né la *ed. maior*, né la XV edizione del Digesto.

(B) Il *'Vocabularium codicis Iustiniani'* (*Var. Cl.*), diviso in due parti: la prima (*Pars latina*, edita dal VON MAYR) è relativa alle parole contenute nelle costituzioni in latino; la seconda (*Pars graeca*, edita dal SAN NICOLÒ) alle parole contenute nelle costituzioni in greco. Le parole sono disposte in ordine alfabetico e, accanto a ciascuna di esse, sono indicati i singoli passi del Codice in cui essa ricorre.

(C) Il *'Vocabularium Institutionum Iustiniani Augusti'*, opera di R. ANTONIO, si divide in tre parti: la prima delle voci latine (p. 1 segg.); la seconda dei nomi propri (pag. 301 segg.); la terza delle voci greche (p. 309 segg.). Il sistema di esposizione è quello adottato dal von Mayr e dal San Nicolò nel *Var. Cl.*, salvo che, oltre la indicazione del passo, in cui ogni singola voce si rinviene, vi è anche la indicazione del rigo relativo alla XV edizione del *Kaiser.*

(D) Gli altri vocabolari sono i seguenti:

- (a) *Vocabulario delle Istituzioni di Gaio* di P. P. ZANUCCHI;
 (b) *Vocabulario delle costituzioni latine di Giustiniano* di C. LOSCO (in *Bull. Ist. Dir. Rom.*, X [1897-1898]);
 (c) *Ergänzungsindex zu Jus und Leges* del LEVY;
 (d) *Heidelberg Index zum Theodosianus* ed *Ergänzungsband zum Theodosianus*, del GRANIKOWITZ;
 (e) *Vocabulario delle Novelle giustiniane* del WEXNER (in preparazione).

439. *Indici di letteratura romanistica.* — Tra gli indici che elencano i risultati raggiunti dalla letteratura romanistica, meritano particolare segnalazione i seguenti.

(A) *L'index interpolationum quae in Iustiniani Digestis inesse dicuntur* a cura del LEVY e del RAMM. L'index ha la medesima struttura del Digesto, è diviso cioè in libri, titoli, frammenti e paragrafi: solo che al numero di ciascun frammento o paragrafo non si fa seguire il riferimento del testo, ma vengono annotati con particolari segni ed abbreviazioni quelle parole e quelle frasi del testo medesimo che finora sono state sospettate di interpolazione e la

ricostruzione del testo classico eventualmente proposta, con la indicazione dell'autore che ha sospettato l'interpolazione o proposto la ricostruzione e lo scritto in cui ha preso in considerazione critica il testo (con la indicazione della pagina).

(B) *L'indice delle glosse, delle interpolazioni e delle principali ricostruzioni segnalate dalla critica nelle fonti pregiustiniane occidentali*, curato dal VOLLMER (in *Riv. di Storia del dir. ital.*, 1935-36, incompleto).

(C) *L'indice delle parole, frasi e costrutti ritenuti indizio di interpolazione nei testi giuridici romani* del GUASSINI CRON. Contiene in disposizione alfabetica una raccolta di quelle parole, locuzioni, forme e costrutti che sono stati sospettati dalla dottrina come estranei al linguaggio dei giuriconsulti romani o, quanto meno, usati con particolare preferenza dai postclassici e da loro adoperati in un particolare significato diverso da quello classico. Pubblicato nel 1927, si è arricchito in seguito di due supplementi (l'uno inserito negli *Studi in onore di S. Riccobono*, 1936, I, 669 ss.; l'altro in *Festschrift Koschaker*, 1939, I, 117 ss.).

II. 440. IL PROCEDIMENTO CRITICO-ESEGETICO. — Il procedimento o metodo critico-esegetico si applica ad ogni singolo testo, al fine di rintracciare le alterazioni che esso ha subito. Dette alterazioni possono essere sicure, probabili o soltanto possibili.

Caratteristica generale del procedimento critico-esegetico in ogni sua manifestazione è di fissare, nel modo meno arbitrario e più sicuro possibile, dei presupposti ai quali si ritiene che il testo, nella sua redazione originaria, avrebbe dovuto, in linea di massima, attenersi. Fissati questi presupposti, si tratta di accertare se il testo, nella sua redazione ultima, vi si attiene o no. Se l'accertamento è positivo, si conclude che il testo è genuino; se l'accertamento è negativo, si conclude che il testo è alterato e si passa, se possibile, a determinare i confini e l'epoca delle alterazioni.

E' chiaro che il grado maggiore o minore di probabilità dei risultati del procedimento critico-esegetico dipende: anzi tutto, dalla bontà dei presupposti fissati; secondariamente, dalla importanza delle prove o degli indizi addotti a sostegno. Per quanto, in particolare, riguarda i presupposti, vi è da avvertire che molti di essi, per essere a loro volta più o meno indiziari, sono fortemente controversi tra i romanisti e che, comunque, la dottrina romanistica moderna procede incessantemente, attraverso successive indagini critico-ricostruttive di insieme (v. n. 448 ss.), a revisioni e precisazioni dei presupposti stessi, le quali permettono a loro volta di rinnovare le indagini critico-esegetiche, onde pervenire a più attendibili risultati. Un lavoro, almeno in apparenza, di Sisifo, ma che sempre più orienta, in realtà, verso la certezza.

I presupposti della esegesi critica delle fonti postclassiche possono essere inquadrati nelle seguenti categorie: a) presupposti filologici; b) presupposti stilistici; c) presupposti logico-generali; d) presupposti logico-giuridici; e) presupposti storici; f) presupposti sistematici; g) presupposti esegetico-generici. La diagnosi critico-eseg-

tica del testo, per poter essere soddisfacente, non può essere formulata che dopo tante *analisi* del testo stesso per quanti sono i presupposti.

441. *L'analisi filologica del testo.* — L'analisi filologica del testo consiste nel saggiare la rispondenza di esso al presupposto costituito dalla determinazione del *linguaggio*, che si ha ragione di ritenere caratteristico per i vari secoli della storia romana. L'alterazione del testo è denunciata dalla non rispondenza di esso alle regole di lingua dell'epoca in cui fu redatto; i *confusi* e l'epoca dell'alterazione sono eventualmente denunciati dalla presenza nel testo di locuzioni del linguaggio di epoche posteriori.

Il presupposto dell'analisi filologica è, essenzialmente, di dominio dei filologi, i quali, avvalendosi del materiale prosastico latino delle varie epoche, hanno appunto formulato una storia del linguaggio latino nei secoli, e quindi le regole del linguaggio latino nelle varie epoche. I romanisti non hanno, dunque, che da rifarsi, nelle loro analisi filologiche, a queste regole di linguaggio; presupponendo, beninteso, che esse siano state tenute effettivamente presenti da chi ha redatto o ritoccato i testi. Naturalmente, può anche darsi che, viceversa, ciò non sia avvenuto e deve anche non dimenticarsi che i giuristi non hanno l'obbligo di scrivere con estrema proprietà di forma, essendo essi dei tecnici e non dei letterati. Tuttavia è anche giusto ritenere che un giurista non sia un illetterato e che, quindi, egli non si abbandoni a fraseologie non corrispondenti alle regole fondamentali della lingua del suo tempo. Sebbene assai pericolosa, la analisi filologica del testo è, insomma, essenziale.

Esempi di analisi filologica.

(a) D. 29. 1. 1. 1 (Ulp. 45 ad ed.). *Miles autem appellatur vel a militia, ut est duritia, quam pro nobis sustinent, aut a multitudine, aut a molo, quod arere milites solent, aut a numero mille hominum, ductum a Graeco verbo, tractum a tagmate: nam Graeci mille hominum multitudinem μάζαζα appellant, quasi millensimum quemque ductum: unde ipsum duces χιλιαρχον appellant.*

A prescindere da qualunque altra considerazione, questo brano, in cui si tenta di stabilire l'etimologia del termine *miles*, si rivela alterato per le numerose sconcordanze formali. Ulpiano non avrebbe scritto (con mutamento dal singolare al plurale) '*miles... appellatur... a militia... quam pro nobis sustinent*'; né avrebbe adoperato le discordanti disgiuntive '*vel... aut... aut... aut*'; né avrebbe potuto scrivere '*a numero mille hominum, ductum... tractum*', perché la sintassi avrebbe preteso o la concordanza '*numero... ducto... tracto*', ovvero l'uso della proposizione relativa ('*qui ductus est... tractus est...*'), o quanto meno la apertura di un nuovo periodo e la formulazione di '*mille*' come soggetto di '*ductum*' e '*tractum*'. È chiaro, insomma, che varie mani diverse si sono posate, in tempi diversi sul brano, apportando ciascuna un suo contributo di frasi: la enitarsi del tutto è stata malamente fatta da amanuensi fruttolosi.

(b) D. 17. 1. 58. 1 (Paul. 4 quest.). *Lucius Titus creditor suo manda-*

torum dedit: deinde defuncto debitore maiore parte creditorum consentiente a praetore decretum est, ut...

Il *debitor* della frase '*defuncto debitore*' è lo stesso L. Titio della prima proposizione: il linguaggio corretto avrebbe voluto o la ripetizione del nome del debitore o l'uso di un pronome dimostrativo ('*defuncto L. Titio*', oppure '*defuncto eo*'). È probabile che Paolo abbia appunto scritto così e che la scorrettezza formale sia sfuggita a qualcuno, che ha posteriormente manipolato il testo per alterarne sostanzialmente l'insegnamento originario (v. n. 444).

442. *L'analisi stilistica del testo.* — L'analisi stilistica del testo consiste nel saggiare la rispondenza di esso al presupposto costituito dalla determinazione dello *stile* (vale a dire, della maniera di esporre e di trattare gli argomenti), che si ha ragione di ritenere caratteristico delle varie epoche, dei vari ambienti, delle varie persone. La alterazione del testo è denunciata dalla non rispondenza di esso alle caratteristiche di stile dell'età, dell'ambiente, della persona cui rimonta la sua redazione; i *confusi* e l'epoca dell'alterazione sono eventualmente denunciati dalla presenza nel testo di elementi di stile caratteristici di altre età, di altri ambienti, di altre persone.

Senza volerci addentrare nella classificazione e nella esposizione dei vari presupposti di stile della ricerca critico-esegetica, diremo che ve ne sono alcuni, a carattere generalissimo, evidenti di per se stessi. Dalle fonti giuridiche in senso tecnico è giusto, anzi tutto, pretendere uno *stile tecnico-giuridico*, basato su frasi lineari e su parole con preciso significato tecnico adoperate per esprimere determinati concetti e non altri. Nell'ambito dello stile tecnico-giuridico è lecito, secondariamente, distinguere tra *stile normativo*, a carattere imperativo, dei vari provvedimenti di governo e *stile giurisprudenziale*, a carattere esplicativo, dialettico o espositivo. Naturalmente lo stile normativo e quello giurisprudenziale variano a seconda dei tipi di provvedimenti o di opere, delle epoche e delle persone: secco e semplice, ad esempio, è lo stile dei provvedimenti di governo preclassici e classici, mentre ampolloso e roboante è quello delle *leges* postclassiche; chiaro, stringato, essenziale è, di massima, lo stile giurisprudenziale preclassico e classico, mentre oscuro e contorto è quello della giurisprudenza postclassica occidentale, verboso e magniloquente è quello della giurisprudenza postclassica orientale, e via dicendo.

La critica romanistica contemporanea va pazientemente raccogliendo e classificando, in particolare, tutta una serie di *elementi di stile delle alterazioni testuali* postclassiche ai testi anteriori. (a) *Indici generici di alterazione* sono gli *incaisi* che rompono l'unità del discorso, le *divagazioni*, le *ripetizioni*, le evidenti *abbreviazioni*, le *contaminazioni* di fattispecie diverse. (b) *Indici specifici di alterazioni giustiniane* (cd. *emblemata Tribonianis*) sono i *plurali male statuti* e, più in generale, i *toni imperativi* nei testi dei *iura* raccolti nel *Digesta* o rifusi nelle *Institutiones*. (c) *Indici specifici di*

glissandi pregiustiniani sono tutte quelle alterazioni dei loro raccolti nei *Digesta* o rifusi nelle *Institutiones*, le quali mancano di tono imperativo e presentano a colpo d'occhio il carattere di intrusioni, elaborazioni, circoscrizioni cui i commissari giustiniani non avrebbero avuto il tempo di abbandonarsi.

Esempi di analisi stilistica.

(a) D. 24. 2. 6 (Inl. 26 dig.). *...generaliter definiendum est, donec certum est vivere maritum in captivitate constitutum, nullam habere licentiam uxorem eorum migrare ad aliam matrimonium...*

Il tono imperativo della frase denuncia chiarissimamente l'emblema triboniano.

(b) D. 29. 1. 1. 1 (v. n. n. 441). Lo stile delle già rilevate alterazioni è manifestamente pregiustiniano e denuncia una meschina esercitazione scolastica, probabilmente orientale (come fa pensare la cura nel rilevare i parallelismi greci).

443. *L'analisi logico-generale del testo.* — L'analisi logico-generale del testo consiste nel saggiare la rispondenza di esso al presupposto della *conseguenzialità logica* che deve esistere tra le sue parti o tra esso ed altri testi del medesimo autore o, quanto meno, del medesimo tipo e della stessa epoca. L'alterazione del testo è denunciata dagli *illogismi* che vi si trovano.

Esempio di analisi logico-generale.

D. 14. 3. 18 (Paul. sig. var. lect.). *Institor est qui tabernae [locove] ad emendam vendendumque praepositur [quisque suo loco ad eundem actum praepositur].*

'Locove' è probabilmente una giunta generalizzatrice, cui un lettore post-classico è stato indotto per chiarire che si è institori anche quando non si sia stati preposti specificamente alla gestione di una *taberna*. Comunque sia, la frase 'quisque — praepositur' è un patetico illogismo: se prima si è detto che l'institor 'tabernae locove praepositur', dire poi che è institor anche chi 'suo loco... praepositur' significa dire, contraddittoriamente, che la *praepositio* ad un *locus* non ha nulla a che fare con la nozione di *institor*. Probabilmente, Paolo ha scritto che *institor* è chi viene preposto alla gestione di una *taberna* per compervi atti di compravendita: un lettore postclassico ha voluto spiegare che si può essere *institor* in qualunque caso, e persino se manchi la *praepositio* ad un *locus*, purché vi sia l'incarico a compiere atti di commercio.

444. *L'analisi logico-giuridica del testo.* — L'analisi logico-giuridica del testo consiste nel saggiare la rispondenza di esso al presupposto di una *particolare consequenzialità logica* che deve esistere tra l'enunciazione di un principio giuridico e le sue applicazioni pratiche o tra i vari principi giuridici cui fanno capo le enunciazioni contenute nel testo o in vari testi del medesimo tipo e della stessa epoca. L'alterazione del testo è denunciata dagli *illogismi giuridici* che vi si trovano.

Esempi di analisi logico-giuridica.

(a) D. 23. 3. 75 (Tryph. § disp.). *Quamvis in bonis mariti dos sit, [mulieris tamen est, et] merito placuit... si < mulier > in dotem fundum... dedit, euntis nomine digne stipulatione cautum habuit, isque marito coactus sit, statim eam ex stipulatione agere posse.*

L'affermazione iniziale di questo frammento è intrinsecamente contraddittoria: la *dote* o è del marito o è della moglie. Non è pensabile che il testo genuino dicesse che la *dote* è della moglie, perché non vi sarebbe stato motivo di dubitare se, in tal caso, la moglie potesse agire contro chi l'aveva garantita per l'ipotesi di evizione. Il testo genuino partiva, dunque, dal presupposto che la *dote* facesse parte del patrimonio del marito: eliminato 'mulieris tamen est', esso si chiarisce. Diceva Trifonino: vero è che la *dote* è in *bonis mariti*, ma ciò non esclude che la moglie, in caso che il marito subisca evizione del fondo dotale, possa agire immediatamente contro chi le ha promesso di pagarle, in simile ipotesi, il doppio del valore del fondo.

(b) D. 17. 1. 56. 1 (Paul. § quaset.). *Lucius Titius creditori suo mandatorum dedit: deinde defuncto [debitore] maiore parte creditorum consentiente] < eo ex consensu creditorum > a praefore decretum est, ut portionem creditorum... ferant, absente eo creditore apud quem mandator exstitit: quare, si mandator conveniatur, an eandem habeat exceptionem quam heres debitoris, respondi: si praesens apud praeforem ipse quoque consensisset... exceptio... danda esset...*

Un debitore (L. Tizio) aveva concesso un garante (*mandator*) al creditore; lui defunto, gli eredi chiedono ed ottengono, con l'ausilio del *praefor*, un concordato con i creditori ereditari (*partum ut minus solvatur*), non essendo presente il creditore garantito. Qualora questi agisca contro il *mandator* per il pagamento del suo credito, potrà il *mandator* eccepire la *exceptio postei ut minus solvatur* o pagargli la *portio* concordata nell'adunanza degli altri creditori? Paolo risponde al quesito, affermando che il *mandator* avrebbe l'*exceptio* soltanto se il creditore fosse stato presente all'adunanza ed avesse acconsentito (*consensisset*) alla riduzione. Orbene, l'affermazione che il creditore, per poter essere costretto a contentarsi di una *portio*, deve aver acconsentito a ciò fa a pugni con l'affermazione iniziale che il concordato fu stabilito (con efficacia vincolativa per tutti i creditori) 'maiore parte creditorum consentiente'. Ciò significa che il principio della obbligatorietà del concordato deliberato a maggioranza non era un principio classico, ma fu inserito nel testo in epoca seriore, senza badare che si veniva, con questa interpolazione, a determinare un illogismo giuridico. Il che è confermato da altri argomenti testuali e, localmente, da un *iudicium filologicum*, di cui già si è fatto cenno (v. n. 441).

445. *L'analisi storica del testo.* — L'analisi storica del testo consiste nel saggiare la rispondenza di esso al presupposto costituito dalla determinazione dell'*ambiente storico generale* in cui il testo fu redatto. La *alterazione* del testo è denunciata dal suo carattere anacronistico; i *confini* e l'*epoca* dell'alterazione sono eventualmente denunciati dalla presenza nel testo di elementi caratteristici di altri ambienti storici.

L'analisi storica del testo deve essere fatta con particolare cautela, perché può benissimo darsi che la non rispondenza di esso a questo o a quel presupposto storico non sia indice di alterazione, ma sia, viceversa, motivo per una revisione di una concezione storica sbagliata.

Esempio di analisi storica.

D. 43. 24. 3. 4 (Ulp. 71 ad ed.). *...si processus (vel curator rei publicae) permissus in publico facere, Nerva scribit exceptionem locum non habere eon.*
I documenti epigrafici sono concessi nel parlare del *curator rei publicae* solo a partire dalla fine del sec. I d. C.; Nerva (*pater*) visse, viceversa, nel primo cinquantennio di quel secolo. Come è possibile che Nerva abbia potuto parlare del *curator rei publicae*, che ancora non era stato istituito? È chiaro, peraltro, che quest'argomentazione potrebbe anche essere ritorta, affermando che il testo dimostra che ai tempi di Nerva già esisteva il *curator rei publicae* o che, pertanto, è un puro caso che le epigrafi si riferiscano a questo funzionario soltanto a partire da epoca posteriore.

446. *L'analisi sistematica del testo.* — L'analisi sistematica del testo consiste nel saggiare la rispondenza di esso al presupposto costituito dalla determinazione del sistema dell'opera di cui il testo faceva originariamente parte. La alterazione del testo è indicata dal fatto che esso si trova fuori dell'ordine sistematico ricostruito.

Esempi di analisi sistematica.

(a) I frammenti dei libri 28 e 30 *ad edictum* di Ulpiano riportati nei *Digesta* mostrano di occuparsi tutti del *pignus* e dell'*actio pignoratitia*. Come è possibile che Ulpiano abbia trattato due volte, in due libri diversi, dello stesso argomento? Questo rilievo ha fatto sospettare che Ulpiano nel libro 28 si occupasse realmente del *pignus* e nel libro 30 parlasse invece della *fiducia*, istituto scomparso all'epoca di Giustiniano.

(b) D. 4. 12. 15 porta la *inscriptio* 'IULIANUS LXIV *digestorum*'. Si occupa di una questione relativa all'*actio metus*. Ora la *palimpsesti* del LENA ci dimostra che Giuliano parlava del *metus* nel libro 4 della sua opera e che, invece, nel libro 54 egli trattava della *lex Aelia Sentia*. Evidentemente, l'*inscriptio* è sbagliata e bisogna leggere 'IULIANUS IV *digestorum*': si pensi, per chiarire meglio, alla facile confusione in cui può essere caduto un amanuense, tra 'Lb IV *digestorum*' e 'LX IV *digestorum*'.

447. *L'analisi esegetico-generica del testo.* — L'analisi esegetico-generica del testo consiste nel saggiare la rispondenza di esso a svariati presupposti generici, meno sicuri e più discutibili degli altri: presupposti, cui il ricercatore ha il dovere di dedicare, di volta in volta, una specifica dimostrazione.

Tra i presupposti generici dell'indagine esegetica possono essere ricordati i seguenti. (a) Se di un testo si possiedono due redazioni diverse, di cui una fa parte della compilazione giustiniana e l'altra di una compilazione o di un documento pregiustiniano, la seconda redazione è da ritenersi genuina, la prima alterata. Non è detto, peraltro, che non sia l'inverso o che ambo le redazioni non siano diversamente alterate. (b) Se di un testo la compilazione giustiniana fornisce due redazioni diverse in due posti diversi, una delle due è alterata da Triboniano. Ma può anche darsi che le redazioni siano ambedue alterate: l'una da pregiustiniani e l'altra da Triboniano, oppure ambedue da pregiustiniani, oppure ambedue dalle

sottocommissioni giustiniane occupantisi di diversa massa. (c) Se di un testo si hanno due redazioni identiche nella stessa compilazione o in compilazioni diverse, il testo è genuino. Il che può anche non essere vero, sebbene sia probabile, perchè non è escluso che le due redazioni identiche derivino da un archetipo alterato. (d) Se di un testo della compilazione giustiniana la parafrasi di Teofilo o gli scolii e la parafrasi dei Basilici danno una traduzione od una interpretazione non collimante con il suo reale significato, vuol dire che il testo è alterato da Giustiniano, perchè è presumibile che questo materiale greco riferisca con maggiore esattezza lo stato del diritto pregiustiniano (trattandosi, probabilmente, di raffazzonamenti di parafrasi e versioni delle *Institutiones* di Gaio e dei *predigesti*). Inutile sottolineare quanto questo presupposto sia instabile.

III. 448. IL PROCEDIMENTO CRITICO-RICOSTRUTTIVO. — Come si è detto (v. n. 337), il procedimento critico-ricostruttivo segue il procedimento critico-esegetico ed ha lo scopo di inquadrare i risultati esegetici nel complesso dei dati disponibili, di controllare il valore degli uni e degli altri, di operare infine la *sintesi ricostruttiva*, costruendo cioè il quadro storico del fenomeno che si è inteso di esaminare.

Non è possibile descrivere il procedimento critico-ricostruttivo, perchè l'impianto e lo svolgimento di esso dipende intimamente dalla natura della singola ricerca e dalla fantasia costruttiva del singolo ricercatore: elementi, come è evidente, assolutamente imponderabili ed inclassificabili. Le ricostruzioni storiche non sono espressioni di verità, ma sono soltanto ipotesi, più o meno plausibili, che ogni ricercatore espone agli altri come suo contributo personale alla ricerca del Vero irraggiungibile. Ci limiteremo, pertanto, ad una descrizione sommaria di alcuni principali orientamenti, che si sono manifestati nello studio storico delle fonti giuridiche postclassiche.

449. *Il problema del numero e dell'età delle alterazioni testuali.* — La dottrina romanistica moderna è, ormai, pressochè unanime in ordine al problema del numero e dell'età delle alterazioni postclassiche ai testi classici. Si ritiene, cioè, generalmente, che i testi giuridici del periodo preclassico e classico abbiano subito in notevole numero alterazioni di vario genere ad opera sia della giurisprudenza postclassica pregiustiniana che dei compilatori giustiniani. Non mancano, però, le voci discordanti.

(a) Quanto al problema del numero delle alterazioni postclassiche, vi è stato di recente chi (KRETSCHMAR) ha preteso che esso sia assolutamente minimo e che i testi giuridici classici si siano conservati in gran parte inalterati nelle compilazioni postclassiche. Noi pensiamo, con la migliore dottrina, che questa tesi regressista sia

senza esitazioni da respingere, non solo perché urta contro troppi indizi dell'esegesi critica, ma anche perché sarebbe davvero inverosimile che i testi giuridici classici siano rimasti incorrotti durante tre secoli, in cui furono di continuo sottoposti al travaglio della applicazione a situazioni e rapporti talvolta radicalmente diversi da quelli cui originariamente si riferivano. Sebbene gli imperatori molto si siano sforzati di conservare integro il *ius vetus*, è chiaro che questo ha dovuto progressivamente inquinarsi. Piuttosto è da rifuggire dagli eccessi opposti cui si abbandona la cd. *ipercritica romanistica*, i cui non rari rappresentanti muovono all'esegesi critica dei testi classici nell'errato presupposto che essi siano stati redatti da superuomini profondamente logici, meravigliosamente stringati e adopranti il linguaggio della più anrea latinità, senza possibilità di idiotismi, anacoluti e simili umanissime deficienze sintattiche e logiche.

(b) Quanto al problema dell'*età delle alterazioni postclassiche*, è da dire che la moderna critica romanistica riteneva generalmente, agli inizi del secolo, che alterazioni non vi fossero, di massima, se non nei testi della compilazione giustiniana e che i testi delle compilazioni giuridiche pregiustiniane fossero, di massima, rappresentativi del più genuino diritto classico. Questa illusione è, peraltro, progressivamente caduta, pur non spegnendosi del tutto, di fronte a numerose e convincentissime esegesi critiche che alcuni più animosi romanisti (SOLAZZI, ALBERTARIO ecc.) hanno offerto dei testi pregiustiniani: esegesi che mostrano luminosamente come anche questi abbiano subito alterazioni in gran numero. In considerazione di questi risultati, la critica romanistica più moderna e raffinata si va ormai orientando decisamente verso una revisione delle esegesi critiche di tutti i testi giustiniani: testi nei quali, se alterati, si cerca con ogni mezzo di distinguere i veri e propri *emblemata Triboniani* dai glossami pregiustiniani.

450. *Il problema del valore delle alterazioni testuali.* — Ma il problema più grave di tutti è quello del valore delle alterazioni postclassiche ai testi giuridici delle età precedenti: problema nel quale si concreta la già accennata, gravissima controversia sul se e in quali limiti il diritto romano classico sia venuto inquinandosi nell'età della decadenza (v. n. 402).

Il merito di aver, se non sollevato, quanto meno drammatizzato il problema spetta al Riccobono, il quale nel 1916 levò un grido di allarme contro la tendenza generale di attribuire ad ogni alterazione testuale diagnosticata la importanza di una innovazione del diritto romano e cioè di un inquinamento e travisamento del *ius vetus*. Secondo il Riccobono bisogna assai giustamente distinguere fra alterazioni meramente *formali* e alterazioni *sostanziali* dei testi giuridici classici: e le alterazioni sostanziali vanno, a loro volta, distinte,

come è stato egregiamente precisato (CHIAZZESI), in alterazioni *innovative* e *non innovative*, intendendo per 'non innovative' quelle che non hanno determinato un inquinamento vero e proprio di principi romani ad opera di principi di diversa civiltà giuridica, ma hanno soltanto operato una contaminazione o fusione di norme e istituti appartenenti a sistemi giuridici diversi, ma romani.

Abbiamo già detto a suo tempo quel che pensiamo in relazione al problema del diritto romano postclassico, e non è il caso di ripeterci. Precisiamo ora che, comunque, anche a nostro parere la distinzione tra alterazioni formali e sostanziali, innovative e non innovative è indispensabile per una onesta attività di ricostruzione romanistica. E' più che evidente, cioè, a nostro avviso che, dopo che si sia accertata una alterazione (o una serie di alterazioni): a) bisogna presumere che l'alterazione sia meramente *formale*, e quindi assumersi l'onere di provare che è, viceversa, *sostanziale*; b) bisogna presumere che l'alterazione, se sostanziale, sia *non innovativa*, e quindi assumersi l'onere di provare che è, viceversa, *innovativa*.

TAVOLA CRONOLOGICA

I. PERIODO DEL DIRITTO QUINTARIO

(754 a. C. T. — 307 a. C. T.)

a. U. C.	a. C. T.	
—	754?	Fondazione di Roma.
244	510?	Prima espulsione dei re.
346	484?	Prima secessione della plebe (Monte Sacro).
393	437	Seconda secessione della plebe (Aventino).
303-305	451-449	Leges XII tabularum. Leges Valeriae Horatiae.
309	445?	Plebiscitum Canuleium.
307	367?	Incendio gallico di Roma.
387	367?	Leges Liciniae-Sextiae. Istituzione del praetor urbanus.

II. PERIODO DEL DIRITTO ROMANO NAZIONALE

(307 a. C. T. — 27 a. C.)

a. U. C.	a. C. T.	
415	389	Leges Publiliae Philonis.
423	328	Lex Poetelia Pupilia (abolizione del nexum).
442	312	Censura di Appius Claudius Caecus.
459	304	Coetus Flavius pubblica i formulari delle actiones: ius Flavianum.
467	287	Terza secessione della plebe. Lex Hortensia de plebiscitis.
485	269	Inizio della coniazione di moneta d'argento.
502	252	Tiberius Coruncanius, primo plebeo divenuto pontifex maximus.
512	242	Istituzione del praetor peregrinus.
556	198	Senatus Aelii Paetii Catuli consule: Tripartita (lex Aelianum).
606	149	Manius Manilius console.
616	139	Lex Gabinia tabellaria.
617	137	Lex Cassia tabellaria.
621	133	Publius Mucius Scaevola console. Tiberius Gracchus tribuno della plebe.
628	131	Lex Papiria tabellaria.
631-632	123-122	Calpus Gracchus tribuno della plebe.
658	95	Quintus Mucius Scaevola (il caposcenola) console.
672-675	62-79	Dittatura di Silla. Lex Cornelia.
687	67	Lex Cornelia de edictis.
688	66	Calpus Aquilius Gallus pretore.
703	51	Servius Sulpicius Rufus console.
710	44	Morte di Cesare.
715	39	Alfenus Varus consul suffectus.
723	31	Battaglia d'Axio.

III. PERIODO DEL DIRITTO ROMANO UNIVERSALE
 (27 a. C. — 284 d. C.)

27 a. C. - 14 d. C.: C. Julius Caesar Octavianus: poi Imperator Caesar Augustus.	C. Ateius Capito	M. Antistius Labeo
14-37: Tiberius Claudius Nero.	Massurius Sabinus	Nerva pater, Proculus
37-41: Caius Caesar (detto Caligula)	C. Cassius Longinus	
41-54: Tiberius Claudius.		
54-68: Claudius Nero.	Caelius Sabinus	Pegasus
68-69: S. Sulp. Galba, M. S. Otho, A. Vitellius.		
69-79: T. Flavius Vespasianus.		
79-81: Titus Flavius Vespasianus.		
81-96: T. Flavius Domitianus.		
96-98: M. Cocceius Nerva.		
98-117: Ulpus Nerva Traianus.	Involentus Priscus	P. Juventius Celsus
117-138: T. Aelius Hadrianus.	Aburnius Valens	Neratius Priscus
138-161: T. Aelius Hadrianus Antoninus Pius.	Salvius Iulianus, S. Pomponius, S. Caecilius Africanus, Gaius.	
161-172: M. Aurelius Antoninus et Lucius Verus (detti anche divi Fratres).	Ulpus Marcellus, Q. Convidius Scapola.	
172-180: Marcus Aurelius Antoninus (solo).		
180-192: Lucius Aelius Aurelius Commodus.		
192-211: Lucius Septimius Severus.	Aemilius Papinianus, Domitius Ulpianus.	
211-217: M. Aurelius Antoninus (detto Caracalla) (212: constitutio Antoniniana).	Julius Paulus.	
	Herennius Modestinus.	

 IV. PERIODO DEL DIRITTO ROMANO DELLA DECADENZA
 (284 d. C. — 565 d. C.)

284-305: Diocletianus (et Maximianus).

312: Vittoria di Costantino su Massenzio al ponte Milvio.

315: Editto di Milano (Constantinus).

324-337: Constantinus I (Bisanzio capitale).

363: Il Cristianesimo diventa religione di Stato (Constantinus).

364-375: Valentinianus I et Valens.

379-395: Theodosius I.

Occidente

385-423: Honorius

423-425: Iohannes

425-455: Valentinianus III

475-476: Romulus Augustulus (476: caduta dell'impero di Occidente)

Oriente

395-407: Arcadius

408-450: Theodosius II

518-527: Iustinus I

527-565: Iustinianus I

 Codex Gregorianus
 Codex Hermogenianus
 Collatio legum Mosaicarum et Romanarum. Pauli sententiae. Altre elaborazioni di iura e di leges

Tituli ex corpore Ulpiani

Fragmenta Vaticana

 Legge delle citazioni (426)
 Codex Theodosianus (438)
 Novelle post-theodosiane

 Edictum Theoderici
 Lex Romana Wisigothorum (506)
 Lex Romana Burgundionum

529: Primus Codex (const. Summa)

 529: Quinquaginta decisiones
 529-533: Digesta (const. Deo auctore del 529, Tanta e Omnium del 533)

533: Institutiones (const. Imperatoriam)

534: Codex repetitae praelectionis (const. Cordi)

554: Sanctio pragmatice pro petitione Vigili

INDICE ALFABETICO DELLE MATERIE

(Le cifre segnate accanto alle voci indicano i numeri
in cui la trattazione è divisa.)

- Abdicatio**, 32, 302.
ab epistulis, 310.
abrogatio, 345.
 abrogatio legum, 235.
 — **magistratum**, 202.
Aburnus Vetus, 291.
accensus, 212.
Accursio, 38.
accusatio criminis, 213.
achel, 158.
 acrogastri, 316.
Acrona, 21.
acta senatus, 304.
actio, 121, 130.
 — **aquae pluviae accendae**, 128.
 — **familiae eriscundae**, 129.
 — **in rem per actionem**, 208.
 — **legis v. legis actione**.
 — **Publiciana**, 247.
actiones utiles, 247.
actiois denegatio, 247.
addictio, 130.
ademptio bonorum, 344.
 — **civitatis**, 184, 344.
 — **equi publici**, 298.
adgnati, 103, 112.
adintores, 310.
affectio inter municipes, 312.
adulescentia libera, 297, 298.
adnotationes, 410.
Adriano, 278, 279, 338.
adrogatio, 86, 112, 110.
adscriptio, 400.
adidat, 180.
adulescentes, 297.
adulterium, 229, 230.
adventus, 312.
advocati, 213.
advocatus scribae, 205.
 — **curules**, 206, 208.
 — **plebis**, 72, 205.
aedilium, 202, 302.
Aelius Gallus, 260.
Aelius Marcianus, 378.
- Aelius Paetus**, 258.
Aelius Tubero, 259.
Aelius Tubero, 260.
Aemilius Maser, 372.
Aemilius Papinianus, 370.
episcopalis audientia, 107.
aequitas, 215.
aequil, 123.
aequali dispensatio, 199.
aequalitas militum, 322.
 — **populi Romani**, 225, 222.
 — **sanctis**, 225.
aeque expositio, 224.
 — **homicidium**, 224.
Agostino, 32.
Agrippina, 276.
agrarius, 48, 162.
agrarius magistratus, 202.
affidamento democratico, 7.
Africanus, 342.
Agrippa Urbicus, 31.
agentes in rebus, 394.
ager colonicus, 213.
 — **compascuus**, 213.
 — **occupatorius**, 213.
 — **provincialis**, 212, 213.
 — **publicus**, 213, 321.
 — **quadratus**, 213.
 — **vicarius**, 213.
ager, 132, 254, 261.
Alamanni, 287.
Alani, 391.
Alarico, 391.
Alarico II, 419.
Alarico de Rosio, 35.
Albanus inlucum, 243.
Albino A., 38.
Alessandro Severo, 280.
Alfenus Varus, 280.
 o **libello**, 310.
Alibrandi I, 41.
alimenta, 322.
alimeno, 36.
alimozioni festuali, 411.

- altercatio, 243.
 alto tradimento, 96.
 ambitio, 202.
 Amblico, 413.
 Ambrogio, 32.
 a memoria, 310.
 amici, 79.
 — et hospites, 79.
 — principis, 310.
 amicitia, 96, 220, 223.
 Amilcare Barca, 154.
 ampliatio quaestoria, 243.
 analisi critica-esegetiche, 441-447.
 analogia, 11.
 anarchia militare, 276, 280, 288.
 Anastasio, 391.
 Anatolio, 413, 427.
 Anco Marco, 62.
 angariae, 323.
 animadversio censoria, 209.
 animalia, 117.
 animismo, 107.
 Annales maximi, 138.
 annalisti, 29.
 Anne Seneca v. Seneca.
 Annibale Barca, 155, 156.
 Anonimo, 434.
 angustio, 236.
 Antemio, 391.
 anticipazioni storiche, 133.
 Antioce III, 157.
 — IV, 157.
 Artorius Labeo, 360.
 antologie, 414.
 Antonino Caracalla, 281.
 Antonino Pio, 379.
 Antonio, 176, 177.
 epochae pompejane, 385.
 apparitores, 212.
 appellatio, 335, 343.
 appetitus societatis, 1.
 Appiano, 36.
 Appio Claudio, 73, 126.
 — — Cieco, 230, 267.
 Appleton Ch., 41.
 applicatio, 81.
 Apra, 288.
 Apuleio, 27.
 Apuleio Saturnina, 168.
 aqua, 373.
 aqua et igni interdictio, 85, 184.
 Aquila, 373.
 Aquila Gallus, 260.
 Arabia, 277.
 a rationibus, 310.
 Arcadio, 391.
 Arcadius Charisius, 373.
 arcae, 235.
 arca municipalis, 316.
 — provincialis, 320.
 Aril, 58.
 Arlovisio, 172.
 aristocrazia del danaro, 161, 163.
 Aristone, 363.
 Armenta, 277.
 Arminio, 274.
 armistizio, 95.
 Arnobio, 32.
 Arpani, 150.
 Arrianus, 363.
 arx capitolina, 82.
 Asconio Pediano, 31.
 Asdrubale, 155.
 assembles popolari, 84 ss., 188 ss., 303.
 auses libralis, 132, 190.
 — sextantarii, 190.
 — trientales, 190.
 Ateius Capito, 360.
 Ataniasi, 157.
 Attilicinus, 363.
 Attalo I, 157.
 — III, 158.
 Atti del Concilio, 418.
 atti del terzo, 17.
 — giuridici, 17.
 — — di autonomia, 18, 19.
 Attilio Regolo, 154.
 attività extra ordinem del principis, 353, 356.
 — giurisprudenziale, 251 ss., 350 ss., 412 ss.
 attribuzioni di governo, 8.
 auctoritas patrum 89, 91, 198, 233.
 — principis, 335.
 — tutoris, 81.
 Aufidius Chius, 363.
 Aufidius Numusa, 260.
 auguraculum, 86.
 augures, 100, 214.
 Augustales, 312.
 Augusto, 272-274, 303.
 Aulo Gellio, 81.
 Aulus Cocceius, 260.
 Aulus Otilius, 260.
 Aulus Verginius, 259.
 Aureliano, 288.
 Aurelio Cottus, 191.
 aurum oblativum, 397.
 ausiliari di governo, 6, 160, 213, 214.
 auspicia, 201.
 Authenticum, 432.
 autonomia familiare, 152.

- autoritarismo democratico, 7.
 autoritatività politica, 3.
 autotutela, 121.
 auxilium plebis, 206.
 Avito, 391.
 Axio, 177.
 azione giuridica, 18.
 Balbino, 387.
 Balbo, 31.
 Baldo degli Ubaldi, 31.
 barbari, 286.
 Bartolo di Sassoferrato, 38.
 Bartolomeo da Saliceto, 38.
 Basovici, 484.
 Bassiano, 281.
 Belisario, 392.
 bellum, 95.
 beneficium publice respondendi v. ius p. r.
 benignitas, 407.
 Bluhme, 41.
 Boi, 155.
 bona caduca, 330.
 bona fides, 238.
 Breviarium Alaricianum, 419.
 Brissoneo D. 33.
 Britannia, 275.
 bruno, 41.
 Bruto v. Giunio Bruto.
 Budeo G., 39.
 Bulgareo, 38.
 Burgundi, 391.
 Caduca, 330.
 Caecilius Africanus, 363.
 caelibes, 330.
 Caecilius Sabinus, 361.
 Caerites, 183.
 Caesar, 308.
 Caio Mario v. Mario.
 Caedoni, 331.
 Calligola, 275.
 Callistratus, 373.
 Calpurnio Pisone, 29.
 calurnia, 244; v. crimina u.
 Campanus, 363.
 campos Martius, 89.
 candidati, 202.
 — Caesaria, 305.
 cannabae, 315.
 capacità di dir. pubblico, 80, 183, 296.
 capite, 397.
 capitatio humana, 397.
 capite censi, 183, 190.
 capitis deminutio, 184.
 Capito, 360.
 Capitone, 360.
 caput, 117.
 caput traditum de impunitate, 335.
 Caracalla, 281.
 Carino, 288.
 caritas, 407.
 Caro, 288.
 carriera equestre, 298.
 carriera senatoria, 297, 308.
 Cartagini, 59, 149, 153 ss.
 Cartilius, 363.
 Cassiani, 268, 354, 361.
 Cassio Dione, 30.
 Cassio Longino, 176, 177.
 Cassius Hemina, 259.
 Cassius Longinus, 361.
 castella, 315.
 castra principis, 395.
 Catone Liciniano, 258.
 Catone maggiore, 29, 31, 258.
 causa dell'atto giur., 18.
 causae liberales, 304.
 causa politica, 3.
 — sociale, 2.
 cause dell'ordine giuridico, 17.
 cautio Maciana, 253.
 cavere, 132, 253, 351.
 Cecilio Metello, 167.
 Cello Antipatro, 29.
 Celso figlio, 262.
 Celso padre, 262.
 Celtiberi, 138.
 censimento, 209.
 censo equestre, 298.
 — senatorio, 297.
 censura, 99, 195, 209, 307.
 centesima rerum venalium, 292.
 centuriae, 88, 199.
 centuria praerogativa, 161.
 centuriones, 95.
 certus ordo magistratuum, 202.
 Cervidius Scaevola, 369.
 Cesare, 29, 171-175.
 Cesare Ottaviano, 177, 177; v. Augusto.
 cessio honorum, 329.
 Cicerone, 27, 171.
 Cimbrici, 168.
 Cincio Alimento, 29.
 Cinna, 170.
 Cino da Pistoia, 38.
 circoscrizione italiana, 301.
 circumscriptio adolescentium, 237.
 Cirillo, 413.

- Cirillo, 424.
 cistae, 188.
 ciltudinanz, 6, 83, 102 s., 285 ss.
 civis, 50, 182 s., 295 ss., 324.
 - civitate habere, 153, 296.
 - municipali, 312; v. municipes.
 - optimo iure, 193, 296.
 Civitas, 270.
 civitas romana, 26.
 - quiritaria, 55.
 - romano-marchale, 144 ss.
 - romano-universale, 298 ss.
 - romana della decadenza, 350 ss.
 civitas, 165, 208.
 - quiritaria, 56 ss.
 civitates Latinae, 221.
 - peregrinae, 319.
 - - foederatae, 223.
 - - liberae, 223.
 - - liberae et incoloniae, 228.
 civitatis conditio, 163, 221, 295.
 clarissimi, 297, 393.
 classes continentarii, 190.
 Claudio, 375.
 Claudio Quadrigatio, 29.
 Claudius Triplunianus, 215.
 clausulae aditales, 279.
 Cleopatra, 174, 177.
 clientae, 60, 61, 81, 100.
 clivaria, 226.
 Clodio, 423.
 Cocceius Nerza alius, 362.
 Cocceius Nerza pater, 362.
 Codex Gregorianus, 416.
 - Hermogenianus, 416.
 - Iulianus (s. d. 528), 425.
 - repetitae praesentationis, 431.
 - Theodosianus, 411.
 codices recepti, 28.
 codicilli, 395.
 coercibilitas, 2.
 coactio, 96, 200, 316, 336.
 cogitatio extra ordinem, 334, 335, 336, 348, 349, 351.
 coheredes aquilianae, 152.
 - penultimae, 210.
 - ultimae, 300.
 - viginti, 300.
 Colletina, 65.
 Collatio legum Mos. et Rom., 428.
 collatio iustitiae, 327.
 Concilio Arelatense, 419.
 - Quersellense, 418.
 collegia, 329, 345.
 - censorum, 100, 313, 314.
 Collezioni greca delle Novelle, 424.
 colonatus, 460.
 coloniae civium Romanorum, 85, 215, 312, 319.
 - Latinae, 221, 319.
 comendatio sine suspensio, 200.
 comites et episcopatus sacri palatii, 309.
 - palatinorum, 308.
 - palatii privatorum, 309, 309.
 - sacri vestis, 308.
 - sacrum largitionum, 308, 309.
 comitatus, 305.
 comites Augusti, 310.
 comitia, 188.
 - calata, 85, 86, 189.
 - centuriata, 85, 77, 88, 130, 191.
 - curiata, 85, 86, 189.
 - quinquaginta, 318.
 - religiosa, 102, 213.
 - tributa, 192.
 comitatus maxime, 190.
 comitum, 84.
 Commentarii pontificum, 136.
 Commentarii, 78.
 Commodo, 519.
 Comparazione storica, 142.
 Competitio in locum, 3.
 Compilatio gnostica, 425 ss.
 compilazioni a catena, 414.
 - postromane, 434.
 concentramento storico, 183.
 concilio, 345.
 concilia, 188.
 - plebis tributa, 72, 87, 192.
 conciliatio, 330.
 concessio, 344.
 conditio, 210.
 conditio, intermagistratuum, 301.
 congiura, 323.
 congiuratio Italiae et provinciarum, 273.
 consuetudo, 104.
 consuetudo in idem placitum, 19.
 consuetudo ex lege Aelia Sentia, 320.
 - iudicia, 249.
 - magistratus, 265.
 - praescripta, 310, 332.
 - provinciae, 320.
 - regia, 90.
 consuetudines, 393.
 consuetudines principum, 306.
 consuetudines ex hoc cit., 119.
 constitutio Antientalana de civitate, 285, 311, 334.
 - Iulianae, 427.
 - Imperatorum, 430.
 constitutio Unam, 431.
 - humana, 195.
 - Tacitae Sabinae, 427.
 constitutiones principales, 335, 336, 347.
 Constitutiones Sineonianae, 418.
 consuetudines, 10.
 consuetudines provinciales, 407.
 consuetudo, 405.
 consulatus, 28, 293, 307, 308.
 Consultatio veteris inaccessibilis, 424.
 consullimus servatus v. servatus consullimus.
 consulo romano, 185-188.
 consulis, 186.
 contratto sociale, 2.
 consularium, 352.
 consuetudo, 331, 343.
 convenzione, 19.
 convenzioni sociali, 2.
 consuetudo sacerdotum, 218.
 - servatus, 30.
 Cornelio Nepote, 29.
 Cornelio Scipione Africano, 156.
 Cornelio Scipione Emiliano, 153.
 Cornelio Silla, 167, 169, 170.
 Cornelio Tacito, 20.
 Cornelio, 190.
 consules civitatum, 317.
 Coraica, 155.
 corruzione giuridica, 1.
 Costantino I, 300.
 Costantino comes sacri largitionum, 427.
 Costanzo, 390.
 Costanzo Cloro, 380.
 costanziano patris, 3.
 Costa, 151, 152.
 Crabro, 418, 425.
 crimen abipentis, 345.
 - aditici, 329, 330.
 - ambitus, 244, 329, 345.
 - annuae, 345.
 - autumnae, 245, 346.
 - concussivae, 345.
 - effretivae, 345.
 - expietae beneficiis, 345.
 - fave, 244, 345.
 - homicidii, 244, 345.
 - incesti, 381.
 - manifestae, 244, 345.
 - peculatus, 244, 345.
 - plagae, 244, 345.
 - praevolexionis, 345.
 - receptaturum, 345.
 crimen repelandarum, 244, 345.
 - concilii, 345.
 - suppellectilis, 345.
 - suffragium, 244, 345.
 - stultitiae, 345.
 - supra, 330.
 - tergiversationis, 345.
 - terminata, 245.
 - via, 244, 329, 345.
 cubium, 90, 242-244.
 - extraordinaria, 345, 311.
 cuncti del iuris romano, 40.
 Cuiusmodi, 274, 285, 407.
 Cuius v. Cuius Cuius.
 cultus romanorum, 42.
 Cuius iudicium, 141.
 - iudicium, 449 ss.
 cultura romana, 131.
 cultus, 344.
 Cynaeus, 387.
 Cuius I., 89.
 Cuius giurisprudenza, 39.
 cultus publicus, 254.
 Cuius magistratum, 292, 306.
 cura, 129, 340.
 cura municipales, 316.
 curatores annonae, 215.
 curatores annonae, 210.
 - municipales, 317.
 - publicae, 317.
 - urbis Romae, 306.
 - vicarum, 210, 301-302.
 Curia Hostilia, 188.
 curiae, 82.
 - municipales, 313.
 - urbis, 307.
 curio maxime, 82.
 curiones, 82.
 cursus honorum, 306.
 curules eisturum, 180.
 custodia reorum, 344.
 - urbis, 210.
 Curia, 277.
 curatio ad bestias, 344.
 - ad metalla, 344.
 Curia in iuris Romae, 224.
 Curia Intonsa, 227.
 De bellorum, 424.
 decapitatione, 96.
 decemviri, 323.
 decemviri legibus scribundis, 18, 99, 190.
 - stultitiae iudicium, 208.
 Decio, 287.
 Decio magistratum, 334, 336.

- constitutio Unam, 431.
 - humana, 195.
 - Tacitae Sabinae, 427.
 constitutiones principales, 335, 336, 347.
 Constitutiones Sineonianae, 418.
 consuetudines, 10.
 consuetudines provinciales, 407.
 consuetudo, 405.
 consulatus, 28, 293, 307, 308.
 Consultatio veteris inaccessibilis, 424.
 consullimus servatus v. servatus consullimus.
 consulo romano, 185-188.
 consulis, 186.
 contratto sociale, 2.
 consularium, 352.
 consuetudo, 331, 343.
 convenzione, 19.
 convenzioni sociali, 2.
 consuetudo sacerdotum, 218.
 - servatus, 30.
 Cornelio Nepote, 29.
 Cornelio Scipione Africano, 156.
 Cornelio Scipione Emiliano, 153.
 Cornelio Silla, 167, 169, 170.
 Cornelio Tacito, 20.
 Cornelio, 190.
 consules civitatum, 317.
 Coraica, 155.
 corruzione giuridica, 1.
 Costantino I, 300.
 Costantino comes sacri largitionum, 427.
 Costanzo, 390.
 Costanzo Cloro, 380.
 costanziano patris, 3.
 Costa, 151, 152.
 Crabro, 418, 425.
 crimen abipentis, 345.
 - aditici, 329, 330.
 - ambitus, 244, 329, 345.
 - annuae, 345.
 - autumnae, 245, 346.
 - concussivae, 345.
 - effretivae, 345.
 - expietae beneficiis, 345.
 - fave, 244, 345.
 - homicidii, 244, 345.
 - incesti, 381.
 - manifestae, 244, 345.
 - peculatus, 244, 345.
 - plagae, 244, 345.
 - praevolexionis, 345.
 - receptaturum, 345.
 crimen repelandarum, 244, 345.
 - concilii, 345.
 - suppellectilis, 345.
 - suffragium, 244, 345.
 - stultitiae, 345.
 - supra, 330.
 - tergiversationis, 345.
 - terminata, 245.
 - via, 244, 329, 345.
 cubium, 90, 242-244.
 - extraordinaria, 345, 311.
 cuncti del iuris romano, 40.
 Cuiusmodi, 274, 285, 407.
 Cuius v. Cuius Cuius.
 cultus romanorum, 42.
 Cuius iudicium, 141.
 - iudicium, 449 ss.
 cultura romana, 131.
 cultus, 344.
 Cynaeus, 387.
 Cuius I., 89.
 Cuius giurisprudenza, 39.
 cultus publicus, 254.
 Cuius magistratum, 292, 306.
 cura, 129, 340.
 cura municipales, 316.
 curatores annonae, 215.
 curatores annonae, 210.
 - municipales, 317.
 - publicae, 317.
 - urbis Romae, 306.
 - vicarum, 210, 301-302.
 Curia Hostilia, 188.
 curiae, 82.
 - municipales, 313.
 - urbis, 307.
 curio maxime, 82.
 curiones, 82.
 cursus honorum, 306.
 curules eisturum, 180.
 custodia reorum, 344.
 - urbis, 210.
 Curia, 277.
 curatio ad bestias, 344.
 - ad metalla, 344.
 Curia in iuris Romae, 224.
 Curia Intonsa, 227.
 De bellorum, 424.
 decapitatione, 96.
 decemviri, 323.
 decemviri legibus scribundis, 18, 99, 190.
 - stultitiae iudicium, 208.
 Decio, 287.
 Decio magistratum, 334, 336.

- decreti principes. 386, 396, 399.
 decretum Civit. Murei de va. 346.
 demeritum, 473.
 deditioni 27, 204, 270.
 — Attiani, 321, 320.
 deditio, 95.
 — in fidem, 31.
 — per patrem potestatem, 184.
 deductio colonicarum, 216.
 — in vincula, 200.
 defensores civitatum, 396.
 demerita, 7.
 Demosthenes, 373.
 delegatio actionis, 247.
 deportatio in insulam, 344.
 Demetrius, 41.
 derogatio legum, 275.
 deestatio sacrorum, 86.
 dilectio, 58.
 dicere sententiam in senatu, 192.
 dilucidazione di guerra, 95.
 dilator inculcatoris, 210.
 — optima lege, 210, 207.
 — sententia legandi causa, 145.
 dictatura, 98, 210.
 — legibus scribandis etc., 210.
 — rei publice constituendis, 210.
 Didio Fulvius, 280.
 dies F e N, 214.
 digesta jurisprudentiarum, 357.
 Digesta Justiniani, 421-429.
 — Antiqua, 424.
 Dione di Nageo, 38.
 diocesi, 391.
 Diocletiano, 388, 399.
 Diocletiano Siculo, 30.
 Diono Cassio, 80.
 Dionigi di Alicarnasso, 30.
 di patria, 414.
 — peregrina, 314.
 diplomata iustitiam, 384.
 diribito, 122.
 diritti provinciali, 407.
 diritto, 8-11.
 — arcaico, 104 ss.
 — preclassico, 224 ss.
 — classico, 324 ss.
 — postclassico, 101 ss.
 — romano, 28-29.
 — soggettivo, 13.
 divorzio in senatu, 186.
 disposizione accoria, 188.
 disputeationes, 357.
 Divi Fratres, 278.
 divinita plebes, 114.
 divinizzazione dei principes, 308.
 documenti della prassi giuridica, 285.
 domicilia rutila, 228.
 domicilium, 812.
 domus, 355.
 domitium, 118, 126, 395.
 Domitius Ulpianus, 372.
 Domitia, 276.
 Domiziano, 276.
 domus, 117.
 dona et manera, 237.
 donatio civitatis, 123.
 — omnia onera, 237.
 Draconio, 413.
 Dracoma, 418, 427, 430, 431, 434.
 Drakos, 287.
 dovere giuridico, 19.
 dritto in vincula, 95.
 Duilio, 164.
 duoviri aediles, 94.
 — iure dicundo, 314.
 — perduellionis, 98, 98.
 — sacris inculcatis, 106.
 — vis extra urbem purganda, 208.
 duplex interpretatio, 426.
 Duvallo G., 25.
 ebraei, 270, 277.
 economia romana, 152, 161, 408.
 edicta ad populum, 410.
 — ad praefectos praetorio, 410.
 — Augusti ad Cyrenenses, 284.
 — Augustinorum, 246, 228, 398.
 — perpetua, 246.
 — praefectura praetoria, 410.
 — principis ad praefectos, 336.
 — regia, 96.
 — repetita, 246.
 edictum aedilium curulium, 240, 294, 389.
 — Augusti de aq. Viraprono, 394.
 (Augusti) de viat. sepulcr. 394.
 — Claudii de falsis, 345.
 — peregrinorum, 239.
 — perpetuum, 339.
 — praetorium, 246, 268, 386, 359.
 — provinciale, 246.
 — Theoderici, 119.
 Verpusiani de iur. iudic., 184.
 edile aulicum, 243.
 Edilio di Milano, 280.
 — di Terzantonio, 390.
 effetti giuridici 16.
 Egit, 187.
 Elicio G. T., 39.
 Elio, 41.
 eteria iudicum, 245.
 elementi dello Stato, 6.
 Elio, 58.
 Elogabalo, 281.
 Elio Peto, 128.
 Elio, 59.
 Elio, 287.
 Emilio Paolo, 167.
 empirismo giuridico, 378, 402.
 ente, 2.
 — autocratico o paracletico, 5.
 enti parastatali romani, 101 ss., 245 ss., 311 ss.
 entrate pubbliche, 225, 222, 307.
 Epifanio, 121.
 — Juliano, 439.
 Epitoma, 356, 413.
 epistulae principes, 358.
 epistula Andronici de iud. post. 189.
 equita 98, 243, 295.
 — equo privato, 189.
 — equo pubblico, 160, 296.
 eretico, 119.
 ereditarieta del testato, 200.
 Eruditi, 130.
 Erosio, 113.
 Erodoto, 91.
 esecuzioni civili, 440-447.
 Etoli, 167.
 Etuscolli, 68 ss., 160.
 Eudossio, 114.
 Eumene, 127.
 Eutropio, 30.
 evento, 343.
 exceptio, 217.
 executor negotii, 411.
 exercitus, 152, 162, 165, 238.
 — castrensis, 57-59.
 — consularis, 162.
 exilium, 184, 244.
 expositio hereditatis, 346.
 expositio sententiarum in senatu 194.
 exrogatio legum, 245.
 Fabio Botone, 101.
 Fabio Pittore, 29.
 Fabio Quintiliano, 30.
 Fabius Mela, 345.
 fabri agrarii, 199.
 — tignarii, 190.
 Fabio A., 39.
 fascista giuridiche, 19.
 Fanti, 101, 103, 111, 117.
 Fas v. latum.
 Fasti Capitolini, 186.
 — triumphales, 126.
 [Fasti] giuridici, 17.
 Fasti immediati della decur. giur. 405.
 — mediati della decur. giur. 407.
 fatum, 107, 108, 111-113.
 federazione, 5.
 Feriali, 29.
 Feste, 31.
 Fetiaca, 95, 100, 273.
 Felto iuguritate, 280.
 Fedemontano, 332, 334.
 fides, 238.
 Fideles dei principes, 310.
 Fidi familiaris, 80, 117.
 Filippo V, 156, 161.
 Filozze, 224, 318, 522 ss., 297.
 Filozze Caesaris, 322.
 Fiume Otalia, 214.
 — provinciarum, 250.
 Flavianus, 100, 214.
 Flavio Clodio, 230.
 Flavianus, 366.
 Flavianus, 95, 110, 111, 220.
 — aqua, 220.
 — iudicis, 220.
 Fonti di cognizione 24 ss., 155 ss., 262 ss., 380 ss., 416 ss.
 Fonti di produzione giuridica, 10.
 Fonti, 314.
 Fonti offitii, 181.
 formulae centum, 209.
 formulae, 238-240, 240-247.
 — con trasposizione di soggetti, 247.
 — officina, 217.
 — in factum, 257.
 Fragmenta Augustodunensis, 421.
 — de aedilio, 367.
 — de iure iuri, 387.
 — Valeriana, 429.
 Fragmentum Aesclionum, 263.
 — Dositheorum, 387.
 Franchi, 287.
 Frustani, 100.
 Frontino, 31.
 Frumentationes, 224.
 Furtiva, 569.
 Fufilii Priscus, 363.
 furtus, 117.
 — stipendiarius, 318.
 — tributarium, 318.
 funzionari di governo 6.
 — imperiali, 310.
 furtus, 80, 128.
 Furius Antistius, 373.
 furlum, 101.

- Gattati immediati della decur. giur. 405.
 — mediati della decur. giur. 407.
 Gatum, 107, 108, 111-113.
 federazione, 5.
 Feriali, 29.
 Feste, 31.
 Fetiaca, 95, 100, 273.
 Felto iuguritate, 280.
 Fedemontano, 332, 334.
 fides, 238.
 Fideles dei principes, 310.
 Fidi familiaris, 80, 117.
 Filippo V, 156, 161.
 Filozze, 224, 318, 522 ss., 297.
 Filozze Caesaris, 322.
 Fiume Otalia, 214.
 — provinciarum, 250.
 Flavianus, 100, 214.
 Flavio Clodio, 230.
 Flavianus, 366.
 Flavianus, 95, 110, 111, 220.
 — aqua, 220.
 — iudicis, 220.
 Fonti di cognizione 24 ss., 155 ss., 262 ss., 380 ss., 416 ss.
 Fonti di produzione giuridica, 10.
 Fonti, 314.
 Fonti offitii, 181.
 formulae centum, 209.
 formulae, 238-240, 240-247.
 — con trasposizione di soggetti, 247.
 — officina, 217.
 — in factum, 257.
 Fragmenta Augustodunensis, 421.
 — de aedilio, 367.
 — de iure iuri, 387.
 — Valeriana, 429.
 Fragmentum Aesclionum, 263.
 — Dositheorum, 387.
 Franchi, 287.
 Frustani, 100.
 Frontino, 31.
 Frumentationes, 224.
 Furtiva, 569.
 Fufilii Priscus, 363.
 furtus, 117.
 — stipendiarius, 318.
 — tributarium, 318.
 funzionari di governo 6.
 — imperiali, 310.
 furtus, 80, 128.
 Furius Antistius, 373.
 furlum, 101.

- Mariowa, 41.
 Krüger P., 41.

 Labrone, 360.
 Laelius Felix, 363.
 Lampridio, 30.
 lapis niger, 135.
 latifundi, 161.
 Latini, 159.
 — coloniarum, 221.
 — Iuniani, 330, 394.
 — priet, 221.
 Latino-falisci, 38 s.
 Letanzio, 32.
 lites clavus, 297.
 ludatores, 243.
 lavori forzati, 344.
 lavori pubblici, 224, 322.
 licito giuridico, 8.
 lectio senatus, 195, 209, 304.
 legata, 119, 129, 237, 241, 332.
 legati, 211.
 — Augusti pro praet. 320.
 — proconsulis, 320.
 leges centuriatae, 235.
 — curiatae, 85, 114.
 — ducae, 235.
 — XII tabularum, 136 ss., 140.
 — edictales, 410.
 — generales, 409, 410.
 — imperiales, 408 ss.
 — latae, 235.
 — Licinia-Sextinae, 69, 204, 205.
 — metani Vipascensis, 382.
 — municipales, 311.
 — Porcinae de provocatione, 336.
 — publicae, 232 s., 235 ss., 240 ss., 329, 330.
 — regiae, 95, 114, 139.
 — rogatae, 235.
 — Romanae barbarorum, 419.
 — saceratae, 72, 235.
 Leges saeculares, 424.
 leges speciales, 409, 410.
 — tabellariae, 188.
 — tributae, 285.
 — Valeriae-Hortiliae, 73.
 Legge delle citazioni, 412.
 leggenda romana, 133.
 leggi di Solone, 126.
 legio, 88, 152.
 legis actiones, 130, 245.
 legis actio per conditionem, 246.
 legislazione, 6.
 — post-rodoliana, 418.
 Leibnitz G., 40.
 Leone I, 391.
 Leone II Saggio, 434.
 Leonzio, 413.
 Lepido, 174, 176, 177.
 lesioni personali, 131.
 Leto P., 39.
 lex Aelia repetundarum, 243 s., 263.
 — Aebutia de formulis, 265.
 — Aelia Sentia de manumissionibus, 330.
 — agraria, 329.
 — Antonia de Termessibus, 263.
 — Appuleia de molestata, 244.
 — Appuleia de sponsu, 241.
 — Aquilia de damno, 232.
 — Atilia de tutore dando, 237.
 — Atinia de usurpatione, 237.
 — Aurelia iudiciaria, 245.
 — Caecilia tabellaria, 188.
 — Calpurnia de ambitu, 244.
 — Calpurnia de conditione, 240.
 — Calpurnia de pec. repetundis, 219.
 — Cornelia de connubio, 126, 127.
 — Cassia de adfectione in patricios, 296.
 — Cassia tabellaria, 188.
 — centuriata de pot. censoria, 209.
 — Cicerea de sponsu, 241.
 — Cincia de donis et mancipibus, 257.
 — civitatis Narbonensis, 332.
 — Claudia de tutela mul., 329.
 — coloniae deducendae, 215.
 — coloniae Genetivae, 263.
 — Cornelia Baebia de ambitu, 244.
 — Cornelia de ambitu, 244.
 — Cornelia de edictis, 245.
 — Cornelia de falsariis, 244.
 — Cornelia de magistratibus, 202.
 — Cornelia de sicariis, 244.
 — Cornelia de sponsu, 241.
 — Cornelia de trib. potestate, 198, 233.
 — Cornelia de XX quest., 263.
 — Cornelia Fulvia de ambitu, 244.
 — Cornelia iudiciaria, 243.
 — Cornelia maiestatis, 244.
 — Cornelia repetundarum, 244.
 — curiata de imperio, 85, 86, 189.
 Lex Dei ad Moysen, 423.
 lex de imperio Vespasiani, 381.
 — de piratis persequendis, 265.
 — divina, 497.
 — Domitia de sacerdotibus, 193, 213.
 — Fabia de plagiaris, 244.
 — Falcidia de legatis, 241.
 — Fufia Caninia de manumiss., 330.

- lex Faria de sponsu, 241.
 — Faria testamentaria, 237.
 — Gubiria tabellaria, 188.
 — Hortensia de plebiscitis, 132, 233.
 — humana, 497.
 — Iulia de adulteris, 330.
 — Iulia de ambitu, 329.
 — Iulia de auno, 329.
 — Iulia de cens. sanorum, 329.
 — Iulia de civitate dando, 169.
 — Iulia de collegiis, 329.
 — Iulia de mar. caduibus, 336.
 — Iulia de peculato, 244.
 — Iulia de repetundis, 243, 244.
 — Iulia de senatu habendo, 304.
 — Iulia de susceptione, 241.
 — Iulia de vicesima hereditatum, 329.
 — Iulia de vi, 329.
 — Iulia iudic. privatorum, 245, 328, 329.
 — Iulia iudic. publicorum, 329.
 — Iulia sumptuaria, 329.
 — Iunia Norbana de manumiss., 330.
 — Iunia Velleia de postumis, 329.
 — Licinia de sodalibus, 244.
 — Licinia Sextia de agro occupatorio, 216.
 — Mania de patrum auctoritate, 198.
 — Manlia de manumissionibus, 225.
 — municipalis Tarentina, 263.
 — municipi Malacitani, 382.
 — — Salpensani, 382.
 — Ogulnia de sacerdotibus, 214.
 — Ovinia tribunicia, 195.
 — Papiria tabellaria, 188.
 — Petronia de adulteris, 329.
 — Petronia municipalis, 314.
 — Platoria de circ. adolescentium, 237.
 — Plautia de vi, 241, 244.
 — Plautia Papiria de civitate dando, 169.
 — Poetelia Papiria de nexu, 332.
 — Pompeia de ambitu, 244.
 — Pompeia de parricidio, 244.
 — proviciuae, 219.
 — publica, 132.
 — Publilia de sponsu, 237.
 — Publilia Philonis de patrum auctoritate, 198.
 — Publ. Phil. de plebiscitis, 132, 233.
 — Publ. Phil. de senatu, 194.
 — Quinctia de aquae ductibus, 329.
 — regia, 113.
 — Remmia de estuantiatoribus, 244.
 — Romana Burgundionum, 419.
 lex Romana Wisigothorum, 419.
 — Rubria de Gallia cisalpina, 283.
 — Saenia de adfectione in patricios, 296.
 — Sempronia de provinciis, 203.
 — Sempronia frumentaria, 166, 324.
 — Sempronia iudiciaria, 243.
 — Servilia repetundarum, 244.
 — Silla de conditione, 340.
 — tabulae Bantuae, 263.
 — Titia de triumviris, 177, 210.
 — Tullia de ambitu, 244.
 — Valeria de dictatura Sullae, 210.
 — Valeria de provocatione, 35, 232, 238.
 — Val.-Hor. de XII tabulis, 126.
 — Val.-Hor. de legibus sacris, 72.
 — Val.-Hor. de plebiscitis, 132.
 — Val.-Hor. de provocatione, 85.
 — Vallia de manus iniectio, 240.
 — Varia maiestatis, 244.
 — Vibia annalis, 202.
 — Voconia testamentaria, 237.
 Vibia famosa, 346.
 velleus contraditionis, 411.
 — conventionis, 411.
 — principis, 304.
 liberi, 117.
 liberti, 117.
 — creini, 332.
 libertini, 183, 294.
 libri ad, 356.
 — ad edictum, 356.
 — ad leges XII tab., 258.
 Libri Basilicorum, 434.
 libri digesterum, 357.
 — ex, 356.
 — institutionum, 359.
 — iuris civilis, 258, 358.
 Libri iustei, 138.
 Libri magistratum, 138.
 libri questionum, 357.
 — responsorum, 256, 357.
 — singulares, 414.
 Libro siro-romano, 424.
 Licinio, 390.
 Licinio Crasso, 171, 172.
 Licet cristianus, 64.
 lictores, 93, 98, 212.
 Lido G., 30.
 Liguri, 58.
 limes, 129.
 limitanei, 395.
 littera bononiensis, 433.
 Littera florentina, 433.
 litterae principis, 364.
 lites contestatio, 150, 238.

- Nitis donantiatio, 411.
 Nerypas, 328.
 Livia, 274.
 Livio T., 30.
 Livio Druso, 168.
 Livio Druso, 169.
 Livius Drusus, 259.
 loci, 315.
 iugistae, 317.
 Longobardi, 392.
 Lucani, 150, 153.
 Luceres, 61, 63, 102.
 Lucilius Balbus, 280.
 Lucio Vero, 279.
 Lucullo, 171.
 Lusitani, 158.
 Iustrum, 209.
 Lutazio Catulo, 154.

 Macedoni, 156, 157.
 Macrino, 281.
 Macro, 373.
 magister equitum, 99, 210.
 — officiorum, 306.
 — populi, 99, 310.
 magistratus, 96 ss., 200 ss., 306 s.
 — cum imperio, 290.
 — curules, 201.
 — designati, 202.
 — extraordinarii, 99, 210.
 — municipiorum, 314.
 — ordinarii, 98, 203-209, 306 s.
 — patricii, 201.
 — plebei, 201.
 — sine imperio, 200.
 — suffecti, 202.
 magistri, 310.
 — equitum, 306.
 — peditum, 305.
 — utriusque militiae, 395.
 — vicorum, 315.
 Magna Glossa, 426.
 malestas prop. Romani, 244.
 Maleriano, 391.
 Mamertini, 164.
 mancipatio, 118.
 — fiduciae causa, 120.
 mancipia, 117.
 mancipium, 118.
 mandata, 338, 410.
 manifestazione della volontà, 18.
 Manius Maquillus, 259.
 manoscritti del C. I., 453.
 manumissio, 117, 336.
 manus, 118.
 manus infectio, 121, 180, 240.
 Marcellus, 369.
 Marciano, 391.
 Marcianus, 373.
 Marco Aurelio, 379.
 Marcomanni, 279.
 Mario, 167 ss.
 Marrucini, 150, 169.
 Martino, 38.
 massae Mithriane, 428.
 Massimiano, 390.
 Massimino, 287.
 Massinissa, 156.
 Massurius Sabinus, 161.
 matrimonium, 330.
 Mauricianus, 365.
 Mela, 363.
 membrum ruptum, 131.
 mercedes apparitorum, 224.
 meri atti giuridici, 18.
 metalli, 225.
 metodo critico, 41.
 — organico, 143.
 mestieri vincolati, 328.
 mezzi di cognizione v. fonti di c.
 militia armata, 395.
 — cohortalis, 395.
 millana, 397.
 Milone, 173.
 Mitrato, 363.
 Missio in possessionem, 240.
 Mitridate, 169, 170, 171.
 Modestino 373, 387, 412.
 Mommsen Th., 41.
 monografie giuridiche, 358.
 Monumentum Ancyranum, 380.
 — Antiochenum, 380.
 — Apolloniense, 360.
 mores, 377.
 — maiorum, 109-111, 280, 281.
 mos gallicus docendi, 39.
 — italicus docendi, 39.
 Muciani, 255.
 Mucius Scaevola (P.), 165, 259.
 Mucius Scaevola (Aur.), 259.
 Mucius Scaevola Q. (P. F.), 260.
 multae, 225, 344.
 mulieres, 80, 116, 129, 188, 237.
 munera municipalia, 316.
 — publica, 323, 393, 397.
 municipes, 311, 312.
 municipia, 306.
 — civium Romanorum, 311 ss.
 — cum suffragio, 215.
 — sine suffragio, 183, 216.
 mutuum, 120, 332.

- Narsate, 392.
 naturalis ratio, 376.
 naturalizzazione v. civitatis donatio.
 Neapolis, 150.
 nefas v. futum.
 negozi giuridici, 19.
 Neratius Priscus, 362.
 Nerone, 275.
 Nerva figlio, 362.
 Nerva imp., 378, 277.
 Nerva padre, 362.
 nexum, 120, 232.
 nobilitas equestris, 208.
 — senatoria, 162, 237.
 nomenclator censoria, 209, 212.
 nomen gentilicium, 103.
 norme giuridiche, 8, 9, 12.
 — di condotta, 9.
 — di qualificazione, 12.
 — di relazione, 12.
 — di tutela, 9.
 — sociali, 2.
 Nonio Marcello, 31.
 nota censoria, 209.
 notae ad, 356.
 notarii, 395.
 Novellae postgiustiniane, 432.
 Novellae postodosiane, 418.
 novum ius civile, 239.
 Numa Pompilio, 62.
 numeri, 365.
 Numeriano, 288.
 Numidi, 156, 167.
 numina, 107.
 nunciatio auspilorum, 214.
 nundinae, 68.

 Obblighi giuridici, 8, 13.
 obligatio, 120.
 obrogatio legum, 235.
 occupatio bellica, 96.
 Octavens, 363.
 Oloneto, 288.
 Odonore, 391.
 officiales, 319.
 officia palatina, 395.
 oggetti giuridici, 12.
 Odrado da Ponte, 38.
 oltraggio al pudore, 345.
 oneri giuridici, 19.
 Onorio, 391.
 opera publica, 224.
 opere di casistica, 356, 357.
 — di commento, 206, 356.
 — didattiche elementari, 359.
 — monografiche, 358.
 — postclassiche, 415 ss.
 Opinio, 166.
 oppidum, 312.
 oppignorazione, 36.
 optimates, 163.
 oratio ad senatum, 410.
 — Claudii de senatus recuperatione
 383.
 — principis in senatu, 304, 340.
 — Severi, 340.
 Orazio, 27.
 Orazio M., 73.
 orbi, 330.
 ordo, 2.
 ordinamento giuridico, 8-11.
 — sociale, 2.
 ordine giuridico, 16-19.
 ordo Augustalium, 312.
 — decurionum, 312, 318.
 — equestris, 248, 296, 298, 394.
 — iudiciorum privatorum, 348.
 — iudiciorum publicorum, 344.
 — senatorius, 296, 297, 394.
 usigo, 312.
 Osoo-sanniti, 58.
 os fractum, 131.
 ostraka, 26.
 Ostrogoti, 392.
 Otomanno F., 39.
 Ottaviano, 171.
 Ottavio, 166.
 Ottone, 276.

 Pactumcius Clemens, 366.
 Padri della Chiesa, 32.
 Paedius, 393.
 pagani, 407.
 pagi, 315.
 palinsesti, 26.
 palinogenesi degli editti, 366.
 — delle opere giuridiche, 386.
 Palmira, 288.
 Paudectae Iustiniani, 427 ss.
 Pandettisti, 41.
 Paolo, 371, 387, 412.
 Paolo Diacono, 31.
 Paolo di Castro, 38.
 Papiniano, 370, 387, 412.
 papiri, 36.
 Papirio, 114.
 Papirio, 260.
 Papirius Fronto, 373.
 Papirius Iustus, 369.
 Parafraasi di Teobaldo, 434.
 paricidium, 96, 244, 345.
 Paris, 231.

- pater familias, 116.
 — gentis, 103, 111.
 — patritius, 95.
 — patriae, 303.
 patres conscripti, 194; v. senatus.
 patria potestas, 118.
 patriarca, 4.
 patricii, 80, 296.
 patrimonium principis, 321, 393.
 Patrizio, 413.
 patronatus, 81, 117, 294.
 patroni, 243.
 — municipii, 313.
 patrum auctoritas v. auct. patr.
 Pauli sententiae, 420.
 peculatus, 264.
 pecunia, 68, 117.
 — maletactica, 225.
 — publica, 217.
 pecuniae repetundae 242; v. crimen
 repet.
 pedaggi, 225.
 pedites, 88, 199 s.
 Pegasus, 362.
 Peligui, 150, 160.
 Pepone, 38.
 perduellio, 96, 245.
 peregrini, 182, 220 ss., 223, 233 s.,
 295, 319.
 — defiticii, 217, 394.
 — foederati, 394.
 perfectissimi, 395.
 Pergameni, 157.
 Perseo, 157.
 Persiani, 287, 288, 392.
 Pertinace, 280.
 Petronia, 27.
 pianificazione economica, 400.
 Piceni, 150, 169.
 pietas, 407.
 Pietro da Bellapertica, 38.
 pignoris capio, 96.
 Pirro, 153.
 Piteo P., 38.
 plagium, 244.
 Plautius, 363.
 Plauto, 27.
 plebeni, 67, 77, 79, 81, 296.
 plebiscita, 72, 122, 231, 235.
 plebiscitum Canuleium, 126, 127.
 — Ovinium, 195.
 plebs municipii, 312.
 Plinio il giovane, 32.
 Plinio il vecchio, 31.
 Plotina, 277.
 Plutarco, 80.
 poena capitalis, 95.
 — capitis extra ordinem, 344.
 — calli, 94, 345.
 poenae extra ordinem, 344.
 Polibio, 29.
 Polio, 56, 269.
 Poliziano A., 39.
 Pollione, 30.
 pomerium, 82.
 Pompeo, 171 ss.
 Pompeo (Gneo e Sesto), 174.
 Pompeo Fosto, 31.
 Pompeonius, 138, 365, 367.
 pontifices, 96, 100, 214, 250.
 Pontio Pilato, 285.
 popolazione, 6.
 — dello Stato quiritaria, 79 ss.
 — dello Stato rom.-naz., 182 ss.
 — dello Stato rom.-univ., 295 ss.
 — dell'Imperium postclassico, 394.
 populares, 163.
 populosità, 96.
 populus Rom. Quiritium, 89.
 Porfirio, 31.
 portoria, 225.
 positiones studii, 374.
 Postglossatori, 38.
 postliminium, 184.
 postumi sui, 329.
 potere giuridico, 18.
 potestas censoria, 209.
 — dietatoria, 270.
 — magistratuale, 209.
 — patria, 118.
 — regia, 98.
 praecones, 84, 212.
 praedia, 225.
 praedia stipendiaria, 319.
 — tributaria, 319.
 praefecti aerarum, 322.
 — aerarum militaris, 322.
 — ex lege Petronia, 314.
 — frumenti dandi, 300.
 — municipii, 314.
 — municipio refecti, 314.
 — praetoria, 301, 310, 396.
 praefectura morum, 216.
 praefecturae, 216, 312, 394.
 praefectus annonae, 300.
 — Augustalis Aegypti, 320.
 — Caesaris quinquennalis, 314, 317.
 — in re dicundo, 216, 314.
 — urbi, 96, 216, 300, 393.
 — vigilum, 300.
 praepositus sacri cubiculi, 306.
 praescriptio legis, 285.

- praesides provinciarum, 246, 320, 396.
 praetextati, 313.
 praetores v. praetura.
 — aerarum, 322.
 — consules, 98.
 — maiores, 293.
 praetor, 95.
 — fideicommissarius, 334.
 — liberalium causarum, 334.
 — maximus, 216.
 — peregrinus, 238.
 — tutelarius, 334.
 — urbanus, 216, 245 ss.
 praetura, 204, 307, 393.
 praetura, 397.
 praeviarario, 345.
 pragmaticae sanctiones, 410.
 praedicti, 429.
 praebiteri, 394.
 praesupposti critico-esegetici, 440.
 pretesa giuridica, 13.
 prigionia di guerra, 181.
 princeps rei publicae, 308 ss.
 — senatus, 195, 304.
 principatus, 289 ss.
 — adrianus, 293.
 — augustus, 292.
 principes, 152.
 — senatorum, 396.
 privilegia degli equites, 298.
 — dei senatorii, 297.
 privilegium publicae respondendi, v. ius
 p. r.
 probatoria, 365.
 problemi romanistici, 43, 449, 450.
 Probo, 288.
 Probo V., 31.
 procedimento critico-esegetico, 440 ss.
 — critico-ricostruttivo, 448 ss.
 — comiziale, 236, 242.
 — delle questioni, 243.
 — formulario, 238, 246, 245 ss., 411.
 proconsules, 320.
 procroneismi, 133.
 Proculiani, 353, 354, 362.
 Proculus, 362.
 procuratores Augusti, 320.
 — fisci, 322.
 — patrimonii, 321.
 prodigii, 129.
 proditio interregis, 197.
 produzione del diritto, 10.
 profecto senatus, 292.
 proletarii, 186.
 promagistratu, 211, 307.
 propaganda elettorale, 292.
 prorogatio imperii, 311.
 proscrizioni sillane, 170.
 provincia Aegyptus, 320.
 provinciae, 219, 394.
 — Caesaris, 318 ss.
 — consulares, 203, 320.
 — pepuli Romani, 318 ss.
 — praetoriae, 320.
 — procuratoriae, 320.
 — quaestoriae, 207.
 — senatus, 318 ss.
 provocatio ad populum, 85, 232, 236,
 334.
 provvedimenti di governo, 10, 19.
 proximi, 310.
 publicatio honorum, 225.
 publice respondere, 353.
 Pubillio Filone, 149.
 Publio Mucio, 259.
 Pufendorfio S., 46.
 pulsatio, 345.
 Pupieno Massimo, 287.
 Putolanus, 363.
 Quaestio de servis, 332.
 quaestiones, 357.
 — perpetuae, 242 ss., 330, 334, 411.
 quaestores, 207, 393.
 — aerarum, 307, 322.
 — equarii, 207.
 — militares, 207.
 — municipii, 314.
 — pericidii, 98, 99.
 quaestor Ostiensis, 207.
 — pro praetore, 320.
 — provincialis, 207.
 — sacri palatii, 396.
 quaestura, 207, 307, 393.
 qualificazioni giuridiche, 12.
 quattuorviri iure dicundo, 314.
 — iure die, Capuan Curiae, 208.
 — viii in urbe purgandis, 268.
 Quinquaginta decisiones, 429.
 quinquagesima, 320.
 Quiriliano, 32.
 Quinto Mucio, 255, 256, 260.
 Quinzio Flaminio, 157.
 Quirites, 69, 80.
 Ramnes, 61, 63, 102.
 ranghi senatorii, 195.
 rapporti giuridici, 12-15.
 ratio iuris, 408.
 — naturalis, 375.
 razza mediterranea, 58.
 recesso, 2.
 recipatores, 242.

- recognitio equitum c. p., 298.
 regia, 98.
 regime politico, 7.
 regiones Italiae, 801.
 — urbanae, 82, 300.
 regna orientalia, 223.
 regni romano-barbarici, 391, 419.
 Regula de servitutibus, 387.
 relectio civitatis, 184.
 — indicum, 243.
 relatio ad senatum, 194, 304.
 relegatio in insulam, 344.
 remedia coercitivi, 96.
 renuntiatio 188, 303, 305.
 res, 117.
 rescripta, 336, 410.
 rescriptum Domitiani de imm. medic., 383.
 — Hadriani de Sch. Epicurea, 384.
 — Sev. et Carac. de praescr. l. l., 384.
 res nec mancipi, 117.
 Res gestae divi Augusti, 380.
 res in pecunia p. Romani, 217, 321.
 respondere, 132, 262, 351.
 — ex auctoritate principis, 333.
 responsa prudentium, 333, 346, 377.
 Responsum Papiani, 387.
 res privata principis, 393.
 respublica, 145 ss., 178 ss., 269 ss.
 res publicae, 393.
 restaurazione sillana, 170.
 restitutio in integrum, 240.
 — natalium, 206.
 Retori, 32.
 reversus ab hostibus, 184.
 rex, 92 ss.
 — sacerorum, 69, 214.
 riparienses, 395.
 ritrovati archeologici, 26.
 ritus patrii, 214.
 Rodii, 157.
 regulares, 188.
 rogatio legis, 235.
 — Servilia iudicialia, 243.
 Roma nova, 393.
 — quadrata, 61.
 Romanarum et Mosaic. leg. collatio, 423.
 Romolo, 60, 62.
 Romolo Augustolo, 391.
 Rutilius Rufus, 268.
 Sabini, 581, 150.
 Sabiniani, 353, 354, 361.
 Sabino, 361.
 sacerdotes provinciarum, 320.
 — populi Romani, 100, 213, 214.
 sacerdos, 108.
 sacrilegium, 345.
 sacramentum, 121.
 sacra gentilicia, 103.
 — popularia, 213.
 — publica pro populo, 94, 213, 224.
 sacerorum detestatio, 86.
 sacrum consistorium, 396.
 — palatinum, 396.
 Sali, 213.
 Sallustio, 29.
 Sulpicius Iulianus, 364.
 sanctio legis, 235.
 sanctiones pragmatice, 410.
 Sanniti, 149 s., 160.
 Sardegna, 154.
 Savigny P. C., 41.
 Scasevola (Q. Cervidius), 369.
 Scialoja V., 41.
 Scipione Africano, 156 s.
 Scipione Emiliano, 158.
 scuola palatina, 395.
 scolia, 434.
 Scholia Bobiense, 51.
 Scholia Sinaitica, 491.
 Schultingio A., 89.
 Scostitici, 38.
 scribae, 212.
 scrinia, 319, 396.
 scripta, 407.
 Scriptores historiae Augustae, 30.
 Scuola culta, 89.
 — del diritto naturale, 49.
 — di Berito, 413.
 — di Costantinopoli, 413.
 — storica tedesca, 41.
 scuole giuridiche, 358, 359, 413.
 secessioni plebee, 71, 72.
 securi percussio, 96.
 Seleucidi, 157.
 sella curulis, 93, 201.
 Sempronio Gracco, v. Gracco.
 Sempronio Tuditano, 20, 250.
 Senano, 275.
 senator ab actis, 304.
 senatores, 243.
 — nondum lecti, 195.
 senatorii, 296, 297.
 senatus movere, 209.
 — praeterire, 209.
 senatus, 99 s., 194 ss., 225, 304 ss., 393.
 — municipiorum, 313.
 senatusconsultum, 91, 305, 311 s., 340.
 — de iudibus saecularibus, 383.
 senatusconsultum Articulanum, 332.

- senatusconsultum Claudianum, 332.
 — Dasumianum, 332.
 — de Asclepiade Clazomeno, 264.
 — de Amph. Orop. agris, 264.
 — de Bacchanalibus, 264.
 — de collegiis artificum, 264.
 — de mund. sal. Begoensis, 389.
 — de Thibaeis, 264.
 — de Tiburtibus, 264.
 — Hostianum, 333.
 — Iuventianum, 340.
 — Libonianum, 332.
 — Macedonianum, 332.
 — Neronianum, 332.
 — Orfianum, 340.
 — Paganianum, 332.
 — per discessionem, 196.
 — per relationem, 196.
 — Rubrianum, 332.
 — Silanianum, 332.
 — tacitum, 196.
 — Trebellianum, 332.
 — Turpillianum, 345.
 — ultimum, 196.
 — Velleianum, 332.
 — Volusianum, 332.
 senatus indictus, 304.
 — legitimus, 304.
 — populusque Romanus, 187, 302.
 senatus sententia, 199.
 Seneca figlio, 28.
 Seneca padre, 32.
 senex, 90.
 seniores, 88, 190.
 Sententiae Pauli, 420.
 sententiae in senatu, 195, 196.
 — principis, 336.
 septemviri epulones, 218.
 Sestimontium, 63, 82.
 sepulchrum violatum, 345.
 Sergio Catilina, 171.
 servi, 117, 407.
 Serviani, 255.
 Servilius, 363.
 Servio, 31.
 Servio (giurista), 258, 260.
 Servio Tullio, 63.
 servi publici, 217.
 servitù della gleba, 400.
 servitus poenae, 344.
 Sesto Elio, 126, 258.
 Sertimio Odenato, 288.
 Sertimio Severo, 281.
 Severo Alessandria, 281.
 Severo III, 391.
 Sicardo G., 39.
 Sicilia, 154.
 Siculo Placco, 31.
 silensivici, 396.
 Silla, 167, 169, 170.
 Siria, 281.
 Siriaci, 157.
 sistema egemonico romano, 220.
 situazione giuridica, 13.
 società, 2.
 — apolitica, 5.
 — di Stati, 5.
 — parapolitica, 5.
 — politica, 3, 4.
 società, 95.
 socii, 70.
 — Italici, 222.
 — Latini, 221.
 sodalicia, 241.
 soggetti giuridici, 12.
 suggestione giuridica, 13.
 solaris, 225.
 Solone, 125.
 solutio, 120.
 sortitio iudicium, 243.
 sovranità, 5.
 Spartaco, 171.
 Sparziano, 30.
 spectabiles, 395.
 spese pubbliche, 224.
 spondo, 120, 237, 241.
 Stato, 5-7.
 — federale, 5.
 status giuridici, 12.
 statuto politico, 10.
 Stefano, 434.
 stele arcaica del Foro, 135.
 stellionatus, 345.
 stipendia, 225.
 stipendium militare, 224.
 — praediorum, 322.
 stipulatio Aquiliana, 253.
 — pro praede l. et v., 246.
 storiografia romana, 28.
 — romanistica, 42.
 struttura dell'ordinam. giur., 9.
 — dello Stato, 6.
 Studio di Bologna, 58.
 stuprum, 330.
 subscriptiones, 336.
 successione, 16, 119, 129.
 sudditanza, 6.
 sul herodes, 119.
 Sulpicio Rufo, 169.
 Sulpicius Rufus (giurista), 280.
 summa collegio sacerdotum, 214.
 supplicia summa, 344.

- supplicium, 96.
 Suetonio, 30.
 Synopsis Basilicorum, 431.
 Tabellae, 188.
 tabula Bantina, 263.
 — Heracleensis, 263.
 tabulae censoriae, 209.
 Tacito, 30.
 Tacito (imp.), 288.
 Taleleo, 413, 434.
 tallo, 108.
 Tarentini, 153.
 Tarquini, 66.
 Tarquinio Collatino, 65.
 Tarquinio il Superbo, 65.
 Tarquinio Prisco, 65.
 Tarrentenus Paternus, 369.
 Tartagni A., 38.
 tavolette di Transilvania, 385.
 — pompeiane, 395.
 tecnologi, 31.
 tenafore, 296.
 Teoderico, 419.
 Teodora, 392.
 Teodosio I, 390.
 Teodosio II, 391, 412, 417.
 Teofilo, 413, 425, 427, 430, 434.
 Terentio Arsa, 128.
 Terentius Clemens, 385.
 Terenzio, 27.
 tergiversatio, 345.
 territorio, 6.
 — dello Stato quiritario, 82.
 — della resp. nazionale, 185 s.
 — della resp. universale, 299 ss.
 — dell'imperium postclassico, 304.
 Tertulliano, 32, 373.
 Testamentum, 237.
 — calatis comitiis, 86, 119.
 — militis, 336.
 Teutonii, 168.
 Thibaut, 41.
 Thomasio, 40.
 Thuri, 153.
 Tiberio, 274, 278.
 Tiberio Coruncanio, 230, 257.
 Tigrene, 171.
 Tilio G., 39.
 Tipucitus, 434.
 Tirreni, 59.
 Titus, 61, 83, 192.
 Tito, 276.
 Tito Livio, 30.
 Tito Tazio, 62.
 Tituli ex corp. Ulpiani, 420.
 toga pieta, 93.
 — praetesta, 201.
 Tolomeo Dionisio, 174.
 Tolomeo V Epifane, 157.
 tomba del littore, 137.
 — François, 137.
 Tractatus de gradibus cogn., 387.
 traditio, 118.
 tradizione romana, 133.
 Traiano, 277.
 transitio ad plebem, 86.
 Trattatello de actionibus, 424.
 Trebatius Testa, 269.
 Treboniano Gallo, 287.
 tresviri aere argento auro f. f., 208.
 — agris dandis, 210.
 — capitales, 208.
 — colonie deducendae, 210, 215.
 tride capitolina, 68.
 triarii, 152.
 Triboniano, 425 ss., 430 ss.
 tribunatus plebis, 72, 206, 307.
 tribuni, 396.
 — serarii, 243.
 — militum, 89, 95, 98.
 — — augusticlavii, 298.
 — — consulari pot., 73, 99.
 — — latticlavii, 297.
 tribunicia potestas, 210, 305.
 tribunus celerum, 95, 98.
 tribus gentiliciae, 162.
 — municipiorum, 313.
 — rusticae, 82, 186.
 — urbanae, 82, 186.
 tributa, 225, 397.
 tributum capitis deditio, 322.
 — ex censu, 225.
 — praediorum, 322.
 Trifonino, 373.
 triundinum, 188.
 trittici, 385.
 triumviratus, 173.
 — rei p. constituendae, 177, 210.
 Tubero, 269.
 tabulae, 190.
 Tullio Ostilio, 62.
 tumultum, 199.
 tunica palmata, 98.
 tutela, 129, 329, 334, 340.
 — dativa, 237.
 Uffici di governo, 6.
 Ugo, 38.
 Ulpiani liber sing. reg., 420.
 Ulpiano, 372, 387, 412.
 Ulpianus Marcellus, 399.

- ultracensuarii, 183.
 Umbri, 150.
 Umbro-occi, 58.
 Umbro-sabelli, 58.
 unciae, 152.
 Uani, 391.
 urbs Roma, 32, 185, 184, 300.
 Urseius Ferox, 383.
 usucapio, 237, 241.
 usus, 118.
 uxores in manu, 117.
 Valente, 390.
 Valentiniano I, 390.
 Valentiniano II, 390.
 Valentiniano III, 391, 412.
 Valeriano, 287, 288.
 Valerio (L.), 73.
 Valerio, 390.
 Valerio Anstato, 29.
 Valerio Massimo, 30.
 Valerio Probo, 31.
 Valerius Severus, 383.
 Valla L., 39.
 Vandali, 391, 392.
 Vangerow, 41.
 Varo, 274.
 Varrone, 31.
 vasaria, 224.
 vassallaggio italico, 372.
 — latino, 221.
 — peregrino, 223.
 Vaticana fragmenta, 422.
 vestigalia, 225.
 Velicio Patereolo, 80.
 Venuleius Saturninus, 365.
 Veranus, 363.
 verba, 407.
 verberatio, 200.
 Vereingetoriga, 173.
 Vero, 279.
 Verrio Flacco, 31.
 versioni e retroversioni, 414.
 Vespasiano, 476.
 Vestales, 180, 214.
 Vestini, 153, 160.
 veteres, 243.
 viasii vieni, 210.
 vintores, 312.
 vicarius urbis Romae, 394.
 vicarius dioceseos, 396.
 vicinia hereditaria, 323, 329.
 — manumissionum, 225.
 vici, 315.
 — urbani, 300.
 Vico G. S., 49.
 vicomagistri, 300.
 vi domum introfre, 345.
 vigiles urbani, 200.
 vigintipetri, 323.
 vigintiviratus, 208, 307.
 vilipendio, 345.
 Vipsanio Agrippa, 274.
 viri quinquennialis, 314.
 — sacris faciundis, 100, 214.
 vis, 244, 329.
 Visigoti, 392.
 Vitellio, 275.
 Vitruvio Pollione, 31.
 Vivianus, 363.
 vocabolari romanistici, 413.
 Volcatius, 260.
 volontà dell'agente, 18.
 voluntas, 407.
 Volusius Maecianus, 365.
 Vopisco, 30.
 Vulgata, 430.
 Windscheid, 41.
 Wolff C., 40.
 Zaffi A., 35.
 Zasio C., 39.
 Zenobia, 388.
 Zenone, 395.